



Giunte e Commissioni

RESOCONTO SOMMARIO

n. 110

Resoconti

Allegati

**GIUNTE E COMMISSIONI**

Sedute di martedì 12 novembre 2013

## I N D I C E

### Commissioni permanenti

1 <sup>a</sup> - Affari costituzionali:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	Pag.	3
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	10
5 <sup>a</sup> - Bilancio:		
<i>Plenaria (antimeridiana)</i> . . . . .	»	27
<i>Plenaria (pomeridiana)</i> . . . . .	»	692
<i>Plenaria (notturna) (*)</i>		
8 <sup>a</sup> - Lavori pubblici, comunicazioni:		
<i>Ufficio di Presidenza (Riunione n. 14)</i> . . . . .	»	1098
12 <sup>a</sup> - Igiene e sanità:		
<i>Plenaria</i> . . . . .	»	1099

### Commissioni bicamerali

Per la semplificazione:

<i>Ufficio di Presidenza</i> . . . . .	Pag.	1104
--	------	------

(\*) Il riassunto dei lavori della Commissione (notturna) 5<sup>a</sup> (Bilancio) verrà pubblicato in un separato fascicolo di supplemento del presente 110° Resoconto delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 12 novembre 2013.

N.B. Sigle dei Gruppi parlamentari: Grandi Autonomie e Libertà: GAL; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord e Autonomie: LN-Aut; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE: Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE; Scelta Civica per l'Italia: SCpI; Misto: Misto; Misto-Gruppo Azione Partecipazione popolare: Misto-GAPP; Misto-Sinistra Ecologia e Libertà: Misto-SEL.

## AFFARI COSTITUZIONALI (1<sup>a</sup>)

Martedì 12 novembre 2013

### Plenaria

70<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)

*Presidenza della Presidente*  
FINOCCHIARO

*Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.*

*La seduta inizia alle ore 12,30.*

*PER L'ASSEGNAZIONE IN SEDE DELIBERANTE DEL DOCUMENTO XXII, N. 11 (INCHIESTA PARLAMENTARE SUL CASO MORO)*

La PRESIDENTE propone di avanzare al Presidente del Senato la richiesta di assegnazione in sede deliberante del documento XXII, n. 11 (inchiesta parlamentare sul caso Moro), già esaminato in sede referente. Informa che in ordine a tale proposta ha già acquisito il parere favorevole del senatore Palermo, per conto del Gruppo di appartenenza.

I senatori BRUNO (*PdL*), LO MORO (*PD*), CALDEROLI (*LN-Aut*), DE PETRIS (*Misto-SEL*), MARAN (*SCpI*) e CAMPANELLA (*M5S*), a nome dei rispettivi Gruppi, convengono sulla proposta della Presidente.

La PRESIDENTE, quindi, propone di integrare l'ordine del giorno, già dalla seduta pomeridiana, con l'esame in sede deliberante del documento XXII, n. 11, se assegnato in tempo utile e di fissare alle ore 16 il termine per la presentazione di eventuali emendamenti, da riferire al testo già definito dalla Commissione in sede referente, che si intenda adottato come testo base per la discussione in sede deliberante.

La Commissione consente.

## IN SEDE REFERENTE

(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

(396) Loredana DE PETRIS ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario*

(406) FRAVEZZI ed altri. – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(432) Stefano ESPOSITO ed altri. – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(559) CALDEROLI. – *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

(661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA. – *Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri. – *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(685) Anna FINOCCHIARO ed altri. – *Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

(1017) ASTORRE e COLLINA. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

(1029) SUSTA ed altri. – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali per la Camera e dei collegi uninominali*

- e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 7 novembre.

Il senatore CAMPANELLA (M5S) illustra l'ordine del giorno da lui presentato insieme ad altri senatori del Gruppo, pubblicato in allegato. Sottolinea l'opportunità di riconsegnare ai cittadini la potestà di scegliere i propri rappresentanti e di favorire un rapporto diretto tra elettori ed eletti. Inoltre, ritiene che la semplificazione dell'assetto parlamentare anche in funzione di una maggiore governabilità possa realizzarsi con un metodo elettorale intrinsecamente selettivo, anziché attraverso il principio maggioritario e con l'assegnazione di quote premiali di seggi. Di qui la proposta di prevedere che l'assegnazione dei seggi della Camera dei deputati avvenga sulla base di circoscrizioni piccole, corrispondenti alle pro-

vince, e con la formula dei divisori (d'Hondt), senza recupero di resti a livello sovracircostrizionale: che essa disincentiva le formazioni di minori dimensioni e quindi favorisce le aggregazioni politiche. Quanto al Senato, si propone che le candidature avvengano sulla base di circoscrizioni subregionali corrispondenti alle province, con assegnazione di seggi in ambito regionale e una formula ispirata a quella della legge elettorale belga, fondata sul metodo dei divisori, ma opportunamente corretto.

Ricorda anche la proposta – tuttora in discussione nel suo Gruppo – di prevedere, oltre a quella in positivo, una preferenza negativa, diretta a escludere un candidato dalla lista prescelta che, inoltre, consentirebbe all'elettore di esprimere un'opzione aggiuntiva, per il candidato in una lista diversa da quella prescelta.

Infine, si ribadisce la scelta, sostenuta da tempo, di limitare a due il numero massimo dei mandati parlamentari.

Conclude, informando la Commissione che il Gruppo Movimento 5 Stelle ha tuttora in corso un confronto sia al suo interno sia fuori dal Parlamento attraverso il *web*.

La senatrice BISINELLA (*LN-Aut*) dà conto della riformulazione dell'ordine del giorno n. 2 (testo 2), presentato insieme al senatore Calderoli, che recepisce il principio, contenuto anche nell'ordine del giorno n. 1, di garanzia della rappresentanza dei territori, con particolare riguardo a quelli in cui risiedono minoranze linguistiche riconosciute.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) nota che il meccanismo di ripartizione dei seggi ipotizzato dall'ordine del giorno illustrato dal senatore Campanella dà luogo a soglie di sbarramento implicite assai elevate nelle province con minore densità di popolazione, mentre in quelle più popolate avrebbe l'effetto di attenuare le soglie virtuali di accesso. Ne consegue che per gli elettori residenti nelle province con minore popolazione sarebbe inferiore la capacità di determinare la rappresentanza politica.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) obietta che tale effetto è irrilevante in quanto, di solito, le formazioni politiche più piccole sono più attive nei grandi centri urbani.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che, sebbene la percentuale di voti rispetto al totale sarebbe la stessa, il meccanismo ipotizzato dai senatori del Movimento 5 Stelle incide negativamente sulla possibilità dei cittadini di scegliere i loro rappresentanti. Infatti, se la lista prescelta non è tra quelle maggiori è praticamente impossibile che ottenga seggi: ne conseguirebbe la tendenza a candidare personalità notorie ma non legate al territorio. Ricorda che per fare fronte a tale fenomeno, alcuni statuti regionali sono stati integrati prevedendo una garanzia di rappresentanza per le rispettive province.

Il senatore ENDRIZZI (*M5S*) osserva che l'obiezione concernente il difetto di rappresentanza dovrebbe essere rivolta piuttosto alla previsione di una soglia esplicita in misura percentuale sul totale dei voti validi.

Il relatore BRUNO (*PdL*) ringrazia i senatori che hanno presentato ordini del giorno e che sono intervenuti nel dibattito fornendo un ulteriore, importante contributo all'esame dei disegni di legge. Ribadisce l'importanza di far emergere una comune volontà nella Commissione, al fine di realizzare una riforma della legge elettorale, ma esprime la preoccupazione per il rischio di determinare nell'opinione pubblica un sentimento di inaffidabilità circa i reali intendimenti delle formazioni politiche.

L'ipotesi di lavoro avanzata dai relatori può essere ulteriormente approfondita, anche sulla scorta degli indirizzi contenuti negli ordini del giorno presentati. Anche se è comprensibile che i partiti vogliano affermare il proprio orientamento in materia elettorale, occorre agire nella consapevolezza che non si è ancora realizzata una revisione costituzionale e che dunque è opportuno limitarsi alle correzioni necessarie per risolvere le possibili censure di costituzionalità, in particolare a proposito dell'attribuzione del premio di maggioranza. Se non si formeranno maggioranze robuste sugli indirizzi contenuti negli ordini del giorno, la Commissione potrà approfondire ancora l'ipotesi di lavoro dei relatori e tradurla in un articolato normativo. In ogni caso, la contrapposizione delle tesi di ciascuna parte politica potrebbe ostacolare l'esito dell'esame, in quanto impedirebbe di individuare una soluzione comune.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

La PRESIDENTE avverte che l'ordine del giorno della seduta successiva si intende integrato con la discussione del documento XXII, n. 11 (inchiesta parlamentare sul caso Moro), se assegnato in sede deliberante.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,55.*

**ORDINI DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 356, 396, 406, 432, 559, 661, 674, 685, 1017, 1029**

**G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/2/1 (testo 2)**

CALDEROLI, BISINELLA

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge in materia elettorale;  
esaurita la discussione generale;

preso atto dell'ipotesi di lavoro elaborata dai relatori e della relativa discussione;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;

al fine di definire i criteri di riferimento per la predisposizione di un testo unificato da parte dei relatori, nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;

considera già delineati i seguenti criteri:

1) garanzie appropriate per una scelta informata e consapevole degli eletti e per promuovere la loro responsabilità diretta verso gli elettori;

2) garanzia della rappresentanza per le formazioni politiche che ottengono un consenso elettorale consistente ma concentrato in parti limitate di territorio, con popolazione residente significativamente rilevante, oltre alle regole speciali per i territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute;

3) garanzia per la rappresentanza di genere, nella composizione delle liste e dei gruppi di candidati;

4) capacità della formula elettorale di perseguire, oltre alla rappresentatività del sistema, anche la determinazione elettorale della maggioranza di governo;

nel presupposto che la gran parte dei disegni di legge in esame propone di ripristinare il sistema elettorale previgente assume la seguente linea d'indirizzo:

definire un dispositivo elettorale che riproduca il modello già sperimentato dal 1994 al 2001, con gli opportuni adattamenti, concernenti in particolare la delimitazione dei collegi uninominali anche in ragione dell'ultimo censimento generale della popolazione residente.

---

**G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/3/1**

CAMPANELLA, MORRA, CRIMI, ENDRIZZI

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente,

in sede di esame dei disegni di legge in materia elettorale;

acquisite le valutazioni degli esperti consultati;

giunti all'attuale stadio della discussione generale;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

al fine di definire i criteri di riferimento per la predisposizione di un testo unificato, nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme al dettato costituzionale e ai principi fondanti della democrazia rappresentativa;

considera già delineati i seguenti criteri:

1) necessità di ridare ai cittadini la possibilità di scegliere i propri rappresentanti parlamentari;

2) necessità di rendere più stretto e immediato il rapporto tra eletti, forze politiche e elettori;

3) necessità di attribuire ai cittadini il potere di indirizzare le scelte politiche fondamentali attraverso un Parlamento rafforzato, capace di rappresentare le istanze che muovono dagli stessi cittadini e di costituire un solido ponte tra la società e le istituzioni;

4) nel rispetto del principio cardine della rappresentatività favorire una genuina governabilità al Paese attraverso un'elevata selettività del sistema elettorale, disincentivando la frantumazione delle forze politiche, la loro disomogeneità interna e la creazione di coalizioni fittizie a meri fini elettorali.

Rilevata la necessità di chiarire l'orientamento prevalente sulle scelte più idonee da compiersi circa la selezione degli specifici strumenti elettorali da adottare per il perseguimento dei suddetti fini;

tenuto conto che:

i sistemi elettorali che abbinano proporzionale e premio di maggioranza hanno dimostrato di non garantire né governabilità né rappresenta-



tività nemmeno quando abbiamo prodotto maggioranze analoghe e ampie in entrambe le Camere;

l'estensione al Parlamento dei sistemi elettorali impiegati con riguardo all'elezione dei consigli comunali sopra i 15.000 abitanti comporterebbe modifiche alla forma di governo parlamentare stabilita dalla Costituzione;

nessuna delle democrazie europee con sistemi politici stabili e rappresentativi adotta un sistema con premio di maggioranza;

le democrazie europee stabili e rappresentative adottano alternativamente modelli elettorali con collegio uninominale e formula maggioritaria o sistemi proporzionali fortemente corretti;

l'attuale situazione politica italiana è altamente frammentata e sostanzialmente tri-quadripolare;

i collegi uninominali con formula maggioritaria sono più confacenti a sistemi politici bipolari;

soglie di sbarramento implicite sono più flessibili ed efficaci rispetto a soglie uniche nazionali;

assume, in proposito, le seguenti linee d'indirizzo:

ad introdurre un numero massimo di mandati elettorali – pari a due – che ogni cittadino può essere chiamato a ricoprire in qualità di deputato e/o di senatore;

in particolare, per l'elezione della Camera dei Deputati:

1) ad adottare circoscrizioni elettorali corrispondenti alla attuale dimensione territoriale delle Province;

2) per la ripartizione dei seggi, utilizzare la formula D'Hondt in ciascuna circoscrizione senza recupero sovra-circoscrizionale;

3) per l'individuazione degli eletti, adottare un sistema di preferenze ispirato a quello svizzero;

in particolare, per l'elezione del Senato della Repubblica:

1) ad adottare circoscrizioni elettorali corrispondenti alla dimensione territoriale delle Regioni;

2) a suddividere le Regioni in sub-circoscrizioni corrispondenti alla dimensione territoriale delle Province;

3) per la ripartizione dei seggi, utilizzare la formula belga in ciascuna circoscrizione senza recupero sovra-circoscrizionale;

4) per l'individuazione degli eletti, adottare un sistema di preferenze a livello di sub-circoscrizione provinciale ispirato a quello svizzero.

---

**Plenaria****71<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza della Presidente*  
**FINOCCHIARO**

*Intervengono il ministro per le riforme costituzionali Quagliariello e il sottosegretario di Stato per l'interno Manzione.*

*La seduta inizia alle ore 16,45.*

**IN SEDE REFERENTE**

**(356) Anna FINOCCHIARO e ZANDA.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione dei collegi uninominali*

**(396) Loredana DE PETRIS ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, e reintroduzione della disciplina elettorale per la Camera e per il Senato, basata sul sistema maggioritario*

**(406) FRAVEZZI ed altri.** – *Modifiche al sistema elettorale per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

**(432) Stefano ESPOSITO ed altri.** – *Abrogazione della legge 21 dicembre 2005, n. 270, in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(559) CALDEROLI.** – *Modificazioni della normativa per le elezioni alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica*

**(661) Giovanni MAURO e Mario FERRARA.** – *Norme per l'elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(674) Rosa Maria DI GIORGI ed altri.** – *Disposizioni in materia di elezione della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(685) Anna FINOCCHIARO ed altri.** – *Disposizioni transitorie per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati*

**(1017) ASTORRE e COLLINA.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e al testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533. Introduzione del doppio turno di coalizione per l'elezione dei membri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica*

**(1029) SUSTA ed altri.** – *Modifiche al testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, in materia di elezione della Camera dei deputati, e al*

*testo unico di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, in materia di elezione del Senato della Repubblica, nonché delega al Governo per la determinazione delle circoscrizioni elettorali per la Camera e dei collegi uninominali*

- e petizioni nn. 57, 153, 155 e 456 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta antimeridiana.

La PRESIDENTE avverte che si passerà alla votazione degli ordini del giorno, già pubblicati, nell'ordine determinato dal criterio della distanza di contenuto dalla maggior parte dei disegni di legge all'esame, che hanno in comune la proposta di ripristinare il sistema elettorale pre-vigente.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), intervenendo sull'ordine dei lavori, conviene con la Presidente sulla definizione dell'ordine di votazione degli ordini del giorno, in considerazione della loro disomogeneità dalla legge vigente. In ogni caso, ritiene che gli ordini del giorno debbano essere messi tutti in votazione nella seduta odierna, salvo eventuali effetti preclusivi.

Il senatore ZANDA (*PD*) considera ragionevole la richiesta del senatore Calderoli. Tuttavia le decisioni sulle modalità di svolgimento dei lavori potranno essere valutate dalla Commissione mano a mano che si svolgeranno le votazioni.

La PRESIDENTE ricorda che la procedura in atto è stata adottata per la prima volta. Non vi sono dubbi sull'opportunità di votare tutti e tre gli ordini del giorno, salvo decidere se le votazioni debbano svolgersi contestualmente o anche in sedute diverse.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) precisa che la Commissione è stata convocata oggi, alle ore 12, per l'illustrazione di nuovi ordini del giorno e per completare il dibattito, mentre si era convenuto che nella seduta pomeridiana si sarebbe proceduto alle votazioni degli ordini del giorno.

La PRESIDENTE invita a procedere alla votazione dell'ordine del giorno n. 1, che prefigura un sistema elettorale a doppio turno; successivamente, tenuto conto dell'esito di quella votazione, la Commissione valuterà in quale modo proseguire i lavori.

Il senatore MARAN (*SCpI*) invita la Commissione a valutare l'opportunità di votare l'ordine del giorno n. 1 per parti separate, al fine di favorire una convergenza sulle questioni più importanti.

La senatrice LO MORO (*PD*), intervenendo a nome del suo Gruppo, esprime contrarietà su tale proposta, considerando che l'ordine del giorno ha una sua coerenza unitaria.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) si dichiara contrario all'ipotesi di votazione per parti separate: si tratta di aspetti distinti ma connessi, che meritano di essere posti in votazione nel loro complesso. Vi è il rischio, altrimenti, che si determini un consenso solo sulle premesse.

Il senatore BRUNO (*PdL*), intervenendo a nome del suo Gruppo, si esprime in senso contrario sulla proposta di votare per parti separate.

La PRESIDENTE avverte che, non essendovi consenso sulla proposta del senatore Maran, si procederà alla votazione dell'ordine del giorno n. 1 nel suo complesso.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*), rivolgendosi ai proponenti dell'ordine del giorno n. 1, chiede di chiarire se nell'eventuale secondo turno si intende che si confermano le coalizioni che hanno partecipato alla prima tornata o se, come per l'elezione dei sindaci, le coalizioni possono modificarsi ai fini del ballottaggio.

Il senatore MIGLIAVACCA (*PD*) precisa che l'ordine del giorno prospetta un orientamento di fondo. La questione posta dal senatore Calderoli è aperta e potrà essere approfondita in caso di approvazione dell'ordine del giorno n. 1.

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) conviene con il senatore Migliavacca e precisa che la sua parte politica non sarebbe favorevole, sotto l'aspetto in questione, a riprodurre il sistema elettorale vigente per l'elezione dei sindaci.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ritiene non infondati i dubbi sollevati dal senatore Calderoli. Tuttavia, la legge per l'elezione dei sindaci non prevede un cambio di coalizioni, ma ammette che nel turno di ballottaggio altre forze politiche si apparentino con le coalizioni già in competizione.

Il relatore BRUNO (*PdL*) obietta che è ammissibile anche l'uscita di una forza politica dalla coalizione con cui aveva partecipato al primo turno. Del resto, la lista in cui è stata candidata la senatrice De Petris probabilmente sarebbe uscita dalla coalizione se fosse stato previsto un secondo turno e il Partito Democratico avesse prospettato la formazione di un Governo di larghe intese.

La relatrice LO MORO (*PD*) chiarisce che l'ordine del giorno afferma il principio che il premio di maggioranza si consegue sulla base

dei consensi degli elettori al primo o al secondo turno. Il dettaglio della proposta potrà essere affrontato, qualora l'ordine del giorno sia approvato.

Il senatore CAMPANELLA (*M5S*) preannuncia l'astensione del suo Gruppo. A suo avviso, l'ordine del giorno n. 1 vincola il sistema in modo forzato. Occorre considerare che il contesto politico attuale ha una connotazione multipolare e non bipolare come nel passato.

Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'ordine del giorno n. 1 è quindi posto in votazione e non è accolto.

La PRESIDENTE rileva che hanno votato a favore 11 senatori, hanno votato contro 10 senatori, hanno manifestato voto di astensione 5 senatori.

Intervenendo sull'ordine dei lavori, il senatore ZANDA (*PD*) prende atto dell'esito della votazione sull'ordine del giorno n. 1 e ribadisce l'intento del suo Gruppo di individuare una soluzione positiva.

Non sono del tutto chiare, a suo parere, le conseguenze che determinerebbe l'approvazione dell'ordine del giorno n. 2, soprattutto sotto il profilo della mancata garanzia della governabilità. Inoltre, il Gruppo del Partito Democratico, che in un'apposita assemblea ha definito un indirizzo favorevole al doppio turno, intende rinnovare il confronto e prendere una posizione, considerato l'esito negativo della votazione sull'ordine del giorno n. 1.

Ritiene che non sarebbe utile per il buon esito dei lavori verificare l'assenza di una maggioranza su tutti e tre gli ordini del giorno presentati. Pertanto, propone di rinviare la votazione sugli altri ordini del giorno, in modo da favorire l'ulteriore confronto fra i Gruppi parlamentari.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) osserva che se la proposta di rinvio è finalizzata a una verifica delle posizioni dei Gruppi, egli sarebbe favorevole. Tuttavia, ricorda l'obiettivo comune, ribadito più volte in Commissione, di una decisione tempestiva.

Il senatore ZANDA (*PD*) precisa che l'esigenza di un confronto all'interno del Gruppo del Partito Democratico non sarebbe soddisfatta da una sospensione di pochi minuti. È utile che proseguano i contatti fra i Gruppi parlamentari per verificare la sussistenza del consenso, nel presupposto che la legge elettorale può essere approvata solo a larga maggioranza.

Il senatore Giovanni MAURO (*GAL*) ricorda che il senatore Zanda e altri senatori del Partito Democratico hanno più volte auspicato un esame celere. Si è svolto un dibattito approfondito e ora è opportuno prendere una decisione. Se il Partito Democratico ha mutato il proprio orientamento, nel senso di non ritenere più che il Parlamento debba decidere

prima della possibile pronuncia della Corte costituzionale, può esprimerlo chiaramente, senza motivare la richiesta di rinvio con esigenze di confronto all'interno del Gruppo.

Il senatore MINEO (*PD*) respinge la critica del senatore Mauro, secondo il quale il Partito Democratico intende prendere tempo. La proposta di un secondo turno di ballottaggio non ha ottenuto il consenso maggioritario e l'ordine del giorno n. 2, che riprende l'ipotesi di ripristinare la legge Mattarella, desta interesse anche perché viene avanzata dal senatore Calderoli, tra gli autori principali della legge oggi vigente.

La messa in votazione immediata dell'ordine del giorno n. 2, a suo avviso, indurrebbe il Gruppo del Partito Democratico a votare contro, mentre un ulteriore confronto aprirebbe ipotesi di convergenza.

La relatrice LO MORO (*PD*) ricorda la sollecitazione avanzata nella seduta antimeridiana dall'altro relatore, senatore Bruno, nel senso di evitare inutili contrapposizioni che ostacolerebbero il successo dell'iniziativa. Era necessario sciogliere le riserve sull'ipotesi di un secondo turno di ballottaggio. Dopo la mancata approvazione di quella proposta, è utile svolgere una riflessione su quella alternativa, di ripristinare la legge Mattarella.

Convieni, quindi, con il senatore Zanda sull'opportunità di evitare un eccessivo irrigidimento della procedura e di rinviare la votazione degli altri ordini del giorno.

La senatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) ricorda che tutte le forze politiche hanno partecipato all'esame nell'intento di perseguire la convergenza più ampia. La sua parte ha sostenuto l'opportunità di tornare al sistema elettorale previgente, e preannuncia fin da ora il voto favorevole sull'ordine del giorno n. 2. Tuttavia, anche se la procedura particolare che si sta seguendo consiglierebbe una votazione contestuale, cioè nella stessa seduta, su tutti gli ordini del giorno, ritiene che vi sia l'opportunità politica di una ulteriore riflessione diretta a perseguire la formazione di una maggioranza più ampia. Vi è il rischio che tutti gli ordini del giorno siano respinti: l'opinione pubblica ne trarrebbe la conclusione che il tentativo di riformare la legge elettorale è esaurito.

Il senatore CALDEROLI (*LN-Aut*) ricorda che la sua parte politica ha avanzato la proposta di ripristinare la legge Mattarella anche nella scorsa legislatura, e nello stesso senso si orientano ben sette dei nove disegni di legge in esame, di cui tre di iniziativa di senatori del Partito Democratico. Sarebbe stato preferibile votare su una proposta di ordine del giorno avanzata dai relatori, ma ciò non è stato possibile per la condizione, introdotta dal Partito Democratico, di affermare il principio del doppio turno.

Se si tratta di ricercare una più larga condivisione dell'ordine del giorno n. 2, di cui propone una riformulazione, pubblicata in allegato (testo 3), diretta a precisare le modalità di voto dell'elezione per la Camera

dei deputati, egli accoglierebbe la richiesta di rinvio. La motivazione di un secondo turno di ballottaggio per l'attribuzione del premio di maggioranza, cioè la garanzia della formazione di una maggioranza di governo, a suo avviso è infondata: infatti si potrebbero determinare maggioranze disomogenee nei due rami del Parlamento. Né tale garanzia potrebbe venire dall'adozione di altri modelli, come dimostrano diverse simulazioni, vista la sostanziale disomogeneità dell'elettorato attivo per le due Camere. Dunque non vi sarebbero preclusioni decisive sotto questo profilo per un ritorno alla legge Mattarella.

Conclude, osservando che un rinvio eccessivo della votazione, che testimonierebbe l'incapacità della Commissione di assumere decisioni, potrebbe indurre l'altro ramo del Parlamento ad avviare in quella sede l'esame delle proposte di modifica della legge elettorale. Pertanto, propone di sospendere brevemente la seduta, prima di decidere sulla richiesta di rinvio avanzata dal senatore Zanda

Il senatore DELLA VEDOVA (*SCpI*) ricorda che il suo Gruppo ha assunto una posizione favorevole sul doppio turno, allo scopo di superare le distorsioni determinate dalla legge vigente con un meccanismo chiaro per l'attribuzione del premio di maggioranza. A suo avviso il Parlamento deve proporsi l'obiettivo ambizioso di una vera riforma della legge elettorale: conviene sull'opportunità di attendere un ulteriore approfondimento dei Gruppi parlamentari, nel presupposto che la richiesta del senatore Zanda abbia un significato costruttivo.

Il relatore BRUNO (*PdL*) chiede al ministro Quagliariello di riferire la posizione del Governo sull'ipotesi, apparsa su alcuni organi di informazione, che il Governo intervenga con un decreto-legge in materia elettorale. Inoltre, condivide il timore del senatore Calderoli che, in assenza di una decisione della Commissione, la Camera dei deputati assuma una iniziativa per avviare l'esame dei disegni di legge di riforma della legge elettorale.

Il ministro QUAGLIARIELLO ricorda che il Governo si è pronunciato sull'ipotesi di un decreto-legge in materia elettorale, chiarendo che si tratta di un ambito che rientra strettamente nelle prerogative del Parlamento. Un'eventuale deroga, a suo avviso, determinerebbe conseguenze sistemiche nel rapporto tra Governo e Parlamento e incontrerebbe il limite della straordinarietà degli atti legislativi emanati dal Governo solo in presenza dei presupposti costituzionali di necessità e urgenza.

Rammenta che il Presidente del Consiglio ha rafforzato tale opinione, precisando che l'ipotesi potrebbe essere presa in considerazione solo a fronte di uno specifico atto di indirizzo del Parlamento.

Conclude, precisando che analoghe obiezioni non sussisterebbero, a suo avviso, verso l'ipotesi di una proposta di legge di iniziativa governativa che, comunque, finora non è stata presa in considerazione.

La PRESIDENTE, accogliendo la proposta avanzata dal senatore Calderoli, sospende brevemente la seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 17,35, riprende alle ore 18.*

La relatrice LO MORO (PD) chiede che la votazione degli ordini del giorno n. 2 e n. 3 abbia luogo non prima della prossima settimana.

Il senatore CALDEROLI (LN-Aut) auspica che il differimento della votazione, al quale non si oppone, consenta ai Gruppi parlamentari di riflettere anche sulla sua proposta, che rappresenta probabilmente l'unica possibile soluzione sulla quale può coagularsi un ampio consenso.

La PRESIDENTE, preso atto che non vi sono obiezioni alla richiesta di rinviare la votazione, sottolinea l'esigenza che, in coerenza con lo spirito che ha finora guidato i lavori della Commissione su una materia così sensibile, si proceda senza alcuna forzatura. Ricorda però, nello stesso tempo, che sui disegni di legge all'esame è stata deliberata la procedura d'urgenza dall'Assemblea del Senato con un voto unanime. Propone, pertanto, di fissare una riunione dell'Ufficio di Presidenza alle ore 12,30 di mercoledì 20 novembre per stabilire la data in cui saranno messi in votazione gli ordini del giorno n. 2 e n. 3.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### **IN SEDE DELIBERANTE**

**(Doc. XXII, n. 11) GOTOR ed altri – Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul terrorismo e sull'uccisione di Aldo Moro**

(Discussione e rinvio)

La PRESIDENTE riferisce che il Presidente del Senato ha assegnato alla Commissione in sede deliberante il documento XXII, n. 11, già definito in sede referente.

Propone di dare per acquisito l'esame già svolto in sede referente, compresi i pareri delle altre Commissioni.

Non essendovi obiezioni, così rimane stabilito.

Il relatore DELLA VEDOVA (SCpI) esprime parere contrario sugli emendamenti 1.1 e 1.2. Chiede poi l'accantonamento dell'articolo 3 e del relativo emendamento 3.1, con il quale si propone la diminuzione da trenta a venti dei componenti della Commissione, al fine di valutare la possibilità, d'intesa con la Camera dei deputati, di procedere alla istituzione di una Commissione bicamerale.



Accertata la presenza del prescritto numero di senatori, l'emendamento 1.1, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del sottosegretario Manzione, è respinto.

Si passa quindi all'esame dell'emendamento 1.2.

Il senatore MALAN (*PdL*), nell'annunciare il voto favorevole, esprime perplessità circa quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera *c*), che limita il potere della Commissione all'accertamento delle sole responsabilità riconducibili ad apparati, strutture ed organizzazioni.

La PRESIDENTE, nel sottolineare che le Commissioni d'inchiesta hanno lo scopo di ricercare verità che non siano già state accertate in sede giudiziaria, ricorda che nella fase precedente dell'esame si osservò che l'emendamento potrebbe alterare l'obiettivo che si intende perseguire con l'inchiesta parlamentare.

L'emendamento 1.2, posto ai voti con il parere contrario del relatore e del rappresentante del Governo, è respinto.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli articoli 1 e 2.

Come proposto dal relatore, la PRESIDENTE dispone l'accantonamento dell'articolo 3 e del relativo emendamento 3.1.

Con distinte votazioni sono quindi approvati gli articoli 4, 5, 6, 7 e 8.

Il seguito della discussione è rinviato.

#### *IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/51/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica la direttiva 2003/109/CE del Consiglio per estenderne l'ambito di applicazione ai beneficiari di protezione internazionale (n. 35)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e il coordinamento dell'attività di Governo, ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge 6 agosto 2013, n. 96. Esame e rinvio)

La relatrice DE PETRIS (*Misto-SEL*) illustra lo schema di decreto legislativo predisposto in attuazione della delega conferita al Governo dagli articoli 1 e 6 della legge 6 agosto 2013, n. 96 (legge di delegazione europea), per il recepimento, nell'ordinamento nazionale, della direttiva 2011/51/UE dell'11 maggio 2011. Ricorda che, a causa del mancato recepimento della direttiva nei termini da questa previsti, è stata avviata dalla Commissione europea una procedura d'infrazione (n. 2013/0276).

L'intervento normativo è volto a consentire il rilascio di un permesso di soggiorno di lungo periodo anche ai beneficiari di protezione internazionale (rifugiati e titolari di protezione sussidiaria), che ne sono esclusi.

Il provvedimento si compone di quattro articoli.

L'articolo 1 modifica gli articoli 9 e 9-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1988, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero.

In particolare, all'articolo 9, con l'aggiunta del comma 1-*bis*, si prevede che il permesso per soggiornante di lungo periodo rilasciato al titolare di protezione internazionale riporti sempre l'annotazione relativa al riconoscimento della protezione.

Il nuovo comma 1-*ter* elimina per gli stranieri beneficiari di protezione internazionale e i loro familiari l'onere di documentare la disponibilità di un alloggio rispondente ai parametri minimi previsti dalla legge regionale per l'edilizia residenziale pubblica, ovvero ai requisiti di idoneità igienico-sanitaria accertati dalla azienda sanitaria locale competente per territorio. Per gli stranieri titolari di protezione internazionale portatori di esigenze particolari, la disponibilità di un alloggio a titolo gratuito da parte di strutture pubbliche o private riconosciute concorre alla determinazione del reddito.

L'introduzione del comma 2-*ter* esclude per i titolari di protezione internazionale l'obbligo di superare un *test* di conoscenza della lingua italiana, ai fini del rilascio del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo.

Tali disposizioni sono intese a dare attuazione al criterio di delega previsto dalla lettera *c*) del comma 1 dell'articolo 6 della legge n. 96 del 2013, che limita a quelli di reddito i requisiti per lo *status* di soggiornante di lungo periodo, previsti dall'articolo 5 della direttiva del 2003 n. 109.

Un'ulteriore modifica all'articolo 9 del testo unico in materia di immigrazione disciplina i casi di mancato o revocato rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo allo straniero a cui è revocato lo *status* di protezione internazionale (per averlo conseguito illegittimamente, per mancanza dei suoi presupposti, per cause di esclusione dallo *status* di protezione internazionale, perché il riconoscimento è stato determinato da una falsa rappresentazione dei fatti o per il venir meno delle circostanze che l'hanno determinato).

Per i titolari di protezione internazionale i cinque anni di possesso di un permesso di soggiorno, previsti per il rilascio del permesso di lungo periodo, decorrono dalla data della presentazione della domanda di protezione internazionale (comma 5-*bis*).

Ancora all'articolo 9 è inserita una disposizione (comma 10-*bis*) in base alla quale lo *status* di soggiornante di lungo periodo, attribuito ai beneficiari di protezione internazionale, non interferisce con la protezione dall'espulsione, che rimane circoscritta ai casi di pericolosità per la sicurezza dello Stato ovvero per l'ordine e la sicurezza pubblica, ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 251 del 2007.

Infine, il comma 13-*bis* dispone che lo straniero a cui entrambi gli *status* sono stati riconosciuti dall'Italia è riammesso in Italia se espulso da un altro Stato membro dell'Unione europea.

Le modifiche introdotte all'articolo 9-*bis* del decreto legislativo n. 286 del 1998 sono volte a garantire la medesima tutela allo straniero a cui il permesso di lungo periodo è stato rilasciato da un altro Stato membro UE. In particolare, si prevede che lo straniero a cui un altro Stato UE ha riconosciuto sia la protezione internazionale sia lo stato di soggiornante di lungo periodo possa essere allontanato solo verso tale Stato. L'espulsione fuori dal territorio dell'Unione europea è consentita solo nei casi in cui è ammessa l'espulsione del rifugiato e previa intesa con lo Stato che ha riconosciuto la protezione, fermo restando il rispetto del principio che nessuno può essere rinvioato verso uno Stato in cui può essere oggetto di persecuzione.

Si dispone inoltre che sul permesso di soggiorno di lungo periodo rilasciato dall'Italia a uno straniero già titolare di analogo permesso rilasciato da un altro Stato UE e titolare altresì di protezione internazionale, sia riportata l'annotazione relativa alla titolarità di tale protezione, previa conferma della sua attualità da parte dello Stato che l'ha riconosciuta.

L'articolo 2 dello schema in esame individua nel Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno il punto di contatto richiesto dalla direttiva per lo scambio di informazioni con gli uffici competenti degli altri Stati dell'Unione europea.

L'articolo 3 contiene una disposizione di aggiornamento lessicale del testo unico in materia di immigrazione, nonché di ogni altra disposizione normativa («permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo» in luogo di «permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo»).

L'articolo 4 prevede la clausola di invarianza finanziaria, poiché lo *status* di soggiornante di lungo periodo non attribuisce diritti ulteriori ai titolari di protezione internazionale e ai loro familiari sotto il profilo delle prestazioni assistenziali.

Nel riservarsi di formulare una proposta di parere all'esito del dibattito, la relatrice si sofferma sugli aspetti che a suo avviso presentano maggiori criticità. In primo luogo, esprime alcune perplessità sulla previsione in base alla quale, alla determinazione del reddito, concorrono soltanto gli alloggi messi a disposizione dalle strutture pubbliche o private riconosciute. Al riguardo, ritiene che potrebbero essere presi in considerazione anche quelli resi disponibili da altri soggetti privati.

In riferimento alle modalità di calcolo del reddito minimo necessario per il rilascio del permesso di lungo periodo, si dovrebbe, a suo avviso, riconsiderare la misura del 10 per cento, in quanto solitamente il canone di affitto incide sui redditi per una quota più alta. Potrebbe essere, infine, difficile e, in alcuni casi pericoloso, per i rifugiati, richiedere la necessaria documentazione, come previsto dallo schema di decreto legislativo, alle autorità del Paese di provenienza.

Il sottosegretario MANZIONE, nel dichiarare la disponibilità del Governo ad accogliere le eventuali osservazioni proposte dalla Commissione, osserva in primo luogo che eventuali modifiche alle norme relative all'in-

cidenza dei canoni di affitto sulla determinazione del reddito minimo devono necessariamente tenere conto dei parametri fissati dalla direttiva di riferimento. Analoghe considerazioni devono essere compiute circa le procedure per l'acquisizione, da parte dei rifugiati, della documentazione necessaria per l'espletamento delle procedure.

Quanto alla individuazione della tipologia di alloggi che concorrono alla determinazione del reddito minimo necessario per il rilascio del permesso di lungo periodo, si è preferito limitarla alle strutture pubbliche o private riconosciute, anche considerando che le condizioni di minorata difesa nelle quali spesso versano gli stranieri che richiedono il permesso di soggiorno possono determinare situazioni di ricatto e di sfruttamento.

La PRESIDENTE, nel ringraziare la relatrice e il rappresentante del Governo, sottolinea che su molte delle questioni sollevate potrebbe essere opportuno verificare le normative e le prassi degli altri Paesi europei.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*La seduta termina alle ore 18,30.*

**ORDINE DEL GIORNO PER I DISEGNI DI LEGGE  
N. 356, 396, 406, 432, 559, 661, 674, 685, 1017, 1029**

**G/356-396-406-432-559-661-674-685-1017-1029/2/1 (testo 3)**

CALDEROLI, BISINELLA

La 1<sup>a</sup> Commissione permanente,  
in sede di esame dei disegni di legge in materia elettorale;  
esaurita la discussione generale;  
preso atto dell'ipotesi di lavoro elaborata dai relatori e della relativa discussione;

rilevato il comune proposito di far maturare una estesa condivisione dei fondamenti essenziali delle nuove regole elettorali;

considerato, tuttavia, che tra le maggiori formazioni politiche persistono divergenze non componibili per la definizione di un sistema elettorale impostato secondo canoni finora inediti;

al fine di definire i criteri di riferimento per la predisposizione di un testo unificato da parte dei relatori, nel proposito di assicurare un metodo di elezione conforme alla Costituzione e di favorire le condizioni per una riforma complessiva del sistema istituzionale concernente, in particolare, l'assetto parlamentare e la forma di governo;

considera già delineati i seguenti criteri:

1) garanzie appropriate per una scelta informata e consapevole degli eletti e per promuovere la loro responsabilità diretta verso gli elettori;

2) garanzia della rappresentanza per le formazioni politiche che ottengono un consenso elettorale consistente ma concentrato in parti limitate di territorio, con popolazione residente significativamente rilevante, oltre alle regole speciali per i territori di insediamento delle minoranze linguistiche riconosciute;

3) garanzia per la rappresentanza di genere, nella composizione delle liste e dei gruppi di candidati;

4) capacità della formula elettorale di perseguire, oltre alla rappresentatività del sistema, anche la determinazione elettorale della maggioranza di governo;

nel presupposto che la gran parte dei disegni di legge in esame propone di ripristinare il sistema elettorale previgente

assume la seguente linea d'indirizzo:

definire un dispositivo elettorale che riproduca il modello già sperimentato dal 1994 al 2001, con gli opportuni adattamenti, concernenti in particolare la delimitazione dei collegi uninominali anche in ragione dell'ultimo censimento generale della popolazione residente, nonché la previsione, per la Camera dei deputati, di una modalità di voto unica sia per il candidato nel collegio uninominale sia per la lista di candidati ad esso collegata nella quota proporzionale.

---

**EMENDAMENTI AL TESTO ADOTTATO DALLA  
COMMISSIONE PER IL *Doc. XXII*, N. 11**

**NT1**

LA COMMISSIONE

**Art. 1.**

*(Istituzione e funzionamento della Commissione)*

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul rapimento e sulla morte di Aldo Moro, di seguito denominata «Commissione» con il compito di accertare:

*a)* eventuali nuovi elementi e nuove valutazioni che possono integrare le conoscenze acquisite dalle precedenti Commissioni parlamentari di inchiesta sulla strage di via Fani in Roma, sul sequestro e sull'assassinio di Aldo Moro;

*b)* eventuali responsabilità sui fatti di cui alla lettera *a)* riconducibili ad apparati, strutture e organizzazioni comunque denominati ovvero a persone a essi appartenenti o appartenute.

2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria. La Commissione non può adottare provvedimenti attinenti alla libertà e alla segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione nonché alla libertà personale, fatto salvo l'accompagnamento coattivo di cui all'articolo 133 del codice di procedura penale.

**Art. 2.**

*(Durata della Commissione)*

1. La Commissione conclude i propri lavori entro diciotto mesi dalla sua costituzione e presenta al Senato una relazione sulle risultanze delle indagini. Sono ammesse relazioni di minoranza.

**Art. 3.***(Composizione e costituzione della Commissione)*

1. La Commissione è composta da trenta senatori, scelti dal Presidente del Senato in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo parlamentare.

2. Con gli stessi criteri e con la stessa procedura di cui al comma 1 si provvede alle sostituzioni che si rendano necessarie in caso di dimissioni dalla Commissione o di cessazione del mandato parlamentare.

3. Il Presidente del Senato, entro dieci giorni dalla nomina dei componenti, convoca la Commissione per la costituzione dell'ufficio di presidenza.

4. L'ufficio di presidenza, composto dal presidente, da due vicepresidenti e da due segretari, è eletto ai sensi dell'articolo 27 del regolamento del Senato.

**Art. 4.***(Audizioni a testimonianza)*

1. Ferme restando le competenze dell'autorità giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384-bis del codice penale.

2. Per il segreto d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme vigenti in materia. È sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato.

3. Per il segreto di Stato si applica quanto previsto dalla legge 3 agosto 2007, n. 124.

**Art. 5.***(Richiesta di atti e di documenti)*

1. La Commissione può richiedere copie degli atti e documenti relativi ad altre istruttorie o inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o di altri organi inquirenti. Sulle richieste ad essa rivolte l'autorità giudiziaria provvede ai sensi dell'articolo 117 del codice di procedura penale. L'autorità giudiziaria può trasmettere copie di atti e documenti anche di propria iniziativa.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso.

3. La Commissione cura il trattamento informatico dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.



**Art. 6.***(Segreto)*

1. Tutte le volte che lo ritiene opportuno la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

2. I componenti della Commissione, i funzionari e il personale addetto alla Commissione stessa e ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui al comma 2 dell'articolo 4-*bis*.

**Art. 7.***(Collaborazioni)*

1. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e delle collaborazioni che ritiene necessarie, nei limiti stabiliti dall'articolo 4-*quinqües*, comma 1, secondo periodo.

**Art. 8.***(Organizzazione interna e spese di funzionamento)*

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori. Con il regolamento interno è stabilito anche il numero massimo di collaborazioni di cui può avvalersi la Commissione.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione, pari a euro 10.000 per l'anno 2013, ad euro 30.000 per l'anno 2014 e ad euro 15.000 per l'anno 2015, sono poste a carico del bilancio interno del Senato.

**emendamenti****Art. 1.****1.1**

MALAN

*Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

«*a-bis*) nuovi elementi e nuove valutazioni che possono integrare, per quanto riguarda i fatti di cui alla lettera a), le conoscenze acquisite dalla

Commissione parlamentare d'inchiesta concernente il "*dossier* Mitrokhin" e l'attività d'*intelligence* italiana;».

---

## **1.2**

MALAN

*Al comma 1, alla lettera b), sopprimere le parole da: «riconcucibili ad apparati» fino al termine del periodo.*

---

## **Art. 3.**

## **3.1**

CRIMI, CAMPANELLA, MORRA, ENDRIZZI

*Al comma 1, sostituire le parole: «trenta senatori» con le seguenti: «venti senatori».*

---

**BILANCIO (5<sup>a</sup>)**

Martedì 12 novembre 2013

**Plenaria****103<sup>a</sup> Seduta (antimeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
**AZZOLLINI**

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina, il vice ministro dell'economia e delle finanze Casero e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Legnini.*

*La seduta inizia alle ore 11,35.*

**IN SEDE REFERENTE****(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

**(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto sospeso nella seduta di giovedì 7 novembre.

Il presidente AZZOLLINI comunica che, nel corso della seduta, avrà luogo la replica del rappresentante del GOVERNO e sarà avviato l'esame degli emendamenti al disegno di legge di bilancio. Fa inoltre presente che, nel prosieguo della procedura in corso, interpreterà in maniera rigorosa la disciplina regolamentare in tema di sostituzioni, con particolare riferimento alla necessità che le relative comunicazioni scritte siano consegnate

alla Presidenza prima dell'inizio della seduta. Propone quindi di concordare preventivamente le sedute nel cui ambito avranno luogo le votazioni, in maniera tale da agevolare l'ordinato corso dell'esame.

La Commissione conviene.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) chiede quale sia l'effetto della eventuale mancata illustrazione degli emendamenti presentati.

Il PRESIDENTE precisa che l'illustrazione rappresenta una mera facoltà del proponente, il cui mancato esercizio non comporta conseguenze procedurali. Dà quindi la parola al rappresentante del GOVERNO per lo svolgimento della replica.

Il vice ministro FASSINA osserva, in primo luogo, che la manovra Finanziaria registra, sul piano macroeconomico, un'inversione di tendenza rispetto agli interventi del recente passato, come si evince dai dati sull'indebitamento, in crescita per il 2014 rispetto al livello tendenziale: la finalità perseguita dal Governo è quella di introdurre misure di segno espansivo ed anticiclico, sia pure nel rispetto dei vincoli e delle compatibilità di finanza pubblica.

In tale ottica, occorrerebbe a suo avviso riconsiderare gli auspici per l'adozione di misure cosiddette *shock*, attesa anche la necessità di raggiungere, tra il 2014 e il 2015, l'obiettivo del pareggio di bilancio.

Quanto al tema della spesa pubblica, rileva che la spesa primaria corrente delle pubbliche Amministrazioni risulta già in riduzione in termini reali, e che la manovra contempla anche misure aggiuntive volte al contenimento delle spese per il personale. Al contempo, il Governo non ha trascurato di rifinanziare voci di spesa di grande rilievo politico e sociale, quali ad esempio il Fondo per le non autosufficienze e il cosiddetto «cinque per mille», ed ha altresì evitato che divenissero operative le clausole di salvaguardia finanziaria introdotte da interventi normativi del passato.

Ulteriori misure restrittive sulla spesa pubblica, a suo avviso, vanno accuratamente valutate non solo in termini di sostenibilità da parte del sistema, ma anche per ciò che concerne l'incidenza sull'economia reale, considerato l'effetto moltiplicatore della spesa.

Pone in rilievo che, nelle condizioni finanziarie date, la manovra si fa carico anche di introdurre misure specifiche a sostegno della domanda e degli investimenti, ad esempio in materia di IRPEF sul lavoro dipendente e di riduzione del costo del lavoro gravante sulle imprese. Tra gli interventi a sostegno dell'economia, cita anche le misure a favore della patrimonializzazione delle imprese e l'allentamento del Patto di stabilità interno, finalizzato a garantire margini di spesa più ampi agli enti locali. Saggiunge che sarebbe altresì opportuno prevedere interventi a garanzia delle banche, funzionali a consentire in maniera più agevole l'accesso al credito da parte degli operatori economici.

Sottolinea che la manovra segna un'inversione di tendenza anche per quanto attiene a una delle voci più rilevanti della spesa sociale: la spesa sanitaria, che non è oggetto di ulteriori restrizioni. Ciò è stato reso possibile anche per gli effetti derivanti dall'attuazione dei piani di rientro dai disavanzi sanitari.

Pone in evidenza che un contributo assai rilevante al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica è assicurato dalle misure in tema di contenimento della spesa per il personale pubblico, nonché da quelle in materia pensionistica, sebbene su tale ultimo versante il Governo abbia avuto cura di concentrare sulle pensioni di livello più elevato il blocco delle indicizzazioni.

Quanto infine all'imposizione fiscale sulla prima casa, fa presente che dal nuovo sistema prefigurato deriverà una riduzione di gettito di circa un miliardo, rispetto alla quale lo Stato si farà carico di interventi compensativi nei riguardi degli enti locali.

Conclude assicurando la disponibilità del Governo a sostenere ogni emendamento migliorativo che si ponga in sintonia con la *ratio* della manovra: sostenere la ripresa economica e supportare sia le fasce sociali più deboli sia le imprese, nel rispetto degli obiettivi di finanza pubblica.

Il senatore SPOSETTI (*PD*) auspica che i rappresentanti del GOVERNO possano fornire risposta ai quesiti che egli ha già avuto modo di porre circa il decreto ministeriale riguardante i concessionari dei servizi di trasporto ferroviario e in merito al quadro riepilogativo delle provvidenze economiche in favore dell'editoria.

Il vice ministro FASSINA si riserva di rispondere al quesito relativo al citato decreto ministeriale.

Il sottosegretario LEGNINI comunica che fornirà le informazioni richieste, in merito alle provvidenze per l'editoria, quando si passerà all'esame delle disposizioni del disegno di legge riguardanti la materia.

La senatrice LEZZI (*M5S*) chiede per quale motivo le misure inerenti alla svalutazione dei crediti di banche e compagnie di assicurazione siano considerate dal Governo foriere di maggiori entrate.

Il vice ministro FASSINA fornisce i chiarimenti richiesti, facendo presente che sul punto può essere consultata, per ulteriori ragguagli, anche la relazione tecnica.

Il PRESIDENTE, quindi, dichiara inammissibili, per quanto concerne le proposte emendative al disegno di legge di bilancio (A.S. 1121), i seguenti emendamenti: 2.Tab.2.8.5, 2.Tab.2.9.5, 2.Tab.2.10.5, 2.Tab.2.13.5, 2.Tab.2.31.5, 2.Tab.2.32.5 e 2.Tab.2.33.5.

Domanda, quindi, se vi siano richieste di intervento in sede di illustrazione degli emendamenti al disegno di legge di bilancio.

In assenza di richieste di intervento, il PRESIDENTE dà per illustrati tutti gli emendamenti e propone di rinviare il seguito dell'esame, anticipando l'inizio della seduta pomeridiana alle ore 16.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

*ANTICIPAZIONE DELLA SEDUTA POMERIDIANA DI OGGI*

Il PRESIDENTE avverte che la seduta pomeridiana di oggi, già prevista per le ore 17, è anticipata alle ore 16.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 12,25.*

## **ORDINI DELGIORNO ED EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1121**

**G/1121/1/5**

DI BIAGIO, AUGELLO

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

premesso che:

lo stanziamento di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004 pari originariamente a 100.000 euro annui, è stato oggetto di decurtazione ai sensi dell'articolo 60 del decreto-legge n. 112 del 2008 che ha previsto i cosiddetti «tagli lineari» su taluni capitoli di bilancio dei Ministeri, involgendo di fatto il capitolo 3631, tabella 13 del Ministero dei beni culturali entro il quale sono previsti gli stanziamenti determinati dalla legislazione a favore dell'Archivio Museo storico di Fiume.

Alla luce di quanto evidenziato, nell'attuale stato di previsione del Ministero dei beni culturali nell'ambito della missione 1 Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma 1.10 Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10) le risorse destinate al finanziamento di cui alla legge 92 del 2004 ammontano a 36.610 per l'anno 2014, 34.826 per l'anno 2015 e 34.905 per l'anno 2016 con ovvie quanto deleterie conseguenze sulla funzionalità e sulle potenzialità dell'Archivio Museo, i cui progetti e la cui attività divulgativa hanno ottenuto plauso ed apprezzamento dal mondo istituzionale ed accademico;

sarebbe auspicabile un reintegro delle risorse che possa superare i limiti previsti dalla normativa del 2008 e che consenta, in assenza di ulteriori formule di sostegno e finanziamento, il proseguimento delle pregevoli attività dell'Archivio Museo, attualmente compromesse e notevolmente limitate, tenendo anche ulteriormente conto che l'Archivio Museo storico di Fiume con annessa biblioteca resta aperto 22 ore settimanali al pubblico gratuitamente,

impegna il Governo:

a valutare la possibilità di ripristinare, nell'ambito del provvedimento in titolo, un reintegro dei finanziamenti originariamente previsti a favore dell'Archivio museo storico di Fiume ai sensi dell'articolo 2 della legge 92 del 2004.

---

**G/1121/2/5**

DI BIAGIO, ALBERTINI

La 5<sup>a</sup> Commissione permanente del Senato,

premessi che:

le risorse finanziarie stanziare con la legge di stabilità 2012, n. 183 del 2011 (euro 4,7 milioni per il 2012 ed euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013) hanno prodotto una decurtazione del trattamento economico accessorio percepito fino al 2011, pari al 64 per cento per l'anno 2012 e al 57 per cento a decorrere dal 2013;

l'articolo 8, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218, ha previsto l'impiego di un'aliquota di personale del Corpo forestale dello Stato e della polizia penitenziaria presso la DIA, per le esigenze di collegamento con le strutture di appartenenza, nonché per l'attività di analisi sullo scambio delle informazioni di interesse all'interno delle strutture carcerarie e di quelle connesse al contrasto delle attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e agli altri compiti di istituto, che aumenta il numero di personale complessivo posto alle dipendenze della DIA e, contemporaneamente, riduce ulteriormente la predetta decurtazione;

l'incremento delle risorse finanziarie previste per il trattamento economico accessorio del personale posto alle dipendenze della DIA, ridotte con l'articolo 4, comma 21, della legge n. 183 del 2011 (Legge di stabilità 2012), che ha fissato in euro 5,6 milioni a decorrere dal 2013 la spesa autorizzata, è indicato anche nella risoluzione n. 8-00215 approvata dalla 1<sup>a</sup> Commissione Camera dei deputati nella seduta dell'11 dicembre 2012, laddove si impegna il Governo «a valutare l'opportunità di reintegrare le risorse destinate al trattamento economico accessorio...»,

impegna il Governo:

a prevedere alla tabella n. 8 dello Stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, Missione: Ordine pubblico e sicurezza, Programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, capitolo 2673 (Indennità accessoria al personale in servizio presso la direzione investigativa antimafia), un incremento di 8 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della DIA di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

---



**G/1121/3/5**

DI BIAGIO, ALBERTINI

La 5ª Commissione permanente del Senato,

premessi che:

il provvedimento in esame reca «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016» introducendo alla tabella 8 misure relative ai capitoli di spesa del Ministero dell'interno, attinenti il dipartimento di pubblica sicurezza, il dipartimento per gli affari interni e territoriali e il dipartimento Vigili del Fuoco, soccorso pubblico e difesa civile anche in tema di equo indennizzo, pensione privilegiata e indennità per causa di servizio;

è opportuno evidenziare che sui citati versanti sussistono criticità di natura operativa e funzionale in merito al personale afferente la polizia locale che si trova ad operare in realtà socio-ambientali, che contemplan l'esposizione a un'ampia varietà di situazioni potenzialmente rischiose quali rapine, incidenti od operazioni di polizia giudiziaria e di ordine pubblico;

difatti, l'articolo 6, comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, ha previsto l'abrogazione, per il personale afferente la pubblica amministrazione, degli istituti «dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata», mantenendoli in deroga per alcune categorie particolarmente esposte a rischio indicate con la dicitura «personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico»;

la citata dicitura esclude dalle deroghe tutto il personale della polizia locale, afferente il comparto vigilanza degli enti locali; piuttosto che il citato comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, esponendo detto personale a gravi criticità sul piano della tutela dei propri diritti e rappresentando una grave ed ingiusta disparità di trattamento, che misconosce la difficile realtà socio-ambientale nella quale si trovano ad operare;

si tratta di circa 65.000 unità di personale di polizia locale, distribuite su tutto il territorio nazionale, le quali operano quotidianamente in situazioni di potenziale esposizione a rischio, analogamente ai loro colleghi afferenti i corpi di polizia di Stato, vigili del fuoco, croce rossa, Arma dei carabinieri, già tutelati dalla deroga;

è opportuno segnalare che ai fini di quanto sopra esposto, l'articolo 5 della legge quadro n. 65 del 1986 prevede, al comma 5, che gli addetti del servizio di polizia municipale possano «portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, anche fuori dal servizio, purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza e nei casi di cui all'articolo 4»;

impegna il Governo:

ad adottare le opportune misure, anche di natura normativa, finalizzate ad un pieno riconoscimento dei diritti di tutela sul lavoro per il personale della polizia locale, includendo lo stesso tra le deroghe dell'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 citato in premessa, iscrivendo altresì le corrispondenti risorse da destinare allo scopo sui pertinenti capitoli degli stati di previsione della spesa delle Amministrazioni interessate.

---

### **2.Tab.2.1.5**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Alla tabella 2, missione (1) Politiche economiche-finanziarie e di bilancio, al programma Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità (1.1), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: + 10.000.000;  
2015: + 10.000.000;  
2016: + 10.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire (25), al programma Fondi di riserva e speciali 25.2 (25), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: - 10.000.000;  
2015: - 10.000.000;  
2016: - 10.000.000.

---

### **2.Tab.2.2.5**

ZIN

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.1 Regolazione giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 1.000.000;  
2015: - 1.000.000;  
2016: - 1.000.000;

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli Affari Esteri, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), apportare le seguenti modificazioni:*

2014: + 1.000.000;

2015: + 1.000.000;

2016: + 1.000.000.

---

### **2.Tab.2.3.5**

Gianluca ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) programma 1.3, Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali (29.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, missione 9, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2015:

CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

2016:

CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma 2.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 5, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 5.2 Servizi e affari generati per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2015:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2016:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

---

## **2.Tab.2.1.6**

LA COMMISSIONE

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.3 Prevenzione e repressione delle frodi e delle violazioni agli obblighi fiscali, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

---

### **2.Tab.2.4.5**

Gianluca ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 1 Politiche economico-finanziarie e di bilancio (29) programma 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario (29.4), apportare le seguenti variazioni*

2014:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2015:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2016:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per l'amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2015:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2016:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2015:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2016:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

---

## **2.Tab.2.2.6**

LA COMMISSIONE

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.4 Regolamentazione e vigilanza sul settore finanziario, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;  
CS: + 10.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

---

## **2.Tab.2.3.6**

LA COMMISSIONE

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione Politiche economico-finanziarie e di bilancio, programma 1.5 Regolazioni contabili, restituzioni e rimborsi d'imposte, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.



2016:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 2, missione Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

---

### **2.Tab.2.5.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 2 Relazioni finanziarie con le autonomie territoriali (3) programma 2.5 Rapporti finanziari con enti territoriali (3.7), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 75.000.000;  
CS: + 75.000.000.

2015:

CP: + 75.000.000;  
CS: + 75.000.000.

2016:

CP: + 75.000.000;  
CS: + 75.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2015:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2016:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2015:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2016:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2015:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2016:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

---

**2.Tab.2.6.5**

Gianluca ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 5 Ordine pubblico e sicurezza (7) programma 5.1 Concorso della Guardia di finanza alla sicurezza pubblica (7.5), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

2015:

CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

2016:

CP: - 5.000.000;  
CS: - 5.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

---

### **2.Tab.2.7.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 8 Competitività e sviluppo delle imprese (11) programma 8.3 Interventi di sostegno tramite il sistema della fiscalità (11.9), apportare le seguenti variazioni*

2014:

CP: + 75.000.000;

CS: + 75.000.000.

2015:

CP: + 75.000.000;

CS: + 75.000.000.

2016:

CP: + 75.000.000;

CS: + 75.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2015:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2016:

CP:-5.000.000;

CS:-5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP:-15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2015:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2016:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000

2015:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2016:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

---

## **2.Tab.2.8.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 9 Diritto alla mobilità (13) programma 9.1 Sostegno allo sviluppo del trasporto (13.8) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 80.000.000;

CS: + 80.000.000.

2015:

CP: + 80.000.000;

CS: + 80.000.000.

2016:

CP: + 80.000.000;

CS: + 80.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico missione 10 Fondi da ripartire (33) programma 10.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2015:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2016:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.



*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri-missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2016:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

2015:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

2016:

CP: – 25.000.000;

CS: – 25.000.000.

*Alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

2015:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

2016:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

---

**2.Tab.2.9.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 10 Infrastrutture pubbliche e logistica (14) programma 10.1 Opere pubbliche e infrastrutture (13.8), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico missione 10 Fondi da ripartire (33) programma 10.1; Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2015:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2016:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

---

## **2.Tab.2.10.5**

DI BIAGIO

*Alla tabella 2, alla missione (10) Infrastrutture Pubbliche e Logistica per il programma Opere Pubbliche e infrastrutture (10.1), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: + 5.000.000.

2015: + 5.000.000

2016: + 5.000.000

*Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire (25) per il programma Fondi di riserva e speciali (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: - 5.000.000.

2015: - 5.000.000

2016: - 5.000.000

---

**2.Tab.2.11.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 12 Ricerca e innovazione (17) programma 12.1 Ricerca di base e applicata (17.15), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

*conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2015:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2016:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2015:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2016:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2015:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

2016:

CP: – 10.000.000;

CS: – 10.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2015:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2016:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

---

**2.Tab.2.12.5**

Gianluca ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione 17 Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (24) programma 17.3 Sostegno alla famiglia (24.7), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2015:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2016:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.



2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

---

### **2.Tab.2.13.5**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Alla tabella 2, missione (17) Diritti sociali, politiche sociali e famiglia, al programma sostegno alla famiglia (17.3), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: + 5.000.000;

2015: + 5.000.000;

2016: + 10.000.000.

*Conseguentemente alla medesima tabella 2, missione Fondi da ripartire (25), al programma fondi di riserva e speciali (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014: - 5.000.000;

2015: - 5.000.000;

2016: - 10.000.000.

---

### **2.Tab.2.14.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni*

pubbliche (32) *programma* 24.3 – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

2015:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

2016:

CP: – 40.000.000;

CS: – 40.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma 24.4 – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2015:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2016:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) – Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (2) Sviluppo e riequilibrio territoriale (28) programma (2.1) Politiche per lo sviluppo economico ed il miglioramento istituzionale delle aree sottoutilizzate (28.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 170.000.000;  
CS: + 170.000.000.

2015:

CP: + 170.000.000;  
CS: + 170.000.000.

2016:

CP: + 170.000.000;  
CS: + 170.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione 2, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 2.2, Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, missione 5, Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2015:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2016:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2015:

CP: – 25.000.000;  
CS: – 25.000.000.

2016:

CP: – 25.000.000;  
CS: – 25.000.000.

---

### **2.Tab.2.15.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.3) – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 40.000.000;  
CS: – 40.000.000.

2015:

CP: – 40.000.000;  
CS: – 40.000.000.

2016:

CP: – 40.000.000;  
CS: – 40.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.4) – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 30.000.000;  
CS: – 30.000.000.

2015:

CP: – 30.000.000;  
CS: – 30.000.000.

2016:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) – Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2015:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

2016:

CP: – 30.000.000;

CS: – 30.000.000.

*Alla tabella 4, stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali missione 9 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 7.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

2015:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

2016:

CP: – 5.000.000;

CS: – 5.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 20.000.000;  
CS: - 20.000.000.

2015:

CP: - 20.000.000;  
CS: - 20.000.000.

2016:

CP: - 20.000.000;  
CS: - 20.000.000.



*Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione 4 Fondi da ripartire (33) programma 4.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2015:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2016:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione 2 Diritto alla mobilità (13) programma 2.7 Sviluppo e sicurezza della mobilità locale (13.6) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 160.000.000;

CS: + 160.000.000.

2015:

CP: + 160.000.000;

CS: + 160.000.000.

2016:

CP: + 160.000.000;

CS: + 160.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 14, stato di previsione del Ministero della salute missione 3 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 3.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2015:

CP: – 5.000.000;  
CS: – 5.000.000.

2016:

CP: – 5.000.000;  
CS: – 5.000.000.

---

### **2.Tab.2.16.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.3) – Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 40.000.000;  
CS: – 40.000.000.

2015:

CP: – 40.000.000;  
CS: – 40.000.000.

2016:

CP: – 40.000.000;  
CS: – 40.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.4) – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 30.000.000;  
CS: – 30.000.000.

2015:

CP: – 30.000.000;  
CS: – 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) - Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (4) Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo (16) programma (4.2) Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* (16.5), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 160.000.000;

CS: + 160.000.000.

2015:

CP: + 160.000.000;

CS: + 160.000.000.

2016:

CP: + 160.000.000;

CS: + 160.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 5.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33) programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2015:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

2016:

CP: - 25.000.000;

CS: - 25.000.000.

---

**2.Tab.2.17.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

2015:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

2016:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.600.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione (5) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (5.2) Servizi e affari ge-*

nerali per le amministrazioni di competenza (32.3) *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014;

CP: - 20.000.000.

CS: - 20.000.000.

2015:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2016:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

*Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare missione (4) Fondi da ripartire (33), programma (4.1) Fondi da assegnare (33.1) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2015:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

2016:

CP: - 5.000.000;

CS: - 5.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (1) Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma (1.7) Opere strategiche, edilizia stradale ed interventi speciali e per pubbliche calamità (14.10) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.

2015:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.

2016:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.

---

## **2.Tab.2.18.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

2015:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

2016:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.



Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

Conseguentemente, alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 competitività e sviluppo delle imprese (11), programma 1.3 incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione (11.7), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 150.000.000;

CS: + 150.000.000.

2015:

CP: + 150.000.000;  
CS: + 150.000.000.

2016:

CP: + 150.000.000;  
CS: + 150.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e trasporti missione 7 Fondi da ripartire (33), programma 7.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2015:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2016:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

---

### **2.Tab.2.19.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

2015:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

2016:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione 2 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 2.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca missione 5 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 5.2 Servizi e affari generali*

per le amministrazioni di competenza (32.3), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione 1 Infrastrutture pubbliche e logistica (14), programma 1.2 Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali (14.11), apportare le seguenti variazioni*

2014:

CP: + 125.000.000;

CS: + 125.000.000.

2015:

CP: + 125.000.000;

CS: + 125.000.000.

2016:

CP: + 125.000.000;

CS: + 125.000.000.

---

## **2.Tab.2.20.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

2015:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

2016:

CP: - 40.000.000;

CS: - 40.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma (25.1)-Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione 1 Competitività e sviluppo delle imprese (11), programma 1.1 Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetti industriali, sperimentazione tecnologica, lotta alla contraffazione, tutela della proprietà industriale (11.5), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 100.000.000;  
CS: + 100.000.000.

2015:

CP: + 100.000.000;  
CS: + 100.000.000.

2016:

CP: + 100.000.000;  
CS: + 100.000.000.

---

## **2.Tab.2.21.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione 24 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma 24.3 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

2015:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

2016:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32), programma (24.4) Servizi generali, formativi ed*

approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33), programma 25.1 Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (4) Ordine pubblico e sicurezza (7), programma (4.1) Sicurezza e controllo dei mari, nei porti e sulle coste (7.7), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.

2015:

CP: + 100.000.000;

CS: + 100.000.000.



2016:

CP: + 100.000.000;  
CS: + 100.000.000.

---

## **2.Tab.2.22.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle Finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.3) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

2015:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

2016:

CP: - 40.000.000;  
CS: - 40.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.1) Sviluppo e sicurezza della mobilità stradale (13.1) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

2015:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

2016:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

---

**2.Tab.2.23.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma 24.4 Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) - Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (1) Infrastrutture pubbliche e logistica (14) programma (1.5) Sistemi idrici, idraulici ed elettrici (14.5) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000.

2015:

CP: + 60.000.000;  
CS: + 60.000.000.

2016:

CP: + 60.000.000;  
CS: + 60.000.000.

---

### **2.Tab.2.24.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (24) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, (32) programma (24.4) – Servizi generali, formativi ed approvvigionamenti per le amministrazioni pubbliche (32.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 20.000.000;  
CS: – 20.000.000.

2015:

CP: – 20.000.000;  
CS: – 20.000.000.

2016:

CP: – 20.000.000;  
CS: – 20.000.000.

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma 25.1 – Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 20.000.000;  
CS: – 20.000.000.

2015:

CP: – 20.000.000;  
CS: – 20.000.000.

2016:

CP: - 20.000.000;  
CS: - 20.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.3) Sviluppo e sicurezza del trasporto aereo (13.4), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

2015:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

2016:

CP: + 40.000.000;  
CS: + 40.000.000.

---

## **2.Tab.2.25.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) - Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 25.000.000;  
CS: - 25.000.000.

2015:

CP: - 25.000.000;  
CS: - 25.000.000.

2016:

CP: - 25.000.000;  
CS: - 25.000.000.

*Conseguentemente,*

*alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2015:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

2016:

CP: - 20.000.000;

CS: - 20.000.000.

*Conseguentemente,*

*alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (3) Casa e assetto urbanistico (19) programma (3.1) politiche abitative, urbane e territoriali (19.2), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 60.000.000;

CS: + 60.000.000.

2015:

CP: + 60.000.000;  
CS: + 60.000.000.

2016:

CP: + 60.000.000;  
CS: + 60.000.000.

---

### **2.Tab.2.26.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla Tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione (25) Fondi da ripartire (33) programma (25.1) Fondi da assegnare (33.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2015:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

2016:

CP: - 30.000.000;  
CS: - 30.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi Istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

*Conseguentemente, alla Tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo e per vie d'acqua interne (13.9) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2015:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

2016:

CP: + 50.000.000;

CS: + 50.000.000.

---

**2.Tab.2.27.5**

DI BIAGIO

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Istruzione Scolastica (1) programma Istruzione prescolastica (1.2), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (25) fondi da ripartire, programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2015:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2016:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

**2.Tab.2.28.5**

DI BIAGIO

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016,*



*missione (1) Istruzione Scolastica programma Istruzione primaria (1.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione fondi da ripartire (25) programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2015:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2016:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

---

## **2.Tab.2.29.5**

DI BIAGIO

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 missione Istruzione scolastica (1) programma Istruzione secondaria di primo grado (1.4) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016 missione fondi da ripartire (25) programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.

2015:

CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.

2016:

CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.

---

## **2.Tab.2.30.5**

DI BIAGIO

*Alla tabella 7, stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Istruzione scolastica (1) programma Istruzione secondaria di secondo grado (1.5), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;  
CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (25) fondi da ripartire, programma fondi da assegnare (25.1), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.

2015:

CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.

2016:

CP: - 2.000.000;  
CS: - 2.000.000.

---

## **2.Tab.2.31.5**

DI BIAGIO, ALBERTINI

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (3): Ordine pubblico e sicurezza programma: Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia (3.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 8.000.000;  
CS: + 8.000.000.

2015:

CP: + 8.000.000;  
CS: + 8.000.000.

2016:

CP: + 8.000.000;  
CS: + 8.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio*

2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

2015:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

2016:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

---

## **2.Tab.2.32.5**

DI BIAGIO

Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione L'Italia in Europa e nel mondo (1), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (1.6), apportare le seguenti variazioni:

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:

2014:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2015:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2016:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

---

## **2.Tab.2.33.5**

DI BIAGIO

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione L'Italia in Europa e nel mondo (1), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie e sociali (1.6), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2015:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

2016:

CP: + 2.000.000;

CS: + 2.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2015:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

2016:

CP: - 2.000.000;

CS: - 2.000.000.

---

## **2.Tab.2.34.5**

DI BIAGIO, AUGELLO

*Alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione (1) Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici (21), programma (1.10) Tutela dei beni librari, promozione e sostegno del libro e dell'editoria (21.10), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

2015:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

2016:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

*Conseguentemente alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione «Fondi da ripartire» (25), al programma «fondi di riserva e speciali» (25.2), sono apportate le seguenti modificazioni:*

2014:

CP: - 70.000;

CS: - 70.000.

2015:

CP: - 70.000;

CS: - 70.000.

2016:

CP: - 70.000;

CS: - 70.000.

---

**2.Tab.2.35.5**

Gianluca ROSSI, GUERRIERI PALEOTTI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Alla tabella 2, stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze missione (27), al programma Giustizia tributaria (27.1), apportare le seguenti modificazioni:*

2014:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

*Conseguentemente alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma: (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

---

**3.Tab.3.1.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (3) Regolazione dei mercati (12) programma: (3.1) Vigi-*

lanza sui mercati e sui prodotti, promozione della concorrenza e tutela dei consumatori (12.4), *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri, missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;

CS: - 10.000.000.

---

### **3.Tab.3.2.5**

TOMASELLI, GUERRIERI PALEOTTI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (7) Ricerca e innovazione (17) programma (7.1) Sviluppo innovazione e ricerca in materia di energia ed in ambito minerario ed industriale, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 15.000.000;

CS: + 15.000.000.



2015:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

---

### **3.Tab.3.3.5**

LAI, TOMASELLI, FORNARO

*Alla Tabella 3, stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, missione (8) Comunicazioni (15) programma (6.7) Servizi di comunicazione elettronica e radiodiffusione (15.8), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

2015:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

2016:

CP: + 15.000.000;  
CS: + 15.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;  
CS: - 15.000.000.

---

#### **6.Tab.6.1.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2015:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

2016:

CP: - 10.000.000;  
CS: - 10.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (5) Ricerca e innovazione (17) programma (5.1) Ricerca nei settore dei trasporti (17.6) apportare le seguenti variazioni*

2014:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2015:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

2016:

CP: + 10.000.000;

CS: + 10.000.000.

---

#### **6.Tab.6.2.5**

FILIPPI, GUERRIERI PALEOTTI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Alla tabella 6, stato di previsione del Ministero degli affari esteri missione (2) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (2.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2015:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

2016:

CP: – 15.000.000;

CS: – 15.000.000.

*Alla tabella 8, stato di previsione del Ministero dell'interno missione (6) Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche (32) programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza (32.3), apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

2015:

CP: - 15.000.000;

CS: - 20.000.000.

2016:

CP: - 15.000.000;

CS: - 15.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 10, stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti missione (2) Diritto alla mobilità (13) programma (2.5) Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario (13.4) apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2015:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

2016:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

---

### **6.Tab.6.3.5**

ZIN

*Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma (1.5) Integrazione Europea (4.7), riducendo pro quota le previsioni iscritte nei capitoli: 4539 (-56.000); 4544 (-200.000); 4545 (-113.312); 4547 (-296.000), apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 674.312;

2015: - 674.312;

2016: - 674.312.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 6, missione 1 L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), aumentando la dotazione dei capitoli 3031/9; 3122; 3152; 3153; 2619/2; 2619/4; 2761, apportare le seguenti variazioni:*

2014: + 674.312;  
2015: + 674.312;  
2016: + 674.312.

---

#### **6.Tab.6.4.5**

Fausto Guilherme LONGO, NENCINI, BUEMI, PANIZZA, FRAVEZZI

*Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma (1.5) Integrazione Europea (4.7), riducendo pro quota le previsioni iscritte nei capitoli: 4539 (-56.000); 4544 (-200.000); 4545 (-114.000); 4547 (-200.000), apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 570.000;  
2015: - 570.000;  
2016: - 570.000.

*Alla Tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma (1.8) Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), specificamente riducendo il capitolo 3153, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 100.000;  
2015: - 100.000;  
2016: - 100.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 6, missione (1) L'Italia in Europa e nel Mondo (4), programma (1.8) Italiani nel mondo e politiche migratorie (4.8), aumentando la dotazione del capitolo 3109 ivi iscritto, apportare le seguenti variazioni:*

2014: + 670.000;  
2015: + 670.000;  
2016: + 670.000.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 6, in corrispondenza del piano gestionale 09 del capitolo 3031, dopo le parole: «...imprenditori italiani residenti all'estero» aggiungere le seguenti: «spese per la promozione e la valorizzazione del ruolo delle associazioni nazionali di emigrazione (CNE) per i connazionali, in specie giovani migranti, e per le loro famiglie e nel garantirne la loro partecipazione attiva nell'esercizio dei loro diritti. civili».*

---

**8.Tab.8.1.5**

DI BIAGIO, ALBERTINI

*Alla tabella 8 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Ordine pubblico e sicurezza, programma Pianificazione e coordinamento Forze di Polizia, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2015:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

2016:

CP: + 8.000.000;

CS: + 8.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 13 dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali per l'anno 2014 e per il triennio 2014-2016, missione Fondi da ripartire, programma Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

2015:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

2016:

CP: - 8.000.000;

CS: - 8.000.000.

**8.Tab.8.2.5**

SCOMA, GUALDANI

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione (5) Immigrazione, accoglienza. e garanzia dei diritti, programma (5.1) Garanzia dei*

diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, *apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 500;

CS: + 500.

2015:

CP: + 500;

CS: + 500.

2016:

CP: + 500;

CS: + 500.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione 6 Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche:*

*a) al programma 6.1 Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 100;

CS: – 100.

2015:

CP: – 100;

CS: – 100.

2016:

CP: – 100;

CS: – 100.

*b) al programma 6.2 Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 400;

CS: – 400.

2015:

CP: – 400;

CS: – 400.

2016:

CP: – 400;  
CS: – 400.

---

### **8.Tab.8.3.5**

MARINELLO, MANCUSO

*Allo stato di previsione del Ministero dell'interno, missione (5) – Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, programma (5.1) Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 500;  
CS: + 500.

2015:

CP: + 500;  
CS: + 500.

2016:

CP: + 500;  
CS: + 500.

*Conseguentemente, al medesimo stato di previsione, alla missione (6) – Servizi istituzionali e generali delle amministrazioni pubbliche, apportare le seguenti modifiche:*

*a) al programma (6.1) Indirizzo politico, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: – 100;  
CS: – 100.

2015:

CP: – 100;  
CS: – 100.

2015:

CP: – 100;  
CS: – 100;



*b) al programma (6.2) Servizi e affari generali per le amministrazioni di competenza, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 400;

CS: - 400.

2015:

CP: - 400;

CS: - 400.

2015:

CP: - 400;

CS: - 400.

---

### **9.Tab.9.1.5**

MARINELLO

*Alla tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione (33) Fondi da ripartire, programma (1) Fondi da assegnare U.d.V.( 4.1), apportare la seguente variazione:*

2014:

CP: - 2.465.178;

CS: - 2.465.178.

*Conseguentemente, alla medesima tabella 9, stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, missione (18) Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente, programma (13) Tutela e conservazione della fauna e della flora, salvaguardia della biodiversità e dell'ecosistema marino, U.d.V. (1.10), apportare la seguente variazione:*

2014:

CP: + 2.465.178;

CS: + 2.465.178.

---

**10.Tab.10.1.5**

D'ALÌ

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2) Diritto alla mobilità, programma (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4) Fondi da ripartire, 4.1 programma: Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

**10.Tab.10.2.5**

BRUNO

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2) Diritto alla mobilità, programma (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4) Fondi da ripartire, programma (4.1) Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

**10.Tab.10.3.5**

MANDELLI

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2) Diritto alla mobilità, programma (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4) Fondi da ripartire, programma (4.1) Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

**10.Tab.10.4.5**

D'Alì

*Alla tabella 10, stato di previsione del Ministero dell'infrastrutture e dei trasporti, missione (2) Diritto alla mobilità, programma (2.6) Sviluppo e sicurezza della navigazione e del trasporto marittimo per vie d'acqua interne, apportare le seguenti variazioni:*

CP: + 30.000.000;

CS: + 30.000.000.

*Conseguentemente, alla tabella 11, stato di previsione del Ministero della difesa, missione (4) Fondi da ripartire, programma (4.1) Fondi da assegnare, apportare le seguenti variazioni:*

CP: - 30.000.000;

CS: - 30.000.000.

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

### 1.0.1

PANIZZA, ZIN, PALERMO

*Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 1-bis.

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma *2-ter*, sono aggiunti i seguenti:

*"2-quater.* Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova applicazione con riguardo alle cariche detenute in imprese o in gruppi che operano nei mercati del credito, assicurativo e finanziario con finalità di supporto al settore di cui costituiscono espressione e quelle nelle imprese appartenenti al medesimo settore.

*2-quinquies.* Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova altresì applicazione con riferimento alle cariche detenute negli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società:

(i) che partecipano al capitale sociale degli stessi istituti di credito cooperativo;

(ii) nelle quali gli stessi istituti di credito cooperativo, direttamente o indirettamente, detengano la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

(iii) nelle quali le società di cui al paragrafo (ii) che precede detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indirettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile.

*2-sexies.* Il divieto stabilito al primo comma del presente articolo non trova ulteriormente applicazione con riferimento alle cariche detenute nelle società che partecipano al capitale sociale degli istituti di credito cooperativo di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e quelle detenute nelle società nelle quali le stesse detengano, direttamente o indirettamente, la maggioranza del capitale sociale ovvero esercitino, direttamente o indi-

rettamente, anche in virtù di particolari vincoli contrattuali, un'influenza dominante ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile"».

---

## 2.1

MARINELLO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adattano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti; ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n.509 del 1994».

---

## 2.2

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, la gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335, è sostituita dalla Gestione Separata Ordinaria e dalla Gestione Separata Speciale. Alla Gestione Separata Speciale, avente autonoma gestione e con contabilità separata rispetto a quella ordinaria, sono tenuti ad iscriversi i soggetti che esercitano abitualmente una attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni. Alla Gestione Separata Ordinaria sono tenuti ad iscriversi gli altri soggetti già tenuti ad iscriversi presso l'apposita Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26 della legge 8 agosto 1995, n. 335. Restano esclusi dall'iscrizione i soggetti già iscritti a casse previdenziali obbligatorie e le cui prestazioni lavorative sono svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

3-ter. In deroga alla disposizione di cui all'articolo 2, comma 57, della legge 28 giugno 2012, n. 92, come modificato dall'articolo 46-bis,

comma 1, lettera g), del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, a decorrere dal 1° gennaio 2014, i soggetti iscritti alla gestione separata speciale di cui al comma 3-*bis*, sono tenuti al versamento di una aliquota pari a quella corrisposta fino al 31 dicembre 2013 alla gestione separata, applicata sul reddito delle attività determinato sulla base dei criteri stabiliti ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dalla dichiarazione annuale e dagli accertamenti definitivi, fermo restando l'ulteriore aliquota contributiva di cui all'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997 n. 449 e successive modificazioni e integrazioni. Restano esclusi: dall'imposizione i redditi percepiti per l'espletamento di prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine o albo professionale.

*3-quater.* Hanno diritto all'accreditamento di tutti i contributi mensili, relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il versamento, i soggetti che abbiano corrisposto un contributo di importo non inferiore a quello calcolato sul minimale di reddito stabilito dall'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di contribuzione annua inferiore a detto importo, i mesi di assicurazione da accreditare sono ridotti in proporzione alla somma versata. I contributi come sopra determinati sono attribuiti temporalmente dall'inizio dell'anno solare fino a concorrenza di dodici mesi nell'anno.

*3-quinques.* Per i soggetti iscritti alla gestione separata speciale si applica il massimale di reddito previsto dall'articolo 2, comma 18, della legge n. 335/1995».

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 90 milioni di euro per l'anno 2015 e 120 milioni di euro per l'anno 2016.*

---

## 2.3

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-*bis*. A decorrere dall'anno 2014 le spese relative all'espletamento delle visite mediche di controllo dei lavoratori effettuate dall'INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, di cui all'articolo 5 comma 12 del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, come modificato dall'articolo 4 comma 10-*bis* del decreto-legge n. 101 del 31 agosto 2013, convertito con modificazioni, dalla legge n. 125 del 30 ottobre 2013, sono

escluse dalle riduzioni di cui al comma 108 della legge 24 dicembre 2012 n. 228».

---

## 2.4

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il comma 17-bis dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"17-bis. Per le aziende agricole colpite dagli eventi indicati al comma 15-bis o che si trovano in grave crisi economica a causa delle avverse condizioni di mercato, il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi sulla base di criteri fissati con decreto non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze"».

---

## 2.5

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, NACCARATO, Mario FERRARA, BILARDI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini della determinazione del montante contributivo individuale, di cui al comma 8 dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, gli enti di previdenza di diritto privato di cui ai decreti legislativi 30 giugno 1994, n. 509, e 10 febbraio 1996, n. 103, possono rivalutare la contribuzione su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, ad almeno il tasso di capitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 9, della citata legge n. 335 del 1995. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati criteri e modalità di rivalutazione, tenuto conto anche dei rendimenti realizzati degli investimenti. Gli enti citati adottano le delibere di modifica ai propri regolamenti, da sottoporre all'approvazione dei Ministeri vigilanti, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994».

---

**2.6**

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, NACCARATO, Mario FERRARA, BILARDI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il comma 17 dell'articolo 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è sostituito dal seguente:

"17. Il pagamento rateale di cui all'articolo 2, comma 11, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389, può essere consentito fino a sessanta mesi e sulla base dei criteri di eccezionalità ivi previsti"».

---

**2.7**

NACCARATO, SCAVONE, COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, BIANCONI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le polizze assicurative di ogni tipologia alla loro scadenza non possono essere rinnovate con il metodo del tacito consenso».

---

**2.8**

NACCARATO, SCAVONE, COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, BILARDI, BIANCONI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per il quinquennio 2014-2018 gli Enti gestori di forme di previdenza obbligatoria, ivi compresi gli Enti di diritto privato di cui ai decreti legislativi n. 509 del 1994 e n. 103 del 1996, nonché i fondi pensione di cui al decreto legislativo n. 252 del 2005 devono riservare il 50% dei propri investimenti annuali all'acquisto di immobili di proprietà dello Stato, da gestire secondo modalità che ne assicurino l'ottenimento di un reddito, ovvero all'acquisto di titoli di Stato di durata decennale».

---



**3.1**

COMAROLI, BITONCI

Al comma 1, sostituire le parole: «80 per cento» con le seguenti: «70 per cento» e le parole: «20 per cento» con le seguenti: «50 per cento».

---

**3.2**

COMAROLI, CONSIGLIO, BITONCI

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord», con le seguenti: «50 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 50 per cento nelle aree del Centro-Nord».

---

**3.3**

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord», con le seguenti: «alle regioni in maniera proporzionale all'ammontare della capacità contributiva di ciascuna regione».*

---

**3.0.39**

TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1 secondo periodo le parole: «80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 3 dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre n. 185, convertito, con modificazione, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».*

---

**3.4**

MILO, SCAVONE, AZZOLLINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «per gli anni successivi la quota annuale è determinata ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196» con le seguenti: «3.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.500 milioni di euro per l'anno 2018, 6.500 milioni*

di euro per l'anno 2019, 6.500 milioni di euro per l'anno 2020, 6.500 milioni di euro per l'anno 2021, 6.500 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.398 milioni di euro per l'anno 2023».

*Aggiungere i seguenti commi:*

«1-bis. La legge di stabilità può rideterminare annualmente la quota delle risorse di cui al comma 1 da iscrivere nel bilancio di ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, fermo restando l'ammontare complessivo e l'anno terminale di iscrizione. Gli stanziamenti annuali sono interamente impegnabili a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023.

1-ter. Le risorse del Fondo sono ripartite, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato interministeriale per la programmazione economica».

---

### 3.5

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Con la presente legge si dispone l'iscrizione in bilancio dell'80 per cento del predetto importo secondo la seguente articolazione annuale: 100 milioni di euro per l'anno 2014, 500 milioni di euro per l'anno 2015, 1.000 milioni di euro per l'anno 2016, 5.400 milioni di euro per l'anno 2017, 6.100 milioni di euro per l'anno 2018, 6.100 milioni di euro per l'anno 2019, 6.100 milioni di euro per l'anno 2020, 6.100 milioni di euro per l'anno 2021, 6.100 milioni di euro per l'anno 2022 e 6.300 milioni di euro per l'anno 2023. Le restanti risorse sono iscritte a bilancio a partire dall'anno 2019 sulla base di una valutazione in itinere sullo stato di avanzamento degli impegni assunti e degli interventi selezionati, da condurre mediante appositi meccanismi premiali.

1-ter. L'impiego delle risorse del Fondo è disciplinato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, con apposite delibere del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (CIPE). In particolare, il CIPE dispone, con propria Delibera, i criteri di riparto delle risorse, i principi di programmazione del Fondo, le modalità di governance, sorveglianza e valutazione degli interventi, la definizione di eventuali meccanismi premiali. Tenuto conto dell'effettivo avanzamento della spesa, il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su richiesta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro delegato, è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio.

*1-quater.* Le iniziative legislative del Governo che dispongano riduzioni dell'entità della dotazione aggiuntiva, ovvero modifiche dell'arco temporale di impiego delle risorse, sono adottate previa intesa intervenuta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. In ogni caso, la dotazione del Fondo è esclusa da riduzioni lineari delle spese dei singoli Ministeri per tutto il periodo di programmazione di cui al comma *1-bis*.

*1-quinquies.* Gli stanziamenti annuali di cui al comma 1 sono interamente impegnabili a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le somme non impegnate nell'esercizio di assegnazione possono essere mantenute in bilancio, quali residui, fino alla chiusura dell'esercizio 2023».

---

### 3.6

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis.* Per gli anni 2014 e 2015, nel saldo finanziario in termini di competenza, individuato ai sensi dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n.183, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno delle regioni, non sono considerate le spese effettuate a valere sulle somme attribuite ai sensi del presente comma. L'esclusione opera nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente: "1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

---

### 3.7

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«*2-bis.* Per favorire una migliore efficienza e rafforzare l'organizzazione ed il coordinamento delle funzioni relative alle politiche di coesione

territoriale, l’Agenzia per la coesione territoriale, istituita ai sensi dell’articolo 10 comma 1 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, può avvalersi della collaborazione e dell’assistenza tecnica dell’Associazione nazionale patti territoriali e contratti d’area per lo sviluppo locale».

---

### 3.8

TARQUINIO

*Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: «privilegiando l’utilizzo dei veicoli a trazione elettrica».*

---

### 3.9

TARQUINIO

*Al comma 3 dopo le parole: «servizi di trasporto pubblico locale» aggiungere le seguenti: ««impianti sportivi da e strutture da destinare a favore del superamento del disagio sociale».*

---

### 3.10

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 4, dopo le parole: «e il Ministero della salute,» inserire le seguenti: «le regioni e gli enti locali».*

---

### 3.11

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

*Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «I risultati degli interventi pilota, nonché le risorse destinate ai medesimi interventi, sono pubblicati sul sito della Presidenza del Consiglio e resi disponibili in formato dati di tipo aperto».*

---

**3.12**

SCALIA

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai patti territoriali ed ai contratti d'area per favorire il migliore e più rapido utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa Depositi e Prestiti, ANPACA provvede ad assistere, coordinare e presentare progetti materiali ed immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, al fine di facilitare gli adempimenti dei soggetti responsabili sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

---

**3.13**

PIZZETTI, AUGELLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. A carico delle disponibilità del Fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183 sono assegnati 300.000 euro annui, per aiuti disposti, nei limiti *de minimis* di cui al Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006, a favore delle piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 1° gennaio 2014 una nuova attività economica con sede o unità locale operativa nel Comune di Campione d'Italia, con esenzione delle imposte sui redditi e dall'imposta regionale sulle attività produttive per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2014, e con una riduzione dell'esenzione nella misura del 20% annuo per i periodi di imposta successivi».

---

**3.14**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Per l'attivazione, in collaborazione con le Università che hanno sede in Sicilia, di percorsi formativi e la concessione di borse di studio a giovani in possesso almeno di istruzione superiore provenienti dai paesi extraeuropei del bacino del Mediterraneo finalizzati all'avvio di piccole attività imprenditoriali nei paesi di origine, è destinato 1 milione di euro alla agenzia ICE per l'anno 2014».

*Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «764 milioni».*

---

**3.15**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO

*Sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi ed investimenti relativi alla rete tradizionale dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, da destinare al completamento e al potenziamento della medesima rete, nonché all'adeguamento e alla ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario, con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

---

**3.16**

LAI, CUCCA, ANGIONI, MANCONI

*Al comma 6, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 100 milioni per l'anno 2016» con le seguenti: «75 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e di 150 milioni per l'anno 2016».*

*Conseguentemente,*

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «1.310 milioni di euro» con le seguenti: «1335 milioni»;

– Alla Tabella A, voce *Ministero dell'economia e delle finanze*, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 25.000;

2015: – 25.000;

2016: – 25.000.

---

### **3.17**

CASTALDI, SANTANGELO, PETROCELLI, GIROTTO

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole da: «per il cinquanta» fino alla fine del comma, con le seguenti: «per il quaranta per cento, a Contratti di Sviluppo nel settore industriale, ivi inclusi quelli relativi alla trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza e, per il restante sessanta per cento, a Contratti di Sviluppo in ambito turistico».*

---

### **3.18**

RUTA, BERTUZZI, Rita GHEDINI

*Al comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere «ed ittici».*

---

### **3.19**

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

*Al comma 6 dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».*

---

### **3.20**

Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Al comma 6, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «ed ittici».*

---

**3.21**

RUSSO

*Al comma 6, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».*

---

**3.22**

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

*All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere «ed ittici».*

---

**3.23**

CERONI, MILO, MANDELLI

*All'articolo 3, comma 6, dopo le parole: «agricoli» aggiungere: «ed ittici».*

---

**3.24**

FLORIS, CARIDI

*Al comma 6 sopprimere le parole: «, da realizzare nei territori regionali diversi dalle aree dell'Obiettivo Convergenza».*

---

**3.25**

LEPRI, MALAN, DE PETRIS, Stefano ESPOSITO, RIZZOTTI, ZANONI, Elena FERRARA

*All'articolo 3, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Nell'ambito delle attività di sperimentazione di cui all'articolo 12 comma 1 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, nella zona del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuata una "zona a burocrazia zero". I percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa hanno ad oggetto la gestione informativa del procedimento dello Sportello Unico per le attività produttive (SUAP), la semplificazione dei



procedimenti, la creazione di una sede stabile di coordinamento tra gli sportelli unici e gli enti che intervengono nei procedimenti, l'organizzazione di modelli formativi per gli operatori e la redazione di linee guida applicabili in altri contesti.

6-ter. Per l'attuazione di quanto previsto ai commi 6-bis e 6-ter è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia ridurre gli importi:*

2014: - 5.000;

2015: - 3.000;

2016: - 2.000.

---

### 3.26

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014 e a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata al finanziamento di interventi mirati a facilitare operazioni di finanziamento, di concessione di garanzie su finanziamenti e di partecipazione al capitale di rischio delle piccole e medie imprese, anche tramite banche o società finanziarie sottoposte alla vigilanza della Banca d'Italia e la partecipazione a operazioni di finanza strutturata, anche tramite sottoscrizione di fondi investimento chiusi, privilegiando gli interventi di sistema in grado di attivare ulteriori risorse finanziarie pubbliche e private in coerenza con la normativa nazionale in materia di intermediazione finanziaria. Con riferimento alle operazioni di partecipazione al capitale di rischio le predette risorse, sono prioritariamente destinate al finanziamento di programmi di investimento per il consolidamento delle piccole e medie imprese operanti in comparti di attività innovativi e ad elevato contenuto tecnologico, nonché per sostenere la creazione e il consolidamento di piccole e medie imprese femminili. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono stabiliti i criteri e le modalità per l'accesso ai benefici di cui al presente comma».*

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All’articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell’anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l’anno 2014, 700 milioni nell’anno 2015 e 1410 milioni»;

– All’articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all’Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– All’articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro » con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

– All’articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All’articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– All’articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell’articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;  
2015: – 30.000;  
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

**3.27**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l’anno 2014 e 50 milioni di euro per l’anno 2015» con le seguenti: «125 mi-*

lioni di euro per l'anno 2014, a 75 milioni per l'anno 2015 e a 25 milioni per l'anno 2016» e dopo il comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è destinata all'anticipazione di risorse necessarie al trasferimento di idee progettuali dal settore della ricerca pubblica e privata al settore produttivo. Entro il 30 marzo di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, provvede alla ripartizione tra le regioni delle risorse stanziare ai sensi del presente comma. Sono ammesse a fruire di un contributo fino a 100.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative delle imprese che necessitano studio di fattibilità, da parte del settore della ricerca pubblica e privata finalizzato alla realizzazione dello stesso. Sono ammessi a fruire di un contributo fino a 500.000 euro, a valere sulle risorse di cui al presente comma, le proposte progettuali innovative predisposte dalle imprese finalizzate all'elaborazione da parte del settore della ricerca pubblica e privata del prototipo che incorpora l'innovazione. I contributi sono concessi a seguito di valutazione e selezione di proposte progettuali innovative presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* di due bandi annuali delle regioni nel cui territorio i proponenti intendono sviluppare l'iniziativa innovativa. Le proposte progettuali, complete di tutti gli elementi necessari all'individuazione dei proponenti, sono corredate da una relazione tecnica che illustra gli obiettivi generali dell'innovazione, il vantaggio economico e le implicazioni commerciali, la capacità dei proponenti di realizzare il progetto. I contributi sono erogati dalle regioni, secondo criteri definiti con decreto di affidamento in relazione alle fasi di sviluppo del progetto. I progetti di cui al presente comma possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 25.000;

2015: – 25.000;

2016: – 25.000.

---

**3.28**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015» con le seguenti: «200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

*Conseguentemente:*

*dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Una quota delle risorse di cui al comma 7, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015 è destinata per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al finanziamento di progetti di alta innovazione tecnologica ed industriale individuati nell'ambito delle aree tecnologiche dell'efficienza energetica, della riduzione dell'inquinamento e dell'uso delle risorse nell'arco dell'intero ciclo di vita, della mobilità sostenibile e delle nuove tecnologie della vita. Per l'individuazione dei contenuti di ciascuno dei progetti di cui al presente comma, il Ministro dello sviluppo economico, sentiti i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti in cui gli stessi concorrono, nomina un responsabile di progetto, scelto, in relazione alla complessità dei compiti, tra i soggetti in possesso di comprovati requisiti di capacità ed esperienza rispetto agli obiettivi tecnologico-produttivi da perseguire. Il responsabile di progetto, nella fase di elaborazione, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, provvede, con onere a carico delle risorse stanziato per i singoli progetti, alla definizione delle modalità e dei criteri per l'individuazione degli enti e delle imprese da coinvolgere nel progetto ed alla individuazione delle azioni e delle relative responsabilità attuative. Il Ministro dello sviluppo economico, con decreti adottati, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di concerto con i Ministri dell'istruzione, università e ricerca, nonché con gli altri Ministri interessati relativamente ai progetti cui gli stessi concorrono, adotta i progetti di cui al comma 1 sulla base delle proposte del responsabile. I progetti di cui al comma 1 possono essere oggetto di cofinanziamento deciso da parte di altre amministrazioni statali e regionali. A tal fine, è istituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, una sede stabile di concertazione composta dai rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e delle amministrazioni centrali dello Stato interessate dai progetti».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All’articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all’Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– All’articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

– All’articolo 12 dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All’articolo 2, decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– All’articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell’articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;  
2015: – 30.000;  
2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 3.29

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 7, sostituire le parole: «100 milioni per l’anno 2014 e 50 milioni per l’anno 2015» con le seguenti: «150 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» e aggiungere in fine le seguenti parole: «in favore delle piccole e medie imprese».*

*Conseguentemente, all’articolo 18, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*7-bis. All’articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 491, le parole: «con l’aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l’aliquota dello 0,22 per cento»;*

b) al comma 495, le parole: «con l'aliquota dello 0,2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «con l'aliquota dello 0,22 per cento»;

7-ter. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012.

7-quater. La maggiori entrate di cui ai commi 7-bis e 7-ter, sono destinate per una quota pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, a 100 milioni di euro per l'anno 2015 e a 150 milioni di euro per l'anno 2016, alla copertura dei maggiori oneri di cui all'articolo 3, comma 6, e la restante quota è destinata, annualmente, al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 3.30

FLORIS, CARIDI

*Al comma 7 dopo le parole: « finanziamenti agevolati» aggiungere le seguenti: «prevedendo una quota non inferiore del 50 per cento in favore delle piccole e medie imprese secondo la legislazione vigente».*

---

### 3.31

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BLUNDO, BERTOROTTA

*Al comma 7, in fine aggiungere le seguenti parole: «limitatamente alle attività di cui siano misurabili i benefici ambientali e sulla salute umana in termini di riduzione della produzione dei rifiuti di ogni tipologia, riduzioni delle emissioni di gas clima-alternati, riduzioni del particolato e dei composti tossici emessi in atmosfera, riduzione dei consumi idrici e della quantità di composti tossici presenti nei reflui liquidi, utilizzo di materiali provenienti dalla raccolta differenziata post-consumo e di materie provenienti dalla filiera del riciclaggio in sostituzione di materie prime, ripristino ambientale di aree contaminate, applicazione di tecnologie per la riduzione e l'efficienza dei consumi energetici e utilizzo di energia rinnovabili da fonti integrate nelle pertinenze dove si svolge l'attività».*

---

**3.32**

SERRA, MONTEVECCHI, BIGNAMI, BOCCHINO

*Al comma 7, aggiungere in fine le seguenti parole:*

«da utilizzare anche al fine di promuovere e incentivare la rimozione delle barriere architettoniche, a sostegno di una migliore mobilità nei trasporti pubblici e privati per i disabili».

---

**3.33**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis). Allo scopo di intervenire tempestivamente a sostegno del sistema produttivo nazionale e facilitare l'accesso al credito delle micro, piccole e medie imprese, è istituito presso la Cassa di gestione separata della Cassa di risparmio di Roma S.p.A. un Fondo temporaneo di garanzia, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione di 1 miliardo di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016, destinato alla prestazione di garanzie a prima richiesta alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, prioritariamente su finanziamenti a medio e lungo termine, anche garantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi (Confidi) di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, concessi alle micro, piccole e medie imprese. Gli interventi del Fondo possono essere finalizzati anche a operazioni di cogaranzia effettuate dalle Regioni e finalizzate al consolidamento a medio termine dei debiti a breve. Entro il 1° marzo 2014, la Cassa di risparmio di Roma S.p.A. istituisce un comitato di esperti con funzioni consultive ai fini del funzionamento del Fondo composto da un massimo di dieci membri in rappresentanza del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'Associazione bancaria italiana e degli organismi maggiormente rappresentativi dei Confidi. Entro il 1° maggio 2014, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, previo parere del suddetto comitato definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento del Fondo. Il decreto stabilisce le operazioni ammesse alla garanzia e le modalità di rivalsa in caso di inadempimento delle imprese. Se il finanziamento concesso dalla banca è garantito anche parzialmente da un Confidi, la garanzia del fondo è gestita dal Confidi in cogaranzia. In tal caso, il Confidi deve essere iscritto all'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385. Le perdite registrate dal Fondo a fronte dei finanziamenti accordati dalle banche alle imprese sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre di ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 le perdite accertate del Fondo a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata

all'esito delle procedure esecutive. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le risorse necessarie per finanziare la garanzia di cui al presente comma. Entro il 31 gennaio di ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Parlamento, con propria relazione, sull'attività svolta dal Fondo, anche al fine dell'eventuale proroga dell'operatività dello stesso».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»; All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di en-



trata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 3.34

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Allo scopo di favorire l'introduzione di processi gestionali innovativi tali da incrementare la produttività e la cultura aziendale, alle piccole e medie imprese che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato, manager o consulenti di direzione di qualificato profilo professionale, disoccupati alla data del 30 settembre 2013, sono concesse, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi, le seguenti agevolazioni:

a) riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi di qualsiasi natura derivanti dall'assunzione dei manager e dei consulenti di direzione;

b) esenzione, ai fini dell'imposta sul reddito delle società, per un importo pari al 50 per cento del maggiore reddito conseguito, rispetto al reddito dichiarato nell'anno precedente, per effetto dell'assunzione dei manager o consulenti di direzione.

Le agevolazioni di cui al presente comma si applicano in presenza di una scelta imprenditoriale finalizzata all'introduzione o all'implementazione di processi gestionali innovativi, all'accesso ai mercati internazionali e al miglioramento dell'*export*, ovvero al ricambio generazionale nella conduzione aziendale. I contratti di assunzione a tempo determinato di cui al presente comma non possono avere durata inferiore a dodici mesi. Ai manager e ai consulenti di direzione sono comunque riconosciuti, ai fini previdenziali, contributi figurativi nella misura prevista dalla legislazione vigente, nel periodo di imposta successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e nei quattro periodi di imposta successivi. Il contratto di assunzione dei manager e dei consulenti di direzione deve prevedere il piano operativo del progetto, con gli obiettivi finali e intermedi, le deleghe operative e le procure ufficiali, nonché le risorse aziendali a disposizione, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro dello sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso alle agevolazioni di cui al presente comma. Per la concessione delle agevolazioni di cui al presente comma sono stanziati 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 fino al 2019».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro» le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;

– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 3.35

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementata di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Tali risorse sono attribuite ad una Sezione speciale del Fondo riservata alla concessione di garanzie a titolo gratuito dirette, esplicite, incondizionate e irrevocabili su rinegoziazione di prestiti accordati dalle banche alle micro piccole e medie imprese, di qualsiasi settore, situate sul territorio nazionale. La Sezione speciale del Fondo è destinata alla prestazione di garanzie a prima richiesta a titolo gratuito alle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, su rinegoziazioni, in particolare destinate al consolidamento del debito a breve, relative a finanziamenti anche controgarantiti da consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e controgarantiti o cogarantiti da fondi di garanzia gestiti da banche, finanziarie regionali, intermediari o soggetti iscritti nell'elenco generale di cui agli articoli 106 e 107 del citato Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. La rinegoziazione può essere concessa dalle banche e dalle società di *leasing*. La garanzia sulle rinegoziazioni accordate è a titolo gratuito ed è diretta, esplicita, incondizionata e irrevocabile ed è concessa in misura pari al 100 per cento dell'importo di ciascuna operazione per capitale, interessi anche moratori e ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Nei limiti di tale importo, la garanzia copre fino al 100 per cento dell'importo dell'esposizione. In caso di inadempimento delle imprese che hanno ottenuto la rinegoziazione le banche possono rivalersi a «prima richiesta» sulla Sezione per gli importi da essa garantiti, anziché

perseguire il debitore principale. In tal caso, la Sezione acquisisce il diritto di rivalersi sulle imprese per le somme pagate, ai sensi dell'articolo 1203 del codice civile, beneficiando altresì del privilegio di cui all'articolo 2776 del codice civile, attraverso la procedura esattoria le di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43, così come sostituita dall'articolo 17 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Le perdite registrate dalla Sezione a fronte dei finanziamenti rinegoziati sono assistite da garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza. Al 31 dicembre le perdite accertate dalla Sezione a seguito di escussione sono ripianate limitatamente alla parte dei finanziamenti non recuperata all'esito delle procedure esecutive. La garanzia di cui al presente comma resta in vigore fino al termine di rimborso del finanziamento garantito rinegoziato e copre l'obbligo di rimborso del capitale e degli interessi, anche moratori, e di ogni altro onere o spesa, comprese le spese di istruttoria dell'operazione. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, definisce criteri, condizioni e modalità di funzionamento della Sezione e per l'operatività della garanzia statale di ultima istanza sulle rinegoziazioni relative a finanziamenti erogati da banche a imprese. Le operazioni di rinegoziazione dei prestiti sono esenti da imposte e tasse e gli oneri di rinegoziazione, stabiliti in cifra fissa sono a carico della Sezione speciale.

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale,

– All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### 3.36

SCALIA, SANGALLI, Elena FERRARA, MOSCARDELLI, PAGLIARI, RUTA, SILVESTRO

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. Al comma 1 dell'articolo 37-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "fino al 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2014" e alla fine del comma sono aggiunte le seguenti parole: "A decorrere dal 1° gennaio 2015, le predette zone a burocrazia zero diventano operative".

7-ter. All'articolo 14 della legge 12 novembre 2011, n. 183, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014";

b) al comma 2, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2014".

7-quater. All'articolo 37 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 30 giugno 2014";

b) al comma 3, le parole: "entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

7-quinquies. Le zone franche urbane individuate dalla delibera CIPE 8 maggio 2009, n. 14, sono riconosciute come zone a burocrazia zero e le risorse previste per tali zone franche urbane ai sensi dell'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono utilizzate dal sin-

daco territorialmente competente per la concessione di contributi diretti alle nuove iniziative produttive avviate nelle zone a burocrazia zero».

---

### 3.37

LEPRI, MALAN, DE PETRIS, Stefano ESPOSITO, RIZZOTTI, ZANONI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. L'area industriale del territorio del Canavese, delimitata con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro per gli affari regionali e le autonomie entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è riconosciuta quale area in situazione di crisi industriale complessa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134.

7-ter. Per il rilancio dell'area di cui al comma 7-bis, al fine di finanziare progetti di riconversione e riqualificazione industriale con particolare riguardo alla promozione di progetti di ricerca, sviluppo ed innovazione di rilevanza strategica, al rafforzamento della struttura produttiva e al riutilizzo di impianti produttivi, la dotazione del Fondo di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto-legge 22 giugno 2013, n. 83, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è incrementata della somma di 5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia, ridurre gli importi:*

2014: - 5.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

---

### 3.38

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di favorire il trasferimento generazionale delle micro e piccole imprese, ai soggetti che abbiano svolto un periodo di formazione o abbiano lavorato nell'impresa medesima può essere concesso uno specifico incentivo, nella forma di un prestito d'onore, restituibile in cinque anni, finalizzato al trasferimento dell'impresa. A tal fine, per la concessione del prestito d'onore sono stanziati 15 milioni di euro per ciascuno

degli anni 2014, 2015 e 2016. Il prestito d'onore erogato a valere sulle predette risorse è destinato al sostegno delle spese di avviamento ed esercizio relative ai primi tre anni di attività. Ai prestiti erogati ai sensi del presente comma si applica un tasso di interesse equivalente al tasso indicato in conformità alla comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 14 del 19 gennaio 2008, con una maggiorazione pari all'1 per cento. Con regolamento da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, e sentite le associazioni di categoria, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma. Con il medesimo regolamento è altresì disciplinata l'erogazione diretta di garanzie e finanziamenti ai soggetti che intendano rilevare l'impresa ai sensi del presente comma da parte dei consorzi fidi. I prestiti d'onore di cui al presente comma sono cumulabili con i prestiti erogati dai consorzi fidi, in forma di contributo in conto capitale o in conto interessi, destinati al consolidamento dell'attività, concessi entro tre anni dall'avvenuto trasferimento d'impresa».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 15.000;  
2015: – 15.000;  
2016: – 15.000.

---

### **3.39**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del *budget* annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».

---

**3.40**

TOMASELLI, COLLINA, ASTORRE, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Una percentuale non inferiore al 50 per cento del *budget* annuo a disposizione per il finanziamento dei progetti, di cui al comma 7, è destinata a progetti di innovazione che coinvolgano micro, piccole e medie imprese, anche associate tra loro, svolti eventualmente in collaborazione con grandi imprese, o organismi di ricerca. I bandi previsti per il finanziamento dei suddetti progetti-devono prevedere soglie minime di investimento, non superiori a 200.000 euro».

---

**3.41**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 8, sostituire le parole: «50 milioni per l'anno 2014» con le seguenti: «75 milioni per l'anno 2014» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 25 milioni in favore delle piccole e medie imprese per la concessione di finanziamenti a tasso agevolato alle imprese esportatrici del mezzogiorno, a sostegno del loro processo di internazionalizzazione».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 25.000;

2015: – 0;

2016: – 0.

**3.42**

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare che si aggregano per finalità di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri, attraverso strutture associative che sviluppino competenze, strumenti ed occupazione nel campo dell'internazionalizzazione delle imprese».*

---



**3.43**

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «, con riserva di destinazione di quota non inferiore al 40 per cento dell'importo dell'incremento alle imprese del settore agroalimentare».*

---

**3.44**

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di consentire la promozione dei prodotti agricoli ed agroalimentari sui mercati esteri, a decorrere dall'anno 2014 alle imprese agricole cooperative di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, che rispetto alla media del triennio precedente realizzano un incremento dei quantitativi delle esportazioni nella misura minima del 5 per cento, è riconosciuto un credito d'imposta pari al 50 per cento del valore degli investimenti che sono stati destinati al raggiungimento dell'aumento delle esportazioni. Le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma sono definite attraverso apposito decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

**3.45**

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Allo scopo di favorire l'internazionalizzazione dei prodotti agricoli ed agroalimentari italiani, l'Istituto per lo sviluppo agroalimentare (ISA), nell'ambito delle modalità d'intervento come definite dalla delibera CIPE 31 luglio 2009, n. 65/2009, destina quota non inferiore al 40 per cento delle risorse finanziarie a disposizione a favore delle imprese del settore agroalimentare che attivano processi di promozione, sviluppo e consolidamento sui mercati esteri».

---

**3.46**

D'ONGHIA

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. È autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per il 2014, 3 milioni di euro per il 2015 e 2 milioni di euro per il 2016 al fine di costituire una Piattaforma per la promozione delle piccole e medie imprese nei Paesi in via di sviluppo definiti prioritari dalla politica estera italiana. All'istituzione della Piattaforma e alle sue modalità di costituzione provvede il Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro degli affari esteri».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 2.000;  
2015: - 1.500;  
2016: - 1.000.

*Voce Ministero degli affari esteri, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 2.000;  
2015: - 1.500;  
2016: - 1.000.

---

**3.47**

BONFRISCO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Per consentire il finanziamento del collegamento stradale tra la S.R. 10 e la S.P. 500, è assegnata al Comune di Minerbe (VR) la somma di 8 milioni di euro per l'anno 2014. Al maggior onere derivante si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa del fondo di cui al comma 8, per l'anno 2014».

---

**3.48**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

8-ter. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, in legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale".

8-quater. All'onere derivante dal comma 8-bis, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 8-ter. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**3.49**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121, della legge n. 296 del 2006».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

### **3.50**

MANDELLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, per interventi di sostegno finanziario alle esportazioni a pagamento differito e all'internazionalizzazione del sistema produttivo, è incrementato di 355 milioni di euro per l'anno 2014 e di 355 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

---

### **3.51**

Rita GHEDINI, RUTA, BERTUZZI

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».*

---

### **3.52**

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».*

---

### **3.53**

Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «ed ittici».*

---

**3.54**

RUSSO

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le seguenti: «e ittici».*

---

**3.55**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».*

---

**3.56**

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

*Al comma 10, dopo la parola: «agricoli» aggiungere le parole: «e ittici».*

---

**3.57**

Gianluca ROSSI

*Al comma 10, dopo le parole: «anni» aggiungere le seguenti: «e alle aziende agricole che ricadono nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nell'anno 2012 e 2013, già oggetto di riconoscimento dello stato di calamità naturale come da apposito Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri».*

---

**3.58**

BERGER, ZELLER, PALERMO, PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Il comma 8-bis dell'articolo 36 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

---

**3.59**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

---

**3.60**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di incentivare il rilancio del settore delle energie rinnovabili, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per il 2014 per favorire l'uso di accumulatori di energia rinnovabile installati presso l'abitazione e l'azienda, ovvero a servizio della attività commerciali di tipo ambulante. Tale misura viene stabilita in 500 euro a Kw di potenza installata fino un massimo di 10 Kw per impianto. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 31 gennaio 2014, sono definiti i tempi e le modalità di erogazione del contributo di cui al presente comma».

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 9 sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».*

---

**3.61**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All’Autorità per l’energia elettrica e il gas sono attribuite le funzioni di regolazione e controllo del servizio di teleriscaldamento o teleraffrescamento, come definito dall’articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, da esercitarsi sulla base delle disposizioni della legge 14 novembre 1995, n. 481».

---

**3.62**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Al comma 12, capoverso «5», apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, dopo le parole: «40 anni» aggiungere le seguenti:* «e giovani di età compresa tra i 18 e i 40 anni che, al momento della manifestazione di interesse all’affitto o alla concessione, risultino privi di impiego ed iscritti ai centri per l’impiego, che presentino un progetto per la realizzazione di una delle attività di cui all’articolo 2135 del codice civile e che possiedano conoscenze e competenze professionali adeguate allo svolgimento dell’attività imprenditoriale agricola»;

b) *dopo il primo periodo, aggiungere il seguente:* «L’assegnazione dei terreni a giovani inoccupati di cui al periodo precedente è revocata nel caso in cui essi non realizzino, nei tre anni seguenti alla concessione o alla locazione, le attività previste nel progetto».

---

**3.63**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Al comma 12, capoverso «5», al primo periodo aggiungere, infine, le seguenti parole:* «e con priorità ai giovani agricoltori che si impegnino, a seguito di presentazione di uno specifico progetto, a realizzare colture di qualità e con metodi di coltivazione a basso impatto ambientale».

---

**3.64**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Al comma 12, dopo il capoverso «5» aggiungere il seguente:*

«5-bis. Con decorrenza dal 1 gennaio 2015, per gli affittuari ed i concessionari che abbiano attivato titoli all'aiuto e siano beneficiari del pagamento per i giovani agricoltori in base alla vigente normativa comunitaria, l'importo del canone base di cui comma 5 non supera quello del pagamento comunitario per i giovani agricoltori. Il canone viene rideterminato, secondo quanto disposto dal comma 5, alla scadenza dell'agevolazione comunitaria».

---

**3.65**

AZZOLLINI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 1, comma 513, secondo periodo della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è sostituito dal seguente: "Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovuto per i due periodi d'imposta successivi a quello in corso al 31 dicembre 2014, si tiene conto delle disposizioni di cui al presente comma"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 500;

2015: - 500;

2016: - 500.

**3.66**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di assicurare la continuità dei livelli di ricerca da parte delle imprese che finanziano progetti per la ricerca scientifica in università ovvero enti pubblici di ricerca, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, si applicano anche agli investimenti realizzati negli anni 2014 e 2015. A tal fine, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015.



*Conseguentemente, all'articolo 17, al comma 4, all'Elenco 2 ivi richiamato, sopprimere la seguente voce:*

<i>Norma</i>	<i>Oggetto credito d'imposta</i>
Decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 articolo 1	Credito d'imposta a favore delle imprese che finanziano progetti di ricerca, in Università ovvero enti pubblici di ricerca

*Conseguentemente ancora, al medesimo articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

### **3.67**

CERONI

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per

cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dallo luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*  
Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2014: – 1.500 migliaia di euro;  
2015: – 3.500 migliaia di euro;  
2016: – 3.500 migliaia di euro.

---

### 3.68

DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, numero 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1 o luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per l'anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015».

*Conseguentemente, alla Tabella A, apportare le seguenti variazioni:*  
Voce Ministero dell'Economia e delle Finanze:

2014: – 1.500 migliaia di euro;  
2015: – 3.500 migliaia di euro.

---

### 3.69

Elena FERRARA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, SCALIA, ALBANO, SAGGESE

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. Al fine di garantire la tutela delle produzioni zoo-agroforestali e di far fronte ai danni non altrimenti risarcibili arrecati alla produzione agricola e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalla fauna selvatica; per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 sono stanziati risorse nel limite di 5 milioni di euro per ciascun anno, da ripartire tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sulla base di apposito accordo sancito in sede di Conferenza unificata e dell'entità dei danni subiti e non rimborsati a livello di ciascuna regione. Le risorse così ripartite

sono destinate ai fondi di cui all'articolo 26, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;

2016: - 5.000.

---

### 3.70

SAGGESE, RUTA, RUVOLO, ALBANO, BERTUZZI, Elena FERRARA, SCALIA, VALENTINI

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. L'articolo 4-*quinquiesdecies* del decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, è sostituito dal seguente:

"Art. 4-*quinquiesdecies* - (*Disposizioni per la produzione della "mozzarella di bufala campana" DOP*) - 1. A decorrere dal 1° giugno 2014 la produzione della mozzarella di bufala campana", registrata come denominazione di origine protetta (DOP) ai sensi del regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione, del 12 giugno 1996, deve essere effettuata su linee di produzione diverse ed accuratamente separate da quelle su cui ha luogo la eventuale produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari realizzati con latte e derivati del latte non provenienti da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta. Al fine di consentire alle aziende interessate un'adeguata programmazione delle rispettive attività, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede con proprio decreto, entro il 1° gennaio 2014, a definire le modalità per l'attuazione del presente articolo.

2. Sono escluse dall'obbligo previsto al comma 1 tutte le aziende che si obbligano ad utilizzare e detenere esclusivamente all'interno dell'impianto produttivo latte bufalino e semilavorati realizzati con latte proveniente da allevamenti inseriti nel sistema di controllo della denominazione di origine protetta».

---

**3.71**

RUTA, Rita GHEDINI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

---

**3.72**

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura".

---

**3.73**

RUSSO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

---

**3.74**

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

«12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca ed acquacoltura"».

---

**3.75**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 12, inserire il seguente:*

12-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: «turistico-ricreative» sono inserite le seguenti: «, ad uso pesca ed acquacoltura».

---

**3.76**

LAI, CUCCA, ANGIONI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di sostenere il rilancio delle economie dei territori termali e dell'occupazione nell'ambito degli stessi territori, le tariffe delle prestazioni di assistenza termale, come definite ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 24 ottobre 2000, n. 323, e vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono incrementate del due per cento per il secondo semestre del 2014, con decorrenza dal 1° luglio 2014, e di un ulteriore due per cento per »anno 2015, con decorrenza 1° gennaio 2015».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 1.500;

2015: – 3.500;

2016: – 0.

**3.77**

Gianluca Rossi

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

12-bis. la dotazione del Fondo di solidarietà nazionale per le calamità naturali in agricoltura di cui alla legge n. 185 del 1992, è incrementata di ulteriori 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

*Conseguentemente:*

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni»;*

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

---

### 3.78

COTTI

*Sopprimere il comma 13.*

*Conseguentemente, alla Tabella E, missione: Competitività e sviluppo delle Imprese; programma: Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione, voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 – cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 80.000;

CS: + 80.000.

2015:

CP: + 120.000;

CS: + 120.000.

2016:

CP: + 140.000;

CS: + 140.000.

---

### 3.79

NACCARATO, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI

*Al comma 13 premettere il seguente periodo: «Al fine di assicurare la continuità dei progetti di ricerca e sviluppo del settore aerospaziale ed elettronico ai sensi dell'articolo 3, primo comma, lettera a) della legge*

24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzato un contributo ventennale di 40 milioni di euro a decorrere dall'esercizio 2014».

*Allo stesso comma sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «40 milioni».*

---

### 3.80

MARTON, COTTI

*Al comma 13 apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: «80 milioni» con le seguenti: «60 milioni»;
- b) sostituire le parole: «120 milioni» con le seguenti: «110 milioni»;
- c) sostituire le parole: «140 milioni» con le seguenti: «130 milioni»;

*Conseguentemente; alla tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce Sviluppo economico, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 2 comma 1: Contributi per il finanziamento a tasso agevolato per l'acquisto di macchinari impianti e attrezzature ad uso produttivo a favore delle PMI (1.3 cap. 7489), apportare le seguenti variazioni:*

Rifinanziamento:

2014:

CP: + 20.000;

CS: + 20.000.

2015:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

2016:

CP: + 10.000;

CS: + 10.000.

---

### 3.81

COTTI, MARTON

*Al comma 13, apportare le seguenti modificazioni:*

- a) sostituire le parole: «80 milioni», con le seguenti: «40 milioni»;

b) sostituire le parole: «120 milioni», con le seguenti: «60 milioni»;

c) sostituire le parole: «140 milioni», con le seguenti: «70 milioni»;

*Conseguentemente, alla, tabella E, missione «Competitività e Sviluppo delle imprese» programma «Incentivazione per lo sviluppo industriale nell'ambito delle politiche di sviluppo e coesione», voce sviluppo economico, decreto-legge n. 201 del 2011 – Art. 3 comma 4: Dotazione/ incremento Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (1.3 – cap. 7342).*

*Rifinanziamento:*

2014:

CP: + 40.000;

CS: + 40.000.

2015:

CP: + 60.000;

CS: + 60.000.

2016:

CP: + 70.000;

CS: + 70.000.

---

### 3.82

Gianluca Rossi

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Per l'assoluta esigenza di assicurare la funzionalità ed efficienza dell'area produttiva industriale e, in particolare, degli arsenali, dei poli di mantenimento, nonché degli stabilimenti e dei centri di manutenzione della difesa, e successive modificazioni, in deroga all'articolo 30, comma 2-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 4; comma 3, del decreto-legge n. 101 del 2013, il Ministero della difesa, anche in presenza di posizioni soprannumerarie, previa programmazione triennale del fabbisogno di personale civile, è autorizzato a bandire concorsi per l'assunzione di professionalità specifiche tecniche, finalizzate a garantire la continuità delle predette esigenze».



*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 3.000;

2015: - 3.000;

2016: - 3.000.

---

### **3.83**

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

*Al comma 14, dopo le parole: «dal 2015 al 2020.», aggiungere, in fine, le seguenti: «nonché sono autorizzati, ai sensi dell'articolo 4, comma 177 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 e successive modificazioni, contributi quindicennali ciascuno di 40 milioni di euro a decorrere dagli esercizi 2014, 2015 e 2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2014, 680 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

*«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;*

*«24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».*

---

### **3.84**

RUTA

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

*«14-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di stabilità 2013), il comma 513 è abrogato li comma 1094 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, riacquista efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge nel seguente testo: "1094. Ai fini civilistici ed amministrativi si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla mani-*

polazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci".

14-ter. Il comma 3 dell'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modificazioni è sostituito dal seguente:

"3. Le società di persone, cooperative e di capitali, anche a scopo consortile, sono considerate imprenditori agricoli professionali qualora lo statuto preveda quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile e siano in possesso dei seguenti requisiti:

a) nel caso di società di persone qualora almeno la metà dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale. Per le società in accomandita la qualifica deve essere posseduta da tutti i soci accomandatari;

b) nel caso di società di capitali qualora almeno un amministratore sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale ed almeno la metà del capitale sociale sia sottoscritto da soci in possesso di tale qualifica;

c) nel caso di società cooperative qualora almeno la metà degli amministratori, che siano anche soci, sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».*

### **3.85**

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Il comma 26-ter della legge 7 agosto 2012, n. 135 e successive modificazioni e integrazioni è abrogato».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo

da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti compresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

---

### 3.86

COLLINA, DEL BARBA

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Ai soggetti IRPEF ed IRES sono riconosciute detrazioni per le spese sostenute per interventi relativi ai beni immobili strumentali adibiti a strutture ricettive turistiche, ivi comprese le spese relative al consolidamento antisismico, nella misura del:

- a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;
- b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

«24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

---

### 3.87

TOCCI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. In attesa di acquisire i risultati delle analisi e delle attività di monitoraggio sulle diverse tipologie di interventi del fondo per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica (FIRST), previsti dal comma 6 dell'articolo 2 del decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca del 19 febbraio 2013, le disponibilità del fondo per l'anno 2014, con esclusione delle risorse del fondo rotativo, e dei finanziamenti europei, sono utilizzate esclusivamente per gli interventi di cui alla lettera a) del comma 4 dell'articolo 60 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012. Le risorse in tal modo disponibili sono utilizzate per finanziare, previo apposito avviso da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, progetti di ricerca di interesse nazionale (PRIN)».

---

### 3.88

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti *voucher*, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adattarsi entro il 31 dicembre 2013».

*Conseguentemente: all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille», con le seguenti: « 2,1 per mille»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze. apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

---

### 3.89

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-bis. Per il perseguimento della digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese sono istituiti *voucher*, del valore di euro 10.000,00, le cui modalità di concessione sono stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adattarsi entro il 31 dicembre 2013».

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

---

### 3.90

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:*

«14-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

14-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per 'la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al precedente comma.

14-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

14-*quinquies*. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente comma, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 2.000;  
2015: - 2.000;  
2016: - 2.000.

---

### 3.91

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 14, aggiungere il seguente:*

«14-*bis*. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "per l'anno 2009", sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 2014", e le parole: "100 milioni di euro", sono sostituite dalle parole "10 milioni di euro"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

---

### 3.92

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 14, inserire i seguenti:*

«14-*bis*. Presso il Ministero dell'economia è istituito il "Fondo speciale rotativo per la bonifica dall'amianto e l'incentivazione alle energie rinnovabili", con una dotazione di 100 milioni nel 2014. Il Fondo è destinato a finanziare gli interventi di sostituzione di ogni tipo di copertura in cui sia presente l'amianto realizzati da imprese o singole famiglie ovvero condomini, esclusivamente con impianti fotovoltaici».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «220 milioni», con le seguenti: «120 milioni».*

---

**3.93**

BULGARELLI, CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, LEZZI

*Sopprimere il comma 15.*

---

**3.94**

CASTALDI, GIROTTO, SANTANGELO, PETROCELLI, BERTOROTTA

*Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a) al primo periodo, le parole: "a favore delle piccole e medie imprese per finalità di sostegno dell'economia" sono sostituite dalle seguenti: "a favore delle imprese, con particolare riferimento a quelle piccole e medie, per finalità di sostegno dell'economia;"»

---

**3.95**

BITONCI, COMAROLI

*Al comma 15, sostituire la lettera a), con la seguente:*

«a). Al primo periodo, le parole: "piccole e medie imprese", sono sostituite dalle seguenti: "imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese"».

---

**3.96**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15, è aggiunta la seguente lettera:*

«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola: "imprese" sono aggiunte le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia"».

---

**3.97**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al secondo periodo, dopo la parola: "imprese" sono aggiunte le seguenti: "per finalità di sostegno dell'economia"».

---

**3.98**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al primo periodo, dopo le parole: "di sostegno e dell'economia", aggiungere le seguenti: "nonché per finalità di cui al Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, così come disciplinato dal Decreto Ministeriale 17 Dicembre 2010, n.256"».

---

**3.99**

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

*Al comma 15, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) al primo periodo, dopo le parole: "di sostegno e dell'economia", aggiungere le seguenti: "e a favore delle Fondazioni sanitarie-assistenziali ONLUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale"».

---

**3.100**

SCAVONE, BARANI, BIANCONI, BILARDI, COMPAGNA, COMPAGNONE, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, NACCARATO

*Dopo il comma 15 inserire i seguenti:*

«15-bis. Al fine di agevolare l'occupazione femminile nelle regioni del Mezzogiorno, ai datori di lavoro che, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, incrementano il numero delle lavoratrici dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna,



Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, è concesso, per gli anni 2014, 2015, 2016, un credito d'imposta d'importo pari al 70 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. In caso di lavoratrici dome rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato ai sensi del numero 18 dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, il credito d'imposta è concesso nella misura dell'80 per cento dei costi salariali sostenuti nei trenta mesi successivi all'assunzione. Il credito d'imposta è concesso nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal citato dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008. Il diritto a fruire del credito d'imposta decade qualora il numero complessivo dei dipendenti a tempi indeterminato risulta inferiore o pari a quello rilevato nei dodici mesi precedenti alla entrata in vigore della presente legge; ovvero se i posti di lavoro creati non sono conservati per un periodo minimo di 5 anni.

*15-ter.* Al fine di incentivare l'assunzione di lavoratrici donne con figli di età inferiore a 18 anni di cui al comma *15-bis*, ovvero che abbiano a carico familiari disabili gravi, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiari non autosufficienti, gli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro sono integralmente fiscalizzati per un periodo di trenta mesi anni dalla data dell'assunzione.

*15-quater.* Alle donne lavoratrici di cui al comma *15-ter* è riconosciuta una detrazione d'imposta pari a 500 euro per ciascun figlio o familiare disabile grave, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ovvero familiare non autosufficiente, se il reddito complessivo non è superiore a 30.000 euro.

*15-quinquies.* Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo n. 281 del 1987, sentito il parere delle commissioni parlamentari competenti, è adottato il "Piano straordinario pluriennale per l'integrazione lavorativa dei giovani laureati nel Mezzogiorno", di seguito denominato "piano". Il Piano è finalizzato alla promozione di iniziative atte a favorire le esperienze di lavoro di giovani laureati meridionali, con particolare riferimento all'area della ricerca, della diffusione delle nuove tecnologie e della valorizzazione del patrimonio culturale ed audiovisivo. Il Piano dispone altresì le misure di coordinamento per la utilizzazione delle risorse finanziarie attivabili sulla base della legislazione vigente, ad integrazione delle risorse di cui al comma successivo. Per le finalità di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016.

*15-sexies* Al fine di ridurre il costo del credito nel Mezzogiorno è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il Fondo per la riduzione del costo del credito nel Mezzogiorno, di seguito denominato Fondo. Le risorse del fondo sono finalizzate alla concessione di una age-

volazione fino alla misura dell'uno per cento sugli interessi dovuti su prestiti bancari alle famiglie e alle piccole e medie imprese, residenti ovvero localizzate nei territori di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna.

*15-septies.* Per gli anni 2014-2016 il Governo adotta, d'intesa con la Banca d'Italia, adeguate misure per assicurare uniformità del credito sul territorio nazionale, affinché le banche applichino tassi e condizioni uniformi, assicurando integrale parità di trattamento nei confronti di famiglie e dei clienti della stessa azienda, a parità di condizioni soggettive e di merito di credito dei clienti, ma esclusa la rilevanza dell'insediamento territoriale.

*15-octies.* Il ministro dello sviluppo economico è delegato ad emanare una gara per la scelta di un operatore privato specializzato in agevolazioni alle imprese e ad emanare il relativo regolamento di attuazione, recante in particolare le modalità di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al comma *15-sexies*, che ha durata triennale, e recante l'individuazione dei settori prioritari di intervento sulla base del costo medio dei prestiti.

*15-novies.* La parte degli utili d'impresa corrispondente all'incremento di almeno il 30 per cento del capitale netto destinato a riserva è esente dalle imposte sui redditi. Per le imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, la percentuale dell'incremento del capitale netto detassato e destinato a riserva è pari ad almeno il 10 per cento. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'economia e delle finanze provvede ad emanare gli appositi decreti attuativi.

*15-decies.* All'articolo 96, della legge n. 917 del 1996 (TUIR) premettere al comma 1 il seguente:

"01) Per le aziende, con sede legale nelle Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a)* e *c)*, del Trattato che istituisce la Comunità europea, sottoposte alla normativa sugli studi di settore, gli interessi passivi sono deducibili per la parte corrispondente al rapporto tra l'ammontare dei ricavi e degli altri proventi che concorrono a formare il reddito o che non concorrono in quanto esclusi e l'ammontare complessivo di tutti i ricavi e i proventi. Il Ministro dell'economia provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'art. 11-ter comma 7 della 5 agosto 1978 n. 468 e successive modificazioni.

*15-undecies.* Al fine di far fronte alla grave situazione di crisi che sta attraversando il sistema produttivo nazionale, con particolare riferimento alle imprese che operano nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle dero-

ghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del Trattato che istituisce la Comunità europea, le regioni medesime sono autorizzate alla contrazione di mutui presso la Cassa Depositi e Prestiti, nel limite massimo di 2 miliardi di euro, per il finanziamento di programmi straordinari di sostegno alle piccole e medie imprese, come definite nell'Allegato I del Regolamento (CE) 70/01 e successive modificazioni, da attuarsi attraverso un rafforzamento delle linee di intervento già previste dai singoli Piani Operativi regionali in attuazione della programmazione comunitaria 2007/2013. Il Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, anche di natura non regolamentare, indica le modalità di attuazione del presente comma.

*15-duodecies.* Ai giovani di età inferiore a 35 anni e ai residenti che intraprendono nuove attività imprenditoriali, così come definite nel comma *15-terdecies*, nelle comunità montane ubicate nelle aree delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere *a*) e *c*), del trattato istitutivo della Comunità europea, a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso alla data del 31 dicembre 2016, è attribuito un credito d'imposta secondo le modalità dei commi successivi. Il credito d'imposta è riconosciuto nella misura massima consentita in applicazione delle intensità di aiuto previste dalla Carta italiana degli aiuti a finalità regionale per il periodo 2014-2016 e non è cumulabile con il sostegno *de minimis*, né con altri aiuti di Stato che abbiano ad oggetto i medesimi costi ammissibili.

*15-terdecies.* Si considerano agevolabili, ai fini di cui al comma precedente, gli investimenti in beni strumentali destinati alla creazione di nuove imprese o al rafforzamento di imprese già operanti atte ad attivare nuove politiche di sviluppo e ad incentivare forme di economia sostenibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, emanato entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione, i criteri che consentono l'accesso alle agevolazioni e i soggetti che ne possono usufruire.

*15-quaterdecies.* Il credito d'imposta è commisurato alla quota del costo complessivo degli investimenti indicati nel comma precedente eccedente gli ammortamenti dedotti nel periodo d'imposta, relativi alle medesime categorie dei beni d'investimento della stessa impresa, ad esclusione degli ammortamenti dei beni che formano oggetto dell'investimento agevolato effettuati nel periodo di imposta della loro entrata in funzione. Per gli investimenti effettuati mediante contratti di locazione finanziaria, si assume il costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni; detto costo non comprende le spese di manutenzione.

*15-quinquiesdecies.* Al fine di garantire l'effettiva copertura nell'ambito dello stanziamento del bilancio dello Stato della somma complessiva di 80 milioni annui per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016, la fruizione

del credito d'imposta è subordinato alla preventiva autorizzazione da parte dell'Agenzia delle entrate secondo le seguenti modalità:

a) i soggetti interessati inoltrano per via telematica all'Agenzia delle entrate la richiesta del beneficio specificando il progetto di investimento che si intende avviare e la pianificazione di spesa scelta. L'importo delle spese agevolabili deve essere sostenuto, a pena di decadenza dal beneficio, entro i due periodi d'imposta successivi a quello di accoglimento della richiesta e, in ogni caso, nel rispetto di limiti di importo minimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo;

b) l'Agenzia delle entrate, sulla base dei dati rilevati dalle richieste pervenute, esaminate rispettandone rigorosamente l'ordine cronologico di arrivo, comunica telematicamente e con procedura automatizzata ai soggetti interessati la certificazione dell'avvenuta presentazione del formulario nonché nei successivi trenta giorni il nulla-osta contenente l'indicazione delle modalità e dei termini di fruizione del credito d'imposta. L'utilizzo del credito d'imposta per il quale è comunicato il nullaosta è consentito, fatta salva l'ipotesi di incapacienza, esclusivamente entro il sesto mese successivo al termine di cui alla lettera a) e, in ogni caso, nel rispetto dei limiti massimi pari, in progressione, al 20 per cento nell'anno di accoglimento dell'istanza e al 60 per cento nell'anno successivo.

15-*sexiesdecies*. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta nel quale sono avviati i nuovi investimenti. Esso non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 96 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986; n. 917, e successive modificazioni, ed è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi; l'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, a decorrere dal sesto mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso.

15-*septiesdecies*. Se i beni oggetto dell'agevolazione sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa entro il terzo periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti; se nel periodo d'imposta in cui si verifica una delle predette ipotesi vengono acquisiti beni della stessa categoria di quelli agevolati, il credito d'imposta è rideterminato escludendo il costo non ammortizzato degli investimenti agevolati per la parte che eccede i costi delle nuove acquisizioni. Per i beni acquisiti in locazione finanziaria le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche se non viene esercitato il riscatto. Il credito d'imposta indebitamente utiliz-

zato che deriva dall'applicazione del presente comma è versato entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sui redditi dovuta per il periodo d'imposta in cui si verificano le ipotesi ivi indicate.

*15-octiesdecies.* Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono individuati i beni che possono essere oggetto di agevolazione nonché le modalità di attuazione delle disposizioni contenute nei commi da *15-duodecies* a *15-septiesdecies*. L'efficacia delle disposizioni è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

*15-noviesdecies.* Il comma 37 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente:

"37. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti, in modo che essa sia ridotta del 6 per cento rispetto alla spesa sostenuta nel 2010 dalle amministrazioni centrali e dalle regioni e pari alla spesa sostenuta nel 2010 dai comuni e dalle province. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmata per gli anni 2014-2017, quantificata complessivamente in 8,250 miliardi di euro per l'anno 2014, in 10 miliardi di euro per l'anno 2015 e in 12,250 miliardi di euro a decorrere dal 2016. Tale riduzione è ripartita in 2 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e in 6,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno 2014, 2,250 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 7,250 per le amministrazioni decentrate e degli enti locali per l'anno per l'anno 2015, e 4 miliardi di euro per le spese delle amministrazioni centrali e dei ministeri e 8 per le spese delle amministrazioni decentrate e locali a decorrere dal 2016. A tale fine le amministrazioni adottano con immediatezza, e comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le necessarie misure di adeguamento ai nuovi limiti di spesa. Restano escluse dalle citate riduzioni le spese iscritte negli stati di previsione dei Ministeri dei beni e delle attività culturali e del turismo e dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nonché le spese iscritte nell'ambito della missione "Ricerca e innovazione".

*15-vicies.* Il comma 35 dell'articolo 10 è soppresso».

---

**3.101**

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Dopo l'articolo 8 della legge 18 marzo 1968, n. 337, è aggiunto il seguente:

**«Art. 8-bis.**

1. L'esercizio delle attività di spettacolo viaggiante e parchi di divertimento, in forma itinerante o stabile, è consentito previa verifica del possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

a) avere frequentato con esito positivo un corso professionale per l'esercizio dell'attività di spettacolo viaggiante;

b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di spettacolo viaggiante, o avere prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti l'attività di spettacolo viaggiante in qualità di dipendente o, se trattasi di coniuge o parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS, ove prevista.

2. Con decreto del Ministro dell'interno sono regolate le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo, che può prevedere differenziazioni di contenuto e durata del corso medesimo a seconda del grado di formazione del gestore nelle attività di spettacolo viaggiante e della complessità delle attrazioni che lo stesso prevede di gestire».

**3.102**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 100 milioni di euro al fine di sostenere e consolidare l'attività di garanzia collettiva dei confidi con sede legale nel Nord Italia (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli-Venezia-Giulia, Trentino-Alto-Adige, Emilia Romagna), in conformità con le disposizioni comunitarie in materia di aiuti di Stato e al fine di incrementare unicamente le riserve patrimoniali dei confidi costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.*

---

### **3.103**

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 4 del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo le parole: "stabilimenti balneari" sono inserite le seguenti: "ed i parchi di divertimento"».

---

### **3.104**

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. L'accesso alle risorse di cui al presente articolo è consentito alle imprese che non delocalizzano la produzione al di fuori dei Paesi membri dello Spazio Economico Europeo e che si impegnano al mantenimento e all'incremento della forza lavoro locale, nonché all'assegnazione di lavori e all'eventuale esternalizzazione di processi produttivi ad imprese appartenenti all'indotto in cui esse operano».

---

### **3.105**

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. Ai fini dell'accesso da parte delle micro piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, agli interventi del Fondo italiano di investimento, costituito dal Ministero dell'economia e delle finanze, dalla Cassa depositi e prestiti, dall'ABI, dalla Confindustria e dalle principali banche italiane e gestito dalla società di gestione del risparmio SGR, il fatturato richiesto alle suddette imprese non deve essere superiore a 10 milioni di euro».

---

**3.106**

VOLPI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 15.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Parco Tecnologico "Learning and doing-planet" presso il Polo Fieristico di Brescia».

*Conseguentemente al comma 6, dell'articolo7, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «85 milioni».*

---

**3.107**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "per l'anno 2009", sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 2014" e le parole: "100 milioni di euro" sono sostituite dalle parole: "10 milioni di euro"».

---

**3.108**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

15-ter. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali, di cui al comma 1.

15-quater. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.



15-*quinquies*. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

---

### 3.109

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-*bis*. Al fine di incentivare la prevenzione, potenziare il contrasto delle richieste estorsive e sostenere le iniziative in essere, i servizi e gli sportelli attivati dai Comuni, anche in relazione alla tutela delle attività economiche esposte, il Ministero dell'Interno è autorizzato a concedere contributi annuali nel limite complessivo di 2 milioni di euro, a favore degli enti locali che presentano apposita richiesta.

15-*ter*. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

15-*quater*. Gli enti locali possono disporre, tramite appositi regolamenti, l'esonero, parziale o totale, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali, tariffe e canoni locali, in favore dei soggetti vittime di fatti estorsivi o di usura.

15-*quinques*. La copertura finanziaria delle misure di cui al precedente periodo, resta a carico dei bilanci degli enti locali e non modifica gli obiettivi di finanza pubblica agli stessi assegnati».

---

### 3.110

VOLPI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-*bis*. Per il 2014 è riconosciuto un contributo pari a 10.000.000 di euro per il finanziamento del progetto relativo alla realizzazione del Museo virtuale dei siti storici, artistici, culturali e di innovazione area parcheggio Brebemi-Chiari.»

*Conseguentemente, al comma 6, dell'articolo 7, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «90 milioni».*

---

**3.111**

CENTINAIO, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di contrastare gli effetti della crisi sulle piccole e medie imprese, è consentita la vendita di giocattoli ai consumatori finali, da parte dei titolari di esercizi commerciali, regolarmente iscritti al registro delle imprese, con uno sconto fino ad una percentuale massima del 15 per cento sul prezzo fissato. La vendita dei giocattoli ai consumatori finali è consentita con sconti fino ad una percentuale massima del 20 per cento sul prezzo fissato in occasione di manifestazioni di particolare rilevanza internazionale, nazionale, regionale e locale».

---

**3.112**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al comma 1, articolo 21, del decreto ministeriale 5 aprile 2004, Pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 22 aprile 2004, n. 94, le parole: "dichiarando di non svolgere più attività prevista dall'articolo 4 del presente statuto.", sono soppresse.»

---

**3.113**

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Per favorire una maggiore aggregazione fra le imprese edili, in questo momento di crisi del comparto delle costruzioni, al comma 7 dell'articolo 37 del decreto legislativo n.163/06 "codice dei contratti pubblici", aggiungere il seguente periodo:

"I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera *b*) (consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443) possono indicare in sede di gara, quali affidatari dei lavori, eventuali consorzi della stessa natura ma di minore dimensione e quest'ultimi debbono indicare, sempre in sede di gara, l'impresa consorziata che materialmente eseguirà i lavori. Anche in questo caso è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi

dalla gara sia i consorzi e sia il consorziato che materialmente eseguirà i lavori; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale"».

---

### 3.114

BOCCA, PICCOLI, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il termine di due anni, di cui all'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216 convertito con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 febbraio 2012, n. 14, è prorogato di ulteriori due anni per quelle strutture che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro dell'Interno del 16 marzo 2012, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* del 30 marzo 2012, possono garantire, alla data del 31 dicembre 2013, un adeguato e sufficiente livello di sicurezza.».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi»*

---

### 3.115

PICCOLI, BOCCA, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di agevolare la riqualificazione dell'offerta turistica dei comuni i cui territori appartengono alle province di regioni a statuto ordinario confinanti con la provincia autonoma di Trento e con la provincia autonoma di Bolzano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le spese sostenute per gli interventi finalizzati all'ammodernamento delle strutture ricettive di tipo alberghiero collocate all'interno dei predetti territori possono essere oggetto di detrazione fiscale sino a un massimo di euro 200.000. La detrazione spettante ai sensi del presente comma è ripartita in cinque quote annuali di pari importo. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del presente comma in favore dei predetti comuni si provvede con le risorse di cui all'articolo 2, comma 117, della legge 23 marzo 2009, n. 191.».

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi».*

---

**3.116**

PELINO, PICCOLI, CONTE, CERONI, ZANETTIN, DALLA TOR

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Laddove, nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi in stato di insolvenza, di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, il programma per la ristrutturazione dell'impresa, ovvero per la cessione dei complessi aziendali, predisposto dal commissario straordinario ed autorizzato dal Ministro dello Sviluppo Economico, preveda la continuità produttiva dei siti coinvolti attraverso il ricorso a finanziamenti, e tali finanziamenti non vengano accordati dagli istituti di credito coinvolti, la Cassa Depositi e Prestiti eroga a tassi di mercato, previa richiesta favorevole di autorizzazione congiunta del Ministro dell'Economia e Finanze e del Ministro dello Sviluppo Economico, i finanziamenti previsti dal programma avvalendosi della garanzia del Tesoro dello Stato di cui all'articolo 55, comma 2, del succitato decreto legislativo.»

*Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo, dopo la parola: «Risorse» aggiungere le seguenti: «ed interventi».*

---

**3.117**

GUALDANI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15 bis. Il termine di entrata in esercizio degli impianti di cui all'articolo 1, comma 4, lettera c), del decreto ministeriale 5 luglio 2012, è prorogato, esclusivamente per gli impianti da realizzare su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la cui autorizzazione sia stata chiesta e ottenuta, al 30 ottobre 2013 per tali impianti, al fine di consentire l'allaccio alla rete, dei medesimi, il termine di entrata in esercizio è prorogato entro e non oltre il 30 giugno 2014. Gli effetti di cui alla deliberazione 6 giugno 2013 250/2013/R/EFR dell'Autorità per l'Energia e il Gas, sono sospesi per gli impianti del punto a) fino alla data del 30 giugno 2014.»

---

**3.118**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.».

---

**3.119**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 7, lettera *b*), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, l'ultimo periodo è soppresso.».

---

**3.120**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti: "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connessi e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche"».

---

**3.121**

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 7-bis, terzo periodo, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, tra le parole: "predette finalità" e "si applica il regime" sono introdotte le seguenti "nonché agli atti e formalità, anche ipotecarie connesse e conseguenti, ivi compresa la cessione da parte delle banche dei crediti ipotecari e delle relative ipoteche"».

**3.122**

FINOCCHIARO, DE MONTE, LO MORO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Devono essere versate presso la Cassa Depositi e Prestiti, ai sensi delle norme contenute nel presente comma:

a) tutte le somme dovute al notaio o ad altro pubblico ufficiale a titolo di onorari, diritti, accessori, rimborsi spese e contributi, nonché a titolo di tributi per i quali il medesimo sia sostituto o responsabile d'imposta, in relazione agli atti dallo stesso ricevuti e/o autenticati e soggetti a pubblicità immobiliare o commerciale, ovvero in relazione ad attività e prestazioni per le quali lo stesso sia delegato dall'autorità giudiziaria;

b) ogni altra somma affidata al notaio o ad altro pubblico ufficiale e soggetta ad obbligo di annotazione nel Registro delle Somme e dei Valori di cui alla legge n.64/1934, comprese le somme dovute a titolo di imposta in relazione a dichiarazioni di successione;

c) l'intero prezzo o corrispettivo, ovvero il saldo degli stessi, se determinato in denaro, oltre alle somme destinate ad estinzione delle spese condominiali non pagate e/o di altri oneri dovuti in occasione del ricevimento o dell'autenticazione, da parte di notaio o di altro pubblico ufficiale, di contratti di trasferimento della proprietà o di trasferimento, costituzione od estinzione di altro diritto reale su immobili, aziende o partecipazioni societarie.

15-ter. La disposizione di cui al comma 15-bis non si applica agli importi inferiori ad euro 1.000 e per la parte di prezzo o corrispettivo oggetto di dilazione; si applica in relazione agli importi versati contestualmente alla stipula di atto di quietanza.

15-quater. In ogni caso il deposito di cui al comma 15-bis deve essere eseguito, prima o contestualmente all'atto o all'affidamento della pre-

stazione professionale, a mezzo assegni non trasferibili all'ordine del notaio o del pubblico ufficiale, ovvero tramite bonifico bancario o postale, o con modalità equipollenti, direttamente sul conto generale del notaio o di altro pubblico ufficiale presso la Cassa Depositi e Prestiti, di cui al comma successivo; il notaio o altro pubblico ufficiale, entro tre giorni lavorativi successivi al versamento, dispone l'imputazione delle somme al sottoconto all'uopo creato, con descrizione analitica della pratica cui si riferiscono; qualora le somme siano state consegnate direttamente al notaio o altro pubblico ufficiale, egli ne rilascia apposita ricevuta ed effettua il versamento presso la Cassa Depositi e Prestiti, disponendo in conformità al periodo precedente, entro i successivi tre giorni lavorativi.

*15-quinquies.* Il notaio o altro pubblico ufficiale fa menzione, in ogni caso, nell'atto pubblico o nell'autenticazione della scrittura privata, dell'avvenuto deposito degli importi di cui sopra e descrive analitica mente le destinazioni degli stessi, i beneficiari anche se diversi dai soggetti intervenuti in atto, nonché ogni ulteriore prestazione accessoria da eseguirsi. Per le prestazioni affidate o delegate diverse dagli atti le menzioni di cui sopra vengono riportate in separato documento debitamente sottoscritto dai soggetti interessati. Se l'atto non viene concluso nel giorno indicato dal depositante, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola le somme in favore –del"o stesso depositante, salvo che questi comunichi al medesimo la volontà di prorogare la durata del deposito.

*15-sexies.* Nei casi disciplinati dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale è tenuto a curare che la registrazione e la pubblicità dell'atto vengano eseguite nel più breve tempo possibile, in conformità all'articolo 2671 Codice Civile, delle altre disposizioni in materia e nel rispetto dell'incarico conferito.

*15-septies.* Eseguita la registrazione e la pubblicità nei termini di cui sopra, e verificata l'assenza di formalità pregiudizievoli ulteriori, rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede senza indugio a disporre lo svincolo degli importi depositati a titolo di prezzo o corrispettivo.

*15-octies.* Se nell'atto le parti hanno previsto che il prezzo o corrispettivo venga pagato solo dopo l'avveramento di un determinato evento o l'adempimento di una determinata prestazione, il notaio o altro pubblico ufficiale svincola il prezzo o corrispettivo depositato quando gli viene fornita la prova, risultante da atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero secondo le diverse modalità probatorie concordate tra le parti, che l'evento dedotto in condizione si sia avverato o che la prestazione sia stata adempiuta.

*15-novies.* In presenza di formalità pregiudizievoli ulteriori rispetto a quelle esistenti alla data dell'atto e da questo risultanti, ovvero non rilevate al momento dell'atto, il notaio o altro pubblico ufficiale ne dà senza indugio notizia alle parti e provvede, su espresso incarico delle stesse che può essere conferito anche preventivamente e sempre che ne sussistano le condizioni, ad estinguere le eventuali passività e ad ottenere la cancella-

zione delle formalità, prelevando le somme necessarie dal conto vincolato, e successivamente dispone lo svincolo del residuo prezzo o corrispettivo.

*15-decies.* Ove non sia possibile procedere alla cancellazione delle formalità pregiudizievoli di cui al comma precedente, le somme restano vincolate sul conto dedicato di cui al comma *15-quater* e possono essere svincolate solo su concorde volontà delle parti interessate, ovvero a seguito di provvedimento dell’Autorità Giudiziaria.

*15-undecies.* Il conto generale che il notaio o altro pubblico ufficiale deve tenere presso la Cassa Depositi e Prestiti ai fini di cui al presente decreto e ogni sottoconto dello stesso costituiscono patrimonio separato. Gli importi depositati possono essere impiegati solo per la realizzazione del fine di destinazione in conformità alle causali come individuate in base al comma *15-quater*, ovvero in conformità ad altre disposizioni del presente articolo. Dette somme sono escluse dalla successione del notaio o altro pubblico ufficiale e dal suo regime patrimoniale della famiglia, sono assolutamente impignorabili a richiesta di chiunque ed assolutamente impignorabile ad istanza di chiunque è altresì il credito al pagamento o alla restituzione della somma depositata.

*15-terdecies.* In ogni caso di interruzione, sospensione o cessazione dell’attività, ovvero di trasferimento del notaio o altro pubblico ufficiale, il sostituto è designato dal Presidente del Consiglio Notarile della sede del notaio o dal Presidente del Tribunale in cui l’altro pubblico ufficiale ha sede.

*15-quaterdecies.* A tutti gli adempimenti previsti dal presente articolo il notaio o altro pubblico ufficiale può provvedere anche con mezzi telematici.

*15-quinquiesdecies.* Nel caso di intervento del notaio o di altro pubblico ufficiale per il ricevimento o l’autenticazione di un contratto preliminare da trascrivere ai sensi dell’articolo 2645-*bis* del Codice Civile, il promissario acquirente deposita le somme pattuite a titolo di caparra o di acconto presso il notaio o altro pubblico ufficiale a mezzo assegni circolari intestati agli aventi diritto, che verranno consegnati dopo l’esecuzione della relativa pubblicità e l’intervenuto accertamento dell’assenza di formalità pregiudizievoli, entro i successivi cinque giorni.

*15-sexiesdecies.* In caso di contratto cui si applica il Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122, il deposito, per la sola parte depositata e per tutta la durata del deposito, sostituisce la fideiussione di cui all’articolo 2 del citato Decreto Legislativo. Il divieto di cui all’articolo 8 del Decreto Legislativo 20 Giugno 2005 n. 122 non si applica, limitatamente alle ipoteche iscritte e frazionate, allorché le somme depositate siano sufficienti ad ottenere la cancellazione delle iscrizioni pregiudizievoli. Con riferimento agli immobili che si trovano nei territori soggetti al regime del libro fondiario, il notaio o altro pubblico ufficiale provvede allo svincolo delle somme depositate solo dopo aver presentato la domanda di intavolazione o annotazione e aver verificato che essa non sia preceduta da iscrizioni, anche solo domandate, pregiudizievoli, diverse da quelle esistenti



alla data dell'atto e da questo risultanti. Si applicano le disposizioni del presente decreto in quanto compatibili.

*15-septiesdecies.* Gli interessi sulle somme depositate presso la Cassa Depositi e Prestiti, al netto delle spese di gestione del servizio, sono finalizzate a ridurre i tassi della provvista dedicata per i finanziamenti a medio termine alle PMI, e a rifinanziare i fondi di credito agevolato gestiti dalla Cassa Depositi e Prestiti per conto dello Stato.

*15-octiesdecies.* Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto adottato dal Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Giustizia, sono emanate le disposizioni di attuazione dei commi da *15-bis* e *15-septiesdecies*».

---

### 3.123

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:*

«*15-bis.* All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma *8-ter* è aggiunto il seguente:

*8-quater* Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese».

---

### 3.124

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«*15-bis.* All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo il comma *8-ter* è aggiunto il seguente:

*8-quater* Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, la Cassa depositi e prestiti S.p.A. può acquistare titoli emessi ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130, nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione aventi ad oggetto crediti verso piccole e medie imprese».

---

**3.125**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole: "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole: "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

*b)* al comma 11, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: *f)* i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea».

---

**3.126**

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 7, lettera *a)*, secondo periodo, sono soppresse le parole "prevista dallo statuto sociale della CDP S.p.A" e dopo le parole "dai medesimi promossa," sono aggiunte le parole "nonché per altre operazioni comunque realizzate per finalità di servizio di interesse economico generale nei settori strategici identificati con il decreto di cui al comma 11, sempre che siano previste dallo statuto sociale di CDP S.p.A. e in ogni caso";

*b)* al comma 11, dopo la lettera *e)* è aggiunta la seguente: *f)* i settori strategici nei quali CDP può intervenire per finalità di servizio di interesse economico generale nel rispetto delle normative dell'Unione europea».

---

**3.127**

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

"f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A., ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato"».

---

**3.128**

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

---

**3.131**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15 aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5, comma 11, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

f) con riferimento a ciascun esercizio finanziario, le esposizioni assunte o previste da CDP S.p.A. ai sensi del comma 7, lettera a), non compatibili con l'applicazione del regime di vigilanza di cui al comma 6, che possono essere garantite dallo Stato, anche a livello pluriennale. La garanzia dello Stato può essere rilasciata a prima domanda, con rinuncia all'azione di regresso su CDP S.p.A., deve essere onerosa e compatibile con la normativa dell'Unione Europea in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato a condizioni di mercato».

---

**3.129**

RANUCCI, SANGALLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto 2011, n. 151, non si applicano alle attività turistico ricettive situate nei centri storici. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con apposito decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico, sono adottate le procedure semplificate di prevenzione incendi di cui al decreto del Ministro dell'interno 19 marzo 2001, adottato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 334 del 1999».

---

**3.130**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 11, comma 12-*quater* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le seguenti parole: "La garanzia dello Stato di cui al comma 12-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma".

15-ter. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-sexies è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-ter ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitorie, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni-debitorie rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

**3.132**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qualora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità».

---

**3.133**

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Ferma restando la garanzia dello Stato in favore degli assicurati sugli impegni assunti dalla SACE S.p.A. nello svolgimento dell'attività assicurativa, ai sensi dell'articolo 6, comma 9, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è altresì rilasciata la garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. a copertura delle eventuali perdite eccedenti soglie determinate che si dovessero registrare sul portafoglio rischi. Tali soglie, unitamente alle modalità di escussione da parte di SACE S.p.A. e alla determinazione dei livelli remunerativi richiesti, sono individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze. La garanzia dello Stato in favore di SACE S.p.A. è elencata nell'allegato allo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196. In caso di escussione, lo Stato non potrà agire nei confronti di SACE S.p.A., anche qua-

lora ad esso non sia stato restituito, in tutto o in parte, quanto dovuto da parte degli obbligati, e sarà surrogato nei diritti di quest'ultima nei confronti degli obbligati e nelle eventuali garanzie, anche reali, senza necessità di annotazione o altra formalità».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

---

### 3.134

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole "al servizio di SACE s.p.a." e conseguentemente, al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato"».

**3.135**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, al primo periodo, sono soppresse le parole "al servizio di SACE s.p.a." e conseguentemente, al secondo periodo, in fine, sono aggiunte le parole "o di altro istituto assicurativo le cui obbligazioni sono garantite da uno Stato"».

---

**3.136**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di sostenere i processi di razionalizzazione, crescita dimensionale e accorpamento dei confidi, è istituito presso il Ministero dello sviluppo economico, un Fondo con una dotazione patrimoniale di 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, i cui contributi sono destinati a sostenere le spese inerenti la definizione di progetti di accorpamento e di fusione di confidi.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 7.500;

2015: - 7.500;

2016: - 7.500.

**3.137**

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente



la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

*7-bis.* La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

---

### 3.138

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Al fine di agevolare la produzione di impianti di generazione di energia elettrica da fonte solare, di ridurre le emissioni inquinanti e la dipendenza energetica del Paese, nonché di promuovere lo sviluppo tecnologico, gli investimenti e l'occupazione nel settore economico di riferimento, ai soggetti produttori di tali impianti è concesso un contributo annuo di 25 milioni di euro.

15-ter. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, emana uno o più decreti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volti a disciplinare le modalità degli interventi per la concessione del contributo di cui al comma 15-bis».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri di cui al comma 15-bis, a decorrere dall'anno 2014, pari a 25 milioni di euro, si provvede mediante quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'uniforme incremento dell'1 per cento delle aliquote di base di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, per il calcolo dell'imposta di consumo sui tabacchi lavorati destinati alla vendita al pubblico nel territorio soggetto a monopolio.*

---

### 3.139

RUSO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. L'articolo 17-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente: "Art. 17-bis. - (Modifica all'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, in materia di compiti dell'Istituto poligrafico e Zecca dello

*Stato*). – All'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma: '10-*bis*. Ai fini del presente articolo, ferme restando le specifiche disposizioni legislative in materia, sono considerati carte valori e prodotti, individuati con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che presentino i seguenti requisiti:

a) rappresentano per le amministrazioni dello Stato autorizzazioni, certificazioni, abilitazioni, documenti di identità e riconoscimento, ricevute di introiti, destinati ad assumere un valore fiduciario e di tutela della fede pubblica in seguito alla loro emissione o alle scritturazioni su di essi effettuate;

b) sono realizzati con tecniche di sicurezza o con impiego di carte filigranate o similari o di altri materiali di sicurezza ovvero con elementi o sistemi magnetici ed elettronici in grado, unitamente alle relative infrastrutture, di assicurare un'adeguata protezione dalle contraffazioni e dalle falsificazioni"».

---

### 3.140

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, integrato di 200 milioni per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione.

15-*ter*. Al Fondo straordinario per il sostegno alla patrimonializzazione dei Confidi di cui al comma 1 è attribuita una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

15-*quater*. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 12 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.

15-*quinq*. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio

approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*.

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

### **3.141**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. Tale Fondo straordinario per il so-

stegno ai Confidi ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria, di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente, rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

---

### 3.142

RUSSO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi – costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria – di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

---

**3.143**

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di *tranché cover* con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto di quanto previsto dai commi 15-ter, 15-quater e 15-quinquies del presente articolo.

15-ter. La *tranché cover* ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in *bonis* al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.

15-quater. L'operazione di cui ai commi 15-bis e 15-ter è strutturata come segue:

a) la *tranche junior* copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti;

b) la *tranche mezzanina* è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior* ed è pari al 2 per cento;

c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della *tranche mezzanina*;

d) il Fondo centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla *tranche junior*.

15-quinquies. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia "una tantum" nella misura massima di:

0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;

0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;

0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione.

15-sexies. Ai fini di cui al comma 15-bis, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, let-

tera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono assegnati ulteriori 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «90.000 euro», le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole: «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;*

*all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;*

*all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

**3.144**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. Per la promozione di interventi di fusione e di accorpamento tra confidi e cooperative di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, localizzati nel territorio delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, è concesso un contributo diretto ad integrare la disponibilità del fondo del consorzio o della cooperativa che risulti dalla fusione, destinato alla prestazione di garanzie a favore delle imprese consorziate o socie. Il contributo è concesso nella misura massima di cinque volte l'ammontare del predetto fondo nel limite di 1,5 milioni di euro per ciascuna operazione di fusione realizzata entro il 31 dicembre 2014.

15-ter. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello Sviluppo economico, con proprio decreto, definisce le modalità di richiesta, concessione ed erogazione delle agevolazioni di cui al comma 15-bis, comunque entro il limite di spesa di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 15.000;  
2015: – 15.000;  
2016: – 15.000.

---

**3.145**

RUSSO

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti commi:*

«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valore sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di *tranchéd cover* con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a defi-

nire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo.

15-ter. La *tranchè cover* ha per oggetto le garanzie già in essere nel portafoglio dei Confidi e in *bonis* al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento.

15-quater. L'operazione è strutturata come segue:

a) la *tranche junior* copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti;

b) la *tranche mezzanina* è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior* ed è pari al 2 per cento;

c) il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della *tranche mezzanina*;

d) il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla *tranche junior*.

15-quinquies. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia «una tantum» nella misura massima di:

– 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione;

– 0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione;

– 0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione».

---

### 3.146

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valore sul Fondo, pari a complessivi cinquecento milioni di euro per una operazione di *tranchè cover* con la partecipazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto del presente comma. La *tranchè cover* ha per oggetto le garanzie già in essere nel



portafoglio dei Confidi e in *bonis* al momento della costruzione dell'operazione. Non sono previsti ulteriori parametri di accesso per le operazioni ammissibili all'intervento. L'operazione è strutturata come segue: La *tranche junior* copre la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta la prima perdita ed è pari al 5 per cento del portafoglio di finanziamenti. La *tranche mezzanina* è la quota del portafoglio di finanziamenti che sopporta le perdite registrate dal medesimo portafoglio dopo l'esaurimento della *tranche junior* ed è pari al 2 per cento. Il Confidi rilascia una garanzia pari al valore della *tranche mezzanina*. Il Fondo Centrale interviene rilasciando una controgaranzia su richiesta del Confidi garante in misura non superiore alla *tranche junior*. L'operazione è concessa alle imprese beneficiarie a titolo oneroso. Con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, è definita la misura delle commissioni di garanzia *«una tantum»* nella misura massima di: 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di micro dimensione; 0,25 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di piccola dimensione; 0,5 per cento dell'importo garantito dal Fondo, per le imprese di media dimensione».

### 3.147

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 della legge n. 214/11 di conversione del decreto-legge n. 201/11 dopo le parole: "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni" sono aggiunte le parole: "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni". Infine sono aggiunte le parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità: Le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro; Le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche; Sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili

all'intervento del Fondo sul microcredito; Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro; Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni; È previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia; Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici; La commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia è fissata in misura pari allo 0,125 per cento dell'importo garantito dal Fondo per tutte le tipologie di operazioni finanziarie, categorie di imprese beneficiarie finali, settori economici di appartenenza e aree geografiche, ad esclusione di quelle per cui non è dovuto il versamento di alcuna commissione al Fondo, al fine di riequilibrare i costi a carico dell'impresa rispetto alla garanzia diretta"».

---

### 3.148

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di incrementare la patrimonializzazione dei confidi, in relazione ai processi di fusione o di iscrizione all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è istituito, presso il Ministero dello sviluppo economico, un fondo con una dotazione patrimoniale di 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definisce entro novanta giorni dall'entrata in vigore della legge il regolamento di attuazione. I contributi sono destinate ad alimentare le riserve patrimoniali dei confidi e finalizzate all'incremento dei fondi di garanzia».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

**3.149**

RUSSO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo la lettera b-bis) è aggiunta la seguente:

"b-ter) estendere il rilascio della garanzia del Fondo ai finanziamenti che le piccole e medie imprese sottoposte alla procedura di concordato in continuità aziendale, di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, contraggono con le banche e gli altri intermediari finanziari di cui agli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, al fine della prosecuzione dell'attività di impresa"».

**3.150**

FORNARO, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 13 della legge n. 326 del 2003, il comma 1 è sostituito dal seguente: "1. Ai fini del presente decreto si intendono per: «confidi», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per «attività di garanzia collettiva dei fidi», l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorirne il finanziamento da parte di persone fisiche e/ o giuridiche, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per «confidi di secondo grado», i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o sode di questi ultimi o da altre imprese; per «piccole e medie imprese», le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per «testo unico bancario», il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per «elenco speciale» l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per «riforma delle società», il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti

indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni"».

---

### 3.151

RUSO

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. All'articolo 1, comma 1, lettera a) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;"».

---

### 3.152

RUSO

*Dopo il comma 15, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«15-bis. L'articolo 39, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è sostituito dal seguente:

"La garanzia del Fondo di cui al comma 1 può essere concessa, a titolo oneroso, su portafogli di finanziamenti erogati a piccole e medie imprese da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni. Con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono definite le tipologie di operazioni ammissibili, le modalità di concessione, i criteri di selezione nonché l'ammontare massimo delle disponibilità finanziarie del Fondo da destinare alla copertura del rischio derivante dalla concessione di detta garanzia. Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese, di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi

cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di finanziamenti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;

b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;

c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;

d) ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;

e) sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo;

f) sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;

g) è previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;

h) sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;

i) la commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto"».

---

### 3.153

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, le parole: "Il 30 per cento" sono sostituite con le seguenti: "Il 50 per cento"».

---

**3.154**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 15, inserire il seguente:*

«15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 è aggiunto il punto: "2.bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;"».

---

**3.155**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis . Il termine previsto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 18 ottobre 2012, convertito con modificazione dall'articolo 1, comma 1 della legge 17 dicembre 2012 n. 221, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al fine di garantire la continuità del servizio, nelle more dell'espletamento delle procedure di affidamento del servizio al gestore unico, laddove l'Ente di Governo dell'ambito territoriale ottimale sia stato costituito ed abbia già provveduto a deliberare e pubblicare il bando di gara, in deroga a quanto disposto dall'articolo 34, comma 21 del decreto-legge n. 179 del 2012, il servizio è espletato dal gestore già operante alla data del 19 ottobre 2012 fino al subentro del nuovo gestore. Tale disposizione si applica ai gestori esistenti del servizio di distribuzione di gas fino alla nuova assegnazione del servizio su base di Ambito Territoriale Minimo come previsto decreto legislativo 99/09 e dal decreto ministeriale 226/2011».

---

**3.156**

DI BIAGIO, COLLINA, ZELLER

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:

*Sostituire il comma 7-bis con il seguente:*

"7-bis) I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012,

hanno la facoltà di optare, a partire dal 1° settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE".

Dall'attuazione del presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### **3.157**

DI BIAGIO, COLLINA, ZELLER

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 5 del decreto-legge n. 69 del 20013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013 apportare le seguenti modificazioni:

*Sostituire il comma 7-bis con il seguente:*

"7-bis) I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1° settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 20 per cento applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

L'incremento suddetto si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del pro-quota per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al GSE"».

---

**3.158**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto, 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge n. 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

---

**3.159**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È costituito, senza oneri aggiuntivi per lo Stato, il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

---

**3.160**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177 aggiungere il seguente comma: "2-bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza"».

---



**3.161**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 36 milioni di euro per l'anno 2014».

---

**3.162**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248 sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2% del comminato».

---

**3.163**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui

alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 18 milioni di euro per l'anno 2014».

---

### 3.164

D'ALÌ

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'istituto italiano per gli studi storici e dall'istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

---

### 3.165

TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente comma:*

«15-bis. 1. Al fine di garantire l'efficacia delle misure finanziarie per lo sviluppo delle regioni ricomprese nelle aree sottoutilizzate e per accelerare la spesa dei fondi destinate alle aree sottoutilizzate:

a) entro il 30 marzo 2014 le Regioni effettuano una ricognizione sui fabbisogni annui per interventi infrastrutturali, immediatamente cantierabili e finanziati nell'ambito del Fondo per lo sviluppo e la coesione sociale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 e oggetto di deliberazione da parte del Comitato interministeriale per la Programmazione Economica, sui cofinanziamenti nazionali dei fondi comunitaria finalità strutturale, nonché sulle risorse individuate ai sensi di quanto previsto dall'articolo all'articolo 6-sexies del decreto-legge

25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, in legge 6 agosto 2008, n. 133, può eccedere i limiti di cui all'articolo 1, commi 126 e 127, della legge 3 dicembre 2010, n. 220;

b) entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della Coesione Territoriale e di intesa con le Regioni interessate, sono fissati i limiti entro cui la spesa in conto capitale si cui al comma precedente eccedere i limiti del Patto di Stabilità, garantendo in ogni caso il rispetto dei tetti complessivi, fissati dalla legge per il concorso dello Stato e delle regioni predette alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica per l'anno di riferimento;

c) le regioni di cui alla lettera a) possono utilizzare i miglioramenti del saldo programmatico degli enti locali del proprio territorio, rideterminando il proprio obiettivo programmatico, in termini di competenza e di cassa, ai soli fini della spesa da effettuare sulle risorse di cui alla stessa lettera a)».

---

### 3.166

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. All'articolo 61, comma 18, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni nella legge 6 agosto 2008 n. 133, le parole: "per l'anno 2009", sono sostituite dalle parole: "A decorrere dal 2014", e le parole "100 milioni di euro", sono sostituite dalle parole: "10 milioni di euro"».

---

### 3.167

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 15, aggiungere i seguenti:*

«15-bis. All'articolo 11, comma 12-*quater* del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, sono soppresse le parole: "La garanzia dello Stato di cui al comma 2-*ter* cessa al momento della ristrutturazione di cui al presente comma".

15-*ter*. All'articolo 11, del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, come modificato dalla legge di conversione 9 agosto 2013, n. 99, il comma 12-*sexies* è sostituito dal seguente: "Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro e non oltre 15 giorni dalla entrata in vigore della presente legge, sono definiti termini e modalità di attuazione delle disposizioni del comma precedente, ivi compresa la misura massima

dei tassi di interesse praticabili sui crediti garantiti dallo Stato e ceduti a intermediari finanziari. Per le finalità di cui al comma precedente, la Cassa Depositi e Prestiti S.p.A., può attivare, in qualsiasi forma e modalità, strumenti volti ad anticipare o acquisire i crediti certificati dalle amministrazioni e garantiti dallo Stato, ivi compresa la facoltà di acquistare, sulla base di una convenzione quadro stipulata dalla stessa CDP con l'ABI, i crediti di cui al comma 12-ter ceduti alle banche e agli altri intermediari finanziari, allorché i medesimi intermediari non accedano alla richiesta di ristrutturazione formulata dalle amministrazioni debitorie, ovvero qualora le stesse amministrazioni non provvedano a corrispondere le rate di ammortamento del debito ristrutturato e i relativi interessi nei termini stabiliti. Ove già non lo abbiano fatto ai sensi del comma precedente, le amministrazioni debitorie rilasciano a favore di CDP delegazione di pagamento o altra simile garanzia a valere sulle entrate di bilancio. I limiti annuali e i criteri per l'acquisizione dei crediti predetti sono fissati con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze"».

---

### 3.168

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al comma 4 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "da banche e intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 19 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni", aggiungere le parole: "e dai Confidi iscritti all'elenco di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni"; e in fine, sono aggiunte le seguenti parole: "Il Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni riserva un ammontare massimo di risorse impegnate, in termini di accantonamenti operati a valere sul Fondo, pari a complessivi cento milioni di euro per il rilascio della controgaranzia su portafogli di domande presentate dai Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dei portafogli di fi-

nanzia menti. La costruzione dei portafogli dovrà avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

a) le operazioni ammissibili hanno un importo massimo di 100 mila euro;

b) le operazioni ammissibili che compongono ciascun portafoglio sono erogate da una o più banche;

c) sono previsti gli stessi parametri di accesso attualmente in vigore per le operazioni ammissibili all'intervento del Fondo sul microcredito;

d) Ciascun portafoglio ha una dimensione minima di un milione di euro e 40 operazioni e una dimensione massima di 25 milioni di euro;

e) Sono previste specifiche modalità volte ad efficientare la misura dell'accantonamento del Fondo;

f) Sono introdotti specifici strumenti informatici condivisi con i Confidi per consentire la trasmissione telematica e massiva delle informazioni;

g) è previsto un processo di delibera della controgaranzia separato rispetto alle pratiche presentate singolarmente allo scopo di ottimizzare i tempi di erogazione della garanzia;

h) Sono previsti meccanismi di valorizzazione della ponderazione zero della controgaranzia a favore delle banche finanziatrici;

i) la commissione applicata dal Fondo Centrale di Garanzia tiene conto della riduzione di operatività consentita attraverso l'operatività in oggetto".

15-ter. Ai fini di cui al comma 15-bis, al Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662, sono assegnati ulteriori 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli Importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138,

convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento»;

– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 3.169

Mauro Maria MARINO, SCIASCIA, Gianluca ROSSI, OLIVERO, ZELLER

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il cliente può chiedere di trasferire il rapporto di conto corrente bancario ad altra banca senza spese aggiuntive purché le banche coinvolte aderiscano ai comuni protocolli tecnici interbancari italiani. Con il trasferimento del rapporto di conto corrente, la banca di destinazione subentra nei mandati di pagamento e riscossione conferiti alla banca di origine, alle condizioni stipulate fra la banca di destinazione e il cliente. Il trasferimento del rapporto di conto corrente deve perfezionarsi entro il termine di 14 giorni lavorativi da quando il cliente chiede alla banca di destinazione di acquisire dalla banca di origine i dati relativi ai mandati di pagamento e di riscossione in essere. Contestualmente all'estinzione del rapporto di conto corrente, la banca di origine provvede a trasferire alla banca di destinazione l'eventuale saldo in favore del cliente. La banca di destinazione può ritirare dal cliente, per conto della banca di provenienza, eventuali strumenti elettronici di pagamento o di credito e moduli di assegno inutilizzati. Nel caso in cui il trasferimento non si perfezioni entro il termine di 14 giorni lavorativi, per cause dovute alla banca di origine, quest'ultima è comunque tenuta a risarcire il cliente in misura pari all'1 per cento del saldo, per ciascun mese o frazione di mese di ritardo, salvo prova di maggior danno. Resta ferma la possibilità per la banca di origine di rivalersi sulla banca di destinazione, nel caso in cui il ritardo sia dovuto a cause a questa imputabili. È nullo ogni patto, anche posteriore alla conclusione del contratto, con il quale si impedisca o si renda più oneroso o complesso per il cliente l'esercizio della facoltà di trasferimento del rapporto di conto corrente bancario. La nullità del patto non comporta la nullità del contratto di conto corrente. Se al rapporto di conto corrente sono collegati contratti di finanziamento di cui si è chiesta l'estinzione, trova applicazione la disciplina sulla portabilità dei mutui di cui all'arti-

colo 8 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e successive modificazioni».

---

### 3.170

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole: «Il 30 per cento» con le parole: «il 50 per cento».

---

### 3.171

Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: «2-bis. L'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla

legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 3.172

MATTEOLI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Il comma 3-bis dell'articolo 82 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è abrogato».

---

### 3.173

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 15 è inserito il seguente:*

«15-bis) Al fine di completare il processo di rassegnaione delle risorse destinate ai patti territoriali e dei contratti d'area e favorire il migliore e immediato utilizzo delle risorse giacenti presso la Cassa depositi e prestiti, a partire dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Associazione nazionale patti territoriali e contratti d'area per lo sviluppo locale – ANPACA provvede al coordinamento e alla presentazione dei progetti materiali e immateriali, nonché ad affiancare il Ministero dello sviluppo economico, nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica e con lo scopo di semplificare le procedure degli adempimenti dei soggetti responsabili, sul territori e sostenere le politiche di sviluppo locale».

---



**3.174**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:*

15-bis) «All'articolo 8-bis della legge 3 agosto 2007, n. 127 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 lettera a) dopo le parole: "di cui al comma 7" è aggiunto il seguente periodo: "e dall'ulteriore contributo globale di cui al comma 7-bis";

b) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente comma 7-bis: "Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico è determinata la misura e le modalità di corresponsione del contributo globale aggiuntivo, da riconoscere nel caso di rimodulazioni di patti territoriali" e di contratti d'area con esiti istruttori positivi a partire dal 1° gennaio 2013, da riconoscere nella misura massima del 5 per cento dell'investimento approvato ed in relazione all'entità dello stesso, nonché da erogare successivamente al completo utilizzo del contributo globale già concesso e dell'incremento del 25 per cento di cui al comma precedente».

---

**3.175**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«15-bis. Al fine di consolidare l'attività di garanzia collettiva dei fidi nelle Regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 87, paragrafo 3, lettere a) e c), del Trattato istitutivo della Comunità europea, i versamenti compiuti dai soci, ivi compresi i soci sostenitori, al fondo rischi dei consorzi di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, di seguito denominati "confidi", localizzati nei territorio delle predette Regioni, sono integrati con un contributo pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a carico del bilancio dello Stato».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

---

**3.0.1**

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia e misure in tema di confidi e reti d'impresa)*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie-imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia-e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'art. 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

*a)* uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera *a)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;

*b)* uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera *b)*, per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.

8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a)*, legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato:

*a)* in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 108 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;

*b)* in misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta

della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono adottate, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le disposizioni attuative;

c) in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-quater del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che può essere fruita fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2015. L'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.

9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura, non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.».

*Conseguentemente:*

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»; All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di en-

trata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a monte premi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

– All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

### 3.0.2

MANDELLI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Istituzione della Piattaforma nazionale di garanzia  
e misure in tema di confidi e reti d'impresa)*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di nuova costituzione:

a) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

b) il fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera a), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera b) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Ai fini della costituzione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei Fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni,

realizzate da Investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero-territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma.

8. Una quota del diritto annuale di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, pari a 235 milioni di euro per il 2014, 335 milioni di euro per il 2015, 435 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni per il 2018 è destinato, secondo modalità da definire entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze:

a) in misura pari a 100 milioni di euro per il 2014, 200 milioni di euro per il 2015, 300 milioni di euro per il 2016, 200 milioni di euro per il 2017 e 100 milioni di euro per il 2018, alla copertura delle insolvenze registrate dai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b);

b) In misura pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, alla costituzione di un fondo presso Unioncamere destinato a concedere contributi finalizzati a patrimonializzare, attraverso versamenti ai fondi di garanzia, i confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico sono definite, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le modalità di funzionamento del fondo e i criteri di concessione dei contributi di cui alla presente lettera;

c) in misura pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al rifinanziamento dell'agevolazione di cui all'articolo 42, comma 2-*quater* del decreto-legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, che può essere fruita fino al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2015. l'importo che non concorre alla formazione del reddito d'impresa non può comunque superare il limite di 2 milioni di euro.

9. Le misure fisse del diritto annuale di cui al comma 8, le fasce e le aliquote di fatturato per calcolarlo non possono essere determinate in misura superiore a quelle fissate per l'anno 2013. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, da emanarsi entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono adottate le misure organizzative necessarie a far fronte alle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo.»

---

**3.0.3**

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Piattaforma nazionale di garanzia)*

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma Nazionale di Garanzia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti Fondi di nuova costituzione:

*a*) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante, anche concessi attraverso risorse messe a disposizione dalla Banca Europea per gli Investimenti (BEI) secondo modalità e criteri fissati da un'apposita convenzione stipulata tra BEI, Ministero dello Sviluppo economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze;

*b*) il Fondo di garanzia per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma Nazionale di Garanzia sono assistite dalla garanzia di ultima istanza dello Stato secondo i medesimi criteri, condizioni e modalità già definite ai sensi dell'articolo 11, commi 4, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere adottate le misure integrative o di adeguamento che si rendessero necessarie.

3. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministero dell'istruzione università e Ricerca per quanto attiene al Fondo di cui al comma 1, lettera *a*), sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1. Con il medesimo decreto viene definito il coordinamento dell'operatività del Fondo di cui al comma 1, lettera *b*) del presente articolo, con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:



a) uno stanziamento pari a 350 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016, elevabile fino a 700 milioni attraverso il contributo delle Regioni sulla base di apposite convenzioni tra le stesse Regioni, il Ministero dello Sviluppo economico e il Ministero dell'economia e delle Finanze;

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Qualora le disponibilità finanziarie di ciascuno dei fondi di cui al comma 1 non risultassero sufficienti per far fronte alla liquidazione delle insolvenze, queste potranno essere assicurate con le disponibilità non impegnate degli altri fondi.

6. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

7. Il Fondo di Garanzia per le PMI di cui al comma 1, primo periodo del presente articolo può garantire operazioni di sottoscrizione e acquisto di obbligazioni e titoli similari, anche convertibili, di cui all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e successive modifiche e integrazioni, realizzate da investitori istituzionali anche diversi dagli attuali intermediari abilitati a richiedere la garanzia del Fondo. Inoltre, la misura massima di copertura della controgaranzia del Fondo è elevata fino al novanta per cento dell'importo dell'operazione finanziaria sull'intero territorio nazionale e per tutte le tipologie di operazioni finanziarie e di soggetti beneficiari. Con decreto di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono adottate, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, specifiche disposizioni attuative del presente comma».

*Conseguentemente:*

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

– All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori

entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 18 dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano; sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17-,50».

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

### 3.0.4

SANGALLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello Sviluppo Economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,4 per mille»; All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138; convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole «20 per cento» sono sostituite dal seguente «22 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni iri diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**3.0.5**

Russo

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Pro-

grammazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 3.0.6

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della Legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

a) Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

b) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella di fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*.

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 3.0.7

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e i seguenti fondi di garanzia di nuova costituzione:

*a)* Il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante.

*b)* il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze-sono derivate le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2008,

n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella Legge 28 gennaio 2009, n.2.

4. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 1 è previsto:

a) uno stanziamento pari a 700 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera a), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

b) uno stanziamento pari a 150 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 1, alla lettera b), per ciascuno degli anni dal 2014, 2015 e 2016.

5. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla Legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 1, lettere a) e b).

6. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

### 3.0.8

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 Legge 4 dicembre 1993 n. 494 ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

---



**3.0.9**

BONFRISCO, CERONI, MILO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)*

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

---

### 3.0.10

GRANAIOLA, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire lo stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)*

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione dema-

niale fino al termine di cui all'articolo 34-*duodecies*, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute mediante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici, sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.

5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;

c) abbattimento delle barriere architettoniche;

d) contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;

e) preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;

f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;

g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.

7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».

---

### 3.0.11

BRUNI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Attualizzazione e ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità e lo sviluppo delle imprese turistico balneari)*

1. Le aree ricomprese tra la dividente demaniale e la linea di costa occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, stabilmente destinate ad attività di servizi con finalità turistico-ricreativa, ivi comprese le aree occupate da strutture ed attrezzature anche amovibili asservite alle medesime attività, sono individuate con atto ricognitivo-dirigenziale dalle agenzie del demanio e riconosciute non più appartenenti al demanio marittimo con decreto interministeriale emanato dal Ministro dei Trasporti e della Navigazione di concerto con quello delle Finanze sentita la Regione e l'ente locale competenti.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali di cui al precedente comma, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 1, prosegue in favore del titolare della concessione demaniale fino al termine di cui all'articolo 34-duodecies, legge 17 dicembre 2012, n. 221, della stessa e con le modalità e condizioni ivi contenute me-

dante contratto di locazione stipulato ai sensi della legge 27 luglio 1978 n. 392.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica, e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un risanamento dei conti pubblici sono riconosciuti in favore del concessionario, il diritto di opzione all'acquisto delle aree sopra individuate, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4 nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso viene confermato l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione in presenza di abusi edilizi gravi, non sanabili né eliminabili.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'economia e delle finanze, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

Sono parametri di valutazione per la stima del valore di vendita la presenza di vincoli ambientali, di destinazione urbanistica e di qualsiasi altra natura. Il prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di proprietà erariale è determinato, in ogni caso, sulla base delle valutazioni correnti di mercato, prendendo a riferimento i prezzi effettivi di compravendite di immobili e unità immobiliari aventi caratteristiche analoghe a quelle originarie al momento dell'occupazione o edificazione senza tenere conto delle costruzioni e delle migliorie successivamente apportate.

5. Le restanti aree già facenti parte della medesima concessione di cui al comma 4, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i seguenti principi:

*a)* preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa e l'unitarietà funzionale, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

*b)* preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;

*c)* abbattimento delle barriere architettoniche;

*d)* contributo alle politiche pubbliche di fruizione e protezione delle spiagge;

*e)* preferenza per la professionalità acquisita nello specifico settore;

f) preferenza per forme di aggregazione fra imprese per lo svolgimento di attività e/o servizi di interesse pubblico o di pubblica utilità nel settore balneare;

g) il canone demaniale non potrà essere elemento di confronto in quanto definito per legge.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, il concessionario subentrante è obbligato a corrispondere al concessionario uscente un indennizzo pari al valore commerciale dell'azienda compresi i manufatti, le strutture e le attrezzature esistenti nella concessione ed impiegate nell'attività. La consegna dell'area demaniale è condizionata dall'avvenuta corresponsione dell'indennità.

7. Le concessioni disciplinate dal comma 1 dell'articolo 01 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993 n. 494, hanno una durata non inferiore a venti anni e non superiore a trenta anni. Le concessioni, vigenti al momento dell'entrata in vigore della presente legge, hanno una durata non inferiore a venti anni.».

---

### 3.0.12

GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, DALLA TOR, MILO, CERONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico-ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)*

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuate, del diritto di opzione al loro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso è fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

---

**3.0.13**

COMAROLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari, gli investimenti, la valorizzazione delle coste)*

1. Le aree ricomprese nell'ambito dei demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. L'occupazione e l'uso delle aree e dei manufatti erariali, a seguito dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma, prosegue, nella fase transitoria, in favore del titolare della concessione demaniale attuale, sino alla piena nuova attribuzione delle aree delle concessioni in oggetto.

3. Stante le ragioni di oggettiva trasformazione di queste aree che hanno ormai perso l'originale caratteristica e quelle di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono cedute con riconoscimento, a favore del concessionario attuale, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale di cui al successivo comma 4, nonché il diritto di prelazione per il caso di vendita ad un prezzo inferiore a quello di esercizio dell'opzione medesima. In ogni caso e fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

4. La cessione di cui al comma 3 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto emanato dal Ministro dell'Economia e delle finanze e dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite la Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.



5. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante, sulla base di un piano dei servizi senza contenuto economico, al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

6. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, è riconosciuto dal concessionario subentrante un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati i cui criteri saranno definiti con apposito decreto del Ministro dell'Economia e Finanze.

7. Le risorse derivanti dalla cessione dei diritti di proprietà delle aree ricadenti al comma 1 confluiscono, per un valore pari al 50 per cento del totale, in un apposito fondo che dovrà essere utilizzato a garanzia dei mutui contratti per la realizzazione di investimenti nel settore turistico, con caratteristiche e tipologie individuati con successivo Decreto del Ministro delle Infrastrutture in concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dei beni culturali e del turismo».

### 3.0.14

BRUNI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire la stabilità delle imprese balneari. gli investimenti, la valorizzazione delle coste)*

1. Le aree ricomprese nell'ambito del demanio marittimo oggetto di concessione per l'esercizio di attività con finalità turistiche ricreative di cui all'articolo 01 legge 4 dicembre 1993, n. 494, ed occupate da manufatti di qualsiasi genere connessi al suolo, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo, in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile.

2. Stante le ragioni di pubblico interesse determinate dalla necessità di contribuire efficacemente ad un rapido risanamento dei conti pubblici, le aree individuate ai sensi del comma 1 sono vendute con riconosci-

mento, a favore del concessionario, del diritto di opzione alloro acquisto, da esercitarsi entro 180 giorni dall'emanazione del decreto interministeriale fatto salvo l'obbligo in capo a quest'ultimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricreativa esistente delle predette aree e strutture. È posto il divieto assoluto di esercitare il diritto di opzione per le superfici coperte realizzate in assenza dei titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi.

3. La cessione di cui al comma 2 dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti.

4. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 1, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di nuova assegnazione secondo i principi della concorrenza con riconoscimento del diritto di prelazione legale in favore del concessionario optante al fine di preservare l'unicità dell'offerta balneare, la tutela ambientale e la specificità territoriale e culturale dei servizi prestati.

5. Al concessionario non optante, allo scadere della proroga legale, ove non provveda alla demolizione delle opere realizzate nel termine di un anno, è riconosciuto un indennizzo per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze».

---

### 3.0.15

GRANAIOLA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Ridefinizione delle aree del demanio marittimo a scopo turistico ricreativo e misure per favorire lo stabilità delle imprese balneari)*

1. All'articolo 822 del codice civile dopo il primo comma sono inseriti i seguenti:

"Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque

del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiate, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio disponibile dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.

Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività".

2. All'articolo 28 del codice della navigazione, dopo il primo comma, sono aggiunti i seguenti:

"Il lido del mare è quella parte di terraferma che, quotidianamente bagnata dalle acque del mare, anche a causa di moti dovuti a maree, è destinata ad essere utilizzata soltanto per i pubblici usi del mare legati alla pesca, alla navigazione ed all'uso, gratuito, indistinto e generalizzato, da parte della collettività.

La spiaggia è la fascia di terra che è compresa tra il lido del mare ed il territorio del comune immediatamente confinante, corrisponde allo spazio fisico che, durante l'anno, viene coperto dal movimento che le acque del mare fanno verso terra, anche se causato da mareggiare, esclusi comunque eventi eccezionali legati a calamità naturali.

L'arenile è il tratto di terra dal quale il mare si è ritirato da tempo immemorabile o da non meno di cinquanta anni che, previa delimitazione, può essere trasferito al patrimonio dello Stato. Su di esso, l'autorità amministrativa può costituire diritti a favore di terzi con particolare riguardo alle attività imprenditoriali esistenti ed ai programmi di utilizzazione del bene.

Per pubblici usi del mare si intendono quelli legati alla pesca, anche se effettuata dalla terraferma, alla navigazione in genere ed all'uso, indistinto e generalizzato, da parte della collettività".

3. Ai sensi degli articoli 822 del codice civile e 28 del codice della navigazione, come modificati dal presente articolo, le aree dell'arenile occupate da manufatti di qualsiasi genere, oggetto di concessione demaniale con finalità turistico ricreative e stabilmente destinati a tali attività, ivi comprese le aree occupate da strutture e attrezzature mobili alle medesime attività asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'agenzia del demanio su richiesta del concessionario, ai fini della successiva vendita.

4. È riconosciuto in favore del concessionario, il diritto di opzione sull'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, da esercitarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 5, fatto salvo l'obbligo in capo al concessionario medesimo di garantire a chiunque l'accesso al mare e di mantenere la destinazione turistico-ricrea-

tiva delle predette aree e manufatti. In assenza di titoli autorizzatori validi o in presenza di abusi edilizi, il concessionario non può esercitare il diritto d'opzione sull'acquisto.

5. Le modalità e i criteri di determinazione del prezzo di cessione delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 sono stabiliti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentite le organizzazioni di settore maggiormente rappresentative sul piano nazionale.

6. L'Agenzia del demanio sulla base del decreto di cui al comma 5, stabilisce il prezzo di cessione sulla base del valore commerciale dell'area e dei manufatti su di essa insistenti, in contraddittorio con il concessionario e con il Comune interessati, prevedendo una percentuale di abbattimento del prezzo in base agli investimenti effettuati e alle migliorie apportate dal concessionario medesimo.

7. Il concessionario che non opti per l'acquisto delle aree e dei manufatti di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al comma 6, ha diritto al riconoscimento del valore delle migliori e apportate e deWavviamento commerciale sulla base di parametri stabiliti dall'Agenzia del demanio sentito il Comune interessato.

8. Le restanti aree facenti parte della medesima concessione di cui al comma 3, allo scadere della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono oggetto di una procedura di assegnazione sulla base di un bando di gara fondato sui seguenti principi:

a) preferenza per i progetti che preservano l'unicità dell'impresa, la tutela ambientale e la specificità territoriale dei servizi prestati;

b) preferenza per la qualità dei servizi offerti alla balneazione e della sicurezza;

c) abbattimento delle barriere architettoniche;

d) contributo alle politiche pubbli di fruizione e protezione delle spiagge.

9. Le risorse provenienti dalla vendita delle aree e dei manufatti di cui al comma 3 confluiscono in un apposito fondo per lo sviluppo del turismo balneare, per essere successivamente ripartite tra le regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Le modalità di ripartizione delle risorse di cui al precedente decreto sono stabilite con il decreto di cui al comma 5».

---

**3.0.16**

GRANAIOLA, TOMASELLI, ALBANO, CALEO, FABBRI, FAVERO, MARCUCCI, PADUA, VATTUONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di concessioni demaniali)*

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dai seguenti:

"5-*bis*. Nelle more dell'approvazione di una specifica normativa volta a stabilire gli importi dei canoni da applicare alle concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 1, comma 251, lettera *b*), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che hanno subito incrementi del canone superiori al 300 per cento, sono sospesi fino al 15 giugno 2014 i pagamenti dei relativi canoni anche nel caso in cui gli importi dovuti siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-*ter*. Sono altresì, sospesi fino alla data del 15 giugno 2014 i provvedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti nei confronti delle concessioni di cui al comma 5-*bis* relativi alla sospensione, revoca o decadenza delle concessioni demaniali marittime derivanti dal mancato versamento del canone nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, lettera *b*), punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quater*. Alla copertura degli oneri derivanti dai commi 5-*bis* e 5-*ter* calcolata in 65 milioni di euro si provvede:

*a*) con l'adeguamento a euro 2.000,00 del canone minimo per le concessioni turistico ricreative e a euro 4.000,00 per le concessioni turistico ricreative concernenti esclusivamente attività commerciali e non gravate da altri oneri concessori;

*b*) con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti a partire dal 1° gennaio 2007, qualora non ancora corrisposti e riguardanti esclusivamente gli importi derivanti dall'applicazione dell'art. 1, comma 251, lettera *b*) punto 2.1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

*c*) qualora non sufficiente quanto previsto alla lettera *a*) e *b*), con un versamento, salvo conguaglio, di un importo pari al 30 per cento dei canoni dovuti dalle concessioni di cui al comma 5-*bis*, a partire dall'entrata in vigore della presente legge fino al 15 giugno 2014».

*Conseguentemente:*

– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «48 milioni di euro per l'anno 2014, 648 milioni nell'anno 2015 e 1.358 milioni»;

– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000.

### **3.0.17**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-*bis*. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-*ter*. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quater*. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma 4-*ter*. In ogni caso il canone demaniale marit-

timo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014"».

---

### 3.0.18

BONFRISCO, CERONI, MILO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi  
per i beni pertinenziali)*

1. Al comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma 4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014"».

---

**3.0.19**

GASPARRI, MILO, PAOLO ROMANI, CERONI, CHIAVAROLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi per i beni pertinenziali)*

1. Al comma 5-*bis* dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-*bis*. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-*ter*. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-*quater*. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma 4-*ter*. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014"».



**3.0.20**

COMAROLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disposizioni in materia di canoni demaniali marittimi  
per i beni pertinenziali)*

1. Il comma 5-bis dell'articolo 19 del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 è sostituito dai seguenti:

"5-bis. Nelle more di una urgente ed ineludibile modifica sistemica dei canoni demaniali marittimi di cui al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400 e di intervento nella materia per evitare le profonde sperequazioni create con l'applicazione dei criteri di calcolo del canone demaniale marittimo per i beni pertinenziali, sino alla data del 30 giugno 2014 sono sospesi i pagamenti dei canoni per le concessioni demaniali marittime indicate all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993 n. 400, così come modificato dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dall'articolo 1, comma 252, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche qualora i relativi importi siano stati iscritti al ruolo esattoriale e siano state emesse cartelle di pagamento da parte degli agenti incaricati alla riscossione.

5-ter. Sino alla stessa data del 30 giugno 2014 sono sospesi i procedimenti amministrativi avviati dalle amministrazioni competenti, e gli effetti dei medesimi, relativi alla sospensione, revoca o decadenza dalla concessione demaniale marittima derivante dal mancato versamento del canone demaniale marittimo nella misura determinata dall'articolo 1, comma 251, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

5-quater. Per coprire temporaneamente il minor gettito derivante dalla sospensione di cui al comma che precede, all'articolo 3 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, così come convertito in legge, è aggiunto il seguente comma 4-ter. In ogni caso il canone demaniale marittimo per qualsiasi tipologia di concessione non potrà essere inferiore ad euro 2.000,00 a decorrere dall'anno 2014"».

---

**3.0.21**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.**

*(Norme per la valorizzazione e la promozione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e da sistemi di garanzia partecipativa, nonché modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228)*

1. Le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, al fine di promuovere il consumo e la commercializzazione dei prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, garantendo ai consumatori un'adeguata informazione sull'origine e sulle specificità di tali prodotti, dispongono adeguati interventi atti a:

a) incentivare il consumo dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, nonché l'impiego degli stessi, da parte dei gestori dei servizi di ristorazione collettiva pubblica;

b) promuovere adeguate attività di informazione sulle caratteristiche qualitative dei prodotti provenienti da filiera corta a chilometro utile e dei prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa, posti in vendita nei mercati alimentari di vendita diretta;

c) garantire il rispetto della normativa in materia di presentazione e di etichettatura dei prodotti alimentari attraverso un'idonea attività di controllo.

2. Ai fini del presente articolo, si intendono per:

a) prodotti agroalimentari provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti provenienti da filiera corta, per i quali le aree di produzione e trasformazione, ancorché ricadenti in più regioni, sono poste a una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita o ricomprese nei territori di comuni confinanti;

b) prodotti agroalimentari ecologici provenienti da filiera corta a chilometro utile: i prodotti di cui alla lettera b) provenienti da coltivazioni biologiche o equivalenti e a basso impatto ambientale;

c) prodotti provenienti da sistemi di garanzia partecipativa: prodotti provenienti da sistemi di assicurazione della qualità che agiscono su base locale nei quali la certificazione di qualità è conferita attraverso l'accertamento diretto da parte dei soggetti partecipanti, consumatori e produttori, del rispetto dei criteri guida definiti da ciascun sistema a livello locale in base alle proprie relazioni di fiducia interdipendenza e scambio di conoscenze;

d) mercato alimentare di vendita diretta: le aree pubbliche o private destinate all'esercizio dell'attività di vendita diretta dei prodotti agroalimentari da parte degli imprenditori agricoli singoli o associati iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e dei produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa.

3. Nei bandi di gara per gli appalti pubblici di servizi o di forniture di prodotti alimentari destinati alla ristorazione collettiva emanati dalla regione o da enti da essa controllati; partecipati o promossi dalle province o dai comuni, può costituire titolo preferenziale per l'aggiudicazione, l'utilizzo, in quantità superiori ai criteri minimi ambientali stabiliti dai paragrafi 5.3.1. e 6.3.1. dell'allegato 1 annesso al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 25 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 220 del 21 settembre 2011, dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c). Qualora l'uso dei prodotti di cui comma 2, lettere a), b) e c) abbia costituito titolo preferenziale per l'aggiudicazione degli appalti, ne è assicurata agli utenti dei servizi di ristorazione adeguata informazione.

4. I comuni, nel caso di apertura di mercati alimentari di vendita diretta in aree pubbliche, ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 20 novembre 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 29 dicembre 2007, riservano agli imprenditori agricoli e ai produttori inseriti in sistemi di garanzia partecipativa, esercenti la vendita diretta dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c), ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, almeno il 25 per cento del totale dei posteggi situati in tali aree pubbliche.

5. Al fine di incentivare l'acquisto e il consumo dei prodotti di cui al comma 2, lettere a), b) e c) le strutture commerciali possono destinare alla vendita di tali prodotti almeno il 30 per cento della superficie totale e allestiscono appositi spazi in modo da rendere immediatamente visibili gli elementi distintivi di qualità e di sostenibilità ambientale dei prodotti medesimi.

6. Nei mercati alimentari di vendita diretta, conformi alle norme igienico-sanitarie di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti, sono posti in vendita prodotti alimentari conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice. Tale norma non si applica alla vendita di prodotti agroalimentari provenienti da sistemi di garanzia partecipativa di cui al comma 2, lettera c).

7. Al fine di accertare eventuali infrazioni delle disposizioni del presente articolo, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, esercitano i relativi controlli anche avvalendosi degli organi di polizia amministrativa locale.

8. All'articolo 4 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. La disciplina amministrativa di cui al presente articolo non si applica alle società di persone e alle società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci";

b) al comma 4:

1) il primo periodo è sostituito dal seguente: "Qualora si intenda esercitare la vendita al dettaglio non in forma itinerante su aree pubbliche, la comunicazione è indirizzata al sindaco del comune in cui si intende esercitare la vendita e l'attività può essere iniziata contestualmente alla concessione da parte del comune dell'area su cui esercitare la vendita";

2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Per la vendita al dettaglio su aree pubbliche mediante l'utilizzo di un posteggio la comunicazione deve contenere la richiesta di assegnazione del posteggio medesimo, ai sensi dell'articolo 28 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, e successive modificazioni, e l'attività può essere iniziata contestualmente all'assegnazione del predetto posteggio»;

3) dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "La vendita diretta in locali aperti al pubblico, ivi compresi i locali facenti parte dell'azienda agricola, è soggetta a comunicazione al comune nel cui territorio sono ubicati i locali e può essere effettuata a decorrere della data di invio della stessa comunicazione";

c) dopo il comma 8 sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. In conformità a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nell'ambito dell'esercizio della vendita diretta è consentito il consumo immediato dei prodotti oggetto di vendita, utilizzando i locali e gli arredi nella disponibilità dell'imprenditore agricolo con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle prescrizioni igienico sanitarie.

8-*ter*. L'attività di vendita diretta dei prodotti agricoli ai sensi del presente articolo d'uso dei locali ove si svolge la vendita e può esercitarsi su tutto il territorio comunale indipendentemente dalla destinazione urbanistica della zona in cui sono ubicati i locali a ciò destinati".

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

"17-*bis*. A decorrere dalla gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24-novembre 2003,

n. 326 , e successive modificazioni, è determinato, In capo ai singoli-soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008"».

---

### 3.0.22

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'articolo 3 aggiungere il seguente:*

**«Art.3-bis**

*(Tassazione società agricole)*

1. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni. Sono escluse dalla possibilità di usufruire dell'opzione di cui al primo periodo le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative che, pur rivestendo la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, producono e cedono energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili provenienti prevalentemente dal fondo».

*Conseguentemente,*

All'articolo 10, dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: «Art. 1. – 1. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila».

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: «Art. 2. – 1. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni».

16-ter. L'erogazione della somma di cui al comma 16-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza.».

---

### 3.0.23

CAPACCHIONE

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 9, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche e integrazioni, concernenti piccole confezioni di prodotti sementieri, non si applicano alle confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 25 novembre 1971, n. 1096, in quanto sementi iscritte al registro e certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso internet e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di Commercio e dotate di fascicolo aziendale nell'ambito del sistema Informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre o di olio da utilizzare per usi industriali o agronomici o alimentare, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione e moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 del presente articolo comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi dalla data di semina.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni si applica la sanzione amministrativa di cui all'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di TRC delle varietà di canapa, devono seguirsi le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo previste dalle disposizioni di cui all'allegato 4, del decreto direttoriale del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo Carabinieri o Repressione Frodi del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo effettuato con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

**3.0.24**

BONFRISCO, CERONI, MILO

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis***(Proroga concessioni acquacoltura)*

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di Concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

---

**3.0.25**

GASPARRI, PAOLO ROMANI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:***«Art. 3-bis.***(Proroga concessioni acquacoltura)*

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali



e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

---

**3.0.26**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

---

**3.0.27**

COMAROLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**Art 3-bis.**

*(Proroga concessioni acquacoltura)*

1. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione del quadro normativo in materia di rilascio delle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi,

quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, che è conclusa nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni in essere e di quelle scadute il 31 dicembre 2012 è prorogato fino al 31 dicembre 2017».

---

### 3.0.28

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189)*

1. All'articolo 8 del decreto-legge 13 settembre 2012 n. 158, convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, dopo il comma 9, sono aggiunti i seguenti:

"9-bis. L'operatore commerciale che vende direttamente il latte crudo nell'ambito dei circuiti di filiera corta, può procedere al confezionamento dello stesso utilizzando contenitori sterili idonei al trasporto. Le confezioni di latte crudo, etichettate conformemente alle disposizioni di cui. agli articoli 1 e 2 del decreto del ministero della salute, 12 dicembre 2012, devono essere ritirate dal punto vendita entro e non oltre 48 ore successive alla consegna.

9-ter. Ai fini del comma 9-bis, si intende per filiera corta una filiera produttiva caratterizzata-dalla assenza di intermediari commerciali e nella quale l'area di produzione è posta ad una distanza non superiore a 50 chilometri di raggio dal luogo di vendita e comunque ricompresa nell'ambito della Azienda Sanitaria Locale alla quale appartiene l'allevamento.

9-quater. Con decreto del ministro della salute, di concerto con il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definiti i requisiti igienico sanitari e le attrezzature che devono possedere gli stabilimenti di produzione che procedono al confezionamento di latte crudo, le modalità di confezionamento, di trasporto e di ritiro dai punti vendita delle confezioni di latte crudo"».

---

**3.0.29**

PEPE, CASALETTO, CIOFFI, BLUNDO, BOCCHINO, MONTEVECCHI, SIMEONI, FATTORI, MORRA

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Disciplina della commercializzazione delle sementi di canapa)*

1. Sono escluse, dalle norme del comma 8 dell'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1065/73, le confezioni di sementi di canapa poste in circolazione a qualsiasi titolo e destinazione d'uso e che, pertanto, sono sottoposte alle norme previste dalla legge 1096/71, in quanto sementi iscritte al registro e quindi certificate.

2. Sono vietate la vendita o la cessione, anche attraverso *internet* e a qualsiasi titolo, nonché l'acquisto, la detenzione, il possesso, la coltivazione e la produzione di sementi di canapa di qualsiasi varietà che non siano regolarmente certificate ai sensi del decreto legislativo 3 novembre 2003, n. 308.

3. L'acquisto delle sementi certificate è consentito solo per le imprese agricole regolarmente iscritte alla Camera di commercio e dotati di fascicolo aziendale nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN), quando destinate esclusivamente alla produzione di fibre da utilizzare per usi industriali e/o agronomici, compresa la coltivazione effettuata per scopi di riproduzione/moltiplicazione del seme delle varietà certificate.

4. La violazione del divieto di cui al comma 2 comporta l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096.

5. Le imprese agricole che coltivano sementi di canapa certificate devono conservare il cartellino di certificazione sementiera per la durata della vita della pianta e comunque per un periodo non inferiore a dodici mesi.

6. All'impresa agricola che non sia trovata in possesso di tali certificazioni è applicata la sanzione amministrativa prevista dall'articolo 33 della legge 25 novembre 1971, n. 1096, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 309/90, accertato con un campionamento della coltivazione.

7. Le modalità di prelevamento e di analisi dei campioni provenienti da colture in pieno campo, ai fini della determinazione quantitativa del contenuto di THC delle varietà di canapa, dovrà seguire quanto previsto, specificatamente, nell'allegato 4 del decreto ministeriale 7588 del 5 aprile 2011.

8. I prelevamenti e le analisi di cui al comma 7, sono effettuati dal personale del Nucleo carabinieri e/o repressione frodi del Ministero politiche agricole alimentari e forestali, fatto salvo ogni tipo di controllo ef-

fettuati con le stesse modalità di accertamento da parte delle autorità competenti in merito alla pubblica sicurezza e alle attività giudiziarie.

9. Dalla applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni competenti provvedono agli adempimenti di cui al presente articolo con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente».

---

### 3.0.30

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

*(Fondo per la promozione della coltivazione  
e della filiera agroindustriale della canapa)*

1. Al fine di sostenere e a promuovere la realizzazione di una filiera nazionale della *cannabis sativa* è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per la promozione della coltivazione e della filiera agroindustriale della canapa» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Ai fini del presente articolo si definisce *cannabis sativa* la canapa proveniente da regioni tropicali ed utilizzata nelle produzioni industriali conformemente a quanto stabilito dalla normativa comunitaria in vigore, avente un contenuto di THC (*tetraidrocannabinolo*) inferiore o pari allo 0,2 per cento.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana un bando per l'assegnazione del contributo previsto dal Fondo di cui al comma 1 per la realizzazione di cinque progetti pilota per la coltivazione e la promozione della filiera della *cannabis sativa* in cinque regioni selezionate tenendo conto del criterio della compatibilità ambientale, della tradizione relativa alla coltivazione e al ciclo industriale della canapa, nonché della costituzione dei soggetti richiedenti nella forma di una struttura di filiera.

4. I progetti pilota di cui al comma 3, devono essere realizzati entro un anno dalla data di assegnazione del contributo, e devono prevedere:

a) l'organizzazione della produzione per l'attivazione di filiere industriali;

b) la definizione di uno o più centri di stoccaggio, macerazione, prima trasformazione, stigliatura e pettinatura della canapa».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» con le seguenti: «49 milioni», «39 milioni» e «29 milioni».*

---

### **3.0.31**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti)*

1. Al fine di salvaguardare e recuperare i castagneti presenti nel territorio nazionale è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il «Fondo per gli interventi di salvaguardia e recupero dei castagneti» di seguito denominato «Fondo», con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

2. Ai fini e per gli effetti del presente articolo, si definiscono:

a) castanicoltori: i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali, conduttori di castagneti, iscritti nel registro delle imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, che svolgono questa attività in modo prevalente ai sensi del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228;

b) castagneti da frutto: fondi con almeno trenta piante di castagno da frutto ad ettaro, di almeno trenta anni di età e ricadenti nell'area fitoclimatica del «*castanetum*»;

c) castagneti abbandonati: castagneti da frutto ad ettaro e un sottobosco in evidente stato di abbandono, con presenza di rovo, ginestra ed erbacee.

3. Per le finalità indicate dal comma 1, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a:

a) individuare i territori nei quali sono situati i castagneti oggetto degli interventi di cui al presente articolo;

b) definire i criteri e le procedure per la concessione dei contributi e degli indennizzi di cui al presente articolo;

c) determinare la percentuale dei contributi e degli indennizzi erogabili.

4. Nella determinazione dei criteri di cui al comma 3, lettera b) è data priorità al recupero e al ripristino dei castagneti da frutto danneggiati dalle seguenti patologie:

- a) mal dell'inchiostro;
- b) cancro corticale;
- c) balanino;
- d) cydia intermedia e precoce;
- e) cinipide del castagno;
- f) pammene fasciano.

5. Al recupero e ripristino dei castagneti colpiti da cinipide del castagno è riservata una percentuale pari al 65 per cento delle risorse del Fondo di cui al presente articolo.

6. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia dei castagneti affetti dalle patologie di cui al comma 4.

7. Ai castanicoltori, come definiti ai sensi del comma 2, è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo unico a copertura delle spese da sostenere per il ripristino dei castagneti abbandonati come definiti dal comma 2, lettera c).

8. Ai castanicoltori che rinunciano alla lotta chimica o integrata contro il cinipide, e qualunque altra forma di infestazione ed utilizzano contro di esse solamente forme e metodi di lotta biologica universalmente riconosciuti dalla scienza come valide e nelle forme certificate dalle università territorialmente competenti o che assoggettino il castagneto da frutto a forme di coltivazione biologica delle superfici agricole come stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio del 28 giugno 2007, è riconosciuto un indennizzo per il mancato reddito derivante dalla perdita di produzione seguente alla prolungata sospensione dei trattamenti chimici. L'indennizzo è calcolato tenendo conto della differenza tra la media dei ricavi registrati negli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009 e i singoli anni successivi presi in considerazione. In caso di mancato rispetto dell'impegno di cui al presente comma, o di cessazione anticipata dello stesso, il soggetto beneficiario perde ogni diritto alla contribuzione ed è tenuto a restituire gli importi fino a quel momento percepiti.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono eseguiti in conformità alle disposizioni del decreto di cui al comma 3, e alla legislazione vigente e, in particolare, alla normativa dell'Unione europea in materia di sviluppo rurale e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. I contributi previsti dal presente articolo sono sottoposti alla preventiva verifica di compatibilità con la normativa dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, ai sensi degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

10. Gli interventi oggetto dei benefici di cui ai commi 6, 7 e 8 devono essere finalizzati a riportare il castagneto alle condizioni naturali mediante:

a) lotta biologica realizzata esclusivamente con l'introduzione di antagonisti naturali per il contenimento delle popolazioni di fitofagi e fitoparassiti come individuati sulla base del progresso tecnico e delle evidenze scientifiche;

b) divieto assoluto di trattamenti chimici che interessino la chioma degli alberi per un raggio di un chilometro dai punti di lancio, per una durata non inferiore ai cinque anni;

c) sesti di impianto, forme di allevamento, sistemi di potatura periodica e pluriennale, che rispettano le pratiche tradizionali locali, garantendo una densità di piante per ettaro compresa tra un minimo di 50 e un massimo di 100;

d) operazioni di potatura, spollonatura e falciatura;

e) utilizzo limitato dei mezzi meccanici per la lavorazione dei terreni e per il taglio dell'erba, al fine di salvaguardare il sottobosco ed il cotico erboso che deve essere mantenuto ad un'altezza non inferiore a cinque centimetri.

11. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa acquisita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3 e, successivamente, entro il 30 aprile di ogni anno, alla ripartizione del Fondo tra le regioni nel cui territorio sono situati i castagneti.

12. Le regioni destinatarie dei finanziamenti di cui al comma 11, nel rispetto delle disposizioni del presente articolo e in attuazione delle disposizioni del decreto di cui al comma 3, sentiti i comuni competenti per territorio:

a) definiscono, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare, rispettivamente, agli interventi di cui al presente articolo;

b) stabiliscono le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi e l'erogazione degli indennizzi;

c) provvedono alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari e all'erogazione dei contributi e degli indennizzi sulla base dell'istruttoria svolta a norma del sistema integrato di gestione e controllo di AGEA e su nullaosta del comune competente per territorio.

13. Le regioni definiscono le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e gli indennizzi previsti dal presente articolo. Per lo svolgimento dei controlli le regioni si avvalgono di unità del Corpo forestale dello stato, del Nucleo operativo ecologico e del Nucleo antisofisticazione dell'Arma dei carabinieri, oltreché della polizia provinciale.

14. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo a quattro quinti dell'ammontare erogato. Il castanicoltore di cui al periodo precedente non è ammesso a beneficiare di ulteriori contributi e indennizzi di cui alla presente legge.

15. Nel caso in cui il castanicoltore beneficiario dei contributi e degli indennizzi di cui ai commi 6, 7 e 8 non realizzi gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Al castanicoltore di cui al periodo precedente è revocata l'assegnazione dei contributi concessi.

16. È fatta salva la facoltà per le regioni di predisporre ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni del presente articolo.

17. Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui al presente articolo sono destinate esclusivamente all'attuazione delle disposizioni del presente articolo, secondo le modalità determinate da ciascuna regione».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» con le seguenti: «45 milioni», «35 milioni» e «25 milioni».*

### **3.0.32**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

*(Sospensione dei debiti per le aziende agricole e imprenditori agricoli in difficoltà nei confronti dell'amministrazione finanziaria, dell'INPS, dell'ISMEA e degli istituti di credito)*

1. Al fine di garantire un adeguato sostegno alle imprese agricole a fronte della crisi economica e di mercato in atto e di limitarne le conseguenze economiche, finanziarie e sociali è sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo riconoscimento del debito, ogni azione di recupero per mancati versamenti dei contributi dovuti all'INPS, pagamenti di imposte, di tasse e sanzioni dovuti alle Banche, allo Stato, alle regioni e agli enti locali e ad ISMEA, da aziende agricole e da imprenditori agricoli.



2. Trascorso il termine di cui al comma 1, i debiti di cui allo stesso comma potranno essere pagati a richiesta del debitore con una rateizzazione fino ad un massimo di 72 mesi al tasso legale e senza supporto di garanzia ipotecaria per l'intero importo dovuto e non oggetto di formale contestazione.

3. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 si provvede con il maggior gettito derivante dalla rideterminazione delle aliquote per il calcolo del prelievo unico erariale sui giochi come stabilito dal comma 4 del presente articolo.

4. All'articolo 30-*bis*, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, apportare le seguenti modificazioni:

*a)* alla lettera *a)* le parole: "12,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "13,1 per cento";

*b)* alla lettera *b)* le parole: "11,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "12,1 per cento";

*c)* alla lettera *c)* le parole: "10,6 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "11,1 per cento";

*d)* alla lettera *d)* le parole: "9 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "9,5 per cento";

*e)* alla lettera *e)* le parole "8 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "8;5 per cento".

5. È sospesa, per un anno a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ogni procedura esecutiva per espropriazione immobiliare promossa nei confronti di aziende agricole e imprenditori agricoli, il cui titolo esecutivo è fondato su rapporti bancari oggetto di opposizione da parte del debitore.

6. Fino alla data di cui al comma 5 è, altresì, sospeso il procedimento di cui all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942 n. 267. La disposizione si applica nel caso in cui il diritto del creditore istante è fondato su rapporti bancari ed è oggetto di opposizione da parte dell'imprenditore agricolo.

7. Le disposizioni di cui ai commi 5 e 6 si applicano a tutte le procedure pendenti, comprese quelle instaurate precedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali non è stato ancora emesso dal giudice il decreto di trasferimento all'aggiudicatario».

**3.0.33**

TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

**«Art. 3-bis.**

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

- a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
- b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili;

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;*

*All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;*

*Alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

---

### **3.0.34**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:*

#### **«Art. 3-bis.**

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

*a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;*

*b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.*

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: *a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1;*

*b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.*

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione. "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

**3.0.35**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

- a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
- b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia del Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: a) le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; b) l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

**3.0.36**

RUSSO

*Dopo l'articolo 3, inserire il seguente:***«Art. 3-bis.**

1. La Cassa depositi e prestiti può concedere garanzie a prima richiesta, su finanziamenti, o portafogli omogenei di finanziamenti, per:

- a) la realizzazione di grandi progetti di innovazione e ricerca;
- b) l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

2. Gli interventi di garanzia della Cassa depositi e prestiti di cui al comma 1, sono assistiti dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

3. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze sono anche disciplinate: *a)* le caratteristiche dei finanziamenti che possono beneficiare delle garanzie di cui al comma 1; *b)* l'ammontare massimo dei finanziamenti garantibili.

4. Con convenzione da stipulare tra la Cassa depositi e prestiti e l'Associazione bancaria italiana sono regolate le modalità di accesso e escussione delle garanzie di cui al comma 1.

5. Al relativo onere, valutato in 100 milioni per il 2014, 200 milioni per il 2015 e 300 milioni annui a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b)*, della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 3.0.37

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Razionalizzazione dell'assetto della Cassa conguaglio per il settore elettrico presso l'Autorità per l'energia elettrica e il gas)*

1. Al fine di garantire una maggiore razionalizzazione ed economicità del settore elettrico, con l'entrata in vigore del presente provvedimento, l'ente Cassa conguaglio per il settore elettrico è soppresso e tutte le relative funzioni, competenze, poteri nonché i rapporti giuridici attivi e passivi e le risorse finanziarie della stessa sono trasferiti all'Autorità per l'energia elettrica e il gas istituita con la legge 14 novembre 1995, n. 481, che le esercita nel rispetto delle norme vigenti.

2. Il rapporto di lavoro del personale del soppresso ente viene assoggettato alla contrattazione collettiva in vigore per il personale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, così come definita dalla medesima Autorità ai sensi dell'articolo 2, comma 28, della legge istitutiva le consistenze di personale necessarie a garantire le esigenze funzionali ed organizzative connesse allo svolgimento delle attività sono autonomamente definite con appositi provvedimenti dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas

nel rispetto del limite di cinquanta unità con conseguente riduzione delle attuali consistenze del sopprimendo Ente. Nelle more dell'adozione di detto provvedimento da parte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, il personale in servizio presso la Cassa congruaglio per il settore elettrico continua a svolgere le ordinarie funzioni assegnate all'Ente.

3. Al fine di garantire l'esercizio delle attività assegnate, l'Autorità per l'energia elettrica e il gas può individuare un apposito segmento della propria organizzazione la cui gestione viene demandata ad un organo distinto dal Collegio dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas che mantiene su di esso poteri di indirizzo, coordinamento e direttiva.

4. Fino alla naturale scadenza il presidente e il comitato di gestione del sopprimendo Ente confluiscono, in qualità di esperti nominati ai sensi dell'articolo 2, comma 30, della legge 14 novembre 1995, n. 481, nell'organo di gestione di cui al precedente comma, così come disposto dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas con propria deliberazione da adottarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento. Il Collegio dei revisori del sopprimendo Ente, nominato ai sensi dell'articolo 5, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 64/09, resta in carica fino alla scadenza prevista dalla richiamata normativa».

---

### 3.0.38

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 3-bis.

*(Variazione della denominazione istituzionale dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas)*

1. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, istituita dalla legge 14 novembre 1995, n. 481, provvede, con propria deliberazione, alla variazione della denominazione istituzionale, nella quale vengano messi in evidenza la funzione indipendente di regolazione, i settori o i servizi di pubblica utilità cui la medesima Autorità è preposta *ex lege*».

---

### 4.1

FILIPPIN, PUPPATO, CASSON

*Al comma 1, primo rigo, dopo le parole: «per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «la realizzazione di nuove opere, già definite da Proto-*

colli d'intesa tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della difesa, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, l'ANAS, le amministrazioni locali e le società partecipate, attuativi e conseguenti ad accordi internazionali.» e sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 15.000;

2015: – 0;

2016: – 0;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

---

## 4.2

FLORIS

*Al comma 1, dopo le parole: «della rete stradale per l'anno 2014» inserire le seguenti: «, la realizzazione di nuove opere» e sostituire le parole: «335 milioni» con le seguenti: «435 milioni».*

---

## 4.3

D'ALÌ, MANDELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «della rete stradale per l'anno 2014» inserire le seguenti: «, la realizzazione di nuove opere».*

---

**4.4**

SONEGO, PEGORER, DE MONTE, RUSSO, LAI, MARAN, BOCCA

*Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

*a) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per la realizzazione della terza corsia della tratta autostradale A4 Quarto d'Altino-Villesse-Gorizia, al fine di consentire l'attuazione dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3702/2008 del 5 settembre 2008, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 213 dell'11 settembre 2008, sono attribuiti 160 milioni di euro per l'anno 2014 alla regione autonoma Friuli-Venezia Giulia.»;*

*b) al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «300 milioni»;*

*c) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: - 0;

2016: - 0;

*d) alla tabella B:*

*voce Ministero dell'economia e delle finanze, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 15.000;

2015: - 0;

2016: - 0;

*voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015: - 0;

2016: - 0;

*voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015: - 0;

2016: - 0;

*voce Ministero dell'interno, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015: - 0;

2016: - 0;



*voce Ministero degli affari esteri, sono apportate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 0;

2016: – 0.

---

#### 4.5

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Al comma 1, sostituire le parole: «335 milioni di euro» con le seguenti: «350 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 15.000;

2015: – 0;

2016: – 0.

---

#### 4.6

BISINELLA, COMAROLI

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 14 - Triestina.».*

---

#### 4.7

MUNERATO, COMAROLI

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 309 - Romea.».*

---

**4.8**

MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 8 milioni di euro per l'anno 2014, è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di manutenzione straordinaria e messa in sicurezza della strada statale n. 434 - Transpolesana.».

---

**4.9**

DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dal seguente:

23. Le entrate proprie della società ANAS Spa, derivanti dai canoni e dai corrispettivi dovuti per le concessioni e le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, sono adeguate ai criteri di cui all'articolo 27, comma 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, d'intesa con la regione territorialmente competente, e aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'Amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,6 punti percentuali"».

---

**4.10**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1.bis Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, è sostituito dai seguenti:

"23. Le entrate proprie della società Ente nazionale per le strade (ANAS) SpA, ente pubblico economico, derivanti dai canoni e dal corrispettivi dovuti per le concessioni e per le autorizzazioni diverse di cui all'articolo 20, comma 1, dello statuto della medesima società, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 21 settembre 2001, n. 389, determinate, d'intesa con la regione territorialmente competente, in base ai criteri dell'articolo 27, comma 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono aggiornate ogni anno, con atto dell'amministratore della società ANAS SpA in base a delibera del consiglio di amministrazione, da comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'esercizio della vigilanza governativa, da esercitare entro i successivi trenta giorni. Decorso tale termine, l'atto dell'amministratore della società è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*. L'eventuale aumento richiesto a ciascun soggetto titolare di concessione o di autorizzazione non può superare, per l'anno di riferimento, il tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

23-bis. Le disposizioni del comma 23 si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione iniziati a decorrere dal 1° gennaio 1998. Per i medesimi procedimenti non si fa comunque luogo al rimborso di pagamenti già assolti alla stessa data di entrata in vigore.

23-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i passi carrabili di accesso alle proprietà private situate sulle strade ricadenti nella gestione della società ANAS SpA non sono soggetti ai canoni di concessione di cui al comma 23"».

**4.11**

DE MONTE, DEL BARBA, LEPRI, PEGORER, MARAN, SONEGO, DI GIORGI, PEZZOPANE, SPILABOTTE, CUOMO, VATTUONE, SOLLO, SCALIA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il comma 23 dell'articolo 55 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che al variare dei parametri delle formule di adeguamento in funzione delle caratteristiche degli accessi, i valori dei canoni non devono subire incrementi superiori al limite del 150 per cento del canone o corrispettivo dovuto alla data di entrata in vigore della

legge 27 dicembre 1997, n. 449. Annualmente la società ANAS Spa può adeguare esclusivamente il canone al tasso d'inflazione rilevato dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) nell'anno relativamente precedente.

1-ter. La società ANAS Spa, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, provvede a ricalcolare i valori dei canoni ai sensi del comma 1-bis e aggiorna l'importo dovuto comunicandolo all'interessato.

1-quater. All'articolo 81, comma 16, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: "6,5 punti percentuali" sono sostituite dalle seguenti: "6,6 punti percentuali"».

---

#### 4.12

RUVOLO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di favorire l'occupazione e lo sviluppo è istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il fondo per le opere incompiute nel Mezzogiorno con l'importo di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

---

#### 4.13

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per gli interventi di adeguamento, miglioramento e potenziamento della dotazione infrastrutturale dei Porti, da destinare alla soluzione delle problematiche di traffico, con priorità per quello commerciale, di sicurezza e di inadeguatezza delle vie di accesso e di collegamento intermodale».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1310 milioni di euro», con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 10.000.

*alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;  
2015: – 60.000;  
2016: – 60.000.

---

#### **4.14**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per gli interventi di miglioramento e potenziamento della dotazione infrastruttura le di aeroporti e ferrovie in termini di reti e nodi, di pluri-modalità e di logistica».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;  
2015: – 20.000;  
2016: – 20.000.

*alla Tabella 8, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;  
2015: – 30.000;  
2016: – 80.000.

---

**4.15**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. L'ANAS S.p.a. è autorizzata ad applicare il pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta della stessa ANAS S.p.a., come elencate all'allegato A della presente legge, in relazione ai costi di investimento, di manutenzione straordinaria e di gestione di ciascuna tratta, da riscuotere esclusivamente attraverso stazioni di esazione da installare presso le interconnessioni con ciascuna delle autostrade a pedaggio assentite in concessione. Entro il 31 dicembre di ciascun anno l'ANAS S.p.a. integra l'elenco di cui al citato allegato A, previa ricognizione delle caratteristiche delle strade in gestione diretta che devono essere quelle tipiche richieste per le autostrade. Nella predisposizione del piano tariffario l'ANAS S.p.a. prevede agevolazioni o esclusioni dall'imposizione dei nuovi pedaggi per i cittadini residenti e per le imprese presenti sul territorio, qualora non esistano strade alternative di percorrenza. In sede di prima applicazione del presente comma e fino all'installazione delle stazioni di esazione, sulle medesime tratte si applica la maggiorazione tariffaria forfettaria di cui al comma 2 dell'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazione, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ad esclusione delle tratte che non presentano le caratteristiche tipiche richieste per le autostrade. Le nuove entrate sono utilizzate dall'ANAS S.p.a. prioritariamente per l'ammodernamento, la manutenzione ordinaria e straordinaria e la messa in sicurezza delle tratte sottoposte ai nuovi pedaggi, oltre che per la realizzazione delle stazioni di esazione».

ALLEGATO A

*(all'articolo 4, comma 1-bis)*

- 1) A90 Grande Raccordo Anulare;
- 2) A91 Roma-aeroporto Fiumicino;
- 3) A3 Salerno-Reggio Calabria;
- 4) A18 diramazione di Catania e RA 15 tangenziale ovest di Catania;
- 5) A 19 Palermo-Catania;
- 6) RA2 Salerno-Avellino;
- 7) RA3 Siena-Firenze;
- 8) RA6 Bettolle-Perugia;
- 9) RA8 Ferrara-Porto Garibaldi;
- 10) RA9 di Benevento;
- 11) RA 10 Torino-aeroporto di Caselle;
- 12) RA 11 Ascoli-Porto D'Ascoli;

- 13) RA12 Chieti-Pescara;
  - 14) RA 13 raccordo autostradale A14 – Trieste – RA 14 diramazione per Ferneti;
  - 15) RA5 Sicignano-Potenza;
- 

#### 4.16

Luigi MARINO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Al decreto legislativo 1° dicembre 1997, n. 468, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2 dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

"5-bis. Sulla base delle delibere di cui al comma 5 i soggetti promotori stipulano, entro 6 mesi dall'avvio dei progetti, convenzioni con i soggetti incaricati della realizzazione dei piani di impresa, affidando ad essi direttamente la gestione dei progetti di pubblica utilità. Il soggetto promotore allega, in sede di presentazione del progetto o invia successivamente la convenzione e l'organismo gestore subentra negli obblighi del promotore. Ove la convenzione non venga stipulata il progetto si intende cessato. La convenzione dovrà contenere informazioni dettagliate sul progetto, comprese quelle relative al tipo di lavoro che viene svolto, alla durata complessiva e al monte ore giornaliero dell'impegno lavorativo nel quale sono coinvolti i lavoratori di cui all'articolo 4".

b) dopo l'articolo 3 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 3-bis. – 1. Fatte salve le disposizioni che prevedono l'utilizzo di altri soggetti, possono essere utilizzati nei lavori di pubblica utilità i lavoratori destinatari di integrazione salariale ai quali non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni.

Art. 3-ter. – 1. Per i soggetti di cui all'articolo 3-bis da assegnare ai lavori di pubblica utilità si tiene conto preliminarmente della corresponsione tra la qualifica posseduta dai lavoratori e i requisiti professionali richiesti per l'attuazione del progetto.

2. L'assegnazione ai progetti di L.S.U. dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis avviene a cura delle sezioni circoscrizionali per l'impiego e dei servizi per l'impiego competenti o per semplice richiesta nominativa da parte dell'organismo gestore del progetto. I lavoratori assegnati ai L.S.U. sono tenuti a rispondere alla chiamata entro un termine di 6 giorni dal ricevimento della comunicazione".

c) il comma 1, dell'articolo 7, è sostituito dal seguente:

"1. Le amministrazioni pubbliche possono svolgere le attività di L.S.U. mediante l'utilizzo dei lavoratori di cui all'articolo 3-bis residenti

nel comune o nell'area della sezione circoscrizionale per l'impiego o per il collocamento in agricoltura, ove si svolge la prestazione. In ogni caso le attività offerte per i LSU devono svolgersi in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici".

d) i commi 1 e 2, dell'articolo 8, sono sostituiti dai seguenti:

"1. L'utilizzazione dei lavoratori beneficiari di trattamenti previdenziali/assistenziali di cui all'articolo 3-*bis* non determina l'instaurazione di un rapporto di lavoro e non comporta la sospensione e la cancellazione dalle liste di collocamento o dalle liste di mobilità.

2. I lavoratori utilizzati, percettori di trattamenti previdenziali di cui all'articolo 3-*bis*, sono impegnati per l'orario settimanale corrispondente alla proporzione tra il trattamento stesso e il livello retributivo iniziale, calcolato al netto delle ritenute previdenziali e assistenziali, previsto per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto promotore dell'intervento e comunque per non meno di 20 ore settimanali e per non più di 8 ore giornaliere. Nel caso di impegno per un orario superiore, entro il limite del normale orario contrattuale, ai lavoratori compete un importo integrativo corrispondente alla retribuzione oraria relativa al livello retributivo iniziale, calcolato detraendo le ritenute previdenziali ed assistenziali previste per i dipendenti che svolgono attività analoghe presso il soggetto utilizzatore".

1-*ter*. Alla legge 28 giugno 2012, n. 92 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 40, 41,42 e 43 sono sostituiti dai seguenti:

"40. Il lavoratore destinatario di integrazione salariale, al quale non si applica la normativa sulla cassa integrazione guadagni, decade dai trattamenti medesimi, qualora senza giustificato motivo:

a) rifiuti di essere avviato ad un corso di formazione o di riqualificazione, o non lo frequenti regolarmente;

b) rifiuti di partecipare ad una iniziativa di politica attiva o di attivazione proposta dai servizi competenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, o non vi partecipi regolarmente;

c) non accetti di essere impiegato in opere o servizi di pubblica utilità secondo quanto previsto dal Decreto legislativo 468/1997, come modificato dal presente emendamento;

d) non accetti una offerta di un lavoro inquadrato in un livello retributivo superiore almeno del 20 per cento rispetto all'importo lordo dell'indennità cui ha diritto;

e) non riprenda il lavoro in caso di richiamo in attività durante un periodo di sospensione dal lavoro con ammissione al trattamento di integrazione salariale.



41. Nelle ipotesi di cui al comma precedente, i responsabili della attività formativa o dei L.S.U., i datori di lavoro ovvero le agenzie per il lavoro comunicano direttamente all'Inps e, in caso di mobilità, al servizio per l'impiego territorialmente competente ai fini della cancellazione dalle liste, i nominativi dei soggetti che possono essere ritenuti decaduti dai trattamenti previdenziali. A seguito di detta comunicazione l'Inps dichiara la decadenza dai medesimi, dandone comunicazione agli interessati.

42. Le disposizioni di cui ai commi 40 e 41 si applicano quando le attività lavorative o di formazione ovvero di riqualificazione o le attività offerte per i LSU si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque che è raggiungibile mediamente in 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

43. Nei casi di cui ai commi 40 e 41, il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno del reddito perde il diritto alla prestazione, fatti salvi i diritti già maturati".

b) dopo il comma 43, sono aggiunti i seguenti:

"43-bis. Avverso gli atti di cui al comma 41 è ammesso ricorso entro quaranta giorni alle direzioni territoriali del lavoro competenti che decidono, in via definitiva, nei trenta giorni successivi alla data di presentazione del ricorso. La decisione del ricorso è comunicata all'Inps e, nel caso di mobilità, al competente servizio per l'impiego.

43-ter. La mancata comunicazione di cui al comma 41 è valutata ai fini della verifica del corretto andamento dell'attività svolta da parte delle agenzie del lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 5 del Decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

---

#### 4.17

COMAROLI, BISINELLA, BELLOT, BITONCI

*Sopprimere il comma 2.*

---

#### 4.18

DAVICO, COMAROLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» è assegnato alla regione Piemonte un contributo di 81 milioni di euro per l'anno 2014, di 247 milioni di euro per l'anno 2015 e di 222 milioni di euro per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 31.000

2015: – 32.000

2016: – 32.000

*e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 45.000

2016: – 70.000.

---

#### **4.19**

DAVICO, COMAROLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per la realizzazione della «Tangenziale Est di Torino» è autorizzata la spesa di 81 milioni di euro per l'anno 2014, di 227 milioni di euro per l'anno 2015 e di 182 milioni di euro per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 31.000

2015: – 32.000

2016: – 32.000

*e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 25.000

2016: – 40.000.

---

#### **4.20**

DAVICO, COMAROLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Per il completamento verso Rivoli della prima linea della metropolitana di Torino e l'avvio dei lavori della seconda linea è autorizzata la spesa di 80 milioni di euro per l'anno 2014, di 200 milioni di euro per l'anno 2015 e di 120 milioni di euro per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella B, alla voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000

2015: – 30.000.

---

#### **4.21**

CROSIO, COMAROLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «del secondo stralcio del Macro-lotto 4 dell'asse autostradale Salerno-Reggio Calabria – tratto fra il viadotto Stupino escluso e lo svincolo di Altilia incluso – », con le seguenti: «della Variante della Tremezzina sulla Strada Statale n. 340 – Regina».*

---

#### **4.22**

CROSIO, ARRIGONI, COMAROLI

*Al comma 2, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «40 milioni», e le parole: «170 milioni», con le seguenti: «143,170 milioni».*

*Conseguentemente, dopo il comma 3 inserire il seguente:*

*«3-bis. Ai fini del completamento della realizzazione della "Variante alla SS 639 nel territorio della Provincia di Lecco ricompresa nei Comuni di Lecco, Vercurago e Calolziocorte" – lotto "Lavello", da Via dei Sassi in Calolziocorte alla località Sala di Calolziocorte, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 e di 26,830 milioni di euro per l'anno 2015».*

---

#### **4.23**

COMPAGNONE, MARINELLO, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNA, NACCARATO, BIANCONI

*Dopo il comma 2, inserire seguenti:*

*«2-bis. Il comma 8 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.*

2-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i seguenti commi:

"7-*bis*. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.

7-*ter*. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga, al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-*ter* c.c. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.

7-*quater*. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo 166 del d. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. devono intendersi applicabili anche all'Opera.

7-*quinqües*. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro apporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3"».

---

#### 4.24

COMPAGNONE, BILARDI, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE, GIBIINO, ALICATA, GUALDANI, MANCUSO, PAGANO, CARIDI, AIELLO, TORRISI, GENTILE, FAZZONE, BARANI, RAZZI, BRUNI, BIANCONI, COMPAGNA, NACCARATO

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-*bis*. Il comma 8 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, è abrogato e tutti gli atti che regolano i rapporti di concessione nonché le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria proseguono. È conseguentemente abrogato il riferimento al comma 8 contenuto al successivo comma 9.

2-ter. Dopo il comma 7 dell'articolo 34-*decies* del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221, sono aggiunti i commi seguenti:

"7-bis. L'atto aggiuntivo di cui al comma 1 è stipulato entro il 30 novembre 2014 anche disciplinando, senza maggiori oneri per la finanza pubblica, le reciproche posizioni di pretesa e di contestazione della concessionaria del contraente generale dedotte in giudizio ovvero ancora da dedurre nei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge. Sono altresì adeguati conseguentemente, nei successivi 30 giorni, gli ulteriori rapporti contrattuali con gli altri soggetti affidatari dei servizi connessi alla realizzazione dell'Opera.

7-ter. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emettere entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, è revocato lo stato di liquidazione della società Stretto di Messina S.p.A. e contestualmente nominato un amministratore unico, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione. La revoca dello stato di liquidazione avrà effetto dalla data dell'iscrizione del predetto Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri presso il registro delle imprese, in deroga al disposto del secondo comma dell'articolo 2487-*ter* del codice civile. Salvo diversa determinazione dell'Amministratore Unico, restano salvi ed impregiudicati gli effetti dell'atto d'indirizzo emesso in attuazione del comma 7.

7-*quater*. Ai fini della dichiarazione di pubblica utilità dell'Opera, le previsioni di cui al comma 4-*bis* dell'articolo n. 166 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni devono intendersi applicabili anche all'Opera.

7-*quinquies*. Nel caso in cui l'atto aggiuntivo di cui al comma 1 non venga stipulato entro il termine del 30 novembre 2014 sono caducati, con effetto dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 2 novembre 2012 n. 187, tutte le convenzioni ed ogni altro rapporto contrattuale stipulato dalla società concessionaria secondo le modalità e per gli effetti di cui al comma 3"».

---

#### 4.25

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-*bis*. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad in-

crementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria";

b) al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria."».

---

#### 4.26

SANGALLI, BROGLIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 18 del decreto-legge 21 giugno 2013, n.69, convertito in legge 9 agosto 2013, n.98 sono apportate le seguenti modifiche:

*al comma 2, secondo periodo, dopo le parole: "il superamento di criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché l'attuazione di ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria";*

*al comma 10, dopo le parole: "programma degli interventi di manutenzione straordinaria di ponti, viadotti e gallerie" sono aggiunte le seguenti: "nonché degli ulteriori interventi mirati ad incrementare la sicurezza e a migliorare le condizioni dell'infrastruttura viaria"».*

---

#### 4.27

D'ADDA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Per la trasformazione della Strada Provinciale SP 46 Rho-Monza in asse autostradale A52, in ragione del suo ruolo di accesso all'area Expo 2015, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione dell'interramento della tratta che insiste sul I lotto».

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «50 milioni di euro nell'anno 2014».*

---

**4.28**

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, Stefano ESPOSITO, BORIOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per la realizzazione del 4° lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».

*Conseguentemente:*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 25.000;  
2015: – 25.000;  
2016: – 18.000.

- *alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 0.

- *alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 15.000;  
2015: – 0;  
2016: – 0.

---

**4.29**

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, Stefano ESPOSITO, BORIOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per la realizzazione del 4° lotto dell'asse autostradale Grosseto – Siena, tratto da Civitella Marittima a Lanzo è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 35 per l'anno 2015, 18 per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;  
2015: – 25.000;  
2016: – 10.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 8.000.

- alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0.

---

#### 4.30

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, Stefano ESPOSITO, BORIOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per la realizzazione del 9° lotto dell'asse autostradale Grosseto - Siena, tratto da Ornate a Svincolo di Orgia, è autorizzata la spesa di 65 milioni di euro per l'anno 2014, 45 per l'anno 2015, 34 per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 35.000;  
2015: - 25.000;  
2016: - 20.000.

- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 14.000.

- alla medesima Tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 20.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 0.

---



**4.31**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, di 50 milioni di euro per l'anno 2015 e di 100 milioni di euro per l'anno 2016 per lo sviluppo dei sistemi logistici-portuali e per il coordinamento delle attività di più porti e retroporti appartenenti ad un medesimo bacino geografico o al servizio di uno stesso corridoio transeuropeo. Le autorità portuali intervengono sugli aspetti di carattere generale dei sistemi logistici-portuali, e in particolare:

a) d'intesa con i gestori delle infrastrutture ferroviarie, sull'utilizzo delle reti ferroviarie di alimentazione ed integrazione del sistema logistico-portuale;

b) sulla promozione del traffico ferroviario "navetta" di collegamento tra porti e retroporti, che si può estendere anche alla manovra interna ai porti del sistema e che è regolata mediante bandi europei;

c) sul coordinamento dei nuovi piani regolatori portuali e comunali;

d) sulla promozione delle infrastrutture di collegamento, avendo riguardo sia ai grandi corridoi individuati in sede europea sia alle connessioni con i terminali portuali e retroportuali.

Nei terminali retroportuali cui fa riferimento il sistema logistico-portuale, il servizio doganale è svolto dalla medesima articolazione territoriale dell'amministrazione competente che esercita il servizio nei porti di riferimento».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

*- alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015: - 30.000;

2016: - 80.000.

---

**4.32**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. È istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo per il finanziamento degli interventi inerenti le connessioni ferroviarie e stradali con i porti ricompresi nella circoscrizione delle autorità portuali. Il Fondo è alimentato da un accantonamento nella misura del 5 per cento delle risorse statali che, successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, sono destinate a investimenti di ANAS S.p.A. e di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. da finalizzare nell'ambito dei rispettivi contratti di programma. Le modalità per l'utilizzo del Fondo sono determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari.».

---

**4.33**

URAS, CERVELLINI, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di garantire la sicurezza stradale e di realizzare interventi di messa in sicurezza idraulica e idrogeologica della strada statale n. 1 Aurelia, gravemente danneggiata dagli eventi alluvionali del 12 novembre 2012, è autorizzata la spesa di 53 milioni di euro per l'anno 2014. Tali risorse sono ripartite tra i seguenti interventi:

a) ampliamento della carreggiata nel comune di Capalbio da 2 corsie a 4 corsie per circa 15 Km per complessivi 43 milioni di euro;

b) realizzazione di 3 cavalcavia in sostituzione degli accessi a raso in località: Capalbio Scalo (Comune di Capalbio), Quattro Strade (Comune di Orbetello), Località Uccellina Incrocio con Strada Provinciale n. 1 e n. 56 di San Donato (comune di Orbetello) per un totale di 6 milioni di euro;

c) interventi per rendere trasparente il rilevato stradale ai fini del corretto smaltimento ovvero defluizione delle acque di monte verso valle nel tratto di S.S. Aurelia da Località Patanella, comune di Orbetello, ad Albinia per un totale di 4 milioni di euro».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «147 milioni».*

---

**4.34**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per il finanziamento della progettazione per il prolungamento della Metropolitana Milanese verso Paullo e verso Vimercate è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014.».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare la seguente variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000.

---

**4.35**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Ai fini della realizzazione da parte dell'ANAS dell'infrastruttura strategica SS n. 38: Variante di Tirano – tratto Stazzona-Lovero – 4° Lotto è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per l'anno 2015».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;

*e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 50.000.

---

**4.36**

MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per la realizzazione da parte dell'ANAS del collegamento tra la strada statale n. 434 Transpalesana e l'Autostrada Mestre-Orte (Nuova Romea) E45-E55 è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 20 milioni di euro per l'anno 2016.».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 5.000;

*e alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 5.000;

2015: - 10.000;

2016: - 20.000.

---

#### **4.37**

MUNERATO, CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. A valere sulle risorse previste dall'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, per la realizzazione del prolungamento della strada statale n. 434 Transpolesana, oltre l'autostrada A4 fino alla città di Verona, è destinato all'ANAS l'importo complessivo di 46,150 milioni di euro, in ragione di 12 milioni di euro per l'anno 2014, 14 milioni di euro per l'anno 2015 e 20,150 milioni di euro per l'anno 2016».

---

#### **4.38**

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per il completamento della terza corsia della A4, tratto Venezia-Trieste è autorizzata la spesa di 160 milioni di euro, in ragione di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 60 milioni di euro per l'anno 2015 e 80 milioni di euro per l'anno 2016.».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 31.596;

2015: - 32.753;

2016: - 32.753;

*e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2016: – 62.898.

---

#### **4.39**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per la prosecuzione da parte dell'Agenzia Interregionale per il Fiume Po (A.I.Po) della progettazione degli interventi relativi all'*Hub* Interportuale Sistema idroviario – Padano-Veneto è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 e di 30 milioni di euro per l'anno 2015».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

*e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 30.000.

---

#### **4.40**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per la prosecuzione dei lavori relativi al Terzo Valico dei Giovi è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;

*e voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;

2015: – 60.000.

---

**4.41**

COMAROLI, CROSIO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Per la prosecuzione dei lavori di riqualificazione della viabilità sulla SS n. 415 – Paullese, tratti Spino d’Adda-Dovera e Ponte sull’Adda, è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro in favore dell’ANAS, in ragione di 15 milioni di euro per l’anno 2014, 20 milioni di euro per l’anno 2015 e 40 milioni di euro per l’anno 2016.».

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

*e voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 5.000;

2015: – 20.000;

2016: – 40.000.

---

**4.42**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di accelerare la realizzazione di progetti strategici, di carattere infrastrutturale, di rilievo nazionale, interregionale e regionale, aventi natura di grandi progetti o di investimenti sono escluse dal patto di stabilità interno le spese per la realizzazione degli interventi finalizzati alla realizzazione dell’autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l’articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con l’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69.».

---

**4.43**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse finanziarie relative agli interventi finalizzati alla realizzazione dell’autostrada Pedemontana Veneta, finanziate con l’articolo 50, comma 1, lettera g) della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e con l’articolo 18, comma 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, sono erogate direttamente al Commissario Delegato per l’emergenza deter-

minatasi nel settore del traffico e della mobilità nel territorio delle province di Treviso e Vicenza, quale soggetto beneficiario.».

---

#### 4.44

BERNINI

*Al comma 4, dopo le parole: «Rete ferroviaria italiana (RFI) Spa, » aggiungere le seguenti: «e di ampliamento della rete sala blu nella misura di numero 6 postazioni supplementari per fornire adeguata assistenza ai passeggeri diversamente abili.».*

---

#### 4.45

ARACRI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, SIBILIA, FASANO, GIRO

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Una quota pari al 10 per cento delle suddette risorse per l'anno 2014 è destinata alla manutenzione delle linee ferroviarie locali e regionali di collegamento tra due o più regioni elencate nell'allegato tecnico 2 "Linee ferroviarie della Rete secondaria" del decreto 21 marzo 2000 del Ministro dei trasporti e della navigazione.».*

---

#### 4.46

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, Stefano ESPOSITO, BORIOLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiole-Empoli prevista dall'Intesa generale quadro tra Governo e Regione Toscana per il congiunto coordinamento e la realizzazione delle infrastrutture strategiche, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, approvate le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

*Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione.*

2014: – 10.000;

2015: – 0;

2016: – 0.

---

#### **4.47**

CANTINI, DI GIORGI, MARGIOTTA, Stefano ESPOSITO, BORIOLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di completare il raddoppio sull'asse ferroviario Firenze-Empoli-Siena della tratta ferroviaria Granaiolo-Empoli, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015, 10 milioni di euro per l'anno 2016».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, approvate-le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

*Alla medesima tabella B, voce Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 0;

2016: – 0.

---

#### **4.48**

OLIVERO, MANASSERO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Per la manutenzione e messa in sicurezza della linea ferroviaria Torino-Cuneo-Ventimiglia-Nizza è autorizzata la spesa di 27 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «29.000.000 per l'anno 2014».*

---



**4.49**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per il funzionamento dell'Autostrada Ferroviaria Alpina (AFA) attraverso il tunnel del Frejus è autorizzata la spesa di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 per l'anno 2015, 13 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017 e 6 milioni di euro per l'anno 2018. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzazione delle risorse previste dall'articolo 38, comma 6, della legge 8 agosto 2002, n. 166, rese disponibili per pagamenti non più dovuti che, allo scopo, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze su apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari a 7,5 milioni di euro per l'anno 2014, 11,5 milioni di euro per l'anno 2015, 13,00 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017 e 6,00 milioni di euro per l'anno 2018».

---

**4.50**

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di consentire la realizzazione delle infrastrutture di collegamento della rete ferroviaria italiana con il Traforo del Gottardo, è autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2014 e di 60 milioni di euro per l'anno 2015».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;

2015: – 60.000.

**4.51**

BLUNDO

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Al fine di salvaguardare e restituire all'uso ferroviario i tracciati per i quali è stata disposta la sospensione o la cessazione del servizio in qualsiasi forma di proprietà o di gestione è istituito, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un Fondo destinato ad interventi di adeguamento e ristrutturazione di infrastrutture dismesse su cui è ancora possibile il ripristino dell'esercizio ferroviario in un'ottica turistica, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

4-ter. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province-autonome di Trento e di Bolzano, sentite l'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie, la società Rete ferroviaria italiana Spa e la società Trenitalia Spa, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato l'elenco delle linee ferroviarie in disuso da ripristinare a fini turistici, comprensivo dello stato di fatto e di proprietà dei singoli tratti ferroviari. Con il medesimo decreto sono altresì definite le modalità di gestione ed esercizio dei tracciati e delle relative stazioni.

4-quater. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta-giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo».

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 5.000;

2015: – 5.000;

2016: – 5.000.

---

**4.52**

BITONCI, COMAROLI, BELLOT, BISINELLA

*Sopprimere il comma 5.*

---

**4.53**

MANCUSO

*Al comma 6, dopo le parole: «Apice – Orsara», aggiungere le seguenti: «della direttrice ferroviaria Messina, Catania, Palermo AV/AC».*

---

**4.54**

DE PIN, ANITORI, GAMBARO, DE PETRIS, PETRAGLIA, URAS, BITONCI, MUNERATO, STEFANO, PUPPATO, COTTI, MASTRANGELI

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il finanziamento degli interventi consentiti dagli Ordinamenti UE sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà, finalizzato prioritariamente al settore dei mobile, con una dotazione finanziaria pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014.

6-ter. Il n. 41 dell'allegato 1 – disposizioni abrogate, di cui al Decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è abrogato».

*Conseguentemente al comma 9, dell'articolo 4, sostituire la parola «330» con la seguente «230».*

---

**4.55**

FILIPPIN, CASSON, PUPPATO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza – primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara – base americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale – come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 – è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, alle parole: «600 milioni nell'anno 2015» premettere le seguenti: «57 milioni di euro per l'anno 2014».*

---

**4.56**

ZANETTIN, DALLA TOR, BONFRISCO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di consentire l'avvio dei lavori di costruzione della Tangenziale di Vicenza – primo lotto funzionale, Variante SP46, secondo lotto funzionale, collegamento SP46 Costabissara – base americana Del Din, e progettazione definitiva della Tangenziale – come da Protocollo d'Intesa tra Ministero Infrastrutture e Trasporti e Anas del 28 agosto 2013 – è autorizzata la spesa di 57 milioni di euro per il 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «43 milioni».*

---

**4.57**

DALLA TOR, ZANETTIN, BONFRISCO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di consentire la prosecuzione dei lavori di costruzione della 3 corsia autostradale A4 Venezia-Trieste, nel tratto San Donà di Piave – Portogruaro, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro in ragione di 50 milioni per il 2014, 25 milioni per il 2015 e 25 milioni per il 2016.»

*Conseguentemente all'articolo 9, sopprimere il comma 14.*

---

**4.58**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:*

«7-bis. Per le finalità di rilancio della competitività dei porti interessati da traffici internazionali, è attribuita alle autorità portuali, nell'ambito della propria autonomia finanziaria, la facoltà di fissare variazioni in aumento, fino a un tetto massimo pari al doppio nonché, in diminuzione, fino al loro azzeramento, della misura delle tasse di ancoraggio e portuale, come adeguate ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2009, n. 107.

7-ter. Le autorità portuali che si avvalgono della facoltà di cui al comma 7, utilizzano, a copertura dei minori introiti derivanti dalla riduzione, le entrate rivenienti dalla loro autonomia impositiva e tariffaria

nonché compensazioni derivanti da riduzioni di spese correnti, dandone illustrazione nelle relazioni al bilancio di previsione ed al conto consuntivo. Il collegio, dei revisori dei conti, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 20, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123, attesta la compatibilità finanziaria delle misure in aumento o riduzione delle tasse di ancoraggio e portuale adottate dall'autorità portuale.

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014; 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– All'articolo 12, comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro», le parole «fino a 200.000 euro » con le seguenti «fino a 150.000 euro», le parole «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro».

– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis». All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: « 20 per cento» sono sostituite dal seguente: « 21 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

**4.59**

MANCUSO

*Dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:*

«7-bis). Per fare fronte all'esigenza di assicurare la continuazione del servizio pubblico di trasporto marittimo, legata all'aumento del traffico passeggeri ed al fine di, garantire la continuità territoriale nell'area dello stretto di Messina per la prosecuzione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e all'articolo 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, relativi al trasporto marittimo veloce di passeggeri tra le città: di Messina, Reggio Calabria e Villa San Giovanni è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente all'articolo 3 comma 9 dopo le parole: «per essere riassegnate», sono inserite le seguenti: «nel limite di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

---

**4.60**

Stefano ESPOSITO, BORIOLI, ZANONI

*«Dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Le risorse di cui all'articolo 18, comma 2, punto 5), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, stanziare per il collegamento ferroviario funzionale tra la Regione Piemonte e la Valle d'Aosta, sono assegnate nella misura del 50 per cento alla regione Piemonte"».*

---

**4.61**

DE PETRIS, URAS, CERVELLINI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per il raddoppio della linea ferroviaria Roma-Avezzano, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro».

*Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «50 milioni».*

---

**4.62**

URAS, CERVellini, DE PETRIS

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di finanziare gli interventi tecnici necessari per l'adeguamento dei binari ai nuovi standard tecnici e l'elettrificazione della linea ferroviaria Avezzano/Roccasecca, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro».

*Conseguentemente al medesimo articolo, sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «190 milioni».*

---

**4.63**

URAS, CERVellini, DE PETRIS

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di assicurare il completamento e il raddoppio della linea ferroviaria Spezia Parma la cosiddetta Pontremolese è autorizzata la spesa di 75 milioni di euro per l'anno 2014 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

*Conseguentemente al comma 3 sostituire le parole «200 milioni» con le seguenti «125 milioni» e le parole «100 milioni» con le seguenti «50 milioni» e le parole «71 milioni» con le seguenti «21 milioni».*

---

**4.64**

PAGLIARI, CALEO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Ai fini del completamento del raddoppio della linea ferroviaria La Spezia-Parma la cosiddetta "Pontremelese" è utilizzato il Fondo Revocche di cui all'articolo 32, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».

---

**4.65**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di promuovere la progettazione e la realizzazione di opere igieniche nel settore collettori, reti fognarie, impianti di depurazione e reti idrico-potabile, è istituito un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 100 milioni di euro per l'anno 2014 e 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 ad esclusione di quelle riferite all'istruzione, all'Università, alla ricerca e all'ambiente».*

---

**4.66**

CERONI

*Al comma 8 sostituire le parole: «locale e regionale» con le seguenti: «locale, regionale e interregionale».*

---

**4.67**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BERTOROTTA

*Al comma 8, primo periodo, apportare le seguenti modificazioni:*

a) dopo le parole: «e regionale», inserire le seguenti: «, nonché di promuovere e stimolare il mercato dei veicoli puliti e a basso consumo energetico e di potenziare il contributo del settore dei trasporti alle politiche della Comunità in materia di ambiente, clima ed energia»;

b) sostituire le parole da: «100 milioni» fino a: «2014-2016» con le seguenti: «110 milioni di euro per l'anno 2014 e 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016»;

c) dopo le parole: «su gomma», inserire le seguenti: «a ridotto impatto ambientale e a basso consumo energetico».



*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 10.000;  
2015: – 20.000;  
2016: – 20.000.

---

#### **4.68**

MANCUSO

*Al comma 8 dopo le parole: «e regionale» aggiungere il seguente periodo: «in particolare nei confronti delle regioni del Mezzogiorno ad elevato traffico pendolare».*

---

#### **4.69**

FILIPPI, BORIOI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Al comma 8, sostituire le parole: «di 100 milioni di euro» con le seguenti: «di 150 milioni di euro».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1.340 milioni»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 10.000;

*alla tabella B, voce Ministero dell'economia, e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 10.000.

---

**4.70**

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 8, sostituire le parole: «200 milioni» con le seguenti: «300 milioni».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.*

---

**4.71**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Al comma 8, dopo le parole: «di 200 milioni di euro per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

*Conseguentemente:*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 0;  
2015: – 30.000;  
2016: – 20.000;

*alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 0;  
2015: – 70.000;  
2016: – 80.000.

---

**4.72**

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 8, dopo le parole: «per l'anno 2014» inserire le seguenti: «e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

*Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, come segue:*

2015: – 50.000;  
2016: – 50.000.

---

**4.73**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

*Al comma 8, al secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, nonché della vetustà del parco mezzi e della relativa classe di inquinamento».*

---

**4.74**

STEFANO, URAS, DE PETRIS

*Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «i relativi» sono aggiunte le seguenti: «impegni e».*

---

**4.75**

TOMASELLI

*Al comma 8, ultimo periodo, dopo le parole: «i relativi» sono aggiunte le seguenti: «impegni e».*

---

**4.76**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Al comma 8, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «È, altresì, autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 per l'acquisto di veicoli destinati a servizi su linee metropolitane e per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1.340 milioni»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 10.000;

*alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 60.000;

2016: – 60.000.

---

#### **4.77**

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo:*

«Al fine di garantire una integrazione straordinaria delle risorse finanziarie da destinare al trasporto pubblico locale nei bacini territoriali caratterizzati da importanti insediamenti demografici ed industriali, per il ruolo trainante che rivestono nell'economia nazionale, il Governo assicura il reintegro per un importo pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, dei trasferimenti alle regioni Lombardia, Piemonte, Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia per assicurare maggiore efficienza nei servizi di trasporto pubblico locale ferroviario».

*Conseguentemente, modificare la tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, come segue:*

2014: – 11.596;

2015: – 12.753;

2016: – 12.753.

---

#### **4.78**

MARTINI

*Dopo il comma 8 aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012 n. 14 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di cinque anni";

b) al comma 3 le parole "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di cinque anni"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

*All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere, il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

*All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere, il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere, il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;*

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**4.79**

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. All'articolo 11-bis del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "proroga di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "proroga di cinque anni";

b) al comma 3 le parole: "limite massimo di quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "limite massimo di cinque anni"».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

**4.80**

CANTINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183 alla lettera l) sostituire le parole: "di 1600 milioni" con le seguenti: "2000 milioni"».

*Conseguentemente,*

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni».*

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

---

#### 4.81

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, aggiungere il comma 1-bis all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "1-bis. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1."»

---

#### 4.82

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, aggiungere il comma 1-bis all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135: "1-bis. Le Regioni concorrono al finanziamento degli oneri del trasporto pubblico locale destinando una quota delle risorse di propria spettanza individuate nell'articolo 13, comma 2 del decreto legislativo n. 56 del 2000. La quota di compartecipazione regionale di cui al precedente periodo non può essere inferiore al fabbisogno finanziario per il TPL regionale al netto della quota di compartecipazione dello Stato derivante dalla ripartizione del fondo di cui al comma 1."»

---

**4.83**

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Al punto 3 del comma 301 dell'articolo 1 della legge n. 228 del 2012, dopo: "entro il 31 gennaio 2013, sono definiti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo di cui al comma 1.", aggiungere: "A partire dal 1° gennaio 2014, in fase di riparto e trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle risorse del Fondo di cui al comma 1, sono contestualmente definiti i criteri secondo i quali stabilire la quota del fondo di cui al comma 1 che la Regione attribuisce direttamente agli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011 che comprendono le città metropolitane secondo modalità di calcolo da concordare con la Regione di appartenenza sulla base di appositi Accordi di Programma."»

---

**4.84**

CANTINI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 1, comma 452, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sopprimere la lettera b)».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:*  
«600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:*  
«60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

*- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

*- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

---



**4.85**

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

*Dopo il comma 8, è aggiunto il seguente:*

«8-bis. Le regioni e le province autonome di Bolzano e Trento, al fine di contribuire al rinnovo del materiale rotabile, automobilistico e ferroviario, nel settore del trasporto pubblico regionale e locale, sono autorizzate, a utilizzare le risorse ad esse rispettivamente assegnate a valere sul Fondo per lo sviluppo e la coesione. Conseguentemente, all'esercizio di tale facoltà, le Regioni e le Province autonome che vi accederanno sottoporranno al CIPE, per la presa d'atto, la nuova programmazione delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Per queste risorse, in analogia con quanto previsto al comma 8 per le risorse statali, è stabilita l'esclusione dal patto di stabilità nella misura del 50 per cento per il 2014 e del 100 per cento per gli anni 2015 e 2016.

8-ter. Per l'acquisto del materiale rotabile, le Regioni e le Province autonome di Bolzano e Trento possono procedere all'indizione di gare ad evidenza pubblica in forma associata tra due o più di esse, includendo nelle poste messe a bando, oltre alle quote derivanti dal riparto delle risorse statali assegnate, quelle da ciascuna Regione Provincia autonoma stanziata».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento";

*- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

---

**4.86**

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1, comma 1121 della legge n. 296 del 2006.»

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;*

- *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

- *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

---

**4.87**

DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. Sono rese disponibili nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare risorse per 90 milioni di euro per ciascuna delle annualità 2014, 2015 e 2016 per la ricostituzione del Fondo istituito dall'articolo 1 comma 1121 della legge n. 296 del 2006.»

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 90 milioni di euro a decorrere dal 2014».

---

**4.88**

ZANONI, BROGLIA

*Dopo il comma 8, aggiungere il seguente:*

«8-bis. La dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 1121, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, è incrementata di 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000.

---

**4.89**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, BULGARELLI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Al fine di garantire la messa in sicurezza dei tratti di strada e la riduzione di gravi incidenti, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milione di euro, per la realizzazione di un programma di interventi finalizzato a provvedere all'adeguamento dei sistemi di sicurezza o all'installazione di nuovi sistemi idonei a garantire, in particolare, l'incolumità dei conducenti di motoveicoli.»

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 5.000.

---

**4.90**

FLORIS

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 18, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, dopo il terzo periodo sono aggiunti i seguenti:

"Sono, inoltre, escluse dalla partecipazione alle gare le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati anteriormente al 3 dicembre 2009, che non siano adeguati a quanto disposto dall'articolo 8, paragrafo 3, del medesimo regolamento (CE) n. 1370 del 2007 e le società, nonché loro controllanti, collegate o controllate, che in Italia o all'estero sono destinatarie di affidamenti non conformi all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1370 del 2007 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2007, adottati o pubblicati dopo il 3 dicembre 2009, la cui durata ecceda il 3 dicembre 2019. Le esclusioni precedenti non si applicano nei confronti delle imprese affidatarie del servizio oggetto di procedura concorsuale."».

---

#### **4.91**

FLORIS

*Dopo il comma 8, inserire i seguenti:*

«8-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019, su tutto il territorio nazionale è vietata la circolazione di veicoli a motore categorie M2 ed M3 alimentati a benzina o gasolio con caratteristiche antinquinamento euro 0, 1, 2.

8-ter. Con uno o più decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono disciplinati i casi di esclusione dal divieto di cui al comma 8-bis per particolari caratteristiche di veicoli di carattere storico o destinati ad usi particolari».

---

#### **4.92**

RAZZI

*Dopo il comma 8, è inserito il seguente:*

«8-bis. Al decreto-legge del 26 aprile 2013, n. 43, convertito dalla legge del 24 giugno 2013, n. 71, dopo l'articolo 8-bis è inserito il seguente:

**"8-ter.**

1. Al fine di garantire la piena fruibilità del porto di Pescara da parte della locale marineria i lavori di drenaggio sono estesi al cosiddetto 'rettangolo rosso' posto all'estremità della banchina nord del Porto.

2. Il Ministero dell'ambiente provvede, nell'ambito delle risorse disponibili, ad attuare con la massima urgenza le disposizioni di cui al comma 1"».

*Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 14.*

---

#### **4.93**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. È abrogato l'articolo 21, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, così come convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111».

---

#### **4.94**

URAS, DE PETRIS

*Sostituire il comma 9 con il seguente:*

«9. Per l'anno 2014 la dotazione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle Regioni a statuto ordinario, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementata di 330 milioni di euro. Tali risorse sono finalizzate esclusivamente al miglioramento e all'incremento del trasporto ferroviario regionale di pendolari e per sostenere piani per la mobilità sostenibile».

---

#### **4.95**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

---

**4.96**

PAGANO

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

---

**4.97**

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

---

**4.98**

PALERMO

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni».*

---

**4.99**

FABBRI

*Al comma 9, le parole: «330 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

---

**4.100**

BISINELLA, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

---

**4.101**

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

---

**4.102**

BIANCONI

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

---

**4.103**

CERONI

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

---

**4.104**

BIANCONI

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

---

**4.105**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

---

**4.106**

BRUNI

*Al comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le parole: «220 milioni».*

---

**4.107**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, MANGILI

*Al comma 9, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «di cui 15 milioni di euro da destinare a progetti per l'aggregazione imprenditoriale e la formazione professionale e ulteriori 15 milioni di euro da destinarsi all'innovazione del sistema dell'autotrasporto merci e al potenziamento dell'intermodalità, con particolare riferimento all'utilizzazione della modalità marittima in luogo di quella stradale, nonché per lo sviluppo del cabotaggio marittimo e per interventi di miglioramento ambientale».*

---



**4.108**

MANCUSO

*Al comma 9, dopo le parole: «si provvede», sono aggiunte le seguenti: «entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

**4.109**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazione: riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci; deduzione forfetaria per spese non documentate».*

---

**4.110**

FABBRI

*Al comma 9, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La ripartizione dovrà comunque garantire gli importi stanziati per il 2013 per le seguenti voci di agevolazioni: deduzione forfetaria per spese non documentate; riduzione dei premi assicurativi INAIL; rimborso dei contributi al Sistema sanitario nazionale sui premi assicurativi per la responsabilità civile per i veicoli adibiti al trasporto merci».*

---

**4.111**

FILIPPI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Il trasporto stradale di componenti industriali costituiti da pneumatici premontati su cerchioni, destinati all'allestimento di autovetture presso stabilimenti automobilistici che lavorino a ciclo continuo e con il criterio del *just-in-time* o del *just-in-sequence*, qualora avvenga in gabbie sovrapposte e solidamente collegate tra loro, è assimilato, ai fini della circolazione, alla fattispecie di cui all'articolo 10, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. A tali trasporti si appli-

cano le disposizioni dell'articolo 10, comma 6, lettera b-bis) del Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».

---

#### 4.112

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. È autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi per il miglioramento delle strutture di sicurezza delle strade di cui al comma 2 dell'articolo 2 del Codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992, classificate nell'ambito delle categorie A), B), C), D) ed E). Con particolare riferimento alla sostituzione delle barriere di contenimento prive di adeguato livello di sicurezza».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000;

*alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 5.000;  
2015: - 15.000;  
2016: - 15.000.

---

#### 4.113

SUSTA, Luigi MARINO, FAVERO, BORIOLI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. Per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana piemontese" è assegnato alla Regione Piemonte, per l'anno 2016, un contributo di 50 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 6 sostituire le parole: «500 milioni di euro annui», con le seguenti: «500 milioni di euro per gli anni 2014-2015, 550 milioni di euro per l'anno 2016».*

---

**4.114**

SANGALLI, FILIPPI, FABBRI, BORIOLI, TOMASELLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, CALEO

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza, obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PIN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 4.000;  
2015: – 3.000;  
2016: – 3.000.

---

**4.115**

LANZILLOTTA, CHIAVAROLI

*Dopo il comma 9, inserire i seguenti:*

«9-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 211, aggiungere i seguenti:

"211-bis. Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 27, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre, 998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione-di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207".

9-ter. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le caratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

---

**4.116**

SCAVONE, BONFRISCO, SANGALLI, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. L'articolo 1, comma 211, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è così integrato: "Ai fini del perseguimento dell'interoperabilità della PLN digitale con altre piattaforme che gestiscono sistemi di trasporto e logistici settoriali, nonché dell'estensione della PLN in termini di nuove aree servite e nuovi servizi erogati all'autotrasporto, ivi inclusa la cessione in comodato d'uso di apparati di bordo, il fondo di cui all'articolo 2, comma 244, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementato, senza obbligo di cofinanziamento da parte del soggetto attuatore unico di cui all'articolo 61-bis della legge 24 marzo 2012 n. 7, di 4 milioni di euro per il 2014 a valere sulle risorse di cui al comma 9 del presente articolo e 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016 mediante l'utilizzo delle risorse provenienti dall'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 9, comma 4, della legge del 30 novembre 1998, n. 413, per pagamenti non più dovuti relativi agli esercizi finanziari 2012 e 2013. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti stipula con il soggetto attuatore unico specifica convenzione per disciplinare l'utilizzo dei fondi. Per il definitivo completamento della PLN digitale e la sua gestione il soggetto attuatore unico ha facoltà di avvalersi della concessione di servizi in finanza di progetto, ai sensi dell'articolo 278 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207"».

**4.117**

SCAVONE, SANGALLI, BONFRISCO, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«9-bis. L'interoperabilità degli apparati elettronici che registrano l'attività del veicolo di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 convertito dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è garantita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, attraverso un servizio unico di raccolta dei dati, anche affidato in concessione, da costituirsi presso le strutture tecniche del centro di coordinamento delle informazioni sul traffico, sulla viabilità e sulla sicurezza stradale di cui all'articolo 73 del Regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495. Con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 90 giorni dalla entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 2, sentito l'IVASS, sono disciplinate le ca-

ratteristiche tecniche, le modalità e i contenuti del trasferimento delle informazioni di cui al presente comma».

---

**4.118**

VOLPI, CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Sono attribuite risorse pari a 1 milione di euro per potenziare e riqualificare il sistema di collettamento e depurazione delle acque del lago di Garda anche attraverso la realizzazione del nuovo depuratore per la sponda bresciana e, in caso di necessità, il rifacimento delle condotte sub lacuali esistenti con la loro conseguente dismissione».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «99 milioni».*

---

**4.119**

DIVINA, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 9, inserire il seguente:*

«Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, al comma 115, comma 2, lettera b), sostituire le parole: "sessantotto anni", con le seguenti: "setanta anni"».

---

**4.120**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Le somme incassate dalla società di gestione dall'aeroporto di Trapani Birgi, quali diritti ai sensi dell'articolo 17, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, nel periodo antecedente al rilascio della concessione per la gestione totale del predetto scalo, approvata con decreto 31 dicembre 2012, n. 507 del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro della Difesa, sono destinate alla predetta società di gestione a titolo di compensazione parziale dei danni economici subiti per le limitazioni imposte alle

attività aeroportuali civili dalle operazioni militari conseguenti all'applicazione della risoluzione n. 1973 dell'ONU».

*Conseguentemente, è ridotto di pari importo l'impegno di spesa di cui all'articolo 4-bis, comma 1, del decreto-legge 12 luglio 2011 n. 107, convertito con modificazioni dalla legge 2 agosto 2011, n. 130.*

---

#### **4.121**

ORRÙ, FILIPPI, BIANCO, MINEO, PADUA, LAI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. È autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 per il parziale ristoro dei danni subiti, a seguito delle operazioni militari conseguenti al conflitto libico del 2011, dal soggetto titolare della concessione per la gestione totale, ai sensi del decreto del ministero dei trasporti 12 novembre 1997, n. 521, dell'aeroporto civile di Trapani Birgi».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2012: – 10.000;

2013: – 0;

2014: – 0.

---

#### **4.122**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Al comma 10 sostituire le parole: «20,75 milioni» con le seguenti «120,75 milioni».*

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «70 milioni»;*

– *all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole: «56.000.000» con le seguenti: «26.000.000»;*

– *all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;*

– *all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni»;*

– *all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole: «20 milioni di euro per l'anno 2014».*

---

**4.123**

CIAMPOLILLO, CASTALDI, GIROTTI, MARTELLI

*Al comma 10, sostituire le parole: «20,75 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «30,75 milioni di euro per l'anno 2014 e 10 milioni di euro per l'anno 2015».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.*

---

**4.124**

MATTEOLI

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Al fine di contribuire al superamento del divario digitale è autorizzata una spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento di investimenti e costi in reti di accesso *wireless* in tecnologia *wi-fi* e relativo *backhauling*, per il collegamento di punti di erogazione di servizi pubblici diffusi sul territorio nazionale in aree infrastrutturalmente disagiate, anche al fine di favorire la realizzazione di piazze telematiche. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'Agenzia per l'Italia Digitale, da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, sono individuate le modalità di accesso al finanziamento. Saranno ammessi al finanziamento i soggetti erogatori di servizi pubblici di interesse generale su tutto il territorio nazionale dotati di piattaforme tecnologiche integrate erogatrici di servizi su scala nazionale e di infrastrutture fisiche aperte all'accesso al pubblico e con il decreto di cui al periodo precedente saranno individuate ulteriori caratteristiche dei richiedenti. Alla copertura-finanziaria degli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione delle disponibilità del Fondo di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98"».

---



**4.125**

FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. È, altresì, autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2014 e di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da destinare agli interventi infrastrutturali per la realizzazione e lo sviluppo di reti di telecomunicazione a banda larga nelle comunità locali caratterizzate da una insufficiente disponibilità di infrastrutture di accesso, con particolare riguardo alle aree contraddistinte da una bassa densità abitativa o da vincoli morfologici del territorio o dall'assenza di condizioni economiche favorevoli.».

*Conseguentemente:*

– alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000;

– alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 5.000;

2015: – 15.000;

2016: – 15.000.

---

**4.126**

FLORIS, CARIDI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. La spesa di cui al comma precedente deve prevedere interventi per almeno il 30 per cento del totale all'interno di aree di sviluppo industriale sprovviste di reti telematiche a larga banda in modo da favorire il superamento del *digital divide* di medio e lungo periodo e consentendo un recupero di competitività del tessuto produttivo locale».

---

**4.127**

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 10, inserire il seguente comma:*

«2-bis. Al fine di dare piena attuazione agli obiettivi dell'Agenda digitale Italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento che stabilisce i criteri per determinare l'ammontare e la ripartizione di un contributo annuale dei soggetti che forniscono in Italia servizi di comunicazione elettronica attraverso *internet*, indipendentemente dal rilascio delle autorizzazioni richieste ai sensi della normativa italiana. Tale contributo, calcolato in rapporto al fatturato generato per i servizi forniti in Italia per ciascuno di tali soggetti, va a sostituire in tutto o in parte il gettito previsto dall'applicazione dell'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come da ultimo sostituita dalla tariffa di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, e successive modificazioni, concernente la tassa di concessione governativa per l'impiego di apparecchiature terminali per il servizio radiomobile pubblico terrestre di comunicazione, che, con lo stesso regolamento, viene conseguentemente abolita, ovvero ridotta. È abrogato, inoltre, l'articolo 160 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259».

**4.128**

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. È istituito il Comitato per la Certificazione Digitale che provvede al monitoraggio dell'acquisizione e adozione di nuove tecnologie da parte di tutti gli Enti inclusi nel decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, informando semestralmente la cabina di regia per l'attuazione dell'agenda digitale italiana di cui all'articolo 47 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5. Compito del Comitato è ratificare la conformità dell'operato degli Enti sopra menzionati, nonché di certificarne periodicamente l'adeguamento organizzativo e nella attività svolte agli adempimenti relativi all'uso di nuove tecnologie. Nell'espletamento di questa funzione il Comitato può irrogare sanzioni. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per la pubblica

amministrazione e la semplificazione, previa intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definite la composizione, le modalità e disciplina di funzionamento del Comitato di cui sopra, nonché le fattispecie sanzionatorie».

---

**4.129**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Dopo il comma 2, articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, aggiungere il seguente comma:

"2-bis. A seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministero dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza"».

---

**4.130**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. È stanziata la somma di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

---

**4.131**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le as-

sociazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

---

#### 4.132

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello sviluppo economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

---

#### 4.133

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. È abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248, sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2 per cento del comminato».

---

**4.134**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. È costituito il Tavolo permanente di consultazione del Ministro dello Sviluppo Economico del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

---

**4.135**

Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, CALEO, BORIOLI, GIBIINO

*Dopo il comma 10 inserire il seguente:*

«10-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1, comma 481, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativamente al potenziamento delle attività e degli strumenti di monitoraggio e analisi della spesa in materia di attuazione delle opere pubbliche, l'autorizzazione di spesa di cui al terzo periodo del medesimo comma 481 è incrementata di 200.000 euro annui a decorrere dall'anno 2014».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 200;

2015: – 200;

2016: – 200.

---

**4.136**

MANDELLI

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti commi:*

«11. I rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati dalle regioni a statuto speciale, nonché degli enti territoriali facenti parte delle predette regioni possono essere prorogati in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133 nonché a quelle dell'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 78/2010, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122.

12. Nelle Regioni a statuto speciale e negli enti locali che ne fanno parte, ai fini del rispetto dei vincoli di cui all'articolo 76, comma 7 del

decreto-legge 112/2008, convertito, con modificazioni, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e di cui all'articolo 9, comma 28, del D.L. 782010, convertito in legge, con modificazioni, all'articolo 1, comma 1, L. 30 luglio 2010, n.122, il calcolo della spesa del personale non tiene conto degli eventuali contributi erogati dalla Regione e/o dallo Stato».

---

**4.137**

BITONCI, COMAROLI, BELLOT

*Sopprimere il comma 11.*

---

**4.138**

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 32, comma 4, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono aggiunte la seguenti lettere:

"n-*quinqies*. delle spese sostenute dalla regione Calabria e dalla regione Campania a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Calabria e la regione Campania sono autorizzate ad utilizzare ai sensi dell'articolo 16, commi 4 e 9, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134;

n-*sexies*. delle spese sostenute dalla regione Piemonte a valere sulle risorse alla stessa assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che la regione Piemonte è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 11, commi 6 e 7, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64;

n-*septies*. delle spese sostenute da ciascuna regione a valere sulle risorse rispettivamente assegnate del Fondo per lo sviluppo e la coesione che, previa delibera del CIPE, ciascuna regione è autorizzata ad utilizzare ai sensi dell'articolo 25, comma 11-*quinqies*, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98».

*Conseguentemente:*

- *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

- all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

- alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;  
2015: - 40.000;  
2016: - 40.000.

---

#### 4.139

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. All'art. 8-bis, primo comma, lett. a) del DPR 26 ottobre 1972, n. 633, le parole: "adibite alla navigazione in alto mare e" sono soppresse.»

*Conseguentemente,*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»

- alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;  
2015: - 40.000;  
2016: - 40.000.

---

#### 4.140

Luigi MARINO

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1, comma 252, della legge n. 296 del 2006, le misure dei canoni di cui al comma 1, lettera

b) dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2007, unicamente alle concessioni dei beni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla nautica da diporto rilasciate a far data dalla sua entrata in vigore».

---

#### 4.141

FASANO, ARACRI, MARGIOTTA, Stefano ESPOSITO, SIBILIA, GIRO

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente*

«11-bis. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definita con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25km/h.

Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h"».

---

#### 4.142

FILIPPI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di finanziare le dotazioni di cui all'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e di contrastare il fenomeno della pericolosa pratica della modifica dei motori dei velocipedi, i conducenti dei veicoli di cui al comma 1 dell'articolo 50 del medesimo decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono soggetti ad una sanzione definita con decreto del Ministero dei trasporti ove abbiano apportato o fatto apportare ai suddetti veicoli modifiche atte a consentire il superamento della velocità massima di 25 km/h.



Al suddetto comma 1 dell'articolo 50 di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di autolimitazione a 6 km/h"».

---

#### 4.143

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito con la legge n. 148 del 2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i soggetti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

---

#### 4.144

MARTINI

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. In presenza di servizi di trasporto pubblico su gomma affidati con procedura di evidenza pubblica i cui contratti di servizio siano scaduti o in scadenza e sia in corso una nuova procedura competitiva per l'affidamento degli stessi negli ambiti territoriali definiti ai sensi dell'art. 3-bis del decreto-legge 138/2011 convertito nella L. 148/2011, al fine di non pregiudicarne la necessaria continuità nell'erogazione, i sog-

getti pubblici e privati esercenti a qualsiasi titolo attività di gestione dei servizi pubblici di trasporto assicurano l'integrale e regolare prosecuzione delle attività medesime anche oltre i termini di scadenza del contratto di servizio ed in particolare il rispetto degli obblighi di servizio pubblico e degli standard minimi del servizio pubblico locale, alle condizioni previste negli stessi contratti scaduti o in scadenza o eventuali successivi atti che hanno regolato il rapporto, anche ai sensi dell'art. 5 comma 5 del regolamento CE 1370/2007, fino al subentro del gestore scaturente dalla nuova procedura di evidenza pubblica. Nessun indennizzo o compenso aggiuntivo può essere ad alcun titolo preteso in relazione a quanto previsto nel presente articolo».

---

**4.145**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE».

---

**4.146**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1993, n. 559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle pubbliche Amministrazioni».

---

**4.147**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. All'articolo 157, comma 3, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, le parole: "sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario" sono sostituite dalle seguenti: "anche sino alla

scadenza dei medesimi ed anche pro quota rispetto all'ammontare complessivo dell'emissione".

11-ter. L'articolo 159, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 è sostituito dal seguente: "In tutti i casi di risoluzione di un rapporto concessorio per motivi attribuibili al soggetto concessionario, gli enti finanziatori del progetto ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, potranno impedire la risoluzione designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente a condizione che:

a) la società designata dai finanziatori abbia caratteristiche tecniche e finanziarie sostanzialmente corrispondenti a quelle previste nel bando di gara o negli atti in forza dei quali la concessione è stata affidata, avendo comunque riguardo alla situazione concreta del progetto ed allo stato di avanzamento dello stesso alla data del subentro;

b) l'inadempimento del concessionario che avrebbe causato la risoluzione cessi entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1-bis".

11-quater. L'articolo 160, comma 1, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal seguente: "I crediti dei soggetti che finanziano la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi ed i portatori dei titoli emessi ai sensi dell'articolo 157, hanno privilegio generale, ai sensi degli articoli 2745 e seguenti del codice civile, sui beni mobili del concessionario e delle società di progetto che siano concessionarie o affidatarie di contratto di partenariato pubblico privato o contraenti generali ai sensi dell'articolo 176"».

---

#### 4.148

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'art. 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n.163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'art. 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

*7-bis.* La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'art. 113, comma 3.»

---

#### **4.149**

PAGLIARI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al comma 2, dell'articolo 61 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sostituire le parole: «possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m;» *sono sostituite dalle seguenti:* «possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m;».

---

#### **4.150**

MARTINI

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«12. All'articolo 8-bis, primo comma, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 633 del 26 ottobre 1972, sono soppresse le parole: "adibite alla navigazione in alto mare e"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzio penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;*

*all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;*

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

---

#### **4.151**

FILIPPI, CALEO, VATTUONE

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

*«11-bis. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 15 è aggiunto il seguente:*

*"15-bis. Qualora il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo di cui al comma 2 o al comma 5 del presente articolo versi in stato di grave crisi economica, al fine di evitare il rischio di contraccolpi sull'operatività e l'efficienza del porto, l'Autorità portuale, previa delibera del Comitato portuale, può imporre, per un periodo massimo di 5 anni e comunque per un periodo non eccedente quello necessario al riequilibrio del bitancio del soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo, sovrattasse a carico delle merci imbarcate e sbarcate nel porto. Il gettito di detta sovrattassa è attribuito al soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo per la copertura dei costi generali e di amministrazione, per il finanziamento delle esigenze di formazione dei prestatori di lavoro temporaneo, per misure di incentivazione al pensionamento di dipendenti o soci dell'impresa o agenzia. Per tutto il periodo di cui il soggetto autorizzato alla fornitura di lavoro temporaneo beneficia delle entrate conse-*

guenti l'applicazione del presente comma, non può procedere ad alcuna assunzione di personale o all'aumento di soci lavoratori".

È fatto comunque salva la previsione di cui al comma 6 del presente articolo».

---

#### 4.152

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. L'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili, istituita dall'articolo 2 comma 11 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, a decorrere dal 2014 è pari ad 3,50 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione quanto a 30 milioni di euro destinata in un apposito fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per compensare ENAV Spa, secondo modalità regolate dal contratto di servizio di cui all'articolo 9 della legge 21 dicembre 1996, n. 665, per i costi sostenuti da ENAV Spa per garantire la sicurezza ai propri impianti e per garantire la sicurezza operativa, e per la quota eccedente secondo i seguenti criteri e priorità:

a) il 50 per cento del totale destinato a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede con apposito decreto, sentita la Conferenza Stato città ed autonomie locali, entro il 30 giugno ed il 30 dicembre di ogni anno, al riparto rispettivamente dell'acconto e del saldo annuale ai Comuni sulla base del rispettivo traffico aeroportuale dell'anno precedente;

b) il 50 per cento del totale destinato in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità è al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali ferroviarie».

---

**4.153**

RUVOLO

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

«11-bis. Si autorizza la spesa di 35 milioni di euro per l'anno 2014 per i costi di progettazione preliminare dei macrolotti funzionali della strada Gela-Agrigento-Castelvetrano.

*Conseguentemente ridurre di 35 milioni di euro gli stanziamenti dell'allegata tabella A.*

---

**4.154**

CERONI, PELINO

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

«11-bis. Al fine di promuovere la competitività sui mercati internazionali delle imprese industriali, le componenti tariffarie addizionali della tariffa di trasporto a copertura di oneri di carattere generale del sistema gas e i criteri di ripartizione dei medesimi oneri a carico dei clienti finali rideterminati con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in modo da tenere conto della definizione delle imprese a forte consumo di energia, espressa dall'articolo 2 del decreto 5 aprile 2013 del Ministero dell'economia e delle finanze. Entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono forniti, all'Autorità per l'energia elettrica e il gas, indirizzi del Ministero dello sviluppo economico ed i criteri per il calcolo del grado di incidenza del prezzo del gas sui costi di produzione, al fine di definire le modalità di rideterminazione e ripartizione di dette componenti tariffarie addizionali a carico delle imprese industriali. Dalla rideeterminazione non devono conseguire nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, né maggiori entrate per il bilancio dello Stato».

---

**4.155**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Per le finalità di cui al comma 8-ter, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai fini della ripartizione delle risorse, ai sensi del comma 8-quater del medesimo articolo 18, gli

enti locali presentano alle regioni i progetti esecutivi degli interventi immediatamente cantierabili entro il 28 febbraio di ciascun anno e le regioni presentano le graduatorie al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 31 marzo di ciascun anno che, con apposito decreto, da emanare entro il 15 aprile di ciascun anno, provvede all'assegnazione delle risorse agli enti locali. L'affidamento dei lavori ai sensi del comma 8-*quater* del citato articolo 18, deve avvenire entro i 4 mesi successivi dall'assegnazione delle risorse».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

#### **4.156**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-*bis*. Per le finalità di cui al comma 9, dell'articolo 18, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Possono accedere al finanziamento anche i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole,* ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70 milioni di euro per l'anno 2014 e 50 milioni di euro per l'anno 2015.

*Conseguentemente, alla tabella B, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.



e voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2015: – 20.000;

2016: – 70.000.

---

#### **4.157**

VOLPI, CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, viene data concreta attuazione a quanto previsto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, relativamente al trasferimento a livello regionale della gestione della navigazione sul lago di Garda, anche favorendo la stipula di accordi fra Lombardia, Veneto e Trentino, in attuazione dell'articolo 5, comma 1 del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 concernente il federalismo demaniale».

*Conseguentemente, sopprimere il primo periodo del comma 7 dell'articolo 7 e, al secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «249 milioni».*

---

#### **4.158**

CERONI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di semplificare il processo di definizione delle risorse per infrastrutture destinate alla spesa per interventi a favore dei beni e delle attività culturali, è abrogato il comma 16 dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

L'articolo 60, comma 4, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"4. Una quota fino al 3 per cento degli stanziamenti previsti per le infrastrutture iscritti nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è destinata alla spesa per investimenti in favore dei beni culturali. L'assegnazione della predetta quota è disposta dal CIPE, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro

dell'economia e delle finanze, sulla base di un programma di interventi in favore dei beni culturali"».

---

**4.159**

NACCARATO, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 6.000;  
2015: – 6.000;  
2016: – 6.000.

*Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 15.000;  
2016: – 15.000.

---

**4.160**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 10-bis del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Sono altresì escluse dal divieto di cui all'articolo 12, comma 1-quater del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, le procedure relative all'acquisto a titolo oneroso di immobili o terreni effettuate per pubblica utilità, ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, dalle amministrazioni aggiudicatrici e dagli enti aggiudicatori, nonché le operazioni di acquisto motivate da ragioni di sicu-

rezza e di tutela dell'incolumità pubblica, ivi incluse quelle relative all'acquisto di immobili sulle strade e autostrade di interesse nazionale da adibire a sede degli organi delle forze dell'ordine ai fini dello svolgimento dei servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica".».

---

#### 4.161

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il fondo di cui all'articolo 3 della legge 19 ottobre 1998, n. 366, è incrementato di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare principalmente agli interventi di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), d), h) ed i).

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

---

#### 4.162

CROSIO

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 50 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché i mezzi elettrici, concepiti per il trasporto di una sola persona di età non inferiore a sedici anni, con bilanciamento assistito ovvero dotati almeno di due ruote in asse, con sistemi e sottosistemi di sicurezza ridondanti, che hanno una velocità massima di 20 km/h con possibilità di auto limitazione a 6 km/h";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. I proprietari dei velocipedi che abbiano apportato o fatto apportare modifiche atte a consentire ai velocipedi stessi il superamento della velocità massima di cui al comma precedente sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.500 euro"».

---

**4.163**

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 214-ter del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nuovo codice della strada, al comma 1, dopo il secondo periodo, è inserito il seguente:

"I veicoli giacenti presso le depositerie dei custodi - acquirenti definitivamente confiscati a seguito di violazione del codice della strada, che secondo la stima hanno un valore commerciale e per i quali le amministrazioni pubbliche non ne facciano richiesta di assegnazione ai sensi dell'articolo 214-ter del codice della strada, prima dell'alienazione ai custodi - acquirenti, dovranno essere posti in vendita mediante gara ad evidenza pubblica, anche nella modalità *on line*, al prezzo base determinato dall'agenzia del Demanio secondo i criteri stabiliti per l'alienazione dalla legge n. 326 del 24 novembre 2003.

La vendita con incanto ovvero senza incanto, esperita anche con modalità telematica, dei beni confiscati è disposta con provvedimento dell'agenzia del Demanio, secondo quanto previsto dagli articoli 532, 533 e 534 del codice di procedura civile ed affidata all'Istituto di cui all'articolo 159 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile"».

**4.164**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, ORRÙ, Gianluca ROSSI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole: "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero: "200" è sostituito con il numero: "50";

b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";

c) al comma 2-ter, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale; All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,3 per mille»;

– All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'Imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;  
2015: – 30.000;  
2016: – 30.000.

b). La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

#### **4.165**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

*All'articolo 4, dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«12. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero "200" è sostituito con il numero "50";

b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";

c) al comma 2-ter, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50"».

---

**4.166**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche", e il numero "200" è sostituito con il numero "50";

b) al comma 2, le parole comprese tra "individua" e "determinate" sono sostituite con le parole "determina in relazione alla specifica infrastruttura considerata";

c) al comma 2-ter, le parole "di rilevanza strategica nazionale" sono sostituite dalle parole "previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche" e il numero "200" è sostituito con il numero "50"».

---

**4.167**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Per anticipare l'avvio dei cantieri delle opere prioritarie indicate all'articolo 25 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, nonché al fine di attuare la seconda fase degli interventi di cui alla Delibera CIPE n.103 del 2009 relativa alle piccole e medie opere nel Mezzogiorno, è utilizzato il Fondo revocato presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, istituito dal comma 6, dell'articolo 32 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alimentati ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo articolo, per un valore complessivo di 460 milioni di Euro».

---

**4.168**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Il termine per l'assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, previsto dalla delibera del CIPE 8 marzo 2013, n. 14, per le risorse assegnate con le delibere del CIPE n. 62/2011, n. 78/2011, n. 7/2012, n. 8/2012 e n. 60/2012, è differito al 31 dicembre 2014».

---

**4.169**

D'ALÌ, MANDELLI

*All'articolo 4, dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 32, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 2, 3 e 4 la parola: "2008" è sostituita dalla seguente: "2010" e dopo le parole: "n. 443," sono inserite le seguenti: "e le assegnazioni ad investimenti previsti nei piani pluriennali di investimento delle autorità portuali e quelle derivanti dai risparmi di mutuo registrati sul capitolo 7060 dello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti";

b) al comma 6 è inserito, in fine, il seguente periodo: "Tali risorse sono finalizzate esclusivamente alle opere inserite nell'allegato di cui all'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 e successive modificazioni";

c) il comma 6-bis è sostituito dal seguente: "6-bis. Le somme relative ai finanziamenti revocati ai sensi dei commi 2, 3 e 4 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate sul fondo di cui al comma 6"».

---

**4.170**

BRUNO

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«12. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1 comma 72 della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge n. 244/2007 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge Obiettivo n. 443 del 2001».

---

**4.171**

MILO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. 1. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.

2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.

3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui, alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

4. La copertura della spesa di cui al comma è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.

5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota di cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole «tali somme sono interamente riassegnate al Fondo di cui al comma 2» aggiungere: «con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021».

---



**4.172**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'articolo 39 comma 16 della legge 724/94 , nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera m, legge 23 dicembre 1996 n. 662, deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva, commerciale, artigianale e comunque, diversa da quella residenziale».

---

**4.173**

MILO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'articolo 39, comma 16, della legge 724/94, nel testo modificato dalla novella legislativa con l'articolo 2 comma 37 lettera m, legge 23 dicembre 1996 n. 662 , deve essere interpretato, nel senso che il limite massimo di cubatura di 750 mc. di cui al comma 1 del richiamato articolo 39 non trova applicazione, al fine del calcolo dell'oblazione e dell'ottenimento del permesso di costruire in sanatoria, alle costruzioni abusive aventi destinazione produttiva , commerciale , artigianale e comunque ,diversa da quella residenziale».

---

**4.174**

CHIAVAROLI, BIANCONI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Allo scopo di mantenere adeguati livelli di capacità operativa, le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 98 e comma 99, della legge 24 dicembre 2007 n. 244, sono rifinanziate rispettivamente per l'importo di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 e per l'importo di 15 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 6.000  
2015: – 6.000  
2016: – 6.000

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, apportare le seguenti variazioni:*

2015: – 15.000

2016: – 15.000

---

#### **4.175**

BRUNO

*All'articolo 4, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«12. Il soggetto giuridico di cui all'articolo 1, comma 72, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012 è autorizzato all'utilizzo dei contributi pluriennali di cui all'articolo 2, comma 254, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 per la realizzazione di opere strategiche di interesse nazionale di cui alla legge 21 dicembre 2001, n. 443».

---

#### **4.176**

RAZZI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Al fine di salvaguardare l'integrità delle Aree marine protette in Italia rispetto alle legittime esigenze del settore pesca, con la presente legge vengono avviate forme sperimentali tese al graduale adeguamento degli attrezzi e dei sistemi di pesca ad un sistema orientato alla salvaguardia ambientale.

11-ter. Relativamente all'anno 2014, viene dunque concesso un contributo di euro 500 mila euro al Consorzio di gestione delle vongole Abruzzo per finanziare l'acquisizione di attrezzature ecocompatibili in luogo delle turbo-soffianti e per assicurare la dismissione delle imbarcazioni che utilizzano detto sistema di pesca.

11-quater. Al termine della fase sperimentale il Ministero per le politiche agricole predisporrà un apposito regolamento a valere sull'intero territorio nazionale teso a disciplinare gli incentivi al settore pesca per l'adozione di strumenti eco-compatibili a partire dall'anno 2015».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99.500 milioni di euro».*

---

**4.177**

RAZZI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. È autorizzata la spesa di 100 mila euro, di cui 50 mila euro per l'anno 2013 e 50 mila euro per l'anno 2014, in favore dell'area marina protetta Torre del Cerrano, finalizzata alla realizzazione del Museo del mare ed interventi di adeguamento della stessa Torre.

11-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente, pari a 0,1 milioni di euro per gli anni 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando in via proporzionale gli accantonamenti relativi a tutte le rubriche.

11-quater. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**4.178**

GIBIINO, FLORIS, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le violazioni del diritto d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d), dell'articolo 14, legge 18 agosto 2000, n. 248, sono soddisfatte corrispondendo un ammontare proporzionato alla capacità economica del trasgressore e comunque non superiore al 2 per cento del cominatio».

*Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

**4.179**

GIBIINO, FLORIS, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economico il tavolo permanente di consultazione del quale fanno parte le associazioni nazionali rappresentative degli interessi delle emittenti radiotelevisive locali e nazionali costituite da almeno cinque anni con atto pubblico e che, riguardo alle locali, abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni.

Dall'attuazione della presente disposizioni non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**4.180**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Al canone di abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo, non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge n. 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo è ripartito con Regolamento del Ministro dello sviluppo economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni.

11-ter. Il comma 3, dell'articolo 45, della legge 28 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, è soppresso».

---

**4.181**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «82 milioni di euro».*

---

**4.182**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, Giuseppe ESPOSITO, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. È autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «64 milioni di euro».*

---

**4.183**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI, Giuseppe ESPOSITO, CASSANO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Dopo il comma 2, dell'articolo 42, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è aggiunto il seguente:

"2-bis. Per le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale che, a seguito di accertamenti non risultino efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da emanare entro trenta giorni dalla data dell'accertamento, dispone la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza."».

---

**4.0.1**

BORIOLI, ZANONI, FORNARO, Stefano ESPOSITO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:***«Art. 4-bis.***(Integrazione territoriale del Terzo Valico dei Giovi)*

1. Al fine di ottimizzare il processo di integrazione tra gli obiettivi di sistema correlati alla realizzazione della linea ferroviaria AV/AC Milano-Genova, Terzo Valico dei Giovi, e le potenzialità di sviluppo legate all'intermodalità e alla logistica delle aree territoriali coinvolte, la Presidenza del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministeri competenti, istituisce un Osservatorio tecnico, costituito secondo le modalità e con le funzioni, prerogative e compiti dell'Osservatorio già a suo tempo previste

per la linea ferroviaria AC Torino-Lione. Il funzionamento dell'Osservatorio non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

2. Allo scopo di dar corso a quanto previsto dall'Accordo procedimentale sulla logistica della Valle Scrivia e dell'Alessandrino, collegato all'approvazione da parte del CIPE del progetto definitivo, sono stanziati 300.000 euro per il 2014, 5 milioni di euro per il 2015 e 5 milioni per il 2016, finalizzati a completare le attività di programmazione della piattaforma logistica a servizio del sistema dei porti liguri e a realizzare le infrastrutture di collegamento tra la rete ferroviaria e il sistema stradale e autostradale.

3. Gli stanziamenti di cui al comma 3 del presente articolo sono definiti con decreto del Ministro delle infrastrutture, a valere sulle risorse che si rendono disponibili ai sensi dell'articolo 18, comma 11, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e sono assegnati, per la parte relativa all'attuazione e al completamento della programmazione della piattaforma logistica, a RFI spa e, per quanto riguarda le infrastrutture di collegamento, agli enti locali rispettivamente competenti».

---

#### 4.0.2

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)*

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale, in qualsiasi modalità esercitati, sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.

4. Nelle more della costituzione del Registro anagrafico nazionale (RAN), l'Agenzia delle entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.

5. L'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, è integrato con la seguente dicitura successiva all'ultimo periodo: "Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza".

6. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 5, gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa.

7. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompagnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante.

8. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la declinazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi dei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa».

---

**4.0.3**

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Contrasto dell'evasione tariffaria nel trasporto pubblico locale)*

1. Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale in qualsiasi modalità esercitati sono tenuti a munirsi di valido titolo di viaggio, a convalidarlo all'inizio del viaggio in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, a conservarlo per la durata del percorso e ad esibirlo su richiesta degli agenti accertatori.

2. Per i titoli di viaggio connessi a tariffazione elettronica nonché per i titoli di viaggio specificamente individuati dal gestore, la convalida deve essere effettuata, in conformità alle apposite prescrizioni previste dal gestore, anche in occasione di ogni singolo accesso ai mezzi di trasporto utilizzati.

3. La violazione degli obblighi previsti dai commi 1 e 2 comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria da definirsi con provvedimento regionale e comunque non inferiore a quaranta volte il valore del biglietto ordinario a tempo.

4. Nelle more della costituzione del Registro anagrafico nazionale (RAN), l'Agenzia delle entrate è autorizzata al trattamento dei dati anagrafici contenuti nelle proprie banche dati ed alla comunicazione dei suddetti dati ai gestori di servizi di trasporto pubblico per le finalità connesse all'attività di prevenzione e contrasto all'evasione tariffaria.

5. All'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi: "Al fine di assicurare a bordo dei mezzi e nei locali di esercizio maggiore sicurezza all'utenza, i gestori dei servizi di trasporto pubblico possono affidare le attività di prevenzione, accertamento e contestazione delle violazioni di cui alla presente legge anche a guardie particolari giurate o a personale con la stessa qualifica appartenente a istituti di vigilanza privata, nominati ed autorizzati secondo le modalità previste dalle vigenti leggi in materia di pubblica sicurezza. Per lo svolgimento delle funzioni loro affidate gli agenti accertatori esibiscono apposito tesserino di riconoscimento rilasciato dall'azienda o dall'ente competente e rivestono, nell'esercizio delle funzioni loro affidate, la qualifica di agente di polizia amministrativa. Gli agenti accertatori sono abilitati a effettuare i controlli previsti dall'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), compresi quelli necessari per l'identificazione del trasgressore, ivi compreso il potere di richiedere l'esibizione di valido documento di identità, nonché tutte le altre attività istruttorie previste dal capo I, sezione II, della stessa legge. Ai fini della corretta identificazione del trasgressore, gli agenti accertatori, in caso di declinazione delle generalità non accompa-



gnata dall'esibizione di valido documento di identità, possono, in conformità all'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 e nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza dei dati personali, effettuare rilievi fotografici del trasgressore ed allegarli al verbale di cui formano parte integrante. Il rifiuto di fornire le proprie generalità o la dichiarazione di false generalità agli agenti accertatori integrano i reati di cui agli articoli 651 e 496 del codice penale e sono punibili ai sensi dei medesimi articoli. Gli agenti accertatori possono accertare e contestare anche le altre violazioni in materia di trasporto pubblico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, e per le quali sia prevista la irrogazione di una sanzione amministrativa"».

#### 4.0.4

BROGLIA, ZANONI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)*

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modifiche e integrazioni, è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone, indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni di cui al comma 2 del medesimo, articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

#### 4.0.5

DE PETRIS, URAS

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Defiscalizzazione Abbonamenti trasporto pubblico locale)*

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro a decorrere dal 2014».

---

**4.0.6**

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

1. Il comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è sostituito dal seguente: "Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per le spese sostenute a decorrere dall'anno 2014 per l'acquisto di ciascun abbonamento ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale spetta una detrazione dall'imposta lorda, fino alla concorrenza del suo ammontare, nella misura del 19 per cento per un importo delle spese stesse non superiore a 250 euro. La detrazione spetta sempreché le spese stesse non siano deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo. La detrazione spetta anche se la spesa è stata sostenuta nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che si trovino nelle condizioni indicate nel comma 2 del medesimo articolo 12. A tal fine è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014."».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento"».

**4.0.7**

VACCARI, PANIZZA, PALERMO, BONFRISCO, ZELLER, FRAVEZZI, BERGER, SANGALLI, LANIECE, TONINI

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Razionalizzazione concessioni autostradali nel corridoio del Brennero)*

1. Al fine di assicurare gli investimenti necessari per gli interventi di potenziamento, adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle

infrastrutture autostradali nel rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie nonché per le infrastrutture ferroviarie strategiche per lo sviluppo dei traffici transfrontalieri nel corridoio infrastrutturale del Brennero si provvede con le modalità di cui ai commi che seguono.

2. Il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti, in via sussidiaria e previo assenso della Regione Emilia Romagna in relazione alla concessione per l'Autostrada Regionale Cispadana, assume le funzioni di soggetto concedente della Autostrada A22 del Brennero nonché delle autostrade ad essa complementari Autostrada Regionale Cispadana, raccordo autostradale Ferrara-Porto Garibaldi, Collegamento autostradale Campo Galliano-Sassuolo, Autostrada A4 Brescia-Padova; i concessionari delle predette tratte autostradali possono proporre l'unificazione del rapporto concessorio mediante la costituzione di un unico soggetto concessionario per l'elaborazione di un piano economico finanziario unitario per le reti autostradali in concessione e per la stipula, con il soggetto concedente, di un'apposita convenzione unitaria avente durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori.

3. Ai fini dell'equilibrio del piano economico finanziario unitario, questo deve assicurare, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato, la disponibilità delle risorse necessarie per la realizzazione sia degli interventi infrastrutturali previsti o programmati nelle originarie concessioni e nei relativi piani economici finanziari, sia di quelli necessari per l'adeguamento ai parametri di sicurezza definiti dalle disposizioni comunitarie. In sede di definizione del nuovo piano economico finanziario unitario le parti possono concordare, ferme le risorse messe a disposizione, l'aggiornamento o la sostituzione, anche in parte, degli interventi infrastrutturali. Il piano economico finanziario unitario deve comunque prevedere l'esecuzione di nuovi ed ulteriori interventi infrastrutturali posti a totale carico del concessionario rispetto a quelli risultanti dai piani economici finanziari oggetto di unificazione, assicurando altresì una riduzione sia tariffaria in termini di impatto sull'utenza, sia dei valori di subentro previsti nei piani economici finanziari delle concessioni attualmente in essere.

4. Il piano economico finanziario dovrà altresì assicurare la contribuzione alle nuove costruzioni ferroviarie nel corridoio del Brennero con il versamento sul conto entrate dello Stato, in tempi compatibili con le esigenze delle costruzioni ferroviarie, del fondo costituito ai sensi dell'articolo 55 comma 13, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e dei successivi incrementi annuali, di ammontare non inferiore ad euro 34.344.000.

5. L'affidamento dei lavori derivanti dagli investimenti aggiuntivi non compresi nelle originarie convenzioni previsti dalla convenzione unitaria avviene nel rispetto delle procedure di evidenza comunitaria.

6. La convenzione unitaria di cui al comma 2 è sottoposta al parere del CIPE che si pronuncia entro trenta giorni ed è successivamente approvata con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di con-

certo con il ministro dell'economia e delle finanze, entro 30 giorni decorrenti dalla registrazione della relativa delibera del CIPE.

7. La misura del canone annuo di cui all'articolo 10, comma 3, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, è fissata per la convenzione unitaria stipulata ai sensi del presente articolo nel 5 per cento dei proventi netti dei pedaggi di competenza dei concessionari.

8. È abrogato il comma 2-bis dell'articolo 8-duodecies del decreto-legge, 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101, come sostituito dall'articolo 47, comma 1, lettera b), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122 e sono caducati gli atti assunti in esecuzione della norma abrogata.

9. Dalla applicazione della presente norma non possono derivare oneri a carico dello Stato; a tal fine, restano confermati gli impegni di spesa già assunti anche da Amministrazioni terze per la realizzazione delle opere di cui al comma 2 e, nell'ambito del piano finanziario di cui al comma 3, deve essere previsto il versamento sul conto entrate dello Stato, a titolo di valore della concessione, dell'ammontare di euro 568.740.000.

10. Il Ministero delle infrastrutture è, altresì, autorizzato a sottoporre al CIPE ulteriori programmi di unificazione dei rapporti concessori di tratte autostradali, incluse quelle di cui al comma 2, interconnesse, contigue ovvero tra loro complementari, per le quali tutti i relativi concessionari abbiano richiesto tale unificazione finalizzata alla costituzione di un unico soggetto concessionario per la stipula con ciascun soggetto concedente come individuato ai sensi della vigente normativa, di una convenzione unitaria, con l'allegato piano economico finanziario unitario; le concessioni avranno durata pari al termine massimo previsto per la scadenza degli originari rapporti concessori e dovranno comprendere gli investimenti necessari per il potenziamento, l'adeguamento strutturale, tecnologico ed ambientale delle infrastrutture e per il rispetto dei parametri di sicurezza più avanzati prescritti da disposizioni comunitarie e da norme nazionali. L'ammissibilità dei programmi è condizionata alle medesime condizioni di cui ai precedenti commi 3, 5, 6 e 7 per quanto compatibile».

---

#### 4.0.8

Elena FERRARA, Stefano ESPOSITO, FORNARO, BORIOLI, MANASSERO, FISSORE, ZANONI, DIRINDIN, FAVERO, Mauro Maria MARINO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. Al fine di completare il finanziamento del ponte sul fiume Ticino, fra Oleggio e Lonate Pozzolo, ed assicurare la realizzazione di un'opera

strategica per i collegamenti tra Piemonte e Lombardia anche in vista dell'Expo 2015, è autorizzata la spesa di 13 milioni di euro per l'anno 2014.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 13,000;  
2015: – 0;  
2016: – 0.

---

#### **4.0.9**

BORIOLI, SONEGO, FILIPPI, Stefano ESPOSITO, CANTINI, CARDINALI, MARGIOTTA, RANUCCI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Modifiche al codice della strada)*

1. L'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, dopo le parole: "enti proprietari delle strade," è così riformulato: "possono essere da questi destinati alla installazione, costruzione e gestione dei parcheggi in superficie, sopraelevati o sotterranei, e al loro miglioramento, nonché a opere di viabilità o a interventi finalizzati al miglioramento della mobilità e del trasporto pubblico".

2. All'articolo 61, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 le parole: "18 m." sono sostituite dalle seguenti: "18,75 m."».

---

#### **4.0.10**

BORIOLI, Stefano ESPOSITO, SONEGO

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, o a società dallo stesso controllata, tutte le partecipazioni detenute da ANAS Spa anche in società regionali. Dalla stessa data, si estendono, alle Società costituite ai sensi dell'articolo 2, comma

289, della legge 24 dicembre 2007, i poteri di soggetto concedente su tutte le concessioni ricadenti sui rispettivi territori regionali».

#### 4.0.11

FILIPPI, CALEO

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 4-bis.

1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. L'autorità portuale svolge altresì un ruolo di promozione dell'incremento dei traffici e, ferme rimanendo le competenze dell'Autorità marittima, svolge funzioni di coordinamento verso tale finalità di tutte le attività esercitate dagli enti e dagli organismi pubblici nell'ambito dei porti e nelle aree demaniali marittime comprese nella propria circoscrizione territoriale. Il presidente dell'autorità portuale, ai fini dell'esercizio della funzione di coordinamento, può convocare un'apposita conferenza con la partecipazione dei rappresentanti delle pubbliche amministrazioni e, se del caso, dei soggetti autorizzati, dei concessionari e dei titolari dei servizi interessati al fine dell'esame e della risoluzione di questioni di interesse del porto".

2. In considerazione delle funzioni affidate alle autorità portuali, enti pubblici di rilevanza nazionale ad ordinamento speciale, il secondo periodo del comma 2 dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni è sostituito dal seguente: "Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, le disposizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché ogni altra disposizione, anche di finanza pubblica, riferita alle amministrazioni dello stato ed agli enti pubblici, se non per quanto diversamente ed espressamente previsto. Conseguentemente, le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, si intendono non applicabili alle autorità portuali";

3. All'articolo 8, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, la lettera h) è sostituita dalla seguente: "h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in materia; esercita, sentito il comitato portuale, preventivamente per i soli casi di maggior rilievo, le attribuzioni amministrative stabilite dall'articolo 30 del codice della navigazione, fermo restando l'esercizio della polizia da parte dell'autorità marittima, nonché le attribuzioni stabilite negli articoli da 36 a 55, 64 e 68, e, con riguardo a, tali articoli, anche quelle di cui all'articolo 84, del codice della naviga-

zione e nelle relative norme di attuazione; esprime l'intesa con l'autorità marittima sulle competenze da questa esercitate ai sensi delle disposizioni contenute nel libro 1, titolo III, capo I, del codice della navigazione, limitatamente a quelle di cui agli articoli 62, 77 e 78. Ferma restando la validità delle tessere di libero accesso a tutti i porti nazionali rilasciate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, disciplina con propria ordinanza gli accessi e i permessi d'ingresso ai porti di giurisdizione, esercita le competenze di cui all'articolo 6, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, conferendo, con proprio provvedimento, al personale dell'autorità portuale le funzioni di cui all'articolo 17, comma 132, della legge 15 maggio 1997, n. 127, esercita bili nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale".

4. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, alla fine del comma 6, dopo il punto, è aggiunta la seguente frase: "Conseguentemente non si applica ai dipendenti delle Autorità Portuali nessuna disposizione riferita ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni e di altri enti pubblici".

5. All'articolo 10 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 6, inserire il seguente: "6-bis. L'attività di rappresentanza e difesa delle Autorità portuali dinanzi a qualsiasi giurisdizione è attribuita all'ufficio legale interno delle medesime, nel rispetto dei principi della legge professionale, nei casi in cui l'organigramma delle stesse preveda apposito ufficio dedicato a tale attività".

6. All'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dopo il comma 1, inserire il seguente: "1-bis. Fatto salvo, ed in aggiunta a quanto previsto al precedente comma, a decorrere dal 2014 alle Autorità portuali i cui porti hanno realizzato un incremento delle tonnellate di merci imbarcate e sbarcate superiore del 10 per cento rispetto all'anno precedente, è attribuito un ulteriore 1 per cento dell'IVA dovuta all'importazione delle merci introdotte nel territorio nazionale per il tramite di quel porto. Ove l'incremento superi il 20 per cento la quota di IVA aggiuntivamente, attribuita all'Autorità Portuale è pari al 2 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni», all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;  
2015: - 40.000;  
2016: - 40.000.

---



**4.0.12**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Misure per favorire e incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi e complessi multifunzionali ovvero la ristrutturazione di quelli esistenti)*

1. Il presente articolo è volto a favorire ed incentivare la realizzazione di nuovi impianti sportivi ovvero la ristrutturazione di quelli già esistenti, secondo criteri di sicurezza, fruibilità e redditività dell'intervento e della gestione economico-finanziaria, attraverso la semplificazione e l'accelerazione delle procedure amministrative.

2. Per le finalità di cui al comma 1, le opere oggetto del presente articolo sono dichiarate di preminente interesse sociale e nazionale, di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza.

3. Ai fini del presente articolo si intende per:

a) "impianto sportivo": l'impianto sportivo omologato, purché di almeno 1.000 posti a sedere per impianti al coperto e 4.000 posti a sedere per impianti scoperti comprensivo delle aree tecniche previste dalle normative vigenti e dai regolamenti del CONI e delle federazioni nazionali e internazionali, delle parti destinate alle attività culturali e commerciali fra le quali le attività di vendita di prodotti e servizi, dell'eventuale sede legale e operativa della società sportiva, del museo sportivo ed altri locali destinati ad attività di ristoro, di ricreazione e di commercio con relative pertinenze, degli ambulatori medici e foresteria necessari alla sua sostenibilità economico-finanziaria;

b) «complesso multifunzionale»: il complesso di opere comprendente uno o più impianti sportivi e ogni altro insediamento edilizio anche non contiguo, funzionale ai fini del complessivo equilibrio economico e finanziario dell'intervento di costruzione e gestione del complesso-multifunzionale:

c) «società o associazione sportiva»: la società o l'associazione sportiva riconosciuta dal CONI, in possesso di specifici requisiti quali la dimensione sociale, il titolo sportivo, il marchio, l'esperienza gestionale, il radicamento sul territorio.

d) «comune»: il comune nel cui territorio deve essere realizzato il nuovo impianto sportivo o il complesso multifunzionale ovvero nel cui territorio è ubicato, alla data di entrata in vigore della presente legge, l'impianto sportivo o il complesso multifunzionale oggetto di ristrutturazione o di trasformazione.

4. Il soggetto proponente che intenda realizzare un impianto sportivo o un complesso multifunzionale oppure valorizzarne uno esistente: deve presentare al Comune una proposta di intervento contenente:

a) un progetto dell'opera con l'indicazione dell'area sulla quale il proponente intenderebbe realizzare l'opera;

b) uno studio di fattibilità, comprensivo delle valutazioni di ordine sociale, ambientale, paesaggistico, urbanistico e infrastrutturale e di uno studio in tema di accessi e viabilità;

c) un piano finanziario con l'indicazione delle eventuali risorse pubbliche necessarie e delle eventuali entrate previste per il Comune;

d) indicazione di eventuali opere compensative da realizzare.

5. Il Comune valuta, entro 45 giorni dalla presentazione, il contenuto della proposta e la sua rispondenza al pubblico interesse. Il Comune può invitare il soggetto proponente ad apportare le modifiche ritenute necessarie.

6. Esaurita la fase di proposta, dinanzi al Comune territorialmente competente, ai fini della realizzazione degli interventi di cui alla presente legge, il progetto corredato di quanto previsto dal comma 14, nonché, ove sia necessaria della valutazione di impatto ambientale e della prova delle intervenute pubblicazioni, è presentato alla Regione competente che nei successivi 10 giorni nomina il responsabile unico del provvedimento (RUP), che, verificata la completezza della documentazione e se del caso previa richiesta di integrazione della medesima da assolversi entro 30 giorni dalla relativa comunicazione, convoca nel termine dei successivi 60 giorni apposita conferenza istruttoria per l'esame, alla quale sono chiamati a partecipare tutti i soggetti ordinariamente titolari di competenze in ordine al progetto presentato.

7. Ove nel corso della stessa conferenza il proponente intenda apportare modifiche o migliorie al progetto, anche per aderire alle eventuali indicazioni emerse nel corso della conferenza, lo stesso vi provvede entro un termine non superiore a 60 giorni assegnato dal R.U.P.

8. All'esito della conferenza istruttoria che deve concludersi entro e non oltre 180 giorni dalla sua indizione, salva la maggiorazione di cui al comma precedente, il R.U.P. conclude il procedimento nei successivi 45 giorni ed il relativo provvedimento sostituisce ogni autorizzazione o permesso comunque denominato e necessario alla realizzazione dell'opera e, ove occorra, comporta variante agli strumenti urbanistici.

9. In caso di inerzia o di superamento dei termini rispettivamente assegnati per gli adempimenti di cui ai commi precedenti la parte proponente può chiedere l'esercizio del potere sostitutivo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'ingiustificato ritardo è valutato ai fini della responsabilità amministrativa dei funzionari preposti e comporta, sussistendone i presupposti, danno risarcibile.

10. In caso di interventi da realizzare su aree di proprietà pubblica o di interventi di valorizzazione di impianti pubblici esistenti. L'esecuzione

del progetto autorizzato è affidata previo esperimento di gara comunitaria. Si applica la disciplina sul cosiddetto *project financing*.

11. Il progetto definitivo autorizzato è posto a base di gara, entro 60 giorni dalla sua approvazione, per l'affidamento della realizzazione dell'opera e per la concessione di un diritto di superficie o di un diritto d'uso per una durata di almeno cinquanta anni, o per un periodo superiore in ragione di comprovate esigenze di sostenibilità e redditività degli investimenti. Alla gara è invitato anche il soggetto proponente che assume la denominazione di «promotore».

12. Nel bando viene specificato che il promotore, nell'ipotesi in cui non risultasse aggiudicatario, può esercitare il diritto di prelazione entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi a pareggiare, alle medesime condizioni, l'offerta.

13. La realizzazione dell'intervento resta subordinata alla previa presentazione alla Regione competente di apposito documento attestante l'intesa raggiunta con la società sportiva fruitrice prevalente dell'impianto sportivo, con la quale viene consentito a quest'ultima di utilizzare l'impianto e/o il connesso complesso multifunzionale.

14. Il soggetto proponente, che intenda procedere alla realizzazione degli impianti sportivi, eventualmente inseriti in complessi multifunzionali, nella predisposizione del relativo progetto e dello studio di fattibilità si attiene ai seguenti criteri:

a) garantire l'equilibrio economico e finanziario della gestione dell'impianto sportivo o, se inserito, del complesso multifunzionale;

b) prevedere locali da adibire ad attività sociali ad uso della cittadinanza, anche mediante convenzioni con istituti scolastici, associazioni sportive dilettantistiche, federazioni sportive nazionali ed enti di promozione sportiva.

15. Il progetto per la realizzazione di complessi multifunzionali può prevedere ambiti da destinare a funzioni direzionali, turistico-ricettive, residenziali, commerciali, e a servizi, al fini della valorizzazione in termini sociali, occupazionali ed economici del territorio di riferimento dell'impianto sportivo e/o del complesso multifunzionale.

16. Il soggetto proponente prevede l'uso di materiale e tecnologie ecosostenibili.

17. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle regioni a statuto speciale e alle province autonome, compatibilmente con gli statuti di autonomia e le relative norme di attuazione e costituiscono comunque norme fondamentali di grande riforma economica e sociale.

18. Le società sportive non in regola con i versamenti contributivi e fiscali non possono accedere ai benefici previsti dal presente articolo.

19. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai progetti di costruzione degli impianti sportivi in corso di esecuzione alla data della sua entrata in vigore».

**4.0.13**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Ricetta medica elettronica)*

1. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'articolo 11, comma 16, ultimo periodo del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 i piani di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 novembre 2011, non definiti da accordi specifici tra il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero della salute e le singole regioni e province autonome, sono adottati con decreto del Ministero della salute entro e non oltre trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Trascorsi sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge la ricetta medica cartacea per le prescrizioni a carico del SSN e dei SASN, può essere utilizzata solo come promemoria della ricetta elettronica.

3. La ricetta medica priva del numero di ricetta elettronica (NRE), rilasciato secondo quanto previsto dal richiamato decreto ministeriale, e del codice fiscale dell'assistito titolare della prescrizione non ha alcun valore fiscale e non può essere utilizzata per eventuali richieste di rimborso da parte di assicurazioni e sistemi di tutela sanitaria pubblici e privati.

4. A fronte dell'esito negativo dell'invio telematico dei dati il medico il medico segnala tale anomalia al Sistema Tessera Sanitaria e provvede alla compilazione della prescrizione a carico del SSN e dei SASN utilizzando il ricettario ordinario; All'atto dell'utilizzazione da parte dell'assistito la struttura di erogazione dei servizi sanitari, sulla base delle informazioni di cui alla ricetta cartacea, preleva dal Sistema di accoglienza centrale (SAC) i dati della prestazione da erogare ed il numero di ricetta elettronica.

5. Il Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute emana eventuali provvedimenti integrativi del richiamato decreto ministeriale 2 novembre 2011 entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

6. Le minori spese dovute alla introduzione in tutto il territorio nazionale della ricetta medica elettronica sono individuate ogni sei mesi con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze e vincolate nel Fondo sanitario nazionale a progetti di manutenzione straordinaria dei sistemi edili ed impiantistici delle strutture ospedaliere».

---

**4.0.14**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.***(Agenzia Italia digitale)*

1. L'Agenzia prevista dal decreto-legge n. 83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 è soppressa.

2. Le funzioni di coordinamento, di indirizzo e regolazione affidate a DigitPA dalla normativa vigente e, in particolare, dall'articolo 3 del decreto legislativo 10 dicembre 2009, n. 177 nonché le funzioni affidate all'Agenzia per la diffusione delle tecnologie per l'innovazione istituita dall'articolo 1, comma 368, lettera *d*), della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e le funzioni svolte dal Dipartimento per la digitalizzazione della pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica della Presidenza del Consiglio dei Ministri sono trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

3. Sono trasferiti al Dipartimento della Funzione Pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri il personale dipendente, anche in posizione di comando, delle amministrazioni di cui al comma precedente, le risorse finanziarie e strumentali degli enti e delle strutture medesime compresi i connessi rapporti giuridici attivi e passivi, senza che sia esperita alcuna procedura di liquidazione, neppure giudiziale. I rapporti di lavoro in essere proseguono fino alla naturale scadenza. Le risorse finanziarie non ancora impegnate con atti giuridicamente vincolanti e i residui registrati in bilancio non riconducibili a contratti in essere o a posizioni di contenzioso già avviato alla data di entrata in vigore della presente disposizione sono destinate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

4. Il Collegio dei revisori dei conti della Agenzia presenta al Ministro dell'economia e delle finanze e al Presidente del Consiglio dei Ministri una relazione di chiusura della soppressa Agenzia entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente legge indicando tra l'altro le risorse e i rapporti da trasferire, il fondo necessario per sostenere eventuali contenziosi in essere e le risorse indisponibili.

5. Gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge n.83 del 26 giugno 2012 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 sono abrogati».

---

**4.0.15**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Disposizioni in materia di commercio elettronico)*

1. A titolo di sperimentazione, nel triennio 2014-2016, i redditi generati dalla cessione di beni e di servizi in favore di soggetti esteri da parte di micro imprese e di piccole imprese italiane, definite dalla raccomandazione n. 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, usufruiscono dell'agevolazione di cui al comma 2 qualora ricorrano le seguenti condizioni:

*a)* le operazioni di cessione sono avvenute tramite piattaforme di commercio elettronico in favore di un soggetto non italiano;

*b)* il pagamento relativo alle operazioni di cui alla lettera *a)* è avvenuto tramite strumenti di pagamento elettronico che garantiscono la piena tracciabilità delle transazioni;

*c)* l'importo di ciascuna operazione di cui alla lettera *a)* è inferiore a 5.000 euro.

2. I redditi di cui al comma 1 non concorrono, nella misura di un terzo, alla determinazione del reddito imponibile di impresa. Il presente comma si applica a decorrere dall'anno fiscale in corso al 1 gennaio 2014.

3. Dopo l'articolo 74-*quinquies* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, è inserito il seguente: «Art. 74-*sexies*. – (*prestazioni di commercio elettronico diretto regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati*). – 1. Per le prestazioni di commercio elettronico diretto, regolate con l'intervento di intermediari finanziari abilitati, l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non è richiesta dal cliente.

2. I corrispettivi relativi alle prestazioni indicate al comma 1 devono essere annotati nel registro di cui all'articolo 24, con le modalità e nel termine ivi stabiliti.

3. La determinazione dell'ammontare giornaliero dei corrispettivi devono essere computati anche quelli relativi alle prestazioni indicate al comma 1 effettuate con emissione di fattura, includendo nel corrispettivo anche l'imposta».

---

**4.0.16**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:*

**«Art. 4-bis.**

*(Pagamenti elettronici)*

L'articolo 5 del decreto legislativo n.82 del 2005 e successive modificazioni e integrazioni è sostituito dai seguente:

"Art 5. – 1. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti, a far data dal 1° giugno 2014, ad accettare i pagamenti ad essi spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, esclusivamente se effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento e nel rispetto di quanto prescritto dal richiamato decreto legislativo.

A tal fine si avvalgono esclusivamente di prestatori di servizi di pagamento abilitati dalla Banca d'Italia, o da questa riconosciuti nell'ambito del principio del mutuo riconoscimento dell'Eurosistema, indicando sempre le condizioni, anche economiche, per il loro utilizzo.

2. Il prestatore dei servizi di pagamento, che riceve l'importo dell'operazione di pagamento, effettua il riversamento dell'importo trasferito al tesoriere dell'ente, registrando in apposito sistema informatico, a disposizione dell'amministrazione, il pagamento eseguito, i codici identificativi del pagamento medesimo, nonché i codici IBAN identificativi dell'utenza bancaria ovvero dell'imputazione del versamento in Tesoreria.

La Banca d'Italia, definisce la specifica dei codici identificativi del pagamento di cui al comma 1, e le modalità attraverso le quali il prestatore dei servizi di pagamento mette a disposizione dell'ente le informazioni relative al pagamento medesimo e definisce le specifiche tecniche, funzionali e economiche che i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza sono tenuti ad utilizzare per la selezione, secondo le norme vigenti in materia di contratti pubblici del prestatore dei servizi di pagamento.

3. In sede di prima applicazione, per le finalità di cui al comma 1 e per un periodo non superiore a diciotto mesi, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, e i gestori di pubblici servizi nei rapporti con l'utenza possono stipulare convenzioni con il Ministero dell'economia e delle finanze per utilizzare in via sperimentale i servizi erogati dalla piattaforma di cui all'articolo 81 comma 2-bis"».

---

**4.0.17**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 4, inserire il seguente:***«Art. 4-bis.**

1. A partire dai bandi e dagli avvisi pubblicati successivamente all'entrata in vigore della presente legge, gli obblighi di pubblicazione di cui al comma 7, secondo periodo, dell'articolo 66, al comma 5, secondo periodo, dell'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e di cui alle procedure per la selezione di *sponsor* secondo quanto disposto dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 103, sono integralmente assolti con la pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante».

---

**5.1**

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, MANGILI

*Al comma 1, primo periodo dopo le parole: «31 dicembre 2013» sopprimere dalla parola: «comunque» alla parola «euro» incluse.**Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Con-



siglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

---

## 5.2

PUPPATO, CALEO, VACCARI

*Al comma 1, dopo le parole: «progetti immediatamente cantierabili» inserire le seguenti: «prioritariamente destinandole agli interventi integrati finalizzati alla riduzione del rischio, alla tutela e al recupero degli ecosistemi e della biodiversità e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni».*

---

## 5.3

CIOFFI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «per i progetti immediatamente cantierabili» inserire le seguenti: «conferendo priorità alle aree classificate a rischio R3 e R4».*

---

## 5.4

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, Elena FERRARA

*Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al presente comma sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 400 milioni di euro per l'anno 2014».*

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

---

## 5.5

BRUNI

*Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».*

---

## 5.6

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 1, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Le spese sostenute dalle Regioni per gli interventi di cui al primo periodo sono escluse dai vincoli del patto di stabilità interno per un importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014».*

---

## 5.7

TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, quarto periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nell'ambito dello stesso territorio regionale oggetto del precedente finanziamento».*

---

**5.8**

TARQUINIO, MILO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Al comma 1, al quarto periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «fermo restando il vincolo territoriale di destinazione delle risorse attraverso una rimodulazione dei singoli accordi di programma.».*

---

**5.9**

Rita GHEDINI, ANGIONI

*Al comma 1, dopo il quarto periodo, inserire il seguente: «Nell'ambito della rifinalizzazione di cui al periodo precedente, il 50 per cento delle risorse è destinato al finanziamento di interventi attuati mediante-progetti di ingegneria naturalistica o piani forestali regionali, da realizzarsi prioritariamente nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, e secondo una ripartizione delle risorse tra le regioni che si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.».*

---

**5.10**

ARRIGONI, COMAROLI

*Al comma 1, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «Fermo restando il permanere dell'interesse degli enti territoriali interessati, sono fatti salvi gli accordi di programma già sottoscritti con le regioni per gli interventi prioritari di prevenzione del dissesto idrogeologico in attuazione dell'articolo 17 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, e dell'articolo 2, comma 240, della legge finanziaria per il 2010.».*

---

**5.11**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire le parole: «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per*

l'anno 2016» con le seguenti: «la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Piano straordinario triennale per il lavoro)*

1. È istituita, in via sperimentale per gli anni 2014-2017, sotto la vigilanza congiunta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, una Agenzia nazionale per il rilancio dell'occupazione (in seguito denominata "Agenzia") per fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali.

2. L'Agenzia è diretta da un presidente nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri coadiuvato da un consiglio direttivo di 5 membri ciascuno dei quali è nominato dai ministri di cui al comma 1. Il Presidente ed i membri del direttivo non percepiscono nessuna forma di compenso aggiuntivo per la loro attività. Il personale necessario all'Agenzia, stabilito con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è trasferito dai ministeri di cui al comma 1 senza maggiori oneri per le finanze pubbliche.

3. Per le spese di funzionamento dell'Agenzia è autorizzata la spesa annuale di 3 milioni di euro.

4. Il Presidente del Consiglio dei ministri adotta, previo intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché delle Commissioni parlamentari competenti, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, un Programma triennale che comprende:

a) azioni di contrasto del dissesto idrogeologico nel territorio nazionale iniziando dalla mappatura degli insediamenti urbanistici nelle aree a più elevato rischio idrogeologico, e mediante la redazione e approvazione di un Piano straordinario pluriennale per la difesa del suolo e la bonifica del territorio;

b) la messa in sicurezza degli edifici scolastici con priorità per quelli esposti al rischio sismico;

c) il sostegno allo sviluppo di un'agricoltura multifunzionale;

d) un Piano per l'autonomia energetica degli edifici pubblici con l'utilizzo di energie rinnovabili;

e) un Piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici.

5. Nel Programma di cui al comma 4 sono altresì stabilite:

a) la ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse, di cui al Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro, e dei disoccupati da avviare alle attività;

b) le modalità di presentazione della domanda e i criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

c) le modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

d) la definizione delle modalità con le quali l'Agenzia rendiconta annualmente del lavoro compiuto nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 4;

g) le modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all'elaborazione ed al controllo dell'attuazione dei progetti di cui al comma 6.

6. Sulla base delle priorità e dei criteri individuati dal Programma di cui ai commi 4 e 5, le Regioni e gli enti locali, le associazioni Onlus, le strutture della Protezione civile ed altri eventuali soggetti, incluse società private, individuati dal Programma, possono richiedere all'Agenzia sulla base di progetti della durata massima di tre anni, entro due mesi dalla pubblicazione del Programma, l'autorizzazione di usufruire di personale assunto dall'Agenzia, salvo quanto previsto dal comma 11, con contratti a tempo determinato non superiore ai tre anni di vigenza del Programma stesso, indicandone le qualifiche e le competenze professionali.

7. L'Agenzia sulla base delle risorse disponibili di cui al comma 14, ripartisce tali risorse tra i vari progetti ed i vari ambiti territoriali sulla base dei tassi di disoccupazione, stabilisce i criteri di assunzione, il numero delle persone da assumere, il livello della retribuzione, i settori cui assegnarle. Il personale di cui al comma 6, salvo quanto previsto dal comma II, è dipendente dell'Agenzia. Le assunzioni vengono effettuate e gestite su scala locale, da comuni, regioni, enti del volontariato, servizi del lavoro, e da altri eventuali soggetti individuati dal Programma di cui al comma 4.

8. L'Agenzia nazionale, avvalendosi eventualmente della collaborazione di strutture ed enti specializzati, vaglia i progetti e le richieste dei territori e delle imprese, dando priorità ai progetti che hanno le seguenti caratteristiche:

a) la focalizzazione sugli obiettivi del Programma triennale di cui al comma 4;

b) la ricaduta occupazionale, ma anche produttiva in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

c) l'integrazione di strumenti di aiuto alle imprese, di azioni di contesto collegate e di misure di regolamentazione e semplificazione amministrativa;

d) il coinvolgimento in forma singola o consorziata di grandi imprese, piccole e medie imprese, centri di ricerca pubblici e privati anche attraverso lo sviluppo del partenariato pubblico-privato;

5) la sinergia delle attività dei soggetti pubblici responsabili delle azioni, con particolare riguardo al coinvolgimento dei comuni e delle regioni;

6) l'attenzione ai processi di creazione e sviluppo di imprese giovanili e femminili.

9. L'Agenzia definisce le modalità e i criteri per individuare enti, imprese e associazioni da coinvolgere nel progetto, identifica i meccanismi di sostegno alla realizzazione del progetto e ogni altra misura di regolamentazione e di contesto utile per l'attuazione degli interventi, determina i tempi di realizzazione.

10. I soggetti che usufruiscono di ammortizzatori sociali possono essere assunti ai sensi del comma 6. In questo caso la retribuzione sostituisce il reddito derivante dall'ammortizzatore sociale di cui il lavoratore beneficia. Nel caso di lavoratore in cassa integrazione ordinaria il contratto di lavoro stipulato con l'Agenzia si intende come distacco del lavoratore dalla società del quale è dipendente di cui pertanto conserva il relativo posto di lavoro.

11. Le imprese private che intendono partecipare al Programma di cui al comma 4, possono richiedere l'autorizzazione ad assumere personale con contratto a tempo determinato secondo i criteri stabiliti dall'Agenzia. In questo caso l'Agenzia non assume il personale relativo ma contribuisce fino ad un massimo del 50 per cento del suo costo complessivo. Per le assunzioni riguardanti personale femminile questo limite massimo può raggiungere il 70 per cento del costo. Nel caso di cooperative composte interamente da giovani di età inferiore ai 35 anni il contributo di può raggiungere il 90 per cento del costo complessivo.

12. Il soggetto responsabile dei diversi progetti approvati dall'Agenzia è l'ente territoriale. Nella scelta dei progetti da parte dell'Agenzia è data priorità ai progetti alla cui elaborazione hanno potuto partecipare in maniera adeguata i cittadini interessati, e Per i quali sono previste procedure di controllo dei cittadini stessi sulle assunzioni e sull'attuazione dei progetti secondo le modalità stabilite dal Programma di cui al comma 4. Per presentare i progetti all'Agenzia gli enti territoriali possono consorzarsi se tale modalità operativa è funzionale all'attuazione dei progetti presentati.

13. I progetti di cui al comma 6 possono prevedere forme di collaborazione con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali. In questo caso l'Agenzia può autorizzare a sue spese corsi di laurea specifici, dottorati di ricerca, incarichi di ricerca, corsi di formazione.

14. È istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali un Fondo nazionale per il finanziamento del Piano per il lavoro con risorse pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni di euro per l'anno 2016, di cui 3 milioni euro annui sono destinati alle spese di funzionamento dell'Agenzia di cui al comma 3. Le risorse del Fondo nazionale possono essere inte-

grate in relazione a progetti ricadenti sui rispettivi territori da contributi a carico degli enti territoriali.

15. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

16. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 6 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all'Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

17. Con decreto del ministero dell'economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell'Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 16, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

18. I regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro annui per l'anno 2015, e a 1.700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

19. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicu-

rare almeno 600 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ed almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

*All'articolo 9, dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

3-ter. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziati risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello Sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

*e, di conseguenza, sopprimere:*

*Sono soppressi i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14, nonché il comma 5 dell'articolo 23.*



*All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al comma 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».

---

## 5.12

DE PETRIS, URAS

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «1.040 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 4 sopprimere il comma 9; all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti «305 milioni» e sopprimere il comma 5.*

---

**5.13**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

*Al comma 1, sostituire le parole:* «la spesa di 30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» *con le seguenti:* «la spesa di 1.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

**«Art. 5-bis.**

*(Piano straordinario triennale per il lavoro)*

1. Al fine di fare fronte all'emergenza lavorativa tramite un Piano triennale straordinario per il lavoro per gli anni 2014-2016, sono autorizzate spese pari a 3.003 milioni di euro per l'anno 2014, a 3.703 milioni di euro per l'anno 2015 e a 3.903 milioni di euro per l'anno 2016.

2. Per definire le modalità di attuazione del Piano triennale per il lavoro e per contribuire alla realizzazione di un Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali, il Governo adotta, su proposta dei Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dello sviluppo economico, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca e delle politiche agricole alimentari e forestali, entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, uno o più regolamenti ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

3. I regolamenti di cui al comma 2 si attengono ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) costituzione di un'Agenzia per lo sviluppo dell'occupazione con il compito di assumere disoccupati con contratti a tempo determinato per la realizzazione del Programma triennale di interventi urgenti ai fini ecologici e sociali le cui spese annue non possono superare il limite massimo di 3 milioni di euro;

b) previsione nel programma triennale di azioni di contrasto del dissesto idrogeologico, di un piano per la messa in sicurezza degli edifici scolastici, della realizzazione dell'autonomia e dell'efficientamento energetici degli edifici pubblici, di un piano straordinario per la creazione di asili nido pubblici;

c) ripartizione regionale e per aree di particolare disagio occupazionale delle risorse e dei disoccupati da avviare alle attività ;

d) previsione delle modalità per la presentazione di progetti attinenti al Programma;

e) previsione delle modalità di presentazione della domanda e dei criteri per stabilire le priorità nell'avvio dei disoccupati alle attività;

f) previsione delle modalità di espletamento dell'attività dei disoccupati assunti, inclusi la previsione di attività formative;

g) previsione delle modalità per il vaglio da parte dell’Agenzia dei progetti presentati dando priorità alle ricadute occupazionali, ma anche a quelle produttive in termini di nuovi processi, prodotti o servizi;

h) previsione di forme di collaborazione per la realizzazione dei progetti con università, dipartimenti, centri di ricerca dipartimentali e/o interdipartimentali;

i) definizione delle modalità con le quali l’Agenzia rendiconta annualmente dei risultati conseguiti nella realizzazione dei singoli programmi e piani di cui al comma 2;

j) definizione delle modalità per la partecipazione dei cittadini interessati all’elaborazione ed al controllo dell’attuazione dei progetti di cui alla lettera d);

4. Sugli schemi di regolamenti di cui al comma 2 è acquisita l’intesa della Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e il parere del Consiglio di Stato e delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri sono espressi entro trenta giorni dalla ricezione. Decorso tale termine, i regolamenti sono comunque emanati.

5. Per il finanziamento e l’implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

6. Per gli anni 2014, 2015 e 2016, nel saldo finanziario in termini di competenza mista rilevate ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese in conto capitale collegate ai progetti di cui al comma 3 sostenute dalle regioni, dalle province e dai comuni, per un importo complessivo annuo pari a 1.300 milioni di euro. Ai fini della distribuzione della predetta esclusione tra i singoli enti territoriali, gli enti locali e le regioni comunicano all’Agenzia gli spazi finanziari di cui necessitano per sostenere i pagamenti di cui al presente comma.

7. Con decreto del Ministero dell’economia e delle finanze, sulla base di una relazione dell’Agenzia in riferimento alle comunicazioni degli enti territoriali di cui al comma 6, sono individuati su base proporzionale, gli importi dei pagamenti da escludere dal patto di stabilità interno.

8. I regimi di esenzione esclusione e favore fiscale, di cui all’allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, sono ridotti, con l’esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei

redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente, in misura tale da determinare effetti positivi, ai fini dell'indebitamento netto, non inferiori a 500 milioni di euro per l'anno 2014, a 1.500 milioni di euro per l'anno 2015 e a 1.700 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2016. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati.

9. Le spese sostenute dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, incluse le autorità indipendenti, per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi, sono ridotte in misura tale da assicurare almeno 600 milioni per ciascuno degli anni 2014 e 2015 e almeno 750 milioni di euro a decorrere dal 2016. La presente disposizione non si applica alle autovetture utilizzate dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco o per i servizi istituzionali di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica. I contratti di locazione o noleggio in corso alla data di entrata in vigore della presente legge possono essere ceduti, anche senza l'assenso del contraente privato, alle Forze di polizia, con il trasferimento delle relative risorse finanziarie sino alla scadenza del contratto. Fermi restando i limiti di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 agosto 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 214 del 14 settembre 2011, l'utilizzo delle autovetture di servizio e di rappresentanza assegnate in uso esclusivo è concesso per le sole esigenze di servizio del titolare. La violazione delle disposizioni di cui alla presente lettera è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Al fine di garantire flessibilità e razionalità nella gestione delle risorse, in conseguenza della riduzione del parco auto, il personale già adibito a mansioni di autista o di supporto alla gestione del parco auto, ove appartenente ad altre amministrazioni, è restituito con decorrenza immediata alle amministrazioni di appartenenza. Il restante personale è conseguentemente assegnato a mansioni differenti, con assegnazione di un profilo professionale coerente con le nuove mansioni, fermi restando l'area professionale di appartenenza ed il trattamento economico fondamentale in godimento».

*All'articolo 9, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:*

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

3-ter. Al fine di favorire gli interventi per incrementare l'efficienza e la prestazione energetica negli edifici pubblici e la riduzione del consumo di energia dei medesimi edifici, anche nel rispetto degli obiettivi e delle

disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63 convertito, con modificazioni, nella legge 3 agosto 2013, n. 90, per una transizione verso gli edifici a energia quasi zero, sono stanziati risorse pari a 300 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sentito il Ministero dell'economia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previo parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma».

*e, di conseguenza; sopprimere i commi 1, 2, 5 e 6 dell'articolo 6, il comma 4 dell'articolo 14, nonché il comma 5 dell'articolo 23.*

*All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

*«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.*

*7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.*

*7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".*

*7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";*

*b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";*

*c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".*

*7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.*

*7-octies. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».*

**5.14**

DIVINA, COMAROLI

*Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «230 milioni», le parole: «50 milioni» con le seguenti: «150 milioni» e le parole: «100 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

*Conseguentemente:*

*all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

---

**5.15**

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, Elena FERRARA

*Al comma 1, sostituire le parole: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 100 milioni di euro per l'anno 2016» con le seguenti: «150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

*«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».*

---

**5.16**

ARRIGONI, COMAROLI

*Al comma 1, settimo periodo, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «129 milioni».*

*Conseguentemente, sostituire il comma 6 con il seguente:*

«6. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 552, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è autorizzata la spesa di un milione di euro per l'anno 2014».

---

## 5.17

FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno le risorse statali e regionali nonché le relative spese di parte corrente e in conto capitale sostenute dalle regioni e dagli enti locali per l'esecuzione di interventi finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico ed idrogeologico, previsti in piani e programmi statali, regionali e locali in materia di difesa del suolo».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

---

**5.18**

MARGIOTTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Sono esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno i fondi in favore degli enti locali che ospitano centrali nucleari e impianti del ciclo del combustibile nucleare di cui al decreto-legge 14 novembre 2003, n. 314, convertito con la legge 24 dicembre 2003, n. 368 e successive modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

---

**5.19**

BITONCI, BELLOT, BISINELLA, MUNERATO, STEFANI, ARRIGONI, COMAROLI

*Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo:* «Ad implementazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico di cui al presente comma, è altresì autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'anno 2014 e 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, ai fini dell'attuazione di un Piano di interventi, da approvare con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare previa stipula di apposito accordo di programma con la regione, per la messa in sicurezza del territorio della regione Veneto colpito dagli eventi alluvionali dell'anno 2010.».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

---



**5.20**

CROSIO, COMAROLI, ARRIGONI

*Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo:* «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2014, 10 milioni di euro per l'anno 2015 e 10 milioni di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso del versante del lago di Como percorso dalla SS 36 – del lago di Como e dello Spluga».

---

**5.21**

ARRIGONI, COMAROLI

*Al comma 1, inserire in fine il seguente periodo:* «Una quota delle risorse di cui al presente comma, pari a 1 milione di euro per l'anno 2014, 1 milione di euro per l'anno 2015 e 1 milione di euro per l'anno 2016 è destinata, in via prioritaria, a consentire il finanziamento dei lavori di messa in sicurezza del territorio franoso e la pulizia e manutenzione del reticolo idrografico della provincia di Lecco».

---

**5.22**

Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio».

---

**5.23**

MARINELLO, CALEO, COMPAGNONE, DE PETRIS, NUGNES, ARRIGONI, DALLA ZUANNA, PANIZZA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico. Alla realizzazione di tale programma si provvede nel limite di 100 milioni di euro».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 13 dell'articolo 9.*

---

**5.24**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti territoriali interessati da concessioni di grandi derivazioni d'acqua per uso idroelettrico, da destinare ad interventi di messa in sicurezza del proprio territorio e contro il dissesto idrogeologico, le regioni e le province Autonome, cinque anni prima dello scadere di una concessione di grande derivazione d'acqua per uso idroelettrico e nei casi di decadenza, rinuncia e revoca, attribuiscono la concessione a società a partecipazione mista pubblica e privata, ai sensi dell'articolo 3, comma 15-ter del decreto legislativo n. 163 del 2006, a condizione che la selezione del socio avvenga mediante procedure competitive ad evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità, le quali procedure abbiano ad oggetto, al tempo stesso, la qualità di socio e l'attribuzione di specifici compiti operativi connessi alla gestione della grande derivazione e che al socio sia attribuita una partecipazione non inferiore al 40 per cento».

---

**5.25**

RUSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'am-

biente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'Istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.».

---

## 5.26

MARINELLO, BRUNI, ZIZZA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le finalità di cui al comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela territorio e del mare individua, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un programma di opere pubbliche di dimensioni minori finalizzate alla difesa del suolo ed alla prevenzione dei danni derivanti dal dissesto idrogeologico, da realizzare nelle regioni rientranti nell'obiettivo 1 dei Fondi strutturali dell'Unione europea. Alla realizzazione di tale programma si provvede, nel limite di 50 milioni di euro, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione, anche mediante una rimodulazione degli interventi e delle relative risorse. Il riparto delle somme relative è stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.».

---

## 5.27

MARINELLO, PICCOLI, CONTE, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla direttiva 2000/60/CE e dalla direttiva 2007/60/CE, nonché al fine di assicurare la continuità dei compiti tecnico-operativi riferiti alla gestione della risorsa idrica e alla difesa del suolo dai fenomeni di dissesto idrogeologico, è data facoltà alle Autorità di bacino, istituite con la legge 18 maggio 1989, n. 183 e prorogate ai sensi dell'articolo 170, comma 2-bis, del de-

creto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive integrazioni e modificazioni, di rinnovare la scadenza dei contratti a tempo determinato in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, sino a un massimo di tre anni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti dalla normativa vigente in materia. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri di spesa per la finanza pubblica.».

---

## 5.28

PICCOLI, BRUNI, CONTE, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di incrementare le risorse a disposizione degli Enti locali per gli interventi di difesa idrogeologica del territorio, con riferimento alla previsione di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1957, n. 959 in virtù della quale è fatto obbligo ai concessionari di grandi derivazioni d'acqua per la produzione di forza motrice di pagare un sovracanone annuo in favore dei bacini imbriferi montani, nel cui perimetro le opere degli impianti di produzione ricadono, ai soli fini del sovracanone sono da considerarsi grandi derivazioni quelle con potenza nominale superiore ai 220 kW come previsto dagli articoli 1 e 2 della legge 22 dicembre 1980, n. 925. Le conseguenti maggiori entrate per gli Enti di cui alla legge 27 dicembre 1957, n. 959 sono destinate prioritariamente al finanziamento di interventi per la difesa idrogeologica del territorio di competenza».

---

## 5.29

MARINELLO, PICCOLI, BRUNI, ZIZZA, DALLA TOR, ZANETTIN, CERONI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di consentire continuità e tempestività nelle attività di prevenzione e riduzione dei rischi da dissesto idraulico e idrogeologico, per gli anni 2014-2016 le risorse finanziarie impiegate per la realizzazione di opere di difesa idraulica del territorio, degli abitati, dei beni e delle infrastrutture, nonché per gli interventi di regimazione dei corsi d'acqua e di sistemazione idrogeologica della stabilità dei versanti e per la difesa, la manutenzione e il ripascimento dei litorali non sono soggette ai vincoli di cui al Patto di Stabilità interno. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma si provvede con le risorse derivanti dalle percentuali di cui all'articolo 31, comma 4-*quater*, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.».

---

**5.30**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Nell'ambito della riallocazione delle risorse derivanti dalla revoca dei finanziamenti di cui al comma precedente, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio di concerto con il Ministero dell'economia, riserva almeno il 50 per cento delle risorse disponibili al finanziamento di interventi di manutenzione del territorio e di prevenzione del dissesto idrogeologico attuati mediante progetti di ingegneria naturalistica o la realizzazione dei piani forestali regionali. Nell'individuazione dei predetti progetti sarà data priorità a quelli da realizzarsi nei comuni classificati montani e parzialmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'istituto nazionale di Statistica (ISTAT), muniti di tutti i pareri, autorizzazioni, permessi e nulla osta previsti dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Il riparto delle risorse tra le regioni si basa sulla superficie boscata regionale indicata nell'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio.».

---

**5.31**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. I termini di scadenza di cui all'articolo 8, comma 7 e dell'articolo 19-bis del decreto-legge 6 giugno 2012 n. 74, così come convertito dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, sono prorogati al 31 dicembre 2014.».

---

**5.32**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 2, sostituire la parola: «sentita» con la seguente: «d'intesa».*

---

**5.33**

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, BULGARELLI

*Al comma 2, primo periodo sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016» con le seguenti: «milioni di euro per l'esercizio 2014, 100 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 100 milioni di euro per l'esercizio 2016».*

*Conseguentemente all'articolo 9 sopprimere i commi 6 e 22.*

---

**5.34**

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO, Elena FERRARA

*Al comma 2, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016» con le seguenti: «milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 70 milioni di euro per l'anno 2016».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;  
2015: – 20.000;  
2016: – 20.000.

---

**5.35**

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, BERTOROTTA

*Al comma 2, primo periodo, alla parola: «straordinario» aggiungere la seguente: «infrastrutturale» e sopprimere le parole da: «di tutela» fino a: «prioritariamente a» incluse.*

---

**5.36**

PUPPATO, CALEO, VACCARI

*Al comma 2, sostituire le parole: «la potenziare la capacità di depurazione dei reflui urbani» con le seguenti: «alla riduzione dei carichi in-*

quinanti e all'implementazione delle misure necessarie a raggiungere gli obiettivi previsti dalle direttive europee in materia di acque».

---

**5.37**

ARRIGONI, COMAROLI

*Al comma 2, alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «con particolare riguardo alle aree maggiormente urbanizzate del territorio nazionale prospicienti i laghi».*

---

**5.38**

DIVINA, COMAROLI

*Al comma 2, dopo le parole: «individua gli interventi necessari» inserire le seguenti: «il responsabile unico».*

---

**5.39**

VOLPI, CROSIO, COMAROLI

*Al comma 2, dopo il secondo periodo inserire il seguente: «A valere sul Fondo di cui al presente comma, un importo pari a un milione di euro per l'anno 2014 è destinato all'attività di ricerca su sistemi bio-elettrochimici per la depurazione di acque superficiali, con particolare riferimento al caso del lago di Idro.».*

---

**5.40**

PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, CERONI

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il Piano deve anche dimostrare l'equilibrio economico e finanziario del servizio, nel periodo successivo all'intervento, in termini di autonoma sostenibilità della gestione, a mezzo della tariffa del Servizio Idrico Integrato.».*

---

**5.42**

NACCARATO, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2-ter. A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 10 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 60 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.

2-quater. L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto, delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio».

---

**5.43**

MARTINI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su pro-



posta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

*– all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014.»;*

*– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 40.000;

2015: – 0;

2016: – 0;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli .di Stato.*

#### **5.44**

FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 1991, n. 195, è incrementato nella misura di 170 milioni di euro per l'anno 2014, da destinare a interventi in conto capitale nelle regioni e nei comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di ottobre 2013. Le risorse di cui al primo periodo sono ripartite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su pro-

posta dei presidenti delle regioni interessate. I presidenti delle regioni interessate operano in qualità di commissari delegati con i poteri e le modalità di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122.».

*Conseguentemente,*

*– all’articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell’imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

*– alla tabella A, voce Ministero dell’economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;

2015: – 0;

2016: – 0.

---

## 5.45

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo, con una dotazione di 30 milioni di euro per l’esercizio 2014, 50 milioni per l’esercizio 2015 e 70 milioni di euro per l’esercizio 2016 denominato »Fondo di tutela archeologica dall’erosione costiera« al fine di finanziare un piano straordinario per la conservazione del patrimonio archeologico, finalizzato prioritariamente alla salvaguardia e messa in sicurezza dei territori prospicienti le aree costiere e a tutela dell’incolumità pubblica di visitatori e maestranze. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto col Ministro dei beni e attività culturali e preceduto da uno o più accordi di programma con gli enti territoriali e locali interessati, individua gli interventi urgenti, necessari e i soggetti che vi provvedono e le modalità di erogazione del finanziamento per fasi di avanzamento che devono corrispondere ad una percentuale non inferiore al 20 per cento del costo complessivo dell’intervento. Gli interventi di cui al presente comma sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro nel 2014, di 50 milioni di euro nel 2015 e di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

---

#### **5.46**

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decorrere dall'anno 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro per l'anno 2014, 635 milioni nell'anno 2015 e 1345 milioni di euro».*

---

#### **5.47**

NACCARATO, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 chiunque intenda effettuare attività di pesca sportiva o ricreativa in mare è tenuto alla comunicazione di cui all'articolo 1 decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 6 dicembre 2010, come modificato dal decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali 15 luglio 2011. La comunicazione di cui al primo periodo ha validità annuale. Al momento della comunicazione e di ogni successivo rinnovo, i soggetti di cui al primo periodo sono tenuti al pagamento di un contributo pari a 10 euro da versare secondo le modalità e i termini stabiliti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

*2-ter.* A decorrere dall'anno 2014, le maggiori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma *2-bis* sono versate all'entrata del bilancio dello Stato. Una quota delle risorse di cui al primo periodo pari 40 per cento è destinata allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali per il rafforzamento delle iniziative di cui agli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, attraverso il finanziamento di azioni di sviluppo della concorrenza e della competitività delle imprese di pesca nazionali, nonché per il sostegno all'occupazione nel settore, nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione ed in coerenza con la normativa comunitaria e per il finanziamento di iniziative di sostegno del settore della pesca sportiva e ricreativa; un'ulteriore quota pari al 50 per cento delle predette risorse, è destinata allo stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per il finanziamento delle attività di vigilanza, controllo e contrasto al fenomeno della pesca illegale svolta dal Corpo delle Capitanerie di porto.

*2-quater.* L'esercizio dell'attività di pesca sportiva o ricreativa in mare in caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa di cui all'articolo 1168 del codice della navigazione approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, incrementata del doppio».

---

## 5.48

PUPPATO, CALEO, VACCARI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«*2-bis.* Gli interventi da finanziare con le risorse di cui ai commi 1 e 2 devono essere prioritariamente inquadrati in piani e progetti di bacino, finalizzati all'integrazione di misure di riduzione del rischio e di tutela e recupero degli ecosistemi acquatici, e supportati da processi partecipati, secondo le disposizioni di cui alle Direttive europee 2000/60 e 2007/60».

---

## 5.49

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e dopo le parole: «piano straordinario» inserire le seguenti: «di interventi sull'emergenza terra dei fuochi in Campania e».*

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 170 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

## **5.50**

DE CRISTOFARO, DE PETRIS, URAS

*Al comma 3, sostituire le parole: «30 milioni» con le seguenti: «100 milioni» e dopo le parole: «piano straordinario» inserire le seguenti: «di interventi sull'emergenza "terra dei fuochi" in Campania e».*

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 1 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «695 milioni» e all'articolo 4, comma 3 sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti «30 milioni».*

---

## **5.51**

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, CIOFFI, MANGILI

*Al comma 3, primo periodo sostituire le parole: «30 milioni di euro per ciascuno degli esercizi 2014 e 2015» con le parole: «80 milioni di euro per il 2014 e 60 milioni di euro per il 2015».*

*Conseguentemente, all'articolo 9 sopprimere il comma 9 e alla tabella A alla voce Ministero dell'economia e finanze, apportare la seguente variazione:*

2015: – 30.000.

---

## **5.52**

FLORIS

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per contrastare l'emergenza legata agli incendi boschivi nella regione Sardegna è istituito un apposito fondo con una dotazione di 5 milioni di euro ciascuno per gli esercizi 2014 e 2015 per il finanziamento di un piano straordinario per interventi di prevenzione e contrasto agli incendi da attivarsi di concerto con gli Enti all'uopo preposti».

*Conseguentemente, al comma 3 sostituire le parole: «30 milioni di euro» con le seguenti: «25 milioni di euro».*

---

### 5.53

BERTOROTTA, NUGNES, MORONESE, PEPE, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 3, primo periodo, in fine, dopo le parole: «procedura d'infrazione comunitaria n. 2003/2007» aggiungere le seguenti: «assicurando priorità agli interventi di bonifica dei siti di discarica localizzati in Campania nell'area della cosiddetta "Terra dei Fuochi"».*

---

### 5.54

RAZZI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Le attività e strutture private, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate esistenti, già regolamentate, conformi alle norme demaniali, edilizie e ambientali, che insistono su aree del demanio, e quelle destinate a stabilimenti balneari, concessioni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative, concessioni del demanio con finalità di attività fluviali, lacuali e portuali, concessioni del demanio marittimo e di zone del mare territoriale per finalità di pesca e acquacoltura, concessioni del demanio con finalità sportive, le aree ricomprese del demanio marittimo oggetto di concessione di cui all'articolo 01 della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono escluse dall'applicazione della Direttiva 2006/123/CE ed inserite all'articolo 7 del decreto legislativo 59/2010.

3-ter. I terreni del demanio nazionale nella piena proprietà dello Stato Italiano a norma dell'articolo 345 del Trattato funzionamento Unione europea, ex articolo 295 del trattato CE, sui quali sono costruite ed esercitate anche attività, mediante la costruzione di opere a carattere permanente, le aree del demanio, e del demanio marittimo, dove già insistono i manufatti stabili, le pertinenze fisse ed amovibili, opere fisse e opere mobili costituenti volumetrie autorizzate, conformi alle norme demaniali edilizie e ambientali, indipendentemente dalla natura o dal tipo degli impianti previsti, compatibilmente con le esigenze di pubblico interesse e con il diritto di libera fruibilità del mare e della battigia, sono venduti agli attuali concessionari e conduttori, riconoscendo la trasformazione del titolo concessorio, equiparato al diritto di superficie, in diritto reale, fatti salvi i diritti legittimamente acquisiti nel tempo che hanno maturato gli effetti equiparati per quanto dettato dall'articolo 3, comma 64, della legge 23 dicembre

1996, n. 64 come modificato dall'articolo 1, della legge 12 dicembre 2002, n. 273.

*3-quater.* Le aree occupate da strutture e attrezzature alle medesime asservite, sono individuate con atto ricognitivo dirigenziale dall'Agenzia del Demanio ed escluse dal demanio marittimo in quanto non più utilizzate per i pubblici usi del mare, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti in concerto con quello dell'economia e finanze. L'inclusione nel decreto produce il passaggio dei beni al patrimonio disponibile. Il prezzo di acquisto del terreno e delle eventuali pertinenze, dovrà essere pagato entro 180 giorni dalla promulgazione della presente legge in un'unica soluzione al momento della stipula del contratto di vendita o nel momento che l'istituto bancario avrà dato disposizioni al pagamento.

*3-quinquies.* Il corrispettivo sul totale del trasferimento per il versamento dell'importo, dovrà avvenire al prezzo che verrà stabilito da apposito decreto che tenga conto di un abbattimento per le superfici coperte permanenti. Il calcolo del corrispettivo è affidato all'Agenzia del Demanio, la quale stabilisce anche la tipologia delle nuove costruzioni in nuovi ambiti territoriali del demanio nazionale, garantendo così il diritto di concorrenza, di libertà di stabilimento, la libertà di prestazione di servizi nell'Unione europea, rafforzare i diritti del destinatario dei servizi in quanto utenti di tali servizi, promuovere la qualità dei servizi, stabilire una cooperazione amministrativa effettiva tra gli Stati membri.

*3-sexies.* Stante la realtà dei beni incamerati, dove è avvenuta l'accessione dei beni costruiti sopra il terreno demaniale, nei casi in cui il conduttore attuale del bene incamerato non è legittimato per ricorrere in giudizio per annullare l'incameramento secondo l'articolo 49 del codice della navigazione di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 che alla data di promulgazione della presente legge è dichiarato abrogato, verrà valutato il bene complessivo dei manufatti pertinenziali dall'agenzia del Territorio competente per area, al costo iniziale della pertinenza scontando dalla valutazione, i costi delle manutenzioni e dell'usura dei beni e posto in vendita all'attuale conduttore. La valutazione finale sarà trasmessa all'agenzia del Demanio competente per area per la stipula dei contratti di vendita all'attuale conduttore. I canoni dovuti per effetto della legge n. 296 del 2006 sono ricompresi nella valutazione finale per quanto versato in eccesso secondo la legge n. 494 del 1993.

*3-septies.* Per le Concessioni di beni demaniali marittimi ad uso turistico ricreativo di stabilimento balneare, il diritto reale sul terreno demaniale avrà come limite della sua estensione l'area destinata alla posa degli ombrelloni ed attrezzatura similare. Tale area sarà quindi definita spiaggia. La spiaggia definita come "area destinata alla sola posa ombrelloni ed attrezzatura similare" è riconosciuta come pertinenza destinata in modo durevole a servizio del bene realizzato sul terreno soggetto del diritto reale e sottoposta ad un canone concessorio annuale. Tale nuova definizione della spiaggia come parte del demanio necessario del Territorio nazionale non può essere sottoposta a strumenti di diritto privato. La spiaggia così definita sarà soggetta annualmente al pagamento del corrispettivo individuato

dall'agenzia del Demanio secondo i parametri indicati dalla legge n. 494 del 1993, parametri che non comportino comunque maggiorazioni oltre l'incremento ISTAT aggiornato annualmente con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in misura pari alla media degli indici nazionali generali. Indicando al fine della valutazione del corrispettivo del canone concessorio della spiaggia posa ombrelloni e strutture similari, ambiti territoriali a valenza turistica: *a)* ad alta valenza; *b)* media valenza; *c)* normale valenza; *d)* bassa valenza. Considerando come aree valutate con un canone ricognitorio al 10 per cento nella valutazione complessiva del canone concessorio annuale le aree scoperte dove insistono anche con impianti a struttura leggera parcheggi, zone adibite a parco giochi o attività sportive, giardini, il cui uso ed accesso sia libero e gratuito e comunque tutte le aree il cui accesso sia libero e gratuito ed i servizi offerti gratuitamente, aree non riconducibili ad un utilizzo di posa ombrelloni o strutture similari a stretto fine di un utilizzo economico per l'azienda. Il vincolo di destinazione delle aree soggette al canone ricognitorio è indicato dal titolare del bene trasferito in proprietà e può essere sempre modificato previa comunicazione all'ufficio del demanio. La distinzione tra manufatti di facile o difficile rimozione stante la realtà della tecnica è soppressa, ogni manufatto si intende di facile rimozione. Le aree scoperte dove insistono impianti a struttura leggera, soggette al canone ricognitorio, possono permanere o essere liberate nel periodo invernale e l'area liberata rimane ugualmente soggetta a valutazione con canone ricognitorio. Per le concessioni di beni demaniali marittimi ai fini turistico ricreativi, il diritto di proprietà sul terreno demaniale avrà i seguenti limiti:

*a)* a monte, a sinistra e a destra rispetto all'accesso principale a monte, dalla linea di confine della concessione attuale;

*b)* a mare, dalla linea retta congiungente i punti di massimo aggetto verso amovibili, gli impianti a struttura leggera.

*3-octies.* Lo Stato Italiano al fine di garantire il rilancio degli investimenti nel settore del turismo provvederà nel termine di 30 giorni dall'emanazione della presente legge a stipulare accordi vincolanti ed obbligatori presso il sistema bancario per la rinegoziazione dei mutui e di ogni forma di garanzia in essere, contratti dalle attuali aziende per investimenti ed interventi inerenti l'attività e per l'erogazione di nuovi mutui agevolati alle aziende che intendano esercitare la volontà di acquisto del terreno demaniale o prevedano inoltre un piano di nuovi investimenti.

*3-novies.* L'occupazione e l'uso dei beni pubblici secondo quanto dettato dal comma 1) anche già oggetto di concessione amministrativa, di cui alla data di entrata in vigore della presente legge sia cessata l'efficacia, e, comunque, alla scadenza del termine stabilito dal detto titolo o dalla legge, le spiagge libere attrezzate, al fine di garantire l'ammortamento degli investimenti effettuati ed i livelli occupazionali, garantendo la migliore utilizzazione accertata dalla conduzione nel tempo, sono attribuiti al precedente concessionario, gestore, mediante la prosecuzione del rapporto nella forma privatistica e nei modi indicati nella presente legge.



*3-decies.* I beni appartenenti al demanio marittimo permangono di competenza dello Stato ai sensi dell'articolo 56-bis, comma 1, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dal combinato disposto dell'articolo 56-bis, comma 1, e del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, articolo 5, comma 1, lettera a).

*3-undecies.* Alla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e i comuni conformano alla presente disposizione i piani di utilizzazione degli arenili e gli strumenti urbanistici vigenti in materia di utilizzazione delle aree di demanio marittimo e degli arenili.

*3-duodecies.* Al concessionario o conduttore che non intenda acquistare il terreno passato al patrimonio disponibile alla scadenza della proroga di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012 n. 179 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è riconosciuto un indennizzo a carico del subentrante, per gli investimenti e i valori commerciali creati da definire con apposito decreto del Ministero dell'economia e finanze.

*3-terdecies.* Alla data di entrata in vigore della presente legge, è abrogata ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge».

---

## 5.55

DE PETRIS, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Allo scopo di incentivare lo sviluppo di attività economiche improntate alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio naturale, alla promozione delle risorse locali e all'incremento dell'occupazione giovanile, i giovani imprenditori che non abbiano ancora compiuto il quarantesimo anno d'età, anche associati in forma cooperativa, aventi residenza da almeno tre anni nei comuni il cui territorio è ricompreso, in tutto o in parte, all'interno di un'area protetta di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, che avviano un'attività d'impresa nel corso degli anni 2014, 2015 e 2016, possono avvalersi, nel rispetto delle disposizioni dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi, di un regime fiscale agevolato con il pagamento di un'imposta sostitutiva pari al 5 per cento del reddito prodotto. Il beneficio di cui al presente comma è riconosciuto a condizione che i soggetti interessati abbiano regolarmente adempiuto agli obblighi previdenziali, assicurativi e contributivi previsti dalla legislazione vigente in materia.

*3-ter.* Ai fini contributivi, previdenziali ed extratributari, nonché del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia ai sensi dell'articolo 12, comma 3 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, la posizione dei contribuenti che si avvalgono del regime agevolato previsto dal comma 3-*bis* è valutata tenendo conto dell'ammontare che, ai sensi del medesimo comma, costituisce base imponibile per l'applicazione dell'imposta sostitutiva. I soggetti di cui al comma 3-*bis* sono inoltre esentati dall'imposizione ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) per il periodo di imposta in cui l'attività è iniziata e per i quattro periodi successivi.

*3-quater.* Le agevolazioni di cui ai commi 3-*bis* e 3-*ter* sono riconosciute, nel limite massimo di spesa di 25 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014, esclusivamente per le attività d'impresa inerenti i seguenti settori d'intervento:

- a) educazione e formazione ambientale;
- b) agricoltura biologica di cui al regolamento (CE) 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, e successive modificazioni;
- c) sviluppo e promozione delle produzioni agroalimentari e artigianali tipiche dell'area protetta;
- d) escursionismo ambientale, turismo ecosostenibile e pescaturismo;
- e) manutenzione del territorio e gestione forestale;
- f) restauro e efficientamento energetico del patrimonio edilizio esistente».

*Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:*

«24-*bis.* A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-*ter.* A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

- a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
- b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
- c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-*quater.* I commi 3 e 6-*bis* dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

---

**5.56**

DE PETRIS, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 4 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:

«e-bis) promuove le azioni di sistema rivolte al monitoraggio e alla conservazione della biodiversità e alla tutela di specie di particolare interesse, alla promozione delle aree protette e all'educazione ambientale, alla diffusione delle buone pratiche di gestione, alla formazione professionale del personale degli Enti parco»;

b) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. Per l'attuazione degli interventi previsti dal programma è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014".

c) il comma 9 è abrogato.

3-ter. L'articolo 76 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. è abrogato».

*Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:*

«24-bis. A decorrere, dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-ter. A decorrere, dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;

b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;

c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

---

**5.57**

BARANI

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 2 della legge 13 aprile 1988, n. 117, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Chi ha subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento, di un atto o di un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato in violazione manifesta del diritto o con dolo o colpa grave nell'esercizio delle sue funzioni ovvero per diniego di giustizia può agire contro lo Stato e contro il soggetto riconosciuto colpevole per ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e anche di quelli non patrimoniali che derivino da privazione della libertà personale. Costituisce dolo il carattere intenzionale della violazione del diritto";

b) il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Salvo i casi previsti dai commi 3 e 3-bis nell'esercizio delle funzioni giudiziarie non può dar luogo a responsabilità l'attività di valutazione del fatto e delle prove";

c) dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Ai fini della determinazione dei casi in cui sussiste una violazione manifesta del diritto ai sensi del comma 1, deve essere valutato se il giudice abbia tenuto conto di tutti gli elementi che caratterizzano la controversia sottoposta al suo sindacato con particolare riferimento al grado di chiarezza e di precisione della norma violata, al carattere intenzionale della violazione, alla scusabilità o inescusabilità dell'errore di diritto. In caso di violazione del diritto dell'Unione europea, si deve tener conto se il giudice abbia ignorato la posizione adottata eventualmente da un'istituzione dell'Unione europea, non abbia osservato l'obbligo di rinvio pregiudiziale ai sensi dell'articolo 267, terzo paragrafo, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché se abbia ignorato manifestamente la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea"».

**5.58**

CUOMO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Nelle more del funzionamento a regime del sistema di smaltimento dei rifiuti esistenti nella regione Campania, è autorizzato lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento e/o recupero di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito, con modi-

ficazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 123, e di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26, aventi codice cer 19.12.10 - 19.12.12 - 19.05.01 - 19-05.03 - 20.03.01 - 20.03.99, fino al completamento degli impianti necessari allo smaltimento degli stessi.

*3-ter.* Al fine di riequilibrare su base regionale l'onere derivante dalla gestione post-operativa delle discariche e dei siti di stoccaggio provvisorio di rifiuti, la Regione predispone ogni anno il piano di riparto dei relativi costi in base al numero degli abitanti di ogni singola Provincia o ATO, che è preso in considerazione per la determinazione della tariffa.

*3-quater.* Al fine di proseguire al riordino di tutte le attività connesse all'intero ciclo integrato dei rifiuti, come stabilito all'articolo 19 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e per garantire la gestione dei siti di stoccaggio provvisorio delle ecoballe e delle discariche in post gestione operativa, con particolare riferimento al servizio di vigilanza e guardiania notturna, le Società Provinciali e le successive ATO, previste dalla relativa legge regionale, devono avvalersi del personale degli ex Consorzi di Bacino attualmente sotto-impiegati, ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 3.000;  
2015: – 3.000;  
2016: – 3.000.

---

## 5.59

DE PETRIS, URAS, CIRINNÀ

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«*3-bis.* È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo specificamente riservato al risarcimento dei danni arrecati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394.

*3-ter.* Il Fondo di cui al comma *3-bis* è alimentato con i proventi derivanti dall'incremento del 25 per cento, a decorrere dall'anno 2014, della tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i

rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel Fondo.

*3-quater.* Gli enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, possono impegnare quota parte delle dotazioni trasferite dal Fondo di cui al comma *3-bis* anche per la concessione di incentivi agli imprenditori agricoli finalizzati all'adozione di misure per la prevenzione dei danni.»

---

## 5.60

CASALETTO, DONNO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«*3-bis.* All'articolo 185, comma 1, lettera *f*) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "È fatta salva la possibilità, per il produttore o il detentore di residui di cui alla presente lettera che, in considerazione della provenienza o della destinazione di impiego non rientrano nella fattispecie di esclusione, dimostrare la sussistenza dei requisiti richiesti dall'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per la qualifica dei residui medesimi come sottoprodotti".

*3-ter.* La sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'esclusione di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 si presume fino a prova contraria.»

---

## 5.61

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«*3-bis.* All'articolo 57 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni nella legge conversione 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunti i seguenti comma:

"*6-bis.* Limitatamente alla misura di cui al comma 1, lettera *d*) "incremento dell'efficienza negli usi finali dell'energia nei settori civile, industriale e terziario, compresi gli interventi di *social housing*", l'istanza di accesso al fondo può essere presentata dal soggetto pubblico proprietario degli immobili oggetto del progetto di intervento. Il soggetto pubblico nella stessa istanza dovrà indicare il soggetto privato esecutore già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici o le modalità di individuazione dello stesso secondo criteri di evidenza pubblica. Nel caso di soggetto privato già titolare di un contratto per la gestione di servizi energetici la durata contrattuale residua non può essere inferiore a tre anni. La

durata del finanziamento a tasso agevolato non può eccedere la durata contrattuale residua. Nel caso di successiva individuazione del soggetto privato la durata del finanziamento agevolato non può eccedere la durata contrattuale. Il soggetto privato è il soggetto obbligato al rimborso del finanziamento concesso. Il soggetto privato si impegna a rispettare le disposizioni di cui al comma 2. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 6 e 7. Il bando di gara per l'individuazione del soggetto privato deve contenere, a pena di nullità, tali indicazioni e quelle contenute nella circolare di cui al comma 5.

6-ter. Il Fondo di cui al comma 1 può essere utilizzato nell'ambito della programmazione unitaria ed alimentato con le risorse di provenienza comunitaria e quelle provenienti dalla quota nazionale di cofinanziamento. Le risorse finanziarie sono versate in una apposita sezione del Fondo costituita con decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello Sviluppo economico».

---

## 5.62

ARRIGONI, CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo da ripartire, sentite le regioni interessate, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, al fine di finanziare un piano straordinario di interventi di miglioramento della qualità dell'aria, con particolare riferimento alle polveri sottili, previa stipula di appositi accordi di programma con le regioni maggiormente interessate dallo sfioramento diffuso dei limiti emissivi imposti dalle direttive comunitarie. Il piano, approvato con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, individua gli interventi necessari per il rientro nei limiti della qualità dell'aria e le modalità di erogazione del finanziamento alle regioni, con particolare riguardo al rafforzamento delle politiche di supporto alla mobilità sostenibile.».

*Conseguentemente, alla tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione, a decorrere dal 2014:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

---

**5.63**

RUTA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, conuna 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017)».

---

**5.64**

CASALETTO, DONNO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 è sostituito con il seguente:

"7. Gli impianti di produzione di energia elettrica, di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *b*) e *c*), possono essere ubicati in zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici solo quando sia dimostrate lo status di imprenditore agricolo del titolare dell'impianto e quando l'attività di produzione energetica sia qualificabile come attività connessa all'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile. Nell'ubicazione si dovrà tenere conto, in ogni caso, delle disposizioni in materia di sostegno nel settore agricolo, con particolare riferimento alla valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, alla presenza delle attività e produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, alla tutela della biodiversità, così come del patrimonio culturale e del paesaggio rurale di cui alla legge 5 marzo 2001, n. 57, articoli 7 e 8, nonché del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, articolo 14."».

---



**5.65**

DI BIAGIO, DI MAGGIO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017)».

---

**5.66**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Ferma restando la disciplina relativa all'attribuzione di beni a regioni ed enti locali in base alla legge 5 maggio 2009, n. 42, nonché alle rispettive norme di attuazione, nelle more del procedimento di revisione e riordino della legislazione relativa alle concessioni di beni demaniali marittimi per attività di acquacoltura, molluschicoltura e mitilicoltura, ovvero per attività di pesca o connesse alla pesca, da realizzarsi, quanto ai criteri e alle modalità di affidamento di tali concessioni, sulla base di intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nel rispetto dei principi di concorrenza, di libertà di stabilimento, di garanzia dell'esercizio, dello sviluppo, della valorizzazione delle attività imprenditoriali e di tutela degli investimenti, il termine di durata delle concessioni scadute al 31 dicembre 2012 e di quelle in corso con scadenza entro il 31 dicembre 2017, è prorogato fino a tale data (31 dicembre 2017)».

---

**5.67**

CASALETTO, DONNO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono considerati trattamenti che rientrano nella normale pratica industriale, ai fini della dimostrazione dei requisiti indicati dall'articolo 184-bis, comma 1 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, i processi e le operazioni normalmente in uso nel comparto produttivo o nello specifico stabilimento diretti a rendere compatibili i residui produttivi, sotto il profilo ambientale e merceologico, con i processi produttivi propri dell'impresa utilizzatrice, senza che si determini mutamento della struttura e della costituzione del residuo medesimo. Rientrano, in ogni caso, nella nozione di normale pratica industriale le operazioni di: insufflazione di aria, essiccazione, lavaggio, fermentazione naturale, omogeneizzazione, triturazione, raffinazione, centrifugazione, sedimentazione, disidratazione e chiarificazione condotte nel luogo di produzione, o presso l'utilizzatore successivo, o effettuate da intermediari, quando tali operazioni siano parte integrante del processo di produzione o di destinazione e siano effettuate con l'ausilio di sostanze naturali non pericolose.»

---

**5.68**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lett. c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei Servizi Energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati.»

---

**5.69**

CERONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge

23 luglio 2009, n. 99 e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 44».

---

### 5.70

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di elaborare e realizzare progetti di ricerca e sviluppo nel settore agro-industriale nelle aree di produzione della Sicilia orientale, con particolare riferimento al reimpiego sostenibile degli scarti provenienti dalla lavorazione industriale degli agrumi, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di euro 3 milioni. Le predette risorse sono iscritte su apposito capitolo da istituirsi nello stato di previsione di spesa del Ministero dello sviluppo economico. Con decreto direttoriale, da emanare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità per accedere ai contributi».

*Conseguentemente, al comma 1 dell'articolo 9, sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «762 milioni».*

---

### 5.71

BRUNI, MARINELLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il Fondo da ripartire "per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani" di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifeinanziato a decorrere dal 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro annui».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «65 milioni».*

Conseguentemente all'articolo 10, comma 35, sostituite le cifre: «3.000» e «7.000» rispettivamente con: «3.035» e «7.035».

---

**5.72**

BARANI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Nei tribunali già provvisti di mezzi automatici per rilevare e disciplinare l'orario di lavoro del personale pubblico (*badge* - tornelli), l'obbligo di registrazione è esteso a tutti i magistrati che vi prestano servizio, con la sola esclusione del Presidente del tribunale. In mancanza di mezzi automatici si procede alla rilevazione giornaliera attraverso appositi registri».

---

**5.73**

MARINELLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 10 luglio 2012, n. 159, supplemento ordinario, in materia di incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti solari fotovoltaici (cosiddetto Quinto Conto Energia), sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi».

---

**5.74**

ORRÙ, FISSORE, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, GIACOBBE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19,

della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 2010, n. 44».

---

### 5.75

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

«3-bis. A partire dal 1° gennaio 2014 è soppresso il servizio d'interrompibilità del carico previsto dal comma 18 dell'articolo 30, della legge 23 luglio 2009, n. 99, e, conseguentemente, l'esenzione per i clienti finali che prestano servizi di emergenza ai sensi dell'articolo 30, comma 19, della legge 23 luglio 2009, n. 99. Sono fatti salvi i servizi di riduzione istantanea resi sul territorio di Sicilia e Sardegna ai sensi del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 2010, n. 44».

---

### 5.76

CHIAVAROLI, BIANCONI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Il comma 2 dell'articolo 65 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito in legge con modificazioni dall'articolo 1, comma 1, legge 24 marzo 2012, n. 27, è così sostituito: "Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

Detti impianti debbono comunque rispettare, in aggiunta ai requisiti previsti dall'allegato 2 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, le seguenti condizioni:

a) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW;

b) nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza intermedia non inferiore a 500 metri».

---

**5.77**

BORIOLI, FORNARO, ZANONI, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FAVERO, FISSORE, Elena FERRARA, LEPRI, MANASSERO, Mauro Maria MARINO, BROGLIA, CHITI, CASSON

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Nelle more dell'individuazione da parte del Ministero dell'ambiente delle ulteriori risorse da destinarsi agli specifici interventi di bonifica, previsti per i siti di interesse nazionale specificamente interessati da inquinamento da amianto, individuati ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 426, delle sue successive modificazioni e integrazioni, e dei conseguenti decreti attuativi del Ministero dell'ambiente gli enti pubblici che intendano procedere con risorse proprie alla rimozione dei materiali inquinanti e al loro smaltimento possono farlo, senza che le risorse a tale scopo impiegate siano assoggettate ai vincoli del patto di stabilità interno.

3-ter. L'eventuale trasferimento di beni o porzioni di beni inquinati da amianto dal demanio dello Stato al demanio degli enti pubblici territoriali ricadenti nel sito di interesse nazionale di cui al precedente comma 3-bis, deve essere preceduto dalla bonifica da effettuarsi a carico dello Stato, ovvero deve essere accompagnato dallo stanziamento da parte dello Stato medesimo in favore dell'ente, delle risorse necessarie ad effettuarla, senza che esse siano assoggettate al patto di stabilità interno».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

---

**5.78**

PICCOLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 8 marzo 2010, n. 65, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 dell'articolo 4 le parole: "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3" sono sostituite dalla seguenti: "Le disposizioni

di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 3";

b) al comma 1 dell'articolo 5 le parole "Le disposizioni di cui al precedente articolo 1, commi 2 e 3" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui all'articolo 22, comma 5, della legge 6 agosto 2013, n. 97, nonché quelle di cui all'articolo 1, comma 3"».

---

## 5.79

ARACRI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 11 febbraio 2010, n. 22, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) comma 3-bis all'ultimo capoverso dopo le parole "non superiore a 5 MW.", aggiungere le seguenti: "Per emissioni nulle si deve intendere un impianto senza emissioni in atmosfera, salvo eventuali perdite sistemiche e comunque limiti idonei ad evitare potenziali rischi alla salute umana ed all'ambiente, durante il solo ciclo produttivo nelle normali condizioni di esercizio.";

b) comma 3-bis.1, in fine, dopo le parole "energia immessa nel sistema elettrico" aggiungere le seguenti: "quale valore medio annuo di produzione."».

---

## 5.80

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. È autorizzata la spesa di 70 milioni di euro per ciascuno dei seguenti anni 2014, 2015 e 2016 per la messa in sicurezza e bonifica dei siti (SIN) di classe di priorità 1 a maggiore rischio e con priorità decrescenti: 4 impianti industriali attivi o dismessi, 319 pubblici o privati a partire da 37 ospedali case di cure, case di riposo; 116 scuole di ogni ordine e grado, istituti di ricerca, 86 uffici della pubblica amministrazione, 27 impianti sportivi, 8 biblioteche, nonché per incentivazione di installazione di impianti fotovoltaici in sostituzione delle coperture in cemento amianto. Sono fatte salve le responsabilità degli autori della contaminazione e del proprietario delle aree in conformità alle leggi vigenti, e fatto salvo il dovere della autorità competenti di procedere alla ripetizione delle spese sostenute per gli interventi di caratterizzazione e messa in sicurezza, nonché

per gli ulteriori interventi di bonifica e riparazione del danno ambientale nelle forme e nei modi previsti dalla legge».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni»;*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «180 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

---

## 5.81

MARINELLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire la rapida istituzione delle aree marine protette già previste, nonché di potenziare la gestione delle aree protette già istituite, il Ministro dell'ambiente del territorio e del mare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede all'istituzione delle aree marine protette, di cui al comma 1, lettere f), h) e p) dell'articolo 36 della legge 6 dicembre 1991, n. 394. A tal fine l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 32 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 300.000 in ragione d'anno, destinati all'istituzione delle nuove aree, e l'autorizzazione di spesa di cui al comma 10 dell'articolo 8 della legge 4 aprile 2001, n. 93, è incrementata, a decorrere dal 2014, di euro 1.700.000 in ragione d'anno, destinati alle spese di funzionamento e di gestione delle aree già istituite».

*Conseguentemente al comma 37 dell'articolo 10, le parole: «150 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «152 milioni».*

---



**5.82**

MANDELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I termini di decadenza previsti dall'articolo 1, comma 4, lettera c) e dall'articolo 4, comma 8, decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012 sono prorogati di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge per quegli impianti, già iscritti in base a tale provvedimento ai relativi registri aperti presso il Gestore dei servizi energetici S.p.A. (GSE), da realizzarsi in zone che, nel corso degli anni 2012 e 2013, sono state per qualsiasi motivo riconosciute colpite da eventi calamitosi con provvedimenti normativi o amministrativi. La proroga è concessa anche nel caso in cui a ricadere nelle zone calamitate sono le opere connesse agli impianti su indicati».

---

**5.83**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di fronteggiare la grave situazione di dissesto idrogeologico diffuso sul territorio nazionale, le regioni entro 180 giorni individuano le aree di protezione integrale, dove sono accertate le maggiori condizioni di rischio e i tempi d'intervento emergenziali.

All'interno delle aree individuate si deve procedere all'eliminazione di qualsiasi preesistenza abitativa o commerciale sorta in difformità alla normativa urbanistica vigente.

Al di fuori della fascia di protezione gli enti locali elaborano un piano di recupero e caratterizzazione ambientale, con acquisizione in conferenza di servizi dei pareri degli enti preposti ai vincoli, da rilasciare entro 30 giorni, il documento viene inoltrato alla Regione per la successiva approvazione o diniego.

Il provvedimento costituisce variante al PRG all'esito della sua approvazione tenuto conto delle competenze degli enti preposti dalla stessa regione in presenza di eventuali deleghe amministrative.

Gli oneri concessori versati da coloro che procedono al recupero degli immobili nelle aree individuate, saranno utilizzati in ragione del 50 per cento per finanziare gli interventi di abbattimento e per il restante 50 per cento versate alla regione di appartenenza, per consentire interventi volti a mitigare i rischi di dissesto ambientale».

---

**5.84**

SPILABOTTE, SCALIA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di far fronte alle opere di ricostruzione del viadotto Biondi e alla messa in sicurezza dell'area interessata dalla frana verificatasi nel mese di marzo 2013, sono attribuiti al Comune di Frosinone 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 1.500;

2015: - 1.500;

2016: - 0.

---

**5.85**

VACCARI, SANGALLI, FABBRI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. L'articolo 10 del DM 28 dicembre 2012, recante determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione dell'energia elettrica e il gas per gli anni dal 2013 al 2016 e per il potenziamento del meccanismo dei certificati bianchi, è sostituito dal seguente: "Art. 10. - (*cumulabilità*). - 1. Per la realizzazione dei progetti predisposti ai fini del rispetto degli obiettivi di cui all'articolo 4, i soggetti di cui all'art. 7 comma 1 non possono accedere ad altri incentivi, comunque denominati, a carico delle tariffe dell'energia elettrica e del gas e ad altri incentivi statali, fatto salvo, nel rispetto delle rispettive norme operative, l'accesso a:

a) fondi di garanzia e fondi di rotazione;

b) contributi in conto interesse;

c) detassazione del reddito d'impresa riguardante l'acquisto di macchinari e attrezzature"».

---

**5.86**

CUOMO

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Ai sensi dell'articolo 3, comma 3-*quater*, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno

2013, n. 71, per la regione Campania il contributo ambientale di cui all'articolo 28 della legge regionale n. 4/2007, e s.m.i. rientra nelle voci di calcolo dei costi di gestione degli impianti, che le Società provinciali e gli ATO devono prevedere nella determinazione della tariffa sui rifiuti».

---

**5.87**

CUOMO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. il termine di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 14 gennaio 2013 n. 1, convertito con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11, come modificato dall'articolo 3, comma 3-ter del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, è differito al 30 giugno 2014».

---

**5.88**

VERDUCCI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 1 dell'art. 39 del decreto-legge 22 giugno 2012 n.83, convertito con legge 7 agosto 2012 n. 134, aggiungere il seguente periodo: "Si applicano ai consorzi di bonifica di cui al R.D. 13 febbraio 1933, n. 215 e successive modificazioni i regimi tariffari speciali per i grandi consumatori industriali di energia elettrica e le relative modalità applicative".».

---

**5.89**

ZIZZA, IURLARO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di realizzare gli interventi per la messa in sicurezza sito di interesse nazionale di Brindisi, il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare assicura lo svolgimento delle iniziative individuate nell'ambito dell'accordo quadro del 16 luglio 2013. Per il completamento delle opere concernenti il processo di bonifica e la messa in sicurezza dello stesso sito, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare attinge prioritariamente alle disponibilità del Fondo di cui al comma 3, in ragione degli importi derivanti dai contratti transattivi sti-

pulati con i soggetti economici responsabili della compromissione delle diverse matrici ambientali, nonché per gli ulteriori interventi di bonifica e di riparazione ambientale».

---

## 5.90

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire l'esercizio del diritto di prelazione per l'acquisto dell'isola di Budelli, in deroga al comma 138, dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, capoverso 1-*quater*, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro nel 2014».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati 3 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

## 5.91

CUOMO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire il supporto necessario alle iniziative in corso volte al superamento delle situazioni di criticità ambientale attualmente sussistenti nel territorio della Regione Campania in relazione al ciclo della depurazione delle acque reflue ed alla bonifica e risanamento dei siti contaminati, Campania Ambiente e Servizi S.p.A., società in house della Regione Campania che svolge attività nei settori della bonifica di siti contaminati o di aree degradate dal punto di vista ambientale o del ripristino e risanamento ambientale, può assumere, entro i limiti della relativa pianta organica, nel rispetto della normativa vigente ed anche attraverso procedure di mobilità, personale con esperienze lavorative pregresse nei settori anzidetti in servizio, alla data di entrata in vigore della presente legge, alle dipendenze di altre società regionali del comparto ambientale ovvero di soggetti che abbiano operato nei settori medesimi. La copertura dei relativi oneri è garantita con le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione e del Piano di azione per la coesione e, per la parte non riferibile a detti strumenti di programmazione, nell'ambito delle risorse assegnate e stanziata e senza alcun ulteriore onere aggiuntivo per la finanza pubblica nazionale.»

---

**5.92**

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. A valere sulle risorse di cui al comma 2 del presente articolo sono destinate almeno 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014-2016 a favore di interventi di ripristino e di mitigazione del rischio idrogeologico nei territori di Ginosa, Palagianello, Palagiano, Castellaneta e Laterza in provincia di Taranto colpiti da recenti eventi alluvionali del 7 e 8 ottobre 2013».

---

**5.93**

CASALETTO, DONNO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Alla movimentazione dei rifiuti dal luogo in cui sono esercitate le attività di cui all'articolo 266 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, comma 4, fino alla sede aziendale del soggetto che le ha poste in essere, non si applicano le disposizioni in materia di trasporto dei rifiuti.»

---

**5.94**

ARRIGONI, COMAROLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le risorse finanziarie autorizzate ai sensi dei commi 1 2 e 3 sono destinate ad interventi distribuiti uniformemente sul territorio nazionale.»

---

**5.95**

CANDIANI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. al comma 3, art. 45, decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, dopo le parole: "permesso di costruire" sono inserite le seguenti: "e la spontanea demolizione dei manufatti e strutture previste dall'art. 3 comma 1 lettera e 5)».

---

**5.96**

DE PETRIS, STEFANO, URAS, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Dopo l'articolo 19 della legge 6 dicembre 1991, n. 394, è inserito il seguente:

**"Art. 19-bis.***(Programma triennale per le aree marine protette e le riserve marine)*

1. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare predispone, ogni tre anni, un programma ove sono indicati gli indirizzi generali, le priorità programmatiche, le attribuzioni economico-finanziarie, gli obiettivi e le azioni nazionali, nonché i termini di valutazione dei risultati della gestione delle aree marine protette e delle riserve marine di cui alla presente legge e alla legge 31 dicembre 1982, n. 979. Le attribuzioni economicofinanziarie del programma triennale alle singole aree marine protette e riserve marine sono effettuate in base a criteri oggettivi relativi alle dimensioni e alla complessità geomorfologica dell'area tutelata, alla significatività degli ecosistemi marini e costieri, alla presenza ed incidenza dei fattori antropici, agli interessi socio-economici e ad altri parametri da definire in tale sede. Il programma prevede altresì la realizzazione nelle aree marine protette di un monitoraggio scientifico dello stato di salute dell'ambiente, degli effetti della protezione e dell'evoluzione del contesto antropico e socio-economico, valutato con indicatori specifici. Al programma triennale, le regioni o gli enti gestori di cui all'articolo 2, comma 37, della legge 9 dicembre 1998, n. 426, possono proporre modifiche, integrazioni o aggiornamenti. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare decide sulle proposte nel termine di sessanta giorni.

2. Per l'attuazione del programma di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro all'anno, a decorrere dall'anno 2014. Alla copertura dei relativi oneri si provvede mediante incremento del 50 per cento, a decorrere dall'anno 2014, delle seguenti imposizioni:

a) addizionale erariale della tassa automobilistica sui veicoli di potenza superiore a 185 chilowatt di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

b) tassa annuale sulla unità navali da diporto, con scafo di lunghezza superiore a 20 metri, di cui all'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

c) imposta erariale sui voti dei passeggeri di aereotaxi di cui all'articolo 16, comma 10-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;

d) imposta erariale sugli aeromobili ed elicotteri privati di cui all'articolo 16, comma 11, lettere a) e b), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Alla ripartizione delle risorse di cui al comma 2 a favore delle aree marine protette e delle riserve marine si provvede annualmente con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, previo parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Sono escluse dal riparto per la corrispondente annualità le aree marine protette e le riserve marine i cui enti gestori non abbiano presentato al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno di ciascun anno, i risultati della gestione riferiti all'anno precedente."».

### 5.0.1

CANTINI, MARGIOTTA, BORIOLI, Stefano ESPOSITO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

"n-*quinquies*. delle spese finalizzate al ripristino del demanio stradale in caso frane ed eventi calamitosi, entro il limite di 200 milioni di euro"».

*Conseguentemente,*

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;

– *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 40.000;

2015: – 40.000;

2016: – 40.000.

**5.0.2**

CANTINI, MARGIOTTA, BORIOLI, Stefano ESPOSITO

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011. n. 183, è aggiunto il seguente:

"n-*quinquies*. delle spese finalizzate al ripristino del demanio stradale in caso frane ed eventi calamitosi"».

*Conseguentemente,*

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

– *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

– *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 40.000;

2015: – 40.000;

2016: – 40.000.

**5.0.3**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:***«Art. 5-bis.**

*(Disposizioni in materia di assicurazione per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali)*

1. I contratti di assicurazione di nuova stipulazione e quelli in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, che garantiscono contro l'incendio unità immobiliari private a qualunque uso destinate, prevedono



l'estensione automatica della garanzia contro le calamità naturali previo adeguamento del premio.

2. Le unità immobiliari private, a qualunque uso destinate, di nuova costruzione ovvero oggetto di ampliamento, di demolizione e ricostruzione nonché di interventi che comunque riguardino parti strutturali, sono assoggettate ad assicurazione per i danni derivanti da incendio e da calamità naturali.

3. Non sono assicurabili le unità immobiliari abusive, ivi comprese le unità immobiliari abusive per le quali, pur essendo stata presentata la domanda di definizione dell'illecito edilizio, non siano stati corrisposti interamente l'oblazione e gli oneri accessori.

4. In caso di evento dannoso è esclusa ogni forma di intervento pubblico per la riparazione o la ricostruzione delle unità immobiliari abusive ovvero di quelle di cui al comma 2 se non assicurate.

5. I premi assicurativi sono correlati anche agli indici di rischio delle diverse aree del territorio, alle tecniche adottate nella costruzione, allo stato di manutenzione e adeguamento, alle normative di settore per la prevenzione antincendi e delle calamità naturali ed al principio di mutualità.

6. L'assicuratore può esercitare il diritto di rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili per la mancata effettuazione dei controlli previsti dalle normative di settore per la prevenzione degli incendi e delle calamità naturali, limitatamente alle unità immobiliari di cui al comma 2.

7. In considerazione del carattere innovativo della garanzia, è istituito, sentita l'Autorità Garante della concorrenza e del mercato, un consorzio di coriassicurazione per i rischi derivanti da calamità naturali.

8. Lo Stato interviene in qualità di riassicuratore di ultima istanza per la parte di danno eoedente la capacità annua complessiva del sistema assicurativo e riassicurativo privato.

9. Al fine di consentire l'avvio di un regime assicurativo obbligatorio per la copertura dei rischi derivanti da incendio e da calamità naturali, il Fondo di garanzia, istituito dall'articolo 1, comma 202, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, affidato alla gestione della Concessionaria di servizi assicurativi pubblici (CONSAP S.p.A.) è rifinanziato, per l'anno 2014 con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro, e a decorrere dal 2015 con i premi incassati dallo Stato per l'attività di riassicurazione e, per il residuo, con l'autorizzazione di spesa pari a 50 milioni di euro.

10. Le eventuali eccedenze derivanti, all'esito di un congruo periodo di accumulo, dalla gestione del fondo di cui al comma 8 sono destinate all'adeguamento delle infrastrutture e alle attività di prevenzione delle calamità naturali.

11. I contratti di assicurazione di cui al comma 1 e 2 sono esenti da imposta sulla parte di premio relativa al rischio derivante dalle calamità naturali. I premi assicurativi corrisposti dagli assicurati, per la parte relativa al rischio derivante dalle calamità naturali, sono detraibili secondo un'aliquota media pari al 19 per cento. Le imprese di assicurazione sono obbligate a costituire, in regime di esenzione fiscale, riserve di perequazione per i rischi derivanti da calamità naturali».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 13 le parole: «100 milioni», sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni».*

*Conseguentemente alla Tabella C voce Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo Legge n. 163 del 1985: Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo, sono apportate le seguenti modificazioni:*

anno 2015: – 50 milioni;

anno 2016: – 50 milioni.

---

#### **5.0.4**

##### **RAZZI**

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### **«Art. 5-bis.**

*(Caratterizzazione Ambientale degli Stabilimenti e delle Concessioni Balneari Italiane)*

1. Le concessioni balneari ricadenti nelle Aree Marine Protette Italiane ai sensi della Legge 394/91 sono soggette ai correlati vincoli conservativi tesi a garantire la migliore tutela e conservazione dell'ambiente; sono quindi definite "a caratterizzazione ambientale".

2. In ragione di detta caratterizzazione, alle concessioni ed agli stabilimenti di cui al comma 1 non si applica la direttiva servizi 2006/123/UE, né l'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25.

3. Al fine di evidenziare e valorizzare la caratterizzazione ambientale delle concessioni balneari nelle aree protette, i concessionari sottoscrivono specifiche convenzioni, sulla base di un modello predisposto da Federparchi, con i soggetti gestori delle Aree Marine Protette.

4. Nelle convenzioni da stipularsi entro e non oltre novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i concessionari si impegnano a:

a) fare propri i principi contenuti nella Carta Europea del Turismo Sostenibile;

b) stabilire specifiche intese con l'AMP in ordine ai mezzi meno impattanti per la pulizia delle spiagge ed allo smaltimento differenziato dei rifiuti, ivi compresi quelli provenienti dal mare;

c) assicurare specifiche forme di tutela delle aree dunali e delle pinete nonché delle specie animali e vegetali protette;

d) prevedere interventi di ristrutturazione del patrimonio esistente utilizzando sistemi di bioedilizia e di recupero energetico;

e) prevedere specifici corsi di educazione ambientale per i turisti con personale qualificato dell'AMP;

f) impegnarsi a promuovere e valorizzare i prodotti tipici dei Parchi, quali i prodotti dell'agricoltura biologica e a chilometro zero con particolare riferimento alla pesca artigianale;

g) prevedere specifiche intese con l'AMP ed i Comuni per la migliore tutela delle spiagge libere nell'ottica del rispetto dell'ambiente e della natura;

h) promuovere ogni altra iniziativa finalizzata alla sostenibilità ambientale delle attività turistiche ricadenti nelle aree demaniali.

5. Le convenzioni sono trasmesse al Ministero dell'Ambiente al fine di assicurare il controllo e la rispondenza alle finalità di conservazione e valorizzazione degli ambienti-naturali.

6. La disciplina degli stabilimenti e delle concessioni balneari a "caratterizzazione ambientale", di cui ai precedenti articoli, può essere estesa alle aree contigue delle AMP così come definite dalle Regioni ai sensi dell'art. 32 L. n. 394/91, nel termine di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge.

7. La disciplina della caratterizzazione ambientale può essere ulteriormente estesa alle concessioni ricadenti in altri Comuni previa specifica intesa tra gli stessi Comuni, i concessionari ed i soggetti gestori delle Aree Marine Protette finalizzata ad assicurare gli evidenti interessi pubblici che informano le convenzioni di Caratterizzazione Ambientale di cui all'art. 3.

8. Le intese sono trasmesse entro il termine perentorio di giorni sessanta dall'entrata in vigore della presente legge al Ministero dell'Ambiente. Nei successivi trenta giorni il Ministero può formulare prescrizioni, integrazioni e modificazioni alle intese.

9. Entro i trenta giorni successivi le parti sottoscrivono in via definitiva l'intesa che dovrà necessariamente contenere gli elementi di caratterizzazione ambientale di cui al comma 4».

---

### 5.0.5

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Dopo l'articolo 5, inserire il seguente:*

#### «Art. 5-bis.

*(Applicazione delle disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55)*

1. Nelle more del riordino della disciplina del settore energetico, le disposizioni sospensive di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto-legge

7 febbraio 2002, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2002, n. 55, devono ritenersi applicabili a tutte le fattispecie insorte a fare data dal 10 febbraio 2002, stante la stabilizzazione del decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7, operata dall'articolo 1-*sexies*, comma 8, del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290.

2. In considerazione di quanto previsto al precedente comma è esclusa l'applicabilità dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 6 giugno 2001 e dell'articolo 15 della legge n. 393 del 1975».

---

## 6.1

SACCONI, CHIAVAROLI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettemanali e lavoro straordinario, se volto a una intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

1-*bis*. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i-titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno, ad euro 40.000.

1-*ter*. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno, ad euro 6.000 lordi.

1-*quater*. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, possono essere aggiornati i limiti di reddito e di retribuzione di produttività di cui, rispettivamente, ai commi 1-*bis* e 1-*ter*, nonché stabilite ulteriori modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1.

1-*quinqies*. L'articolo 1, comma 482; della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato».

---

**6.2**

SACCONI, CHIAVAROLI

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 le somme erogate ai lavoratori dipendenti, in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o interaziendale, a titolo di incremento di produttività, qualità, redditività, innovazione, efficienza organizzativa, collegate ai risultati riferiti all'andamento economico, agli utili d'impresa o ad ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività, ivi comprese le maggiorazioni per lavori a turni, lavoro notturno, lavoro festivo, orari di lavoro flessibili o plurisettemanali e lavoro straordinario, se volto a una intensificazione dell'orario contrattuale settimanale, sono soggette a una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali pari al 10 per cento.

1-bis. L'imposta sostitutiva di cui al comma 1 trova applicazione con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito da lavoro dipendente non superiore, nell'anno, ad euro 40.000.

1-ter. La retribuzione di produttività individualmente riconosciuta che può beneficiare dell'imposta sostitutiva di cui al comma 1, non può comunque essere complessivamente superiore, nel corso dell'anno, ad euro 6.000 lordi.

1-quater. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio di ciascun anno, possono essere aggiornati i limiti di reddito e di retribuzione di produttività di cui; -rispettivamente, ai commi 1-bis e 1-ter, nonché stabilite ulteriori modalità di applicazione dell'agevolazione di cui al comma 1.

1-quinquies. L'articolo 1, comma 482, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è abrogato».

**6.3**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica . 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

## 6.4

CERONI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adottarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis. - (Riduzione consumi intermedi). – 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

## 6.5

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con uno o più regolamenti da adattarsi entro il 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato a istituire una soglia di esenzione dall'IRPEF per tutti i soggetti che dichiarano un reddito complessivo inferiore a 12 mila euro. Tramite il medesimo decreto sono modificate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, coerentemente con la nuova soglia di esenzione».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

«Art. 6-bis. - (Riduzione consumi intermedi). – 1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**6.6**

Rita GHEDINI, GUERRIERI PALEOTTI, FEDELI, GATTI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

*Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) al comma 1, alla lettera a) le parole: "1.840 euro" sono sostituite dalle seguenti: "1.885";

*b) alla lettera a), sostituire i capoversi «b» e «c» con i seguenti:*

«b) 669 euro, aumentata del prodotto tra 1.216 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 35.000, diminuito del reddito complessivo, e 27.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 35;000;

c) 669 euro, se il reddito complessivo è superiore a 35.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 20.000 euro;»;

*c) sopprimere la lettera b).*

---

**6.7**

BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI

*Al comma 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) al comma 1, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

"b) 1.720 euro, aumentata del prodotto tra 320 euro e l'importo corrispondente al rapporto tra 15.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 7.000 euro, se l'ammontare del reddito complessivo è superiore a 8.000 euro ma non a 15.000 euro;

c) 1.720 euro, se il reddito complessivo è superiore a 15.000 euro ma non a 55.000 euro; la detrazione spetta per la parte corrispondente al rapporto tra l'importo di 55.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e l'importo di 40.000 euro;"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di far fronte agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 2 miliardi di euro annui a decorrere dal 2014, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare, entro il 15 gennaio 2014 sono a ridotte, eliminate o riformate le spese fiscali che appaiono, in tutto o in parte, ingiustificate o superate alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una dupli-



cazione, ferma restando la priorità della tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di imprese minori e dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'istruzione, nonché dell'ambiente e dell'innovazione tecnologica, in termini tali da assicurare minori spese in misura corrispondente.

1-ter. Qualora i predetti decreti non siano adottati entro il termine di cui al periodo precedente, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014, sono ridotte in termini lineari le dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, per un importo pari a 2 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

## 6.8

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 1, la lettera b) è soppressa.*

*Conseguentemente, all'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*

1) *dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) *dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

---

## 6.9

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. In via sperimentale, per l'anno d'imposta 2014, ai fini del calcolo dell'imposta sui redditi delle persone fisiche (IRPEF) ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non rien-

trano nel calcolo della base imponibile i redditi da lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera *a*), e 50, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *c-bis*), *d*), *h-bis*) e *l*), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986; percepiti nell'anno 2013, nel limite massimo di euro 5.000 annui. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 5-ter».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

*b*) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

*c*) al comma 13, lettera *a*), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

*d*) al comma 19, lettere *a*), *b*) e *c*) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

*e*) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

*f*) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

*g*) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvate con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

*h)* al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

*i)* ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

*l)* al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

*m)* al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014"».

## 6.10

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«*1-bis.* Con l'obiettivo di sostenere l'occupazione dei giovani nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, in via sperimentale per un triennio, nel limite di un miliardo di euro, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, i soggetti di età inferiore ai trentacinque anni assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato

sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive integrazioni e modificazioni. Il predetto periodo di esenzione è ridotto a diciotto mesi in caso di assunzione di soggetti di età inferiore a trentacinque anni con contratto di natura subordinata a tempo determinato ovvero con le tipologie contrattuali di cui al decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive integrazioni e modificazioni».

*Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti: «5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.*

*5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.*

*5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere i seguenti: Art. 10-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente*

in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficiamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

Art. 10-ter. – 1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».*

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»*

---

**6.11**

GATTI, Rita GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2014, ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito per cui l'imposta netta sia pari a zero, è erogata una somma pari a euro 150. L'erogazione è riconosciuta a:

- a) percettori di reddito da lavoro dipendente o assimilato;
- b) percettori di reddito da pensione;
- c) lavoratori autonomi che soddisfino i requisiti di cui ai commi 96 e 99 dell'articolo 1 della legge n. 244 del 2007».

*Conseguentemente,*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni», con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

## 6.12

VERDUCCI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. A partire dal 2014, le percentuali degli acconti Irpef e Irap dei contribuenti che dichiarano redditi di lavoro autonomo e di impresa per una cifra inferiore a 20.000 euro, sono stabilite nella misura del 95 per cento in luogo dell'attuale percentuale, per la parte di reddito relativa alle predette due categorie di reddito».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: « 60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento», sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apporre le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;  
2015: – 40.000;  
2016: – 40.000.

---

## 6.13

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 54, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro

al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014. Da tali condizione si evincono le ragioni della proposta di prevedere un'integrale deducibilità delle suddette spese. Relativamente alla copertura finanziaria, le minori entrate stimate sono compensate da una riduzione del 10 per cento, a decorrere dal 2014, delle dotazioni relative al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui alla Tabella C, allegata alla legge di Stabilità.*

## 6.15

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 149, comma 4, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "alle associazioni sportive dilettantistiche", aggiungere le seguenti parole: "ed alle Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:* «Art. 10-bis. 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il



31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

## 6.16

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *i-septies*) è aggiunta la seguente: "*i-octies*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla Pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:* «Articolo 10-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per, consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utiliz-

zando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti al sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

## 6.17

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 lettera i-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: "in favore delle società sportive dilettantistiche", aggiungere le seguenti parole: "e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite,"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:* «Art. 10-bis. – 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno

dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.»

---

## 6.18

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 13-bis, comma 1 lettera i-ter) del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire le parole: "millecinquecento euro", con le seguenti: "cinquemila euro"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:* «Art. 10-bis. – A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le

amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

---

## 6.19

GALIMBERTI, BARANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al comma 5, articolo 54, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "le spese sostenute per la partecipazione a convegni, congressi e simili o a corsi di aggiornamento professionale, comprese quelle di viaggio e quelle di soggiorno, queste nel limite massimo di 250,00 euro al giorno, ai fini degli obblighi minimi di formazione e/o aggiornamento professionale, sono integralmente deducibili; in tutti gli altri casi, sono deducibili nella misura del 50 per cento del loro ammontare, compresa la parte eccedente 250,00 al giorno per le spese di soggiorno. Al raggiungimento del pieno soddisfacimento del debito formativo, così come individuato, si ha diritto a un'ulteriore deduzione di 500,00 euro"».

*Conseguentemente alla Tabella C, le dotazioni riferite al finanziamento dell'attività di formazione professionale di cui all'articolo 1, comma 1163, della legge finanziaria n. 296/2006 sono ridotte del 10 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014.*

---

## 6.20

Luigi MARINO, LANZILLOTTA

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis Le maggiori risorse derivanti dalla cancellazione degli stanziamenti iscritti in bilancio come da comma 1-ter, sono destinate alle misure di cui al comma 1.

1-ter articolo 41, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78; articolo 1, comma 368, lettera a), legge 3 dicembre 2005, n. 266; articolo 3, commi da 1 a 4, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5 articolo 5, legge 21 dicembre 1997, n. 449; articolo 40, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78».

---

**6.21**

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con effetto dal 1° gennaio 2014 con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2014, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

**6.22**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2014, 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1° gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in vigore al 1° gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla

mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

---

### 6.23

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL ed in proporzione ai contributi per premi versati al bilancio dell'Istituto, è stabilita la riduzione dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 1.000 milioni di euro per l'anno 2014, 1.100 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;*

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;

– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

## 6.24

COMAROLI, BITONCI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'INAIL, tenendo conto degli andamenti degli eventi relativi al rispetto della normativa generale sulla sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, è stabilita la riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, nel limite complessivo di un importo pari a 900 milioni di euro per l'anno 2014, 1.000 milioni di euro per l'anno 2015 e 1.100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1° gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in vigore al 1° gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i medesimi indennizzi sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente. In considerazione dei risultati gestionali dell'ente e dei relativi andamenti prospettici, per effetto della riduzione dei premi e contributi di cui al primo periodo del presente comma è riconosciuto allo stesso ente da parte del bilancio dello Stato un trasferimento pari a 500 milioni di euro per l'anno 2014, 600 milioni di euro per l'anno 2015 e 700 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016. A decorrere dall'anno 2016, l'INAIL effettua una verifica di sostenibilità economica, finanziaria e attuariale, asseverata dal Ministero dell'Economia e delle finanze, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---



**6.25**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 2, dopo le parole: «luoghi di lavoro,» sono inserite le seguenti: «con particolare riguardo all'impresa agricola,».*

---

**6.26**

BIANCONI

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;*

2) *al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;*

3) *all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».*

---

**6.27**

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

1) *dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;*

2) *al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;*

3) *all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».*

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;*

*– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;*

*– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;*

*– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;*

*– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

*«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;*

*– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000;

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

---

**6.28**

PALERMO, BERGER, FRAVEZZI

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

*a) dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;*

*b) al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;*

*c) all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».*

---

**6.29**

PAGANO

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente».*

*al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi».*

*all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».*

---

**6.30**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

*– dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui, all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;*

- *al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;*
  - *all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».*
- 

### 6.31

BRUNI, LIUZZI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

– *dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;*

- *al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;*
  - *all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».*
- 

### 6.32

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

– *dopo le parole: «gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali» inserire le seguenti: «da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente»;*

- *al primo e secondo periodo, sopprimere le parole: «e contributi»;*
  - *all'ultimo periodo, la parola: «2016» è sostituita dalla seguente: «2014».*
-

**6.33**

FUCKSIA, CATALFO, PUGLIA

*Al comma 2, apportare le seguenti modifiche:*

«1) *dopo le parole:* "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" *inserire le parole seguenti:* "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;

2) *primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* "e contributi";

3) *ultimo periodo, la parola:* "2016" *è sostituita dalla seguente:* "2014"».

---

**6.34**

CERONI

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

«1) *dopo le parole:* "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" *inserire le parole seguenti:* "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettera a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;

2) *primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* "e contributi";

3) *ultimo periodo, la parola:* "2016" *è sostituita dalla seguente:* "2014"».

---

**6.35**

BITONCI, COMAROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

«1) *dopo le parole:* "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" *inserire le parole seguenti:* "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c), e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;

2) *primo e secondo periodo, sopprimere le parole:* "e contributi";

3) *ultimo periodo, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2014"».*

---

### **6.36**

BIANCONI

*Al comma 2 apportare le seguenti modifiche:*

«1) *dopo le parole: "gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" inserire le parole seguenti: "da attribuire alle aziende appartenenti a ciascuna delle gestioni separate di cui all'articolo 1 comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in rapporto all'eventuale risultato di esercizio annuale positivo conseguito dalle predette gestioni nell'anno precedente;*

2) *primo e secondo periodo, sopprimere le parole: "e contributi";*

3) *ultimo periodo, la parola: "2016" è sostituita dalla seguente: "2014"».*

---

### **6.37**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 2, primo periodo, le parole: «importo pari a 1.000 milioni per l'anno 2014, 1.100 milioni per l'anno 2015 e 1.200 milioni a decorrere dall'anno 2016» sono sostituite dalle seguenti: «importo pari a 1.200 milioni per l'anno 2014, 1.300 milioni per l'anno 2015 e 1.400 milioni a decorrere dall'anno 2016».*

*Sono, altresì, corrispondentemente modificate gli importi indicati nel secondo periodo.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istituti va del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati cori apposito

decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

---

### 6.38

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in relazione alle nuove assunzioni con contratto di lavoro dipendente spetta per il triennio 2014-2016, nel limite massimo annuo di 800 milioni di euro, la riduzione del 50 per cento dei contributi previdenziali a carico del datore di lavoro».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 20 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

*5-quater.* All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-



zioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

---

### 6.39

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. In relazione alle assunzioni effettuate, a decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, con contratto di lavoro dipendente, a tempo determinato anche in somministrazione, in relazione a lavoratori di età inferiore a trentacinque anni spetta, per la durata di dodici mesi, la riduzione del 50 per cento degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore. Qualora il contratto venga trasformato a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi si prolunga fino al diciottesimo mese dalla data della assunzione con il contratto di cui al presente comma medesimo comma 1. Nelle ipotesi in cui l'assunzione sia effettuata con contratto di lavoro a tempo indeterminato, la riduzione dei contributi spetta per un periodo di ventiquattro mesi dalla data di assunzione a beneficio di cui al presente comma trova applicazione fino a concorrenza della spesa massima annua pari a 800 milioni di euro.

2-ter. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis, trovano applicazione le condizioni di cui al comma 12 dell'articolo 4 della legge n. 92 del 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6 ed il primo periodo del comma 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere supe-

riore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

*5-quater.* All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

**Art. 10-ter.**

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 2016».

**6.40**

LEPRI, CANTINI, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, COCIANCICH, Rita GHEDINI, MATTESINI, ANGIONI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Dopo l'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, relativo alle detrazioni per carichi di famiglia, è aggiunto il seguente:

**«Art. 12-bis.**

1. Ai soggetti titolari di uno o più redditi di cui agli articoli 49, comma 1, 50, comma 1, lettere *a*); *c*), *c-bis*) e *l*), 55 e 66, con figli a carico per i quali è riconosciuta la detrazione di cui all'articolo 12, è riconosciuta una detrazione forfetaria aggiuntiva a titolo di sostegno per le spese di assistenza e cura dei figli minori.

L'ulteriore detrazione è riconosciuta nel limite di:

*a*) 200 euro per figlio se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici non supera 25.000 euro;

- b) ISO euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 25.000 euro e inferiore a 50.000 euro;
- c) 100 euro per figlio, se il reddito complessivo del nucleo familiare ai fini anagrafici è superiore a 50.000 euro e inferiore a 75.000 euro.

2. In caso di incapacienza, totale o parziale, il beneficio non goduto di cui al comma 1, lettera a), nonché quello spettante nell'anno come credito d'imposta per le detrazioni per figli a carico vigenti, è corrisposto integralmente sotto forma di assegno, in una o più soluzioni».

2-ter. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui al comma 2-bis, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a un miliardo di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

## 6.41

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014 sono prorogati di dodici mesi gli incentivi di cui ai commi da 8 a 10, dell'articolo 4, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:*

### «Art. 10-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente

in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

#### **Art. 10-ter.**

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

---

**6.42**

CERONI

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 11, comma 1, lettera a) ai numeri 2), 3) e 4) sono sopresse le parole "delle poste";

b) all'articolo 16, comma 1-bis, lettera a), dopo la parola "trafori", sono aggiunte le seguenti: "e di gestione del servizio postale universale".

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 30 milioni di euro rispettivamente per gli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1 comma 515 della legge 24 dicembre 2012 n. 228».

---

**6.43**

FUCKSIA, TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, BENCINI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto-legislativo 9 aprile 2008 n. 81, all'articolo 37, dopo il comma 14-bis è aggiunto il seguente:

"14-ter. A partire dal 1 ottobre 2014, gli istituti di istruzione, professionali e universitari rilasciano agli allievi equiparati ai lavoratori, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), gli attestati di frequenza e di superamento delle verifiche degli apprendimenti ai corsi di formazione generale e specifica di cui al comma 1 del presente articolo. Gli attestati sono rilasciati su richiesta dell'allievo, anche ai fini della consegna alle aziende che intendano attivare contratti di lavoro, sia di assunzione, sia di tirocinio, stage o altra tipologia ammessa dalla legge. A questo fine, gli attestati rilasciati dagli Istituti costituiscono, per le parti conformi, credito formativo ai fini della non ripetitività della formazione prevista dal presente decreto a carico dei datori di lavoro che attivano i contratti di lavoro. Gli istituti garantiscono la formazione degli allievi nell'ambito dei percorsi curriculari degli allievi, nella normale attività didattica e senza costi aggiuntivi"».

---

**6.44**

FRAVEZZI, PANIZZA, ZELLER, PALERMO

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis). Dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera: "p) un rappresentante dell'ANCI».

---

**6.45**

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 2 è inserito il seguente:*

«2-bis) all'articolo 6 del decreto legislativo 81 del 2008 comma 1 dopo la lettera o) è inserita la seguente lettera:

"p) un rappresentante dell'ANCI"».

---

**6.46**

BARANI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. La previsione di cui al comma 9-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 30 dicembre 2009 n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, non trova applicazione nei confronti dei lavoratori della acciai speciali Terni ILVA Laminati Piani. I lavoratori della Azienda "acciai speciali Terni" con sito produttivo in Terni devono intendersi ricompresi negli atti di indirizzo n. 471 dell'8 marzo 2001, n. 476 del 20 febbraio 2001 e n. 562 del 17 aprile 2001 già emanati in materia dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

---

**6.47**

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014, in via sperimentale per un triennio, al fine di promuovere e sostenere l'occupazione dei giovani di età inferiore ai trentacinque anni nel peculiare contesto dell'attuale situazione economica, sulle nuove assunzioni di tali soggetti con contratto a tempo indeterminato è prevista una riduzione di otto punti percentuali degli oneri contributivi dovuti dal datore di lavoro, senza effetti negativi

sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore e fino all'importo massimo di 150 milioni di euro a decorrere dal 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1° per l'anno 2014.»*

## 6.48

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 3, premettere il seguente capoverso:*

«Oa) al comma 1, lettera a), punto 2), le parole: "pari a 7.500 euro" sono sostituite da: "pari a 15.000 euro" e le parole: "aumentato a 13.500 euro" sono sostituite da: "aumentato a 20.000 euro"».

*Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa



e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip Spa fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

**Art. 10-ter.**

Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del

27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.»

---

## 6.49

FLORIS

*Al comma 3, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) dopo il comma 1-bis è inserito il seguente:

"1-ter. Al fine di incentivare la conservazione e la valorizzazione del capitale umano nelle imprese esercenti servizi di trasporto pubblico locale ed interregionale di competenza statale mediante autobus, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 5, commi 1 e 3, e 5-bis, comma 1, secondo periodo del presente decreto legislativo, per le medesime imprese le spese sostenute per il personale dipendente ed assimilato sono, interamente ammesse in deduzione ai fini della determinazione della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive"».

---

## 6.50

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Sostituire il comma 3, lettera a), con il seguente:*

«a) il comma 4-quater è sostituito dal seguente:

"4-quater. A decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) ad e), che incrementano il numero di lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, è deducibile il costo del predetto personale nel limite del-

l'incremento complessivo del costo del personale classificabile nell'articolo 2425, primo comma, lettera b), numeri 9) e 14), del codice civile. La suddetta deduzione continua ad applicarsi a condizione, e nei limiti in cui, nei periodi di imposta successivi, permanga l'incremento dei lavoratori a tempo indeterminato rispetto al numero dei lavoratori assunti con il medesimo contratto mediamente occupati nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto. Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), la base occupazionale di cui al terzo periodo è individuata con riferimento al personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato impiegato nell'attività commerciale e la deduzione spetta solo con riferimento all'incremento dei lavoratori utilizzati nell'esercizio di tale attività. In caso di lavoratori impiegati anche nell'esercizio dell'attività istituzionale si considera, sia ai fini della individuazione della base occupazionale di riferimento e del suo incremento, sia ai fini della deducibilità del costo, il solo personale dipendente con contratto di lavoro a tempo indeterminato riferibile all'attività commerciale individuato in base al rapporto di cui all'articolo 10, comma 2. Non rilevano ai fini degli incrementi occupazionali i trasferimenti di dipendenti dall'attività istituzionale all'attività commerciale. Nell'ipotesi di imprese di nuova costituzione non rilevano gli incrementi occupazionali derivanti dallo svolgimento di attività che assorbono anche solo in parte attività di imprese giuridicamente preesistenti, ad esclusione delle attività sottoposte a limite numerico o di superficie. Nel caso di impresa subentrante ad altra nella gestione di un servizio pubblico, anche gestito da privati, comunque assegnata, la deducibilità del costo del personale spetta limitatamente al numero di lavoratori assunti in più rispetto a quello dell'impresa sostituita"».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;*

*All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro*

sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate, al fine di assicurare maggiori entrate, per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

*All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;*

*All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

*All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;*

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

---

## 6.51

ASTORRE, TOMASELLI, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 3 lettera a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche:*

*«1) al primo periodo sostituire le parole da: "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" a "periodo di imposta precedente" con le*

*seguenti*: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti".

2) *Al secondo periodo, sopprimere le parole da*: "La suddetta deduzione decade" *fino alle parole*: "a quello dell'impresa sostituita"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole*: «150 milioni» *con le seguenti*: «350 milioni».

---

## 6.52

CERONI

*Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche*:

1) *al primo periodo sostituire le parole da*: "che incrementano il numero di lavoratori dipendenti" *a*: "periodo di imposta precedente" *con le seguenti*: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti";

2) *Al secondo periodo, sopprimere le parole da*: "La suddetta deduzione decade" *alle parole*: "a quello dell'impresa sostituita".

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole*: «150 milioni» *con le seguenti*: «350 milioni».

---

## 6.53

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater apportare le seguenti modifiche*:

1) *al primo periodo sostituire le parole da*: "che Incrementano il numero di lavoratori dipendenti" *a*: "periodo di imposta precedente" *con le seguenti*: "che assumono lavoratori dipendenti con contratto a tempo indeterminato e che non abbiano effettuato licenziamenti collettivi nei sei mesi precedenti".

2) *Al secondo periodo, sopprimere le parole da*: "La suddetta deduzione decade" *alle parole*: "a quello dell'impresa sostituita".

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole*: «150 milioni» *con le seguenti*: «350 milioni».

---

**6.54**

D'ALÌ, MANDELLI, SACCONI

*Al comma 3, lettera a), capoverso 4-quater, primo periodo, dopo le parole: «con contratto a tempo indeterminato» aggiungere le seguenti: «, nonché assunti a termine per lo svolgimento delle attività stagionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525.»*

---

**6.55**

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «e per i due successivi periodi di imposta» con le seguenti: «e per i quattro successivi periodi di imposta».*

*Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione e quantificabili in 215 milioni di euro a decorrere dal 2017, si provvede come segue:*

*Alla copertura dell'onere derivante dal comma 1, pari ad un limite massimo di 215 milioni euro annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 211 comma 5, lettera b), della legge 195/2009, delle Missioni di spesa di ciascun Ministero.*

---

**6.56**

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 3, lettera c), capoverso 4-septies, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 gli importi deducibili ai sensi del presente articolo sono aumentati in maniera progressiva e lineare fino a raggiungere nell'anno 2020 la totale eliminazione dell'imposta regionale sulle attività produttive sul costo del lavoro».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

*«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.*

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta".».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire i seguenti articoli:*

**«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le

amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

#### **Art. 10-ter.**

Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

---

#### **6.58**

Russo

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

«*c-bis*) Il diritto ai benefici economici, di cui alla lettera *a*) del presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

---



**6.59**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente lettera:*

«*c bis*) Il diritto ai benefici economici di cui alla lettera *a*) del presente comma, è riconosciuto anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

---

**6.60**

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti commi:*

«*3-bis*. L'articolo 11, comma 1, lettera *a*), numeri 2 e 3 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 è sostituito dal seguente: "2) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*), escluse le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari al maggior valore tra 7.500 euro e il 30 per cento del costo del lavoro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo di imposta, aumentato a 13.500 euro ovvero al 60 per cento del costo del lavoro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; 3) per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da *a*) a *e*), esclusi le banche, gli altri enti finanziari, le imprese di assicurazione e le imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia, dell'acqua, dei trasporti, delle infrastrutture, delle poste, delle telecomunicazioni, della raccolta e depurazione delle acque di scarico e della raccolta e smaltimento rifiuti, un importo pari al maggior valore tra 15.000 euro ed il 60 per cento del costo del lavoro, su base annua, per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato impiegato nel periodo d'imposta nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, puglia, Sardegna e Sicilia, aumentato 21.000 euro ovvero al 100 per cento del costo del lavoro per i lavoratori di sesso femminile nonché per quelli di età inferiore ai 35 anni; tale deduzione è alternativa a quella di cui al numero 2), e può essere fruita nel rispetto dei limiti derivanti dall'applicazione della regola *de minimis* di cui al regolamento (CE) n. 69/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni";

*3-ter*. Le disposizioni di cui al comma precedente decorrono dall'esercizio successivo a quello incorso al 31 dicembre 2013. Per i periodi

di imposta successivi le predette percentuali sono fissate nelle seguenti misure:

a) per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2014: 40 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 65 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

b) per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015: 50 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 70 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia;

c) a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2016: 60 per cento per ogni lavoratore dipendente a tempo indeterminato e 75,2 per cento per i lavoratori di sesso femminile e per quelli di età inferiore ai 35 anni, nonché per i lavoratori impiegati nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

– *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

– *all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

– *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

## 6.61

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)*

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilanci».

---

**6.62**

MOSCARDELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "7.500,00 euro" e "13.500,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "15.000,00 euro" e "21.000,00 euro".

3-ter. All'articolo 11, comma 1, lettera a), punto 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "15.000,00 euro" e "21.000,00 euro" sono sostituite dalle seguenti: "30.000,00 euro" e "36.000,00 euro"».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 39, comma 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 novembre 2003, n. 326, le parole: "13,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "16 per cento"».

---

**6.63**

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, per i datori di lavoro del settore turistico ricettivo che hanno alle proprie dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione è istituito un credito d'imposta pari a 29,5 euro per ogni ulteriore giornata lavorata da ciascuno dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto alla media delle giornate lavorate dei due anni precedenti».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri 51 provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

– *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

– *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

– *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

*b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

---

**6.64**

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-*quarter*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica pro quota anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, sempreché la durata dei relativi rapporti di lavoro non risulti nell'anno complessivamente inferiore a tredici settimane. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

– *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

– *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

– *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

*b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

**6.65**

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-*quarter*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. la deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione, la deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

– *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

– *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"»;

– *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

*b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

---

**6.66**

PALERMO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro.17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**Art. 6-bis.**

*(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)*

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

**6.67**

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. A decorrere dall'anno 2014, l'indennità di accompagnamento è soggetta a preventivo accertamento e valutazione della condizione economica e patrimoniale dei nuovi richiedenti e degli attuali beneficiari.

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con proprio decreto da adottare entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, definisce le soglie dell'indicatore di situazione economica equivalente (ISEE), anche opportunamente



modificato al fine di tutelare l'uso dell'abitazione principale, che determinano per gli aventi diritto, una eventuale riduzione parziale del beneficio; definisce inoltre le modalità di attuazione del presente comma, tenendo conto dell'esigenza di garantire un progressivo percorso di adeguamento al nuovo regime.

3-ter. Eventuali risparmi derivanti dall'attuazione del comma 3-bis, accertati dal confronto con la spesa storica, sono esclusivamente destinati nella misura del cinquanta per cento al finanziamento del Fondo di cui all'articolo 81, comma 29, del decreto-Iegge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 e della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e di cui all'articolo 3, commi da 2 a 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 99; nella misura del venticinque per cento alla promozione di misure anche sperimentali di contrasto alla povertà; nella misura del venticinque per cento al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328».

---

## 6.68

RUVOLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore agricolo, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».*

---

## 6.69

BONFRISCO, BONDI, CERONI, MILO, MANDELLI, REPETTI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 1, lettera a), numero 2), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le parole: "7.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.500 euro"»;

*Conseguentemente, al maggior onere si provvede:*

a) quanto a 4 miliardi di euro a decorrere dal 2014, mediante definizione dei costi standard regionali della sanità secondo le procedure di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, entro il termine perentorio del 31 marzo 2014; qualora tale termine non venga rispettato, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro i successivi 30 giorni, sono definiti i predetti costi standard utilizzando come modello di riferimento le 2 Regioni, tra le 5 individuate, che abbiano ottenuto il punteggio più alto nella valutazione risultante dai tavoli tecnici di cui all'intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005. Qualora entro la predetta data non siano adottati i provvedimenti di cui al primo periodo del presente comma, a decorrere dall'anno 2014 il livello del finanziamento del Servizio sanitario nazionale cui concorre ordinariamente lo Stato è ulteriormente ridotto di 4 miliardi di euro.

b) quanto ad 1 miliardo di euro a decorrere dal 2014 mediante maggiori entrate assicurare da riduzione, eliminazione o riforma delle dotazioni finanziarie disponibili, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, relative a contributi o incentivi alle imprese, contenute in uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro il 31 gennaio 2014».

---

## 6.70

BOCCA, VILLARI, MANDELLI, MARIN, MINZOLINI, CONTE, FLORIS, PELINO, CARIDI, GALIMBERTI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In via sperimentale, per gli anni 2014 e 2015, per i datori di lavoro del settore turistico ricettivo che hanno alle proprie dipendenze lavoratori assunti a tempo determinato per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione è istituito un credito d'imposta pari a 29,5 euro per ogni ulteriore giornata lavorata da ciascuno dei lavoratori assunti a tempo determinato rispetto alla media delle giornate lavorate dei due anni precedenti».

*Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150» con la parola: «500».*

---

**6.71**

BOCCA, PELINO, VILLARI, MANDELLI, MARIN, FLORIS, CARIDI, PICCOLI, GALIMBERTI, MINZOLINI, CONTE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-*qua-ter*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore.»

*Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 31, sostituire la parola: «150» con la parola: «500».*

---

**6.72**

BRUNI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-*bis*, lettera d-*bis*) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)*

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

### 6.73

AZZOLLINI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire il rilancio degli investimenti privati e il finanziamento alle imprese, la tassazione delle rendite finanziarie per le obbligazioni emesse in base all'articolo 32 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 dalle piccole e medie imprese, così come definite nella raccomandazione 2003/361/CE, a far data dal 1° gennaio 2014, viene fissata nella misura del 12,50 per cento».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 2.000;

2015: - 2.000;

2016: - 2.000.

---

### 6.74

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti parole: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)*

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**6.75**

PAGANO

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis), del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)*

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi-derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

## 6.76

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 2 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente: "c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».

---

## 6.77

BOCCA, PELINO, CARIDI, GALIMBERTI, CONTE, PICCOLI, MINZOLINI, MANDELLI, VILLARI, FLORIS, MARIN

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. La deduzione d'imposta di cui all'articolo 11, comma 4-*quater*, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, come modificato dal presente articolo, si applica *pro quota* anche per i lavoratori assunti a tempo determinato nel settore turistico ricettivo per i quali la legge o la contrattazione collettiva prevedano la facoltà di esercitare il diritto di precedenza nella riassunzione, sempreché la durata dei relativi rapporti di lavoro non risulti nell'anno complessivamente inferiore a tredici settimane. La deduzione non si applica nei periodi di imposta successivi a quello in cui è avvenuta l'assunzione in cui il numero dei lavoratori alle dipendenze del datore di lavoro risulta inferiore a quello del periodo di imposta di prima assunzione. La deduzione compete, in ogni caso, per ciascun periodo di imposta a partire da quello di assunzione qualora il rapporto di lavoro a tempo determinato venga reiterato con il medesimo lavoratore».

*Conseguentemente, all'articolo 10, al comma 37, sostituire la parola: «150», con la parola: «500».*

---

## **6.78**

GIBINO

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

*«3-bis. Alle imprese che nel 2014 e nei due anni successivi effettuano investimenti in campagne pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'anno precedente, si applica l'esclusione dall'imposizione Ires e Irap sul reddito di impresa, pari alla misura dell'investimento incrementale, rispetto all'anno precedente.*

*3-ter. Le campagne pubblicitarie di cui al comma 3-bis devono essere effettuate, alternativamente o cumulativa mente, attraverso mezzi di comunicazione di massa nonché iniziative pubbliche con la medesima finalità, esclusivamente da imprese iscritte al registro degli operatori di comunicazione di cui all'articolo 1, comma 6, lettera a), numero 5 della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante pubblicità esterna, pubbliche affissioni e circuiti cinematografici.*

*3-quater. L'attestazione delle spese sostenute per la realizzazione e la diffusione delle campagne pubblicitarie di cui al comma 3-bis. è rilasciata dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore legale o da un iscritto all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili».*

*Conseguentemente, le dotazioni di parte corrente indicate nella Tabella C di cui all'articolo 25, comma 2, allegata al presente progetto di legge, sono ridotte in maniera lineare, in modo da assicurare una minore spesa annua di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 60 milioni di euro per l'anno 2016.*

---

## **6.79**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)*

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**6.80**

BIANCONI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625", sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)*

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.



2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

## 6.81

MOLINARI, BERTOROTTA, LEZZI, MANGILI, BULGARELLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. I lavoratori assunti con l'agevolazione di cui al comma 3 non concorreranno, per la durata di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, per il relativo costo, al conteggio dei dati contabili ed extracontabili, ai fini del meccanismo degli Studi di Settore.

*Conseguentemente, all'articolo 10, apportare le seguenti modifiche:*

a) dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«1. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (4), con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'Amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestione liquidatorie di enti pubblici ovvero di

stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato».

b) dopo il comma 14, aggiungere i seguenti:

«14-bis. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

14-ter. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali", e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96».

c) dopo il comma 16, aggiungere i seguenti:

«16-bis. Alla legge 31 ottobre 1965, n. 1261, sono apportate le seguenti modifiche:

a) l'articolo 1 è sostituito dal seguente: "Art. 1 - I. L'indennità spettante ai membri del Parlamento a norma dell'articolo 69 della Costituzione per garantire il libero svolgimento del mandato è regolata dalla presente legge ed è costituita da quote mensili comprensive anche del rimborso di spese di segreteria e di rappresentanza.

2. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere determinano l'ammontare di dette quote in misura tale che non superino l'importo lordo di euro cinquemila"

b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente: "Art. 2. - I. Ai membri del Parlamento è corrisposta inoltre una diaria a titolo di rimborso delle spese di soggiorno a Roma. Gli Uffici di Presidenza delle due Camere ne determinano l'ammontare in misura non superiore all'importo lordo di euro tremilacinquecento, sulla base esclusiva degli effettivi giorni di presenza per ogni mese nelle sedute dell'Assemblea e delle Commissioni.

16-ter. L'erogazione della somma di cui al comma 16-bis, lettera b), è corrisposta a condizione di una adeguata ed esaustiva rendicontazione, pubblicata sul sito internet della Camera di appartenenza».

## 6.82

LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI, BULGARELLI, MOLINARI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014 sono escluse dall'ambito di applicazione dell'imposta regionale sulle attività produttive, di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, le imprese che hanno meno di dieci occupati e un fatturato annuo o un totale di bilancio-annuo non superiore a 2 milioni di euro».

*All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3) , le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi di-

versi di cui all'articolo 61, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

*h)* al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

*i)* ai commi 30 e 31, le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

*l)* al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

*m)* al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

*7-septies.* Il comma 1 dell'articolo *30-bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1 gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e

successive modificazioni," è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

---

### 6.83

CERONI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)*

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31-dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

### 6.84

BITONCI, COMAROLI, BISINELLA

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, per l'anno 2014 vengono stanziati 50 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014».*

---

## **6.85**

CERONI

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. A titolo sperimentale per l'anno 2014 tutte le imprese e i lavoratori autonomi con meno di 15 dipendenti possono assumere giovani disoccupati di età inferiore a 35 anni e lavoratori di qualunque età che hanno perso il posto di lavoro per qualunque motivo, salvo licenziamento per giusta causa, in numero pari agli occupati in forza al 31 dicembre 2013, corrispondendo il salario base per dodici mensilità senza oneri sociali a carico dei lavoratori stessi e del datore di lavoro ad eccezione dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro.

Il rapporto di lavoro di cui al presente articolo può essere interrotto da ognuna delle parti in ogni momento con un preavviso di 30 giorni senza oneri a carico del datore di lavoro.

Sono fatte salve le ritenute fiscali a carico del lavoratore come per legge e i periodi di ferie previsti dai contratti collettivi.

In caso di malattia, di assenza dal luogo di lavoro o di sospensione dell'attività lavorativa per qualunque motivo non sono dovute integrazioni salariali a carico del datore di lavoro, dell'INPS, dello Stato e degli enti pubblici territoriali.

Al termine dell'anno sperimentale, il rapporto di lavoro cessa senza alcuna formalità da parte del datore di lavoro salvo la volontà del datore di lavoro di trasformare il rapporto di lavoro in uno di quelli previsti dalle leggi ordinarie.

Non sono dovute indennità di fine rapporto di qualunque natura e titolo a favore del lavoratore.

Tutti i costi sostenuti dal datore di lavoro in applicazione del presente articolo sono integralmente deducibili ai fini IRAP.

I datori di lavoro che assumono lavoratori in forza del presente articolo non possono procedere alla riduzione del personale in forza al 31 dicembre 2013 salvo dimissioni volontarie o pensionamenti fino a quando usufruiscono della presente agevolazione».

---

**6.86**

BIANCONI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: "euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)*

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

**6.87**

PERRONE, BRUNI, IURLARO, LIUZZI, DALLA TOR, PICCOLI, FLORIS, CASSANO, BONFRISCO, TARQUINIO

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti «fra il 1° giugno 2013 e il 30 novembre 2013»;

b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 marzo 2014".

3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 6.88

PERRONE

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "fra il 1° giugno 2013 e il 30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fra il 1° giugno 2013 e il 30 novembre 2013";

b) al comma 5, le parole: "entro il 31 gennaio 2014" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31, marzo 2014"».

«3-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 3-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## 6.89

GIROTTI, SANTANGELO, CASTALDI, PETROCELLI, BERTOROTTA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di pervenire alla completa rimozione dell'eternit o dell'amianto negli edifici pubblici e privati, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un programma di interventi finalizzato a provvedere alla rimozione e allo smaltimento del medesimo materiale presente negli edifici, con priorità per gli edifici pubblici, per i locali aperti al pubblico o di utilizzazione collettiva e per i blocchi di appartamenti, anche attraverso la sostituzione delle coperture contenenti amianto o eternit con l'installazione di moduli fotovoltaici. Per la realizzazione del programma di cui al presente comma è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».



*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

---

## 6.90

FABBRI, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"c-bis) persone fisiche esercenti attività commerciali di cui all'articolo 55 del medesimo testo unico, qualora non si avvalgano, se non in modo non occasionale, di lavoro altrui, e non utilizzino beni strumentali, per quantità o valore, in misura eccedente le necessità minime per l'esercizio dell'attività. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate possono essere stabilite, per categoria, anche sulla base dei dati desunti dagli studi di settore, la quantità o il valore dei beni strumentali non eccedenti le necessità minime per l'esercizio dell'attività"».

---

## 6.91

BERTUZZI, Rita GHEDINI, PIGNEDOLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. La deducibilità del costo del personale di cui al comma 4-*quater* dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, così come sostituito dalla presente legge, è riconosciuta anche ai datori di lavoro agricolo in caso di assunzione di lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato, a condizione che il lavoratore svolga almeno 101 giornate di lavoro nell'anno, per due annualità consecutive».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».*

---

**6.92**

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. Entro 180 giorni dalla data di approvazione del presente provvedimento, il Governo individua e definisce chiaramente, anche con criteri oggettivi, la autonoma organizzazione ai fini della non assoggettabilità dei professionisti, degli artisti e dei piccoli imprenditori all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP)».

---

**6.93**

BITONCI, COMAROLI, BISINELLA, ARRIGONI, BELLOT

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 11, comma 4-bis, lettera d-bis) del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, le parole: "euro 2.500, di euro 1.875, di euro 1.250 e di euro 625" sono rispettivamente sostituite dalle seguenti: «euro 17.000, euro 12.750, euro 8.500 ed euro 4.250».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Blocco consulenze e liquidazione aziende speciali)*

1. A decorrere dal 2014 e fino al 31 dicembre 2016, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le società di cui all'articolo 15, comma 1, della presente legge, che presentano un saldo economico negativo, sono poste in liquidazione.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**6.94**

BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-*bis*. Per le finalità di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche ed integrazioni, a decorrere dall'anno 2013 vengono stanziati 40 milioni di euro. Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, si provvede come segue:

all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso *b-bis*, sostituire le parole: "80" con le seguenti: "160".

---

**6.95**

SACCONI, PAGANO

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-*bis*. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226/2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è deteata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

4-*ter*. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 4-*bis*, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

---

**6.96**

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono aggiunte in fine le seguenti parole: "Sono altresì escluse dal pagamento del contributo di cui al comma 31 le aziende aderenti ai consorzi titolari dei servizi di pulizia delle scuole, oggetto dell'accordo sottoscritto al Ministero del lavoro il 14 giugno 2011, limitatamente ai lavoratori impegnati nei servizi previsti nell'accordo stesso».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;*

*all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;*

*all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».*

---

## **6.97**

Rita GHEDINI, BERTUZZI, PARENTE, GATTI, ANGIANI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, SPILABOTTE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi*

dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

*Conseguentemente:*

«ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: "4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo, sono soppresse";

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: "2 per mille" con le seguenti: "2,1 per mille";

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014"».

---

**6.98**

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20, sono inseriti i seguenti: "20-bis. A decorrere dall'anno 2015, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta altresì ai collaboratori coordinati e continuativi di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a condizione che pos-

sano far valere almeno tredici settimane di contribuzione alla predetta gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, negli ultimi dodici mesi".

"20-ter. Con effetto sui periodi contributivi maturati a decorrere dal 1° gennaio 2015, una quota pari all'1 per cento delle aliquote di cui al comma 57 del presente articolo è corrisposta quale contributo a carico del datore di lavoro per il finanziamento del trattamento di cui al comma 20-bis;"».

*Conseguentemente:*

ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrono, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

**6.99**

BERTUZZI, Rita GHEDINI, PIGNEDOLI, GRANAIOLA

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo la lettera b) sono aggiunte le seguenti:

"b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca;

b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 500;

2015: – 500;

2016: – 500.

---

**6.100**

GATTI, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 70, comma 1, terzo periodo, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276, le parole: "per l'anno 2013" sono sostituite con le parole: "per l'anno 2014"».

*Conseguentemente:*

a) All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.

---

**6.101**

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento, per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimilati».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

**6.102**

Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'auto-



rità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

---

### 6.103

Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

*Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.*

---

### 6.104

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*All'articolo 6, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimilati».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni control-

late, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi in bilancio».

---

### 6.105

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, il comma 39 è soppresso».

---

### 6.106

URAS, STEFANO, DE PETRIS

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Al decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, all'articolo 2 apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1, sostituire la parola: "ventiquattro" con la seguente: "trentasei";

b) dopo il comma 9 aggiungere il seguente: "9-bis. Quanto all'onere derivante dall'estensione del periodo di fruizione del credito d'imposta, determinato nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2014"».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 4-bis, determinati nel limite massimo di 10 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica: «Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**6.107**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, al comma 29, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:

"e) ai contratti a termine attivati in stretta correlazione con l'avvio di nuove attività ovvero di nuove iniziative, progetti o aperture in aziende aventi una percentuale di rapporti di lavoro a tempo indeterminato almeno pari all'80 per cento rispetto al totale dei rapporti di lavoro subordinato mediamente in essere nei due anni precedenti alla data di attivazione di detti contratti a termine"».

---

**6.108**

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

*Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.*

---

**6.109**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: "chiusura del cantiere" sono aggiunte le seguenti: "c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

nati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria"».

*Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230.*

---

### **6.110**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: «Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi».

---

### **6.111**

PAGANO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati

dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

---

### 6.112

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, apportare le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo la lettera b) aggiungere le seguenti: «b-bis) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; b-ter) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria.»;

b) al secondo periodo sostituire le parole: «38 milioni» con le parole: «38,5 milioni».

---

### 6.113

Russo

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis). All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo le parole: «chiusura del cantiere» sono aggiunte le seguenti: «c) interruzione di rapporto di lavoro a tempo indeterminato nel settore della pesca; d) interruzione di rapporto di lavoro instaurato dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria».

Alle minori entrate derivanti dall'applicazione delle lettere c) e d) del presente comma, valutate in 0,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230».

---

**6.114**

Russo

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. All'articolo 2, comma 34, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto il seguente periodo: "Il contributo di cui al comma 31 non è comunque dovuto per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative e imprese della pesca e per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle cooperative sociali con persone detenute o internate negli istituti penitenziari, i condannati e gli internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro all'esterno ai sensi dell'articolo 21 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, derivanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria, nonché per le interruzioni dei rapporti di lavoro instaurati dalle imprese impegnate nell'esecuzione dei servizi di pulizia nelle scuole pubbliche, limitatamente ai lavoratori coinvolti negli stessi servizi"».

---

**6.115**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014, con riferimento alle trasformazioni di contratto a tempo indeterminato decorrenti dalla predetta data, il contributo di cui all'articolo 2, comma 10 bis, della legge 28 giugno 2012 n. 92 e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato del cinquanta per cento».

*Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

---

**6.116**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 30, della legge 28 giugno 2012, n. 92 , e successive modificazioni e integrazioni, si applicano anche ai soggetti che usufruiscono di trattamento mini aspi»

*Conseguentemente, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

2) dopo lo lettera b), aggiungere lo seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";».

---

**6.117**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Il comma 39 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è abrogato.»

---

**6.118**

CERONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. La contribuzione dovuta dai datori di lavoro per il finanziamento delle indennità economiche di malattia, di cui all'articolo 31, comma 5, tabella G della legge 28 febbraio 1986, n. 41, è fissata, a decorrere dallo gennaio 2014, in misura pari all'1,22 per cento, per il settore Artigiano, e all'1,44 per cento, per il settore Commercio e assimilati».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**6.119**

CERONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate. dopo il 31 dicembre 2012.»

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---



**6.120**

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito da ua legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della Legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo-determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.»

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

**6.121**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.»

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

**6.122**

PAGANO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultime, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a .. tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

**6.123**

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge n. 148 del 1993, convertito dalla legge n. 236 del 1993, e successivamente modificato dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito dalla legge 20 marzo 1998, n. 52 nonché dall'articolo 19, comma 13 del decreto-legge n. 185 del 2008, convertito dalla legge n. 2 del 2009, e, da ultimo, prorogato dall'articolo 33, comma 23 della legge n. 183 del 2011, si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge n. 223 del 1991, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative trasformazioni e proroghe, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

**6.124**

CERONI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.»

All'onere di cui al comma 6-bis si provvede mediante riduzione consumi intermedi per pari importo.

---

**6.125**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo è delegato ad introdurre, norme volte all'assimilazione al regime dell'imposta sul reddito delle società (IRES) dell'imposizione sui redditi di impresa, compresi quelli prodotti in forma associata dai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), assoggettandoli, dietro specifica opzione, a un'imposta sul reddito imprenditoriale, con aliquota proporzionale allineata a quella dell'IRES, e prevedendo che siano deducibili dalla base imponibile della predetta imposta le somme prelevate dall'imprenditore e dai soci e che le predette-somme concorrano alla formazione del reddito complessivo imponibile ai fini dell'IRPEF dell'imprenditore e dei soci.»

---

**6.126**

BROGLIA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 31, comma 48, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni, le parole: »ai sensi dell'articolo 5-bis, comma 1, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, escludendo la riduzione prevista dall'ultimo periodo dello stesso comma«, sono sostituite dalle seguenti: "dividendo per due il valore venale del bene"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «155 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;

2016: - 5.000.

---

**6.127**

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per favorire la riduzione del costo di produzione dei produttori agricoli, per il periodo: 2014-2015 non si applica l'IVA sui fertilizzanti, antiparassiti e sull'energia elettrica utilizzata per impianti di irrigazione e per i carburanti utilizzati in agricoltura anche quelli da trasporto».

---

**6.128**

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per favorire la riduzione dei costi di produzione dei produttori agricoli, per il periodo 2014-2015 non si applica l'IVA sui fertilizzanti, antiparassitari e sull'energia elettrica utilizzata per impianti di irrigazione e per i carburanti utilizzati in agricoltura anche quelli da trasporto».

*Conseguentemente, ridurre del 5 per cento tutti gli stanziamenti alla Tabella C.*

---

**6.129**

DI BIAGIO, DALLA ZUANNA

*Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) nell'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016.

3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'art. 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 20/2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile"».

---

**6.130**

CERONI

*Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:

a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;

b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento5EP550 per cento;

c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento5EP540 per cento;

d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento5EP530 per cento.

3) Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016";

4) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

*Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 6-*bis*.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel

conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

*Al finanziamento delle disposizioni introdotte con la presente proposta, si provvede mediante la riduzione della spesa delle amministrazioni pubbliche per l'attribuzione di incarichi di studio e consulenza.*

### 6.131

BONFRISCO, CERONI, MILO

*Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".

2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-bis. Alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:

a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;

b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento 5EP550 per cento;

c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento 5EP540 per cento;

d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento 5EP530 per cento.

3) Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le

unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016";

4) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

*Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis*.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

---

**6.132**

TOMASELLI, SANGALLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI

*Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 14, apportare le seguenti modifiche:

1) sostituire il comma 1 con il seguente: "1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015".



2) dopo il comma 1 inserire il seguente:

"1-*bis*. Alle spese sostenute a decorrere dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2018 la percentuale di detrazione è applicata con le seguenti modulazioni:

a) al 55 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica EP450 per cento;

b) al 50 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 40 per cento5EP550 per cento;

c) al 45 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 30 per cento5EP540 per cento;

d) al 40 per cento nel caso di interventi che facciano conseguire una riduzione percentuale dell'indice di prestazione energetica 20 per cento5EP530 per cento.

3) Sostituire il comma 2 con il seguente:

"2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 55 per cento alle spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016";

4) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-*bis*. le disposizioni di cui al comma 1-*bis* si applicano anche alle spese sostenute dal 30 giugno 2016 e fino al 31 dicembre 2018 per gli interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articolo 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio».

*Conseguentemente dopo l'art. 6 aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-*bis*.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

---

### 6.134

SCALIA

*Al comma 7, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) all'articolo 14, commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48. della legge 13 dicembre 2010 n.220 e successive modificazioni si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese contenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016;

2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di microgenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007. n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 40.000;

2015: – 40.000;

2016: – 40.000.

---

**6.135**

CERONI

*Al comma 7, la lettera a) è sostituita dalla seguente:*

«a) all'articolo 14, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:

"1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del:

a) 65 per cento anche alle spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2014;

b) 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per interventi relativi a parti comuni degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-*bis* del codice civile o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio nella misura del:

a) 65 per cento, per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 30 giugno 2015;

b) 50 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016;

3. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'art. 2 comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 20/2007 nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'art. 1120 del Codice Civile"».

---

**6.136**

ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al capoverso 1, lettera b), la parola: "50", è sostituita con la parola: "60";

b) al capoverso 2, lettera b) la parola: "50", è sostituita con la parola: "60"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

---

**6.137**

CONSIGLIO, ARRIGONI, BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

*Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al capoverso 1, lettera *b*), le parole: "dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015", sono sostituite con le parole: "a decorrere dal 1° gennaio 2015"

*b*) al capoverso 2, lettera *b*), le parole: "dal 1° luglio 2015 al 30 giugno 2016", sono sostituite con le parole: "a decorrere dal 1° luglio 2015"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento

della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo II, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

---

### **6.138**

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, LEZZI

*Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al capoverso "1", lettera b), le parole: "31 dicembre 2015" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al capoverso "2", lettera b), le parole: "30 giugno 2016" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2020"».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*

«1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

"a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

"b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

*E conseguentemente ancora, al medesimo articolo 6, dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. AI commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". AI comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».

---

**6.139**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, BULGARELLI

*Al comma 7, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al capoverso «1», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) 45 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2020»;

b) al capoverso «2», dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) 45 per cento, per le spese sostenute dal 1° luglio 2016 al 31 dicembre 2020».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presi-

dente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

*h)* al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

*i)* ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

*l)* al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

*m)* al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

---

**6.141**

GALIMBERTI

*Al comma 7, lettera a), dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano anche per gli interventi di sostituzione di scaldacqua tradizionali con scaldacqua a condensazione».

---

**6.142**

PAGLIARI

*Al comma 7, lettera a), dopo il capoverso «2» inserire il seguente:*

«2-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro cogenerazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento, così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile.».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

---

**6.143**

PICCOLI

*Al comma 7, lettera a), capoverso 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le detrazioni di cui al comma 1 si applicano anche alle spese sostenute per l'installazione di unità di micro generazione e piccola cogenerazione ad alto rendimento così come definite dall'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo 8 febbraio 2007, n. 20, nel limite massimo di 70.000 euro per unità immobiliare e per condomini quali interventi di innovazione definiti ai sensi dell'articolo 1120 del Codice Civile.».

---



**6.144**

ARRIGONI, CONSIGLIO, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 7, lettera b), le parole: «31 dicembre 2015», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2014».*

---

**6.145**

BISINELLA, BITONCI, COMAROLI, CONSIGLIO

*Al comma 7, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis. all'articolo 15, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:*

*1-bis). Le detrazioni fiscali di cui agli articoli 14, 15 e 16 della presente legge si applicano anche in favore delle piccole e medie imprese, definitive ai sensi della Raccomandazione 2003/36/CE della Commissione, del 6 maggio 2003».*

---

**6.146**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modifiche:*

*al punto 1), sostituire la lettera a) con la seguente:*

*«a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;*

*al punto 1), sopprimere la lettera b);*

*al punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente:*

*«b) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;*

*al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

---

**6.147**

CERONI

*Al comma 7, lettera c) apportare le seguenti modifiche:*

al punto 1), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

al punto 1), sopprimere la lettera b);

al punto 2), sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;

al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente;*

**«Art. 6-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

---

**6.148**

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modifiche:*

al punto 1), sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) 50 per cento, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2015»;

al punto 1), sopprimere la lettera *b*);

al punto 2), sostituire la lettera *b*) con la seguente:

«*b*) 55 per cento, per le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015.»;

al punto 3, le parole: «31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2015».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente;*

**«Art. 6-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, è fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché alle pubbliche amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della Pubblica Amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nonché delle Autorità indipendenti, di attribuire incarichi di studio e di consulenza».

---

**6.149**

ARRIGONI, CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 7, lettera c), al capoverso 1, lettera b), la parola: «40» è sostituita dalla seguente: «45».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

**6.150**

CONSIGLIO, ARRIGONI, BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

*Al comma 7, lettera c), le parole: «dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015», sono sostituite dalle parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2015», ovunque ricorrano.*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 2 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti compresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad esclusione degli enti locali e delle Regioni, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi».

---

**6.151**

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, CIOFFI, LEZZI

*Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

a) al numero 1), lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

b) al numero 2), lettera b), sostituire le parole: «31 dicembre 2015» con le seguenti: «31 dicembre 2020»;

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

*h)* al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

*i)* ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

*l)* al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

*m)* al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

**6.152**

NUGNES, LUCIDI, MARTELLI, MORONESE, GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

*Al comma 7, lettera c), apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al numero 1), lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020";

b) al numero 2), lettera b), sostituire le parole: "31 dicembre 2015" con le seguenti: "31 dicembre 2020"».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento»;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 10 gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 10 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461;

*h)* al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013»;

*i)* ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

*l)* al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare";

*m)* al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90.91 per cento del loro ammontare.".

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 10 aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

---

## 6.153

D'ALÌ, MANDELLI

*Al comma 7, lettera c), dopo il punto 2), aggiungere il seguente:*

«*2-bis.* Le detrazioni di cui al comma *1-bis* per le spese sostenute per interventi di allaccio alle reti di teleriscaldamento e teleraffreddamento, o



inserite nella pianificazione delle opere contenute nel Piano di Azione dell'Energia Sostenibile del Comune di appartenenza dell'immobile sono escluse dall'ammontare complessivo di 96.000 euro per unità immobiliare di cui al comma 1;

2-ter. l'ammontare di cui al precedente punto 2-bis. non può comunque superare l'importo complessivo di 150.000 euro».

*Conseguentemente sopprimere all'articolo 9, il comma 13.*

---

### **6.154**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, BULGARELLI

*Al comma 7, lettera c), dopo il numero 2), inserire il seguente:*

«2-bis. dopo il comma 1-bis, inserire il seguente:

"1-bis.1. La detrazione spettante ai sensi dei commi 1 e 1-bis si applica, nella misura del 50 per cento alle spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, anche ai contribuenti assoggettati all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, residenti o meno nel territorio dello Stato. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere stabilite ulteriori modalità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma"».

*Conseguentemente, al medesimo articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:

«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:

«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

---

### **6.155**

GALIMBERTI, MANDELLI, BOCCA

*Al comma 7, lettera c), sostituire il numero 3) con il seguente:*

«3) il comma 2, è sostituito dal seguente: "Ai contribuenti che fruiscono della detrazione di cui al comma 1 è altresì riconosciuta una detra-

zione dell'imposta lorda, fino a concorrenza del suo ammontare, nella misura del 50 per cento delle ulteriori spese sostenute dal 1° gennaio 2014 al 31 dicembre 2015, documentate per l'acquisto di mobili, ivi inclusi i grandi elettrodomestici anche a libera installazione di classe non inferiore alla A+ (A per i forni), per le apparecchiature per le quali sia prevista l'etichetta energetica, finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione. La detrazione di cui al presente comma, da ripartire tra gli aventi diritto in 10 quote annuali di pari importo, è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a 10.000 euro, e nel limite di spesa di 96.000 euro, di cui all'articolo 11, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134».

---

#### **6.156**

CONSIGLIO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 7, lettera c), capoverso 3), dopo le parole: «per l'acquisto di mobili», sono inserite le seguenti: «prodotti da aziende artigianali della filiera del "made in Italy"».*

---

#### **6.157**

ARRIGONI, CONSIGLIO, BITONCI, COMAROLI, BISINELLA

*Al comma 7, lettera c), capoverso 3), le parole: «al 31 dicembre 2014», sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2015».*

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

A decorrere dal 2015, sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c*-bis) a *c*-quinquies) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

---

**6.158**

VACCARI, CALEO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano anche, nelle misure rispettivamente indicate, alle spese documentate, sostenute a partire dal 1° gennaio 2014, per interventi finalizzati all'installazione di apparecchi sanitari-vasi aventi scarico massimo fino a 6 litri. La detrazione di cui al presente comma è calcolata sulle spese di acquisto e installazione degli apparecchi sanitari-vasi e relativi sistemi di scarico, con valore non superiore a 550 euro per singolo intervento, comprendente le spese relative alla loro posa in opera e alle opere murarie ad essa collegate».

*Conseguentemente:*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 40.000;  
2015: – 40.000;  
2016: – 40.000.

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».*

---

**6.159**

BERTUZZI, PIGNEDOLI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nonché la detrazione di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano anche alle cooperative a proprietà indivisa in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società. Le detrazioni si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, fino al raggiungimento del limite massimo di spesa annua di 60 milioni per l'anno 2014, di 100 milioni di euro per l'anno 2015 e di 80 milioni di euro per l'anno 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1390 milioni di euro».*

---

**6.160**

PIGNEDOLI, DEL BARBA, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di favorire la realizzazione delle operazioni di concentrazione delle imprese agricole cooperative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, a mutualità prevalente, alle medesime imprese, nel limite massimo di spesa di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è concessa la facoltà di rivalutare gratuitamente ai fini fiscali i cespiti rientranti nelle operazioni entro i valori di stima giurata, e comunque non superando la somma di 5 milioni di euro, o in alternativa, la facoltà per l'impresa che risulta dall'operazione di concentrazione, di usufruire nei successivi tre anni di un credito d'imposta, commisurato al 20 per cento del patrimonio netto riportato dal bilancio di fusione, di importo massimo ammontante a 1,4 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 20.000;  
2015: – 20.000;  
2016: – 20.000.

---

**6.161**

AMATI, MORGONI

*Dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. In via eccezionale e al fine di favorire l'efficientamento del parco bombole, per le spese documentate, sostenute, entro il 31 dicembre 2014, dai produttori per la rottamazione delle bombole costruite da più di 25 anni, spetta una detrazione dall'imposta pari al 65 per cento, fino a un valore massimo della detrazione di 30 euro, da ripartire in tre quote annuali di pari importo. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalità e criteri di certificazione dell'effettivo ritiro e rot-

tamazione delle bombole sostituite. L'agevolazione di cui al presente comma trova applicazione nel limite massimo di onere di 50 milioni di euro annuo nel 2014, nel 2015 e nel 2016.

*7-ter.* Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma *7-bis*; fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, provvede, con proprio decreto, alla riduzione dell'agevolazione prevista dal medesimo comma, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dell'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nel programma "programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche-economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del medesimo ministero».

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «50 milioni di euro per l'anno 2014, 650 milioni nell'anno 2015 e 1360 milioni».*

---

## **6.162**

DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«*7-bis.* Per gli eventi di musica dal vivo con un numero di spettatori effettivi inferiore a 200, il pagamento del diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, è riconosciuto a fronte di tariffa Unica, ridotta e forfettaria, definita annualmente con decreto dal Ministero».

*Conseguentemente:*

*a)* ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «21 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 6.163

DI GIORGI, LEPRI, SUSTA, MARCUCCI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, FAVERO, Elena FERRARA, FISSORE, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, ANGIONI, PUGLISI, IDEM, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. Alle associazioni di volontariato che svolgono le attività previste dall'articolo 2 comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale previste dall'articolo 2, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita, esclusivamente per gli spettacoli finalizzati alla raccolta fondi per beneficenza e con un numero di spettatori effettivi inferiori a 200, la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza il pagamento di alcun compenso per diritti d'autore"».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «160 milioni»;

b) *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

### 6.164

VACCARI, BROGLIA, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 1-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applicano altresì nel caso le spese siano sostenute per interventi effettuati su edifici ricadenti nei Comuni danneggiati dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, individuati ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 74 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, e dall'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, in caso di costruzioni adibite ad abitazione principale o ad attività produttive. Le agevolazioni di cui alla presente lettera non possono essere cumulate con quelle di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

---

**6.165**

RUTA, SANTINI, BILARDI, COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 33 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

7-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma 7-bis, pari a 9 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "9-bis. Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di *call center* con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 9.000;

2015:

2016:

---

**6.166**

RUTA, SANTINI, BILARDI, COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei



collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai tini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 33 per cento dei contributi previdenziali pagati nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 31 dicembre 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di euro annui, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata autocertifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco.

*7-ter.* Ai maggiori oneri di cui al comma *7-bis*, pari a 9 milioni dieuro per l'anno 2014, si provvede mediante la seguente modifica: nella legge 29 dicembre 1990, n. 407, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente: "*9-bis.* Gli incentivi di cui al precedente comma non si applicano alle aziende di *call center* con meno di 50 dipendenti o collaboratori, anche coordinati e continuativi e autonomi, nella misura del 25 per cento e in settantadue mesi"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 9.000;

2015:

2016:

---

## 6.167

Stefano ESPOSITO, BORIOLI, FAVERO, ZANONI, DIRINDIN, PEZZOPANE

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* Le disposizioni di cui al comma 7, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole:* «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» *con le seguenti:* «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

*al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

### **6.168**

FAVERO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, come modificato dal comma 7 del presente articolo, si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

---

### **6.169**

MIRABELLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 344 e 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni e proroghe, si applicano, nella misura e fino alle scadenze stabilite dal precedente comma 7, anche per le spese relative agli interventi di riqualificazione energetica effettuati sugli edifici di edilizia residenziale pubblica e su quelli, compresi gli alloggi assegnati in godimento ai propri soci, delle

cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"»;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

---

## 6.170

Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

*«7-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:*

*a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, e successive modificazioni e proroghe;*

*b) quella di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e proroghe.*

La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**6.171**

RANUCCI, FILIPPI, BORIOLI, CANTINI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, SONEGO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

---

**6.172**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Le detrazioni fiscali del 50 per cento, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, si applicano anche agli edifici non residenziali ed alla sostituzione di amianto con coperture fotovoltaiche esercite a livello impiantistico da un soggetto responsabile classificabile come persona giuridica».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:* «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» *e all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:* «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

---

**6.173**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90».

---

**6.174**

Gianluca Rossi

*dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per i nuovi contratti di locazione l'obbligo di allegazione dell'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, sussiste solo per gli immobili di nuova costruzione ovvero per quelli oggetto di atto di vendita o di trasferimento successivamente all'entrata in vigore della legge 3 agosto 2013, n. 90».

---

**6.175**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni e proroghe;

b) quella di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni e proroghe.

La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**6.176**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

---

**6.177**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

---

**6.178**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

---

**6.179**

MANDELLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2013, relative all'acquisto di biciclette a pedalata assistita, spetta una detrazione dell'imposta lorda per una quota pari al 30 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente, fino a un valore massimo della detrazione di 200 euro, da ripartire in due quote annuali di pari importo».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «80 milioni di euro».*

---

**6.180**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

---

**6.181**

MALAN

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

---

**6.182**

RUSSO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le seguenti detrazioni:

a) quella di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 e successive modificazioni e proroghe;

b) quella di cui all'articolo 16-bis del decreto del presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e proroghe.

La disposizione si applica alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**6.183**

GIROTTI, CASTALDI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione e alla cessione di energia elettrica e calorica da fonte eolica per impianti di taglia inferiore a 200 Kw».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, casi come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nazionale del contratto».

**6.184**

GIROTTI, CASTALDI, PETROCELLI, SANTANGELO, MANGILI

*Dopo il comma 7, inserire i seguenti:*

«7-bis. Al fine di favorire gli investimenti in edilizia sostenibile e in risparmio energetico, è istituito presso il Ministero per lo sviluppo economico il Fondo per l'ecoprestito, di seguito denominato "Fondo", con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015. Il Fondo provvede ad erogare anticipazioni di durata decennale, senza pagamento di interessi a carico del beneficiario, fino ad un importo massimo di 30.000 euro, per interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, e per interventi di ristrutturazione edilizia di cui all'articolo 16 del medesimo decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n.90.

7-ter. Possono beneficiare delle anticipazioni di cui al comma 6-bis, con riferimento all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, i contribuenti destinatari delle detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e, con riferimento all'articolo 16 del medesimo decreto-legge, i proprietari, i conduttori o i comodatari di unità immobiliari adibite ad abitazione principale, nonché gli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, per gli alloggi di edilizia residenziale pubblica in proprietà o in gestione degli enti medesimi, nonché gli inquilini assegnatari degli alloggi di edilizia residenziale



pubblica, per interventi realizzati in base a un progetto autorizzato dall'ente proprietario o gestore, asseverato da un tecnico abilitato.

*7-quater.* Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con proprio decreto, provvede alla ripartizione delle risorse del Fondo tra le regioni sulla base delle domande di anticipazione presentate per interventi di ristrutturazione e di riqualificazione energetica di immobili situati nel territorio regionale. Con il medesimo decreto sono altresì stabiliti i requisiti e le condizioni per l'accesso alle anticipazioni di cui al comma *7-bis*, nonché le modalità di rimborso dell'anticipazione stessa».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, ad esclusione di quelle riferite alla Scuola all'Università, alla ricerca e all'ambiente».*

---

### **6.185**

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«*7-bis.* Con l'intento di incrementare l'efficienza energetica degli edifici e conseguentemente ottenere il relativo risparmio, la possibilità di effettuare le spese indicate all'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006, conni 344 e seguenti, è estesa anche alle opere relative al "piano casa" indicate all'articolo 11 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008».

---

### **6.186**

CERONI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«*7-bis.* All'articolo 16-*bis*, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "entro sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

---

**6.187**

SCAVONE, BIANCONI, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1135 del codice civile, sostituire il punto 4) con il seguente:

"4) alle opere di manutenzione straordinaria e alle innovazioni , costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di importo pari alla metà dell'ammontare dei lavori"».

---

**6.188**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 33 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'articolo 19, comma 3, lettera a), del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: "200 milioni" sono sostituite dalle seguenti: "100 milioni"».

---

**6.189**

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616.

La disposizione opera fino ad un limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro per gli anni 2015 e 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C

sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

---

**6.190**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Le disposizioni di cui al comma 7 si applicano altresì alle spese sostenute per gli interventi attuati sul patrimonio di edilizia residenziale pubblica gestito in locazione dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:* «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

**6.191**

DI BIAGIO, ROMANO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni *non profit*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 30 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi due anni del primo rapporto di collaborazione.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

---

**6.192**

DI BIAGIO, ROMANO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 61, del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Sono, altresì, esclusi dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque resi e utilizzati in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 o delle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.

---

**6.193**

DI BIAGIO, ROMANO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni *non profit*, devono intendersi esclusi dal campo di applicazione del Capo Primo, Titolo VII, del decreto legislativo n. 276 del 2003 in materia di Lavoro a progetto e lavoro occasionale, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa rese e utilizzate in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997.

---

**6.194**

DI BIAGIO, ROMANO

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1, del decreto legislativo 6 settembre 2001 n. 368, dopo il comma 1-bis è aggiunto il seguente:

"1-ter. Il requisito di cui al comma 1 non è richiesto, altresì, nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato, di durata non superiore a 36 mesi comprensiva di eventuale proroga, concluso fra un lavoratore ed una organizzazione di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 o una organizzazione non lucrativa di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai

sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

---

**6.195**

DI BIAGIO, ROMANO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni *non profit*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per le organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 ai fini dell'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro subordinato non è richiesto il requisito di cui all'articolo 1 del decreto legislativo n. 368 del 2001 nell'ipotesi del primo rapporto a tempo determinato di durata non superiore a trentasei mesi, concluso fra un datore di lavoro o utilizzatore e un lavoratore, per lo svolgimento di qualunque tipo di mansione, sia nella forma del contratto a tempo determinato, sia nel caso di prima missione di un lavoratore nell'ambito di un contratto di somministrazione a tempo determinato ai sensi del comma 4 dell'articolo 20 del decreto legislativo n. 276 del 2003».

---

**6.196**

DI BIAGIO, ROMANO

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di promuovere l'occupazione nel settore della solidarietà e di garantire il raggiungimento delle finalità sociali delle associazioni *non profit*, a decorrere dal 1° gennaio 2014, per i contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato stipulati successivamente alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2016, alle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991 e alle organizzazioni non lucrative di cui al decreto legislativo n. 460 del 1997 che occupino meno di quindici dipendenti, viene riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto.

Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento previsto alla Tabella A del Ministero dell'Economia e delle Finanze».

---

**6.197**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 16-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 le parole: "entro sei mesi", sono sostituite dalle seguenti: "entro diciotto mesi"».

---

**6.198**

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, MILO, MANDELLI, CERONI

*Sopprimere i commi da 8 a 15.*

*Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.*

---

**6.199**

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*All'articolo 6, comma 11, sostituire, rispettivamente, le parole: «se-dici» e «dodici», con le parole: «dodici» e «sei».*

*Conseguentemente:*

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro;», con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni;»;*

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni;», con le seguenti: «200 milioni;» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo;» sono soppresse;*

*All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente

legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici –usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;».

*All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille;» con le seguenti:«2,5 per mille;»;*

*All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014;».*

*All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;».*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011; n. 148, le parole: «20 per cento;» sono sostituite dal seguente: «22 per cento;»;*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

## 6.200

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BERTOROTTA

*Al comma 14, dopo le parole: «degli articoli 11, 13» sopprimere la parola: «14», nonché sopprimere il comma 15.*

*Conseguentemente, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

*a-ter*) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

---

## **6.201**

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«*15-bis*. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

*b*) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

*c*) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

---

## **6.202**

DEL BARBA, DI GIORGI, GINETTI, CANTINI, DE MONTE, LEPRI

*Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

«*15-bis*. Al comma 2, dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

*b*) sostituire il secondo periodo e il terzo periodo con i seguenti: "L'imposta sostitutiva è pari: *a*) al 4 per cento per le rivalutazioni effet-



tuate entro il 30 aprile del 2014; all'8 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 30 agosto del 2014; al 12 per cento per le rivalutazioni effettuate entro il 31 dicembre. La redazione e il giuramento della perizia devono essere effettuati entro i 15 giorni antecedenti il versamento dell'imposta sostitutiva"».

---

### 6.203

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Sopprimere i commi da 16 a 18.*

*Conseguentemente, incrementare del corrispondente importo la somma relativa alla riduzione delle disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, modificando proporzionalmente, altresì, gli importi di cui all'allegato 5 ivi richiamato.*

---

### 6.204

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Sopprimere i commi da 19 a 22.*

*Conseguentemente, fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente per l'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 3.000 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli inter-*

*venti correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma.*

---

## **6.205**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

*Sostituire i commi 19 e 20 con il seguente:*

«19. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";
- c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

"7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";
- c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";
- d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";
- e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano, effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

*7-septies.* Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 2 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

*7-octies.* Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

«1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

---

## 6.206

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA

*Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del'95-per cento";

*a-ter*) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

*Sopprimere i commi 21 e 22.*

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fine al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. Nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67) comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fine alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per un quota pari al 90,91, sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461»;

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33, le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n.167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

*7-septies.* Ai commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

*7-octies.* Il comma 1 dell'articolo *30-bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

**6.207**

BULGARELLI, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

*Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*1) dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

*a-ter*) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

*b-ter*) all'articolo 11, comma 4-*bis*.1, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) le parole: ", con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori nel periodo d'imposta a euro 400.000," sono soppresse;

2) le parole: "euro 1.850" sono sostituite dalle seguenti: "euro 2.850"».

**6.208**

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, LEZZI

*Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*1) dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

*a-ter*) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

2) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

"*b-bis*) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 20, sopprimere i commi 15 e 16.*

**6.209**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI

*Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo la lettera *a*) aggiungere le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

*a-ter*) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

*Conseguentemente, all'articolo 9, dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis*. Il Fondo nazionale per il sostegno all'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge n. 431 del 1998; è incrementato di ulteriori 200 milioni per ciascun anno del triennio 2014-2016».

---

**6.210**

BENCINI, CATALFO, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI

*Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*

1) dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti:

«*a-bis*) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

*a-ter*) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;

2) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

*Conseguentemente, all'articolo 11, al comma 2, sopprimere le parole da: «per la sola parte normativa», fino alla fine del comma.*

---



**6.211**

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, BERTOROTTA

*Al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*1) dopo la lettera *a*), aggiungere le seguenti:«*a-bis*) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";*a-ter*) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"»;2) dopo la lettera *b*), aggiungere la seguente:«*b-bis*) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento"».*Conseguentemente, all'articolo 10, sopprimere il comma 19.***6.212**

STEFANO, URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-*bis*. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito Fondo, con dotazione di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, destinato all'attuazione dei piani nazionali di settore, predisposti dal Ministero stesso, in ordine ai quali è stato raggiunto l'accordo, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1991, n. 281, nell'ambito della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione annuale delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

19-*ter*. Per l'anno 2014 le risorse del Fondo di cui al comma 19-*bis* sono prioritariamente destinate all'attuazione degli interventi previsti dal piano del settore olivicolo-oleario e dal piano d'intervento per le carni bovine».

*Conseguentemente all'articolo 6, dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:*

«24-*bis*. A decorrere dall'anno 2014, i canoni annui per i titoli abilitativi concernenti prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi nella terraferma e in mare di cui all'articolo 18 del decreto le-

gislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono incrementati moltiplicando l'importo vigente per un fattore pari a dieci.

24-ter. A decorrere dall'anno 2014, i titolari delle concessioni di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi sono tenuti a corrispondere annualmente, ai sensi dell'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, la seguente aliquota di prodotto:

- a) 20 per cento per gli idrocarburi estratti in terraferma;
- b) 20 per cento per gli idrocarburi gassosi estratti in mare;
- c) 14 per cento per gli idrocarburi liquidi estratti in mare.

24-quater. I commi 3 e 6-bis dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 625, sono abrogati».

---

### 6.213

STEFANO, URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati».

*Conseguentemente all'articolo 6, è aggiunto, in fine, il seguente comma:*

«25-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo, le parole: «1° gennaio 2013» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2014»;
  - b) al secondo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014»;
  - c) al terzo periodo, le parole: «30 giugno 2013» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2014».
- 

### 6.214

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 19, inserire i seguenti:*

«19-bis. Al fine di stabilire la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, tutelando le attività finanziarie di deposito e di credito inerenti l'economia reale e differenziando tali attività da quelle legate all'investimento e alla speculazione sui mercati finanziari nazionali e in-

ternazionali, il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge e secondo i principi e criteri direttivi di cui al comma 2, uno o più decreti legislativi recanti norme per la separazione tra le banche commerciali e le banche d'affari, prevedendo il divieto esplicito per le banche che effettuano la raccolta di depositi o di altri fondi con obbligo di restituzione di svolgere attività legate alla negoziazione di valori mobiliari in genere.

19-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1 si informano ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il divieto per le banche commerciali, ovvero le banche che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico, di effettuare attività legate alla negoziazione e all'intermediazione dei valori mobiliari, stabilendo la separazione tra le funzioni delle banche commerciali e delle banche d'affari;

b) prevedere il divieto per le banche commerciali di detenere partecipazioni o di stabilire accordi di collaborazione commerciale di qualsiasi natura con i seguenti soggetti: le banche d'affari, le banche d'investimento, le società di intermediazione mobiliare e in generale le società finanziarie che effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico;

c) prevedere il divieto per i rappresentanti, i direttori, i soci di riferimento e gli impiegati delle banche d'affari, delle banche d'investimento, delle società di intermediazione mobiliare e in generale delle società finanziarie che non effettuano la raccolta di depositi tra il pubblico di ricoprire cariche direttive e di detenere posizioni di controllo nelle banche commerciali;

d) prevedere un congruo periodo, comunque non superiore a due anni dalla data di emanazione del primo decreto legislativo di cui all'alinea, durante il quale le banche possono risolvere le incompatibilità di cui alla presente legge;

e) prevedere un diverso trattamento fiscale tra le banche commerciali e le banche d'affari al fine di favorire le prime, tenuto conto della loro attività a sostegno dell'economia reale e in particolar modo in favore delle piccole e medie imprese.

19-quater. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2, sono trasmessi alle Camere entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega di cui al comma 1, per il parere delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro quarantacinque giorni dalla data dell'assegnazione».

**6.215**

MUCCHETTI, MATTEOLI, ZANDA, SCHIFANI, DE PETRIS, FEDELI, LANZILLOTTA, GASPARRI, Mauro Maria MARINO, PELINO, CONSIGLIO

*Dopo il comma 20 è inserito il seguente:*

«2-bis. All'articolo 106 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, dopo il primo comma aggiungere il seguente:

1-bis. L'offerta di cui al comma 1 è promossa da chiunque acquisisca, anche attraverso un'azione di concerto di cui all'articolo 109, il controllo di fatto della società, di cui al comma 1 dell'articolo 105, qualora la partecipazione acquisita dai diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, purché superiore al 15 per cento. Per "controllo di fatto" si intende il potere di nomina, con voto determinante in almeno due assemblee ordinarie consecutive, di un numero di amministratori in grado di esprimere la maggioranza deliberante per le materie di gestione ordinaria.

1-ter. La Consob individua con cadenza almeno annuale le società nelle quali il controllo di fatto viene esercitato con una 'partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario, così come stabilito nel comma 1-bis. Per lo svolgimento di tale attività la Consob può esercitare i poteri previsti dall'articolo 102, comma 7.

1-quater. Lo statuto delle società a capitalizzazione di borsa inferiore a 200 milioni di euro può prevedere che la soglia, di cui al comma 1, abbia un valore compreso tra il 20 e il 40 per cento. A tali società non si applicano le disposizioni di cui al comma 1-bis. La Consob, con cadenza triennale, tenuto conto dell'andamento del mercato, può aggiornare la soglia di capitalizzazione di cui al precedente periodo.

1-quinquies. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge la Consob redige un primo elenco delle società nelle quali il controllo di fatto, individuato in base ai criteri di cui al comma 1-bis, viene esercitato con una partecipazione che dà diritti di voto inferiori al 30 per cento del capitale ordinario.

1-sexies. A conclusione dell'offerta pubblica di acquisto di cui ai commi 1 e 1-bis è dovuta, da parte dei soggetti promotori, un'imposta di importo pari al contributo di vigilanza dovuto alla Consob per tali operazioni.

1-septies. Le entrate derivanti dall'imposta di cui al comma 1-sexies sono versate a favore del Fondo unico per gli investimenti nella ricerca scientifica e tecnologica istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca"».

---

**6.216**

MARINELLO

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. Al fine di riequilibrare la disparità di trattamento, nell'ambito del territorio nazionale, tra operatori economici in possesso della cittadinanza italiana e operatori economici di altra nazionalità, innalzando il limite massimo per l'uso del denaro contante, sono adottate le seguenti misure:

1) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".

2) all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila".».

---

**6.217**

MARINELLO

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. Al fine di riequilibrare la disparità di trattamento, nell'ambito del territorio nazionale, tra operatori economici in possesso della cittadinanza italiana e operatori economici di altra nazionalità, innalzando il limite massimo per l'uso del denaro contante, sono adottate le seguenti misure:

1) all'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro".

2) l'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito; con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila".».

---

### **6.218**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:*

20-bis. In considerazione delle particolari condizioni economico-finanziarie, le disposizioni di cui al comma 19 si applicano previo accordo tra l'Associazione bancaria italiana e le principali associazioni di categoria di industriali, artigiani e commercianti, al fine di prevedere come una parte dei vantaggi fiscali derivanti da tali disposizioni sia messa a disposizione delle imprese, allo scopo di favorirne l'accesso al credito.

---

### **6.219**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:*

20-bis. Al comma 1 dell'articolo 6-bis del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, sostituire le parole: «lo 0,5 per cento» con le seguenti: «lo 0,2 per cento».

---

### **6.220**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 20, è infine aggiunto il seguente comma:*

20-bis. Al comma 1 dell'articolo 117-bis del decreto legislativo 1° Settembre 1993 n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia) sostituire le parole: «lo 0,5 per cento» con le seguenti: «lo 0,2 per cento».

---

**6.221**

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, BOTTICI, BULGARELLI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Gli eventuali risparmi fiscali conseguenti all'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 19 e 20 sono accantonati ad una riserva non distribuibile e finalizzata all'alleggerimento del *credit crunch*, a favore delle imprese».

---

**6.222**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Al comma 21, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0-a) all'articolo 15, comma 1, dopo la lettera *i-septies*), è aggiunta la seguente:

*i-septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i 5 e i 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «155 milioni».*

---

**6.223**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Al comma 21, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0-a) all'articolo 15, comma 1, alla lettera *i-ter*), le parole: »in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche«, sono sostituite dalle seguenti: «in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente riconosciute».

*Conseguentemente,*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «155 milioni».*

---

**6.224**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 21, alla lettera a), dopo le parole: «dell'articolo 106,» sono aggiunte le seguenti: «, al terzo periodo, sono sostituite le parole: "in ogni caso" con la seguente: "anche"» e dopo le parole: «credito stesso.» sono aggiunte le seguenti: «In tal caso è facoltà dell'impresa dedurre la relativa perdita o in alternativa continuare ad applicare le disposizioni generali contenute nel presente comma».*

---

**6.225**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Dopo il comma 21, lettera b), punto 1 dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «Il controvalore del 30 per cento del risparmio fiscale derivante dalla citata deduzione è riversato per il 50 per cento al Ministero dell'interno al fine di concorrere al finanziamento del fondo di solidarietà comunale da redistribuire ai comuni con vincolo di destinazione all'abbattimento del regime di addizionale Irpef a favore dei pensionati in possesso di redditi non superiori a 8.000 euro. La restante parte è riversata al Ministero dell'economia e delle finanze con vincolo di destinazione a favore delle iniziative attivate in campo imprenditoriale dalle piccole e medie imprese».*

---

**6.226**

STEFANI, BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: "ammontare" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del D.P.R n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».*

---

**6.227**

CHIAVAROLI, BIANCONI

*All'articolo 6 apportare le seguenti modifiche:*

*al comma 21, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:*

*«c) all'articolo 111, comma 3, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "cinque"»;*



*al comma 22, dopo le parole: «alle rettifiche di valore» sono inserite le seguenti: «e alle variazioni della riserva sinistri relativa ai contratti di assicurazione dei rami danni».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dalla presente disposizione si provvede quanto a 40 milioni di euro a decorrere dal 2014 mediante corrispondente proporzionale riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione della presente ettera con riferimento ai singoli regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale interessati.*

---

#### **6.228**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 21, dopo la lettera b) aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 54, comma 5, ultimo periodo, dopo la parola: "ammontare" sono aggiunte le seguenti: "fatte salve le spese sostenute per la partecipazione ai corsi di formazione continua, di cui al comma 2 dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137 del 2012 e le inerenti spese di viaggio e soggiorno, che sono integralmente deducibili».*

*Conseguentemente, alla Tabella C, tutte le spese di parte corrente sono ridotte proporzionalmente del 2,5 per cento per ciascun anno a decorrere dal 2014.*

---

#### **6.229**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Al comma 21, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 149, comma 4, le parole: "ed alle associazioni sportive dilettantistiche.", sono sostituite dalle seguenti: ", alle associa-*

zioni sportive dilettantistiche ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

---

### 6.230

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 22 dopo le parole: «31 dicembre 2013» aggiungere le seguenti: «, per gli enti creditizi, a condizione che risulti incrementato di almeno il 3 per cento l'ammontare complessivo degli affidamenti alla clientela privata ed alle imprese raggiunto nel 2013».*

---

### 6.231

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI, Gianluca ROSSI

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

*«22-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni";*

*b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;".*

*22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è successiva al 31 dicembre 2013.*

*22-quater. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'articolo 40, comma 1-bis, in fine, sono aggiunte le parole: "le cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché as-*

soggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 8-ter), del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972";

b) dopo l'articolo 8 della tariffa, parte prima, è inserito il seguente:

**"Art. 8-bis.**

1. Atti relativi alle cessioni, da parte degli utilizzatori, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili strumentali, anche da costruire ed ancorché assoggettati all'imposta sul valore aggiunto, di cui all'articolo 10,4 per cento primo comma, numero 8-ter), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 . . . . . 4 per cento

*Note:*

per le cessioni di cui al comma 1 l'imposta si applica sul corrispettivo pattuito per la cessione aumentato della quota capitale compresa nei canoni ancora da pagare oltre al prezzo di riscatto."

*22-quinques.* Ai fini della semplificazione e della perequazione del trattamento impositivo dell'imposta provinciale di trascrizione nel *leasing* finanziario, al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6 dell'articolo 56, primo periodo, dopo la parola: "commercio" sono inserite le seguenti: "nonché le cessioni degli stessi a seguito di esercizio di riscatto da parte del locatario a titolo di locazione finanziaria".

*22-sexies.* Le disposizioni di cui ai commi *22-quater* e *22-quinques* si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014».

---

**6.232**

Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Dopo il comma 22, aggiungere i seguenti:*

«*22-bis.* Al testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 dell'articolo 54, al terzo periodo, le parole: "e comunque con un minimo di otto anni e un massimo di quindici se lo stesso ha per oggetto beni immobili" sono sostituite con le seguenti: "; in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni.";

b) al comma 7 dell'articolo 102, al secondo periodo, le parole: "ai due terzi" sono sostituite dalle seguenti: "alla metà" e le parole: "in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni." sono sostituite dalle seguenti: "in caso di beni immobili, la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore a dodici anni;".

22-ter. Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano ai contratti di locazione finanziaria la cui decorrenza è successiva al 31 dicembre 2013.

22-quater. Alla cessione da parte dell'utilizzatore del contratto di locazione finanziaria avente ad oggetto un immobile, anche da costruire, si applica l'aliquota prevista all'articolo 9 della Tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sul corrispettivo convenuto tra il cedente ed il cessionario.

22-quinques. All'articolo 40 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, al comma 1-bis, alla fine del periodo, è aggiunto il seguente: "e le cessioni, effettuate dall'utilizzatore, di contratti di locazione finanziaria aventi ad oggetto immobili, anche da costruire, di cui all'articolo 3, comma 2, numero 5, decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972".

22-sexies. Le disposizioni di cui ai commi 22-quater e 22-quinques si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2014».

---

## 6.233

SCILIPOTI

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-bis. All'articolo 1 della legge 28 febbraio 2001, n. 24, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. Nei contratti a credito disciplinati da condizioni variabili di tasso di interesse e ogni altro prezzo di cui al comma 4 dell'articolo 117 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il momento della promessa o convenzione è da riferire anche ad ogni occasione di variabilità delle medesime condizioni"».

---

**6.234**

SCILIPOTI

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-bis. All'articolo 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, le parole: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori quattro punti percentuali" sono sostituite con le seguenti: "aumentato di un quarto, cui si aggiunge un margine di ulteriori tre punti percentuali"».

---

**6.235**

SCILIPOTI

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-bis. All'articolo 644 del codice penale il quarto comma è sostituito dal seguente: "Per la determinazione del tasso di interesse usurario, da calcolarsi con le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG, si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito"».

---

**6.236**

SCILIPOTI

*Dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

«22-bis. All'articolo 116, comma terzo, del decreto legislativo n. 385 del 1993 la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi di interesse e per il calcolo degli interessi, da effettuarsi con le modalità stabilite ai sensi della direttiva 2011/90/UE in materia di ipotesi di calcolo del TAEG e degli altri elementi che incidono sul contenuto economico dei rapporti"».

---

**6.237**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. La disposizione di cui al comma 5 dell'articolo 101 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 si applica

anche ai crediti che abbiano maturato i requisiti richiesti negli esercizi precedenti a quello in corso al 12 agosto 2012, mediante opzione da esercitare nella dichiarazione dei redditi relativa all'esercizio successivo. L'opzione comporta la deduzione di tali perdite in cinque esercizi, a partire dal periodo d'imposta successivo a quello di esercizio dell'opzione, per la parte eccedente l'ammontare complessivo del fondo dedotto ai sensi dell'articolo 106, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, esistente alla fine del periodo d'imposta in cui è stata esercitata l'opzione».

---

**6.238**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 22, è aggiunto, in fine, il seguente:*

«22-bis. Al fine di disporre di quanto previsto dal comma 21, l'Associazione bancaria italiana, entro tre mesi dalla data di approvazione del presente provvedimento, concorda con le principali associazioni di categoria di industriali, artigiani e commercianti un accordo di programma finalizzato a favorire l'accesso al credito delle piccole e medie imprese».

---

**6.239**

FAVERO

*Al comma 23, capoverso «488», sostituire le parole: «non si applica alle società cooperative e loro consorzi diversi da quelli di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381», con le seguenti: «si applica alle cooperative on-lus e alle società cooperative e loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381».*

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «173 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**6.240**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 23, dopo le parole: «legge 8 novembre 1991, n. 381» aggiungere le seguenti: «nonché alle Fondazioni sanitarie-assistenziali ON-LUS, senza scopi di lucro e finalizzate a solidarietà sociale».*

Ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione, e quantificati in 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro dall'anno 2015, si provvede come segue:

*All'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

---

**6.241**

PUGLIA, CATALFO, BENCINI, PAGLINI

*Al comma 23, capoverso «488» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «o dalle cooperative agricole disciplinate dal comma 2 dell'articolo 2522 del codice civile».*

---

**6.242**

BERTUZZI, PIGNEDOLI

*Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:*

*«23-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono abrogati.*

*23-ter. Le società di persone, le società a responsabilità limitata e le società cooperative, che rivestono la qualifica di società agricola ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, come da ultimo modificato dal comma 1096 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono optare per l'imposizione dei redditi ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del*

Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

*23-quater.* Si considerano imprenditori agricoli le società di persone e le società a responsabilità limitata, costituite da imprenditori agricoli, che esercitano esclusivamente le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti agricoli ceduti dai soci. In tale ipotesi, le società possono optare per la determinazione del reddito applicando all'ammontare dei ricavi il coefficiente di redditività del 25 per cento».

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni» con le seguenti: «700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni».*

---

## 6.243

Gianluca ROSSI, SANGALLI, BERTUZZI, FORNARO, GIACOBBE, MOSCARDELLI, PEZZOPANE, RICCHIUTI, TURANO, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, BROGLIA, ZANONI

*Dopo il comma 23 aggiungere il seguente:*

«*23-bis.* Il comma 490 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489 della medesima legge, come modificati dal comma 23, non si applicano ai servizi, di cui al numero 41-*bis* della tabella A-Parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, affidati sulla base di contratti d'appalto o convenzioni con pubbliche amministrazioni stipulati prima del 31 dicembre 2013, fino alla effettiva cessazione del rapporto instauratosi con l'originaria aggiudicazione del servizio medesimo, indipendentemente dalla stipula in corso di modificazioni, trasformazioni, del contratto in essere, anche dovute all'adeguamento dello stesso a precetti normativi vigenti o sopravvenuti, inclusi quelli relativi alla disciplina del sovvenzionamento od accreditamento dei servizi medesimi, ove le modificazioni, trasformazioni, non presuppongano nuove procedure selettive per il l'affidamento degli stessi. Riguardo ai servizi di cui al medesimo numero 41-*bis*, diversi da quelli affidati da pubbliche amministrazioni sulla base di contratti d'appalto o convenzioni, il citato comma 490 si interpreta nel senso che le disposizioni di cui ai commi 488 e 489, come modificati dal comma 23, si applicano in ogni caso a decorrere dal 1° gennaio 2014».

---



**6.244**

ZELLER, BERGER, PANIZZA, FRAVEZZI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013" sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

---

**6.245**

CHIAVAROLI

*Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:*

«23-bis. Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, a decorrere dal 1° gennaio 2014, ai datori di lavoro che successivamente, alla medesima data ed entro il 31 dicembre 2018 stipulano contratti di lavoro a tempo indeterminato, stagionali o a tempo determinato di durata non inferiore a 12 mesi con giovani di età inferiore, al momento dell'assunzione, a 35 anni, che prevedano una retribuzione lorda annua di importo unitario non superiore a euro 35.000, è riconosciuto uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi della disciplina vigente per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. L'agevolazione di cui al presente comma è riconosciuta nel limite massimo del 10 per cento del numero medio degli occupati alle dipendenze di ciascun datore di lavoro nell'anno precedente l'assunzione. L'agevolazione non è cumulabile con l'incentivo di cui all'articolo 22, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491, 492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

---

## 6.246

MUCCHETTI

*Dopo il comma 23, aggiungere i seguenti:*

«23-bis. Al n. 120 della Tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo le parole: "e successive modificazioni" inserire le seguenti: "e presso porzioni di specchi acquei e piazzali appositamente attrezzati per la sosta e il pernottamento dei turisti all'interno delle unità da diporto".

23-ter. All'onere di cui al comma 23-bis, valutato in 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede apportando alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 8.000;

2015: – 8.000;

2016: – 8.000.

---

## 6.247

LEPRI, ZANONI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MATTESINI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, Rita GHEDINI

*Dopo il comma 23 inserire il seguente:*

«23-bis. Le attività di pulizia, sorveglianza e assistenza agli alunni nelle scuole svolta da cooperative sociali di tipo B sono retribuite sulla base di gare CONSIP tenendo anche conto degli oneri previdenziali, assicurativi, di coordinamento, generali, per materiali e attrezzature, per il pagamento dell'IVA, nonché dei maggiori oneri derivanti dall'inserimento lavorativo di persone svantaggiate, in applicazione della legge 8 novembre 1991, n. 381. L'abbattimento del costo previsto a seguito della gara CONSIP è quindi forfetariamente applicato per la metà».

*Conseguentemente,*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

---

#### **6.248**

SPOSETTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 23, aggiungere il seguente:*

«23-bis. L'articolo 10, primo comma, n. 5) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, si interpreta nel senso che sono esenti da imposta le operazioni relative ai versamenti di imposte e contributi effettuati per conto dei contribuenti da tutti i soggetti a ciò abilitati a norma di specifiche disposizioni di legge».

---

#### **6.249**

VERDUCCI, SPOSETTI

*Dopo il comma 23, inserire il seguente:*

«23-bis. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972 e s.m. e i, è aggiunto alla fine il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto"».

---

#### **6.250**

COLLINA, DEL BARBA

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto da parte dei gestori, agli affittuari che gestiscono

tali immobili da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto d'azienda, in forma di impresa individuale o di società, la concessione al gestore acquirente di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali, anche prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata, nonché mediante la defiscalizzazione delle attività relative alla vendita e all'acquisto degli immobili alberghieri ai sensi della presente legge. Alle medesime agevolazioni possono accedere i gestori, singoli o associati, che intendono acquistare immobili alberghieri confinanti allo scopo di gestire congiuntamente le strutture o di realizzare servizi gestionali in comune.

*24-ter.* L'agevolazione di cui al comma *24-bis* è revocata se l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa alberghiera prima della scadenza del quindicesimo anno a decorrere dalla concessione del mutuo, formalizzata mediante apposito atto scritto dell'acquirente depositato presso la sezione registri immobiliari dell'Agenzia delle entrate. L'agevolazione è altresì revocata se i beni oggetto degli investimenti sono ceduti a soggetti aventi stabile organizzazione in Paesi non aderenti allo Spazio economico europeo. In caso di interruzione della gestione, i soggetti interessati decadono dai benefici di cui al presente comma. È consentito il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.

*24-quater.* Le plusvalenze derivanti al venditore dell'immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile ai soggetti di cui all'articolo *24-bis* sono defiscalizzate. Qualora il venditore dell'immobile alberghiero non sia un soggetto in possesso di partita IVA, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

*24-quinquies.* Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico e dei beni culturali e del turismo, sono definite le modalità applicative dei commi da *24-bis* a *24-quater*.

*24-sexies.* È autorizzata a decorrere dal 2014 la spesa di euro 50 milioni per il finanziamento delle agevolazioni all'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto di cui al comma *25-bis*. A tal fine è istituito un apposito fondo nell'ambito dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«*24-bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "20,5 per cento"».

---

**6.251**

SANGALLI, TOMASELLI, DEL BARBA, BROGLIA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 24-ter, 24-quater e 24-quinquies del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

---

**6.252**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100; lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche del-

l'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

*24-ter.* Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

*24-quater.* I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

*24-quinquies.* Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

---

## 6.253

PAGANO

*Dopo il comma 24, sono aggiunti i seguenti:*

«24-*bis*. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 39 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

*24-ter.* Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-*bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

*24-quater.* I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

*24-quinquies.* Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rila-

sciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

---

#### **6.254**

BRUNI

*Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

---

#### **6.255**

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, CONTE, DALLA TOR, MARIN, PICCOLI, ZANETTIN

*Dopo il comma 24, aggiungere-i seguenti;*

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma

100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

---

## 6.256

BIANCONI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni, volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13; del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie



imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

*24-quinquies.* Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

---

## 6.257

CERONI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«*24-bis.* Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

*24-ter.* Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma *24-bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

*24-quater.* I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269; convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

*24-quinquies.* Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

---

**6.258**

BIANCONI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

**6.259**

COMAROLI, BITONCI, BELLOT, BISINELLA, ARRIGONI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

24-ter. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 24-bis ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

24-quater. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 203/361/CE.

24-quinquies. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

---

## 6.260

MOSCARDELLI

*Dopo il coroma 24, aggiungere i seguenti;*

«24-bis. AL fine di promuovere la crescita economica, ridurre la disoccupazione giovanile e promuovere la valorizzazione del patrimonio pubblico disponibile, i comuni e le unioni comunali possono approvare un piano denominato "Piano di Sviluppo Economico Locale" nel rispetto dei criteri e delle regole definite nel comma 24-ter".

24-ter. Il Piano di Sviluppo Economico Locale deve essere approvato entro il 28 febbraio di ciascuna annualità con delibera di consiglio comunale e rispettare le indicazioni e le regole defunte dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) di concerto con il Ministero degli Affari Regionali, delle Autonomie e Sport, previo parere del Consiglio Nazionale Economia e Lavoro.

24-quater. Nei comuni dove è approvato il Piano di Sviluppo Economico Locale ai soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi e di età inferiore ai 30 anni che decidono di dar vita ad una piccola e micro impresa, come individuata dalla raccomandazione 2003/136/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono fruire delle seguenti agevolazioni:

a) esenzione dalle imposte sui redditi, ad eccezione dell'addizionale comunale Irpef di cui al Decreto Legislativo 360/1998, per i primi cinque periodi di imposta. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è limitata, per i primi cinque al 50 per cento, per il sesto e settimo al 20 per cento e per l'ottavo e nono al 10 per cento. L'esenzione di cui alla presente lettera spetta fino a concorrenza dell'importo di euro 100.000 del reddito derivante dall'attività svolta;

b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per i primi cinque periodi di imposta, fino a concorrenza di euro 300.000, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;

c) nel caso di assunzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato di soggetti disoccupati o inoccupati da oltre 12 mesi e di età inferiore ai 30 anni, esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente, per i primi cinque anni di attività, nei limiti di un massimale di retribuzione definito con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

*24-quinquies.* Ai fini dell'addizionale comunale Irpef in deroga a quanto stabilito dal comma 3, dell'articolo 1 del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, l'aliquota di imposta è pari al 1,5 per cento della base imponibile di cui al successivo comma 4.

*24-sexies.* Le agevolazioni di cui al comma precedente spettano a partire dal periodo di imposta 2014 e soltanto nei comuni e nelle unioni comunali che hanno approvato il Piano di Sviluppo Economico Locale di cui al comma *24-quater*.

*24-septies.* Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, saranno determinati le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle esenzioni fiscali di cui ai commi da *24-bis* a *24-sexies*.

*24-octies.* L'efficacia delle disposizioni dei commi da *24-bis* a *24-sexies* è subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunità Europea, all'autorizzazione della Commissione europea».

---

## 6.261

PALERMO, BERGER

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«*24-bis.* Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, letto *a*), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

*24-ter.* Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma *24-bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

*24-quater.* I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

*24-quinquies.* Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*.».

---

## 6.262

DE PIN, ANITORI, GAMBARO

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«*24-bis.* Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, letto *a*), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 2,3,4 e 5 del presente articolo. *24-ter.* Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma *24-bis* ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

*24-quater.* I beneficiari dell'intervento sono i Confidi di cui all'articolo 1, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE.

*24-quinquies.* Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*.».

---

**6.263**

CERONI, ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. L'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non è dovuta per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli, anche non professionali, nonché per quelli oggetto di variante e soggetti al Piano Urbanistico Attuativo che non abbiano ancora avuto l'approvazione della valutazione d'impatto ambientale e del successivo progetto di costruzione delle opere urbanistiche.

24-ter. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, il comma 8-bis è abrogato.

24-quater. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti vi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni fi-

nanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

---

## 6.264

DELLA VEDOVA

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti commi:*

*24-bis.* Le disposizioni di cui alle lettere *f*) e *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917 si applicano anche quando le somme, i servizi e le prestazioni sono erogati dal datore di lavoro attraverso un documento di legittimazione; anche in forma elettronica, con valore fisso o variabile.

*24-ter.* Al decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, recante approvazione del testo Unico delle imposte dirette, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 2 dell'articolo 51, la lettera d) è sostituita dalla seguente: «d): le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici anche con ferme di abbonamento annuale al servizio di 'trasporto pubblico locale»; b) al comma 1 dell'articolo 100 è soppressa la parola :«volontariamente»,*

*Conseguentemente*

*all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «80,4»;*

*all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2019» con le seguenti: «22 milioni di euro per il 2015, 16, milioni per il 2016, 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2019».*

---

**6.266**

ALBANO, SANTINI, DE BIASI, ZANONI, CORSINI, PUPPATO, BERTUZZI, OLIVERO, BARANI, IDEM, PIGNEDOLI, FEDELI, VACCARI, CALEO, SPOSETTI, FAVERO, GATTI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, VATTUONE, DE PIN, LO GIUDICE, CASSON, DALLA TOR, Elena FERRARA, PEZZOPANE, BROGLIA, DEL BARBA, COLLINA, MANASSERO, D'ADDA, Rita GHEDINI, SANGALLI, ASTORRE, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. A decorrere dallo gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente:*

ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 22.700;

2015: - 4.400;

2016: - 4.400.

---



**6.265**

ALBANO, SANTINI, DE BIASI, ZANONI, CORSINI, PUPPATO, BERTUZZI, OLIVERO, BARANI, IDEM, PIGNEDOLI, FEDELI, VACCARI, CALEO, SPOSETTI, FAVERO, GATTI, RICCHIUTI, Gianluca ROSSI, VATTUONE, DE PIN, LO GIUDICE, CASSON, DALLA TOR, Elena FERRARA, PEZZOPANE, BROGLIA, DEL BARBA, COLLINA, MANASSERO, D'ADDA, Rita GHEDINI, SANGALLI, ASTORRE, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. A decorrere dal gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

**6.267**

COMAROLI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

\_\_\_\_\_

**6.268**

CERONI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite con le seguenti: "5.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite con le seguenti: "euro cinquemila"».

Copertura mediante riduzione consumi intermedi.

---

**6.269**

MOSCARDELLI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

24-bis. All'articolo 77, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 22 dicembre 1986, le parole: «27,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «26 per cento».

24-ter. All'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «23 per cento»

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10 sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro per l'anno 2014, 400 milioni di euro per l'anno 2015 e 400 milioni di euro per l'anno 2016»; al comma 7, dell'articolo 17, le parole: «2 per mille» sono sostituite dalle seguenti: «2,5 per mille»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono eliminate le seguenti parole: "il contributo di solidarietà è deducibile, dal reddito complessivo"».

---

**6.270**

BERGER, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il termine stabilito dall'articolo 15, comma 7, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, per completare l'adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi, è prorogato al 31 dicembre 2014 per le strutture ricettive turistico alberghiere con oltre venticinque posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 20 maggio 1994, che siano in possesso dei requisiti per l'ammissione al piano straordinario biennale di adeguamento antincendio, approvato con decreto del Ministro dell'interno 16 marzo 2012.

24-ter. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si provvede ad aggiornare le disposizioni del decreto del Ministro dell'interno del 9 aprile 1994 «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la costruzione e l'esercizio delle attività ricettive turistico alberghiere»; semplificando i requisiti prescritti, in particolare per le strutture ricettive turistico alberghiere fino a 50 posti letto».

---

**6.271**

Mauro Maria MARINO, FAVERO

*Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Attesa la situazione di straordinaria crisi del settore editoriale e fino alla ridefinizione delle forme di sostegno all'editoria di cui al primo comma dell'articolo 1 della legge 16 luglio 2012, n. 103, nell'ipotesi in cui le risorse stanziare non siano sufficienti a garantire l'erogazione integrale del contributo e le imprese abbiano avuto accesso agli stessi ridotti in misura proporzionale e nell'ipotesi in cui sia conclamato lo stato di oggettiva difficoltà dell'impresa, la differenza potrà essere utilizzata dalle imprese in compensazione attraverso modello F24 per il pagamento delle imposte e delle tasse. Lo stato di difficoltà dovrà essere attestato, per i singoli esercizi di riferimento per i quali viene richiesto l'accesso allo strumento previsto dal presente articolo, e, pertanto, dal 2010, dalla Commissione tecnico consultiva di cui all'articolo 54 della legge 5 agosto 1981, n. 416. L'utilizzo in compensazione del credito residuo potrà essere effettuato a partire dall'esercizio successivo a quello di entrata in vigore della presente legge, dopo la verifica della Commissione, utilizzando il codice tributo istituito dal Ministero dell'economia.

24-ter. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017, attraverso la contestuale riduzione del pagamento alle Poste Italiane S.p.A. delle rate del mutuo di cui al comma 135 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, come convertito dalla legge 24 novembre 2006, n. 286».

---

**6.272**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«24-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, dopo il comma 2-bis inserire il seguente:

"2-ter. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli acquisti di prodotti effettuati all'interno dei centri agroalimentari e dei mercati all'ingrosso di prodotti ortofrutticoli da soggetti, con sede in stati diversi dall'Italia, a condizione che il cedente provveda ai seguenti adempimenti:

a) all'atto dell'effettuazione dell'operazione, acquisisca dall'acquirente apposita documentazione rilasciata dai rispettivi stati di provenienza ovvero autocertificazione, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestanti che l'acquirente medesimo ha sede in stati diversi dell'Italia;

b) nel primo giorno feriale successivo a quello dell'effettuazione dell'operazione versare il denaro contante incassato in un conto corrente intestato al cedente presso un operatore finanziario, consegnando a quest'ultimo copia della ricevuta della comunicazione di cui al comma 2;

c) effettuare gli ulteriori adempimenti di cui ai precedenti commi 2 e 2-bis."».

---

**6.273**

RUVOLO

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. I commi 513 e 514 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 sono abrogati.

24-ter. Al comma 2 dell'articolo 2 del decreto-legge 24 dicembre 2002, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio

2003, n. 27, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: "1° gennaio 2013", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

2) al secondo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014";

3) al terzo periodo, le parole: "30 giugno 2013", sono sostituite dalle seguenti: "30 giugno 2014"».

---

#### **6.274**

GASPARRI, BONFRISCO

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti –nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 8.000 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **6.275**

GASPARRI, CHIAVAROLI, MILO, CERONI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 di-

cembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**6.276**

BONFRISCO, CERONI, MILO

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis: A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 4-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**6.277**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il reddito da lavoro dipendente prestato all'estero in zona di frontiera o in altri Paesi limitrofi al territorio nazionale, in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto, da soggetti residenti nel territorio dello Stato italiano, concorre a formare il reddito complessivo per l'importo eccedente 6.700 euro.

24-ter. Alla copertura degli oneri derivanti dal comma 24-bis, pari a 42,7 milioni di euro per l'anno 2015 e a 24,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 2, comma 616, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**6.278**

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento"».

---

**6.279**

CHIAVAROLI, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, TORRISI, ALBERTI CASELLATI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila";

b) al comma 1-bis le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "3.000 euro".

24-ter. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro tremila"».

---

**6.280**

CHIAVAROLI, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO, TORRISI

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche;

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro quattromila";

b) al comma 1-*bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "4.000 euro".

24-*ter*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro quattromila"».

---

### 6.281

ALBERTI CASELLATI, SCOMA, BONFRISCO

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-*bis*. All'articolo 49 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231 sono apportate le seguenti modifiche:

a) ai commi 1, 5, 8, 12 e 13 le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila";

b) al comma 1-*bis* le parole: "2.500 euro" sono sostituite dalle seguenti: "5.000 euro".

24-*ter*. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille" sono sostituite dalle seguenti: "euro cinquemila"».

---

### 6.282

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

*Dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-*bis*. Il comma 1-*ter* dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n.98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. III e successive modificazioni, è abrogato».

24-*ter*. All'onere derivante dall'attuazione del comma 24-*bis*, valutato in 4 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---



**6.283**

VALENTINI, AMATI, GRANAIOLA

*Dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Gli abbonamenti alla radioaudizione e diffusione televisiva relativa ad apparecchi installati a bordo di natanti adibiti alla pesca non sono soggetti alla disciplina di cui all'articolo 17 della Tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 16 ottobre 1972 n. 641 e successive modificazioni.

24-ter. Le disposizioni sulle società in perdita sistematica di cui all'articolo 2, commi da 36-*decies* a 36-*duodecies*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, nella legge 14 settembre 2011, n. 148, senza assolvere all'onere di presentare istanza di interpello ai sensi dell'articolo 37-*bis*, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, si applicano alle imprese che esercitano la attività di pesca».

---

**6.284**

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

«24-bis. Per sostenere l'attività imprenditoriale nell'attuale situazione di crisi economica, con effetto dal 1° gennaio 2014 e per un triennio, per gli immobili ad uso produttivo non trova applicazione l'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere supe-

riore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

*5-quater.* All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: «di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta.

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, inserire i seguenti:*

«Art. 10-*bis.*

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo II, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

**Art. 10-ter.**

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

---

**6.285**

Russo

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al fine di agevolare lo sviluppo delle reti di impresa e di implementare l'accesso al credito delle reti dotate di un fondo comune, all'articolo 3 comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al numero 2) le parole da: "in ogni caso" a: "fondo comune" sono sostituite dalle seguenti: "limitatamente alle sole obbligazioni contratte dall'organo comune in nome e per conto dell'intera rete in relazione al programma di rete, i terzi possono far valere i loro diritti esclusivamente sul fondo comune";

b) al numero 3) sono apportate le seguenti modifiche:

1) le parole da: "una situazione patrimoniale" a: "luogo ove ha sede" sono sostituite dalle seguenti: "un bilancio di rete i cui contenuti minimi sono indicati con decreto del Ministro dello sviluppo economico";

2) le parole: "a norma degli articoli 24 o 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82," sono sostituite dalle seguenti: "a norma dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel caso di asseverazione da parte degli organismi espressi dalle associazioni imprenditoriali muniti dei requisiti previsti con decreto del Ministro dello sviluppo economico";

3) le parole: "se consentito dal programma, l'esecuzione del conferimento può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis primo comma lettera a) del codice civile" sono sostituite dalle seguenti: "se consentito dal programma, l'ese-

cuzione del conferimento per i partecipanti che rivestano la qualità di società per azioni, società in accomandita per azioni e società a responsabilità limitata, può avvenire anche mediante apporto di un patrimonio destinato costituito ai sensi dell'articolo 2447-bis primo comma lettera a) del codice civile. Sul patrimonio comune il rappresentante comune può, salvo che il contratto non lo vieti, costituire privilegio speciale ai sensi dell'articolo 46 del D.Lgs 1° settembre 1993, n. 385, per i finanziamenti a medio e lungo termine concessi da parte di banche alle imprese in rete o alla rete stessa, in relazione alla realizzazione del programma comune"».

## 6.286

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera *i-ter)* con la seguente:

"*i-ter)* le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera *i-septies)* aggiungere la seguente:

"*i-septies-bis)* le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-*

*legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**6.287**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13-bis, comma 1, sostituire la lettera *i-ter*) con la seguente:

"*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400";

b) all'articolo 15, al comma 1, dopo la lettera *i-septies*) aggiungere la seguente:

"*i-septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite";

c) all'articolo 149, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 50 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**6.288**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera *i-ter*) con la seguente:

"*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle socie delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

*Consequentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**6.289**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, sostituire la lettera *i-ter*) con la seguente:

"*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 5000 euro, in favore delle società, delle associazioni sportive dilettantistiche e delle associazioni bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

*Consequentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede*

*mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**6.290**

D'Alì

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il primo comma dell'articolo 8-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972, così come modificato dall'articolo 8, comma 2, lettera e) della legge 15 dicembre 2011, n. 217, nella parte in cui recita: "sono assimilate alle cessioni all'esportazioni, se non comprese nell'articolo 8", si interpreta, con valore retroattivo, nel senso che si considerano cessioni all'esportazione e, pertanto, non imponibili ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633, del 26/10/1972:

a) le cessioni di provviste di bordo di cui all'articolo 252 del decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1973, n. 43, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 254 e per gli effetti del successivo articolo 255 dello stesso TULD, sempreché le cessioni in parola siano poste in essere con la clausola FOB e siano dirette all'armatore;

b) le dotazioni di bordo di cui all'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 23/01/1973, n. 43, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale (TULD), qualora ricorrono le condizioni di cui all'articolo 269 del TULD».

*Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

**6.291**

BERTOROTTA, PUGLIA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica, al comma 1, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:

"e-bis) le spese sostenute per l'acquisto di libri scolastici obbligatori;"».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

---

## **6.292**

BERTOROTTA, MANGILI, LEZZI, BULGARELLI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Ai fini della determinazione dei redditi da assoggettare all'IRPEF, le attività ricettive a conduzione familiare *bed and breakfast* di cui all'articolo 12, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, non rientrano tra i redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente, di cui all'articolo 67, comma 1, lettera *i*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, bensì sono assoggettate ad una imposta sostitutiva unica del 20 per cento comprensiva dell'IRPEF e delle addizionali regionali e comunali».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

---



**6.293**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 10, del D.lgs 14 marzo 2011, n. 23, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera a), aggiungere in fine la seguente voce:

Se il trasferimento avviene a favore di Euro 200 organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) ove ricorrano le condizioni di cui alla nota II-*quater*) . . . . . Euro 200

b) al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole: "e della nota II-*quater*);

c) al comma 2, dopo la parola: "imposta" inserire la seguente: "proporzionale";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste in leggi speciali, ad eccezione di quelle previste dall'articolo 22 del D.lgs. n. 460/97 e dall'articolo 8 comma 1 della legge n. 266/91"».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «95 milioni di euro».*

**6.294**

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Alla Tabella A del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000

abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria"; dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis";

c) al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12".».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**6.295**

CERONI

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Alla Tabella A del D.Lga. 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis) Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promo-

zione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale. L'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale: a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti; b) litri 11 o metri cubi 11 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti; c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "e per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria"; dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis";

c) Al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305, di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12".».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 21 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

**6.296**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

«24-bis. Alla Tabella A del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il punto 12 è aggiunto il seguente:

"12-bis. l'Azionamento delle autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria: benzina: euro 422,52 per 1.000 litri; gasolio: euro 355,92 per 1.000 litri; gas di petrolio liquefatti (GPL) 60 per cento aliquota normale; gas naturale 60 per cento aliquota normale, l'agevolazione è concessa entro i seguenti quantitativi giornalieri, presumendo, in caso di alimentazione promiscua a benzina e GPL o gas naturale, un consumo di GPL o gas naturale pari al 70 per cento del consumo totale:

a) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 15 o metri cubi 15 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000 abitanti;

c) litri 8 o metri cubi 8 relativamente al gas metano per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione di 100.000 abitanti o meno.";

b) al punto 13, dopo le parole: "le autoambulanze" sono aggiunte le seguenti: "le per quelle di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria;" dopo le parole: "di cui ai punti 12" sono aggiunte le seguenti: ", 12-bis".

c) al punto 13, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Le agevolazioni previste per le autovetture di proprietà degli agenti e rappresentanti di commercio e dei soggetti che svolgono attività di promozione finanziaria di cui al punto 12-bis sono concesse ai soli soggetti proprietari regolarmente iscritti all'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio, ENASARCO, già riconosciuto con regio decreto del 6 giugno 1939, n. 1305 di cui all'articolo 1 della legge 2 febbraio 1973, n. 12."».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014, le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'ISTAT ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 31 di-

cembre 2009, n. 196, e le società dalle stesse amministrazioni controllate, non possono effettuare spese per consumi intermedi di ammontare superiore al 70 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2012. Il predetto limite può essere derogato per effetto di contratti pluriennali già in essere.

2. Il Governo, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al fine di adeguare gli strumenti di acquisto messi a disposizione da Consip S.p.A.

3. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo, costituiscono economie di bilancio per le amministrazioni e concorrono al miglioramento dei saldi di bilancio».

---

### **6.297**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro a decorrere dal 2014».

---

### **6.298**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad

un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili.».

*Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

## 6.299

LANZILLOTTA, Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 2 dell'articolo 100 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera o-bis) è aggiunta la seguente:

"o-ter) la cessione a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, statali e paritari senza scopo di lucro appartenenti al sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, nonché a favore delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica e delle università e agli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, avente per oggetto apparecchiature informatiche, fisse o portatili, alla cui produzione o al cui scambio non è diretta l'attività del cedente, per un ammontare pari al 50 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 30 mesi prima dal momento della cessione, pari al 40 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 36 mesi prima dal momento della ces-

sione, pari al 30 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 42 mesi prima dal momento della cessione e pari al 20 per cento del valore di acquisto se trattasi di apparecchiature acquistate fino 48 mesi prima dal momento della cessione, e comunque complessivamente non superiore all'uno per cento del reddito d'impresa dichiarato. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano a condizione che delle singole cessioni sia data preventiva comunicazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, al competente ufficio delle entrate e che il soggetto beneficiario, in apposita dichiarazione da conservare agli atti dell'impresa cedente, attesti il proprio impegno ad utilizzare direttamente i beni in conformità alle finalità istituzionali e, a pena di decadenza dei benefici fiscali previsti dal presente articolo, realizzi l'effettivo utilizzo diretto"».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «15 milioni» e «50 milioni» con «48 milioni».*

---

### **6.300**

TOMASELLI, SANGALLI, BROGLIA, DEL BARBA, GUERRIERI PALEOTTI, LAI, SPOSETTI, VERDUCCI, ZANONI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

«24-bis. All'articolo 103 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 dicembre 1986, n. 917, sostituire il comma 1, con il seguente:

"1. Le quote di ammortamento del costo dei diritti di utilizzazione di opere dell'ingegno, dei brevetti industriali, dei processi, formule e informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico sono deducibili in misura non superiore al 50 per cento del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese e le *start up*, tali costi sono deducibili al 100 per cento; quelle relative al costo dei marchi d'impresa sono deducibili in misura non superiore ad un decimo del costo; per le micro, le piccole, le medie imprese *start up* sono deducibili in misura di un quinto del costo"».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «210 milioni»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;

2015: - 40.000;

2016: - 40.000.

---

### **6.301**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *i-septies* aggiungere la seguente:

"*i-septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche legalmente costituite"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 10 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---



**6.302**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *i-septies* aggiungere la seguente:

"*i-septies-bis*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, corale o coreutica, per i ragazzi di età compresa tra i cinque e i diciotto anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica amministrazione o presso associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite."».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, determinato in 10 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**6.303**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche, corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**6.304**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 4, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "ed alle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**6.305**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera *i*-ter, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche legalmente costituite"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**6.306**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 13-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, comma 1, lettera *i*-ter, dopo le parole: "associa-

zioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "e delle associazioni bandistiche corali, folkloriche e culturali legalmente costituite"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 20 milioni di euro per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

### **6.307**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, sono apportate le seguenti modificazioni: al comma 1, lettera a), sostituire le parole: "il 2 per cento" con le seguenti: "1 per cento"; alla lettera b) sostituire le parole: "il 6 per cento" con le seguenti: "il 4 per cento"; alla lettera c) sostituire le parole: "il 15 per cento" con le seguenti: "il 10 per cento"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

### **6.308**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

«24-bis. All'articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "15.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "10.000 euro";

b) al comma 2-bis, le parole: "euro 1.000" sono sostituite dalle seguenti: "euro 3.000"».

---

**6.309**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

«24-bis. All'articolo 149 del testo unico I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 4, dopo le parole: "associazioni sportive dilettantistiche" aggiungere le seguenti: "ed alle Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

---

**6.310**

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 25 del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:

«5-bis. Tutti i proventi delle fondazioni lirico-sinfoniche sono esenti dall'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del comma 24-bis, pari a 7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante riduzione dell'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «157 milioni».*

---

**6.311**

ALBERTI CASELLATI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 10 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"In relazione agli atti di cui ai commi 1 e 2 sono soppresse tutte le esenzioni e le agevolazioni tributarie, anche se previste da leggi speciali, ad esclusione di qualunque atto relativo ai procedimenti di separazione e divorzio a favore del coniuge o della prole o di entrambi».

*Conseguentemente, alla Tab A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 5.000;

2015: – 5.000;

2016: – 5.000.

---

### **6.312**

D'Alì

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, il punto 14 è soppresso».

*Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

### **6.313**

D'Alì

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis. Sono considerate non imponibili le prestazioni di trasporto urbano di persone effettuato mediante veicoli da piazza o altri mezzi di trasporto abilitati ad eseguire servizi di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Si considerano urbani i trasporti effettuati nel territorio di un comune o tra comuni non distanti tra loro oltre 50 chilometri"».

*Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

### **6.314**

D'Alì

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) le cessioni di navi adibite alla navigazione in alto mare o al trasporto a pagamento di passeggeri o utilizzate nell'esercizio di attività commerciali industriali e della pesca nonché le cessioni di navi adibite alla pesca costiera o ad operazioni di salvataggio o di assistenza in

mare, ovvero alla demolizione, escluse le unità da diporto di cui alla legge 11 febbraio 1971, n. 50;"».

*Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

### **6.315**

SACCONI, PAGANO

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis.1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e del Lavoro, con proprio decreto, individua e disciplina misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti prevedendo, esclusivamente per quelli sottoscritti per quote fino a euro 5.000, l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il tetto di spesa previsto è calcolato in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente rimodulazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui ai commi 18 e seguenti del citato articolo 19».

---

### **6.316**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con i Ministeri dello Sviluppo economico, della Giustizia e del lavoro, con proprio decreto, individua e disciplina misure di incentivazione volte a favorire la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti prevedendo, esclusivamente per quelli sottoscritti per quote fino a euro 5.000, l'esenzione del pagamento dell'imposta di cui all'articolo 13 della Tariffa, parte prima, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, come modificato dal comma 1 dell'articolo 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge

22 dicembre 2011, n. 214, compatibilmente con le esigenze di finanza pubblica. Il tetto di spesa previsto è calcolato in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015. All'onere derivante dall'applicazione delle presenti disposizioni si provvede mediante corrispondente rimodulazione dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, di cui ai commi 18 e seguenti del citato articolo 19».

---

**6.317**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis Al fine di salvaguardare la continuità occupazionale nel settore dei servizi di *call center*, le aziende con sede legale in Italia, che hanno attuato entro le scadenze previste le misure di stabilizzazione dei collaboratori a progetto di cui all'articolo 1, comma 1202, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono usufruire di un credito di imposta, utilizzabile in compensazione, anche ai fini IVA, di importo pari a 3,5 milioni di Euro annui e comunque entro un tetto massimo pari al 40 per cento dei contributi previdenziali pagati, nel periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per il personale stabilizzato entro i termini predetti ed ancora in forza alla data del 30 giugno 2013. Il valore complessivo del credito di imposta non potrà superare comunque il valore di 9 milioni di Euro, e spetta per un periodo massimo di 5 anni. Ai fini del godimento dell'incentivo, ciascuna azienda interessata auto certifica, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il numero dei dipendenti interessati, mediante l'invio alla sede territorialmente competente dell'Istituto nazionale di previdenza sociale di un elenco delle persone stabilizzate entro i termini ed ancora in forza; l'azienda fornisce, con cadenza mensile, un aggiornamento di tale elenco».

---

**6.318**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i

soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni».

---

**6.319**

COMAROLI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"20-bis. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni».

---

**6.320**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis Per un periodo di 5 anni dall'entrata in vigore della presente legge, ai fini dell'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria, non sono richiesti requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, legati al fatturato globale, all'espletamento di lavori, allo svolgimento di servizi e al numero medio annuo del personale tecnico utilizzato negli ultimi anni.».

---

**6.321**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 23, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il comma 21 è soppresso».



*Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata tabella C.*

---

**6.322**

CERONI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il comma 1-ter dell'articolo 40 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, è abrogato».

*Conseguentemente, alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 24-bis si provvede mediante riduzione consumi intermedi.*

---

**6.323**

CERONI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. L'articolo 3 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, s'interpreta nel senso che le fondazioni non sono soggetti passivi dell'imposta di cui all'articolo 1 del medesimo decreto».

---

**6.324**

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 45, comma 2, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", a decorrere dalla data del primo accesso alla casella di posta elettronica successivo alla trasmissione"».

---

**6.325**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 24, aggiungere, in fine, il seguente:*

«24-bis. In attuazione dell'articolo 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68, ed in dipendenza delle misure previste dal presente articolo, il Governo regola, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in modo che sia garantita l'invarianza delle risorse spettanti a legislazione vigente alle stesse regioni e province autonome».

---

**6.326**

Mauro Maria MARINO, FAVERO

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 è così sostituito:

"1. Ai fini del presente decreto si intendono per: 'confidi', i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, che svolgono l'attività di garanzia collettiva dei fidi; per 'attività di garanzia collettiva dei fidi', l'utilizzazione di risorse provenienti in tutto o in parte dalle imprese consorziate o socie per la prestazione mutualistica e imprenditoriale di garanzie volte a favorire il finanziamento da parte di persone fisiche e/o giuridiche, delle banche e degli altri soggetti operanti nel settore finanziario; per 'confidi di secondo grado', i consorzi con attività esterna, le società cooperative, le società consortili per azioni, a responsabilità limitata o cooperative, costituiti dai confidi ed eventualmente da imprese consorziate o socie di questi ultimi o da altre imprese; per 'piccole e medie imprese', le imprese che soddisfano i requisiti della disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese determinati dai relativi decreti del Ministro delle attività produttive e del Ministro delle politiche agricole e forestali; per 'testo unico bancario', il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni e integrazioni; per 'elenco speciale' l'elenco previsto dall'articolo 107 del testo unico bancario; per 'riforma delle società', il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6. In sede di prima applicazione, e fino alla chiusura del terzo esercizio, il consiglio di amministrazione è composto dai soggetti indicati all'articolo 3 della legge 14 ottobre 1964, n. 1068, e successive modificazioni"».

---

**6.327**

PUPPATO

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, è autorizzata la spesa di 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

**6.328**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24 inserire il seguente:*

«24-bis. All'articolo 15 del testo unico lR., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1, dopo la lettera *i-septies*) inserire la seguente:

"*i-octies*) le spese, per un importo annuo non superiore a 500,00 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza di corsi per la formazione artistica dilettantistica musicale, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, purché tali attività siano effettuate presso strutture riconosciute dalla pubblica Amministrazione o presso Associazioni Bandistiche legalmente costituite"».

---

**6.329**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24 inserire il seguente:*

«24-bis. All'articolo 13-bis del T.U.I.R., di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 1 sostituire la lettera *i-ter*), con la seguente:

"*i-ter*) le erogazioni liberali in denaro, per un importo complessivo in ciascun periodo di imposta non superiore a cinquemila euro;' in favore delle società sportive dilettantistiche e delle Associazioni Bandistiche legalmente costituite, a condizione che il versamento di tali erogazioni sia eseguito tramite banca o ufficio postale, ovvero secondo altre modalità stabilite con decreto del Ministro delle-finanze da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400"».

---

**6.330**

CHIAVAROLI, BIANCONI

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000.

**6.331**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 3 dell'articolo 5 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, dopo le parole: "da un rappresentante designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura" sono aggiunte le seguenti: "le da un rappresentante designato dalla associazione maggiormente rappresentativa delle agenzie per il lavoro di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276"».

---

**6.332**

BERGER, ZELLER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 24, aggiungere in seguente:*

«24-bis. L'imprenditore individuale che alla data del 30 giugno 2013 possiede beni immobili strumentali, ai sensi dell'articolo 43, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, può, entro il 30 aprile 2014, optare per l'esclusione dei beni stessi dal patrimonio dell'impresa, con effetto dal periodo di imposta in corso alla data del 1 gennaio 2014, mediante il pagamento di una imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, nella misura del 10 per cento della differenza tra il valore normale di tali beni ed il relativo valore fiscalmente riconosciuto. Per gli immobili la cui cessione è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, l'imposta sostitutiva è aumentata di un importo pari al 30 per cento dell'imposta sul valore aggiunto applicabile al valore normale con l'aliquota propria del bene. Per gli immobili, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi d'imposta alla rendita catastale ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, concernente la procedura per l'attribuzione della rendita catastale. L'imprenditore che si avvale delle disposizioni di cui ai periodi precedenti deve versare il 40 per cento dell'imposta sostitutiva entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2014 e la restante parte in due rate di pari importo entro il 16 dicembre 2014 e il 16 marzo 2015, con i criteri di cui al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti interessi nella misura del 3 per cento annuo, da versare contestualmente al versamento di cia-

scuna rata. Per la riscossione, i rimborsi ed il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi».

---

**6.333**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Le disposizioni di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n. 559, si applicano a far data dalla scadenza dei contratti già sottoscritti all'esito di procedure di gara pubblica europea ai sensi delle direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE».

---

**6.334**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

24-bis. In relazione alla disposizione di cui al comma 10-bis dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1966, n.559, per ricevute di introiti si intendono esclusivamente i prodotti destinati ad attestare l'effettuazione di pagamenti dovuti allo Stato o alle Pubbliche amministrazioni.

---

**6.335**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

24-bis. 1. A partire dal 1° gennaio 2014, presso il Ministero e delle Finanze, è istituito un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sottoscritti per quote fino a euro 5.000. La dotazione di tale fondo è calcolata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 1.500;  
2015: – 1.500;  
2016: – 0.

---

**6.336**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. le somme dovute ai sensi dell'articolo 2, comma 2, e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462 possono essere versate in un numero massimo di sei rate trimestrali di pari importo, ovvero, se superiori a cinquemila euro, in un numero massimo di quaranta rate trimestrali di pari importo. Il mancato pagamento della prima rata entro il termine di cui al comma 3, ovvero anche di tre rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, comporta la decadenza dalla rateazione e l'importo dovuto per imposte, interessi e sanzioni in misura piena, dedotto quanto versato, è iscritto a ruolo. Il tardivo pagamento di tre rate diverse dalla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo della sanzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni, commisurata all'importo della rata versata in ritardo, e degli interessi legali. L'iscrizione a ruolo non è eseguita se il contribuente si avvale del ravvedimento di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, entro il termine di pagamento della rata successiva».

---

**6.337**

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. le disposizioni contenute nell'articolo 76, comma 1, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 29 Settembre 1973, n. 602, così come modificato dall'articolo 52, comma 1, lettera g) del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 si applicano anche a favore delle persone fisiche che hanno prestato fideiussione nei confronti di aziende bancarie e/o assicurative.

---

**6.338**

ICHINO, LANZILLOTTA

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

24-bis. A partire dal 1° gennaio 2014, presso il Ministero e delle Finanze, è istituito un fondo per l'incentivazione delle iniziative rivolte alla partecipazione dei lavoratori al capitale e agli utili delle imprese e per la

diffusione dei piani di azionariato rivolti a lavoratori dipendenti, sottoscritti per quote fino a euro 5.000. La dotazione di tale fondo è calcolata in euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014 e 2015.

*Conseguentemente, ridurre l'importo di 1.5 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per ciascuno degli anni considerati.*

---

### 6.339

Mauro Maria MARINO, FAVERO

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale a parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 250. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra, di cui almeno dieci società editrici di quotidiani».

---

### 6.340

Mauro Maria MARINO

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. AI comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, dopo il punto sub 2 aggiungere il punto: "2. bis. l'incremento, sull'intero territorio nazionale, della misura massima di copertura del Fondo fino al novanta. per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in controgaranzia per tutte le tipologie di operazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 26 giugno 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 20 agosto 2012, n. 193;"».

---



**6.341**

Rita GHEDINI, ANGIONI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Alle cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa, in relazione agli edifici posseduti e assegnati in godimento ai propri soci, comprese le parti comuni, ai fini delle imposte sui redditi delle società, si applicano le detrazioni di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modifiche e integrazioni, e all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modifiche e integrazioni. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle spese sostenute dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 30.000;  
2015: - 30.000;  
2016: - 30.000».

---

**6.342**

Mauro Maria MARINO, FAVERO

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 3 dell'articolo 11 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sostituire le parole "Il 30 per cento" con le parole "Il 50 per cento".».

---

**6.343**

SANGALLI, BROGLIA

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Alla lettera c), del comma 1, dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, dopo il numero 6-sexties) è aggiunto il seguente:

«6-septies) alle società in stato di liquidazione che richiedono la cancellazione dal Registro delle imprese entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. La disapplicazione opera con riferimento al periodo di imposta in corso alla data di assunzione del predetto impegno, ai due precedenti e al successivo, ovvero con riferimento all'unico periodo di imposta di cui all'articolo 182, commi 2 e 3, del Tuir. La presente disposizioni si applica anche alle società di cui alla lettera 36-decies e 36-undecies dell'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, come modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228».

**6.344**

Luigi MARINO

*Dopo l'ultimo comma, inserire il seguente:*

«24-bis. Il termine del 31 dicembre 2014 di cui all'articolo 112, comma 7, ultimo periodo del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è prorogato al 31 dicembre 2016».

**6.345**

CERONI

*Dopo il comma 24 inserire il seguente:*

«2-bis. 1. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

**6.346**

CERONI

«All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n.23, aggiungere, alla fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"»,

*Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

---

**6.347**

CERONI

All'articolo 6, dopo il comma 2, aggiungere il seguente comma:

2-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n.23 e successive modificazioni.».

---

**6.348**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«24-bis. All'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo la lettera a), è inserita la seguente:

"a-bis) alle attività lavorative di natura occasionate rese nell'ambito delle attività agricole di carattere stagionale svolte a favore dei produttori agricoli che nell'anno solare precedente hanno realizzato un volume d'af-

fari non superiore a 15.000 euro, che non possono, tuttavia, essere svolte da soggetti iscritti l'anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli"».

---

**6.349**

Russo

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«24-bis. All'articolo 37, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «I consorzi di cui all'articolo 34, comma 1, lettera b), sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre o i consorzi consorziati e relativi consorziati il consorzio concorre; a questi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia i consorzi sia i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale».

---

**6.350**

Russo

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«24-bis. Quando un incarico di progettazione di opere edili e strutture sia destinato ad essere espletato da professionisti iscritti in più albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, gli stessi sono personalmente responsabili e nominativamente indicati in sede di sottoscrizione dell'incarico o comunque prima che ciascuno espleti la prestazione, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Restano salve le prescrizioni di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in tema di modalità di presentazione delle offerte per l'aggiudicazione di contratti di progettazione di lavori. Il professionista, comunque iscritto in uno degli albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, che assume un incarico di progettazione di opere edili e strutture e non sia competente per l'espletamento di tutte le prestazioni che vi sono comprese, opera in collaborazione con altri professionisti abilitati in modo che il gruppo costituito copra tutti gli ambiti professionali sui quali è richiesta la competenza, nel rispetto delle modalità di cui ai commi primo e secondo del presente articolo».

---

**6.351**

RUSSO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«24-bis. All'articolo 5, comma 3, lettera *b*), della legge 3 febbraio 1989, n. 39, le parole: "e professionali" sono soppresse».

---

**6.352**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera *a*) del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

---

**6.353**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'articolo 3, primo comma, del Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e successive modificazioni».

---

**6.354**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 24, inserire il seguente:*

«24-bis. All'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, i commi da 28 a 28-ter sono abrogati».

---

**6.355**

PICCOLI

*Dopo comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 6, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Limitatamente per le micro, piccole e medie imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, produttrici di energia da fonti rinnovabili, la deduzione di cui al precedente periodo è incrementata del dieci per cento per l'anno 2014"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche; per l'importo complessivo di 150 milioni di euro l'anno 2014.*

---

**6.356**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la", le parole: "metà della" sono soppresse;
- b) al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la", le parole "metà della" sono soppresse».

*Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

---

**6.357**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 10, comma 1, lettera a), del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Se il trasferimento ha per oggetto beni immobili compresi in piani urbanistici particolareggiati diretti all'attuazione di programmi prevalentemente di edilizia residenziale, comunque denominati, a condizione che il completamento dell'intervento avvenga entro undici anni dal trasferimento da parte dell'acquirente o, nell'ipotesi in cui gli immobili siano oggetto di successiva cessione, dal successivo compratore, entro e non oltre il medesimo termine decorrente dal primo trasferimento: 1 per cento"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 70,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

**6.358**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, infine, il seguente periodo "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara.";

b) il comma 1-bis è abrogato».

**6.359**

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dal seguente:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione

in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

---

### 6.360

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il comma 35, dell'articolo 34, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, è abrogato».

---

### 6.361

GIBIINO, FLORIS, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il reddito derivante dalle case di civile abitazione non di lusso, di nuova costruzione o che hanno formato oggetto degli interventi di recupero di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 3, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e destinate dall'impresa costruttrice o ristrutturatrice alla locazione, è soggetto ad un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, limitatamente al periodo di effettiva locazione, con le medesime aliquote di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 e successive modificazioni».

---



**6.362**

PUPPATO

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le disposizioni di cui all'articolo 33, comma 4, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modifiche e integrazioni, si applicano alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n.207».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;

2015: - 10.000;

2016: - 10.000.

---

**6.363**

PUPPATO

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. L'articolo 57, comma 2, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, e successive modifiche e integrazioni non si applica alle Istituzioni Pubbliche di Assistenza e Beneficienza (IPAB) e alle Aziende pubbliche di servizi alla persona di cui al decreto legislativo 4 maggio 2001, n. 207, limitatamente alle parole "a cura dell'amministrazione pubblica presso cui si è svolto l'ultimo rapporto di lavoro",».

---

**6.364**

TOMASELLI, LAI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. All'articolo 20, primo comma, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni e integrazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Ai fini dell'applicazione della maggiorazione percentuale sui corrispettivi e dell'obbligo di versamento del relativo ammontare della contribuzione integrativa, previsti dalle norme previdenziali facenti capo agli Enti privati di previdenza e assistenza per i liberi professionisti, non rileva il volume di affari concernente le prestazioni di servizi rese a soggetti non stabiliti

sul territorio nazionale, non soggette all'imposta ai sensi dell'articolo 7-ter del presente decreto"».

### **6.365**

MATURANI

*Dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Le prestazioni professionali di assistenza sociale rese nell'ambito degli interventi per la prevenzione, il sostegno e il recupero di persone, famiglie, gruppi e comunità in situazioni di bisogno e disagio dai soggetti iscritti all'albo di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1993, n. 84, sono soggetti al medesimo regime d'imposta dei professionisti in campo sanitario».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: "150 milioni" con le seguenti: "200 milioni" e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

– *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: "6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";*

– *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: "7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, – con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.";*

– *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: "22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro*

16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.";

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: "24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

### 6.0.1

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

*(Credito di imposta ricerca e innovazione)*

1. A decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013 e fino alla chiusura del periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2016, è istituito un credito di imposta riservato a tutte le imprese che affidano attività di ricerca e innovazione a università, enti pubblici di ricerca o organismi di ricerca, nonché alle imprese che realizzano direttamente investimenti in ricerca e innovazione.

2. Sono destinatari del credito di imposta tutti i soggetti titolari di reddito di impresa, indipendentemente dalla forma giuridica assunta e possono fruirne anche le imprese che effettuano le attività di ricerca in forma associata o aggregata. In questi casi, l'agevolazione è ripartire secondo criteri proporzionali, che tengano conto della partecipazione di ciascuna impresa alle spese di ricerca.

3. Il credito d'imposta si applica nella misura del 10 per cento sull'ammontare dei costi ammissibili, che non possono, in ogni caso, superare l'importo di 50 milioni di euro per impresa e per ciascun periodo d'imposta

4. Il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi. Esso non concorre alla formazione del reddito, né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive; non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni; è utilizzabile ai fini dei versamenti delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive dovute per il periodo d'imposta in cui le spese di cui ai seguenti commi sono state sostenute.

5. L'eventuale eccedenza è utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, a decorrere dal mese successivo al termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta con riferimento al quale il credito è concesso. Non si applica il limite annuale previsto dal comma 53 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

6. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con il Ministro dell'istruzione e dell'università e con il Ministro dello sviluppo economico, sono individuate le tipologie di intervento agevolabili e i costi ammissibili, nonché le modalità di accertamento delle spese effettivamente sostenute e di verifica della conformità delle stesse alla disciplina comunitaria.

7. Per l'attuazione degli interventi di cui ai commi precedenti, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 700 milioni di euro.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità di attuazione dell'agevolazione di cui al presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite di risorse stanziato.

9. Nel caso di richieste superiori alle risorse annue stanziato, si procede a una distribuzione pro quota. Le risorse annuali non integralmente utilizzate nel periodo d'imposta vanno a incrementare quelle rese disponibili per il periodo di imposta successivo».

10. Sono abrogati i commi 95, 96 e 97 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228.

*Conseguentemente:*

– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse»;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal te-

sto unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.".

– *all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;*

– *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;*

– *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;*

– *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;*

– *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

**6.0.2**

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani)*

1. Allo scopo di favorire l'accesso al credito e al microcredito dei giovani di età compresa fra i diciotto e i trentacinque anni, è istituito presso la Cassa depositi e prestiti spa, con la vigilanza del Ministero dell'economia e delle finanze, il fondo rotativo di garanzia per l'autonomia dei giovani, dotato di personalità giuridica, con la dotazione annuale di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, ai soggetti finanziatori di cui al comma 7 del presente articolo.

2. Sono ammissibili alla garanzia del fondo i finanziamenti a favore di giovani di età compresa tra i diciotto e i trentacinque anni per le seguenti finalità:

a) l'avvio di un'attività professionale, di lavoro autonomo o non profit, con particolare riguardo ai settori dell'innovazione tecnologica, dello sviluppo sostenibile e dei servizi d'utilità sociale;

b) il sostegno alle spese per l'iscrizione e la frequenza di corsi universitari, corsi di alta formazione artistica e musicale, corsi di specializzazione post-laurea e master, in Italia e all'estero;

c) il sostegno alle spese per la partecipazione ad attività certificate di formazione, riqualificazione ovvero orientamento professionale.

3. Sono altresì ammessi alla garanzia del fondo i finanziamenti erogati ai lavoratori a progetto iscritti alla gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, che non risultino assicurati presso altre forme obbligatorie, in relazione alle esigenze di sostegno connesse alle cadute di reddito per intermittenza o discontinuità dell'attività lavorativa.

4. I finanziamenti ammissibili alla garanzia del fondo hanno una durata non superiore a cinque anni e sono cumulabili fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro.

5. La garanzia del fondo è a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento del fondo è accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10 per cento dell'importo del finanziamento stesso.

6. La garanzia del fondo è concessa nella misura dell'80 per cento dell'esposizione sotto stante al finanziamento erogato per la quota capitale, nei limiti del finanziamento concedibile.

7. La garanzia del fondo può essere chiesta dalle banche iscritte all'albo di cui all'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico, che abbiano sottoscritto apposita convenzione, sulla base di uno schema-tipo approvato dal Ministero dell'economia e delle finanze.

8. Le convenzioni di cui al comma 7 possono prevedere che la prestazione di garanzia del fondo si applichi anche all'emissione, da parte dei soggetti finanziatori, di prodotti finanziari destinati al risparmio delle famiglie, con tassi di rendimento vincolati e parametrati a quelli dei titoli di debito pubblico, come stabiliti ai sensi del regolamento di cui al comma 10, finalizzata alla raccolta di risorse da destinare al finanziamento dei soggetti di cui al comma 2.

9. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di fondazioni e di altri soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'articolo 43 della legge 27 dicembre 1997, n.449, e successive modificazioni. Le modalità di apporto di ulteriori risorse al fondo da parte di altri soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.

10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabiliti i criteri e le modalità di organizzazione e di funzionamento del Fondo, nonché le condizioni di rilascio e di operatività delle garanzie».

*Conseguentemente, a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– *all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;*

– *all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento»".*

---

**6.0.3**

SILVESTRO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CIRINNÀ, D'AMBROSIO LETTIERI, DEL BARBA, FAVERO, FEDELI, GATTI, Rita GHEDINI, GRANAIOLA, LAI, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, PETRAGLIA, PEZZOPANE, ROMANO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Riqualificazione della spesa sanitaria a favore della non autosufficienza)*

1. Ciascuna regione o provincia autonoma è tenuta ad acquistare direttamente dalle aziende farmaceutiche, con lo sconto minimo sul prezzo previsto dalle norme in vigore, tramite gare indette dalla stessa regione o provincia autonoma o da una azienda sanitaria a tal fine incaricata o da altra centrale di acquisto, medicinali equivalenti appartenenti alla classe di cui all'articolo 8, comma 10, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, da erogare agli assistiti del Servizio sanitario nazionale tramite le farmacie pubbliche o private, previ accordi con le relative associazioni sindacali. A decorrere dal 2014, le procedure di cui al precedente periodo del presente comma devono riguardare una quota di medicinali sufficiente ad assicurare, tenuto conto dell'incidenza dei dati di spesa di ciascuna regione o provincia autonoma sulla spesa registrata a livello nazionale, un risparmio complessivo annuo, al netto degli oneri per la fornitura dei medicinali agli assistiti, pari ad almeno 300 milioni di euro rispetto alla spesa farmaceutica convenzionata relativa all'anno 2012, certificata dall'AIFA.

2. I risparmi conseguiti in applicazione delle disposizioni del comma 1 restano nella disponibilità delle regioni e delle province autonome, che li destinano al potenziamento dell'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare a favore delle persone non autosufficienti o affette da patologie cronico degenerative, con particolare priorità alle persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati su sei o sette giorni in relazione alla criticità e alla complessità del caso. I percorsi assistenziali a domicilio sono integrati, ai sensi dell'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e poste a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento. A tal fine le risorse del Servizio sanitario destinate ordinariamente dalle Regioni e dalle province autonome all'assistenza sanitaria e socio-sanitaria domiciliare sono incrementate con i risparmi derivanti dall'attuazione del comma 1 a decorrere dall'anno 2014».



*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «400 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014» e aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota pari a 150 milioni del Fondo è destinata ad aumentare la quota ordinariamente riservata dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'assistenza domiciliare sanitaria e socio-sanitaria integrata».*

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;*

*– l'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;*

*– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;*

*– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;*

*b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*

**6.0.4**

VERDUCCI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente*

**«Art. 6-bis.**

*(Norme per favorire l'internalizzazione del Paese)*

1. Nei limiti ed alle condizioni previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti di importanza minore *de minimis*, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea legge 37 per cento del 25 dicembre 2006 e successive modificazioni, alle micro, piccole e medie imprese, come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione Europea del 6 maggio 2003, è concesso, a partire dall'anno 2014, un contributo sotto forma di credito d'imposta del 35 per cento del costo aziendale annuo sostenuto per un periodo non superiore a 36 mesi, anche non consecutivi, per l'acquisizione di una figura professionale con almeno un anno di esperienza lavorativa nel campo del commercio internazionale al fine di realizzare attività di studio, progettazione e gestione di processi e programmi di internazionalizzazione su mercati al di fuori del territorio nazionale.

2. Per fruire del credito d'imposta le imprese presentano un'istanza secondo le modalità individuate con il decreto di cui al comma 6, al Ministero dello sviluppo economico che concede il credito d'imposta nel rispetto del previsto limite di spesa di cui al comma 5.

3. Qualora sia accertata l'indebita fruizione, anche parziale, del contributo per il verificarsi del mancato rispetto delle condizioni previste dalle presenti disposizioni, Il Ministero dello sviluppo economico procede, ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, al recupero del relativo importo, maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge.

4. Il credito di imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei limiti dell'importo concesso, presentando il modello F24 esclusivamente attraverso i servizi telematici offerti dall'Agenzia delle entrate, pena lo scarto dell'operazione di versamento, secondo modalità e termini definiti con provvedimento del Direttore della medesima Agenzia. Ai fini di cui al periodo precedente, il Ministero dello sviluppo economico trasmette all'Agenzia delle entrate, secondo modalità telematiche definite d'intesa, l'elenco delle imprese ammesse alla fruizione del credito d'imposta, con i relativi importi, nonché le eventuali variazioni. Il credito di imposta non è soggetto al limite annuale di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di maturazione del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi di imposta nei quali

lo stessa è utilizzato. Esso non concorre alla formazione della base imponibile, né al fine delle imposte sul reddito, né ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive, e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

5. All'onere di attuazione del presente articolo si provvede dall'anno 2014 nel limite massimo del 30 per cento dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 dell'articolo 24 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del paese, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 7 agosto 2012, n. 134, assicurando l'utilizzo efficace delle risorse in caso di richieste di agevolazioni inferiori al predetto limite. Al fine di consentire la regolazione contabile delle compensazioni effettuate ai sensi del precedente comma 4, le risorse di cui al periodo precedente sono preventivamente trasferite sulla contabilità speciale n.-1778 Agenzia delle entrate – fondi di bilancio".

6. Con decreto direttoriale di natura non regolamentare del Ministero dello sviluppo economico (o, in alternativa, con circolare del Mise), da adottare, sentita l'Agenzia delle Entrate, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite le modalità applicative del presente articolo, anche al fine di assicurare il rispetto del limite complessivo previsto dal comma 5.

7. Al fine di potenziare l'azione in favore dell'internazionalizzazione delle imprese italiane e la promozione dell'immagine del prodotto italiano nel mondo, le risorse del "Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese" sono incrementate di 22.594.000 euro per l'anno 2014 tramite utilizzo di pari importo delle risorse giacenti presso la Banca del Mezzogiorno-Mediocredito Centrale rivenienti dalla chiusura del Programma Operativo Multiregionale «Industria e Servizi» 1989/93-Misura 2.2, che vengono a tal fine versate all'entrata dello Stato per essere riassegnate all'apposito capitolo dello stato di previsione della spesa per il medesimo anno del Ministero dello sviluppo economico.

8. All'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n.374, dopo le parole "di transito." è aggiunto il seguente periodo: "Con determinazione del Direttore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli sono individuati gli uffici doganali in cui l'operatività di cui al precedente periodo è assicurata anche per l'espletamento dei controlli e delle formalità inerenti le merci che circolano in regimi diversi dal transito, a condizione che nell'ufficio doganale le acquisizioni di personale per mobilità o per concorso superino le cessazioni dal servizio registrate nell'anno precedente".

9. All'articolo 42 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 134 concernente "Misure urgenti per la crescita del Paese" sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 5 dopo la parola: "agroalimentari" è inserita la parola: "agricole";

b) al comma 6, dopo le parole: "del 15 dicembre 2006" sono inserite le parole: "e successive modificazioni";

c) al comma 6 dopo le parole: "più favorevoli" è inserito il seguente periodo: "Nel caso in cui al progetto partecipino imprese agricole, a queste ultime al fini del contributo si applica, nell'ambito del *plafond* nazionale, il regolamento (CE) n. 1535/2007 e successive modificazioni, che disciplina le sovvenzioni pubbliche che rientrano nella regola *de minimis* in favore delle imprese attive nella produzione primaria dei prodotti di cui all'allegato I del trattato CE".

10. All'articolo 2, comma 2, lettera l), della legge 29 dicembre 1993, n. 580, come modificata dal decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, dopo le parole: "di origine delle merci" sono aggiunte le seguenti: "e, nel rispetto delle competenze attribuite dalla legge ad altre pubbliche amministrazioni, il rilascio di attestazioni di libera vendita e commercializzazione dei prodotti sul territorio italiano o comunitario e di certificazioni dei poteri di firma, su atti e dichiarazioni, a valere all'estero, sulla base delle informazioni contenute nel registro delle imprese". Con decreto del Ministero dello sviluppo economico sono approvati i modelli dei certificati rilasciati dalle camere di commercio».

*Conseguentemente: a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «100 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

– *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «220 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

– *alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

**6.0.5**

Luigi MARINO, LANZILLOTTA

*Dopo l'articolo 6 aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(Misure per agevolare l'accesso al credito)*

1. Al fine di una valutazione unificata delle quote di Banca d'Italia in portafoglio alle banche socie, è operata la rivalutazione del capitale di Banca d'Italia. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge sono stabilite modalità di rivalutazione delle quote e l'imposta straordinaria dovuta all'erario. Le maggiori entrate fiscali derivanti dalle predette operazioni di rivalutazione patrimoniale e dovute dalle banche socie sono destinate alle finalità di cui ai commi successivi.

2. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo centrale di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni ed integrazioni, è istituito un Fondo straordinario per il sostegno dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo.

3. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 2 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro di cui 100 milioni di euro derivanti dai diritti annuali pagati dalle imprese alle Camere di Commercio in base all'articolo 18, comma 1, lettera a), legge 29 dicembre 1993, n. 580, e 100 milioni di euro derivanti dall'imposta straordinaria sulla rivalutazione del capitale di Banca d'Italia.

4. I beneficiari dell'intervento di cui ai commi 2 e 3 sono i Confidi sottoposti a vigilanza diretta della Banca d'Italia ovvero, che realizzino operazioni di fusione che diano vita a intermediari operanti su base regionale, interregionale o nazionale sottoposti a vigilanza dalla Banca d'Italia.

5. Il Fondo straordinario di cui al comma 2 eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi sono erogati in misura non superiore all'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi, come risulta dall'ultimo bilancio approvato nell'anno precedente all'erogazione. A tal fine rilevano le garanzie rilasciate a favore dei soci a fronte dei finanziamenti delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*.

6. Al fine di favorire l'accesso al credito per famiglie e imprese è costituita, presso il Ministero dello sviluppo economico, la Piattaforma nazionale di garanzia Italia, a cui fanno capo il Fondo di garanzia per le pic-

cole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera *a*), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e i seguenti Fondi di garanzia di nuova costituzione:

*a*) il Fondo di garanzia "Progetti Innovazione Italia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti di progetti di innovazione e ricerca di importo rilevante;

*b*) il Fondo di garanzia "Progetto famiglia" per il rilascio di garanzie a prima richiesta sui finanziamenti ai consumatori per l'acquisto di beni durevoli e di immobili ad uso residenziale.

7. Le garanzie rilasciate dai fondi della Piattaforma nazionale di garanzia Italia sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza, secondo criteri, condizioni e modalità stabilite con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze.

8. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono definite le tipologie di finanziamento che possono beneficiare della garanzia e le modalità di funzionamento dei fondi di cui al comma 6 del presente articolo, nonché il coordinamento dell'operatività del Fondo "Progetto Famiglia" con quella dei fondi di cui all'articolo 13, comma 3-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito nella legge 28 gennaio 2009, n. 2.

9. Al fine della realizzazione della Piattaforma di cui al comma 6 è previsto:

*a*) uno stanziamento pari a 400 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera *a*), per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016;

*b*) uno stanziamento pari a 15 milioni di euro per il Fondo di cui al comma 6, alla lettera *b*), per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

10. Le disposizioni dell'articolo 11, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, si applicano anche ai Fondi di cui al comma 6 lettere *a*) e *b*)».

---

**6.0.6**

PAGLIARI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Interventi a favore del mantenimento dei cimiteri e per combattere l'evasione fiscale nel settore funebre e cimiteriale)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 13 dicembre 2010, n. 220, e successive modificazioni, si applicano nella misura del 50 per cento di quelle sostenute, dalla data di entrata in vigore della presente legge al 31 dicembre 2016 anche a:

*a)* spese per lavori di ristrutturazione o restauro di tombe, cappelle, sepolcri e manufatti cimiteriali in genere;

*b)* spese per la fornitura e posa in opera di lapidi e copri tomba cimiteriali, nonché per i relativi arredi funebri.

2. La detrazione spettante ai sensi del presente articolo è ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 24, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e all'articolo 29, comma 6, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

3. All'articolo 15, comma 1, lettera *d)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, relativo alle detrazioni per oneri, le parole: "a 3 milioni di lire" sono sostituite dalle seguenti: "al cinquanta per cento degli importi pagati fino a un totale di 5.000 euro per ogni singolo funerale".

4. Al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 10, primo comma, il numero 27) è soppresso;

b) alla tabella A, parte III, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"127-duodevicies) prestazioni proprie di pompe funebri, servizi necroscopici, servizi cimiteriali e per la cremazione e di forniture di beni ad essi connessi, nonché di lavori di edilizia cimiteriale, opere lapidee cimiteriali e relativa accessoristica funebre".

5. Al fine di contribuire ad una scelta libera da condizionamenti dell'esercente l'attività funebre nonché ad un servizio per persone a vita sola, è consentito avvalersi della previdenza funeraria, attraverso polizza assicurativa, per la quale lo Stato garantisce particolari agevolazioni fiscali.

6. Per previdenza funeraria si intende la fornitura di servizi e prodotti in occasione di un funerale, da parte di un esercente l'attività funebre o altri soggetti in funzione della cerimonia prescelta, individuato in vita dal defunto o da un suo familiare o da componenti di nuclei di stabile convivenza costituiti dal almeno due anni di cui sia parte il defunto, previa contrazione di una polizza assicurativa di importo prefissato.

7. Compete alla società assicuratrice curare e verificare che le prestazioni e le forniture comprese nella previdenza funeraria siano state effettivamente prestate nei tempi e modi prefissati.

8. I premi corrisposti ad una società di assicurazioni per la previdenza funeraria sono deducibili nella misura massima pari al cinquanta per cento di 5.000 euro nell'esercizio in cui sono corrisposti. A coloro i quali provvedono al pagamento delle spese funebri col premio assicurativo e che hanno fruito della corrispondente detrazione dei premi della polizza, non è consentito avvalersi della detrazione di cui al comma 3.

9. Il comune destina una quota del gettito annuale della TASI per garantire l'equilibrio economico-finanziario della gestione dei cimiteri per i servizi indivisibili ad essi connessi, nella misura individuata attraverso il rilevamento analitico dei relativi costi indivisibili necroscopico cimiteriali previsto dall'articolo 22, comma 1, lettera b), numero 2) della presente legge».

---

## 6.0.7

CHIAVAROLI

*Dopo l'articolo 6, inserire i seguenti:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Rilevazione nazionale dell'indicatore della situazione economica equivalente dei nuclei familiari residenti)*

1. L'Agenzia delle entrate effettua, entro il 1° maggio 2014, la rilevazione nazionale del valore dell'Indicatore di Situazione Economica



Equivalente (di seguito ISEE) di ciascun nucleo familiare residente nel territorio nazionale, applicando, fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le modalità di calcolo dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. Ai fini di cui al comma 1 l'Agenzia delle entrate organizza le operazioni di rilevazione avvalendosi della collaborazione dell'INPS, dei Comuni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano per i territori di rispettiva competenza, nonché dell'ISTAT. La rilevazione ha luogo, nel rispetto delle disposizioni del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, mediante l'invio nel luogo di residenza di ciascun nucleo familiare di un modulo recante il valore presuntivo dell'ISEE quale risultante dai dati desunti dal sistema informativo ISEE e ove necessario, tratti dalle banche dati dell'INPS e dell'Agenzia delle Entrate. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia sono stabiliti la tipologia e il formato dei dati e delle informazioni integrative che i cittadini sono tenuti eventualmente a fornire ai fini della rilevazione, nonché definite specifiche modalità di presentazione, mediante apposita comunicazione in via telematica al sito internet dell'Agenzia dell'entrate o compilazione presso la rete degli sportelli delle Poste Italiane SpA, previa stipula di una apposita convenzione con la predetta società, della dichiarazione sostitutiva unica recante le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE. Coloro che non forniscano i dati richiesti ai fini della rilevazione sono soggetti ad una sanzione amministrativa pecuniaria nella misura di cui all'articolo 11, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, che è applicata dall'Agenzia dell'entrate secondo il procedimento previsto dal medesimo articolo. In caso di dichiarazioni di informazioni scientemente errate o incomplete ai fini del calcolo del valore dell'ISEE si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

3. Nel rispetto dell'invarianza dei saldi di finanza pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, entro il 14 febbraio 2014, possono essere riviste le modalità di determinazione del valore dell'ISEE, anche con specifico riferimento al suo utilizzo ai fini dell'applicazione di misure di natura fiscale disposte ai sensi della presente legge, nel rispetto dei criteri di cui al citato articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 201 del 2011. Con il medesimo decreto possono altresì essere introdotte ulteriori disposizioni per il rafforzamento del sistema dei controlli dell'ISEE. Ai fini delle attività di verifica e controllo delle dichiarazioni relative all'ISEE utilizzate ai fini fiscali, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di

accertamento e controllo delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

4. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede nei limiti delle risorse assegnate all'Agenzia delle entrate ai sensi dell'articolo 9, comma 13.

#### **Art. 6-ter.**

*(Disposizioni per la tutela della famiglia e la promozione della natalità)*

1. Ferme restando le detrazioni di cui agli articoli 12 e 15, comma 1, lettera *b*) e 1-ter, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e la detrazione di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014, nel limite massimo complessivo di spesa di euro 2.000 milioni annui, in favore dei soggetti in possesso di un indicatore della Situazione Economica Equivalente del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, di valore non superiore a euro 50.000 o comunque alla soglia definita con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 maggio 2014, nel rispetto del predetto limite di spesa annua, sono riconosciute:

*a*) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda sul reddito delle persone fisiche di importo pari a euro 200 euro per ciascun figlio ulteriore al primo, compresi i figli naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati, di età inferiore a diciotto anni;

*b*) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda del 10 per cento delle spese sostenute per il pagamento degli interessi passivi e oneri accessori relativi a mutui ipotecari per l'acquisto o la costruzione dell'abitazione principale, per un importo di spesa agevolabile non superiore a euro 1.000 annui;

*c*) una detrazione aggiuntiva dall'imposta lorda del 10 per cento delle spese documentate sostenute dai genitori per il pagamento di rette relative alla frequenza di asili nido per ogni figlio ospitato negli stessi, per un importo di spesa agevolabile non superiore a euro 1.000 annui.

2. Le detrazioni di cui al comma 1 non rilevano ai fini della misura dell'acconto dell'imposta sul reddito e sono riconosciute esclusivamente a saldo dell'imposta dovuta dai contribuenti a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono stabiliti i criteri e le modalità di fruizione delle agevolazioni di cui al comma 1 e le altre disposizioni di attuazione del medesimo comma nel rispetto del limite massimo di spesa ivi previsto.

3. In attuazione dei principi di promozione della formazione e di tutela della famiglia, con particolare riguardo alle famiglie numerose, e di tutela della maternità e dell'infanzia, di cui all'articolo 31 della Costitu-

zione, nonché di quanto previsto in materia di prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza dall'articolo 5, comma 1, della legge 22 maggio 1978, n. 194, a decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo, con una dotazione finanziaria pari a euro 850 milioni per l'anno 2014 e a euro 1.250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015, destinato all'attuazione, da parte delle regioni in collaborazione con i comuni, di un programma di interventi straordinari per il sostegno alle famiglie in condizioni di disagio economico, la promozione del tasso di natalità e la prevenzione delle interruzioni volontarie di gravidanza.

4. Il fondo di cui al comma 3 è ripartito tra le regioni entro il mese di febbraio di ciascun anno con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro per la salute e il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare d'intesa con la Conferenza di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tenendo conto dei seguenti criteri:

- a) la popolazione residente in ciascuna regione;
- b) il tasso di natalità in ciascuna regione risultante dai dati ufficiali dell'Istituto Nazionale di Statistica relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione;
- c) il numero di persone di sesso femminile in cerca di occupazione nella regione risultante dai dati ufficiali dell'ISTAT relativi al penultimo anno precedente a quello della devoluzione.

4. Ogni Regione, con deliberazione della Giunta, definisce i criteri per l'attuazione del programma e l'utilizzo delle risorse di cui al comma 3 sulla base dei seguenti principi:

- a) attribuzione ai consultori familiari, di cui alla legge 29 luglio 1975, n. 405, ovvero, tramite apposite convenzioni, ai centri di aiuto alla vita o ad altre formazioni sociali di base e associazioni del volontariato operanti nel settore della tutela della maternità, della facoltà di concedere, in favore delle gestanti, cittadine italiane, comunitarie o extracomunitarie, residenti in Italia in via continuativa da almeno tre anni, la cui richiesta di interruzione della gravidanza sia motivata prevalentemente dall'incidenza di condizioni economiche disagiate, debitamente attestate e verificate anche sulla base del valore dell'Indicatore della situazione economica equivalente del proprio nucleo familiare non superiore a 25.000 euro annui e che manifestano la volontà di non interromperla, un contributo monetario mensile, esente da imposizione fiscale, di importo non superiore a euro 250 mensili e per un periodo continuativo non inferiore a ventiquattro mesi, destinato al sostegno sia della fase di gestazione, sia della prima fase di vita del bambino;
- b) realizzazione di campagne informative, anche mediante strumenti telematici, per la sensibilizzazione sui temi della tutela della vita sin dal concepimento, anche con riferimento alla diffusione delle informazioni concernenti la facoltà, riconosciuta alla madre ai sensi dell'articolo

30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 39, di non essere nominata nella dichiarazione di nascita;

c) attribuzione ai nuclei familiari residenti nella regione composti da almeno un figlio di età inferiore a cinque anni e che risultino in possesso di un valore dell'ISEE eguale o inferiore a euro 25.000 annui, di una *family card*, del valore non superiore a euro 1.000 annui, valida per l'acquisto presso esercizi convenzionati con la regione di prodotti destinati alla prima infanzia, nonché ai fini dell'eventuale pagamento delle prestazioni sanitarie e della retta presso asili nido comunali o privati convenzionati;

d) concessione, in favore dei nuclei familiari composti da giovani di età inferiore a 35 anni e in possesso di un valore dell'ISEE eguale o inferiore a euro 25.000 annui, di un *bonus* famiglia per ciascun nuovo nato di importo non superiore a euro 1.000 annui, da attribuire per un periodo massimo di tre annualità consecutive, cumulabile con le provvidenze di cui alle lettere bl e cl del presente comma.

5. In attesa della complessiva revisione degli istituti di sostegno alla famiglia e della loro eventuale integrazione nell'ambito dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nei limiti dei risparmi derivanti dall'attuazione del secondo periodo del presente comma, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 gennaio 2014, gli importi mensili degli assegni per i nuclei familiari sono rideterminati in aumento a favore dei nuclei familiari in possesso di un valore dell'ISEE pari o inferiore a euro 20.000 annui. A decorrere dal mese successivo a quello in corso alla data di adozione del predetto decreto cessano di essere corrisposti gli assegni familiari ai nuclei familiari in possesso di un valore dell'ISEE superiore, al netto degli assegni medesimi, a euro 90.0000 annui. Con il medesimo decreto sono stabilite le modalità di attuazione del presente comma anche in relazione alle modalità di presentazione della dichiarazioni sostitutiva-unica relativa al valore dell'ISEE per la fruizione degli assegni familiari».

*Conseguentemente:*

a) all'articolo 10, sostituire il comma 35 con i seguenti:

«35. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare entro il 31 dicembre 2014, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari, è disposta una riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, tale da assicurare minori spese in termini di indebitamento netto pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2015, 7.000 milioni di euro per l'anno 2016 e 10.000 milioni di euro a decorrere dal 2017.

*35-bis.* Le misure di cui al comma 35 non sono adottate o sono adottate per importi inferiori a quelli indicati ove, entro la data ivi indicata, siano approvati provvedimenti normativi che assicurino, in tutto o in parte, i predetti importi attraverso interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica.

*35-ter.* Con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 31 dicembre 2014 sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono individuate le agevolazioni fiscali e i regimi di esenzione e favore fiscale concernenti le persone fisiche, le agevolazioni tariffarie, le provvidenze e i sussidi di natura previdenziale e assistenziale, nonché le prestazioni di natura socio-sanitaria vigenti che a decorrere dall'anno 2015 non possono essere in tutto o in parte più riconosciute ovvero erogate a titolo gratuito, ai soggetti in possesso di un valore ISEE del nucleo familiare superiore a 100.000 euro annui o comunque alla soglia individuata dai decreti stessi al fine di assicurare maggiori entrate o minori spese non inferiori complessivamente a 2.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.

*35-quater.* La quota di risparmi a favore del bilancio dello Stato e degli enti nazionali di previdenza e di assistenza eventualmente eccedente gli importi di cui al comma precedente è versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, ai fini del contenimento degli oneri fiscali gravanti sulle famiglie e al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per la definizione, d'intesa con la predetta Conferenza unificata, di interventi in materia sociale e assistenziale. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanare previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, si provvede a determinare le modalità di tale riassegnazione e le percentuali di riparto delle risorse per l'attuazione di interventi di riduzione della pressione fiscale e di rafforzamento delle politiche sociali»;

*b) all'articolo 17:*

*1) sostituire i commi 2 e 3 con i seguenti:*

«2. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nei confronti dei contribuenti in possesso di un valore ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 90.000, le detrazioni dall'imposta lorda per gli oneri di cui all'articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22

dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano per la parte che eccede euro 300. Tale franchigia non opera con riferimento agli oneri di cui al comma 1, lettere c), dal quarto all'ottavo periodo, c-ter), e i-septies), al comma 1.1 e al comma 1-quater del citato articolo 15.

3. Fermo restando quanto disposto dal comma 2, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, i contribuenti in possesso di un valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 120.000 possono detrarre dall'imposta lorda gli oneri indicati nell'articolo 15 del citato-testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per un ammontare non superiore a euro 5.000 per ciascun periodo d'imposta. Ai fini della determinazione del predetto limite rilevano anche gli oneri e le spese la cui detraibilità è riconducibile all'articolo 15 del medesimo testo unico delle imposte sui redditi e non si tiene conto delle spese di cui all'articolo 15, commi 1, lettere c), c-ter) e i-septies), 1.1 e 1-quater, del citato testo unico.

3-bis. Fermo restando quanto disposto dai commi precedenti, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2013, nei confronti dei contribuenti in possesso di un valore dell'ISEE del proprio nucleo familiare, riferito all'anno precedente a quello in corso alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, superiore a euro 150.000, le deduzioni dal reddito complessivo degli oneri indicati nell'articolo 10, comma 1, lettere a), d), e-bis), e-ter), f), h) l-ter) e comma 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, e le detrazioni di cui all'articolo 13 del medesimo testo unico-delle imposte sui redditi, si applicano per ciascuna deduzione o detrazione per la parte che eccede euro 300.

3-ter. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2014, sono stabilite le modalità di attuazione dei commi da 2 a 3-bis. Sulla base delle risultanze della rilevazione di cui all'articolo 6-bis, con il predetto decreto gli importi delle soglie di ISEE di cui ai medesimi commi possono essere rideterminati in aumento o in diminuzione al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori a 488,4 milioni di euro per l'anno 2014, 772,8 milioni di euro per l'anno 2015 e a 564,7 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

2) dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 491, le parole: "aliquota dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "aliquota dello 0,4 per cento";

b) al comma 495, le parole: "un'aliquota dello 0,02 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "un'aliquota dello 0,04 per cento";

c) al comma 497, sostituire il primo periodo con il seguente: "L'imposta di cui ai commi 491,492 e 495 si applica alle transazioni concluse a decorrere dal 1° marzo 2014.";

d) alla tabella 3 allegata alla legge, richiamata dal comma 492, gli importi in misura fissa ivi indicati sono incrementati, con riferimento a ciascuna tipologia di strumento e ciascuno scaglione di valore del contratto, in misura pari al 100 per cento».

---

## 6.0.8

Mauro Maria MARINO, FAVERO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

### «Art. 6-bis.

1. Nell'ambito delle disponibilità del Fondo di garanzia a favore delle piccole e medie imprese di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996 n. 662 e successive modificazioni ed integrazioni è istituito un Fondo straordinario a sostegno della patrimonializzazione dei Confidi. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sono adottate specifiche disposizioni volte a definire le caratteristiche tecniche dell'operazione nel rispetto dei commi 2, 3, 4 e 5 del presente articolo.

2. Il Fondo straordinario per il sostegno ai Confidi di cui al comma 1 ha una dotazione iniziale pari a 200 milioni di euro.

3. I beneficiari dell'intervento sono i Confidi – costituiti da piccole e medie imprese industriali, commerciali, turistiche e di servizi, da imprese artigiane e agricole, come definite dalla disciplina comunitaria – di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni.

4. Il Fondo straordinario eroga ai Confidi contributi che ne incrementano il patrimonio attraverso versamenti ai fondi di garanzia. I contributi hanno una misura massima dell'1 per cento delle garanzie in essere dei Confidi al 31 dicembre dell'anno precedente (ultimo bilancio approvato) rilasciati a favore delle imprese associate e concessi da banche o da altri enti finanziatori quali società di *leasing* e di *factoring*».

---

**6.0.9**

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.***(IVA agevolata Pesca)*

1. L'applicazione in via sperimentale del regime di cui all'articolo 34, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, e successive modificazioni, agli imprenditori ittici esercenti attività di pesca, prevista dall'articolo 5, comma 1-*sexies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, per l'anno 2006, è differita all'anno 2008, nell'ambito delle risorse a tal fine destinate dall'articolo 5, comma 1-*septies*, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81.

2. Ai sottoindicati punti della prima parte della Tabella A allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, sono soppresse le seguenti parole:

a) al punto 7, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e dalla piscicoltura";

b) al punto 8, le parole: "derivanti dalla pesca in acque dolci e da allevamento".

La percentuale di compensazione da applicare alle fattispecie indicate ai suddetti punti 7 ed 8 è pari al 4 per cento. Fanno eccezione astici, aragoste e ostriche per i quali si applica una percentuale di compensazione del 10 per cento».

*Conseguentemente ridurre del 50 per cento gli stanziamenti della allegata Tabella A.*

---



**6.0.10**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Estensione delle detrazioni delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio per gli immobili strumentali utilizzati, nell'esercizio dell'attività imprenditoriale)*

1. Dopo l'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

**"Art. 16-ter.**

1. Le detrazioni delle spese di cui all'articolo 16-bis si applicano fino al limite del 50 per cento ai redditi d'impresa turistico alberghiera prodotti nelle regioni Obiettivo convergenza, con riferimento ad interventi di adeguamento alle condizioni di sicurezza, igiene, sostenibilità ambientale, ivi inclusi gli investimenti in nuovi macchinari, apparecchiature e *software*, nonché adeguamento agli standard di qualità definiti dal Ministro con delega per il turismo d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

2. Le agevolazioni di cui al precedente comma si applicano agli interventi su immobili strumentali all'esercizio dell'attività imprenditoriale, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 1 milione di euro.

3. Le misure di cui ai precedenti commi 1 e 2 si applicano anche nel restante territorio nazionale entro i limiti previsti dall'Unione Europea in materia di aiuti di Stato.

4. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro per gli Affari Regionali, il Turismo e lo Sport, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e con il Ministro dello Sviluppo Economico, sono definite le modalità applicative della presente disposizione, anche ai sensi di quanto previsto in materia di risorse finanziarie da destinare al turismo dall'articolo 19-bis del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006 n. 233.

5. L'incentivo fiscale è revocato se il beneficiario cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del quinto periodo di imposta successivo all'acquisto"».

**6.0.11**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Con decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 30 aprile 2014, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Interno e il Ministro della Giustizia, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, è disposta una ricognizione della normativa in materia di videosorveglianza che contenga:

- a) limitazioni alle finalità di videosorveglianza e impegni di riservatezza, in linea con le disposizioni stabilite dal Codice in materia di protezione dei dati personali (decreto legislativo n. 196 del 2003) e dei successivi provvedimenti del Garante;
- b) modalità di accesso alle informazioni e alle registrazioni;
- c) modalità di controllo e di richiesta di cancellazione delle registrazioni;
- d) distinzione tra rilevazione del movimento e/o della figura intera;
- e) modalità di utilizzo delle *web-cam* ai fini di sicurezza;
- f) criteri di trasparenza sulla conservazione e distruzione delle registrazioni;
- g) criteri di qualificazione e formazione del personale addetto;
- h) modalità di accreditamento delle strutture di prova e di certificazione dei sistemi;
- i) introduzione di dispositivi elettronici di registrazione dei dati e delle comunicazioni sui mezzi di trasporto pubblici».

**6.0.12**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Detassazione del salario di produttività)*

1. In via sperimentale per un triennio dalla data di entrata in vigore della presente legge e nel limite massimo delle risorse di cui al comma 2, le misure sperimentali per l'incremento della produttività del lavoro previste dall'articolo 2, comma 1, lettera c), del decreto-legge 27 maggio 2008,

n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 126, consistenti in un'imposta sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle addizionali regionali e comunali, trovano applicazione, alle somme erogate in attuazione di quanto previsto da accordi o contratti collettivi aziendali o, qualora correlate a incrementi di produttività, qualità, efficienza organizzativa, ovvero collegate ai risultati riferiti all'andamento economico o agli utili dell'impresa o a ogni altro elemento rilevante ai fini del miglioramento della competitività aziendale o territoriali. Ciò, entro il limite di 10.000 euro lordi, con esclusivo riferimento al settore privato e per i titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell'anno precedente, di 40.090 euro, al lordo delle somme –assoggettate nel medesimo anno all'imposta sostitutiva di cui all'articolo 2 del citato decreto-legge n. 93 del 27 maggio 2008.

2. L'agevolazione di cui al comma 1 trova applicazione nel limite massimo di onere di 900 milioni di euro per l'anno 2013, di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2014 e di 1,2 miliardi di euro per l'anno 2015.

3. Ai maggiori oneri delle disposizioni contenute nel presente articolo si provvede mediante i risparmi derivanti dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nell'articolo 1, commi 126, 131, 134, 134-*bis*, 136 e 139 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e nell'articolo 35 comma 10-*ter* del decreto-legge 4 luglio 2006 n.223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 23, 24 e 25, si provvede altresì mediante i risparmi derivati dall'abrogazione delle agevolazioni fiscali contenute nei seguenti articoli:

Art. 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito dalla legge 15 giugno 2002, n. 112;

Art. 12, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601;

Art. 12, legge 16 dicembre 1977, n. 904 – Art. 1, commi 460 e 464, legge 30 dicembre 2004, n. 311 – Art. 2, comma 28, decreto-legge. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 – decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138;

Art. 10-11, decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 – Art. 1, commi 460, 461, 462 e 463, legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Art. 2, comma 8, legge 24 dicembre 2003, n. 350».

---

**6.0.13**

ALBERTI CASELLATI, BONFRISCO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali  
a sostegno delle manifestazioni culturali)*

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

**"Art. 10-bis.**

*(Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno  
delle manifestazioni culturali)*

1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzavano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla categoria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente, sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica

derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi correttivi di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

#### **6.0.14**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 6-bis.**

1. A decorrere dal periodo d'imposta in vigore al 31 dicembre 2013, il costo del personale classificabile nell'articolo 2425, comma 1, lettera b), numero 9, del codice civile è deducibile ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche e delle persone giuridiche».

2. Al maggior onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, si provvede mediante le maggiori entrate rivenienti dal contrasto dell'evasione fiscale, al netto di quelle necessarie al mantenimento dell'equilibrio di bilancio e alla riduzione del rapporto tra il debito e il prodotto interno lordo, e dalla progressiva limitazione dell'erosione fiscale attribuite esclusivamente al Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, di cui all'articolo 2, comma 36, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, e successive modificazioni. Al Fondo sono interamente attribuiti anche i risparmi di spesa derivanti da riduzione, eliminazione o riforma di contributi o incentivi alle imprese, che devono essere destinati alla riduzione dell'imposizione fiscale gravante sulle imprese.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il Presidente del consiglio dei Ministri adotta entro il 30 giugno 2014, uno o più decreti in cui sono definiti altresì le regole di alimentazione del predetto Fondo per la riduzione strutturale della pressione fiscale, le cui dotazioni possono essere destinate soltanto ai fini indicati dalla normativa istitutiva del Fondo medesimo.

4. Qualora i decreti di cui al comma 3 non siano adottati entro il termine ivi previsto, a decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, è rideterminata in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta del 4 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 5,2 miliardi di euro nel 2014 e in 6 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

5. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del comma 4, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

6. Le disposizioni dei commi 4 e 5 costituiscono norme di coordinamento della finanza pubblica. In caso di mancato rispetto degli obiettivi di risparmio di spesa, ai fini del patto di stabilità interno, sono ridotti i trasferimenti statali a qualunque titolo spettanti alle Regioni a statuto ordinario, i trasferimenti correnti dovuti alle Province, ai Comuni e i trasferimenti alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato.

7. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammontare dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

---

**6.0.15**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI, BONDI, REPETTI

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013.

2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle Imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione. Le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma-2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa na-

tura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l'applicazione dell'Imposta di Registro la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1998, n. 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate. L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».



**6.0.16**

D'ALÌ, MANDELLI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. Dopo l'articolo 12 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n.112, è aggiunto il seguente:

"Art. 12-bis. – (*Disposizioni in materia di erogazioni liberali in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione*). – 1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, dopo la lettera g) sono inserite le seguenti:

g-bis) i contributi, le donazioni e le oblazioni erogati in favore delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;

g-ter) le spese sostenute per l'acquisto di biglietti o abbonamenti per la partecipazione ad eventi organizzati dalle fondazioni lirico-sinfoniche e dai teatri di tradizione".

2. L'articolo 25 del decreto legislativo-29 giugno 1996, n. 367, è sostituito dal seguente:

"Art. 25. – (*Disposizioni tributarie*). – 1. Per le erogazioni liberali in denaro in favore degli enti di cui all'articolo 2 del presente decreto e dei teatri di tradizione non ora il limite del 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, previsto dall'articolo 15, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, in materia di detrazioni per oneri; resta fermo quanto disposto dall'articolo 100, comma 2, lettera m), e dall'articolo 147 del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, e successive modificazioni, in materia di oneri di utilità sociale e di detrazione d'imposta per oneri.

2. Sono integralmente deducibili dal reddito del soggetto erogante le somme versate al patrimonio della fondazione e le somme versate come contributo alla gestione delle fondazioni. In caso di mancato rispetto dell'impegno assunto si provvede al recupero delle somme dedotte e non versate. La destinazione a fondo di dotazione non costituisce mancato utilizzo da parte del percettore.

3. I corrispettivi dei contratti di sostegno alla produzione incassati dalle fondazioni regolate dal presente articolo, e dai teatri di tradizione sono soggetti all'imposta sugli intrattenimenti solo quando il pagamento è direttamente connesso allo svolgimento di uno spettacolo determinato o alla prestazione di un singolo artista".

3. I proventi di cui ai commi 1 e 2 affluiscono al fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91; convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n.112.

4. Agli oneri derivanti dal presente articolo, nel limite massimo di 50 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante parziale utilizzo della copertura già prevista per la costituzione del fondo di rotazione di cui all'articolo 11, comma 6, del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito con modificazioni dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112. La rimanente somma riaffluisce al fondo di cui all'articolo 1, comma 50, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

5. Le erogazioni liberali di cui al presente articolo sono esenti dai meccanismi di rilevazione forfettaria del reddito».

## 6.0.17

CERONI

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Disposizioni in materia di oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)*

1. Dopo l'articolo 10 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, è inserito il seguente:

"Art. 10-bis. – *(Oneri deducibili per erogazioni liberali a sostegno delle manifestazioni culturali)*. – 1. Dal reddito complessivo delle persone fisiche e dal reddito delle imprese sono integralmente deducibili le erogazioni liberali a favore di soggetti, compresi quelli di cui all'articolo 15, comma 1, lettera h), che organizzano eventi culturali, artistici, musicali e turistici, ivi comprese le erogazioni per l'organizzazione di mostre e di esposizioni.

2. Con decreto di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze sono adottate le disposizioni applicative della disposizione di cui al comma 1".

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, commi 12, 13, 14 e 15, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dall'articolo 1, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al fine di consentire alle amministrazioni centrali di pervenire ad una ulteriore riduzione della spesa corrente primaria in rapporto al PIL, le spese di funzionamento relative alle missioni di spesa di ciascun Ministero, le dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero, previste dalla legge di bilancio, relative alla catego-

ria interventi e le dotazioni finanziarie per le missioni di spesa per ciascun Ministero previste dalla legge di bilancio, relative agli oneri comuni di parte capitale e agli oneri comuni di parte corrente. sono ridotte in via permanente a decorrere dall'anno 2014, in misura tale da garantire risparmi di spesa per un ammontare complessivo non inferiore a 50 milioni di euro. I Ministri competenti predispongono, entro il 30 settembre di ciascun anno a decorrere dall'anno 2014, gli ulteriori interventi correttivi necessari per assicurare, in aggiunta a quanto previsto dalla legislazione vigente, i maggiori risparmi di spesa di cui al presente comma. Il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 15 ottobre di ciascun anno, a decorrere dal 2014, verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dagli interventi correttivi di cui al presente comma, ai fini del rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al medesimo comma. A seguito della verifica, gli interventi corretti di cui al presente comma, predisposti dai singoli Ministri e i relativi importi sono inseriti in un apposita tabella allegata alla legge di stabilità. Qualora, a seguito della verifica, le proposte di cui al presente comma non risultino adeguate a conseguire gli obiettivi in termini di indebitamento netto, il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce al Consiglio dei Ministri e con il disegno di legge di stabilità è disposta la corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie, iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della citata legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun Ministero interessato, necessarie a garantire il rispetto degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma, nonché tutte le modificazioni legislative eventualmente ritenute indispensabili per l'effettivo raggiungimento degli obiettivi di risparmio di cui al presente comma».

## 6.0.18

DI BIAGIO

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 6-bis.**

*(Riapertura dei termini dello scioglimento agevolato delle Società «di comodo»)*

1. Le società considerate non operative nel periodo di imposta in corso alla data del 31 dicembre 2013, nonché quelle che a tale data si trovavano nel primo periodo di imposta e che, entro il 31 maggio 2014, deliberano lo scioglimento ovvero la trasformazione in società semplice e richiedono la cancellazione dal registro delle imprese a norma degli articoli 2312 e 2495 del codice civile entro un anno dalla delibera di scioglimento

o trasformazione, sono assoggettate alla disciplina prevista dai commi da 2 a 8 a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci, ove previsto, alla data di entrata in vigore della presente legge ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla medesima data, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 30 settembre 2013.

2. Sul reddito di impresa del periodo compreso tra l'inizio e la chiusura della liquidazione, determinato ai sensi dell'articolo 182 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, o, nel caso di trasformazione, sulla differenza tra il valore normale dei beni posseduti all'atto della trasformazione ed il loro valore fiscalmente riconosciuto, si applica un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive nella misura del 7 per cento; le perdite di esercizi precedenti non sono ammesse in deduzione le riserve e i fondi in sospensione di imposta sono assoggettati alla medesima imposta sostitutiva; per i saldi attivi di rivalutazione, l'imposta sostitutiva è stabilita nella misura del 3 per cento e non spetta il credito di imposta, previsto dalle rispettive leggi di rivalutazione, nell'ipotesi di attribuzione ai soci del saldo attivo di rivalutazione.

3. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 47, comma 7, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riguardante la qualificazione come utili delle somme e dei beni ricevuti dai soci in caso di recesso, di riduzione di capitale esuberante e di liquidazione, le somme o il valore normale dei beni assegnati ai soci sono diminuiti degli importi assoggettati all'imposta sostitutiva di cui al comma 2 da parte della società, al netto dell'imposta sostitutiva stessa. Detti importi non costituiscono redditi per i soci. Il costo fiscalmente riconosciuto delle azioni o quote possedute dai soci delle società trasformate va aumentato della differenza assoggettata ad imposta sostitutiva.

4. Ai fini delle imposte sui redditi, le cessioni a titolo oneroso e gli atti di assegnazione ai soci, anche di singoli beni, anche se di diversa natura, posti in essere dalle società di cui al comma 1 successivamente alla delibera di scioglimento, si considerano effettuati ad un valore non inferiore al valore normale dei beni ceduti o assegnati. Per gli immobili, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte, il valore normale è quello risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, n. 154, riguardante la procedura per l'attribuzione della rendita catastale.

5. L'applicazione della disciplina prevista dai commi da 1 a 4 deve essere richiesta, a pena di decadenza, nella dichiarazione dei redditi del periodo di imposta anteriore allo scioglimento o alla trasformazione; per il medesimo periodo di imposta, alle società che si avvalgono della predetta disciplina non si applicano le disposizioni dell'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e successive modificazioni.

6. Le assegnazioni ai soci sono soggette all'imposta di registro nella misura dell'1 per cento e non sono considerate cessioni agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto. Nel caso in cui le assegnazioni abbiano ad oggetto beni immobili, le imposte ipotecaria e catastale sono applicabili in misura fissa per ciascun tributo; per l'applicazione dell'imposta di Registro la base imponibile non può essere inferiore a quella risultante dall'applicazione dei moltiplicatori stabiliti dalle singole leggi di imposta alle rendite catastali ovvero a quella stabilita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 maggio 1988, 154, su richiesta del contribuente e nel rispetto delle condizioni prescritte. Per le assegnazioni di beni la cui base imponibile non è determinabile con i predetti criteri, si applicano le disposizioni contenute negli articoli 50, 51 e 52 del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, riguardanti la determinazione della base imponibile di atti e operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni e altre organizzazioni commerciali e agricole, e le imposte sono dovute nelle misure precedentemente indicate.

L'applicazione del presente comma deve essere richiesta, a pena di decadenza, nell'atto di assegnazione ai soci.

7. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e il contenzioso si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi.

8. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso, conformemente alla procedura docfa, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701».

---

#### 6.0.19

COMPAGNA, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. All'Allegato II di cui all'articolo 16, comma 4 del decreto legislativo 115/2008 sono apportate le seguenti modifiche:

– all'articolo 4, comma 1, lettera a) è aggiunto in fine il seguente punto:

"3) Per la prima stipula contrattuale, la riduzione dell'indice di energia primaria per la climatizzazione invernale di almeno il 10 per cento rispetto al corrispondente indice riportato sull'attestato di certificazione

energetica, nei tempi concordati tra le parti e comunque non oltre il primo anno di vigenza contrattuale, attraverso la realizzazione degli interventi strutturali di riqualificazione energetica degli impianti o dell'involucro edilizio indicati nell'attestato di certificazione energetica e finalizzati al miglioramento del processo di trasformazione e di utilizzo dell'energia";

– all'articolo 5, comma 1, lettera *a*) le parole: "10 per cento" sono sostituite con le parole: "15 per cento";

– all'articolo 5, comma 1, lettera *c*) le parole: "5 per cento" sono sostituite con le parole: "10 per cento";

– all'articolo 5, comma 3, lettera *b*) le parole: "un contratto servizio energia 'Plus' ha validità equivalente a un contratto di locazione finanziaria nel dare accesso ad incentivanti e agevolazioni di qualsiasi natura finalizzati alla gestione ottimale e al miglioramento delle prestazioni energetiche" sono soppresse;

– all'articolo 6, comma 2, la lettera *a*) è soppressa;

– all'articolo 6, comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La remunerazione del servizio fornito deve essere misurabile in base a precisi parametri oggettivi preventivamente concordati e non deve essere riconducibile alla quantità di combustibile o di energia fornita"».

---

### 6.0.20

COMPAGNA, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:*

#### «Art. 6-bis.

1. All'articolo 16 del decreto legislativo n. 115 del 2008, dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Allo scopo di garantire l'indipendenza e la concorrenza nell'attività di fornitura dei servizi energetici e nella vendita di energia al dettaglio nei confronti dell'utente finale, anche sulla base di quanto disposto dall'articolo 6 comma 3 e dall'articolo 12 comma 1 della direttiva europea 2006/32/CE, nonché al fine di assicurare una reale efficacia alle misure di miglioramento dell'efficienza energetica, le società- di vendita di energia al dettaglio e i distributori di energia di cui all'articolo 2 comma 1 lettere *q*) e *s*) del presente decreto, ivi incluse le società eventualmente a esse collegate di esse controllanti o da esse controllate, non possono rivestire contemporaneamente il ruolo di fornitore di servizi energetici in qualità di ESCO e di venditore o distributore di energia nei confronti del medesimo cliente finale"».

---

**6.0.21**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifiche all'art. 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sono soppresse le seguenti: "metà della". Inoltre, al comma 5, dopo le parole: "è determinata applicando la" sono soppresse le altre: "metà della"».

*Conseguentemente, alla Tabella C, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli stanziamenti di parte corrente, relativi a tutte le rubriche, per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

**6.0.22**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifica all'articolo 240-bis del decreto legislativo  
12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti imprevisi o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara".

2) Il comma 1-bis è soppresso».

**6.0.23**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

*(Modifica all'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese")*

1. All'articolo 34 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il comma 35 è soppresso».

---

**6.0.24**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 6 inserire il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ottimizzazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

---



**6.0.25**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152)*

1. All'articolo 2 della legge 30 marzo 2001, n. 152, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti commi:

"2-bis. Gli istituti di patronato e di assistenza sociale che, alla data di entrata in vigore della legge 24 dicembre 2012, n. 228, hanno già ottenuto il riconoscimento definitivo di cui all'articolo 3, comma 4, della presente legge, possono richiedere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile.

2-ter. La domanda di autorizzazione di cui al comma 2-bis, deve essere corredata dalla documentazione comprovante la rispondenza ai requisiti stabiliti dalla presente legge.

2-quater. Entro sei mesi dalla data di presentazione della domanda di autorizzazione il Ministero del lavoro e delle politiche sociali accerta la rispondenza ai requisiti di cui al comma 2-ter e concede l'autorizzazione allo svolgimento delle attività in forma consortile. In assenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16".

2. Il comma 4 dell'articolo 20 è abrogato.

3. Dalle disposizioni di cui al presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**6.0.26**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:***«Art. 6-bis.***(Modifiche alla legge 30 marzo 2001, n. 152)*

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, comma 1, lettera b), le parole: "due terzi delle province" sono sostituite dalle seguenti parole: "il cinquanta per cento delle province";

b) all'articolo 3, comma 2, le parole: "due terzi delle province" sono sostituite dalle seguenti: "il cinquanta per cento delle province";

c) all'articolo 3, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

"7-bis. Nelle regioni a statuto speciale per la verifica del requisito di cui alla lettera b) dell'articolo 2 si fa comunque riferimento al numero delle province già istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge".

2. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 è abrogato.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 15 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinqüies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 6.0.27

BERGER, ZELLER, LANIECE, PANIZZA, ZIN

*Dopo l'articolo 6, aggiungere in seguente:*

### «Art. 6-bis.

*(Limitazioni all'uso del contante)*

1. All'articolo 49, commi 1, 5, 8, 12 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento".

2. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le parole: "euro mille", sono sostituite dalle seguenti: "euro duemilacinquecento"».

---

**6.0.28**

LANIECE, ZELLER, FRAVEZZI, PANIZZA, PALERMO, BERGER

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente:***«Art. 6-bis.**

1. Le limitazioni all'uso del contante di cui al comma 1, articolo 12 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, non si applicano alle Case da gioco autorizzate esercitate direttamente o indirettamente da Enti pubblici, ai sensi della legislazione vigente. Entro 90 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto il Ministero dell'economia e delle finanze stabilisce il nuovo limite di divieto all'uso del contante applicabile presso le Case da Gioco, sulla base dei livelli medi previsti negli altri paesi europei confinantanti».

---

**Plenaria****104<sup>a</sup> Seduta (pomeridiana)**

*Presidenza del Presidente*  
AZZOLLINI

*indi del Vice Presidente*  
SANGALLI

*Intervengono il vice ministro dell'economia e delle finanze Fassina e il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sabrina De Camillis.*

*La seduta inizia alle ore 16,30.*

**IN SEDE REFERENTE****(1121) Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2014 e bilancio pluriennale per il triennio 2014-2016**

- **(Tab. 1)** Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016
- **(Tab. 2)** Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2014 e per il triennio 2014-2016

**(1120) Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)**

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Riprende l'esame congiunto, sospeso nell'odierna seduta antimeridiana.

Il presidente AZZOLLINI avverte che si pronuncerà sull'inammissibilità degli emendamenti riferiti ai primi tre articoli del disegno di legge di stabilità, ricordando che essi sono inammissibili in quanto non corrispondenti alle regole di copertura ovvero per estraneità alla materia del disegno di legge in esame.

Dichiara, pertanto, inammissibili i seguenti emendamenti: 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 3.1, 3.5, 3.6, 3.7, 3.15, 3.25, 3.37, 3.47, 3.50, 3.61, 3.70, 3.76, 3.100, 3.101, 3.103, 3.107, 3.108, 3.109, 3.112, 3.113, 3.114, 3.115, 3.116, 3.120, 3.121, 3.129, 3.132, 3.137, 3.139, 3.149, 3.159, 3.162, 3.165, 3.166, 3.173, 3.0.2, 3.0.22, 3.0.28, 3.0.30, 3.0.31, 3.0.38, ri-

servandosi di pronunciarsi successivamente circa l'eventuale inammissibilità delle proposte emendative relative agli altri articoli.

Comunica, altresì, che sono stati ritirati gli emendamenti 1.0.1 e 3.158.

I senatori MONTEVECCHI (*M5S*), BOCCHINO (*M5S*), SERRA (*M5S*) e BIGNAMI (*M5S*) aggiungono la firma all'emendamento 11.136, mentre il senatore SCAVONE (*GAL*) aggiunge la propria firma agli emendamenti 4.136 e 10.189 e il senatore URAS (*Misto-SEL*) sottoscrive gli emendamenti 16.2 e 16.3.

Il presidente SANGALLI avverte che si passerà all'illustrazione degli emendamenti al disegno di legge di stabilità, pubblicati in allegato al resoconto della seduta antimeridiana di oggi fino all'articolo 6, e in allegato al presente resoconto fino all'articolo 9.

Essendo dato per illustrato l'emendamento 1.0.1, si passa all'illustrazione degli emendamenti riferiti all'articolo 2.

Il senatore SCAVONE (*GAL*) chiede di intervenire sull'emendamento 2.3, anche se inammissibile, in quanto non ritiene fondati i relativi problemi di copertura che sono stati richiamati. Il proponente specifica infatti che l'emendamento in questione è volto a migliorare l'efficienza del servizio delle visite mediche di controllo domiciliare a carico dei lavoratori, senza oneri aggiuntivi.

Il presidente AZZOLLINI, premettendo che la pronuncia di inammissibilità è una prerogativa presidenziale, chiarisce, tuttavia, che l'emendamento 2.3, pur non prevedendo riduzioni di spesa, determina inevitabilmente costi aggiuntivi. L'inammissibilità potrebbe essere in questo caso superata solo con una riformulazione che preveda un'adeguata copertura finanziaria.

Essendo dati per illustrati i restanti emendamenti riferiti all'articolo 2, si passa all'illustrazione degli emendamenti relativi all'articolo 3.

La senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) preannuncia una riformulazione dell'emendamento 3.1, onde superare la dichiarazione di inammissibilità.

La senatrice SERRA (*M5S*) illustra l'emendamento 3.32 che è volto a promuovere la rimozione delle barriere architettoniche al fine di garantire una migliore mobilità nei trasporti pubblici e privati per i disabili.

Il senatore GAETTI (*M5S*) si sofferma sugli emendamenti 3.62, 3.63 e 3.64, in materia di assegnazione dei terreni a giovani disoccupati che possano intraprendere l'attività di impresa agricola.

Il senatore CERONI (*PdL*) dà conto dell'emendamento 3.67 volto a sostenere il rilancio dell'economia e dell'occupazione nell'ambito dei territori termali.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) richiama l'attenzione sull'emendamento 3.68 di analogo contenuto.

Il senatore LAI (*PD*) aggiunge la propria firma all'emendamento 3.68.

Il senatore URAS (*Misto-SEL*) preannuncia una riformulazione dell'emendamento 3.109, dichiarato inammissibile.

Il senatore BROGLIA (*PD*), a sua volta, auspica una riformulazione degli emendamenti 3.139 e 3.149, a firma del senatore RUSSO (*PD*), al fine di superare il vaglio di ammissibilità.

Sono dati per illustrati gli altri emendamenti all'articolo 3.

La seduta, sospesa alle ore 17,15, riprende alle ore 17,30.

In ordine all'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, il presidente SANGALLI dichiara inammissibili, per difetto di copertura o estraneità all'oggetto, i seguenti emendamenti: 4.2, 4.10, 4.16, 4.23, 4.24, 4.38, 4.40, 4.42, 4.43, 4.50, 4.57, 4.61, 4.62, 4.76, 4.77, 4.78, 4.79, 4.80, 4.81, 4.82, 4.90, 4.91, 4.92, 4.111, 4.115, 4.116, 4.117, 4.119, 4.127, 4.128, 4.134, 4.145, 4.146, 4.147, 4.148, 4.149, 4.163, 4.176, 4.177, 4.179, 4.0.2, 4.0.3, 4.0.9, 4.0.14, 4.0.15, 4.0.17.

Dopo che il senatore COMPAGNONE (*GAL*) ha chiesto chiarimenti sull'inammissibilità dell'emendamento 4.23, a sua prima firma, il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 4.65, con il quale egli propone di istituire un apposito Fondo nello stato di previsione della spesa del Ministero delle infrastrutture e trasporti ai fini di progettazione e realizzazione di opere nel settore idrico-potabile.

Il senatore CERONI (*PdL*) illustra il contenuto dell'emendamento 4.66, volto a sviluppare i servizi del trasporto pubblico anche a livello interregionale per agevolare, dal punto di vista della viabilità, le Regioni più disagiate.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*) chiede di sottoscrivere l'emendamento 4.66.

Il senatore BROGLIA (*PD*) chiede ragguagli circa l'inammissibilità dell'emendamento 4.76.

Il presidente SANGALLI si riserva in proposito una valutazione ulteriore.

Dopo che sono stati dati per illustrati gli emendamenti 4.67, 4.68, 4.69, 4.70, 4.71, 4.72, 4.73, 4.74, 4.75, 4.83, 4.84, 4.85 (al quale aggiunge la firma il senatore LAI (*PD*)), 4.86, 4.87, 4.88, 4.89, 4.93 e 4.94, la senatrice BONFRISCO (*PdL*) motiva l'emendamento 4.95, finalizzato al sostegno di un settore nevralgico per l'economia italiana quale quello dell'autotrasporto, attualmente molto penalizzato nei confronti della concorrenza straniera a causa dei costi eccessivi e di una maggiore rigidità nell'applicazione delle normative.

Sono quindi dati per illustrati gli emendamenti 4.96, 4.97, 4.98, 4.99, 4.100, 4.101, 4.102, 4.103, 4.104, 4.105 e 4.106.

Il senatore CIOFFI (*M5S*) illustra l'emendamento 4.107, osservando che il settore dell'autotrasporto è sorretto dal contributo pubblico al di fuori di ogni logica economica, dovendosi piuttosto destinare le risorse disponibili al potenziamento dei trasporti ferroviari e navali, nonché dell'intermodalità.

Dopo un'interlocuzione della senatrice BONFRISCO (*PdL*) in riferimento alla proposta emendativa 4.95, la senatrice COMAROLI (*LN-Aut*) sottolinea l'urgenza di opportuni sostegni all'autotrasporto in ragione delle difficoltà che attualmente incontra.

Gli emendamenti 4.108, 4.109, 4.110, 4.112, 4.113, 4.114, 4.118, 4.120, 4.121 e 4.122 sono dati per illustrati.

Sull'emendamento 4.123 prende la parola il senatore MARTELLI (*M5S*), il quale richiama la necessità di un maggiore sostegno alla diffusione della banda larga, che può essere coperto attraverso la soppressione del contributo pubblico a Radio radicale, tenuto conto che questa svolge un servizio analogo a quello di Rai Parlamento.

Dati per illustrati gli emendamenti 4.124, 4.125, 4.126, 4.129, 4.130, 4.131, 4.132, 4.133, 4.135, 4.136, 4.137, 4.138, 4.139, 4.140, 4.141, 4.142, 4.143, 4.144, 4.150, 4.151, 4.152, 4.153, 4.154, 4.155, 4.156 e 4.157, il senatore CERONI (*PdL*) motiva l'emendamento 4.158, finalizzato a semplificare le procedure di spesa nel settore dei beni culturali.

Sono poi dati per illustrati gli emendamenti 4.159, 4.160, 4.161, 4.162, 4.164 e 4.165.

Sull'emendamento 4.166 interviene la senatrice BONFRISCO (*PdL*), che si sofferma sulla finalità di incentivare gli investimenti per infrastrutture sul territorio.

Sulle finalità dell'emendamento 4.166 esprime consenso il senatore Luigi MARINO (*SCpI*), il quale fa presente altresì che proposte di analogo tenore sono state presentate da senatori appartenenti ai Gruppi del Partito Democratico e di Scelta Civica per l'Italia.

Sono quindi date per illustrate le proposte emendative 4.168, 4.169, 4.170, 4.171 e 4.172.

Nell'illustrare l'emendamento 4.0.7, la senatrice BONFRISCO (*PdL*) richiama la necessità di incrementare il livello di competitività dell'economia italiana per mezzo della promozione di opportune interazioni tra i settori pubblico e privato, al fine di realizzare investimenti per il potenziamento delle infrastrutture autostradali, ferroviarie e dell'intermodalità.

I senatori BROGLIA (*PD*) e PUPPATO (*PD*) aggiungono quindi le rispettive firme all'emendamento 4.0.7.

Facendo riferimento al quesito posto dal senatore Broglio, il presidente SANGALLI comunica che l'inammissibilità dell'emendamento 4.76 è da intendersi revocata.

Tutti gli altri emendamenti all'articolo 4 sono dati per illustrati.

Il PRESIDENTE dispone quindi una breve sospensione della seduta.

*La seduta, sospesa alle ore 18,20, riprende alle ore 18,40.*

Il presidente AZZOLLINI propone di rinviare il seguito dell'esame congiunto, per riprendere con l'illustrazione degli emendamenti riferiti agli articoli 5 e successivi in seduta notturna.

La Commissione conviene.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

#### *SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

In risposta a un quesito della senatrice BULGARELLI (*M5S*), il presidente AZZOLLINI fa presente che, ai fini dell'organizzazione dei lavori per l'esame del disegno di legge n. 1149 di conversione del decreto-legge



n. 126 del 2013, la Presidenza si riserva di valutare la questione quando sarà assegnato alle Commissioni anche il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 120 del 15 ottobre 2013, attualmente all'esame della Camera dei deputati.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 18,45.*

## EMENDAMENTI AL DISEGNO DI LEGGE N. 1120

### 7.1

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA, PUGLIA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo, le parole: "950 euro per ciascun figlio", sono sostituite dalle seguenti: "1100 euro per ciascun figlio" e, al secondo periodo, le parole: "1.220 euro per ciascun figlio", sono sostituite dalle seguenti: "1370 euro per ciascun figlio"».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

*b)* ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

*c)* al comma 13, lettera *a*), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

*d)* al comma 19, lettere *a*), *b*) e *c*) numero 3), le parole: "62,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

*e)* al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

*f)* al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di "redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo", sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis) a *c*-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c*-bis) a *c*-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

7-ter .Alle disposizioni di cui al comma 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

*7-septies.* Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

*7-octies.* Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento".

*7-nonies.* In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera *e*) del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, è sostituita dalle seguenti:

- "e) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;
- f) oltre 100.000 euro, 45 per cento"».

---

## 7.2

MOLINARI, VACCIANO, BOTTICI, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, BERTOROTTA, PUGLIA

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 12, comma 1, lettera *c*), del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, al primo periodo, le parole: "950 euro per ciascun figlio", sono sostituite dalle seguenti: "1150 euro per ciascun figlio"».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di "redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo", sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

*h)* al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

*i)* ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

*l)* al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

*m)* al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

*7-ter*. Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

*7-quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

*7-sexies*. Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

*7-septies*. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

*7-octies*. Il comma 1 dell'articolo *30-bis* del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento".

**7.3**

MOLINARI, VACCIANO, PEPE, CATALFO, SERRA, GIROTTO, LEZZI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

"01. All'articolo 12, comma 3, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "I predetti crediti devono essere effettivamente erogati a favore dei soggetti incapienti aventi diritto entro il termine massimo di 24 mesi dal periodo di imposta in cui sono stati riconosciuti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche per la famiglia, sono definite le modalità di effettiva erogazione del predetto ammontare."

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di "redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo", sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da

*c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

*h*) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

*i*) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

*l*) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

*m*) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

*7-ter*. Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

*7-quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

*7-sexies*. Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

*7-septies*. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.



7-*octies*. Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento".

#### 7.4

BERTOROTTA, MOLINARI, PUGLIA, VACCIANO, BULGARELLI, MANGILI, BOTTICI, LEZZI

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«01. All'articolo 12, comma 2, del Testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986 n. 917, sostituire le parole: "non superiore a 2.840,51 euro," con le seguenti: "non superiore a 5.000,00 euro," ed aggiungere, in fine, le seguenti parole: "Il limite di cui al comma precedente viene rivalutato ogni anno in modo automatico secondo l'aumento del costo della vita».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012", sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di "redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo ri-

feriti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo", sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare", sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota Pari al 90,91 per cento del loro ammontare."

*7-ter*. Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "23 per cento".

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

*7-septies.* Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata dell'1 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

*7-octies.* Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008; n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 18 per cento".

---

## 7.5

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da *7-bis* a *7-nonies* dell'articolo 17 della presente

legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge».

*Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

7-quinquies. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis) primo periodo, le parole: "nei limiti del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-sexies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento", sono sostituite dalle seguenti "nella misura del 95 per cento".

7-septies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quinquies e 7-sexies si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

7-octies. All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: "0,30 per cento" ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti "0,25 per cento".

7-nonies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma 7-octies si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

## 7.6

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dall'anno 2014, ai datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, che effettuano assunzioni, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, è riconosciuto uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore assunto.

*1-bis.* Le assunzioni di cui al comma 1 devono comportare un incremento occupazionale netto il quale è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

*1-ter.* Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione-previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

*1-quater.* Il lavoratore per il quale il datore di lavoro beneficia dello sgravio di cui al comma 1 non può essere licenziato prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-ter».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

---

**7.7**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Sostituire il comma 1 con i seguenti:*

«1. A decorrere dall'anno 2014, in alternativa all'utilizzo degli ammortizzatori sociali in deroga di cui ai commi di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, i datori di lavoro di piccole e medie imprese di cui alla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, possono richiedere uno sgravio annuale, nella misura del 33 per cento, della contribuzione previdenziale ed assistenziale per ciascun lavoratore.

1-bis. Lo sgravio di cui al comma 1 è riconosciuto per un periodo di ventiquattro mesi. Decorsi trentasei mesi dalla concessione dello sgravio, il datore di lavoro restituisce la quota di contribuzione previdenziale e assistenziale non versata in base alle disposizioni di cui al comma 1. La restituzione deve essere effettuata nei trentasei mesi successivi con versamenti rateali trimestrali di uguale importo.

1-ter. I datori di lavoro che beneficiano dello sgravio di cui al comma 1 non possono effettuare licenziamenti prima del completo adempimento di quanto disposto al secondo e al terzo periodo del comma 1-ter».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».

**7.8**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è incrementata, per l'anno 2014, di 1.000 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori

sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92. Per il finanziamento dei contratti di solidarietà di cui all'articolo 5, commi 5 e 8, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 100 milioni di euro e per il finanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, e successive modificazioni, sono destinati, per l'anno 2014, 100 milioni di euro. All'onere di cui al periodo precedente si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dall'attuazione dei commi da *7-bis* a *7-nonies* dell'articolo 17 della presente legge e, in via secondaria, sino a concorrenza degli importi previsti al medesimo periodo precedente, a carico del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, come rifinanziato dall'articolo 2, comma 65, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e successive modificazioni, e dalla presente legge.

*Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«*7-bis*. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

*7-ter*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al *7-bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

*7-quater*. All'aumento dell'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo si applicano le disposizioni di cui al comma 18 del citato articolo 81 relative al divieto di traslazione dell'onere sui prezzi al consumo.

*7-quinquies*. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti «nei limiti del 95 per cento».

*7-sexies*. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

*a*) all'articolo 6, comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

*b*) all'articolo 6, comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento»;

*c*) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 95 per cento».

*7-septies*. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-quinquies* e *7-sexies* si applicano a decor-

rere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012.

*7-octies.* All'articolo 106, comma 3, del testo unico delle imposte dirette approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «0,30 per cento» ovunque ricorrano sono sostituite dalle seguenti: «0,25 per cento».

*7-nonies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la modifica di cui al comma *7-octies* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

---

## 7.9

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire le parole: «di 600 milioni di euro» con le parole: «di 1.100 milioni di euro».*

*Conseguentemente per l'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta complessivamente di 1.100 milioni di euro.*

---

## 7.10

GATTI, Rita GHEDINI, ANGIONI, CASSON, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «600 milioni» con le seguenti: «1.000 milioni» e aggiungere, in fine, le seguenti parole: «La concessione degli ammortizzatori in deroga di cui al presente comma avviene sulla base dei criteri previsti dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2013, n. 85».*

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*



*all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;*

*all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*"22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50";*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

*"24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: '20 per cento' sono sostituite dalla seguente: '22 per cento' "».*

---

## 7.11

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 1, sostituire le parole: «600 milioni di euro» con le seguenti: «800 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo». Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014.*

---

## 7.12

BERTUZZI, PIGNEDOLI, GRANAIOLA

*Al comma 1, dopo le parole: «è incrementata, per l'anno 2014, di 600 milioni di euro per essere destinata al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92», aggiungere le seguenti: «, dei quali la somma di 30 milioni di euro è finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».*

---

**7.13**

URAS, BAROZZINO, DE PETRIS

*Al comma 1, sostituire le parole: «è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 40 milioni di euro» con le seguenti: «è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 200 milioni di euro e, a decorrere dall'anno 2015, la spesa di 250 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, aggiungere il seguente comma:*

«41-bis) 1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi da parte dell'Amministrazione della difesa è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta complessivamente di 200 milioni di euro nel 2014 e in 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. »

---

**7.14**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «40 milioni di euro», con le seguenti: «80 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 5, sostituire le parole: «220 milioni» con le seguenti: «180 milioni».*

---

**7.15**

MANDELLI, D'ALÌ

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, il comma 9 è soppresso.*

---

**7.16**

DI BIAGIO, DI MAGGIO

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».*

---

**7.17**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014.».*

---

**7.18**

RUTA

*Al comma 1, secondo periodo, aggiungere infine le parole: «ed è, in fine, destinata la somma di 50 milioni di euro per il finanziamento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca per l'anno 2014, nonché per il completamento del pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il medesimo settore relative agli anni antecedenti il 2014».*

---

**7.19**

AZZOLLINI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finaliz-

zata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

---

## 7.20

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca. »

---

## 7.21

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1 – bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

---

## 7.22

RUTA, Rita GHEDINI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge

28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

---

**7.23**

Luigi MARINO, D'ONGHIA, MERLONI

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis) Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

---

**7.24**

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

---

**7.25**

RUSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis). Per l'anno 2014, nell'ambito delle risorse del Fondo sociale per l'occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito con modificazioni dalla

legge 28 gennaio 2009, n. 2, destinate al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga di cui all'articolo 2, commi 64, 65 e 66, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è destinata la somma di 30 milioni di euro finalizzata al riconoscimento della cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca».

---

## 7.26

RUTA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di completare il pagamento delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca relative agli anni antecedenti al 2013, con particolare riferimento agli anni 2011 e 2012, è autorizzata una spesa pari a 20 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;  
2015: - 20.000;  
2016: - 20.000.

---

## 7.27

STEFANO, URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di consentire la liquidazione delle istanze di cassa integrazione guadagni in deroga per il settore della pesca, di cui all'articolo 1, comma 229, legge 24 dicembre 2012, n. 228, è stanziata la somma ulteriore di 19 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, le parole «330 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «311 milioni di euro».*

---

**7.28**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.

4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

**7.29**

CERONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-bis), si provvede mediante riduzione dei consumi intermedi.*

---

**7.30**

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI, FLORIS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cassa integrazione guadagni ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

---

**7.31**

CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con decorrenza dall'entrata in vigore della presente legge, l'aliquota del contributo per la Cig ordinaria per gli operai del settore edile, di cui alla legge n. 427 del 6 agosto 1975 e successive modificazioni, è fissata nella misura dell'1,90 per cento per le imprese fino a 50 dipendenti e del 2,20 per cento per le imprese oltre i 50 dipendenti».

---

**7.32**

CROSIO, COMAROLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. - Con effetto dal 1° gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro, senza effetti negativi sulla determinazione dell'importo pensionistico del lavoratore».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.**Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Le pensioni ovvero i vitalizi erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, non possono superare i 5000 euro netti mensili. Sono fatti salvi le pensioni e i vitalizi corrisposti esclusivamente in base al sistema contributivo.



4-ter. Qualora il trattamento di cui al comma 11-bis sia cumulato con altri trattamenti pensionistici erogati da gestioni previdenziali pubbliche in base al sistema retributivo, l'ammontare onnicomprensivo non può superare i 10.000 euro netti mensili».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2014, e di 100 milioni di euro a decorrere dal 2015».*

---

### 7.33

CERONI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. - Con effetto dal 1° gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».

*Conseguentemente, all'onere derivante dal comma 1-bis), si provvedere mediante riduzione dei consumi intermedi.*

---

### 7.34

CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, le aliquote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».

---

**7.35**

GIBIINO, Mariarosaria ROSSI, FLORIS

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Con effetto dal 1° gennaio 2014 e sino al 31 dicembre 2018, e quote dei contributi dovuti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti dai datori di lavoro che impiegano operai a tempo indeterminato e a tempo determinato ed assimilati sono diminuite annualmente nella misura di 0,3 punti percentuali a carico del datore di lavoro».

---

**7.36**

CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto il seguente periodo: "Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"».

---

**7.37**

PAGANO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto il seguente periodo: "Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"».

---

**7.38**

RUSSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Detto contributo è finalizzato al finanziamento del fondo di cui all'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 68, della legge 24 dicembre 2007, n. 247"».

---

**7.39**

VERDUCCI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, OLIVERO, DALLA ZUANNA, BROGLIA, DEL BARBA, LAI, SANGALLI, SPOSETTI, ZANONI, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. In vista della introduzione di uno strumento nazionale di contrasto alla povertà è istituito, a decorrere dal 2014, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo di 400 milioni di euro finalizzato al finanziamento della sperimentazione ed il successivo avvio di un programma nazionale di sostegno per l'inclusione attiva volto al superamento della condizione di povertà, all'inserimento e al reinserimento lavorativo e all'inclusione sociale, secondo i principi della Raccomandazione della Commissione europea, del 3 ottobre 2008, relativa all'inclusione attiva delle persone escluse dal mercato del lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si definiscono, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, le modalità di tale sperimentazione e dell'avvio del programma. Restano fermi i seguenti principi:

a) Il programma è destinato ai residenti che versano in condizione di povertà e che siano cittadini italiani o comunitari ovvero familiari di cittadini italiani o comunitari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadini stranieri in possesso del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo;

b) l'accesso al sostegno è condizionato ad una prova dei mezzi effettuata secondo criteri articolati ed omogenei a livello nazionale che identifichino la condizione di povertà; in base alle condizioni reddituali e patrimoniali e al possesso di beni di consumo durevoli. A tal fine, le definizioni di reddito e patrimonio sono assunte in coerenza con quelle adottate ai fini dell'ISEE, di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. In ogni caso è adottata una definizione di reddito che include i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, incluse cartedi debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche;

c) l'Inps provvede alla verifica del possesso da parte dei richiedenti il beneficio dei requisiti richiesti, anche avvalendosi dei collegamenti con l'analisi tributaria. Tale attività non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico dell'INPS;

d) l'erogazione del sostegno economico è condizionata alla stipula da parte dei beneficiari di un patto di inserimento con i servizi sociali locali, quale strumento di inclusione e attivazione sociale;

e) il sostegno economico è determinato come differenza tra una soglia di povertà e il reddito familiare, e la sua durata è limitata dal venir

meno della condizione di povertà. Con il decreto di cui al presente comma, è stabilita, sulla base delle risorse disponibili, la soglia al cui livello è integrato il reddito familiare e i limiti alla durata del beneficio, superati i quali il sostegno non potrà essere concesso se non trascorsi almeno 6 mesi dall'ultimo beneficio percepito;

f) nel caso non sia possibile coprire l'intera popolazione in condizione di povertà, gli interventi saranno prioritariamente destinati ai nuclei familiari con minorenni, in particolare quelli con tre o più minorenni ovvero composti esclusivamente da genitore solo e figli minorenni ovvero con figli disabili; i nuclei familiari con lavoratori che abbiano perso il posto di lavoro e abbiano esaurito gli strumenti di sostegno al reddito legati agli ammortizzatori sociali; i nuclei familiari in condizione di disagio abitativo;

g) la domanda per l'accesso al sostegno è presentata al Comune di residenza. Il progetto personalizzato di cui alla lettera c) del presente comma è redatto dai competenti servizi sociali del Comune ovvero, in caso di gestione integrata, degli ambiti territoriali, di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2009, n. 328, in collaborazione con le amministrazioni competenti sul territorio in materia di servizi per l'impiego, tutela della salute e istruzione e le associazioni del terzo settore.

Con il medesimo decreto sono definite le modalità di estensione della sperimentazione di cui al presente comma, anche prevedendo una razionalizzazione delle attuali forme di sostegno alla povertà, ed un adeguato coordinamento con il Fondo di cui all'articolo 81, comma 32 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 18, aggiungere il seguente:*

**«Art. 8-bis.**

*(Aumento aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria)*

1. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: "28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare".

2. Alle disposizioni di cui al comma 1, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

3. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

4. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1º aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

5. Le disposizioni del presente articolo esplicano effetto a decorrere dal 1º gennaio 2014».

---

#### 7.40

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 sopprimere le parole: ", qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 450 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» e, all'articolo 17, comma 7 aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sostituire le parole: "del 20 per cento" con le seguenti: "del 25 per cento"».

---

#### 7.41

CHIAVAROLI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di confermare la sospensione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi già disposta fino al 31 dicembre 2005 dal comma 255 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004 e successivamente

prorogata senza soluzione di continuità fino al 31 dicembre 2015, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2016 il termine di cui al primo periodo del comma 8-*quinquies* dell'articolo 6 del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17. Al terzo periodo dell'articolo 2, comma 12-*undecies*, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, è sostituita, ove ricorre, la parola: "2015" con la parola: "2016". A decorrere dal 1° gennaio 2017, i contributi previdenziali e i premi assicurativi sospesi ai sensi del presente comma e delle norme da esso richiamate sono restituiti all'INPS dagli enti interessati, senza corresponsione di interessi legali, in 360 rate mensili di pari importo».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 5.000;  
2015: - 5.000;  
2016: - 5.000.

---

#### 7.42

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. All'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 14:

1) all'alinea, dopo le parole: "in vigore del presente decreto" sono inserite le seguenti: ", escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni," e dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e" e le parole: "nei limiti delle risorse stabilite ai sensi del comma 15 e sulla base della procedura ivi disciplinata" sono soppresse;

2) le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 gennaio 2012";

3) alla lettera a), le parole: "entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio

1991, n. 223" sono sostituite dalle seguenti: "entro ventiquattro mesi dalla fine del periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a prescindere dalla data di conclusione della procedura di mobilità avviata sulla base dei citati accordi sindacali e dalla data di effettivo collocamento in mobilità, eventualmente preceduto da un periodo di fruizione di cassa integrazione guadagni";

4) alla lettera *b*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", a prescindere dall'effettivo collocamento in mobilità entro tale data";

5) alla lettera *c*):

5.1) dopo le parole: "23 dicembre 1996, n. 662," sono inserite le seguenti: "o per i quali non siano trascorsi ventiquattro mesi dal termine del periodo di fruizione della predetta prestazione straordinaria";

5.2) le parole: "; in tale secondo caso gli interessati restano tuttavia a carico dei fondi medesimi fino al compimento di almeno 60 anni di età, ancorché maturino prima del compimento della predetta età i requisiti per l'accesso al pensionamento previsti prima della data di entrata in vigore del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "ferme restando le condizioni previste dall'articolo 6, comma 2-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, e successive modificazioni";

5.3) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ". Resta salva la possibilità di accedere al trattamento pensionistico secondo quanto previsto dai commi 10, 10-bis e 10-ter";

6) la lettera *d*) è sostituita dalla seguente:

"*d*) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano presentato la relativa domanda alla data del 31 gennaio 2012, a condizione che perfezionino i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 31 dicembre 2018. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione né l'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile";

7) è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*e-ter*) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema vigente prima della data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro quarantotto mesi successivi al termine del trattamento medesimo»;

*b*) al comma 15-bis, alinea, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico";



c) al comma 18, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Fermo restando quanto indicato al comma 3, primo periodo, le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche ai lavoratori iscritti al Fondo speciale istituito presso l'INPS ai sensi dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, nonché ai lavoratori del settore di macchina e agli addetti del settore di coperta della categoria dei marittimi, ai quali è riconosciuto il carattere usurante della relativa attività"».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ri-

dotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge n. 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

#### **Art. 10-ter.**

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è indeducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungete, infine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

---

**7.43**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 2, premettere alla lettera a) la seguente:*

«0a) al comma 231, sostituire, ovunque ricorrano, le parole: "I requisiti utili a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo" con le seguenti: "i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il quarantottesimo", e, al primo periodo, sopprimere le parole: "di 6.000 unità"».

*Conseguentemente:*

– *all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 460 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014»;

– *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

---

**7.44**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 2, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *al primo periodo, le parole: «è incrementato di 6.000 unità» sono sostituite dalle seguenti: «è incrementato di 12.000 unità»;*

b) *al secondo periodo, gli importi di cui alle lettere a) e b) sono conseguentemente modificati.*

*Conseguentemente, si provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole: «di maggiori entrate ovvero».*

---

**7.45**

GUERRIERI PALEOTTI, SANGALLI

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dopo l'articolo 70, comma 2, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è inserito il seguente comma:

"2-bis. Le prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, entro il limite massimo di compensi pari a 8.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente, per le attività svolte in favore delle organizzazioni di volontariato di cui alla legge n. 266 del 1991, e delle organizzazioni non lucrative di cui alla legge n. 460 del 1998"».

---

**7.46**

BARANI, AIELLO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I Dirigenti del Servizio Sanitario nazionale con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

**7.47**

BARANI, AIELLO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I dirigenti del Servizio sanitario nazionale con quota 100, relativa alla somma dell'età anagrafica e degli anni contributivi, che abbiano superato i 62 anni di età, a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

**7.48**

BARANI, AIELLO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I dirigenti medici del Servizio sanitario nazionale con 40 anni di contribuzione a domanda possono accedere al pensionamento con le norme e le decorrenze previgenti rispetto all'entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

**7.49**

ICHINO, LANZILLOTTA

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6, comma 2-ter del decreto-legge 216 del 2011 convertito nella legge n. 14 del 2012 si aggiunge il seguente periodo: "Tale disposizione si applica anche a coloro che abbiano sottoscritto con l'impresa datrice di lavoro una risoluzione consensuale del rapporto di lavoro con data certa di cessazione, e che abbiano concordato un periodo di aspettativa non retribuita tale per cui, pur terminando a tutti gli effetti la prestazione lavorativa entro il 31 dicembre 2011, il rapporto di lavoro rimasto, quiescente è venuto a cessazione dopo il 30 giugno 2012. La disposizione stessa non si applica qualora il lavoratore dopo il 31 dicembre 2011 abbia instaurato altri rapporti di lavoro con datori diversi da quello con cui ha concordato la risoluzione"».

---

**7.50**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 231, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 sono apportate le lettere a), b) e c) sono sostituite con le seguenti:

"a) ai lavoratori cessati dal rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014 e collocati in mobilità ordinaria o in deroga a seguito di accordi governativi o non governativi, stipulati entro il 31 dicembre 2011, e che abbiano perfezionato i requisiti utili al trattamento pensionistico entro il periodo di fruizione dell'indennità di mobilità di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, ovvero durante il periodo di godimento dell'indennità di mobilità in deroga;

b) ai lavoratori autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione entro il 4 dicembre 2011 ancorché abbiano svolto, successiva-

mente alla medesima data del 4 dicembre 2011, qualsiasi attività, non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato dopo l'autorizzazione alla prosecuzione volontaria;

c) ai lavoratori che hanno risolto il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2014, in ragione di accordi individuali sottoscritti anche ai sensi degli articoli 410, 411 e 412 del codice di procedura civile ovvero in applicazione di accordi collettivi di incentivo all'esodo stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale entro il 31 dicembre 2011, ancorché abbiano svolto, dopo la cessazione, qualsiasi attività non riconducibile a rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato"».

*Consequentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il comma 17 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39 comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

---

## 7.51

FALANGA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1, comma 231, della legge 228 del 24 dicembre 2012, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera b) le parole: "con almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile alla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 201 del 2011" sono soppresse;

b) alla lettera c) sostituire le parole: "entro il 30 giugno 2012" con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014";

c) sopprimere le parole: "a condizione che:

1) abbiano conseguito successivamente alla data del 30 giugno 2012 un reddito annuo lordo complessivo riferito a tali attività non superiore a euro 7500;

2) perfezionino i requisiti a comportare la decorrenza del trattamento pensionistico entro il trentaseiesimo mese successivo alla data di entrata in

vigore del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, della legge n.214 del 2011».

---

**7.52**

FALANGA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e di tutte le tipologie di esodati elencati all'articolo 24 comma 14 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita ai sensi dell'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

---

**7.53**

FALANGA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 1 della legge 228 del 24 dicembre 2012 alla lettera a) le parole: "entro il 30 settembre 2012" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"; e le parole: "e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014;" sono soppresse».

---

**7.54**

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "includendo" inserire le seguenti: "i periodi

di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».

*Conseguentemente, all'articolo 7, sopprimere il comma 6 ed al comma 7, sopprimere il primo periodo ed al secondo periodo sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «220 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10, aggiungere i seguenti:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori *market* sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente



in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398.

#### **Art. 10-ter.**

1. Sugli interessi, premi ed altri proventi, di cui agli articoli 44 e 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 911, conseguiti con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, si calcola un'imposta sostitutiva del 27 per cento. Tale imposta è ineducibile ai fini delle imposte sui redditi e IRAP.»

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire i seguenti:*

«1-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative.

1-*ter*. A decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a decorrere dal 1° gennaio 2013 a seguito dell'operazione "case fantasma" condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 7».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dota-

zioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

---

### 7.55

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: «includendo» inserire le seguenti: «i periodi di cui al capo IV, articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257, nonché».

*Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

### 7.56

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 6, comma 2-quater, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "26 marzo 2001, n.151" aggiungere le seguenti: "e per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104».

2-ter. Limitatamente ai benefici riconosciuti in relazione ai permessi ai sensi della legge 104 del 1992, a decorrere dall'anno 2014 è istituito un prelievo straordinario di euro 500 su ciascuna delle nuove unità immobiliari accatastate a seguito dell'operazione "case fantasma" condotta dall'Agenzia delle entrate ai fini di emersione di unità immobiliari non denunciate. Il prelievo affluisce in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze per essere destinato alle finalità di cui al comma 2-bis del presente articolo».

---

**7.57**

Maurizio ROMANI, TAVERNA, CATALFO, BENCINI, FUCXSIA, PAGLINI, PUGLIA, SIMEONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. All'articolo 6, comma 2-*quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché i periodi relativi ai permessi di cui all'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n.104, e successive modificazioni, di congedo straordinario di cui all'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.151, e successive modificazioni e di contribuzione figurativa di cui agli articoli 80, comma 3, della legge 23 dicembre 2000 n. 388, 9, comma 2, della legge 29 marzo 1985, n. 113, e 2 della legge 28 marzo 1991, n.120"».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n.269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) al 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

---

**7.58**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, la lettera d) è sostituita dalla seguente:

"d) ai lavoratori che siano stati autorizzati alla prosecuzione volontaria della contribuzione e che abbiano compiuto 60 anni di età o maturato 40 anni di anzianità contributiva entro la data del 31 dicembre 2012 o 61 anni di età o 40 anni di anzianità contributiva entro il 31 dicembre 2013. Ai fini della fruizione dei benefici di cui alla presente lettera non rilevano l'eventuale prestazione lavorativa successiva all'autorizzazione alla prosecuzione volontaria della contribuzione nell'eventuale mancato versamento, alla data di entrata in vigore del presente decreto, di almeno un contributo volontario accreditato o accreditabile".

2-ter. All'onere derivante dall'applicazione delle norme di cui al precedente comma, si provvede per l'anno 2014 mediante la corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9, comma 13, e per gli anni dal 2015 al 2020 mediante il corrispondente incremento delle maggiori entrate assicurate dalla revisione delle aliquote e delle agevolazioni fiscali, di cui all'articolo 10, comma 35, in cui sono altresì soppresse le seguenti parole "di maggiori entrate ovvero"».

---

**7.59**

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f) entro 36 mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni, indipendentemente dalla data in cui maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto"» .

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

#### **Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento

della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la spending review, di cui all'articolo II, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

---

## 7.60

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"f) ai lavoratori che alla data del 31 dicembre 2011 si trovino in mobilità o in cassa integrazione guadagni e che maturino i requisiti di accesso alla pensione secondo il sistema previgente alla data di entrata in vigore del presente decreto nel periodo di percezione del trattamento di sostegno al reddito ovvero entro trentasei mesi successivi al termine del trattamento medesimo"».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

5-ter. Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

5-quater. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente l'articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento

della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

---

## 7.61

MUNERATO, COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2.bis. Ai fini dell'accesso al regime previdenziale vigente prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è riconosciuta piena validità agli accordi per la gestione delle eccedenze occupazionali con utilizzo di ammortizzatori sociali stipulati dalle imprese, entro il 31 dicembre 2011, anche in sede non governativa.»

*Conseguentemente, sopprimere il comma 6 dell'articolo 7.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5 inserire i seguenti:*

«5-bis. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge, in attuazione di quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 del-



l'articolo 24 del decreto-legge n.201 del 2011, gli Organi Costituzionali, nell'ambito della propria autonomia, adottano le opportune deliberazioni per l'armonizzazione dei requisiti di accesso al pensionamento dei rispettivi dipendenti a quelli vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria.

*5-ter.* Ai fini del contenimento della spesa pubblica, a decorrere dall'anno 2014, la spesa annua per aspettative, distacchi e permessi sindacali nei confronti delle amministrazioni di cui agli articoli 1, comma 2 e 70, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, in base ai contingenti fissati dagli accordi quadro di cui all'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dai contratti collettivi di cui al comma 4 dell'articolo 70 del medesimo decreto legislativo, non può essere superiore, rispettivamente, al 30 per cento per i distacchi sindacali ed al 70 per cento per i permessi sindacali di quella sostenuta nell'anno 2013.

*5-quater.* All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni informa congiunta"».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 10 aggiungere il seguente:*

**«Art. 10-bis.**

1. A decorrere dall'anno 2014 la spesa per consumi intermedi e per acquisto di beni e servizi prodotti dai produttori market sostenuta dalle amministrazioni inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, è rideterminata, in modo da garantire una spesa complessiva corrispondente alla spesa del 2012 ridotta dell'1 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva tendenziale quantificata complessivamente in 1,3 miliardi di euro nel 2014 e in 1,5 miliardi di euro a decorrere dall'anno 2015.

2. Al fine dell'ottimizzazione della spesa per consumi intermedi e del conseguimento dei risparmi di spesa del presente articolo, tutti gli enti ricompresi nel conto economico consolidato delle amministrazioni pubbliche, ad eccezione delle Regioni e degli enti locali, definiscono, entro il 31 marzo 2014, criteri ed indicazioni di riferimento per l'efficientamento della suddetta spesa, sulla base della rilevazione effettuata utilizzando le informazioni ed i dati forniti dalla ragioneria generale dello Stato, nonché dei dati relativi al Programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. La Consip S.p.A. fornisce il necessario supporto all'iniziativa, che potrà prendere in considerazione le eventuali proposte che emergeranno

dai lavori del commissario straordinario per la *spending review*, di cui all'articolo 11, comma 32, della presente legge e dai Nuclei di Analisi e valutazione della spesa, previsti ai sensi dell'articolo 39 della legge 196 del 2009. Sulla base dei criteri e delle indicazioni di cui al presente comma, le amministrazioni pubbliche elaborano piani di razionalizzazione che riducono, a decorrere dal 2014, la spesa annua per consumi intermedi.

3. Gli ulteriori risparmi di spesa che dovessero realizzarsi in attuazione del presente comma sono versati al bilancio dello Stato per essere riassegnati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 2003, n. 398».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è elevata dell'1 per cento l'aliquota degli immobili di proprietà di banche o società assicurative».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 200 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

---

## 7.62

FALANGA

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che tra i lavoratori ivi individuati sono da intendersi inclusi anche i lavoratori, compresi i dipendenti dello Stato, dei Ministeri, delle regioni, delle aziende sanitarie locali e degli enti strumentali, che alla data del 4 dicembre 2011 hanno in corso l'istituto dell'esonero dal servizio ai sensi di leggi regionali di recepimento, diretto o indiretto, dell'istituto dell'esonero dal servizio di cui all'articolo 72, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2-ter. L'articolo 24, comma 14, lettera e), del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, si interpreta nel senso che l'istituto dell'esonero si considera comunque in corso qualora il provvedimento di concessione sia stato emanato a seguito di domande presentate prima del 4 dicembre 2011».

---

**7.63**

FALANGA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'alinea del comma 15-bis dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "del settore privato" sono inserite le seguenti: "e del settore pubblico"».

---

**7.64**

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge n. 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125, è sostituito dal seguente:

"Art. 4-bis. – *All'articolo 6, comma 2-quater*, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sono abrogate le seguenti parole: ", qualora la predetta anzianità contributiva ivi prevista derivi esclusivamente da prestazione effettiva di lavoro, includendo i periodi di astensione obbligatoria per maternità, per l'assolvimento degli obblighi di leva, per infortunio, per malattia e di cassa integrazione guadagni ordinaria"».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, infine, le parole:* «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare del 1 per cento per l'anno 2014».

---

**7.65**

FALANGA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, alle categorie di lavoratori esodati elencate all'art. 24 comma 14 non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico (finestre) e di adeguamento dei

requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22-ter del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111"».

---

## 7.66

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il seguente:

"10-bis. Ai fini del godimento del diritto di cui all'articolo 1, comma 9, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e ai lavoratori di cui all'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non si applicano le disposizioni in materia di decorrenza del trattamento pensionistico e di adeguamento dei requisiti di accesso al sistema pensionistico agli incrementi della speranza di vita di cui all'articolo 12 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 come modificato dal comma 22-ter dell'articolo 18 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111"».

*Conseguentemente all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

---

**7.67**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, Mariarosaria ROSSI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Per gli interventi di pertinenza del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ivi inclusi quelli a sostegno delle persone affette da sclerosi laterale amiotrofica, malattie cronico degenerative, demenze senili e Alzheimer, è autorizzata la spesa di 350 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 13.*

---

**7.68**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016»;

b) Aggiungere in fondo il seguente periodo: «Il 50 per cento delle risorse è destinato agli interventi a sostegno delle persone affette da patologie SLA e SMA1, ovvero dei nuclei familiari di cui facciano parte le stesse persone.

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017»*

---

**7.69**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 3, le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio-2014-2016. Il 50 per cento delle risorse è destinato agli interventi in favore dei nuclei familiari, con ISEE non superiore a 20.000 euro annui, di cui fanno parte disabili non autosufficienti».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014» con le seguenti: «400 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».*

---

### **7.70**

GATTI, Rita GHEDINI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, GINETTI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

---

### **7.71**

Maurizio ROMANI, FUCSIA, TAVERNA, SIMEONI

*Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, apportare le seguenti modifiche:*

1) *Al comma 5, sostituire le parole: «220 milioni di euro» con le seguenti: «120 milioni di euro»;*

- 2) *Sopprimere il comma 9;*
  - 3) *Sopprimere il comma 13;*
- 

**7.72**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, CIRINNÀ

*Al comma 3, sostituire dalle parole: «è autorizzata», fino alla fine del comma, con le parole: «sono assegnate risorse pari a 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

*«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014*

*e all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n.138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento";*

*All'articolo 17, comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. A decorrere dall'anno 2014 la tassa di concessione governativa prevista per la licenza di porto di fucile, di cui al decreto del Presidente della Repubblica, del 26/10/1972, n. 641 è incrementata del 100 per cento».*

---

**7.73**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «400 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 150 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede:*

*a) quanto a 78 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;*

*b) quanto a 72 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

**7.74**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 3, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di 375 milioni di euro per l'anno 2014 per la copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza socio-sanitaria».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

*«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 75 milioni di euro annui per l'anno 2014.*

---

**7.75**

D'ADDA, GATTI, Rita GHEDINI, ANGIONI, FAVERO, GINETTI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni di euro per l'anno 2014» con le seguenti. «350 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».*

*Conseguentemente,*

*a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;*

*b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2014: - 40.000;*

*2015: - 40.000;*

*2016: - 40.000.*

---

**7.76**

DIRINDIN

*Al comma 3, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «270 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

*«24-bis. Le prestazioni economiche antitubercolari di cui al regio decreto-legge n. 1827 del 1935 sono ridotte nella misura di 20 milioni di euro per l'anno 2014».*

---



**7.77**

MALAN

*Al comma, 3 le parole: «250 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «250,2 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, definitivamente convertito, con modificazioni, in legge, non ancora pubblicata, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*a) all'alinea le parole: «euro 10 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «euro 9,8 milioni»;*

*b) alla lettera d), le parole: «al superamento degli stereotipi di genere, in attuazione», sono sostituite dalle seguenti: «al superamento degli stereotipi negativi di genere, esclusivamente in attuazione».*

---

**7.78**

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLO, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*«3-bis. La dotazione del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è incrementata di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Fondo, a modifica delle sue norme istitutive e regolatorie, è istituito a favore di tutte le persone vittime dell'amianto, colpite da patologie asbesto-correlate contratte a qualsiasi titolo, per ragioni ambientali, familiari o lavorative, che si tratti di lavoratori sia civili che militari. L'organizzazione del Fondo, nonché le procedure e le modalità di erogazione delle prestazioni, sono disciplinate da un nuovo regolamento adottato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».*

*Conseguentemente:*

*– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «175 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*– alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

*2014: – 25.000;*

*2015: – 25.000;*

*2016: – 25.000.*

---

**7.79**

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Sono stanziati 50 milioni di euro per ognuno degli anni 2014, 2015, 2016 in favore del Fondo per le vittime dell'amianto di cui al comma 241 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 da destinare esclusivamente per le vittime, o loro eredi, di contaminazione in situazioni casalinghe o ambientali di cui al decreto del ministero del Lavoro e delle politiche sociali n. 30 del 12 gennaio 2011 che regola il "Fondo per le vittime dell'amianto" previsto dalla legge finanziaria 2008 (art. 1 commi 241-246 della legge 24 dicembre 2007 n. 244)».

*Conseguentemente:*

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «175 milioni» e all'Elenco n. 1, gli Importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

2016: - 25.000.

---

**7.80**

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia, senza distinzione di mansioni-categorie, compresa l'Arma dei carabinieri, in possesso del curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della Difesa, attestante l'adibizione, in modo diretto ed abituale, ad attività lavorative comportanti l'esposizione all'amianto o al medesimo personale affetto da malattie o patologie asbesto-correlate, accertate da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono concessi, in deroga agli artt. 1849 e 2264 del citato decreto-legge n. 66 del 2010, i benefici previdenziali nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertato dal citato curriculum, ovvero, in mancanza dello stesso, per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.».

*Conseguentemente:*

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «170 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 15.000;

2015: - 15.000;

2016: - 15.000.

---

### **7.81**

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLO, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è istituito un Fondo con uno stanziamento pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per realizzare, in accordo con il coordinamento delle Regioni degli assessori alla salute, un programma di indirizzo e coordinamento e messa in rete dei programmi delle singole regioni in materia di "Sorveglianza sanitaria, diagnosi precoce e terapie efficaci" delle persone dichiaratesi esposti all'amianto, per le persone che hanno ricevuto e riceveranno dall'INAIL e/o dalle AUSL l'attestato di avvenuta esposizione all'amianto.

3-ter. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in accordo con il coordinamento delle regioni con decreto ministeriale, sentito il Ministero dell'economia e delle finanze, definisce le modalità di utilizzo delle risorse indicate.

3-quater. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il coordinamento delle regioni presentano annualmente una relazione sullo stato di avanzamento e i risultati sanitari del piano di Sorveglianza sanitaria esposti all'amianto.

3-quinquies. Nello svolgimento delle attività del Piano il Ministero si avvale anche della collaborazione delle rappresentanze delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e delle rappresentanze delle associazioni degli ex esposti all'amianto».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero della difesa, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000;

2015: - 5.000;

2016: - 5.000.

---

**7.82**

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Il Servizio sanitario nazionale garantisce alle persone non autosufficienti, con patologie in atto o esiti delle stesse, percorsi assistenziali a domicilio costituiti da trattamenti medici, riabilitativi, infermieristici e di aiuto infermieristico. I percorsi assistenziali a domicilio sono rivolti anche a favore di persone con patologie che richiedono continuità assistenziale ed interventi programmati articolati sui sette giorni.

In attuazione di quanto previsto dall'articolo 3-septies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e integrazioni e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001, i percorsi assistenziali a domicilio sono integrati da prestazioni di aiuto personale e assistenza tutelare alla persona, erogate secondo i modelli assistenziali disciplinati dalle Regioni e a carico del Servizio sanitario nazionale per una quota pari al 50 per cento.

I maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma sono a carico del Fondo Sanitario Nazionale ripartito tra le Regioni, nonché della eventuale compartecipazione ai costi di ristorazione da parte dei pazienti ospiti di strutture di cura o riabilitazione, nelle fasi di lungodegenza e post acuzie, a partire dall'ottavo giorno di degenza. Le Regioni determinano le modalità e l'entità della compartecipazione alla spesa, anche prevedendo le forme di parziale o totale esenzione».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,2 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, Con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: *22-bis*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: *24-bis*. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 7.83

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*3-bis*. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

«2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«*3-bis*. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

– la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;

– la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;

– al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;

– il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;

– al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale».

---

## 7.84

PAGANO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è così sostituito:

«2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

– la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;

– la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;

– al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;

– il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;

– al collaboratore è riconosciuta la facoltà di « non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale».

---

**7.85**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 8 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dopo il comma 2, aggiungere il seguente: «2-bis. Per i soggetti minori componenti di nuclei familiari monoparentali di cui all'art. 3 legge 5 febbraio 1992 n. 104, le previste detrazioni di cui ai commi 1 e 3 del presente articolo, spettano ai componenti del nucleo familiare.»

*Conseguentemente all'articolo 18 dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali adottati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana le disposizioni in materia di apparecchi da in trattenimento di cui all'articolo 110, comma 9, lettere a) e b), del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, necessarie ad assicurare maggiori risorse per 10 milioni di euro ciascun anno del triennio 2014-2016».

**7.86**

SERRA, SIMEONI, TAVERNA, FUCSIA, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per realizzare la piena integrazione dei soggetti affetti dalla patologia dell'autismo nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro, è istituito, presso il Ministero della salute, un »Fondo per la cura della patologia dell'autismo e per il sostegno delle famiglie dei soggetti affetti da autismo«, con datazione annua di 20 milioni di euro a decorrere dal 2014. Il predetto fondo è destinato al sostegno delle famiglie a basso reddito dei soggetti affetti dalla patologia dell'autismo, nonché alla cura e all'assistenza dei medesimi soggetti, con particolare riferimento ai ragazzi con oltre 16 anni di età. Con decreto del Ministro della sanità, da adottare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni –dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di accesso al predetto Fondo, in modo da prevedere assegnazione ai beneficiari di somme, anche sotto forma di voucher, con criteri di progressività in base al reddito percepito dai beneficiari stessi e al numero delle persone autistiche presenti in famiglia».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000.

---

## **7.87**

RUSO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 61 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare, ovvero, nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 600 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo».

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Sono altresì escluse dal campo di applicazione del presente capo i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese nell'ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona non erogati dal servizio pubblico direttamente od in convenzione con strutture accreditate, qualora si riscontrino le seguenti condizioni:

– la prestazione è resa al domicilio del soggetto assistito ovvero presso strutture ospedaliere, in assenza di superiori ai quali il collaboratore debba rispondere in via gerarchica;

– la prestazione si svolge all'interno di uno specifico piano di assistenza individuale;

– al collaboratore è riconosciuta ampia autonomia tecnica e metodologica;

– il committente si limita ad impartire direttive di massima al collaboratore;

– al collaboratore è riconosciuta la facoltà di non accettare singoli interventi di assistenza proposti dal committente nell'ambito del rapporto contrattuale».

---



**7.88**

BERNINI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. È autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014 per programmare interventi di sbarriamento, al fine di rendere accessibili alle persone diversamente abili le strutture convenzionate facenti parte del Servizio sanitario nazionale, nonché per interventi di abbattimento di barriere architettoniche, al fine di rendere fruibili in piena autonomia i dispositivi degli sportelli bancomat degli uffici postali e degli istituti bancari.

3-ter. Con decreto del Ministro della salute, da adottarsi entro 3 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono dettate disposizioni per la creazione dell'archivio nazionale delle concessioni dei parcheggi in favore dei portatori di handicap, allo scopo di agevolare la circolazione dei veicoli privati adibiti al trasporto delle persone affette da disabilità motoria, nonché per la creazione del Registro telematico nazionale degli ausili dismessi, al fine di consentire il loro censimento e successivo riutilizzo da parte di privati e delle strutture ospedaliere».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9, sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «45 milioni di euro».*

---

**7.89**

BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI, MANGILI

*Sopprimere il comma 4.*

*Conseguentemente, alla tabella C, missione Trasferimenti assistenziali a enti previdenziali, finanziamento nazionale spesa sociale, promozione e programmazione politiche sociali, monitoraggio e valutazione interventi, voce Ministero del lavoro e delle politiche sociali, legge finanziaria n. 296 del 2006: Art. 1, comma 1258: Fondo nazionale infanzia e adolescenza, (4.5 - cap. 3527) apportare le seguenti variazioni:*

2015:

CP: + 20.000;  
CS: + 20.000.

2016:

CP: + 20.000;  
CS: + 20.000.

---

**7.90**

COMAROLI, BITONCI

*Sostituire il comma 4 con i seguenti:*

«4. Fatto salvo, sino al 31 dicembre 2013, quanto previsto dall'articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 15 ottobre 2013, n. 120, a partire dal 1° gennaio 2014 è istituito, nello stato di previsione del "Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, un fondo denominato "Fondo per l'assistenza ai minori stranieri non accompagnati";

4-bis. il Fondo è finanziato annualmente, oltre che dalle eventuali risorse residue stanziare dalle norme di cui al precedente comma, da un'imposta di bollo sui trasferimenti di denaro all'estero, attraverso gli istituti bancari, le agenzie "money transfer" ed altri agenti in attività finanziaria, allo scopo istituita.

4-ter. L'imposta è dovuta in misura pari al 2 per cento dell'importo trasferito con ogni singola operazione, con un minimo di prelievo pari a 5 euro. L'imposta non è dovuta per i trasferimenti effettuati dai cittadini dell'Unione europea nonché per quelli effettuati verso i Paesi dell'Unione europea. Sono esentati i trasferimenti effettuati da soggetti muniti di matricola INPS e codice fiscale.

4-quater. Con opportuni decreti, da emanarsi a cura del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, vengono definite le modalità di funzionamento e di ripartizione del fondo».

**7.91**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 4, sostituire le parole: «di 20 milioni di euro» con le seguenti parole: «di 80 milioni di euro» e dopo le parole: «ciascuna degli anni» aggiungere le seguenti parole: «2014».*

*Infine al medesimo comma aggiungere in fine il seguente periodo:*

«Il decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali di cui al medesimo articolo 23, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, provvede annualmente ad individuare le modalità di erogazione del Fondo nell'ambito di un sistema nazionale, assicurando assistenza e consulenza ai Comuni beneficiari del predetto Fondo tramite apposita convenzione con l'ANCI.»

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.»*

---

## 7.92

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

*Al comma 4, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «35 milioni».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - ;  
2015: - 15.000;  
2016: - 15.000.

---

## 7.93

Gianluca ROSSI, Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, FEDELI, MORGONI

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

*«4-bis. Ai lavoratori iscritti entro il 31 dicembre 2012 nelle liste di mobilità di cui all'articolo 4 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modifiche e integrazioni; si applicano i benefici contributivi previsti dall'articolo 8, comma 2 e dall'articolo 25, comma 9 della legge 23 luglio 1991, n. 223, per tutta la durata ivi prevista in relazione alle assunzioni a tempo indeterminato e a tempo determinato effettuate entro il 31 dicembre 2012, nonché alle relative proroghe e trasformazioni, anche se effettuate dopo il 31 dicembre 2012.*

*4-ter. È prorogata, per gli anni 2013 e 2014 l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 19, comma 13, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e successive modificazioni».*

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

**7.94**

Rita GHEDINI, Gianluca ROSSI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE, CANTINI, FEDELI, MORGONI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai rapporti di lavoro in corso di svolgimento alla data del primo gennaio 2013, instaurati con lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a seguito di licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo intimato da imprenditori, si applicano i benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4, e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223; i benefici non si applicano ai rapporti di lavoro instaurati, prorogati o trasformati a tempo indeterminato a partire dal primo gennaio 2013. Ai fini dell'applicazione dei benefici contributivi previsti dalle disposizioni di cui agli articoli 8, commi 2 e 4 e 25, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223, a decorrere dal primo gennaio 2014 e fino al 31 dicembre 2014 sono iscritti nelle liste di mobilità di cui all'articolo 6, comma 1, della legge 23 luglio 1991, n. 223 i lavoratori licenziati per giustificato motivo oggettivo da imprenditori; l'iscrizione deve essere richiesta dal lavoratore licenziato entro sessanta giorni dalla comunica-

zione del licenziamento; i lavoratori licenziati nel 2013 hanno facoltà di chiedere l'iscrizione entro il 28 febbraio 2014; la delibera di iscrizione produce i suoi effetti dal primo gennaio 2014; è prorogata di un anno la scadenza dell'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori iscritti prima del 2013; per tutti i lavoratori l'iscrizione cessa comunque il 31 dicembre 2014. Al licenziamento è equiparata la risoluzione consensuale successiva al preavviso di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, prevista dall'articolo 7, comma 7, della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modifiche e integrazioni. »

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».

---

## 7.95

Giovanni MAURO, COMPAGNONE, Mario FERRARA, SCAVONE, ALICATA, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Le strutture della base militare dismessa di Comiso (RG) sono utilizzate dal Comune di Comiso per l'accoglienza dei richiedenti asilo e rifugiati. A tal fine, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, previsto dall'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, è destinata al Comune di Comiso la somma di 10 mi-

lioni di euro per l'anno 2014. Il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo è incrementato di euro 10 milioni per l'anno 2014. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente al comma 1 dell'articolo 9 sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti «755 milioni».*

---

## 7.96

BULGARELLI, TAVERNA, LEZZI, MANGILI, BERTOROTTA

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*5-bis.* Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo ed il Ministro della Salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-*bis.* Il comma 1 dell'articolo 30-*bis* del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269,

convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

---

**7.97**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*5-bis.* Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

---

**7.98**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul red-

dito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*5-bis.* le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

---

## 7.99

PEZZOPANE

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari ai cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettere *a*), *b*), *c*), *d*), *e*), del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*5-bis.* Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia



e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere i seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «23 per cento».

«24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

---

## 7.100

CERONI

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)*, *e)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

*5-bis.* Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base delle totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo ed il Ministro della salute,

sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

---

### 7.101

DE PETRIS, URAS

*Sostituire il comma 5 con i seguenti:*

«5. A decorrere dall'anno finanziario 2014, sulla base dei criteri e delle modalità, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 gennaio 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 22 del 27 gennaio 2006, fermo quanto già dovuto dai contribuenti a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche, una quota pari al cinque per mille dell'imposta stessa liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali è destinata in base alla scelta del contribuente alle finalità di cui all'articolo 2, comma 4-*novies*, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* *e)*, del decreto-legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73, e all'articolo 23, comma 46 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.

5- *bis*. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del 5 per mille sono determinate sulla base degli incassi in conto competenza relativi all'IRPEF, sulla base della totalità delle scelte espresse dai contribuenti, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei Ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo e il Ministro della salute, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse».

---

### 7.102

COMAROLI, BITONCI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Il Governo, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, assicura, con opportuni decreti legislativi entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge in *Gazzetta Ufficiale*, la razionalizzazione e la stabilizzazione dell'istituto della destinazione del 5 per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche in base alle scelte espresse dai contribuenti, di cui all'articolo 2, commi da 4-*novies* a 4-*septiesdecies*, del decreto-

legge 25 marzo 2010, n. 40, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2010, n. 73.

In regime transitorio, le disposizioni del decreto-legge citato si applicano anche relativamente all'esercizio finanziario 2014, con riferimento alle dichiarazioni dei redditi 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 aprile 2010, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 131 dell'8 giugno 2010, si applicano anche all'esercizio finanziario 2014. Le risorse complessive destinate alla liquidazione della quota del cinque per mille nell'anno 2014 sono quantificate nell'importo di euro 500 milioni. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo».

*Conseguentemente:*

Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, fino ad un massimo di euro 500.000 annue a decorrere dal 2014, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti di spesa di cui alla Tabella A, Fondo Speciale di Parte Corrente, Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 7.103

SPOSETTI

*Al comma 5, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «440 milioni».*

*Conseguentemente:*

*a) Al medesimo articolo 7, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Agli interventi in tema di sclerosi laterale amiotrofica per ricerca e assistenza domiciliare dei malati, ai sensi dell'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnati ulteriori 10 milioni per l'anno 2014, 40 milioni per l'anno 2015 e 30 milioni per l'anno 2016»;

*b) all'articolo 9, sopprimere il comma 5.*

---

**7.104**

LEPRI, CANTINI, COLLINA, COCIANCICH, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, LAI, MANASSERO, MARCUCCI, MORGONI, MOSCARDELLI, PADUA, SCALIA, SPILABOTTE, TOCCI, ZANONI, ANGIONI, Rita GHEDINI

*Al comma 5, terzo periodo, sostituire le parole: «400 milioni con le seguenti: «500 milioni».*

*Conseguentemente:*

*a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000.

*b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014».*

---

**7.105**

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

*Al comma 5, sopprimere le parole da: «Le risorse» fino a: «400 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

*«7-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:*

*"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento».*

---

**7.106**

PEZZOPANE

*Al comma 5 sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere le seguenti:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "20,5 per cento"» .

---

### **7.107**

CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 5 sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

*Conseguentemente:*

Al maggior onere si provvede mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 comma 13.

---

### **7.108**

CERONI

*Al comma 5 sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

---

### **7.109**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

*Al comma 5, sostituire le parole: «400 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola: «150» con la seguente: «250».*

---

**7.110**

LEZZI, BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, MARTELLI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, il terzo periodo è sostituito dal seguente:

"Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi, rese pubbliche entro il mese di marzo dell'anno successivo alla dichiarazione ed erogate alle organizzazioni aventi diritto entro i sei mesi successivi. In caso di scelte non espresse da parte dei contribuenti, la destinazione si intende attribuita allo Stato e le relative somme affluiscono al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Con decreto di natura non regolamentare del Presidente del Consiglio dei ministri, e in applicazione dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di richiesta, le liste dei soggetti ammessi al riparto e le modalità del riparto delle somme stesse. Le somme non utilizzate entro il 31 dicembre di ciascun anno possono esserlo nell'esercizio successivo».

---

**7.111**

CERONI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Per gli anni dal 2014 al 2016 la quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche di cui all'articolo 47 della legge n. 222 del 1985 non può essere destinata a finalità diverse da quelle espressamente previste dall'articolo 47 richiamato».

---

**7.112**

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Sopprimere il comma 6.***7.113**

COMAROLI, BITONCI, BELLOT

*Sopprimere il comma 6.*

**7.114**

BENCINI, PAGLINI, CATALFO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**7.115**

BUEMI, NENCINI, Fausto Guilherme LONGO

*Al comma 6, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «110 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione, determinato in 10 milioni di euro, per l'anno 2014, si prevede:*

*a) quanto a 7 milioni di euro mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59;*

*b) quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.*

*Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**7.116**

LANGELLA

*Al comma 6, sostituire: «100 milioni di euro» con: «110 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «160 milioni di euro».*

---

**7.117**

BROGLIA, SOLLO, SPILABOTTE

*Al comma 6 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le parole: «110 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modificazioni:*

2014: – 10.000;

2015: – 0;

2016: – 0.

**7.118**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Al comma 6, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per le finalità di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997 n. 135, gli enti-beneficiari dei fondi di cui al presente comma non possono procedere all'assunzione di ulteriori lavoratori.».*

**7.119**

OLIVERO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Alle agenzie per il lavoro di cui agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, sono assegnati, per il triennio 2014-2016, 70 milioni di euro annui per la realizzazione di misure finalizzate all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro di cittadini disoccupati, iscritti ai centri per l'impiego, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano destinatari di programmi di reimpiego connessi all'attuazione della «Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali. Tali misure sono definite e gestite dalle predette agenzie, sulla base di una pianificazione regionale. Le risorse sono assegnate individualmente solo in caso di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato. All'operatore accreditato od autorizzato, scelto dall'utente, è riconosciuta una remunerazione solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro –sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio secondo modalità definite con decreto del Ministro del Lavoro e delle politiche Sociali, da emanare previo parere della Conferenza Stato-Regioni, che differenzi l'ammontare a seconda che l'utente sia inserito al lavoro con con-



tratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del Lavoro, tramite INPS».

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150» con: «220».*

---

## 7.120

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 5, articolo 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni, nella legge 28 ottobre 2013, n. 124, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al primo periodo, sostituire le parole "20 milioni", con le parole "40 milioni";

b) dopo il secondo periodo, aggiungere i seguenti: "Le risorse del Fondo sono altresì utilizzate anche a favore di proprietari di immobili sottoposti ad aste giudiziarie per insolvenza sui mutui per la prima casa, a causa di difficoltà temporanee nel pagamento delle rate dei medesimi mutui. I criteri e le modalità attuative delle suddette disposizioni, sono individuate con il medesimo decreto di cui al successivo periodo"».

*Conseguentemente all'articolo 25 al comma 2, Tabella C, Missione «Istruzione universitaria», Programma «Sistema universitario e formazione post-universitaria», voce «Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della ricerca», legge 243/1991 – Università non statali legalmente riconosciute, apportare le seguenti modifiche:*

2014:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

2015:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

2016:

CP: – 20.000;

CS: – 20.000.

---

**7.121**

DEL BARBA, BROGLIA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. All'articolo 2, comma 551 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 è aggiunto il seguente periodo: «I-rapporti di lavoro a tempo determinato di cui al presente comma, finanziati a valere sulle risorse di cui all'articolo 41, comma 16-terdecies, ultimo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, possono essere prorogati, alla scadenza, anche in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge del 6 agosto 2008, n. 133, nonché a quelle di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. »

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

**7.122**

RUVOLO

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis) Nel rispetto delle procedure di cui al comma 6, i Comuni procedono all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, dei lavoratori di pubblica utilità di cui all'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 1 dicembre 1997 n. 468, secondo l'elenco predisposto-dalle Regioni ai sensi del precedente comma».

*Conseguentemente ridurre del 60 per cento lo stanziamento del MEF dell'allegato Tabella A.*

---

### **7.123**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. in via sperimentale per l'anno 2014, la misura degli assegni familiari da corrispondersi al lavoratore cittadino italiano o comunitario, di cui all'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n.797, e successive integrazioni e modificazioni, è aumentata dal 10 per cento in presenza di tre o più figli».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti parole: «80 milioni».*

---

### **7.124**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. In via sperimentale per l'anno 2014, fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, un'intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, avente ad oggetto il riparto di una somma di 30 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per l'adozione di progetti individualizzati diretti a migliorare la qualità della vita e l'assistenza delle persone in condizione di gravità cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, che restano prive di un adeguato sostegno familiare. Per la realizzazione del piano è istituito, presso il Ministero della salute, un fondo denominato "Dopo di noi", la cui dotazione per l'anno 2014 è pari a 30 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 7, comma 6, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti parole: «80 milioni».*

---

## **7.125**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 6 inserire i seguenti:*

«6-bis. Fatte salve le competenze delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali, nelle more dell'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con i Ministri dell'istruzione, dell'università e della ricerca e per le pari opportunità, promuove, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, una intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, avente ad oggetto il riparto di una somma di 100 milioni di euro per l'anno 2014. Nell'intesa sono stabiliti, sulla base dei principi fondamentali contenuti nella legislazione statale, i livelli essenziali delle prestazioni e i criteri e le modalità sulla cui base le regioni attuano un piano straordinario di intervento per lo sviluppo del sistema territoriale dei servizi socio-educativi.

6-ter. Nell'obiettivo comune della copertura territoriale del 33 per cento fissato dal Consiglio europeo di Lisbona del 23-24 marzo 2000 e di attenuare gli squilibri esistenti tra le diverse aree del Paese, il piano di cui al comma 1 è incentrato sulla ristrutturazione degli immobili comunali in disuso al fine di concederne in convenzione l'utilizzo a titolo gratuito agli operatori privati del settore che si impegnano:

a) a mantenere i costi per l'accesso dei bambini alle strutture nel rispetto della media delle rette applicate dai nidi pubblici e privati presenti nella zona territoriale;

b) ad assumere prioritariamente personale dalle liste dei lavoratori socialmente utili, aventi profili e competenze coerenti con le mansioni richieste.»

*Conseguentemente, all'articolo 7 sopprimere il comma 6.*

---

**7.126**

BELLOT

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge 282 del 3 agosto 1998, è autorizzata per l'anno 2014, la spesa di 500.000 euro. »

*Conseguentemente:*

Agli oneri derivanti dalla disposizione si provvede mediante riduzione di pari importo dello stanziamento per l'anno 2014 di cui al comma 13 dell'articolo 9.

---

**7.127**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO

*Dopo il comma 6 aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Gli enti pubblici in Calabria, che utilizzano lavoratori impegnati in attività socialmente utili e in quelle di pubblica utilità, equiparati al personale LSU dall'articolo 27 dal decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, sono autorizzati ad assumere tali lavoratori dal 1° gennaio 2014, anche in posizioni soprannumerarie, con un contratto a tempo indeterminato ed a tempo parziale di 26 ore settimanali, se inclusi nell'elenco definitivo pubblicato sul BURC del 5 luglio 2005, supplemento straordinario n. 1 al BURC, Parte I e II, n. 12 del 1° luglio 2005, salvo quanto previsto dal comma 6-ter.

6-ter. Ai lavoratori impegnati in attività socialmente utili e di pubblica utilità inclusi nell'elenco di cui al comma 6-bis e che abbiano superato i 60 anni di età alla data di entrata in vigore della presente legge, è concessa una somma pari a 40.000 euro in caso di dimissioni presentate entro il 31 dicembre 2013, o comunque entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6-quater. Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione Calabria, provvede entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla determinazione delle carenze di organico delle pubbliche amministrazioni della Calabria, divise per qualifiche professionali comprese nelle categorie A, B, C e D dei pubblici dipendenti. Sulla base delle risultanze della mappatura di cui al periodo precedente, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Regione, ripartisce le autorizzazioni ad assumere il personale di cui al comma 6-bis tra le pubbliche amministrazioni della Calabria, prevedendo per le posizioni soprannumerarie la mobilità presso

tutti gli enti pubblici della Calabria carenti in organico come risultante dalla mappatura stessa.

*6-quinquies.* Per le assunzioni riguardanti i lavoratori di cui all'articolo 1 appartenenti alla categorie B3, C e D, gli enti pubblici possono bandire procedure concorsuali, per titoli ed esami, per assunzioni a tempo indeterminato di personale a favore di coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge hanno maturato, negli ultimi cinque anni, almeno tre anni di servizio con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato alle dipendenze dell'ente che emana il bando, con esclusione, in ogni caso, dei servizi prestati presso uffici di diretta collaborazione degli organi politici.

*6-sexies.* Al fine di stabilizzare i lavoratori di cui al comma 6-bis, in favore della Regione Calabria è concesso, con provvedimento del Ministro dell'economia e delle finanze, un contributo aggiuntivo pari a 40 milioni di euro per l'anno 2014 e pari a 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. A tali oneri si provvede mediante quota parte delle risorse aggiuntive derivanti dalle disposizioni di cui al comma 7-bis dell'articolo 17».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. A valere dallo gennaio 2014, all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, le parole: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 13,5 per cento delle somme giocate" sono sostituite dalle seguenti: "si applica un prelievo erariale unico fissato in misura del 14 per cento delle somme giocate"».

---

## 7.128

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al comma 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, al primo periodo, dopo le parole da: "l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio e i carichi familiari", sono sostituite dalle seguenti: "che contemperano l'anzianità anagrafica, l'anzianità di servizio, i carichi familiari, il reddito calcolato sulla base dell'Indicatore della situazione economica equivalente decreto legislativo 31 marzo 1998 n.109 nonché la disponibilità ad accettare l'impiego in una sede di lavoro distante non oltre 30 chilometri dal luogo di abituale domicilio"».

---

**7.129**

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 7, sopprimere il primo periodo.*

---

**7.130**

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

*Al comma 7, al primo periodo, sopprimere dalle parole: «ovvero familiari di cittadini o comunitari» fino alle parole: «stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».*

---

**7.131**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 7, sopprimere dalle parole: «ovvero cittadini stranieri in possesso di permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo».*

---

**7.132**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 7, secondo periodo sostituire le parole: «è incrementato, per l'anno 2014, di 250 milioni di euro» con le seguenti: «è incrementato, per l'anno 2014, di 350 milioni di euro».*

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

*«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui per l'anno 2014».*

---

**7.133**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Al comma 7 sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «215 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».*

---

**7.134**

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.135**

CARIDI, FLORIS

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.136**

CHIAVAROLI, BIANCONI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---



**7.137**

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.138**

DI BIAGIO, DI MAGGIO

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.139**

AMATI, FABBRI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.140**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.141**

MILO, D'ANNA, FALANGA, LANGELLA, SIBILIA

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al medesimo articolo, comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.142**

CERONI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro»*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.143**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.144**

RUTA

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.145**

PIZZETTI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro», con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.146**

RUTA

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.147**

DE PIN, ANITORI, GAMBARO

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.148**

MARGIOTTA

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro»*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro»*

---

**7.149**

LEPRI, CANTINI, COCIANCICH, COLLINA, CUOMO, DEL BARBA, DE MONTE, DI GIORGI, FAVERO, FISSORE, MARCUCCI, MARGIOTTA, MORGONI, MOSCARDELLI, ORRÙ, PIGNEDOLI, PUPPATO, SCALIA, SPILABOTTE, ZANONI, Rita GHEDINI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni di euro» con le seguenti: «220 milioni di euro».*

*Conseguentemente, al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

---

**7.150**

GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, Rita GHEDINI, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

*Al comma 7, secondo periodo, sostituire le parole: «250 milioni» con le seguenti: «500 milioni».*

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014,»

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro

16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;

2015: –;

2016: –;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 7.151

GATTI, Rita GHEDINI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

*Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Ulteriori 100 milioni di euro per l'anno 2014 sono destinati all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».*

*Conseguentemente,*

a) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000.

b) all'articolo 10, comma 32, dopo le parole: «in misura non inferiore a» inserire le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014,»

---

### 7.152

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, BROGLIA, D'ADDA, FAVERO, LEPRI, FEDELI, PARENTE, SPILABOTTE, ZANONI

*Al comma 7, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Una quota del fondo, pari a 100 milioni di euro, è riservata all'estensione su tutto il territorio nazionale, non già coperto, della sperimentazione di cui all'articolo 60 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35».*

---

**7.153**

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Al fine di finanziare Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello è autorizzata la spesa di 200 milioni euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "21 per cento"».

---

**7.154**

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FEDELI, FAVERO, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 7 inserire il seguente:*

«7-bis. Una quota del Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello, pari a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è finalizzata a favorire le forme di coinvolgimento dei lavoratori nell'impresa, attivate attraverso la stipulazione di un contratto collettivo aziendale, secondo i criteri previsti dall'articolo 2, commi 62 e 63, della legge 28 giugno 2012, n. 92».

---

**7.155**

COMAROLI, BITONCI, BISINELLA

*Dopo il comma 7, sono in fine aggiunti i seguenti:*

8. Le dotazioni del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto sulla prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali con figli minori di cui all'articolo 13, comma 3-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.122, sono incrementate di 90 milioni di euro per l'anno 2014.

*Conseguentemente, è soppresso al comma 13 dell'articolo 9, sostituire la parola: «100» con la seguente: «10».*

9. Al decreto ministeriale del 17 dicembre 2010, n. 256, contenente regolamento recante la disciplina del Fondo per l'accesso al credito per l'acquisto della prima casa da parte delle giovani coppie o dei nuclei familiari monogenitoriali, sono apportate le seguenti modifiche:

*All'articolo 3, dopo la lettera c), è inserita la seguente:*

d) essere cittadini italiani.

---

## 7.156

VERDUCCI

*Dopo il comma 7, inserire il seguente:*

«7-bis. È riconosciuta, per il periodo di imposta 1° gennaio-31 dicembre 2014, la detrazione delle spese per l'acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, nella misura e nelle modalità stabilite dal comma 309 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

- all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;
- all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**7.157**

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, Rita GHEDINI, PARENTE

*Il comma 8 è sostituito dal seguente:*

«8. Per il finanziamento del "Piano d'azione straordinario contro la violenza sessuale e di genere" di cui all'articolo 5 del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità è incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

**7.158**

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 8, sostituire le parole: «10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016» con le parole: «100 milioni di euro per il 2014 e per ciascuno degli anni 2015 e 2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le parole: «10 milioni di euro».*

**7.159**

PETRAGLIA, URAS, DE PETRIS

*Al comma 8 sostituire le parole: «10 milioni» con le seguenti: «20 milioni».*

*Conseguentemente al comma 20 sostituire le parole: «107.631.245 euro» con le seguenti: «77.631.245 euro» e modificare l'elenco 1 nelle seguenti finalità: - Policlinici universitari e strutture ospedaliere – sostituire: «80.000.000» con: «50.000.000»; Misure anti-tratta – sostituire: «5.000.000» con: «7.000.000», – Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino sostituire: «6.000.000» con: «4.000.000»; – Fiera di Verona – sostituire: «3.000.000» con: «1.000.000», – Vittime del terrorismo – sostituire: «1.000.000» con: «3.000.000».*



**7.160**

BITONCI, COMAROLI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «96 milioni».*

---

**7.161**

BITONCI, COMAROLI

*Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«8-bis. Per le finalità di cui all'articolo 1 della legge 18 maggio 2011, n. 76, è autorizzata la spesa di 4 milioni di euro per gli anni 2014, 2015 e 2016.

*Conseguentemente, alla Tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: –4.000;  
2015: –4.000;  
2016: –4.000.

---

**7.162**

PADUA, ORRÙ, ZANONI, GRANAIOLO, FABBRI, MARGIOTTA, CASSON, CARDINALI, SOLLO, CIRINNÀ, CANTINI, VALENTINI, SPILABOTTE, PEZZOPANE, LAI, CUOMO, FEDELI, Elena FERRARA, RICCHIUTI, ALBANO, SILVESTRO, PAGLIARI, CHITI, PEGORER, COCIANCICH

*Dopo il comma 8, aggiungere, infine, il seguente periodo: «Il rifinanziamento di cui al periodo precedente è destinato, per una quota parte pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, a finanziare, presso le scuole di ogni ordine e grado, specifici programmi ed interventi psicopedagogici atti a sostenere, prevenire e curare orfani vittime di femminicidio e minori coinvolti nei casi che aggravano il reato ai sensi dell'articolo 61, comma 1, numero 11-*quinquies*, del codice penale».*

---

**7.163**

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, FEDELI, LEPRI, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 8 inserire il seguente:*

«8-bis. All'articolo 24, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il quinto periodo è inserito il seguente: "Per le lavoratrici madri e i lavoratori padri, anche adottivi o affidatari, con versamenti contributivi discontinui, si prescinde dal predetto limite di importo, ferma restando un'anzianità contributiva minima di cinque anni, se in possesso di un'età anagrafica pari alla differenza tra settanta e la somma degli anni o delle frazioni di anno corrispondenti ai periodi di astensione facoltativa e di interruzione o sospensione del rapporto di lavoro, fino ad uno massimo di tre anni in caso di uno o due figli, e cinque anni in caso di tre o più figli"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214"».

---

**7.164**

Rita GHEDINI, MUSSOLINI, GATTI

*Dopo il comma 8, inserire il seguente:*

«8-bis. Con effetto sulle pensioni decorrenti dall'anno 2014, alla lavoratrice madre è riconosciuto un anticipo di età rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia pari a dodici mesi per ogni figlio, nel limite massimo di ventiquattro mesi».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 12, comma 4, sostituire il primo periodo con il seguente: «4. A decorrere dal 1° gennaio 2014 e per un periodo di tre anni, sugli importi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatorie complessivamente superiori a dodici volte il trattamento minimo INPS, è dovuto un contributo di solidarietà a favore delle gestioni previdenziali obbligatorie, pari al 5 per cento della parte eccedente il predetto importo fino a quattordici volte il trattamento minimo INPS, nonché pari al 10 per cento della parte eccedente quattordici volte il trattamento minimo INPS fino a venti volte il trattamento minimo INPS, al 15 per cento della parte eccedente venti volte il trattamento minimo INPS fino a trenta volte il trattamento minimo INPS e al 20 per cento della parte eccedente trenta volte il trattamento minimo INPS» e dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:

«24-bis. All'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214, il comma 5-bis è sostituito dal seguente:

«5-bis. Il compenso stabilito ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile, dai consigli di amministrazione delle società non quotate, direttamente o indirettamente controllate dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può comunque essere superiore al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione. Se il percettore del compenso è titolare di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il limite massimo di cui al primo periodo è riferito al cumulo del suddetto compenso con il trattamento di pensione. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, isti-

tuito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le società interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono limiti ai compensi inferiori a quello previsto al periodo precedente».

*24-ter.* A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'importo dei compensi per incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, conferiti dalle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, a soggetti già titolari di pensione diretta a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, non può comunque essere superiore, su base annuale, al trattamento economico del primo presidente della Corte di cassazione diminuito del trattamento di pensione percepito dai soggetti medesimi. A tal fine, l'INPS, sulla base dei dati che risultano dal casellario centrale dei pensionati, istituito con decreto del Presidente della Repubblica 31 dicembre 1971, n. 1388, e successive modificazioni, è tenuto a fornire a tutte le amministrazioni interessate i necessari elementi per la determinazione dei suddetti compensi.

*24-quater.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

*b)* la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata per l'anno 2014 agli interventi in favore delle categorie di lavoratori di cui agli articoli 24, commi 14 e 15, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214».

---

## 7.165

CROSIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 9 aggiungere il seguente:*

«9-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 l'importo del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro di cui alla legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni è equiparato ad alla corrispondente indennità di disoccupazione riconosciuta ai lavoratori residenti in Svizzera; agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede a valere sulle disponibilità della

gestione con contabilità separata di cui al comma 2 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 e successive integrazioni e modificazioni».

---

### **7.165a**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di assicurare la qualità e la continuità del servizio scolastico ed educativo offerto dalle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, è autorizzata la spesa di 135 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento delle scuole paritarie di cui alla citata legge.

Ai maggiori oneri si provvede mediante sostituzione delle parole: «150 milioni di euro annui a decorrere dal 2014» con le seguenti: «185 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016 e 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017».

---

### **7.166**

STEFANO, URAS, DE PETRIS, CUOMO, PERRONE, BERGER

*Sostituire il comma 11 con il seguente:*

«11. All'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "Repubblica Italiana" sono inserite le seguenti: ", la cui provvista è posta a carico del fondo sociale europeo, nell'ambito del relativo programma a favore degli indigenti, nella percentuale del 40 per cento delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia"».

---

### **7.167**

URAS, PETRAGLIA, STEFANO, DE PETRIS

*Al comma 11 sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «50 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: «330 milioni» con le seguenti: «280 milioni».*

---

**7.168**

PUGLISI, PIGNEDOLI

*Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro».*

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 35.000;

2015: –;

2016: –.

---

**7.169**

BONFRISCO

*Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente al maggior onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 comma 13.*

---

**7.170**

GATTI, LEPRI, PAGLIARI

*Al comma 11, sostituire le parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «35 milioni di euro».*

*Conseguentemente, Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: –;

2016: –.

---

**7.171**

ROMANO, D'ONGHIA, LANIECE, Luigi MARINO, MERLONI

*Al comma 11, sostituire la parole: «5 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 11, sostituire le parole: «56.000.000» con le parole: «41.000.000».*

---

**7.172**

URAS, STEFANO, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 11 aggiungere in fine: «al fine di integrare il fondo di cui al periodo precedente, all'articolo 58, comma 1 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, dopo le parole "Repubblica Italiana" sono inserite le seguenti ", la cui provvista è posta a carico del fondo sociale europeo nell'ambito del relativo programma a favore degli indigenti per il periodo di programmazione 2014-2020, nella percentuale del 40 per cento delle dotazioni a tal fine assegnate all'Italia"».*

---

**7.173**

PAGLIARI

*Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

*11-bis.* In considerazione della grave emergenza abitativa che sta interessando il territorio nazionale, preliminarmente alla vendita, ai rinnovi e/o disdette di contratti di locazione, degli immobili relativi agli enti previdenziali privatizzati di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvede a istituire entro e non oltre il 30 novembre 2013, un Tavolo tecnico composto da tre membri indicati dal suddetto Ministero, l'Agenzia del Demanio, e da rappresentanti degli Enti locali, dei prefetti, degli Enti privatizzati, dei sindacati e dei comitati degli inquilini, al fine di individuare opportune soluzioni volte a meglio tutelare i diritti dei conduttori degli immobili di proprietà dei medesimi enti. La conclusione dei lavori del Tavolo tecnico di cui al presente articolo dovrà avvenire entro 60 giorni, che decorreranno dalla data della sua costituzione. Nelle more delle conclusioni del medesimo Tavolo, e comunque non prima della presentazione della relazione di cui al successivo comma 6-ter; sono sospese tutte le procedure di dimissioni immobiliari degli enti previdenziali pubblici e privatizzati ai sensi

del suddetto decreto legislativo n. 509 del 1994, i rinnovi di contratti di locazione, nonché le procedure di finita locazione o di sfratto.

11-ter. Il Tavolo tecnico di cui al comma 6-bis, deve verificare: i presupposti per l'abrogazione e/o la modifica dell'articolo 1, comma 38, della legge 23 agosto 2004, n. 243 anche in relazione ai benefici che gli enti previdenziali privatizzati hanno ottenuto in relazione al loro patrimonio immobiliare; se la costruzione degli immobili di proprietà di enti previdenziali privatizzati è avvenuta con i benefici di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni; la possibile revisione della normativa vigente in materia, nonché tutti quegli interventi volti a realizzare una dismissione e/o gestione del patrimonio immobiliare equa e corretta sia per gli enti previdenziali che per i conduttori degli stessi immobili, onde evitare situazioni di grave emergenza sociale, individuando, in casi di vendita, opportune forme di tutela degli inquilini più deboli anche attraverso percorsi per agevolare l'accesso al credito delle famiglie con reddito medio basso, con mutui sostenibili e finalizzati all'acquisto, e attraverso la garanzia del diritto all'abitazione o all'usufrutto. Al termine dei lavori, il Tavolo tecnico è tenuto a presentare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali un'apposita relazione sul lavoro svolto e le relative conclusioni.

11-quater. In caso di alienazione delle unità immobiliari a uso residenziale da parte degli enti previdenziali privatizzati, poste in vendita dopo la presentazione della relazione di cui al comma 6-ter, saranno comunque offerte agli inquilini con riconoscimento del diritto di prelazione così come già previsto dall'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo del 16 febbraio 1996, n. 104 e le vendite avverranno secondo le modalità previste dal medesimo articolo della suddetta legge n. 104 del 1996. Tale procedura è applicata anche qualora il patrimonio sia già stato conferito a Fondi immobiliari di qualsiasi specie, o anche se la vendita avviene tramite quest'ultimi.

11-quinquies. Tutti gli enti previdenziali privatizzati ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 1994 n. 509, che procederanno alle dismissioni di patrimonio immobiliare, successivamente al rifiuto dell'inquilino affittuario di procedere all'acquisto della propria unità abitativa, dovranno riconoscere il diritto di prelazione agli enti locali dove sono ubicati gli immobili, i quali potranno decidere in situazioni di emergenza abitativa di acquistare gli immobili anche attraverso le Aziende Territoriali per l'Edilizia Residenziale Pubblica (ATER) competenti per territorio, ovvero utilizzando gli strumenti urbanistici, delle zone da destinare all'edilizia residenziale sociale, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 24 dicembre 2007 n. 244.

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre



2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «23 per cento».

---

#### **7.174**

RUVOLO, DALLA TOR, PERRONE, TARQUINIO

*All'articolo 7, dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

*11-bis.* Allo scopo di assicurare condizioni di trasparenza del mercato e di contrastare l'andamento anomalo dei prezzi nelle filiere agroalimentari in funzione della tutela del consumatore, della leale concorrenza tra gli operatori e della difesa made in Italy, l'Osservatorio del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali verifica la trasparenza dei prezzi dei prodotti alimentari integrando le rilevazioni effettuate ai sensi dell'art. 127, comma 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con particolare riferimento a quelli al dettaglio.

*11-ter.* I dati aggregati-rilevati sono resi pubblici, almeno con cadenza settimanale, mediante la pubblicazione sul sito internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e la stipula di convenzioni gratuite con testate giornalistiche, emittenti radiotelevisive e gestori del servizio di telefonia.

*11-quater.* L'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 2, comma 1 lettera b), del decreto-legge 9 settembre 2005, 182, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 11 novembre 2005, n. 231, effettua i controlli nelle filiere agro alimentari in cui si sono manifestati, o sono in atto, andamenti anomali dei prezzi rilevati ai sensi del comma 1.

*11-quinquies.* Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali riferisce sugli esiti delle attività di controllo di cui al comma 3 al Presidente del Consiglio dei Ministri, formulando le proposte per l'adozione da parte del Governo di adeguate misure correttive dei fenomeni di andamento anomalo nelle filiere agroalimentari.

*11-sexies.* Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di intesa con gli enti locali« promuove l'organizzazione di panieri di prodotti alimentari di generale e largo consumo, nonché l'attivazione di forme di comunicazione al pubblico, anche attraverso strumenti telematici, degli elenchi degli-esercizi commerciali presso i quali sono disponibili, in tutto o in parte, tali panieri e di quelli meritevoli, in ragione dei prezzi praticati.

*11-septies.* Per le finalità del presente articolo è autorizzata la spesa di 100.000 euro a decorrere dall'anno 2014. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento dell'allegato Tabella A, rubrica del MEF.

---

**7.175**

BERTOROTTA, PUGLIA, MANGILI, BULGARELLI, LEZZI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Al testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono approntate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera 1-*quater*), è aggiunta la seguente:

"1-*quinquies*) il 15 per cento dal totale dei premi delle assicurazioni per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore se appartiene a famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12. Tale deduzione spetta ad un solo componente della famiglia e per un solo veicolo a motore. Se i figli sono più di otto la deduzione spetta anche per un secondo veicolo. I veicoli a motore devono avere almeno cinque posti.";

b) all'articolo 12, dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:

2-*bis*. In presenza di almeno quattro figli a carico il reddito complessivo di cui al comma 2 è stabilito in 8.000 euro.

2-*ter*. Se il reddito complessivo di cui ai commi 2 e 2-*bis* rientra nella categoria dei redditi di lavoro dipendente o assimilati di cui agli articoli 49, con esclusione di quelli indicati nel comma 2, lettera a), e 50, comma 1, lettere a), b), c), c-*bis*), d), h-*bis*) e l), gli importi ivi indicati devono essere rapportati al periodo di lavoro nell'anno".

11-*ter*. All'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 76, è inserito il seguente: "76-*bis*. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non applica il comma 76".

11-*quater*. Alle famiglie con almeno quattro figli fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, deve essere assicurata una riduzione di almeno il 50 per cento del costo del biglietto di ingresso, valida per qualsiasi giorno della settimana, in qualsiasi manifestazione e attività rientranti tra quelle che fruiscono dei finanziamenti del Fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

7-*bis*. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole «1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti; «1° gennaio 2014»;

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole «62,5 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «56,82 per cento»;

e) al comma 26, le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2013»;

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: «e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013» e dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013».

2. nell'ultimo periodo, le parole «precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «precedenti periodi»;

g) il comma 28 è sostituito dal seguente: 28. *Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:*

1. per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino –alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).

Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.»;

h) al comma 29, le parole «1° gennaio 2012» e le parole «31 dicembre 2011» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «1° gennaio 2014», «31 dicembre 2013»;

i) ai commi 30 e 31, le parole «31 marzo 2012» e le parole «16 maggio 2012» sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: «31 marzo 2014», «16 maggio 2014»;

l) al comma 32, le parole «al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare»;

*m)* al comma 33 le parole «successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare» sono sostituite dalle seguenti: «successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.».

*7-ter.* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater.* All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 1990, n. 227 le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

*7-quinquies.* All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento».

*7-sexies.* Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

---

## 7.177

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«*11-bis.* Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 10, comma 1, la lettera *1-bis*) è abrogata;

*b)* dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: – Art. 15-*bis.* (*Detrazioni per adozione internazionale*) – Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e auto-certificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».

*11-ter.* All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera *m)* è abrogata.

*11-quater.* All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

*11-sexies.* Il Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato —, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di

entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*quater*, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-*bis*. Le. disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

## 7.178

BERTOROTTA, SCIBONA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-*bis*. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera l-*bis*) è abrogata;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: *Art. 15-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale) — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-*ter* della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e auto-certificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo m della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni».*

11-*ter*. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.

11-*quater*. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato.

11-*quinquies*. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato — , con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-*bis* a 11-*quater*, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del

compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

**7.179**

TONINI, AMATI, LUMIA, GIOVANARDI

*Dopo il comma 11 inserire i seguenti:*

«11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n 917, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 10, comma 1, la lettera 1-bis) è abrogata;

b) dopo l'articolo 15 è inserito il seguente articolo: «Art. 15-bis. – (Detrazioni per adozione internazionale) — Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al cento per cento delle spese sostenute dai genitori adottivi nei confronti dell'ente autorizzato di cui all'articolo 39-ter della legge 4 maggio 1983 n. 184, nonché le altre spese direttamente sostenute e auto-certificate dai genitori adottivi per l'espletamento della procedura di adozione disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della legge 4 maggio 1983, n. 184, nei limiti di un tetto di detraibilità fissato di 25.000 euro per ciascuna procedura adottiva ripartito anche su più anni.».

11-ter. All'articolo 31, comma 3, della legge 4 maggio 1983, n. 184, la lettera m) è abrogata.

11-quater. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, il comma 152 è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 18. dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«18-bis. il Ministero dell'economia e delle finanze — Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato —, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, al fine di assicurare la copertura degli oneri di cui ai commi da 11-bis a 11-quater, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 38 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

**7.180**

Rita GHEDINI, GATTI, ANGIONI, D'ADDA, FAVERO, PARENTE, SPILABOTTE

*Dopo il comma 11, inserire i seguenti:*

«11-bis. In via sperimentale per il biennio 2014 e 2015, nei limiti di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, nei casi di conclusione del rapporto di lavoro o di interruzione della prestazione, è riconosciuta una somma come sostegno al reddito liquidata in un'unica soluzione, pari al 30 per cento del minimale contributivo mensile di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 2 agosto 1990, n. 233, moltiplicato per il numero di mensilità non coperte da contribuzione, in favore di seguenti soggetti: collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori a progetto di cui all'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335; associati in partecipazione di cui all'articolo 2549 del codice civile iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) operino in regime di monocommittenza o committenza prevalente. La condizione di monocommittenza deve essere riferita all'ultimo rapporto di lavoro, ossia quello per il quale si è verificata la conclusione del rapporto di lavoro, ovvero operino in regime di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno precedente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale;

b) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n.335.

11-ter. Possono accedere al trattamento di cui al comma 11-bis i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 53 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, i quali soddisfino in via congiunta le seguenti condizioni:

a) risultino accreditate nell'anno precedente almeno tre mensilità presso la Gestione separata dell'INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335;

b) operino in regime di monocommittenza o di committenza prevalente, pari o superiore al 75 per cento dei redditi complessivi, rilevabile da autocertificazione in cui indicare i compensi complessivi dell'anno prece-

dente, i compensi del committente principale e il codice fiscale del committente principale.

*11-quater.* La richiesta dell'indennità deve essere inoltrata nell'anno successivo al periodo di inattività. I lavoratori di cui al comma *11-ter* devono presentare la domanda successivamente alla dichiarazione IVA dei committenti e al saldo contributivo dell'anno precedente.

*11-quinquies.* Sono indennizzati i mesi di lavoro non coperti da contribuzione per un numero di mensilità pari a quelle accreditate nell'anno antecedente alla domanda. Per tutti i soggetti percettori dell'indennità è accreditata, a valere sugli stessi fondi, una contribuzione figurativa per la durata corrispondente a quella della percezione dell'indennità secondo le aliquote stabilite dall'INPS per la Gestione separata del medesimo INPS di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

*11-sexies.* I commi 51, 52, 53 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 sono abrogati».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «*24-bis.* Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".»;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «*4-bis.* All'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, le parole "80 per cento" sono sostituite dalle seguenti "60 per cento" e le parole "75 per cento" sono sostituite dalle seguenti "55 per cento".».

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

## 7.181

URAS, STEFANO, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 inserire i seguenti:*

«*11-bis.* In via sperimentale, per il triennio 2014-2016 alle lavoratrici e ai lavoratori appartenenti al settore pubblico, al settore privato, alle libere professioni, al commercio o all'artigianato, al lavoro autonomo, che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili con totale e permanente inabilità lavorativa, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di



compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, sono riconosciuti, su richiesta:

a) un anticipo di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia di tre mesi per ogni anno dedicato al lavoro di cura, fino a un massimo di cinque anni di anticipo;

b) il diritto alla pensione anticipata, indipendentemente dall'età anagrafica, a seguito del versamento di trenta anni di contributi previdenziali, di cui almeno cinque annualità versate nel periodo di costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave.

11-ter. Le lavoratrici e i lavoratori di cui al comma 11-bis hanno diritto, inoltre, ai fini della misura del trattamento pensionistico, a una contribuzione figurativa di due mesi per ogni anno di contribuzione effettiva, per un massimo di cinque anni, purché versata in costanza di assistenza al familiare convivente disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

11-quater. I benefici di cui ai commi 11-bis e 11-ter, possono essere goduti da un solo familiare convivente per ciascuna persona disabile grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, presente all'interno del nucleo familiare».

*Conseguentemente:*

– all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

– all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 25 per cento"».

---

**7.182**

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. È autorizzata la spesa di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016 a copertura dei maggiori oneri di cui al comma 11-ter.

11-ter. All'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Con la stessa decorrenza, il predetto coefficiente moltiplicatore si applica, a scelta del lavoratore, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. La prestazione previdenziale di cui al comma 1 si applica, a scelta dei lavoratori, o ai fini dell'anticipazione dell'accesso al pensionamento o ai fini della determinazione dell'importo delle prestazioni pensionistiche anche ai lavoratori a cui siano state rilasciate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) le certificazioni relative all'esposizione all'amianto e che abbiano prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo inferiore a dieci anni, con le seguenti modalità":

a) il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,25 fino ai dieci anni di esposizione;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Per i lavoratori che hanno prestato la loro opera esposti all'amianto per un periodo superiore a dieci anni, il coefficiente moltiplicatore si applica nella misura di 1,5";

c) il comma 3 è abrogato;

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. La sussistenza e la durata dell'esposizione all'amianto di cui ai commi 1-bis e 2-bis sono accertate e certificate dall'INAIL o dal Settore navigazione dell'INAIL (ex IPSEMA) oppure dai dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali presso il cui territorio si trova o si trovava l'installazione o il naviglio militare dello Stato ovvero l'impresa che a qualunque titolo utilizza o utilizzava l'amianto, avvalendosi dei dati di letteratura scientifica in materia, nonché di prove testimoniali e di relazioni tecniche stilate da esperti, anche in considerazione dell'esistenza di casi analoghi e degli eventuali cambiamenti avvenuti nelle aziende, nei cantieri navali e nel naviglio mercantile, nonché validando quale curriculum lavorativo l'estratto matricola mercantile rilasciato dall'autorità

marittima. Gli eventuali periodi di cassa integrazione ordinaria o straordinaria fruiti non interrompono il computo della durata dell'esposizione";

e) il comma 5 è sostituito dai seguenti:

"5. I lavoratori ex esposti all'amianto che intendano ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1, in riferimento al comma 6-*bis* devono presentare domanda alla gestione previdenziale presso la quale sono iscritti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Per i lavoratori esposti, addetti alle bonifiche, all'escavazione ed all'estrazione di minerale, non è fissato alcun termine al fine di ottenere il riconoscimento dei benefici di cui al comma 1;

5-*bis*. Gli eredi dei lavoratori ex esposti all'amianto aventi diritto ai benefici contributivi, deceduti prima di poterne usufruire, possono presentare richiesta di rivalutazione contributiva presso gli uffici dell'Inps competenti territorialmente";

f) dopo il comma 6-*quinqüies* sono aggiunti i seguenti:

"6-*sexies*. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche al personale militare delle Forze armate in possesso del *curriculum* lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, e sono cumulabili, in deroga all'articolo 1849 del codice dell'ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e a quanto disposto del comma 6-*ter* del presente articolo, con gli altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità ovvero l'aumento dell'anzianità contributiva, e possono essere fatti valere sia ai fini del diritto che della misura della pensione.

Nei confronti del medesimo personale militare per il quale sia stata accertata una malattia professionale asbesto-correlata da parte del competente Dipartimento militare di medicina legale, di cui all'articolo 195, comma 1, lettera c), del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applica, d'ufficio e senza limiti di tempo e in deroga all'articolo 1849 del predetto codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dell'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, sia ai fini del diritto che della misura della pensione, il coefficiente moltiplicatore di cui all'articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni, nella misura di 1,5 del periodo di esposizione all'amianto, accertabile dal curriculum lavorativo rilasciato dal Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 27 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 2004, ovvero, in mancanza del predetto *curriculum* e per analogia con altri casi, dall'estratto del foglio matricolare.

6-*septies*. I benefici di cui al comma 1 si applicano anche ai lavoratori addetti alla nautica da diporto, nonché ai titolari di piccole imprese

che producano idonea documentazione atta a comprovare che il lavoro che ha comportato esposizione all'amianto sia stato svolto per conto terzi.

*6-octies.* Il Governo esercita il potere sostitutivo nei confronti delle regioni nell'adozione dei provvedimenti necessari in caso di inadempienza nella predisposizione dei piani di bonifica delle aree interessate dall'inquinamento da amianto.

*6-novies.* Ai lavoratori ex esposti all'amianto, collocati in trattamento di quiescenza prima della data di entrata in vigore della legge 27 marzo 1992, n. 257, sono riconosciuti i benefici previsti dall'articolo 13, comma 8, della medesima legge.

*6-decies.* I lavoratori ex esposti all'amianto, che hanno presentato domanda agli enti previdenziali competenti ai fini del riconoscimento dei benefici di cui al comma 1 e la cui richiesta è stata respinta, possono presentare una nuova domanda per i medesimi fini. Avverso l'eventuale diniego degli enti previdenziali è ammesso ricorso agli ordinari strumenti di tutela giurisdizionali.

*6-undecies.* I termini per la presentazione delle domande per il riconoscimento dei benefici previdenziali scadono dodici mesi dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione.

*6-duodecies.* 1. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, dopo la lettera *e-bis*) è aggiunta la seguente:

"*e-ter*) ai lavoratori di cui all'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, e successive modificazioni".

*11-quater.* Il sesto comma dell'articolo 47 e l'articolo 47-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1970, n. 639, nonché il comma 35-*quinquies* dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono abrogati».

*Conseguentemente:*

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1330 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «180 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

---

**7.183**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Ai fini dell'attuazione del comma 11, il fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, è ripartito come segue:

a) l'85 per cento destinato alla copertura dei costi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi per i servizi di trasporto, stoccaggio e distribuzione del cibo invenduto da recuperare secondo quanto disposto dal comma 11-ter;

b) il 5 per cento destinato alla copertura dei costi amministrativi sostenuti dalle organizzazioni caritatevoli beneficiarie dei contributi;

c) il 10 per cento destinato all'acquisto di derrate alimentari al fine di incrementare la qualità e la varietà dei prodotti. da distribuire al fine di assicurare un regime alimentare caratterizzato da equilibrato apporto nutrizionale.

11-ter. Con il decreto ministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono stabilite le modalità del recupero del cibo invenduto di cui alla lettera a) del comma 11-bis».

---

**7.184**

VERDUCCI

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario in corso dal 1° gennaio 2014, il 3 per cento degli avanzi risultanti dalla gestione finanziaria del Fondo lavoratori dello spettacolo costituito presso l'INPS, è destinato all'istituzione, al finanziamento ed alla gestione di un fondo di solidarietà residuale ai sensi del comma 19 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92. Il fondo così costituito è finalizzato alla creazione di strumenti di sostegno a favore dei lavoratori e dei datati di lavoro appartenenti al settore dello spettacolo, come individuati dalle norme vigenti in materia, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione ordinaria o straordinaria, in relazione a prestazioni per il sostegno al reddito nel quadro di processi di agevolazione all'esodo, nonché in relazione a prestazioni per il sostegno del reddito per i tempi di non lavoro.

11-ter. Le modalità di gestione del fondo di cui al comma 1, nonché le tipologie delle prestazioni e i requisiti e le modalità per l'accesso alle prestazioni medesime sono stabiliti con decreto non regolamentare del Mi-

nistro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali e imprenditoriali del settore dello spettacolo comparativamente più rappresentative a livello nazionale, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge».

---

### 7.185

MIRABELLI

*Dopo il comma 11 aggiungere i seguenti:*

«11-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente:

"318-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo".

11-ter. All'articolo 1, comma 319 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: "6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014"».

---

### 7.186

BIANCONI, VICECONTE

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 si applica per le aziende farmaceutiche il sistema di cui all'articolo 1, comma 796, lettera g), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni.

11-ter. La disposizione di cui al comma 21-bis si applica, su richiesta delle imprese interessate anche ai farmaci immessi in commercio dopo il 31 dicembre 2006».

---

**7.187**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 11, aggiungere i seguenti:*

«11-bis. Agli enti e agli organismi, anche aventi personalità giuridica di diritto privato, che operano nel settore dello spettacolo, non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

11-ter. La disposizione di cui al comma 7-bis si applica a partire dall'anno 2010».

---

**7.188**

FUCKSIA, TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, BENCINI, CATALFO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, le risorse derivanti dalle ammende prescritte per le contravvenzioni in materia di igiene, salute e sicurezza sul lavoro e le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, nonché da atti aventi forza di legge sono destinate al Fondo di cui al comma 4 dell'art.13 della legge 12 marzo 1999, n. 68 ed al Fondo speciale di cui all'articolo 10 della legge 9 gennaio 1989, n. 13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22-per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1. nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013".

2. nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quater), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da c-bis) a c-quinquies), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 con le seguenti modalità:

1. Per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2. Per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013). Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare"; sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".



*7-ter* Alle disposizioni di cui al comma *7-bis*, si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

*7-quater*. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-quinquies*. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo IO-aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

*7-sexies*. Le disposizioni dei commi da *7-bis* a *7-quinquies*, esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014».

---

### 7.189

ALBANO, VALENTINI, PUPPATO, MICHELONI, FAVERO, RICCHIUTI, PEZZOPANE, PADUA, PAGLIARI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«*11-bis*. All'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92, dopo il comma 20 è aggiunto il seguente:

"*20-bis*. In via sperimentale, per gli anni 2013 e 2014, l'indennità di cui al comma 20 è riconosciuta, in presenza di dieci settimane di contribuzione di attività lavorativa negli ultimi dodici mesi per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria, in favore dei medesimi soggetti di cui al citato comma 20, ivi inclusi i soggetti occupati in attività stagionali, definite dal decreto del Presidente dell'Amministrazione della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, e successive modificazioni"».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«*6-bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti: le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,

sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento"».

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

## 7.190

URAS, DE PETRIS, PETRAGLIA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Per il finanziamento e l'implementazione dei servizi socio educativi per la prima infanzia al fine di incrementare la presa in carico degli utenti di detti servizi, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016 per la realizzazione di nuovi asili nido pubblici, nonché per la manutenzione e la messa in sicurezza degli asili nido pubblici esistenti. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e trasporti di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da emanare entro novanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza qualificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti i criteri e le moda-

lità di attuazione delle disposizioni di cui al presente comma, e le modalità di ripartizione delle risorse tra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

*Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

7-ter. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al 7-bis si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

7-quater. All'articolo 96 del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 5-bis, primo periodo; le parole: "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

7-quinquies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

7-sexies. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi 7-quater e 7-quinquies, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

---

## 7.191

Rita GHEDINI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 6, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2-bis. Le somme di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 3 aprile 2001, n. 142, e all'articolo 12, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 15 aprile 1886, n. 3818, ed

iscritte al registro delle imprese, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria"».

*Conseguentemente: all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «350 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 200.000;  
2015: – 200.000;  
2016: – 200.000.

---

## **7.192**

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui. I pagamenti relativi all'attuazione degli interventi di cui al presente comma, finanziati con le risorse statali erogate dalle Regioni, nei limiti degli importi previsti per ciascun anno, sono esclusi dal patto di stabilità interno delle Regioni».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare mag-

giori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

### 7.193

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 14 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, i commi 13, 14 e 15 sono abrogati.

5. Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, recante attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro, il personale docente della scuola dichiarato inidoneo alla propria funzione per motivi di salute, che conservi l'idoneità allo svolgimento di attività lavorativa di altro profilo è impiegato in attività di programmazione e di approfondimento della didattica, in attività connesse all'insegnamento e nello svolgimento delle cosiddette funzioni strumentali, come la cura della biblioteca e dei laboratori, l'organizzazione delle visite istruttive e delle attività di orientamento, l'organizzazione delle prove di ingresso e di esame. Tale personale conserva il ruolo e la qualifica precedentemente acquisiti.

6. Al personale docente della scuola dichiarato inidoneo si applicano le disposizioni pensionistiche previgenti alle norme di cui all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

*Conseguentemente al comma 2 dell'articolo 27 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, apportare le seguenti modificazioni:*

1) sostituire le parole: «a 326,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 450,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 471,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 473,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 475,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018, con le seguenti: »a 526,256 milioni di euro per l'anno 2014, a 650,094 milioni di euro per l'anno 2015 e a 671,545 milioni di euro per l'anno 2016, a 673,545 milioni di euro per l'anno 2017 e 615,545 milioni di euro a decorrere dall'anno 2018»;

2) sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) quanto a 200 milioni, di euro si provvede riducendo in misura corrispondente a decorrere dall'anno 2014, i regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, di cui all'allegato C-bis al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, con l'esclusione delle disposizioni a tutela dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi di pensione, della famiglia, della salute, delle persone economicamente o socialmente svantaggiate, del patrimonio artistico e culturale, della ricerca e dell'ambiente. Con uno o più regolamenti del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità tecniche per l'attuazione del presente comma con riferimento ai singoli regimi interessati».

---

#### **7.194**

MARINELLO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Alla lettera a) del comma 231 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2013, n. 228 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: «il periodo di godimento dell'indennità di mobilità. in deroga, sono aggiunte le seguenti: "o del periodo di diritto di fruizione";

b) le parole: «e in ogni caso entro il 31 dicembre 2014, sono soppresse"».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «95 milioni».*

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «50 milioni», con le seguenti: «45 milioni».*

---

#### **7.195**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al Fondo nazionale di sostegno per l'accesso alle abitazioni in locazione, istituito dalla legge 9 dicembre 1998, n. 431 "Disciplina delle locazioni e del rilascio degli immobili adibiti ad uso abitativo", è assegnata una dotazione di 420 milioni di euro per l'anno 2014, di 750 mi-

lioni di euro per l'anno 2015 e di 690 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. ».

*all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "del 20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "del 23 per cento"».

---

## 7.196

MATURANI, MARTINI, Elena FERRARA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 15, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni; dopo la lettera *i-septies*) è inserita la seguente:

"*i-septies*.1) le spese, per un importo non superiore a 300 euro, sostenute per l'iscrizione e la frequenza, per i minori di anni 18, di corsi per la formazione artistica musicale presso strutture riconosciute dalla pubblica Amministrazione;"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– l'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni,

sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**7.197**

BLUNDO, BOCCHINO, PUGLIA

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, l'indennità di cui al comma 51 dell'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 è riconosciuta ai soggetti titolari di assegno di ricerca di cui articolo 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240 e ai dottorandi di ricerca di cui alla legge 3 luglio 1998, n. 210».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

---

**7.198**

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, Luigi MARINO, LANZILLOTTA

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Le detrazioni per carico di famiglia spettano a condizione che le persone alle quali si riferiscono non abbiano redditi propri per ammontare complessivamente superiore a 5.000 euro. Tale cifra deve essere aggiornata ogni anno secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo e sostituisce quella attualmente vigente di 2840,51 euro (TUIR, DPR 917 del 22 dicembre 1986, articolo 12, comma 2, e modifiche successive).

*Conseguentemente, sostituire all'articolo 9, comma 11, le parole: «56.000.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «26.000.000 per l'anno*



2014» e al comma 14, le parole: «50 milioni di euro» con: «20 milioni di euro».

---

### 7.199

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, Luigi MARINO, LANZILLOTTA

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di riconoscere l'alto valore sociale della maternità e il contributo generazionale necessario per mantenere in equilibrio il sistema previdenziale, nonché i compiti di cura e di educazione, alle madri lavoratrici con quattro o più figli (compresi quelli adottati) vengono riconosciuti per ogni figlio dal quarto in poi tre anni di contributi figurativi utili ai fini della determinazione sia dell'anzianità contributiva, sia della misura della pensione.

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma, 13, le parole: «100 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «50 milioni di euro».*

---

### 7.200

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro per l'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99 milioni di euro».*

---

**7.201**

RUTA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il comma 6 dell'articolo 21 della legge 23 luglio 1991, n. 223, è sostituito dal seguente:

"6. Agli operai agricoli a tempo determinato iscritti negli elenchi anagrafici dei comuni dichiarati colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rimasti privi di occupazione in conseguenza degli eventi medesimi, è riconosciuto, ai fini previdenziali ed assistenziali, in aggiunta alle giornate di lavoro prestate, il numero di giornate necessarie al raggiungimento del numero di giornate riconosciute nell'anno precedente. Tale beneficio è riconosciuto agli operai agricoli che abbiano prestato nell'anno interessato alla provvidenza almeno cinque giornate di lavoro. Lo stesso beneficio si applica a favore dei piccoli coloni e partecipanti familiari delle aziende colpite dalle predette avversità"«.

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni».*

---

**7.202**

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di garantire il mantenimento dei livelli di intervento per il diritto allo studio universitario a favore degli studenti capaci, meritevoli e privi di mezzi, a decorrere dall'anno 2014 il Fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 54 milioni di euro annui».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «204 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale».*

---

**7.203**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, sostituire le parole: «20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «100 milioni di euro a decorrere dal 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:* «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014. ».

---

**7.204**

PETRAGLIA, DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis». All'articolo 8 comma 16 della legge n. 537 del 1993 sono apportate le seguenti modificazioni: dopo le parole: «nonché i titolari di pensioni al minimo di età superiore a sessant'anni» aggiungere: «gli inoccupati di cui al decreto legislativo n. 297 del 2002».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:* «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 300 milioni di euro a decorrere dal 2014. ».

---

**7.205**

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 157 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. LA CONSAP, oltre alle funzioni di cui al precedente comma 1, cura la pubblicazioni delle sezioni specialistiche degli iscritti nel ruolo».

b) Dopo il comma 2, è inserito il seguente:

«2-bis. Gli iscritti nel sezione specialistica "rilievo incidenti stradali", per il cui accesso si rimanda ad apposito regolamento da emanarsi di concerto tra la CONSAP il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed il

Ministero della giustizia entro il 30 giugno 2014, assumono la funzione di incaricati di pubblico servizio e possono essere utilizzati, con la presenza di almeno 1 agente di Polizia stradale a supporto dei servizi all'articolo 12 comma 1 lettere *b, c, e* del decreto legislativo 30 Aprile 1992 n. 285"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».*

---

## 7.206

PIZZETTI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 6, comma 2-*quater* del decreto-legge n. 216 del 2011, dopo le parole: "per infortunio", sono aggiunte le seguenti: "per i congedi e i permessi concessi ai sensi della legge n. 104 del 1992,"».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"».

---

## 7.207

MATURANI, DE BIASI, MATTESINI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. È autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 al fine di consentire la realizzazione da parte delle Regioni di un progetto finalizzato, in un'ottica di monitoraggio e di prevenzione, alla tutela della salute delle donne e dei bambini nel periodo *post partum*».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 3.000;  
2015: - 3.000;  
2016: - 3.000.

---

**7.208**

CERONI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

"12. Al fine di poter assolvere ai propri fini istituzionali, il contributo alla Biblioteca italiana per i ciechi «Regina Margherita» di Monza di cui alla legge 18 maggio 2011, n. 76, è incrementato di un importo pari a 1.5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni (in migliaia di euro):*

2014: – 1.500;  
2015: – 2.000;  
2016: – 2.000.

---

**7.209**

SPILABOTTE, SCALIA

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro per l'anno 2014 per la realizzazione di un Polo teatrale e culturale nella città di Frosinone.

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 3.500;  
2015: – 0;  
2016: – 0.

---

**7.210**

MANDELLI, D'AMBROSIO LETTIERI

*Aggiungere, in fine, il seguente ulteriore comma:*

«11-bis. Alla Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente numero:

«41-quinquies. Alimenti destinati a lattanti e a bambini quali biscotti, omogeneizzati, latte in polvere e liquido, latte speciale o vegetale per allergici o intolleranti, pastine, tisane, succhi di frutta, cereali sapidi, cereali dolci, liofilizzati, verdure secche e liquide, olio primi mesi».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 11-bis valutati complessivamente in euro 36.008 mln per il 2014, euro 30.037 mln per il 2015 e euro 22.790 mln per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

## **7.211**

TAVERNA, Maurizio ROMANI, FUCKSIA, SIMEONI, CATALFO, BENCINI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il Ministro della salute, con decreto da adottare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sentiti l'Istituto superiore di sanità, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, prevede l'obbligatorietà, di effettuare *screening* neonatale per la diagnosi precoce di patologie metaboliche ereditarie per la cui terapia, farmacologica o dietetica, esistano evidenze scientifiche di efficacia terapeutica o per le quali vi siano evidenze scientifiche che una diagnosi precoce, in età neonatale, comporti un vantaggio in termini di accesso a terapie in avanzato stato di sperimentazione, anche di tipo dietetico. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, definisce l'elenco delle patologie di cui al primo periodo. Al fine di favorire la massima uniformità dell'applicazione sul territorio nazionale della diagnosi precoce neonatale è istituito presso l'Age.na.s. (Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali) un Centro di coordinamento sugli screening neonatali composto da: il Direttore generale dell'Age.Na.s. con funzione di coordinatore; tre membri designati dall'Age.na.s, dei quali almeno un esperto con esperienza medico-scientifica specifica in materia; un membro di associazioni dei malati affetti da patologie metaboliche ereditarie; un rappresentante del Ministero della Salute; un rappresentante della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. La partecipazione dei soggetti di cui al terzo periodo è a titolo gratuito».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze; apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 20.000;  
2015: – 20.000;  
2016: – 20.000.

---

**7.212**

FAVERO, BORIOLI, Stefano ESPOSITO, Elena FERRARA, FISSORE, FORNARO, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, ZANONI, CHITI, DIRINDIN

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo la lettera *i-novies*) è aggiunta la seguente: "*i-decies*) le spese sostenute per la cura e l'assistenza dei malati gravi di Alzheimer"».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– All'articolo 18, dopo 11 comma 24, aggiungere il seguente: "24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "21 per cento";

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

**7.213**

FUCKSIA, SIMEONI, TAVERNA, Maurizio ROMANI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. In materia di assistenza protesica, su proposta del Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede alla modifica di quanto previsto dal regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 27 agosto 1999, n. 332, tenendo in particolare considerazione l'innovazione tecnologica intervenuta nell'ambito delle protesi, ortesi ed ausili e nell'ambito relative tecniche abilitative. Su proposta del

Ministro della salute, sentito il parere della Conferenza Stato-Regioni, si provvede entro 180 giorni dalla pubblicazione della presente legge, all'istituzione del repertorio dei presidi protesici ed ortesici erogabili a carico del Servizio sanitario nazionale, quale strumento di riferimento dei servizi di riabilitazione, di trasparenza e di controllo qualitativo e quantitativo della relativa spesa a carico del Servizio sanitario nazionale e degli eventuali programmi regionali».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. Il comma 1 dell'articolo 30-bis del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando un'aliquota pari al 15 per cento"».

---

## 7.214

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. l'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione Immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la «legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1- cap. 2309).*

2014:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2015:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.



2016:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

---

## 7.215

GUALDANI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la «legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap. 2309).*

2014:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2015:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2016:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

---

## 7.216

MARINELLO, MANCUSO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni,

dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307 e successive modificazioni, è ridotta di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente, alla tabella C, Missione immigrazione, accoglienza e garanzia dei diritti, Programma Garanzia dei diritti e interventi per lo sviluppo della coesione sociale voce Ministero dell'interno, inserire la seguente voce:*

Legge n. 549 del 1995 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica – Art. 1, comma 43: Contributi ad enti, istituti, associazioni, fondazioni ed altri organismi (5.1 cap. 2309).

2014:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2015:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

2016:

CP: + 2.000;

CS: + 2.000.

---

## 7.217

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA, PALERMO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente*

«11-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, punto 31 Beni e servizi soggetti all'aliquota del 4 per cento del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, modificato ed integrato con l'articolo 8, comma 3 della legge 27 dicembre 1997 numero 449, con l'articolo 50 della legge 21 novembre 2000 numero 342 e con l'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000 numero 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285. Ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m), del decreto legislativo 30 aprile 1992 numero 285 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997 numero 449».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 9 sostituire le parole: «per l'importo di 50 milioni» con le seguenti: «per l'importo di 46,5 milioni».*

---

**7.218**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere infine:*

«11-bis. Gli enti pubblici di ricerca e le università, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato, il cui costo non grava sul fondo di funzionamento ordinario, in quanto collocati su progetti di ricerca e a supporto dell'attività didattica oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dal CCNL enti pubblici di ricerca e sperimentazione, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-bis decreto legislativo n. 368 del 2001».

*Conseguentemente:*

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: 37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: 17-bis. all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

**7.219**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere infine:*

«11-bis. Per gli anni 2013, 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 – dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519 per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, entro il 31 dicembre 2016, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse».

*Conseguentemente:*

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: *37-bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: *17-bis* all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

---

## **7.220**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere infine:*

«*11-bis*. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge, al fine di consentire agli Enti pubblici di ricerca di svolgere con pienezza le proprie funzioni istituzionali tramite il consolidamento in ruolo del personale in possesso dei requisiti di cui agli articoli 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e 3, comma 90, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nonché del personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2, del Contratto collettivo nazionale di lavoro degli Enti-pubblici di ricerca sottoscritto in data 7 aprile 2006, i medesimi Enti, previa autorizzazione dei Ministri vigilanti, sono autorizzati ad assumere il personale in possesso dei requisiti citati che abbia superato o superi una prova preselettiva per il profilo corrispondente e, in ragione, dei finanziamenti di origine governativa, entro il limite dell'80 per cento delle proprie entrate correnti complessive, come risultanti dal bilancio consuntivo dell'anno precedente, e comunque senza oneri aggiuntivi a carico dello Stato. La rideterminazione è eseguita senza incremento di posti dirigenziali».

*Conseguentemente:*

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: *37-bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014;

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: *17-bis* all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

---

**7.221**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere infine:*

«11-bis. Per gli anni 2014, 2015 e 2016 le amministrazioni pubbliche che hanno proceduto, ai sensi dell'articolo 1, comma 519 della legge finanziaria 27 dicembre 2006, n. 296 e comma 560, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, a indire procedure selettive pubbliche per titoli ed esami, possono, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili, procedere alla stabilizzazione, a domanda, del personale non dirigenziale di cui all'articolo 1, comma 558, della legge citata, e articolo 1 comma 519, per i soggetti assunti con contratto di lavoro a tempo determinato, sottoscritto a conclusione delle procedure selettive precedentemente indicate, che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno tre anni di servizio alle loro dipendenze negli ultimi cinque anni. Nelle more delle procedure di stabilizzazione di cui al presente comma, i contratti di lavoro in essere possono essere prorogati fino a conclusione delle procedure stesse».

*Conseguentemente:*

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: «37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente:

«17-bis all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».».

**7.222**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere infine:*

«11-bis. Fermo restando che l'accesso ai ruoli della pubblica amministrazione è comunque subordinato all'espletamento di procedure selettive di natura concorsuale o prevista da norme di legge il divieto di trasformazione del contratto di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato non si applica al comparto degli enti pubblici di ricerca e università, ove vigono norme previste nei CCNL che autorizzano tale trasformazione qualora l'assunzione a tempo determinato sia avvenuta con le medesime modalità e procedure previste dalla legge per concorsi a tempo indeterminato, in relazione al proprio effettivo fabbisogno e alle risorse finanziarie disponibili».

*Conseguentemente:*

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: *37-bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

---

### **7.223**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere infine:*

«11-bis. Le amministrazioni pubbliche, per ragioni oggettive connesse all'espletamento delle loro funzioni fondamentali corrispondenti a mansioni non coperte dal personale a tempo indeterminato, possono prorogare i contratti a tempo determinato oltre i limiti temporali previsti dalla legge o dai CCNL, attraverso accordi decentrati in virtù dell'articolo 5 comma 4-bis del decreto legislativo n. 368 del 6 settembre 2001».

*Conseguentemente:*

all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente: *37-bis*. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014.

---

### **7.224**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere infine:*

«11-bis. I lavoratori precari vincitori di un pubblico concorso, anche per ricoprire una posizione a tempo determinato, rispettando i requisiti dell'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 per la qualifica ricoperta alla data di entrata in vigore della presente legge sono esclusi dalle procedure concorsuali».

*Conseguentemente:*

all'articolo 17, dopo il comma 7 aggiungere il seguente: *17-bis* all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».

---

**7.225**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

«11-bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 dopo le parole: "patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti- detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale"».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

**7.226**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Al comma 1 dell'articolo 4, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102, convertito con modificazioni dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124, dopo le parole: "è ridotto al 15 per cento" aggiungere le seguenti: "ed è ulteriormente ridotto al 13 per cento per i soggetti che stipulano contratti per canoni di locazione di cui alla lettera *i-sexies*) del comma 1, dell'articolo 15 del DPR 22 dicembre 1986, n. 917"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

**7.227**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. Al Testo Unico delle Imposte sui Redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986 n. 917, all'articolo 15,

comma 1, alla lettera *i-sexies*), sostituire le parole: "non superiore a 2.633 euro" con le seguenti: "non superiore a 4.500 euro"».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

## 7.228

PARENTE, Rita GHEDINI

*Dopo il comma 11, aggiungere, in fine, il seguente:*

«11-bis. Al comma 3 dell'articolo 70 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modifiche e integrazioni, dopo le parole: "patto di stabilità interno" sono aggiunte le seguenti: "con esclusione delle prestazioni di lavoro accessorio da parte di soggetti detenuti coinvolti in progetti di inserimento lavorativo in favore della comunità locale"».

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 50.000;  
2015: - 50.000;  
2016: - 50.000.

---

## 7.229

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente comma:*

«11-bis. A decorrere dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo



scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

### **7.230**

PETRAGLIA, DIRINDIN, URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un apposito Fondo denominato "Fondo per la prevenzione e la cura della sordità infantile" da ripartire, sentita la Conferenza unificata Stato-Regioni, con una dotazione di 25 milioni di euro per l'esercizio 2014, 30 milioni di euro per l'esercizio 2015 e 50 milioni di euro per l'esercizio 2016, al fine di finanziare piani sanitari regionali finalizzati alla prevenzione e alla cura della sordità infantile che prevedano lo screening audiologico neonatale, la protesizzazione, ove necessaria e l'abilitazione logopedica».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 25 milioni di euro nel 2014, di 30 milioni di euro nel 2015 e di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

---

### **7.231**

DI GIORGI, MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al fine di garantire la prosecuzione del funzionamento degli enti pubblici e privati operanti nei settori dei beni e delle attività culturali, ai soggetti inseriti nell'elenco Istat di cui all'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilità e di finanza pubblica) e successive modifiche e integrazioni, a decorrere dal 2014, l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, si applica solo nella misura del 2 per cento».

*Conseguentemente ridurre di 16 milioni di euro la rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze della allegata tabella A.*

---

**7.232**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni cosiddetti "riservatari" di cui all'art. 1, della legge 285 del 28 agosto 1997 è determinata per il triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

**7.233**

PUGLISI, MATTESINI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, TOCCI, ZAVOLI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza destinata ai comuni di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 agosto 1997, n. 285, è incrementata di 12 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016».

*Conseguentemente, alla Tabella A, alla voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni: .*

2014: - 12.000;  
2015: - 12:000;  
2016: - 12.000.

---

**7.234**

PANIZZA, ZIN

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 71 della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il primo comma sono aggiunti i seguenti:

«Alle associazioni di volontariato di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 11 agosto 1991, n. 266, e alle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo, comma 1, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera senza pagamento di alcun compenso per diritti di autore.

Per gli eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti, è consentita la libera esecuzione dal vivo dell'opera con il pagamento del 50 per cento del compenso per diritti di autore».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, per il triennio 2014-2016, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**7.235**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo: erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli artt. 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica 616/77. Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'art. 27 della legge 448/98».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

**7.236**

AMATI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. A decorrere dall'anno 2014, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è istituito il "Fondo per le politiche e a sostegno dei giovani fuori famiglia", con una dotazione annuale pari a 9 milioni di euro. Il Fondo è destinato all'erogazione di contributi finalizzati al sostegno, all'integrazione lavorativa e all'avviamento di attività economiche che prevedano impiego di giovani di età compresa tra i 16 e i 25 anni provenienti da strutture di accoglienza residenziali per minori e da famiglie affidatarie, e a promuoverne, con figure qualificate e professionali, l'inserimento sociale attraverso attività di intermediazione e accompagnamento del giovane verso l'autonomia».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «159 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

---

**7.237**

MARIN, CARRARO

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro Nazionale delle Associazioni e Società Sportive dilettantistiche del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I) è riconosciuto un contributo, per il loro funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Nel limite di spesa di un milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta, nonché i tempi e le modalità per la sua erogazione».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze», diminuire per tale importo lo stanziamento previsto per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

---

**7.238**

MARIN, CARRARO

*Dopo comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Alle associazioni e società sportive iscritte nel Registro nazionale delle associazioni e società sportive dilettantistiche del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) è riconosciuto un contributo, per il loro funzionamento, con esclusione delle spese per il personale. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire, nei limiti delle risorse di cui alla Tabella A del Ministero, e per un importo non inferiore a un milione di euro annuo, l'ammontare complessivo del contributo per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta, nonché i tempi e le modalità per la sua erogazione».

---

**7.239**

FRAVEZZI, PANIZZA

*Aggiungere, il seguente comma:*

«11-bis. A partire dal 2014, è stanziata la somma di 50 milioni di euro destinata ai Comuni per il rimborso dei libri di testo, erogati gratuitamente, per tutti gli alunni della scuola primaria, secondo quanto previsto dagli articoli 42 e 45 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977.

Resta confermato il finanziamento pari 103 milioni di euro, appostati sul capitolo 1574 del Ministero dell'interno, per la gratuità, totale o parziale, dei libri di testo in favore degli alunni che adempiono l'obbligo scolastico in possesso dei requisiti richiesti, in riferimento all'articolo 27 della legge n. 448 del 1998».

---

**7.240**

DE BIASI, PADUA, GRANAIOLA, MATTESINI, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, SILVESTRO, FUCSIA, Maurizio ROMANI, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Nelle more dell'adozione del decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, al fine di garantire le prestazioni del servizio sanitario

nazionale finalizzate alla prevenzione, cura e riabilitazione delle persone affette da ludopatia, le Regioni potenziano i propri servizi territoriali. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, stimato in 350.000.000 euro per il 2014, si provvede mediante costituzione di apposito fondo alimentato dal 5 per cento delle entrate derivanti dal gioco di azzardo, al netto della quota spettante all'erario».

## 7.241

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS, MATTESINI, FILIPPI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Alla legge 20 maggio 1985, n. 207, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, primo comma, le parole: "con esclusione di ogni riconoscimento di anzianità, e" sono soppresse;

b) dopo l'articolo 6 è inserito il seguente:

«Art.6-bis. – (*Anzianità di servizio*). – 1. Il personale già con rapporto di lavoro convenzionato, successivamente trasformato in rapporto di lavoro subordinato con il medesimo ente o con un altro datore di lavoro, ha diritto al riconoscimento degli anni del rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio.

2. Gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, riconosciuti ai sensi del comma 1, non sono computati ai fini del trattamento economico-pensionistico. Il lavoratore che intenda beneficiare della possibilità di riscattare gli anni di rapporto convenzionato deve dichiarare il numero di anni per i quali richiede il riscatto. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la azienda sanitaria locale (ASL) di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di riserva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire contestualmente alla richiesta di pensionamento. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

3. Nel caso di cui al secondo periodo del comma 2, il trattamento economico è pari a quello corrisposto al lavoratore con rapporto di lavoro subordinato, di pari qualifica e anzianità, già collocato in pensione.

4. Il lavoratore già con rapporto di lavoro convenzionato, che ha adempiuto al versamento di quanto dovuto ai fini contributivi per gli anni del rapporto di lavoro convenzionato, ha diritto al trattamento pensionistico ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

5. Il lavoratore che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è già collocato in pensione, ma non beneficia del riconoscimento degli anni di rapporto di lavoro convenzionato ai fini dell'anzianità di servizio e della determinazione del trattamento economico, può richiedere

tale riconoscimento ai sensi del presente articolo, previo versamento dei contributi previdenziali. L'ammontare contributivo, ricalcolato in euro e relativo agli anni da riscattare, è certificato dall'INPS; la ASL di provenienza e il lavoratore interessato versano all'INPS le quote contributive di rispettiva pertinenza, al netto di more, interessi e spese accessorie. Il versamento deve avvenire entro dodici mesi dalla certificazione. Il lavoratore può richiedere all'INPS la rateizzazione in dieci anni del versamento.

6. Per i lavoratori di cui ai commi 2, secondo periodo, e 5, l'INPS ricalcola e ridefinisce le posizioni previdenziali relative all'anzianità contributiva applicando, ove ricorrano le condizioni relative al metodo retributivo ovvero a quello contributivo ovvero relative ai requisiti di età e di anzianità contributiva che modificano la posizione del lavoratore ai fini del diritto all'accesso e alla decorrenza del trattamento di vecchiaia o di anzianità, le regole previste dalla normativa previgente all'articolo 4 della legge 28 giugno 2012, n. 92».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 35 aggiungere il seguente:*

«Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

## 7.242

MARIO FERRARA, GIOVANNI MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma Il inserire il seguente:*

«11-bis. Il Ministero della pubblica istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato, per l'attuazione delle misure di politiche attive del lavoro finalizzate alla definitiva stabilizzazione occupazionale, in deroga alla specifica disciplina di settore e secondo le previsioni dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 e nei limiti dell'attuale consistenza numerica dei posti in organico di diritto dei collaboratori scolastici che risultino accantonati ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 119 del 22 giugno 2009 ed attraverso la corrispondente riduzione della indisponibilità ivi prevista e delle risorse destinate ai servizi esternalizzati, ad assumere a tempo indeterminato, i lavoratori utilizzati ai sensi dell'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Nelle more della definitiva stabilizzazione occupazionale di cui al periodo precedente è autorizzata la proroga, con effetto dall'anno in corso, dei rapporti convenzionali di cui all'articolo 9, comma 15-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, con-

vertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, anche attraverso le economie e le risorse relative alle esternalizzazioni, di cui al comma 5, e comma 6 dell'articolo 58, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013 n. 98».

---

### 7.243

DALLA ZUANNA, OLIVERO, MARAN, D'ONGHIA, Luigi MARINO, LANZILLOTTA

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Viene istituita la "Carta Famiglia Nazionale" per nuclei con almeno tre figli a carico fino a 26 anni di età, che dà diritto a sconti sull'acquisto di beni e servizi, ovvero a riduzioni su tariffe, concordate con soggetti pubblici e privati che aderiscano all'iniziativa. La Carta Famiglia Nazionale è funzionale alla creazione di uno o più GAF (Gruppi di acquisto familiare) o GAS (Gruppi di Acquisto Solidale) nazionali, nonché alla fruizione dei Biglietti Famiglia e Abbonamenti Famiglia per servizi di trasporto, culturali, sportivi, ludici, turistici e altro. Viene altresì istituito il »Biglietto Famiglia« presso i musei, monumenti e tutte le altre strutture statali che erogano servizi culturali, turistici, sportivi, ricreativi, ludici e di trasporto, attraverso il quale vengono riconosciute tariffe agevolate per le famiglie fino a due figli di età: inferiore ai 26 anni a carico, e la completa gratuità dal terzo figlio in poi. Ai fini della fruizione del "Biglietto Famiglia" sarà necessario esibire la "Carta Famiglia Nazionale". Lo Stato si fa promotore affinché il "Biglietto Famiglia" venga adottato, su base volontaria, anche dalle strutture private esercenti le attività di cui sopra.

L'esecuzione del presente articolo è gestita dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, attraverso il Dipartimento per le Politiche Familiari, senza alcun onere aggiuntivo per lo Stato. La Carta Famiglia Nazionale verrà emessa dai singoli Comuni, che attesteranno lo *status* della famiglia previsto al momento del rilascio; la carta avrà una durata biennale dalla data di emissione. I Comuni che già hanno emesso Carte Famiglie o *Family Card* locali potranno utilizzarle come "Carta Famiglia Nazionale" dopo aver uniformato gli *standard* grafici minimi e le modalità di adesione, da definire con apposito regolamento».

---



**7.244**

BITONCI, COMAROLI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. All'articolo 24, comma 14, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni: a) le parole: "4 dicembre 2011", ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011"; b) all'alinea, dopo le parole: "in vigore del presente decreto" sono inserite le seguenti: ", escludendo in ogni caso l'applicazione della disciplina delle decorrenze di cui all'articolo 12, commi 1, 2 e 12-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 18, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni," e dopo le parole: "che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2011," sono inserite le seguenti: "ai soggetti di cui all'articolo 1, comma 8, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni, e"».

---

**7.245**

FRAVEZZI, PANIZZA

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«11-bis. La dotazione del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, destinata ai Comuni cosiddetti "riservatari" di cui all'articolo 1, della legge 285 del 28 agosto 1997 è determinata per il triennio 2014-2016 in 39 milioni di euro annui».

---

**7.246**

PICCOLI, ZANETTIN, DALLA TOR, CERONI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 8, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge del 30 ottobre 2013, n. 125, dopo il comma 5 è inserito il seguente:

"5-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, comma 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario sono a carico della medesima. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, a decorrere dal 2014, si provvede con

le risorse previste per l'impiego del personale volontario ai sensi dell'articolo 9, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, stabilite nel limite della autorizzazione di spesa relativa all'anno di competenza"».

---

**7.247**

BIANCONI

*Dopo il comma 11, è inserito il seguente:*

«11-bis. All'articolo 15, comma 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 dopo la lettera *i*) aggiungere la seguente:

"*i*-bis) Le disposizioni di cui alla lettera *i*) si applicano anche ai farmaci che rispettano i requisiti previsti dal regolamento (CE) n. 141/2000 ed elencati nella circolare EMEA 7381/01/EN del 30 marzo 2001 nonché ad altri farmaci, da individuarsi, con apposita delibera dall'AIFA, tra quelli già in possesso dell'autorizzazione all'immissione in commercio destinati alla cura di malattie rare e che soddisfano i criteri individuati dall'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 141/2000, ancorché approvati prima dell'entrata in vigore del suddetto Regolamento».

---

**7.248**

BIANCONI

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, alla fine è aggiunto il seguente periodo: "A decorrere dal 2013, nelle more che intervenga la richiamata intesa sulla ripartizione delle disponibilità complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di acconto, una quota pari al 90 per cento del citato importo vincolato"».

---

**7.249**

BIANCONI

*All'articolo 7 dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

«11-bis. Al fine di supportare l'azione del Ministero della salute e guidare il processo decisionale in ambito sanitario per la valutazione delle tecnologie sanitarie e dei processi basati sull'approccio dell'Health Technology Assessment (HTA), è Istituita presso il Ministero della salute, con le risorse finanziarie e strumentali a disposizione a legislazione vigente, la Cabina di regia per l'HTA. La Cabina di regia opera in raccordo con il Ministero dell'economia e delle finanze, con l'Agenzia Italiana del Farmaco, con l'Agenzia nazionale per i Servizi sanitari Regionali e con le Regioni».

---

**7.250**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente nuovo comma:*

«11-bis. All'articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: "2-bis. Le somme ai cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 3818/1886, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano contestualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria"».

---

**7.251**

RUSSO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 6, decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 15 giugno 2002, dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma: "2-bis. Le somme di cui all'articolo 2545-sexies del codice civile, corrisposte ai fini dell'assistenza sanitaria direttamente dalle società cooperative alle società di mutuo soccorso costituite ai sensi della legge 3818/1886, ed iscritte al registro delle imprese, non concorrono, qualora imponibili, a formare il reddito imponibile ai fini delle im-

poste sui redditi e il valore della produzione netta dei soci che siano con testualmente soci della società di mutuo soccorso beneficiaria"».

---

**7.252**

DE BIASI, GRANAIOLO, ANITORI, BIANCONI, SIMEONI, PADUA, SILVESTRO, MATTESINI, Maurizio ROMANI, FUCSIA, DIRINDIN, BIANCO, AIELLO, ZUFFADA, RIZZOTTI, D'AMBROSIO LETTIERI, MANASSERO, MATURANI, PETRAGLIA, URAS, LANIECE, ROMANO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 5 della legge 15 marzo 2010, n. 38, dopo il secondo periodo, è aggiunto il seguente: "Sono idonei ad operare nelle reti per le cure palliative pubbliche o private accreditate i medici che, indipendentemente dal possesso di una specializzazione, alla data di entrata in vigore della presente legge documentino un'esperienza almeno quinquennale nel campo delle cure palliative, previa certificazione dell'attività svolta rilasciata dalla regione sulla base di criteri determinati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano"».

---

**7.253**

BERGER, SACCONI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A., Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus, nella misura di euro 1.500.000,00 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede mediante riduzione del fondo-sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**7.254**

BIANCONI, D'AMBROSIO LETTIERI, AIELLO, LANIECE, DE BIASI, ZUFFADA, DIRINDIN, SIMEONI, CHIAVAROLI, RIZZOTTI, VICECONTE

*Dopo il comma 11, è inserito il seguente:*

«11-bis. Al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera h) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti: "non orfani e a quelli".

b) alla lettera i) dopo le parole: "relativi ai medicinali" inserire le seguenti "non orfani e a quelli"».

---

**7.255**

CASSON, AMATI, FEDELI, FILIPPI, MICHELONI, PEGORER, GRANAIOLA, CIRINNÀ, PUPPATO, MINEO, TOCCI, FAVERO, DIRINDIN, BORIOLI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al comma 2-*quater* dell'articolo 6 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito con modificazione dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, dopo le parole: "prestazione effettiva di lavoro, includendo" sono aggiunte le seguenti: "i periodi i periodi di cui al capo IV articolo 13 comma 8 della legge 27 marzo 1992 n. 257"».

---

**7.256**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis All'articolo 58 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole "l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura" con le seguenti: "il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali";

b) al comma 3, sostituire le parole "dall'Agenzia per le erogazioni in agricoltura" con le seguenti: "dal ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali";

c) al comma 4, sostituire le parole "l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura" con le seguenti: "il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali";

d) al comma 5, sostituire le parole "l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura" con le seguenti: "il ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali"».

---

**7.257**

PANIZZA, FRAVEZZI, TONINI, Fausto Guilherme LONGO, ZIN, PALERMO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. All'articolo 4, comma 10-ter, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 39 ottobre 2013, n. 125, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo le parole: "ad eccezione dei comitati" inserire la seguente: "provinciali";

b) dopo le parole "la legge 7 dicembre 2000, n. 383." inserire le seguenti: "Sono fatti salvi gli effetti del concorso. indetto dalla Croce Rossa italiana e già espletato per la copertura dei posti per le Province autonome di Trento e Bolzano"».

---

**7.258**

FUCKSIA, TAVERNA, Maurizio ROMANI, SIMEONI, BENCINI, PUGLIA, CATALFO

*Dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 40 è sostituito da quanto segue:

"Art. 40 – Rapporti del Medico Competente con il Servizio Sanitario Nazionale

1. L'attività professionale del medico competente si svolge in sinergia con le attività del Servizio Sanitario Nazionale.

2. Entro il 31 dicembre 2015, con decreto del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, acquisito il parere della Conferenza Stato-Regioni e sentite le Società scientifiche e associazioni nazionali rappresentative dei medici del lavoro, vengono ridiscusse le condizioni e le modalità della collaborazione del Medico Competente al Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) al fine di valutarne in senso condiviso scopi, metodi e risultati.

3. L'obbligo di invio dei dati da parte del Medico Competente alle ASL, secondo il modello predisposto nell'allegato IIIB è eliminato".

b) al comma 1 dell'articolo 58 la lettera e) è soppressa».

---

**7.259**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente nuovo comma:*

«11-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74 del 2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2012, le parole "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"».

---

**7.260**

Russo

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 74/2012 "Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici che hanno interessato il territorio delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, il 20 e il 29 maggio 2012" convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2012, le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014"».

---

**7.261**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 novembre 2003, n. 375, è prorogato di cinque anni».

---

**7.262**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 11 è aggiunto il seguente:*

«11-bis. Al comma 4 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92 la parola: "2014" è sostituita dalla seguente: "2015"».

---

**7.263**

MARIN, CARRARO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Alle associazioni sportive dilettantistiche che, in ottemperanza all'articolo 5 del decreto del Ministro della salute del 24 aprile 2013, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 agosto 2013, devono dotarsi di defibrillatori semiautomatici e di eventuali altri dispositivi salvavita, possono inoltrare richiesta al Ministero di un contributo per il loro acquisto. Con decreto del Ministro della salute, da emanarsi non oltre il 15 gennaio 2014, si provvede a stabilire, nei limiti delle risorse proprie del Ministero, l'ammontare complessivo del contributo per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, le modalità con cui le associazioni possono inoltrare richiesta ed i tempi e le modalità per la sua erogazione».

---

**7.264**

IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, TARQUINIO

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di garantire le finalità di cui alla legge 285/1994 il fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza è incrementato per il 2014 di 10 milioni di euro, a valere sulle risorse proprie a legislazione vigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---



**7.265**

MANCUSO

*Dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

«11-bis. All'articolo 2, comma 1, lettera *b*), della legge 30 marzo 2001 n. 152, le parole: "due terzi delle provincie" sono sostituite dalle seguenti: "il cinquanta per cento delle provincie"».

---

**7.266**

MANCUSO

*Dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

«11-bis. All'articolo 3, comma 2, della legge 30 marzo 2001 n. 152, le parole: "due terzi delle provincie" sono sostituite dalle seguenti: "il cinquanta per cento delle provincie"».

---

**7.267**

MANCUSO

*Dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

«11-bis. All'articolo 3 della legge 30 marzo 2001 n. 152 viene introdotto il seguente comma:

"3. Nelle regioni a statuto speciale per la verifica del requisito di cui alla lettera *b*) si fa comunque riferimento al numero delle provincie già istituite prima dell'entrata in vigore della presente legge"».

---

**7.268**

MANCUSO

*Dopo il comma 11 è inserito il seguente:*

«11-bis. Il comma 12 dell'articolo 1 della legge del n. 228 del 24 dicembre 2012 n. 228, è abrogato».

---

**7.269**

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. Dopo il comma 1 dell'articolo 135 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è aggiunto il seguente:

"1- bis. Alla banca dati di cui al comma 1 possono accedere i periti iscritti nel ruolo di cui all'articolo 157, ai quali spetta l'obbligo di inviare all'NASS, che allestirà apposita struttura informatica atta al ricevimento, le copie di tutte le relazioni inviate a Compagnie assicurative, nelle quale si segnalano elementi utili al contrasto di frodi. L'inosservanza sarà sanzionata secondo le modalità da stabilirsi con apposito regolamento da emanarsi di concerto tra l'IVASS e la CONSAP"».

---

**7.270**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis. L'anno scolastico 2012/2013 è incluso nei requisiti di accesso ai Percorsi abilitanti speciali (PAS). Dal presente comma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

**7.271**

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

*Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:*

«11-bis Il comma 2 dell'art. 156 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, è abrogato».

---

**7.272**

CENTINAIO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. All'articolo 21 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, i commi 1 e 2 sono abrogati».

---

**7.0.1**

CATALFO, BENCINI, PAGLINI, PUGLIA, LEZZI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI, TAVERNA, AIROLA, BATTISTA, BIGNAMI, BLUNDO, BOCCHINO, BOTTICI, BUCCARELLA, CAMPANELLA, CAPPELLETTI, CASALETTO, CASTALDI, CIAMPOLILLO, CIOFFI, COTTI, CRIMI, DE PIETRO, DONNO, ENDRIZZI, FATTORI, FUCKSIA, GAETTI, GIROTTO, GIARRUSSO, LUCIDI, MARTELLI, MARTON, MOLINARI, MONTEVECCHI, MORONESE, MORRA, MUSSINI, NUGNES, ORELLANA, PEPE, PETROCELLI, Maurizio ROMANI, SANTANGELO, SCIBONA, SERRA, SIMEONI, VACCIANO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Reddito di cittadinanza)*

1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituito il Reddito di Cittadinanza in attuazione dei principi fondamentali sanciti dall'articolo 34 della Carta dei diritti fondamentali dell'unione europea nonché dei principi di cui agli articoli 2, 3, 4, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 38 della Carta Costituzionale.

2. Il Reddito di cittadinanza è finalizzato a contrastare la povertà, la disuguaglianza e l'esclusione sociale nonché a favorire la promozione delle condizioni che rendono effettivo il diritto al lavoro e alla formazione attraverso politiche-finalizzate al sostegno economico e all'inserimento sociale di tutti i soggetti a rischio di marginalità nella società e nel mondo del lavoro.

3. Il Reddito di cittadinanza è istituito su tutto il territorio nazionale allo scopo di promuovere le condizioni che rendano effettivo il diritto al lavoro, all'istruzione, all'informazione, alla cultura e alla sua libera scelta sottraendo ogni individuo dall'ambito della precarietà al fine dell'ottenimento della redistribuzione della ricchezza e della salvaguardia della dignità della persona.

4. Per le finalità di cui al comma 1 è istituito entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge apposito fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato "Fondo per il reddito di cittadinanza". Il Fondo è alimentato con le maggiori entrate e le minori spese di cui ai commi 81 e seguenti.

5. Ai fini dell'accesso al reddito di cittadinanza di cui alla presente legge si intende per:

a) reddito di cittadinanza: l'insieme delle misure volte al sostegno al reddito per tutti i soggetti residenti sul territorio nazionale che hanno un reddito inferiore alla soglia di povertà come definita alla lettera d) del presente comma al fine di garantire la pari dignità sociale e la partecipazione al progresso del paese;

b) beneficiari: tutti i cittadini in possesso dei requisiti di idoneità previsti dal presente articolo per il diritto al percepimento del reddito di cittadinanza;

c) struttura informativa centralizzata: la rete informativa utilizzata per la condivisione e l'aggiornamento di una banca dati finalizzata ad implementare e gestire i processi di cui al presente articolo;

d) soglia di povertà relativa: è il valore convenzionale calcolato dall'ISTAT che individua il valore di spesa per consumi al di sotto del quale una famiglia anche composta da un singolo soggetto, viene definita povera in termini relativi ossia in rapporto al livello economico medio di vita dell'ambiente o della nazione;

e) reddito familiare: è il reddito complessivo netto derivante da redditi percepiti in Italia o all'estero, anche sotto la forma di sostegno al reddito o che potranno essere percepiti sulla base di apposita documentazione nell'anno di presentazione della richiesta di reddito di cittadinanza da parte del richiedente e degli appartenenti al suo nucleo familiare;

f) nucleo familiare: il nucleo composto da richiedente, soggetti con i quali convive e soggetti considerati a suo carico. I soggetti con i quali convive il dichiarante sono coloro che risultano dallo Stato di famiglia. I coniugi appartengono sempre al medesimo nucleo familiare anche se residenti separatamente e non appartengono al medesimo nucleo familiare solo in caso di separazione giudiziale o omologazione della separazione consensuale, oppure quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli. I figli minori che convivono con il proprio genitore fanno parte del nucleo familiare al. quale appartiene il genitore stesso (caso di coniugi non conviventi). Per le famiglie che non sono comprese nella presente definizione si applica quanto previsto dal decreto legislativo 109/98 e dal DPCM n. 221/1999;

g) familiari a carico: sono i componenti del nucleo familiare minori degli anni diciotto, i maggiori di anni diciotto fino al compimento del venticinquesimo anno di età purché studenti o in possesso di una qualifica o diploma professionale, riconosciuti e utilizzabili a livello nazionale e dell'Unione Europea, compresi nel Repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali, di cui all'art. 6 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13, o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento nel mondo del lavoro ovvero la frequenza di un corso per il conseguimento di uno dei predetti titoli o qualifiche;

h) fondo per il Reddito di Cittadinanza: è il fondo di cui al comma 4 istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali al fine di garantire l'erogazione dei benefici;

i) bilancio di competenze: è una metodologia di intervento e consulenza di processo in ambito lavorativo e nell'orientamento professionale per adulti. È un percorso volontario che mira a promuovere la riflessione e l'autoriconoscimento delle competenze acquisite nei diversi contesti di vita al fine di renderne possibile la trasferibilità e la spendibilità nella ridefinizione e riprogettazione del proprio percorso formativo-lavorativo;

j) salario minimo garantito: è la paga oraria minima che il datore di lavoro deve corrispondere.

6. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al beneficiario, qualora unico componente di nucleo familiare, il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito annuo netto pari a 7.200,00 euro stabilito in ordine alla soglia di povertà relativa, quantificata a partire dall'anno 2013 in 600 euro mensili netti.

7. Il Reddito di Cittadinanza garantisce al nucleo familiare il raggiungimento, anche tramite integrazione, di un reddito minimo in ordine alla soglia di povertà relativa quantificata a partire dall'anno 2013 secondo la tabella di cui all'Allegato 1 della presente legge.

8. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6 e 7 è fissata sulla base del livello di soglia di povertà relativa aggiornata ogni anno e in ogni caso non potrà essere inferiore al reddito annuo pari a 7.200 euro netti.

9. La misura del Reddito di Cittadinanza di cui ai commi 6, 7 e 8 del presente articolo, per il solo caso di lavoratori autonomi, viene calcolata con riferimento al reddito netto dell'anno precedente a quello di inoltro della richiesta, con previsione di successivo calcolo di compensazione, da effettuarsi non appena disponibili i dati reddituali relativi all'anno in corso. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali abbiano superato la soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario restituisce l'eccedenza a partire dall'anno in cui il suo reddito supera del 100 per cento il valore della predetta soglia. Nel caso in cui dal calcolo emerga che i redditi reali siano stati inferiori alla soglia di povertà relativa individuale, il beneficiario ha diritto a ricevere l'integrazione di quanto non percepito a partire dalla prima erogazione disponibile.

10. Ai fini dell'accesso al Reddito di Cittadinanza viene tenuto in considerazione il reddito familiare dichiarato al momento della richiesta secondo le modalità previste dal presente articolo.

11. Il richiedente, in caso di esito positivo delle verifiche svolte da parte delle strutture preposte, ha diritto a ricevere esclusivamente la quota di reddito di cittadinanza a lui spettante e calcolata secondo gli allegati 1 e 2 del presente articolo.

12. Al completamento della richiesta inoltrata da un componente di nucleo familiare con soggetti potenzialmente beneficiari, i medesimi componenti acquisiscono il diritto a ricevere l'erogazione diretta della quota a loro spettante, secondo i criteri stabiliti nella tabella di cui agli allegati 1 e 2 del presente articolo, esclusivamente tramite richiesta personale agli uffici competenti.

13. La quota parte di reddito di cittadinanza riferita ai figli minori a carico spetta in parti eguali a entrambi i genitori fatte salve diverse disposizioni dell'autorità giudiziaria.

14. Hanno diritto a richiedere e percepire il Reddito di Cittadinanza tutti i soggetti che all'entrata in vigore della presente legge hanno compiuto i 18 anni di età, sono residenti sul territorio nazionale, percepiscono

un reddito netto annuo inferiore ad euro 7.200 netti ovvero appartengono ad un nucleo familiare il cui reddito è inferiore ai valori indicati nella tabella di cui all'allegato 1 della presente legge e che sono compresi in una delle seguenti categorie:

- a) soggetti in possesso di cittadinanza italiana;
- b) soggetti aventi cittadinanza estera, residenti da almeno due anni in territorio italiano, che dimostrano di aver lavorato in Italia nell'ultimo biennio per un numero di ore pari o superiore a 1.000 ovvero essere stati titolari di un reddito netto pari o superiore a 6.000 euro complessivi nei due anni precedenti a quello della fruizione dei benefici di cui al presente articolo;
- c) il Governo è delegato all'emanazione di un decreto che preveda la stipula di convenzioni con altri Stati al fine di verificare se i richiedenti siano attualmente beneficiari di altri redditi nei paesi di origine o, qualora di cittadinanza italiana, in paesi esteri.

15. Per i soggetti di età compresa tra i 18 ed i 25 anni costituisce requisito fondamentale essere in possesso di qualifica o diploma professionale; riconosciuti e spendibili a livello nazionale e comunitario, in quanto compresi nell'apposito Repertorio nazionale, condiviso tra Stato e Regioni con l'Accordo del 29 aprile 2010 o di un diploma di istruzione secondario di II grado utile per l'inserimento lavorativo ovvero essere in corso di frequenza per l'acquisizione di uno dei predetti titoli o qualifiche.

16. Nel caso di nucleo familiare con un unico componente che svolge attività, comprovata da attestazioni di frequenza, di studente a tempo pieno in modo esclusivo, il reddito di cittadinanza viene erogato solo nel caso in cui il nucleo familiare di provenienza sia al di sotto della soglia di povertà relativa di cui al comma 6 del presente articolo.

17. Ai fini dell'efficace svolgimento delle procedure di informatizzazione, gestione, controllo ed erogazione del reddito di cittadinanza, vengono attribuite le seguenti competenze:

a) le strutture dei centri per l'impiego hanno il compito di ricevere le domande di accesso al reddito di cittadinanza di cui al presente articolo. I centri per l'impiego gestiscono le procedure, coordinano le attività degli enti che partecipano allo svolgimento dei procedimenti, ne raccolgono i pareri per le parti di competenza e nel caso di esito positivo inviano all'Inps il parere favorevole all'erogazione del reddito di cittadinanza;

b) i Comuni hanno il compito di favorire e supportare le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo in particolare per i soggetti per i quali si renda necessario attivare percorsi di supporto ed inclusione sociale, per disabili gravi, per i soggetti pensionati con reddito inferiore alla soglia di cui al comma 5 lettera d) del presente articolo. In tali casi i servizi sociali laddove necessario possono procedere alla presentazione della richiesta ai centri per l'impiego competenti per territorio utilizzando la struttura informativa centralizzata;

c) le regioni hanno il compito di favorire in coordinamento con i centri per l'impiego, i comuni e in accordo con i ministeri competenti per materia, le politiche attive del lavoro nonché la nascita di nuove realtà imprenditoriali, attraverso lo scambio di buone pratiche e incentivando iniziative fra i comuni anche consorziati tra loro. Le Regioni attraverso l'Osservatorio sul mercato del lavoro e sulle politiche di *welfare* a livello regionale al fine di monitorare la distribuzione del reddito, la struttura della spesa sociale e fornire le statistiche sulla possibile platea di beneficiari del presente articolo;

d) l'INPS è ente competente per le attività di verifica e controllo dei dati dichiarati e provvede all'erogazione del reddito di cittadinanza a ciascun beneficiario previa valutazione positiva da parte del centro per l'impiego, per il tramite del fondo di cui al comma 4 del presente articolo. L'INPS altresì condivide con i Centri per l'Impiego i dati riguardanti l'erogazione di tutti i sussidi che ha in gestione;

e) l'agenzia delle entrate nell'ambito delle proprie competenze esegue le verifiche e i controlli dei dati dichiarati dai richiedenti ai fini dell'erogazione del Beneficio di cui al presente articolo;

f) Le Direzioni regionali e territoriali del lavoro per quanto attiene alle attività da esse esercitate implementano la struttura informativa centralizzata con i dati in loro possesso;

g) le scuole di ogni ordine e grado forniscono ai centri per l'impiego ed ai comuni le informazioni relative all'assolvimento degli obblighi scolastici ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti beneficiari tramite la Struttura informativa centralizzata;

h) le agenzie formative accreditate ai sensi del: Accordo Stato Regioni del 20 marzo 2008, Accordo 131/2003 tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'istruzione, università e ricerca, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, Accordo Stato Regioni 1° agosto 2002, decreto ministeriale (Mlps) 25 maggio 2001 n. 166, Accordo Stato Regioni del 18 febbraio 2000, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, legge 24 giugno 1997, n. 196, forniscono ai centri per l'impiego ogni informazione in relazione alla programmazione dei corsi e dei percorsi formativi e alla frequenza ai corsi ed ai percorsi formativi svolti dai cittadini ed implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei soggetti tramite la Struttura informativa centralizzata;

i) le Università e gli istituti di alta formazione implementano i dati relativi alla certificazione delle competenze dei cittadini tramite la Struttura informativa centralizzata.

18. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro del lavoro e delle politiche sociali emana un decreto, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, al fine di stabilire le procedure di coordinamento tra gli enti di cui al comma 17 del presente articolo.

19. Presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, è istituito l'Osservatorio nazio-

nale del mercato del lavoro e delle politiche di *Welfare*. L'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di *Welfare*, attraverso lo stretto scambio di informazioni con gli osservatori regionali, provinciali e i Comuni, ha il compito di analizzare l'evoluzione dei mercati dell'occupazione e delle politiche sociali, con particolare riferimento ai settori d'attività interessati al completamento della domanda di lavoro e offre un sistema di informazione sulle politiche sociali e occupazionali, con l'obiettivo di rendere funzionale il dispositivo del presente articolo nonché gli altri strumenti offerti dall'ordinamento a tutela delle esigenze di carattere sociale ed occupazionale, altresì definisce, in accordo con il Ministero dell'Università, dell'istruzione e della ricerca, le linee guida per l'attuazione di politiche attive volte al raggiungimento dell'efficienza dei sistemi di istruzione e formazione.

20. Le strutture di cui ai commi 17, 18 e 19, ai fini del presente articolo ed in ottemperanza alle disposizioni in materia di Agenda Digitale europea, secondo le regole tecniche in materia di interoperabilità e scambio dati definite dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ampliano, implementano ed utilizzano, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, la Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, coordinato con la legge 9 agosto 2013, n. 99, alla quale confluiscono quantomeno: i dati anagrafici del cittadino, stato di famiglia, certificazione Isee, certificazione reddito al netto delle tasse riferito all'anno in corso, certificazione reddito di cittadinanza percepito, dati in possesso dell'Inps, beni immobili di proprietà, competenze certificate del cittadino acquisite in ambito formale, non formale e informale, stato di frequenza scolastica dello studente.

21. I dirigenti delle strutture pubbliche o aziende speciali di enti pubblici, cui è conferito l'incarico di partecipare allo sviluppo della struttura informativa centralizzata di cui al presente articolo, hanno l'obbligo di riferire trimestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di avanzamento dei lavori finalizzati al completamento della medesima struttura informativa centralizzata.

22. Tutti i soggetti identificati come soggetti abilitati secondo la legge 183/2010 e le Note Circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. 13/SEGR/000440 del 4 gennaio 2007 e n. 13/SEGR/0004746 compresi i datori di lavoro hanno l'obbligo di registrarsi, entro un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Banca dati di cui al decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, e di trasmettere tutti i dati elaborati relativi agli utenti.

23. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali è delegato ad emanare entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge un decreto contenente disposizioni relative alla ottimizzazione dei processi funzionali alla realizzazione della struttura informativa centralizzata, prevedendo:

a) meccanismi sanzionatori a carico del personale dirigenziale competente per la cura dei procedimenti di realizzazione della struttura in-



formativa centralizzata di cui al comma 21 del presente articolo, che non abbia ottemperato sulla base dei dati monitorati dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

b) meccanismi sanzionatori di carattere amministrativo per i soggetti identificati al comma 22 del presente articolo, da erogare in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dal medesimo comma 22.

24. I dati personali elaborati ai fini del presente articolo sono trattati ai sensi del decreto legislativo n. 196/03.

25. Il soggetto interessato all'accesso ai benefici di cui al presente articolo inoltra domanda di ammissione alle strutture preposte territorialmente competenti, indicate al comma 17, lettere a) e b), allegando:

a) copia dell'Isee;

b) autodichiarazione attestante i redditi percepiti e percepibili, nel corso dell'anno solare di presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare, fatte salve le ipotesi di cui al comma 9.

26. La sussistenza delle condizioni di cui ai commi 14, 15 e 16 del presente articolo è verificata e attestata dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 secondo competenza attraverso la consultazione e l'implementazione della banca dati centralizzata di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

27. Le strutture preposte all'accoglimento della domanda di cui ai commi 17, 18 e 19 possono riservarsi la facoltà di richiedere la documentazione inerente ai redditi percepiti e percepibili, nell'anno solare della presentazione della domanda, da parte di tutti i componenti il nucleo familiare.

28. Sul sito internet dei centri per l'impiego devono essere pubblicate le modalità per la presentazione della richiesta e i moduli semplificati.

29. Il Reddito di Cittadinanza viene erogato per il periodo durante il quale il beneficiario si trova in una delle condizioni previste ai commi 14, 15 e 16. Per il beneficiario maggiorenne in età non pensionabile, la continuità dell'erogazione del reddito di cittadinanza è subordinata al rispetto degli obblighi di cui ai successivi commi da 30 a 46.

30. Il Beneficiario in età non pensionabile deve fornire immediata disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti.

31. Il beneficiario fornita la disponibilità di cui al comma 1 del presente articolo, deve entro sette giorni intraprendere il percorso di accompagnamento all'inserimento lavorativo tramite le strutture preposte alla presa in carico del soggetto indicate ai commi da 38 a 45.

32. I Beneficiari del Reddito di Cittadinanza hanno l'obbligo di comunicare tempestivamente agli enti preposti ogni variazione della situazione reddituale, lavorativa, familiare o patrimoniale che comporta la perdita del diritto a percepire il Reddito di Cittadinanza o che comporta la modifica dell'entità dell'ammontare del Reddito di Cittadinanza percepito

e anche in costanza di diritto al beneficio è tenuto a rinnovare la domanda di ammissione annualmente.

33. In linea con il profilo professionale del beneficiario, con le competenze acquisite in ambito formale, non formale ed informale, nonché in base agli interessi ed alle propensioni emerse nel corso del colloquio sostenuto presso il centro per l'impiego di cui ai commi da 38 a 45, il beneficiario è obbligato ad offrire la propria disponibilità, per l'espletamento di attività utili alla collettività da svolgere presso il Comune di residenza che istituisce progetti ai predetti fini compatibilmente, nel caso di disabili e anziani, con le loro capacità.

34. I Comuni entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge devono attivare tutte le procedure amministrative utili per l'istituzione dei progetti di cui al comma precedente.

35. Il beneficiario in riferimento alle attività di cui al comma 33 è tenuto a mettere a disposizione della collettività un minimo di quattro ore settimanali da ritenersi esclusivamente prestate a titolo di volontariato.

36. Gli obblighi di cui al comma 31 vengono attestati dal Comune che provvede ad aggiornare la Banca Dati centralizzata.

37. Gli obblighi di cui al comma 31 sono subordinati all'attivazione di progetti da parte dei comuni interessati.

38. I centri per l'impiego, ai fini dell'inserimento lavorativo, hanno il compito della presa in carico dei soggetti beneficiari del reddito di cittadinanza di cui al presente articolo ed erogano servizi ai fini dell'accompagnamento all'inserimento lavorativo, altresì provvedono nel corso del primo anno dall'entrata in vigore della presente legge, a forme di pubblicizzazione del diritto ai benefici del reddito di cittadinanza, attraverso l'invio di comunicazioni a mezzo posta o pec, presso le residenze dei potenziali beneficiari.

39. I centri per l'impiego cooperano con le Regioni, i Comuni e l'Agenzia del Demanio, ciascuno con le proprie risorse, al fine di promuovere la nascita di nuove attività imprenditoriali in relazione alle caratteristiche produttive, commerciali, economiche del territorio, nell'ottica dell'inserimento lavorativo dei beneficiari di cui al presente articolo.

40. Al fine di favorire la nascita di attività imprenditoriali di cui al precedente comma e nell'ottica dello sviluppo occupazionale nei settori innovativi, all'articolo 58, dopo il comma 1, del decreto-legge del 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133, è inserito il seguente:

"1-bis. È riservata una quota del 10 per cento del totale dei beni immobiliari di cui al comma 1, da destinare a progetti di sviluppo di 'start-up innovative' di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e da destinare a progetti di sviluppo di 'incubatori certificati' di cui all'articolo 25, comma 5, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221."

41. Le attività di cui al comma 38 possono essere altresì svolte dalle agenzie di intermediazione del lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003.

42. Le agenzie di cui al comma 41 oltre a tutte le agenzie per il lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003 pur escluse dalla possibilità di prendere in carico il soggetto, sono tenute a inserire i dati in loro possesso nella banca dati di cui ai commi da 20 a 24 del presente articolo.

43. I centri per l'impiego, nonché le agenzie di intermediazione, in relazione ai servizi erogati di cui al comma 1 del presente articolo, tenendo conto delle competenze acquisite in ambito formale, non formale e informale, delle capacità fisiche, delle disabilità nonché di mansioni precedentemente svolte, procurano al beneficiario proposte di lavoro.

44. Tutte le Agenzie di cui al presente articolo, devono individuare, attraverso la Struttura informativa centralizzata, le candidature idonee a ricoprire le posizioni lavorative per le quali hanno ricevuto incarico da parte dei loro committenti.

45. Le Agenzie formative accreditate hanno il compito di fornire una formazione mirata, orientata verso quei settori in cui è maggiore la richiesta di lavoro qualificato in linea con le indicazioni degli osservatori regionali e nazionali del mercato del lavoro e sulle politiche di *Welfare*. Le Agenzie formative accreditate devono inserire al lavoro una quota annua pari almeno al 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo. Ai predetti fini formativi e di inserimento al lavoro, l'Osservatorio nazionale del mercato del lavoro e delle politiche di *Welfare* di cui al comma 17, lettera *h*) ha il compito di verificare e monitorare le attività delle agenzie formative e provvede ad inibire l'assegnazione di nuovi corsi alle Agenzie formative accreditate, per l'anno successivo, nel caso di mancato inserimento al lavoro della quota minima del 10 per cento degli iscritti che conseguono il titolo.

46. Il beneficiario, in età non pensionabile ed abile al lavoro, fatte salve le previsioni di cui alla legge 68/99, in relazione alle proprie capacità è tenuto, pena la perdita del beneficio a:

*a*) fornire disponibilità al lavoro presso i centri per l'impiego territorialmente competenti;

*b*) sottoporsi al colloquio di orientamento di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 181/2000 e successive modifiche ed integrazioni;

*c*) accettare espressamente di essere avviato a un progetto individuale di inserimento o reinserimento nel mondo del lavoro;

*d*) seguire il percorso di bilancio delle competenze previsto nonché redigere, col supporto dell'operatore addetto, il piano di azione individuale funzionale all'inserimento lavorativo;

*e*) svolgere con continuità un'azione di ricerca attiva del lavoro, secondo le modalità definite con i servizi competenti;

*f*) accettare espressamente, nel caso di individuazione di carenze professionali o di riconoscimento di specifiche propensioni, qualora rile-

vate dall'ente preposto durante il colloquio di orientamento ed il percorso di bilancio delle competenze, di essere avviato e completare corsi di riqualificazione professionale o formazione professionale da ritenersi obbligatori ai fini del presente articolo con esclusione dei casi di comprovata impossibilità derivante da cause di forza maggiore;

g) sostenere colloqui ovvero prove di selezione per attività lavorative attinenti alle competenze certificate;

h) partecipare attivamente alla ricerca del lavoro e recarsi con cadenza periodica, pari a una volta a settimana, presso il CPI o l'Agenzia che lo ha preso in carico.

47. Il beneficiario in età non pensionabile ed abile al lavoro o qualora disabile in relazione alle proprie capacità, perde il diritto all'erogazione del reddito di cittadinanza al verificarsi di una delle seguenti condizioni:

a) non ottempera agli obblighi di cui al comma 46;

b) sostiene più di tre colloqui di selezione con palese volontà di ottenere esito negativo accertata e dichiarata dai responsabili del procedimento di cui al presente articolo;

c) rifiuta nell'arco di tempo riferito al periodo di disoccupazione, più di tre proposte di impiego ritenute congrue ai sensi del comma seguente e presentate dal centro per l'impiego o dalle strutture preposte di cui ai commi 17, 18 e 19 o da 38 a 45;

d) qualora a seguito di impiego o reimpiego receda senza giusta causa dal contratto di lavoro, per due volte nel corso dell'anno solare;

e) qualora non ottemperi agli obblighi di cui al comma 35 se in presenza di progetti già avviati dai Comuni.

48. Ai fini del presente articolo è considerata congrua la proposta di lavoro di cui al precedente comma se munita dei seguenti requisiti:

a) è attinente alle propensioni, agli interessi e alle competenze acquisite dal beneficiario in ambito formale, non formale e informale, certificate nel corso del colloquio di orientamento e nel percorso di bilancio delle competenze dagli Enti preposti di cui ai commi da 38 a 45;

b) la retribuzione oraria è pari a un importo maggiore o uguale all'ottanta per cento rispetto a quella delle mansioni di provenienza e comunque non inferiore a quanto previsto dai CCNL di riferimento e in stretta osservanza di quanto previsto ai commi 77, 78 e 79;

c) fatte salve espresse volontà del richiedente la sede del luogo di lavoro non dista oltre 50 km dalla residenza del soggetto interessato e il luogo di lavoro è raggiungibile con i mezzi pubblici in un arco di tempo non superiore ad ottanta minuti.

49. I lavoratori disabili iscritti nell'elenco di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1999, n. 68, sono soggetti alle disposizioni previste dalla medesima legge nonché alle norme in materia di verifica e di accertamento dello stato di disoccupazione.

50. Sono esentate dall'obbligo della ricerca del lavoro e dagli obblighi di cui al comma 46 le madri fino al compimento del terzo anno di età dei figli ovvero in alternativa i padri su specifica richiesta o comunque nel caso di nucleo familiare monoparentale.

51. Ai fini del presente articolo la partecipazione, del Beneficiario del reddito di cittadinanza, a progetti imprenditoriali promossi dal centro per l'impiego territorialmente competente ai sensi del comma 39, è da considerarsi alternativa ed equivalente all'assolvimento degli obblighi di formazione di cui al comma 46, lettera f).

52. Lo Stato, le Regioni e i Comuni riconoscono ad ogni cittadino il diritto all'abitazione quale bene primario collegato alla personalità e annoverato tra i diritti fondamentali della persona tutelati dall'articolo 11 del Patto internazionale sui diritti economici, sociali e culturali recepito con legge 881/77, dall'articolo 2 della costituzione e dalla Carta sociale europea, sia per l'accesso all'alloggio che nel sostegno al pagamento dei canoni di locazione.

53. I beneficiari del reddito di cittadinanza non proprietari di immobili ad uso abitativo e locatari dell'abitazione principale, non percettori di altre agevolazioni per l'abitazione, hanno diritto a ricevere l'agevolazione di cui al fondo nazionale di sostegno per l'accesso al contributo per le locazioni di cui all'articolo 11, legge 9 dicembre 1998, n. 431, e successive modificazioni, maggiorata del 20 per cento.

54. Al fine del presente articolo, per i beneficiari del Reddito di cittadinanza, il fondo di cui al comma 53 è aumentato di 200.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2014-2016. All'onere si provvede mediante le maggiori risorse di cui ai commi 80 e seguenti.

55. Ai fini di cui ai commi da 1 a 4 nonché con l'obiettivo di applicare le normative di riferimento in modo omogeneo su tutto il territorio nazionale, i comuni anche riuniti in consorzi e le regioni hanno l'obbligo di erogare servizi integrativi a supporto dei beneficiari del reddito di cittadinanza e forniscono:

a) sostegno alla scolarità nella fascia d'obbligo, in particolare per acquisto libri di testo;

b) sostegno all'istruzione ed alla formazione dei giovani con particolare riferimento alla concessione di agevolazioni per l'acquisto di libri di testo ed il pagamento di tasse universitarie;

c) sostegno per l'accesso ai servizi sociali e socio-sanitari;

d) misure di sostegno alla formazione e incentivi all'occupazione;

e) misure di sostegno all'uso dei trasporti pubblici;

f) misure volte a favorire il diletto attraverso la concessione di benefici per la fruizione di rappresentazioni culturali.

56. Al fine di coniugare gli obiettivi di efficacia del presente articolo e sostenere la diversificazione dei benefici offerti, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero delle attività produttive e il Ministero dell'economia, emana entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge un decreto contenente misure volte a fornire agevola-

zioni per i costi utenze di gas, acqua, elettricità e telefonia fissa attraverso la determinazione di relative tariffe sociali per i beneficiari del presente articolo.

57. Al fine di promuovere l'accesso ai benefici di cui al presente articolo, i comuni anche riuniti in consorzi in coordinamento con i centri per l'impiego, elaborano annualmente programmi di divulgazione e relativa assistenza in favore dei senza tetto e dei senza fissa dimora.

58. Al fine di monitorare l'attuazione del presente articolo i comuni anche riuniti in consorzi comunicano semestralmente al Ministero del lavoro e delle politiche sociali lo stato di attuazione dei programmi di cui al comma 57 ed i relativi risultati conseguiti.

59. Entro trenta giorni dall'approvazione della presente legge il Ministero del lavoro e delle politiche sociali emana un regolamento contenente la modulistica per le comunicazioni di cui al comma 58.

60. Il reddito di cittadinanza è erogato da INPS ed è riscosso: presso gli uffici postali in contanti allo sportello, con accredito sul proprio conto corrente postale, su conto di deposito a risparmio o con accredito su carta prepagata, tenuto conto delle esigenze del beneficiario.

61. Ferma restando la competenza della sede Inps, nel cui ambito territoriale il beneficiario è residente, il pagamento può essere richiesto presso ciascun ufficio pagatore sul territorio nazionale.

62. Al fine di agevolare la fiscalità generale l'importo mensile del reddito di cittadinanza è incrementato del 5 per cento per i beneficiari che accettano di ricevere l'erogazione su carta prepagata e che utilizzano almeno il 70 per cento dell'importo della mensilità precedente in acquisti effettuati tramite la medesima carta prepagata.

63. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze stipulano una convenzione con poste italiane e con INPS finalizzata all'erogazione del reddito di cittadinanza tramite una carta prepagata gratuita di uso corrente, e alla predisposizione di uno strumento automatico utile a rilevare mensilmente l'ammontare della spesa effettuata tramite carta prepagata ai fini dell'erogazione degli incentivi di cui al comma 1 del presente articolo.

64. Al fine di promuovere l'emersione del lavoro irregolare, il beneficiario che segnala alla Direzione territoriale del lavoro una eventuale, propria prestazione lavorativa pregressa, e irregolare, a seguito di relativo accertamento da parte dalle autorità ispettive competenti, riceve una maggiorazione del reddito di cittadinanza nella misura del 5 per cento.

65. Al fine di promuovere forme di occupazione stabile e in attesa dell'adozione di ulteriori misure è istituito un incentivo per i datori di lavoro che assumono, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori beneficiari del presente articolo.

66. Le assunzioni di cui al comma 65 devono comportare un Incremento occupazionale netto per ogni singola azienda beneficiaria dell'incentivo.

67. L'incentivo mensile è pari al reddito di cittadinanza percepito dal beneficiario al momento dell'assunzione e non può superare a 600 euro

mensili, corrisposti al datore di lavoro unicamente mediante conguaglio nelle denunce contributive mensili del periodo di riferimento, fatte salve le regole vigenti per il versamento dei contributi in agricoltura.

68. L'incentivo ha una durata massima di dodici mesi.

69. L'incremento occupazionale di cui al comma 66 è calcolato sulla base della differenza tra il numero dei lavoratori rilevato in ciascun mese e il numero dei lavoratori mediamente occupati nei dodici mesi precedenti all'assunzione. I dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale sono ponderati in base al rapporto tra le ore pattuite e l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno.

70. L'incremento della base occupazionale va considerato al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, al medesimo soggetto titolare.

71. L'accesso al reddito di cittadinanza è condizionato ad accertamento fiscale. Al predetto fine INPS e Agenzia delle Entrate, sulla base di appositi controlli automatici, individuano l'esistenza di omissioni ovvero difformità dei dati dichiarati rispetto agli elementi conoscitivi in possesso dei rispettivi sistemi informativi e provvedono alle relative comunicazioni al Centro per l'impiego territorialmente competente.

72. Il beneficiario che rilascia dichiarazioni mendaci, perde definitivamente il diritto al Reddito di Cittadinanza ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

73. L'inosservanza degli obblighi di cui al comma 32 qualora relativi ad un incremento della capacità reddituale, a seguito di seconda omessa tempestiva comunicazione, comporta la perdita di ogni beneficio di cui al presente articolo.

74. Il termine per la segnalazione di cui al comma 73 è fissato in giorni 30 dall'effettivo incremento reddituale.

75. Il beneficiario del reddito di cittadinanza che svolge contemporaneamente attività di lavoro irregolare perde il diritto al beneficio ed è tenuto altresì al rimborso di quanto percepito alla data della perdita del beneficio medesimo.

76. In caso di erogazione del reddito di cittadinanza, la mancata frequenza ai percorsi scolastici da parte del figlio minore a carico del beneficiario, comporta una riduzione della quota parte di reddito di cittadinanza riferita al minore a carico per ciascun figlio in dispersione scolastica in caso di primo richiamo la riduzione sarà pari al 30 per cento ovvero al 50 per cento in caso di secondo richiamo ovvero alla perdita del beneficio in caso di terzo richiamo.

77. In adempimento ai principi costituzionali sanciti dall'articolo 36 della Costituzione nonché dai commi da 1 a 4 del presente articolo, al fine di integrare le relative misure in favore di tutti i cittadini, è istituito il salario minimo garantito.

78. Fatte salve disposizioni di maggior favore previste dalla contrattazione collettiva nazionale la retribuzione oraria lorda applicabile a tutti i

rapporti aventi per oggetto una prestazione lavorativa non può essere inferiore a 9 euro.

79. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, fissati nella misura massima annua di 19.000 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede con le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 80 e seguenti.

80. All'articolo 2 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 6, le parole "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) ai commi 9, 10, 11 e 12, le parole: "1° gennaio 2012" sono sostituite dalle seguenti: "1° gennaio 2014";

c) al comma 13, lettera a), numeri 1) e 3), le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

d) al comma 19, lettere a), b) e c) numero 3), le parole: "62,5 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "56,82 per cento";

e) al comma 26, le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2013";

f) al comma 27:

1) nel primo periodo sono aggiunte le seguenti parole: "e l'aliquota del 20 per cento sulla parte di redditi riferita al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013" e dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Ai contratti sottoscritti fino al 31 dicembre 2013 l'aliquota del 20 per cento si applica ai redditi di cui al primo periodo riferiti al periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2013";

2) nell'ultimo periodo, le parole: "precedente periodo" sono sostituite dalle seguenti: "precedenti periodi";

g) il comma 28 è sostituito dal seguente:

"28. Le minusvalenze, perdite e differenziali negativi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quater*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono portate in deduzione dalle plusvalenze e dagli altri redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, con le seguenti modalità:

1) per una quota pari al 56,82 per cento, se sono realizzate fino alla data del 31 dicembre 2011 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati fino alla data del 31 dicembre 2013);

2) per una quota pari al 90,91 per cento, se sono realizzate dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2013 (e le plusvalenze e gli altri redditi diversi sono realizzati successivamente al 31 dicembre 2013).



Restano fermi i limiti temporali di deduzione previsti dagli articoli 68, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e 6, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.";

h) al comma 29, le parole: "1° gennaio 2012" e le parole: "31 dicembre 2011" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "1° gennaio 2014", "31 dicembre 2013";

i) ai commi 30 e 31, le parole: "31 marzo 2012" e le parole: "16 maggio 2012" sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "31 marzo 2014", "16 maggio 2014";

l) al comma 32, le parole: "al 31 dicembre 2012, per una quota pari al 62,5 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "al 31 dicembre 2013, per una quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare";

m) al comma 33 le parole: "successivamente, per una quota pari al 62,50 per cento del loro ammontare" sono sostituite dalle seguenti: "successivamente per una quota pari al 56,82 per cento del loro ammontare e quelli rilevati nel 2012 e nel 2013 per ma quota pari al 90,91 per cento del loro ammontare.".

81. Alle disposizioni di cui al comma 80 si applicano, in quanto compatibili, i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze 13 dicembre 2011.

82. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1990, n. 227, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

83. All'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

84. Le ritenute, le imposte sostituite, ovunque ricorrano, sugli interessi, premi e ogni altro provento di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e sui redditi diversi di cui all'articolo 67, comma 1, lettere da *c-bis*) a *c-quinquies*) del medesimo decreto, realizzati con operazioni di compravendita concluse entro le 48 ore, sono stabilite nella misura del 25 per cento.

85. Le disposizioni dei commi da 80 a 84 esplicano effetto a decorrere dal 1° gennaio 2014.

86. Al commi 491 e 495 dell'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, le parole: "dello 0,2 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "dell'1 per cento". Al comma 492 del medesimo articolo 1 della legge 228 del 2012, l'imposta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati, così come definita dalla tabella 3, è incrementata del 5 per cento per ciascuna tipologia di strumento e valore nozionale del contratto.

87. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modifica-

zioni, è aumentata di 1 punto percentuale. È fatto divieto agli operatori economici dei settori richiamati al comma 16 di traslare l'onere della maggiorazione d'imposta sui prezzi al consumo. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas vigila sulla puntuale osservanza della disposizione di cui al precedente periodo.

88. A decorrere dal 1° gennaio 2014 una quota non inferiore a 2.700 milioni di euro annui delle entrate derivanti dai giochi pubblici è destinata alle finalità della presente legge. Al fine di assicurare le predette risorse il Ministero dell'economia e finanze – Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato è autorizzato ad emanare, con propri decreti dirigenziali, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, disposizioni volte a modificare la misura del prelievo erariale unico attualmente applicato ed eventuali addizionali, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita.

89. Le dotazioni finanziarie iscritte nello Stato di previsione del Ministero della difesa a legislazione vigente, per competenza e per cassa, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, ivi inclusi i programmi di spesa relativi agli investimenti pluriennali per la difesa nazionale, sono accantonate e rese indisponibili su indicazione del Ministro della difesa per un importo non inferiore a 2.500 milioni annui, per essere riassegnate all'entrata del Ministero dell'economia e finanze.

90. A decorrere dall'anno 2014, rimposta di bollo di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, in legge 22 dicembre 2011, n. 214, si applica nella misura del 18 per mille.

91. A decorrere dal 1° gennaio 2014, per un periodo di tre anni, sugli importi lordi dei trattamenti pensionistici corrisposti da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria è dovuto un contributo di solidarietà, da calcolare applicando le seguenti aliquote progressive:

- a) da 1 fino a 6 volte il minimo: aliquota 0,1 per cento;
- b) da 6 fino a 11 volte il minimo: aliquota 0,5 per cento;
- c) da 11 fino a 15 volte il minimo: aliquota 5 per cento;
- d) da 15 fino a 20 volte il minimo: aliquota 10 per cento;
- e) da 20 fino a 25 volte il minimo: aliquota 15 per cento;
- f) da 25 fino a 31 volte il minimo: aliquota 20 per cento;
- g) da 31 fino a 39 volte il minimo: aliquota 25 per cento;
- h) da 39 fino a 50 volte il minimo: aliquota 30 per cento;
- i) oltre 50 volte il minimo: aliquota 32 per cento.

Le somme derivanti dalla presente disposizione concorrono integralmente al finanziamento degli interventi previsti dal presente articolo.

92. Gli enti pubblici non economici inclusi nell'elenco di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, con esclusione degli ordini professionali e loro federazioni, delle federazioni sportive, degli enti operanti nei settori della cultura e della ricerca scientifica, degli enti la cui funzione consiste nella conservazione e nella trasmissione della

memoria della Resistenza e delle deportazioni, anche con riferimento alle leggi 20 luglio 2000, n. 211, istitutiva della Giornata della memoria e della legge 30 marzo 2004, n. 92, istitutiva del Giorno del ricordo, nonché delle Autorità portuali e degli enti parco, sono soppressi al sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sono esclusi dalla soppressione gli enti, di particolare rilievo, identificati con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, per il settore di propria competenza, con decreto del Ministro dei beni culturali, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le funzioni esercitate da ciascun ente soppresso sono attribuite all'amministrazione vigilante ovvero, nel caso di pluralità di amministrazioni vigilanti, a quella titolare delle maggiori competenze nella materia che ne è oggetto. L'amministrazione così individuata succede a titolo universale all'ente soppresso, in ogni rapporto, anche controverso, e ne acquisisce le risorse finanziarie, strumentali e di personale. I rapporti di lavoro a tempo determinato, alla prima scadenza successiva alla soppressione dell'ente, non possono essere rinnovati o prorogati. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze le funzioni commissariali di gestioni liquidatorie di enti pubblici ovvero di stati passivi, riferiti anche ad enti locali, possono essere attribuite a società interamente posseduta dallo Stato.

93. I partiti e i movimenti politici ai quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, è riconosciuto il finanziamento pubblico ai sensi della legge 6 luglio 2012, n. 96, e della legge 3 giugno 1999, n. 157, in relazione alle elezioni svoltesi anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, il cui termine di erogazione non è ancora scaduto alla data medesima, cessano dal diritto ad usufruirne a decorrere dall'esercizio finanziario in corso.

94. Sono abrogati:

a) gli articoli 1 e 3, commi dal secondo al sesto, della legge 18 novembre 1981, n. 659;

b) l'articolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 413;

c) gli articoli 9 e 9-bis, nonché l'articolo 12, comma 3, limitatamente alle parole: "dagli aventi diritto", l'articolo 15, commi 13, 14, limitatamente alle parole: "che non abbiano diritto ad usufruire del contributo per le spese elettorali", e 16, limitatamente al secondo periodo, e l'articolo 16 della legge 10 dicembre 1993, n. 515;

d) l'articolo 6 della legge 23 febbraio 1995, n. 43;

e) l'articolo 1, commi 1, 1-bis, 2, 3, 5, 5-bis, 6, con esclusione del secondo periodo, 7, 8, 9, 10, e gli articoli 2 e 3 della legge 3 giugno 1999, n. 157;

f) gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, commi da 8 a 21, e 10 della legge 6 luglio 2012, n. 96.

95. In considerazione della eccezionalità della situazione economica internazionale e tenuto conto delle esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, all'articolo 11, comma 1, la lettera *e*) del testo unico delle imposte sui redditi del 22 dicembre 1986, n. 917, è sostituita dalle seguenti:

"*e*) oltre 75.000 euro e fino a 100.000 euro, 43 per cento;

*f*) oltre 100.000 euro, 45 per cento".

96. A decorrere dal 1° gennaio 2014 è istituita un'imposta progressiva sui grandi patrimoni mobiliari e immobiliari determinata e percepita dallo Stato. Per grandi patrimoni si intendono i patrimoni il cui valore complessivo è superiore a 1.500.000 euro. Per patrimoni mobiliari si intendono:

*a*) le automobili, le imbarcazioni e gli aeromobili di valore;

*b*) i titoli mobiliari, esclusi i titoli emessi dallo Stato italiano, quelli emessi dalle società quotate e le obbligazioni bancarie e assicurative.

97. Sono esclusi gli immobili di proprietà di persone giuridiche che sono utilizzati dalle medesime ai soli fini dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

98. L'imposta di cui al comma 96 è dovuta dai soggetti proprietari o titolari di altro diritto reale, persone fisiche o persone giuridiche, nelle seguenti misure:

- 1) per patrimoni superiori a 1.500.000 euro, lo 0,50 per cento;
- 2) per patrimoni superiori a 2.500.000 euro, lo 0,75 per cento;
- 3) per patrimoni superiori a 5.000.000 di euro, lo 0,85 per cento;
- 4) per patrimoni superiori a 10 milioni di euro, l'1,5 per cento;
- 5) per patrimoni superiori a 15 milioni di euro, il 3 per cento.

99. Entro il 31 marzo 2014, l'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia del territorio individua i valori dei patrimoni immobiliari.

100. il valore complessivo dei patrimoni immobiliari è calcolato sommando i valori determinati ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, così come modificati dal presente articolo.

101. Dall'applicazione dell'imposta di cui al comma 96 sono esclusi i fondi immobiliari e le società di costruzioni.

102. L'imposta di cui al comma 96 è versata in un'unica soluzione entro il 30 dicembre di ciascun anno. La somma da versare può essere rateizzata in rate trimestrali, previa autorizzazione dell'Agenzia delle entrate.

103. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, sono abrogati. Le risorse iscritte nel bilancio dello stato sono versate all'entrata del bilancio per essere riassegnate al Fondo di cui al comma 4.

104. A decorrere dal 1° gennaio 2014, le somme riferite alle scelte non espresse dai contribuenti della quota dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 47 della legge 20 maggio 1985, n. 222, sono destinate integralmente al Fondo per il reddito di cittadinanza di cui al comma 4.

*Conseguentemente, apportare le seguenti modifiche:*

*a) all'articolo 6, al comma 19, apportare le seguenti modificazioni:*

*1) dopo la lettera a), aggiungere le seguenti:*

*«a-bis) all'articolo 6, comma 8, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";*

*a-ter) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";*

*2) dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 93 per cento";*

*b) all'articolo 7, sopprimere i commi 7 e 11;*

*c) all'articolo 9, sopprimere i commi 5, 9, 13, 14, 22;*

*d) all'articolo 10, comma 6, le parole: «500 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «750 milioni»;*

*e) all'articolo 12, sopprimere il comma 4;*

*f) le dotazioni incluse nella tabella A sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2014;*

*g) le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.*

ALLEGATO 1

#### CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA

Componenti nucleo familiare    Soglia di povertà del nucleo familiare per l'anno 2013

1	600
2	1.000
3	1.330
4	1.630
5	1.900
6	2.160
7	2.400

## ALLEGATO 2

ALGORITMI PER IL CALCOLO DEL REDDITO DI CITTADINANZA  
PER IL SINGOLO BENEFICIARIO COMPONENTE DI UN NUCLEO  
FAMILIARE

*Caso 1*

Tutti i componenti percepiscono un reddito inferiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni	= numero dei componenti il nucleo familiare
Sp	= valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri	= redditi dei componenti del nucleo familiare
Rf	= reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:
Rf	= Ra+Rb+Rc+...Ri
Rcf	= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1
Rcf	= Sp-Rf
Rcx	= reddito di cittadinanza potenziale
Rcx	= Sp/Ni
Rea, Rcb, Rcc,...Rci	= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare
Rci	= Rcx-Ri

*Caso 2*

Uno dei componenti del nucleo familiare percepisce un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale

Ni	= numero dei componenti il nucleo familiare
Sp	= valore della soglia di povertà indicato dalla tabella di allegato 1
Ra, Rb, Rc,...Ri	= redditi dei componenti del nucleo familiare
Rs	= reddito del componente del nucleo familiare che supera il reddito di cittadinanza potenziale del componente del nucleo familiare
Rf	= Reddito familiare dato dalla somma dei redditi dei componenti il nucleo familiare:
Rf	= Ra+Rb+Rc+Rs+...Ri
Rof	= reddito di cittadinanza del nucleo familiare calcolato sulla base del reddito familiare e della tabella di allegato 1
Rcf	= Sp-Rf
Rcx	= reddito di cittadinanza potenziale

Rcx	= Sp/Ni
Es	= extra reddito del componente che ha un reddito superiore al reddito di cittadinanza potenziale
Es	= Rs-Rcx
Rea, Rcb, Ree	= redditi di cittadinanza riferiti ai componenti a, b, c del nucleo familiare
Rci	= reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare
Rci	= $Rcx - (Ri + (Es / (N - 1)))$

Nel caso 2 il reddito di cittadinanza del componente iesimo del nucleo familiare che percepisce un reddito inferiore al reddito potenziale è dato dal reddito potenziale diminuito della somma del reddito del componente iesimo e dell'extra reddito del componente che supera il reddito potenziale ripartito tra gli altri familiari.

In tutti i casi il componente del nucleo familiare che percepisce un reddito superiore al reddito potenziale non percepisce alcun reddito di cittadinanza.».

## 7.0.2

URAS, DE PETRIS

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 7-bis.**

*(Modifiche all'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 per la risoluzione strutturale delle problematiche pensionistiche dei lavoratori cosiddetti «esodati»)*

1. Dopo il comma 10 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono inseriti i seguenti:

"10-bis. In deroga a quanto previsto al comma 10, è consentito al lavoratore l'accesso alla pensione anticipata alle seguenti condizioni:

a) risultare non occupato al 31 dicembre 2011 per avvenuta risoluzione contrattuale a qualsiasi titolo, oppure avere sottoscritto entro tale data accordi collettivi o individuali che come esito finale prevedevano il licenziamento;

b) maturare entro il 31 dicembre 2018 i requisiti di età e anzianità contributiva previsti dalla normativa vigente fino alla data di entrata in vigore del presente decreto».

2. Agli oneri derivanti dal comma 1 si provvede impiegando, a decorrere dal 10 gennaio 2014; i maggiori risparmi, rispetto a quanto preventivato all'atto dell'approvazione del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, derivati dall'articolo 24 del predetto decreto-legge, ed accertati annualmente con provvedimento del Presidente dell'Inps"».

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 6, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «del 25 per cento».*

### 7.0.3

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Istituzione del reddito minimo di cittadinanza)*

1. Al fine di contrastare la povertà e l'esclusione sociale, in ottemperanza agli articoli 2, 3, 4 e 38 della Costituzione, lo Stato, con l'ausilio delle regioni, delle province e dei comuni, promuove iniziative volte al sostegno dell'autonomia economica e dell'occupazione dei cittadini disoccupati.

2. Per l'attuazione delle misure di cui al comma 1, è prevista l'istituzione del reddito minimo di cittadinanza da corrispondere a tutti i cittadini italiani.

3. I soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a) disoccupati;
- b) devono aver raggiunto la maggiore età;
- c) non essere titolari di patrimonio immobiliare, ad eccezione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
- d) disponibili al lavoro, al volontariato e alla frequenza di corsi di formazione o di riqualificazione professionale presso i centri per l'impiego territorialmente competenti, di cui al decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469.

4. Il reddito minimo di cittadinanza consiste nell'assegnazione di un contributo monetario volto a conseguire l'obiettivo di un reddito minimo



pari a 6.000 euro l'anno per ciascun beneficiario, da corrispondere in ratei mensili massimi di 500 euro ciascuno. Tale reddito non è cumulabile con altri trattamenti di sostegno al reddito, ivi compresi i trattamenti di disoccupazione, cassa integrazione, previdenziali ed assistenziali erogati dallo Stato, da enti pubblici, dalle regioni e dai comuni.

5. I soggetti ammessi al reddito minimo di cittadinanza hanno l'obbligo:

a) di partecipare agli interventi di inserimento lavorativo e di integrazione sociale predisposti dalle regioni;

b) di accettare un'eventuale offerta di lavoro anche a tempo determinato.

6. Nel caso in cui il beneficiario di cui al comma 2 dichiari il falso in ordine anche ad uno solo dei requisiti previsti dal comma 3, l'erogazione delle prestazioni viene interrotta, il beneficiario medesimo è tenuto alla restituzione di quanto indebitamente percepito ed è inderogabilmente escluso dalla possibilità di richiedere l'erogazione di tali prestazioni, pur ricorrendone i presupposti.

7. La concessione del reddito minimo di cittadinanza è sospesa qualora il beneficiario:

a) venga assunto con contratto di lavoro a tempo indeterminato o a termine;

b) assuma contratti od obbligazioni come lavoratore autonomo.

8. Il reddito minimo di cittadinanza decade al raggiungimento dell'età pensionabile. La decadenza opera altresì nel caso in cui il beneficiario rifiuti una qualsiasi proposta di impiego.

9. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 2 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità degli interventi volti all'istituzione, alla regolamentazione e alla concessione del reddito minimo di cittadinanza. È stabilito inoltre il raccordo e la collaborazione con gli enti locali anche in ordine alla definizione delle modalità di predisposizione, presentazione e valutazione delle domande di accesso al contributo.

10. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 20 per cento, a partire dall'anno 2014, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della presente legge, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili, ad eccezione delle spese relative alle missioni: diritti sociali, politiche sociali e famiglia; politiche per il lavoro; tutela della salute».

---

**7.0.4**

PAGANO, SCAVONE, BILARDI, COMPAGNONE, Mario FERRARA, Giovanni MAURO, TORRISI, GUALDANI, RUVOLO, MANCUSO, SCIASCIA, COMPAGNA, BIANCONI, DALLA TOR, ZIZZA, PERRONE

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

1. Al fine di eliminare definitivamente gli incarichi annuali di dirigenza scolastica in previsione del passaggio al nuovo sistema di reclutamento i termini per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 24-*quinquies* del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, sono prorogati per i docenti che hanno ottenuto, a decorrere dall'anno scolastico 2006/2007, la conferma dell'incarico di presidenza per almeno un triennio, secondo quanto previsto dall'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito, con modificazioni dalla legge 31 marzo 2005, n. 43, e che non siano già collocati in quiescenza alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Tali soggetti possono chiedere l'iscrizione con riserva nelle suddette graduatorie.

2. La riserva è sciolta a seguito della positiva partecipazione ad apposita procedura concorsuale, che consta di un corso-concorso, riservata per titoli ed esami, con rilascio di attestato positivo del direttore del corso. La procedura concorsuale organizzata su base regionale, consta della valutazione dei titoli e dell'anzianità di servizio, ai fini dell'attribuzione del punteggio nella graduatoria finale, e di una prova scritta selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30, il cui oggetto e i cui criteri di valutazione e superamento sono stabiliti dal decreto di cui al comma 1, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 del Decreto del Ministro dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca 3 gennaio 2011, n. 2. I candidati risultati idonei a seguito del superamento della procedura di cui al precedente periodo sono inseriti, per ordine di punteggio ottenuto e immessi in ruolo in coda ai vincitori inseriti nelle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio quale preside incaricato. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

3. I candidati risultati idonei a seguito dell'espletamento di un concorso a dirigente scolastico indetto antecedentemente al 1° gennaio 2011, con esclusione delle procedure di cui alla legge 3 dicembre 2010,

n. 202, con ma che non hanno partecipato al corso di formazione, sono collocati a domanda, a decorrere dall'anno scolastico 2015/2016, in coda alle graduatorie regionali della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, sulla base del punteggio all'epoca conseguito. Al termine del periodo di formazione e di prova di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) Area V 11 aprile 2006, i soggetti di cui al presente comma sono sottoposti ad una prova scritta e ad una prova orale selettive, superate con il punteggio di almeno 21/30. In caso di esito positivo delle stesse, si procede secondo quanto disposto al comma 6 del predetto articolo 14. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha compiuto il servizio. In caso di esito negativo della procedura o del periodo di prova, l'aspirante è ricollocato nei ruoli di appartenenza, nei modi e nei termini di cui al comma 9 del citato articolo 14, come sostituito dall'articolo 8, comma 1, del CCNL Area V 15 luglio 2010. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 pro capite.

4. I soggetti non in quiescenza per i quali è pendente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto un contenzioso giurisdizionale con oggetto la partecipazione al concorso a posti di dirigente scolastico indetto con il decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 22 novembre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* – 4 serie speciale – n. 94 del 26 novembre 2004, nonché avverso gli esiti della procedura di cui all'articolo 5 della legge 3 dicembre 2010, n. 202, sono ammessi alla frequenza di un corso-concorso, con rilascio di attestato positivo da parte del direttore del corso, al termine del quale gli stessi presentano una relazione sugli argomenti del corso medesimo e sostengono una prova orale selettiva, superata con il punteggio di almeno 21/30. I candidati risultati idonei a seguito del superamento delle prove di cui al precedente periodo sono inseriti per ordine di punteggio ottenuto nelle graduatorie del concorso predetto, ove ancora non concluso, o di quelle della procedura concorsuale bandita con decreto del Direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 13 luglio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 56 – 4 serie speciale – del 15 luglio 2011, a partire dall'anno scolastico 2014/2015. L'assunzione è disposta esclusivamente nella regione ove l'aspirante ha effettuato il concorso indetto con il decreto direttoriale 22 novembre 2004. È previsto il pagamento di un contributo, da parte dei candidati, per le spese della procedura concorsuale, di importo non superiore a euro 100 *pro capite*.

5. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinati le modalità dei corsi intensivi di formazione di cui ai commi 2, 3 e 4, di durata non superiore a quattro mesi, le modalità di nomina delle commissioni giudica-

trici e i termini per consentire l'espletamento delle procedure di cui ai predetti commi, ai fini dell'assunzione degli aspiranti nella qualifica di dirigente scolastico, con stipula di contratti a tempo indeterminato, fermo restando il regime autorizzatorio di cui all'articolo 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, per i posti vacanti e disponibili, a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, detratto un numero pari al 20 per cento dai posti a valere su quelli relativi alle facoltà assunzionali annualmente autorizzate per l'assunzione nel ruolo di dirigente scolastico, da conteggiare singolarmente nelle varie regioni interessate, per ciascun anno scolastico.

6. Al fine di attuare le procedure di cui ai commi 2, 3, 4 e 5 è autorizzata la spesa di euro 300.000 nel 2014 e di –euro 300.000 nel 2015, agli oneri della quale si provvede: *a)* quanto, a euro 300.000 per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, nonché, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Iniziativa per lo sviluppo del sistema istruzione scolastica e per il diritto allo studio", della missione "istruzione scolastica", e, ove occorra, mediante riduzione degli stanziamenti rimodulabili di parte corrente iscritti nel bilancio del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, programma "Sistema universitario e formazione post-universitaria", della missione "Istruzione universitaria"; *b)* quanto a euro 300.000 per l'anno 2015 mediante corrispondente riduzione delle risorse iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca per il reclutamento e la formazione iniziale dei dirigenti scolastici, degli stanziamenti destinati all'edilizia e alle attrezzature didattiche e strumentali, di cui all'articolo 1, comma 131, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, iscritti nel programma "Istituti di alta cultura" della missione "Istruzione universitaria", nonché del fondo di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440. Dalle somme di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente comma sono detratte quelle percepite ai sensi dei commi precedenti come contributo pagato dai candidati per le spese delle procedure concorsuali previste. Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro il 31 marzo 2014, formula le relative proposte di rimodulazione delle riduzioni di cui al primo periodo, senza pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'articolo 7 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio e a provvedere, nell'ipotesi di incongruità, o insufficienza delle coperture finanziarie previste, all'individuazione delle risorse occorrenti».

---

**7.0.5**

PUGLISI, MINEO, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:***«Art. 7-bis.***(Elevamento obbligo scolastico)*

1. Nell'ambito dei principi fissati dagli articoli 3 e 34 della Costituzione, del valore strategico per lo sviluppo economico e sociale del Paese degli obiettivi fissati da Europa 2020 finalizzati alla riduzione del tasso di abbandono scolastico e all'elevamento dei livelli di istruzione, a partire dall'a.s. 2014/15 l'obbligo scolastico è progressivamente elevato fino all'età di diciotto anni. Conseguentemente l'età per l'accesso al lavoro è progressivamente elevata da sedici anni a diciotto anni.

2. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, sentita la Conferenza unificata di cui al citato decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si provvede alla revisione dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e n. 89 nonché alla modifica del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005 n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53".

3. All'articolo 2, comma 1, lettera g), della Legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale" sono soppresse le seguenti parole: "o attraverso l'apprendistato".

4. Al Decreto Legislativo del 17 ottobre 2005 n. 226 "Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'articolo 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) l'ultimo periodo dell'articolo 1, comma 8, è soppresso;
- b) l'articolo 15, comma 7, è soppresso;
- c) l'articolo 16, comma 2, è soppresso;
- d) all'articolo 31, comma 3, secondo periodo è soppressa la seguente frase: ", anche nell'esercizio dell'apprendistato,".

5. All'articolo 48 della legge 4 novembre 2010 n. 183 "Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, di ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione fem-

minile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro" il comma 8 è soppresso.

6. Al decreto legislativo 14 settembre 2011 n. 167 "Testo unico dell'apprendistato, a norma dell'articolo 1, comma 30, della legge 24 dicembre 2007, n. 247" sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 1, comma 2, è soppressa la lettera a);
- b) l'articolo 3 è soppresso;
- c) all'articolo 4, comma 1, la parola: "diciassettesimo" è sostituita da "diciottesimo";
- d) all'articolo 5, comma 1, la parola «diciassettesimo» è sostituita da «diciottesimo».

7. A decorrere dall'anno scolastico di completa attuazione di quanto previsto dal comma 1, sono abrogati:

- a) l'articolo 2, comma 1, lettera c) della Legge 28 marzo 2003 n. 53 "Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale";
- b) il Decreto Legislativo 15 aprile 2005 n. 76 "Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della legge 28 marzo 2003, n. 53";
- c) i commi da 622 a 624 della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato".

---

### 7.0.6

BIANCONI, VICECONTE

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Assistenza sanitaria al personale navigante ed aeronavigante)*

1. I commi 89, 90, 91, 92, 92-bis, 92-ter, 92-quater e 93 dell'articolo 4 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modificazioni, sono abrogati.

2. Anche ai fini della razionalizzazione della rete ambulatoriale del Ministero mediante la progressiva unificazione delle strutture presenti sul territorio, con decreto del Ministro della salute di natura non regolamentare, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, le competenze del Ministero della salute in materia di assistenza sanitaria al personale navigante e aeronavigante sono affidate agli Uffici periferici ministeriali competenti in materia di salute

umana (U.S.M.A.F.). Le relative funzioni di coordinamento sono, di conseguenza, assicurate dalla Direzione Generale della prevenzione.

3. A decorrere dall'entrata in vigore del provvedimento di cui al comma 2, la dotazione organica della dirigenza di II fascia del Ministero della salute, è ridotta di una unità.

4. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

---

### 7.0.7

BORIOLI, FORNARO, ZANONI, DIRINDIN, Stefano ESPOSITO, FAVERO, FISSORE, Elena FERRARA, LEPRI, MANASSERO, MAURO MARIA MARINO, BROGLIA, CHITI, CASSON

*Dopo l'articolo 7, è aggiunto l'articolo:*

#### «Art. 7-bis

1. Sulla scorta della sentenza della Corte d'Appello di Torino in data 3 giugno 2013 nel contesto del procedimento penale n. R.G. 5621/2012, contro i responsabili del disastro ambientale e sanitario causato nei decenni trascorsi dagli stabilimenti afferenti al gruppo Eternit, e condannati dalla sentenza stessa al risarcimento mediante provvisoriamente esecutive al risarcimento dei danni subiti da molte delle parti civili pubbliche e private costituite in giudizio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministero della giustizia, il Ministero della salute, il Ministero dell'ambiente, il Ministero degli esteri, definisce le modalità e gli strumenti attraverso i quali sostenere, anche finanziaria mente, le parti civili, tanto nell'azione necessaria e rendere esigibile il diritto al risarcimento, quanto nell'assistenza nelle fasi successive del procedimento.

2. Allo scopo di cui al comma 1, sono stanziati 150.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

3. Nelle more della conclusione definitiva del procedimento in atto, ivi comprese le azioni necessarie alla effettiva erogazione alle parti dei risarcimenti stabiliti dalla sentenza, lo Stato valuta l'eventuale disponibilità di risorse da assegnare, quale anticipazione delle poste risarcitorie, ai soggetti aventi diritto, in particolare con precedenza a coloro che hanno contratto patologie invalidanti e ai familiari delle vittime».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 150;

2015: – 150;

2016: – 150.

---

**7.0.8**

TOMASELLI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Prosecuzione e potenziamento delle attività di farmacovigilanza)*

1. In riferimento alle disposizioni riportate nel Regolamento 1235/2010/EU e nella Direttiva 2010/84/EU, le attività di farmacovigilanza poste in essere con il decreto legislativo n. 44 del 1997 (e s.m.i.) devono essere ulteriormente sviluppate e potenziate, anche portando a compimento il percorso di istituzionalizzazione e strutturazione dei centri regionali di farmacovigilanza, al fine omogeneizzare e consolidare la rete nazionale di farmacovigilanza costituita dall'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dagli stessi centri regionali nell'obiettivo di rafforzare la rete europea di farmacovigilanza.

2. L'AIFA sottopone il sistema di farmacovigilanza a verifiche periodiche e riferisce i risultati all'Istituto superiore di sanità, al Ministero per la salute ed alla Commissione europea entro il 21 settembre 2013 e, successivamente, ogni due anni.

3. Le regioni e le provincie autonome provvedono a portare a compimento il percorso di strutturazione dei Centri regionali di farmacovigilanza e di internalizzazione delle attività e delle professionalità sviluppate, anche mediante la stabilizzazione, attraverso procedure selettive riservate, dei rapporti di lavoro comunque già posti in essere per almeno tre annualità consecutive.

4. Le risorse economiche destinate alle attività di farmacovigilanza, eventualmente disponibili anche per effetto di precedenti stanziamenti, devono essere utilizzate prioritariamente per il conseguimento delle finalità delineate ai commi precedenti e più compiutamente declinate nelle norme comunitarie e nazionali citate».

---



**7.0.9**

Luigi MARINO

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di lavoro accessorio)*

1. Al decreto legislativo 10 settembre 2003 n. 276 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 70, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a 7.000 euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell'anno precedente. Fermo restando il limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare, nei confronti dei committenti imprenditori commerciali o professionisti le attività lavorative di cui al presente comma possono essere svolte a favore di ciascun singolo committente senza alcuna singola limitazione. A partire dall'anno 2014, prestazioni di lavoro accessorio possono essere altresì rese, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, fermo restando quanto previsto dal comma 3 e nel limite massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare, dai percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito. L'INPS provvede a sottrarre dalla contribuzione figurativa relative alle prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito gli accrediti contributivi derivanti dalle prestazioni di lavoro accessorio";

b) all'articolo 70, dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

"1-bis. In via straordinaria, fino al 31 dicembre 2016 è consentito ai giovani dai 18 ai 29 anni ed ai soggetti definiti 'svantaggiati' ai sensi del decreto ministeriale 20 marzo 2013 1 effettuare prestazioni di lavoro accessorio a favore di committenti imprenditori commerciali operanti nel settore del turismo o dei servizi, in deroga al tetto di cui al comma precedente, fino al raggiungimento del limite complessivo di 7.000 euro nel corso di un anno solare annualmente rivalutato ai sensi del comma 1";

c) all'articolo 70, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche in agricoltura.";

d) all'articolo 72, comma 1, le parole: "carnet di buoni orari", sono sostituite dalle seguenti: "carnet di buoni";

e) all'articolo 72, dopo il comma 4-*bis* è inserito il seguente comma:

"4-*ter*. Qualora l'acquisto e il rimborso del *voucher* avvenga direttamente presso le sedi INPS o per via telematica è previsto, per il concessionario, un compenso pari al 2 per cento dell'importo del *voucher* per la gestione del servizio";

f) all'articolo 72, al comma 5, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali individua, di concerto con l'INPS, le modalità necessarie e gli strumenti atti a potenziare e semplificare l'accesso ai mezzi informatici disponibili e diretti a rendere più snello il flusso di dati necessari a gestire i rapporti; in merito è fissato al 31 dicembre 2013 il termine ultimo per la presentazione di un decreto ministeriale atto a regolare tali modalità"».

#### 7.0.10

ICHINO, TONINI, BERGER, FUCKSIA, LANZILLOTTA, PUPPATO, DE MONTE, PALERMO, SUSTA, DI GIORGI, OLIVERO, ROMANO, MARCUCCI, GIANNINI, LEPRI, MARAN, DELLA VEDOVA, RICCHIUTI, D'ADDA, D'ONGHIA, SCALIA

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 7-*bis*.

*(Sperimentazione regionale di misure per l'inserimento o reinserimento nel tessuto produttivo di giovani inoccupati e disoccupati)*

1. Ciascuna Regione ha la facoltà di attivare, mediante delibera della Giunta regionale, la sperimentazione del dispositivo di coniugazione del trattamento di disoccupazione o di mobilità con un servizio di assistenza intensiva nella ricerca della nuova occupazione, secondo quanto disposto nei commi che seguono.

2. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 stabilisce l'ambito territoriale, esteso o no all'intera Regione, e l'eventuale ulteriore delimitazione in riferimento a categorie di persone, entro cui la sperimentazione avrà luogo. Alle persone inoccupate o disoccupate, titolari o no di trattamento di disoccupazione o di mobilità, rientranti nel campo di applicazione della sperimentazione definito dalla delibera della Giunta, è data la facoltà di optare per il contratto di ricollocazione, regolato secondo i commi che seguono.

3. Il contratto di ricollocazione è stipulato dalla persona interessata con una delle agenzie fornitrici di servizi nel mercato del lavoro accreditate dalla Regione. Esso prevede:

a) l'attivazione di un servizio di assistenza intensiva per il reperimento della nuova occupazione il più possibile corrispondente alle capa-

cità professionali e alle aspirazioni della persona interessata e il più possibile vicino al suo luogo di residenza, compatibilmente con la domanda espressa dal mercato del lavoro nella zona;

b) la disponibilità della persona interessata a dedicare alla ricerca della nuova occupazione e all'eventuale riqualificazione professionale necessaria una quantità di tempo almeno corrispondente al tempo pieno o parziale del rapporto di lavoro a cui essa aspira;

c) la disponibilità della persona interessata per l'attività lavorativa meglio corrispondente alle sue capacità ed esigenze, compatibilmente con le possibilità che si offrono nella zona in cui la ricerca si svolge;

d) l'affidamento della persona interessata a un *tutor* designato dall'agenzia, responsabile del servizio, cui compete anche il controllo dell'adempimento da parte della persona stessa degli oneri di cui alle lettere b) e c);

e) la sostanziale gratuità del servizio per la persona interessata, in virtù di quanto disposto dal comma 6;

f) l'obbligo per il *tutor* – quando la persona assistita sia titolare di trattamento di disoccupazione o di mobilità – di comunicare alla Direzione provinciale per l'impiego l'eventuale inadempimento rilevante dagli oneri di cui alle lettere b) e c), ai fini della riduzione o sospensione del trattamento di sostegno del reddito, informandone contestualmente la persona interessata;

g) la facoltà della persona interessata di impugnare la comunicazione di cui alla lettera f) entro il termine di sette giorni dalla ricezione della relativa informazione, mediante la procedura di cui al comma 5;

h) a seguito della seconda comunicazione di inadempimento di cui alla lettera f), l'agenzia ha facoltà di recedere dal contratto di ricollocazione con effetto immediato.

4. A seguito della prima comunicazione di cui al comma tre lettera f), la Direzione provinciale per l'impiego dispone entro dieci giorni dalla scadenza del termine per l'impugnazione di cui al comma 5 la riduzione del trattamento di disoccupazione dandone immediata comunicazione all'Inps. A seguito della seconda comunicazione, dispone entro lo stesso termine la sospensione per tre mesi del trattamento di disoccupazione.

5. In ogni sede individuata dalla delibera di Giunta di cui all'articolo 1 è costituito un ufficio arbitrale monocratico per la soluzione delle controversie di cui alla lettera g) del comma 3. La funzione è svolta da un arbitro concordemente scelto dalle associazioni comparativamente maggiormente rappresentative sul piano regionale dei lavoratori e delle agenzie fornitrici di servizi per l'impiego accreditate dalla Regione, secondo le regole che seguono:

a) le controversie circa la disponibilità richiesta alla persona disoccupata sono risolte secondo ragionevolezza ed equità, tenendosi conto del necessario bilanciamento tra interesse generale alla riduzione del periodo di disoccupazione e interesse della persona disoccupata a continuità di

reddito e di impegno professionale rispetto alla sua precedente esperienza di lavoro;

b) ciascuna controversia è risolta con un lodo scritto e comunicato all'agenzia e alla persona interessate, nonché alla Direzione Provinciale per l'Impiego competente, entro quindici giorni dalla comunicazione di cui alla lettera f) del comma 3;

c) il procedimento si svolge senza alcun altro vincolo procedurale se non la corretta costituzione del contraddittorio e l'audizione dell'agenzia e della persona interessate da parte dell'arbitro;

d) il lodo arbitrale, immediatamente produttivo dell'effetto della sospensione del trattamento di disoccupazione o di mobilità, può essere impugnato da ciascuna delle parti mediante ricorso al Giudice del lavoro *ex* articolo 414 del codice di procedura civile, in contraddittorio con l'altra parte interessata.

6. Il corrispettivo del servizio oggetto del contratto di ricollocazione, determinato secondo gli *standard* di mercato, è coperto mediante *voucher* regionale, di entità commisurata alla difficoltà di ricollocazione della persona disoccupata, articolato in una parte fissa e una parte correlata al conseguimento del risultato positivo, il tutto secondo le regole fissate nella delibera della Giunta regionale di cui al comma 1.

7. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare l'impresa, anche a partecipazione pubbliche abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, l'agenzia fornitrice del servizio e l'impresa possono concordare, mediante pattuizione a sé stante, una integrazione del corrispettivo a carico di quest'ultima. Il contratto di ricollocazione può prevedere l'erogazione a favore della persona disoccupata, a carico dell'impresa, di un trattamento complementare di disoccupazione soggetto alla stessa condizionalità cui è soggetto quello principale, a norma.

8. Al contratto di ricollocazione di cui al comma 3 può partecipare anche l'amministrazione pubblica che abbia licenziato o non abbia rinnovato un contratto a termine di cui sia stata titolare la persona da ricollocare. In questo caso, in alternativa alla proroga del contratto a termine di cui al comma 9 articolo 4 della presente legge, il contratto di ricollocazione può prevedere, senza maggior onere per la finanza pubblica rispetto alla proroga stessa, l'erogazione a favore della persona disoccupata di un trattamento complementare di disoccupazione. Detto trattamento viene pagato dall'Inps in aggiunta al trattamento di disoccupazione o di mobilità, dietro versamento da parte dell'amministrazione interessata degli importi corrispondenti, secondo le modalità determinate mediante apposito regolamento, emanato con decreto del Ministro della funzione pubblica.

9. La delibera della Giunta regionale di cui al comma 1 può disporre, anche in deroga alla disciplina generale vigente, che la somma degli importi che sarebbero stati destinati al trattamento di disoccupa-

zione, e che per effetto del collocamento del lavoratore vengono risparmiati, sia destinata:

a) per un quarto a un premio per gli addetti al servizio pubblico per l'impiego, commisurato all'efficacia dell'azione da essi svolta per promuovere la stipulazione dei contratti di ricollocazione;

b) per tre quarti a un fondo regionale destinato a coprire temporaneamente, in tutto o in parte, la differenza tra il reddito di lavoro percepito dalla persona interessata prima del periodo di disoccupazione e quello percepito dopo, in aggiunta o in alternativa alla copertura delle eventuali maggiori spese di trasporto su di essa gravanti per il raggiungimento della nuova sede di lavoro.

10. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 400 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di giovani inoccupati che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti, nell'ambito del programma europeo Youth Guarantee.

11. È istituito un fondo di 100 milioni di euro, al quale le Regioni potranno attingere per l'erogazione di indennità di inserimento, di importo non superiore a 600 euro al mese per la durata massima di sei mesi, in favore di persone impegnate da almeno un anno in un programma di lavori socialmente utili nelle province di Napoli e di Palermo, che abbiano sottoscritto il contratto di ricollocazione di cui ai commi precedenti».

*Conseguentemente, all'articolo 7 sono apportate le seguenti modificazioni:*

a) al comma 1, le parole: «600 milioni» sono sostituite dalle seguenti «500 milioni»;

b) il comma 6 è soppresso.

---

## 7.0.11

MILO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

### «Art. 7-bis.

1. È abrogata la lettera d) al comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 agosto 2000, n. 248.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge le controversie sorte a causa della violazione dei diritti d'autore e dei diritti connessi di cui al comma 1, lettera d) dell'articolo 14, legge 18 agosto

2000, n. 248 possono essere definite corrispondendo un ammontare pari al 5 per cento del cominato».

---

#### **7.0.12**

D'AMBROSIO LETTIERI, FLORIS, ZIZZA, PERRONE, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO, Mariarosaria ROSSI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Bilancio LEA)*

1. Ai fini di garantire l'ulteriore sviluppo del Nuovo sistema informativo sanitario, anche attraverso l'attivazione di nuovi flussi informativi, il Ministero della salute per consentire il monitoraggio sistematico dei livelli essenziali di assistenza (LEA), realizza uno strumento denominato "bilancio LEA" per il miglioramento della qualità dell'assistenza e dell'appropriatezza delle prestazioni erogate dal Servizio sanitario nazionale, per l'analisi comparativa tra le diverse realtà regionali nonché per la verifica della coerenza tra le prestazioni erogate ed i relativi costi ai fini del contenimento della spesa sanitaria.

2. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro annui a decorrere dall'anno 2014.».

*Conseguentemente ridurre di 3 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A rubrica del MEF.*

---

#### **7.0.13**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra)*

1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il perso-

nale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, consegue il diritto alla pensione anticipata. al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.

2. Al personale addetto alla condotta che ha compiuto cinquantacinque anni di età a cui è ritirata la licenza a seguito della perdita dei requisiti medici e psico-fisici verificati ai sensi degli articoli 15 e 17 del decreto legislativo 30 dicembre 2010, n. 247, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno diciotto anni effettivi di condotta dei treni. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia, di cui al comma 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto conseguono il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di sessantadue anni di età e del requisito contributivo di quarant'anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nella mansione.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1, 2 e 3 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle fmanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto"».

**7.0.14**

URAS, DE PETRIS, BAROZZINO, BENCINI

*Dopo l'articolo* inserire il seguente:**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni concernenti i requisiti per l'accesso al pensionamento anticipato da parte del personale ferroviario viaggiante, di macchina e di manovra)*

1. In ragione della particolare usura e delle specifiche aspettative di vita, nonché per garantire la sicurezza del trasporto ferroviario, il personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto consegue il diritto alla pensione anticipata al raggiungimento del requisito anagrafico di cinquantotto anni di età e del requisito contributivo di trentotto anni, di cui almeno venti anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al presente comma.

2. Al personale addetto alle mansioni di cui al comma 1, qualora a causa della perdita dei requisiti psico-fisici previsti dalle disposizioni vigenti venga meno la specifica abilitazione per lo svolgimento della mansione, è riconosciuto il diritto alla pensione anticipata se ha raggiunto il requisito contributivo di trentacinque anni, di cui almeno quindici anni effettivamente svolti nelle mansioni di cui al comma 1. In alternativa, il lavoratore può scegliere di rimanere in servizio fino al raggiungimento del limite di età per l'accesso al pensionamento di vecchiaia di cui all'articolo 24, comma 6, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione dei commi 1 e 2 del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. Al secondo periodo del comma 18 dell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con esclusione del personale operante nelle imprese ferroviarie e nelle imprese dei gestori delle infrastrutture ferroviarie con mansioni di addetto alla condotta dei treni, addetto alla scorta dei treni, addetto alla manovra, traghettamento, formazione treni ed il personale imbarcato a bordo delle navi traghetto».



**7.0.15**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, MANDELLI, BIANCONI, RIZZOTTI, IURLARO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di registrazione dei medicinali omeopatici)*

Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

*1-bis.* Le domande di primo rinnovo, corredate della documentazione di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, sono presentate all'Agenzia italiana del farmaco entro il 30 giugno 2015;

*1-ter.* Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo di cui al precedente comma *1-bis*, l'Agenzia italiana del farmaco attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e avvia l'istruttoria per la valutazione ai fini del rilascio del provvedimento finale di rinnovo;

*1-quater.* I medicinali muniti di numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del perfezionamento del procedimento di valutazione della domanda di rinnovo. Ad ogni modo, qualora entro la data del 31 dicembre 2020 non sia stato comunicato alcun provvedimento, il rinnovo si intende accordato. In caso di esito positivo o di silenzio-assenso, il numero provvisorio di registrazione acquista carattere definitivo;

*1-quinquies.* A partire dal 1° gennaio 2016, i medicinali omeopatici provvisti di numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 12 dell'articolo 158 del presente decreto. Il diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro cui è notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione;

*1-sexies.* In caso di diniego di registrazione, è consentito lo smaltimento delle scorte per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di notifica del diniego medesimo;

*1-septies.* I medicinali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 16 del presente decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1.000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione e/o di rinnovo. In tal caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le aziende produttrici comunicano all'Agenzia italiana del farmaco le vendite dell'anno precedente per ciascun medicinale. La produzione e la commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è autorizzata da AIFA mediante il rilascio di un numero unico di notifica. A partire dal 1° gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è stabilito un diritto annuale complessivo pari a 50 mila euro da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato

pagamento del diritto annuale di cui al periodo precedente determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione;

1-*octies*. I medicinali di cui al precedente comma 1-*septies* non sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 158 del presente decreto;

al comma 12 dell'articolo 158, prima delle parole «A decorrere dal 2014» inserire i seguenti periodi: «In ogni caso, per il rinnovo dell'auto-rizzazione dei medicinali di cui all'articolo 20 del presente decreto la tariffa riferita a medicinale omeopatico unitario è di euro 800 valido per tutte le diluizioni e la tariffa riferita a medicinale omeopatico complesso è di 1.200 euro indipendentemente dal numero dei componenti. Le tariffe di cui al periodo precedente si applicano anche per le nuove registrazioni di medicinali omeopatici».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in 5 milioni di euro per il 2014, 5 milioni di euro per il 2015 e 5 milioni di euro per il 2016, si provvede mediante corrispondente incremento degli importi di cui all'articolo 10, comma 37, allegato 5, redistribuendo proporzionalmente l'incremento sui singoli ministeri.*

---

## 7.0.16

### DIRINDIN

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente articolo:*

#### **«Art. 7-bis.**

*(Disposizioni in materia di registrazione dei medicinali omeopatici)*

Al decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, sono apportate le seguenti modifiche:

all'articolo 20, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-*bis*. Le domande di primo rinnovo, corredate della documentazione di cui agli articoli 16 e 17 del presente decreto, sono presentate all'Agenzia italiana del farmaco entro il 30 giugno 2015;

1-*ter*. Entro trenta giorni dalla ricezione della domanda di rinnovo di cui al precedente comma 1-*bis*, l'Agenzia italiana del farmaco attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e avvia l'istruttoria per la valutazione ai fini del rilascio del provvedimento finale di rinnovo;

1-*quater*. I medicinali muniti di numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del perfezionamento del procedimento di valutazione della domanda di rinnovo. Ad ogni modo, qualora entro la data del 31 dicembre

2020 non sia stato comunicato alcun provvedimento, il rinnovo si intende accordato. In caso di esito positivo o di silenzio-assenso, il numero provvisorio di registrazione acquista carattere definitivo;

*1-quinquies.* A partire dal 1° gennaio 2016, i medicinali omeopatici provvisti di numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 12 dell'articolo 158 del presente decreto. Il diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro cui è notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione;

*1-sexies.* In caso di diniego di registrazione, è consentito lo smaltimento delle scorte per un periodo di sei mesi decorrente dalla data di notifica del diniego medesimo;

*1-septies.* I medicinali aventi le caratteristiche di cui all'articolo 16 del presente decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1.000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione e/o di rinnovo. In tal caso, entro il 31 gennaio dell'anno successivo, le aziende produttrici comunicano all'Agenzia italiana del farmaco le vendite dell'anno precedente per ciascun medicinale. La produzione e la commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è autorizzata da AIFA mediante il rilascio di un numero unico di notifica. A partire dal 1° gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali di cui al presente comma è stabilito un diritto annuale complessivo pari a 50 mila euro da corrispondere entro il 31 gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento del diritto annuale di cui al periodo precedente determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione;

*1-octies.* I medicinali di cui al precedente comma *1-septies* non sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui all'articolo 158 del presente decreto;

al comma 12 dell'articolo 158, prima delle parole «A decorrere dal 2014» inserire i seguenti periodi: «In ogni caso, per il rinnovo dell'autorizzazione dei medicinali di cui all'articolo 20 del presente decreto la tariffa riferita a medicinale omeopatico unitario è di euro 800 valido per tutte le diluizioni e la tariffa riferita a medicinale omeopatico complesso è di 1.200 euro indipendentemente dal numero dei componenti. Le tariffe di cui al periodo precedente si applicano anche per le nuove registrazioni di medicinali omeopatici».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «155 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

**7.0.17**

D'AMBROSIO LETTIERI, VICECONTE, BIANCONI, MILO, MANDELLI, RIZZOTTI, IURLARO, DIRINDIN, Mariarosaria ROSSI

*Dopo l'articolo 7, è inserito il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Istituzione Anagrafe degli assistiti)*

1. Dopo l'articolo 62-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunto il seguente articolo: "Art. 62-ter. - *(Anagrafe nazionale degli assistiti)*. – 1. Per rafforzare gli interventi in tema di monitoraggio della spesa del settore sanitario, accelerare il processo di automazione amministrativa e migliorare i servizi per i cittadini e le pubbliche amministrazioni, è istituita, nell'ambito del sistema informativo realizzato dal Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione di quanto disposto dall'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, l'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA).

2. L'ANA, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze, in accordo con il Ministero della salute in relazione alle specifiche esigenze di monitoraggio dei LEA, nel rispetto delle previsioni di cui al comma 5 dell'articolo 62 del presente decreto, subentra, per tutte le finalità previste dalla normativa vigente, alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1982, n. 526, che mantengono la titolarità dei dati di propria competenza e ne assicurano l'aggiornamento.

3. L'ANA assicura alla singola azienda sanitaria la disponibilità dei dati e degli strumenti per lo svolgimento delle funzioni di propria competenza e garantisce l'accesso ai dati in essa contenuti da parte delle pubbliche amministrazioni per le relative finalità istituzionali, secondo le modalità di cui all'articolo 58, comma 2, del presente decreto.

4. Con il subentro dell'ANA, l'azienda sanitaria locale cessa di fornire ai cittadini il libretto sanitario personale previsto dall'articolo 27 della legge 23 dicembre 1978, n. 833. È facoltà dei cittadini di accedere in rete ai propri dati contenuti nell'ANA, secondo le modalità di cui al comma 1 dell'articolo 6 del presente decreto, ovvero di richiedere presso l'azienda sanitaria locale competente copia cartacea degli stessi.

5. In caso di trasferimento di residenza del cittadino, l'ANA ne dà immediata comunicazione in modalità telematica alle aziende sanitarie locali interessate dal trasferimento. L'azienda sanitaria locale nel cui territorio è ricompresa la nuova residenza provvede alla presa in carico del cittadino, nonché all'aggiornamento dell'ANA per i dati di propria competenza. Nessun'altra comunicazione in merito al trasferimento di residenza è dovuta dal cittadino alle aziende sanitarie interessate.

6. L'ANA assicura al nuovo sistema informativo sanitario nazionale realizzato dal Ministero della salute in attuazione di quanto disposto dal-

l'articolo 87 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, con le modalità definite dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 7, l'accesso ai dati e la disponibilità degli strumenti funzionali a garantire l'appropriatezza e l'efficacia delle prestazioni di cura erogate al cittadino, nonché per le finalità di cui all'articolo 15, comma 25-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.

7. Entro il 30 giugno 2014, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute e del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabiliti: *a)* i contenuti dell'ANA, tra i quali devono essere inclusi il medico di medicina generale, il codice esenzione e il domicilio; *b)* il piano per il graduale subentro dell'ANA alle anagrafi e agli elenchi degli assistiti tenuti dalle singole aziende sanitarie locali, da completare entro il 30 giugno 2015; *c)* le garanzie e le misure di sicurezza da adottare, i criteri per l'interoperabilità dell'ANA con le altre banche dati di rilevanza nazionale e regionale, nonché le modalità di cooperazione dell'ANA con banche dati già istituite a livello regionale per le medesime finalità, nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e delle regole tecniche del sistema pubblico di connettività, al sensi del presente decreto".

2. Dopo la lettera *f)* del comma 3-*bis* dell'articolo 60 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, è aggiunta la seguente lettera: "*g)* Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA)".

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014 ed 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, al fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute per l'anno 2014 e le proiezioni dell'accantonamento per gli anni 2015 e 2016.

4. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**7.0.18**

D'AMBROSIO LETTIERI, MILO, BIANCONI, RIZZOTTI, VICECONTE, AIELLO, D'ANNA, SCILIPOTI, ZUFFADA, MANDELLI

*Dopo l'articolo 7, inserire il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale)*

1. Gli operatori del settore alimentare, inclusi quelli della ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, che forniscono prodotti alimentari alle organizzazioni riconosciute non lucrative di utilità sociale ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che effettuano a fini di beneficenza, raccolta e distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, devono registrare l'oggetto, il luogo, la data, l'ora e il destinatario della fornitura.

2. Le organizzazioni di cui al comma 1 devono garantire che la durata e le modalità del trasporto, nonché dello stoccaggio e della somministrazione degli alimenti non inficiano la sicurezza dei medesimi. Con decreto del Ministro della salute, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità di attuazione del presente comma.

3. I commi 1 e 2 non si applicano alla distribuzione gratuita di prodotti alimentari di proprietà degli operatori del settore alimentare effettuata dai medesimi direttamente agli indigenti.

4. La legge 25 giugno 2003, n. 155, è abrogata.

5. Dall'attuazione del presente articolo non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

**7.0.19**

RUSSO

*Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:*

**«Art. 7-bis.**

*(Istituzione di un voucher per l'impiego dei disoccupati privi di ammortizzatori e degli inoccupati fuori dai percorsi della Garanzia giovani e remunerazione a risultato dei servizi per il lavoro accreditati)*

1. È prevista l'assegnazione ai servizi per il lavoro competenti di risorse per la promozione di voucher destinati al sostegno all'inserimento lavorativo di cittadini disoccupati, iscritti al centro per l'impiego di riferi-

mento, che abbiano effettuato la dichiarazione di disponibilità al lavoro e che non siano tra i soggetti a cui sono rivolti i programmi di reimpiego connessi all'attuazione della «Garanzia giovani» ed agli ammortizzatori sociali.

2. I *voucher* vengono messi a disposizione, sulla base di una pianificazione regionale, dei servizi per il lavoro competenti, che ne decidono l'assegnazione agli utenti sulla base delle esigenze operative e di corretta finalizzazione del relativo patto di servizio sottoscritto dal disoccupato.

3. Il *voucher* da diritto ad una remunerazione per l'operatore accreditato od autorizzato scelto dall'utente solo in caso di effettivo inserimento al lavoro ed entro sei mesi dalla stipula del relativo patto di servizio.

4. È considerato risultato ai fini del presente articolo il solo inserimento lavorativo. Il riconoscimento economico per l'operatore accreditato od autorizzato viene definito attraverso apposito decreto, previo parere della Conferenza Stato-Regioni, stabilendo un diverso ammontare in funzione del fatto che l'utente sia inserito al lavoro con contratto a tempo indeterminato, determinato o di somministrazione di almeno sei mesi.

5. Il diritto alla remunerazione a risultato per l'operatore accreditato od autorizzato scatta dopo il termine del periodo di prova stabilito dal contratto nazionale di lavoro con cui l'utente è stato inserito, qualora previsto.

6. Il pagamento dell'importo viene effettuato direttamente dal Ministero del lavoro, tramite INPS.

7. Per le finalità di cui al presente articolo sono stanziati risorse fino ad un ammontare massimo di 70 milioni di euro annui per il periodo 2014-2016 e si provvede attraverso una corrispondente nuova finalizzazione delle risorse assegnate quale *bonus* occupazione per il periodo 2013-2015 ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito nella legge n. 99 del 9 agosto 2013 e non spese in ciascuna annualità considerata».

---

## 8.1

LEZZI, MOLINARI, BULGARELLI, BERTOROTTA, MANGILI

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014/2020, a valere sulle risorse dei fondi strutturali, del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEARS) e del fondo per gli affari marittimi e per la pesca (FEAMP), a titolarità delle regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, nella misura massima del 30 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 30 per cento fa ca-

rico ai bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, nonché degli eventuali organismi pubblici partecipanti ai programmi. Per i Programmi Operativi delle regioni Sicilia, Calabria, Campania e Sardegna, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, in regime transitorio nell'ambito dell'obiettivo convergenza, la quota nazionale pubblica potrà raggiungere il 90 per cento della quota pubblica globale con la copertura finanziaria posta a carico del fondo di rotazione. le suddette regioni assicurano, comunque, una quota minima di cofinanziamento a carico dei rispettivi bilanci e/o degli altri Enti pubblici partecipanti ai programmi, stabilita nel 10 per cento della quota nazionale pubblica».

---

## 8.2

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)»:*

*Conseguentemente, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Alla copertura degli oneri relativi alla quota di cofinanziamento nazionale pubblica relativa agli interventi cofinanziati dall'Unione europea per il periodo di programmazione 2014-2020, a valere sulle risorse del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), a titolarità delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano, concorre il Fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n.183, nella misura massima dell'84 per cento degli importi previsti nei piani finanziari dei singoli programmi. La restante quota del 16 per cento fa carico ai bilanci delle Regioni e delle Province Autonome, nonché degli eventuali altri organismi pubblici partecipanti ai programmi».

*Conseguentemente, alla Tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

---



### 8.3

STEFANO, URAS, DE PETRIS

*Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo:*

«La quota di cofinanziamento delle Regioni e delle Province autonome non concorre a determinare la percentuale di impegno e di spesa rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno».

---

### 8.4

TOMASELLI

*Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo:* «La quota di cofinanziamento delle regioni e delle province autonome non concorre a determinare la percentuale di impegno e di spesa rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno».

*Conseguentemente:*

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

– All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:.

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

**8.5**

FEDELI, CANTINI, FILIPPI, MATTESINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea, per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte sono esclusi, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria e di competenza euro compatibile di ciascuna regione a statuto ordinario limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma e sono inclusi tra le spese soggette all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis) della legge 12 novembre 2011, n. 183 per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma.

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:* «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 40.000;

2015: - 0;

2016: - 0.

---

**8.6**

MARTINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea, per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte sono esclusi ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma e sono inclusi tra le spese soggette all'articolo

32, comma 4, lettera n-*bis* della legge 12 novembre 2011, n. 183 per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma.

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– All'articolo 12 comma 4, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti «90.000 euro» le parole: «fino a 200.000 euro» con le seguenti: «fino a 150.000 euro», le parole: «per la parte eccedente 200.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 150.000 euro», e le parole «per la parte eccedente 250.000 euro» con le seguenti: «per la parte eccedente 200.000 euro» e aggiungere in fine le seguenti parole: «Le predette aliquote sono incrementate del 50 per cento qualora il soggetto titolare del trattamento pensionistico percepisca, nel medesimo periodo, anche un reddito da lavoro di importo superiore a 28.000 euro»;

– All'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-*bis*. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo» sono soppresse;

– All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-*bis*. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995 n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

– All'articolo 17, comma 7 sostituire le parole: *2 per mille*» con le seguenti: «*2,1 per mille*»;

– All'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-*bis*. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di ge-

stione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

– All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

b). La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

## 8.7

CANTINI

*Dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis. Nel caso in cui le Regioni a statuto ordinario abbiano trasmesso all'Unione Europea, per l'approvazione da parte di quest'ultima, le proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020, gli eventuali impegni e pagamenti assunti dalle Regioni stesse a titolo di anticipazione sulla base dei piani finanziari contenuti in tali proposte: sono esclusi, ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica, dal complesso delle spese finali in termini di competenza finanziaria e di competenza eurocompatibile di ciascuna regione a statuto ordinario limitatamente alla quota di risorse comunitarie previste dalla proposta di programma: sono inclusi tra le spese soggette all'articolo 32, comma 4, lettera n-bis della legge 12 novembre 2011, n. 183 per la quota di risorse di cofinanziamento nazionali previste dalla proposta di programma»;

*Conseguentemente,*

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

– All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento»;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 40.000;

2015: – 40.000;

2016: – 40.000.

---

## 8.8

CANTINI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al comma 4 dell'articolo 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, è aggiunto il seguente:

"n-quinquies) degli impegni e pagamenti assunti dalle Regioni a titolo di anticipazione sulla base di piani finanziarie sulle proposte di Programma operativo regionale attuative della programmazione 2014-2020 trasmesse all'Unione europea per l'approvazione, nei limiti di 300 milioni di euro"».

*Conseguentemente,*

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento"»;*

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 40.000;

2015: – 40.000;

2016: – 40.000.

---

**8.9**

RUVOLO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Recuperare risorse finanziarie nell'ambito di società a partecipazione pubblica maggioritaria, tramite la riduzione del capitale sociale e/ o la distribuzione di riserve disponibili, laddove esuberanti, previa deliberazione degli Organi sociali competenti».

---

**8.10**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 9, apportare le seguenti modificazioni: sostituire le parole: «fino al limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016» con: «fino al limite di 80 milioni di euro nel 2014, di 100 milioni di euro nel 2015, di 120 milioni di euro nel 2016».*

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro nel 2014, di 40 milioni di euro nel 2015 e di 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016».

---

**8.11**

LAI, TONINI, GUERRIERI PALEOTTI

*Al comma 9, sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

**8.12**

TONINI, COCIANCICH, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, RUSSO, TRONTI

*Al comma 9, sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro».*

---

**8.13**

TONINI, COCIANCICH, CORSINI, FATTORINI, LUCHERINI, MICHELONI, RUSSO, TRONTI

*Al comma 9, sostituire le parole: «60 milioni di euro» con le seguenti: «65 milioni di euro».*

*Alla tabella C, missione L'Italia in Europa e nel mondo, programma Cooperazione allo sviluppo, voce Ministero degli affari esteri, legge n. 7 del 1981 e legge n. 49 del 1987, apportare le seguenti variazioni:*

2014:

CP: + 5.000;  
CS: + 5.000.

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 5.000;  
2015: – 0;  
2016: – 0;

---

**8.14**

CALEO, VACCARI, CUOMO, MANASSERO, MIRABELLI, MORGONI, PUPPATO, SOLLO

*Dopo il comma 9 inserire il seguente:*

*«9-bis. A valere sulle disponibilità del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 187, sono destinate, fino al limite di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, risorse a favore delle azioni di messa in sicurezza del territorio attraverso interventi integrati di riduzione del rischio, tutela e recupero degli ecosistemi e della bio diversità realizzate in coerenza e a completamento della politica europea in materia di acque e che integrino gli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE, in materia di acque e della Direttiva 2007/60/CE, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni. Le somme annualmente individuate*

sulla base delle azioni finanziabili ai sensi del presente comma sono versate dal fondo di rotazione all'entrata del bilancio dello Stato per essere destinate al pertinente capitolo di spesa del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che provvede al relativo utilizzo in favore delle azioni stesse».

---

### **8.15**

FISSORE

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

10-ter. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **8.16**

RUSSO

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Il comma 2 dell'articolo 56 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, è soppresso.

10-ter. Il requisito del rilascio di garanzia fideiussoria per l'erogazione degli anticipi, a favore di soggetti privati, sulla quota nazionale relativa al cofinanziamento dei programmi di politica comunitaria, a valere sulle risorse del fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, viene meno per tutte le pratiche in corso alla data di entrata in vigore della presente legge».

---



**8.0.1**

FALANGA

*Dopo l'articolo 8, è inserire il seguente:*

**Art. 8-bis.**

*(Disposizioni volte ad accelerare i procedimenti relativi ai programmi comunitari 2014-2020 ed alla definitiva attuazione del programma 2007-2013, per l'attuazione dei Grandi Progetti comunitari, previsti dall'articolo 39 del Regolamento del Consiglio europeo 11 luglio 2006, n. 1083, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 539/2010 del Consiglio e del Parlamento europeo del 16 giugno 2010)*

1. Al fine di accelerare i procedimenti di spesa delle risorse previste dai fondi comunitari, Invitalia Spa è autorizzata a costituire apposite società, anche partecipate da enti locali interessati, da soggetti pubblici e da soggetti privati senza scopo di lucro, scelti con procedura ad evidenza pubblica, per realizzare le attività previste nell'ambito dei Grandi Progetti, di cui all'articolo 39 del Regolamento del Consiglio europeo 11 luglio 2006, n. 1083, come modificato dall'articolo 1 del Regolamento (UE) n. 539 del 2010 del Consiglio e del Parlamento europeo del 16 giugno 2010, presentati alla Commissione europea, ai sensi dell'articolo 40 del medesimo regolamento. Le società così costituite subentrano nella funzione di beneficiarie del Grande Progetto di riferimento, senza necessità di approvazione o autorizzazione da parte dell'Autorità di gestione del relativo piano operativo. Le società, per l'espletamento dei compiti di cui al presente comma, si avvalgono dell'assistenza tecnica di Promuovi Italia Spa.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sono individuati i Grandi Progetti di cui al precedente comma, tra quelli ricadenti nel territorio delle Città metropolitane indicate dall'articolo 18 della legge 7 agosto 2012, n. 135.

3. Le disposizioni dell'articolo 125 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, si applicano anche alle controversie relative alle procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi di cui all'articolo 39 del Regolamento del Consiglio europeo 11 luglio 2006, n. 1083.

4. In caso di mancata emanazione nei termini di legge o di regolamento dei provvedimenti di chiusura dei procedimenti di spesa di cui al comma 1, di competenza delle amministrazioni pubbliche, le società di cui al medesimo comma 1 invitano il soggetto al quale il ritardo o l'inerzia sono imputabili, ad assicurare l'adempimento entro un termine non inferiore a novanta giorni.

5. In caso di ulteriori ritardi o inerzie, le società di cui al comma 1, ove si renda necessario al fine di evitare il disimpegno automatico dei fondi erogati dall'Unione europea, possono sostituirsi nell'adozione dei

provvedimenti necessari al corretto adempimento degli obblighi assunti con la Commissione europea.

6. Dalle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### **9.137**

RUTA, ORRÙ, PADUA, BILARDI, COMPAGNONE, Giovanni MAURO, Mario FERRARA, SCAVONE

*Al comma 1, premettere il seguente:*

«0.1. Le regioni Molise e Sicilia provvedono a garantire continuità lavorativa o a richiamare in servizio il personale assunto in base all'articolo 5 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3253 e all'articolo 6 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 29 novembre 2002, n. 3254, in base all'articolo 1, comma 7, dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 10 aprile 2003 n. 3279 e in base all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2003 n. 3268, per completare i compiti assegnati dalle ordinanze medesime, con oneri a carico del bilancio dello Stato».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 9, comma 1, sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «760 milioni».*

---

### **9.1**

COMAROLI, BITONCI

*Il comma 1 è abrogato.*

---

### **9.2**

COTTI

*Al comma 1, sostituire le parole: «765 milioni» con le seguenti: «165 milioni», conseguentemente è autorizzato l'incremento di 600 milioni di euro del fondo in favore del personale avente diritto ad indennizzi perché esposto a particolari fattori di rischio, di cui all'articolo 603 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, Codice dell'ordinamento militare.*

---

**9.3**

GIOVANARDI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«2-bis. Nelle aree delle regioni Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia colpite dal sisma del 20 e 29 maggio 2012, gli adempimenti fiscali e tributari per le imprese che hanno subito danni sono prorogati al 1° gennaio 2015.

2-ter. Agli oneri derivanti dal comma 2-bis si provvede mediante utilizzo di quota parte dei 6.000 milioni di euro di cui all'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

---

**9.4**

CANDIANI, ARRIGONI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Anche al fine di contribuire alla migliore realizzazione dell'evento "Expo 2015", per i necessari interventi conservativi e manutentivi del Duomo di Milano è autorizzata, in favore della Veneranda Fabbrica del Duomo di Milano, la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015».

*Conseguentemente alla tabella B, voce Ministero del Lavoro e delle politiche sociali, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000;

2015: - 5.000.

---

**9.5**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2, inserire i seguenti:*

«2-bis. Al fine di garantire la continuità delle attività di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e occupazionale della città dell'Aquila a seguito del sisma dell'aprile 2009, il Comune dell'Aquila è autorizzato, anche in deroga alle vigenti normative in materia di vincoli alle assunzioni a tempo determinato presso le amministrazioni pubbliche, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, al testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche con riferimento all'articolo

19 di quest'ultimo decreto, e di rispetto del patto di stabilità e di spesa del personale di cui alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, e al decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, a prorogare o rinnovare per l'annualità 2014 i contratti a tempo determinato, anche per la copertura di incarichi di funzione dirigenziale, stipulati sulla base della normativa emergenziale e comunque a valere sulle economie di cui all'OPCM 4013 del 23 Marzo 2012, con rendicontazione al titolare dell'Ufficio Speciale per la ricostruzione della Città dell'Aquila.

*2-ter.* Per le medesime finalità di cui al comma *2-bis*, il Comune dell'Aquila è autorizzato, ai sensi dell'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, ad avviare procedure concorsuali pubbliche, con riserva fino al 50 per cento dei posti a concorso a favore di coloro che sono in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo articolo 4, comma 6, anche per profili professionali e categorie di inquadramento inferiori a quelli ricoperti a tempo determinato, e in ogni caso afferenti a profili diversi da quelli ricoperti mediante le procedure concorsuali di cui all'articolo *67-ter* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Le procedure selettive di cui al presente comma sono avviate anche in deroga al limite del 40 per cento della spesa corrispondente alle cessazioni dell'anno precedente di cui all'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 Giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, fermo restando il rispetto del limite di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«*24-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

---

**9.6**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, per l'anno 2014 non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale.».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

---

**9.7**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11 del 17 luglio 2009, pubblicati rispettivamente nelle *Gazzette Ufficiali* n. 89 del 17 aprile 2009 e n. 173 del 28 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014, sulla base dei maggiori costi sostenuti e/o delle minori entrate conseguite derivanti dalla situazione emergenziale, nel limite di 26 milioni di euro in favore del Comune dell'Aquila, di 4 milioni di euro a beneficio degli altri comuni del cratere e di 5 milioni di euro in favore della Provincia dell'Aquila.»

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 35.000;  
2015: – 0;  
2015: – 0.

---

**9.8**

BLUNDO, CASTALDI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, all'articolo 72-ter, dopo il comma 2-bis, è aggiunto il seguente:

"2-ter. Le somme dovute al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata, nonché a titolo di indennizzi per i danni subiti nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), f), g), h) ed i) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, non possono in ogni caso essere pignorate."»

*Conseguentemente, il comma 5, è sostituito dal seguente:*

«5. Le autorizzazioni di spesa di cui al Programma 1.9 – *Istituzioni scolastiche non statali, afferente la Missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca*, sono ridotte di 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».

---

**9.9**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere, di cui ai decreti 16 aprile 2009, n. 3, e 17 luglio 2009, n. 11, e nella Provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 le detrazioni recate dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, relativamente alla quantificazione delle risorse spettanti a titolo di Fondo di Solidarietà comunale, si applicano considerando quali consumi intermedi i valori opportunamente decurtati delle spese fronteggiate con i trasferimenti riconosciuti all'Ente Locale per la gestione dell'emergenza sismica».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.».

---

**9.10**

PELINO, CERONI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Per l'anno 2014 è assegnata la somma di 600.000 euro in favore dei comuni fuori del cratere della provincia de L'Aquila, per la ristrutturazione di edifici seriamente danneggiati dal sisma dell'aprile 2009».

*Conseguentemente, al comma 13, sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99 milioni e 400 mila euro».*

---

**9.11**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. Al fine di concorrere ad assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nel comune dell'Aquila, negli altri comuni del cratere di cui ai decreti del Commissario delegato n. 3 del 16 aprile 2009 e n. 11, del 17 luglio 2009, e nella Provincia dell'Aquila, per gli anni 2013 e 2014 è concessa la deroga al regime sanzionatorio previsto per gli enti inadempienti al patto di stabilità di cui all'articolo 31, comma 26, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche ed integrazioni.».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

«24-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

---

**9.12**

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al fine di assicurare la prosecuzione degli interventi per la ricostruzione nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, è autorizzata l'ulteriore spesa di 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019 per la ricostruzione o riparazione di immobili danneggiati, nonché per le altre spese sostenute riguardanti l'assistenza alla popolazione, compresi i rimborsi e le spese istituzionali, così come individuate dalle OPCM. Le risorse di cui al precedente periodo sono assegnate ai comuni interessati con delibera del CIPE che può autorizzare gli enti locali all'utilizzo o all'attribuzione dei contributi in relazione alle effettive esigenze di ricostruzione, previa presentazione del monitoraggio sullo stato di utilizzo delle risorse allo scopo finalizzate, ferma restando l'erogazione dei contributi nei limiti degli stanziamenti annuali iscritti in bilancio.

2-ter. I contributi sono utilizzati o erogati dai comuni interessati sulla base degli stati di avanzamento degli interventi ammessi; la concessione dei contributi ai privati prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità diverse da quelle indicate nel presente articolo. In tutti i casi di revoca, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ai comuni interessati.

3. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 600 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2019, si provvede a valere su quota parte delle maggiori entrate di cui all'articolo 18, commi 24-bis e 24-quater.».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere i seguenti:*

«24-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.

24-ter. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento".

24-quater. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente



legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

---

### 9.13

Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In relazione all'articolo 8, coma 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si dispone la prosecuzione degli effetti per gli anni 2014 e 2015. Alla copertura del relativo onere, pari ad 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, mentre per l'anno 2015 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte in conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2015, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.».

---

### 9.14

Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In relazione all'articolo 8, comma 5-bis del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, si dispone la prosecuzione degli effetti per l'anno 2014. Alla copertura del relativo onere, pari ad 1 milione di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo spe-

ciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali».

---

### 9.15

Mario FERRARA, Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

«2-bis. In relazione alla particolare tipologia di intervento, al fine di assicurare la continuità delle attività di prevenzione e monitoraggio del rischio sismico, all'articolo 18, comma 8-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, trova applicazione l'articolo 21, comma 5, lettera a) della legge 31 dicembre 2009, n. 196».

---

### 9.16

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:* «2-bis. Al fine di assicurare la continuità delle attività di ricostruzione e di recupero del tessuto urbano e sociale della città dell'Aquila e dei comuni del cratere, all'articolo 4, comma 14, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, è aggiunto in fine il seguente periodo: "Per le medesime finalità, i comuni del cratere possono prorogare o rinnovare i contratti di lavoro a tempo determinato previsti dall'articolo 2, comma 3-sexies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, avvalendosi del sistema derogatorio previsto dall'articolo 7, comma 6-ter, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, anche per gli anni 2014 e 2015, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per ciascun anno"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 1.000;  
2015: - 1.000;  
2016: - 1.000.

---

**9.17**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare le finalità di ricostruzione del tessuto urbano, sociale e produttivo della città dell'Aquila colpita del sisma del 6 aprile 2009, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2014 per indennizzi di beni mobili e traslochi di cui all'OPCM n. 3789/2009 e n. 3797/2009, per canoni di locazione di uffici comunali, di cui all'OPCM n. 4013/2012 e alla delibera CIPE n.135 del 21 dicembre 2012, per manutenzioni straordinarie di beni immobili trasferiti al Comune dal Dipartimento di Protezione Civile, nonché per i servizi di supporto alle attività di ricostruzione».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 25.000;

2015: –

2016: –

**9.18**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Al fine di assicurare la ripresa del tessuto produttivo della Città dell'Aquila colpita dal sisma del 6 aprile 2009, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per indennizzi alle attività produttive ai sensi delle OPCM n. 3789/09 e n. 3808/09».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 2.000;

2015: –

2016: –

**9.19**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Ai fini di cui all'articolo 11, comma 8, dell'OPCM 23 marzo 2012, n. 4013, per l'anno 2014 è autorizzata la spesa di 3,8 milioni di euro per la proroga alla*

data del 31 dicembre 2014 della convenzione di cui al medesimo articolo 11, comma 8».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 3.800;

2015: –

2016: –

---

## 9.20

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Allo scopo di accelerare le attività di ricostruzione e di recupero del tessuto sociale, urbanistico e occupazionale della Città dell'Aquila, nelle procedure espropriative legate alla realizzazione delle opere pubbliche, per il Comune dell'Aquila sussistono le condizioni per l'applicazione dell'articolo 22-bis del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, per gli interventi inseriti nel programma annuale e triennale delle opere pubbliche».*

---

## 9.21

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente: «2-bis. Le risorse di cui all'articolo 10 dell'O.P.C.M. 8 novembre 2011, n. 3978, sono attribuite: a) quanto a euro 1,5 milioni, alla Regione Abruzzo che individua quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di l'Aquila, al fine di provvedere alla ristrutturazione di edifici colpiti dal sisma già utilizzati quali centri antiviolenza e di lotta all'emarginazione, nonché per la realizzazione di nuove strutture; b) quanto a euro 1,5 milioni, alla Regione Abruzzo, che individua quale soggetto attuatore l'Ufficio Speciale per la Ricostruzione di L'Aquila, al fine di provvedere alla realizzazione di un centro poliedrico per le donne, per lo svolgimento di iniziative per il contrasto di situazioni di marginalità dovute anche alla violenza di genere e sui bambini».*

---

**9.22**

PEZZOPANE, CHIAVAROLI

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:*

«2-bis. Per le finalità di cui all'articolo 4 comma 13 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, la Provincia dell'Aquila, in deroga alle previsioni di cui al decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché in deroga ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa per le amministrazioni locali può procedere all'assunzione a tempo indeterminato con oneri a carico della provincia medesima a valere sulle disponibilità in bilancio, degli idonei nelle vigenti graduatorie concorsuali a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge ed in possesso dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto-legge n. 101 del 2013. Nelle more dell'assunzione a tempo indeterminato la Provincia dell'Aquila è autorizzata alla proroga dei contratti di lavoro subordinato a tempo determinato dei suddetti lavoratori, anche in deroga ai limiti temporali previsti dalla vigente normativa in materia».

---

**9.23**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 2 inserire il seguente:* «2-bis. Al comma 5 dell'articolo 67-*quater* del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono soppresse le parole da: "La fruizione dei benefici previsti" fino alla fine del comma».

---

**9.24**

COMAROLI, BITONCI

*All'articolo 9, al comma 3, dopo la parola: «Basilicata» aggiungere le parole: «e al sisma del 20 Maggio 2012».*

---

**9.25**

RUTA

*Al comma 3, dopo le parole: «Calabria e Basilicata» aggiungere le seguenti: «e dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise».*

---

**9.26**

MARTINI

*Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:*

«3-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

*Conseguentemente,*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1419 milioni»;

– All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni, in diminuzione:

2014: – 7,5.000;

2015: – 7,5.000.

b) La restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**9.27**

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI, BORIOLI, CARDINALI, Stefano ESPOSITO, MARGIOTTA, RANUCCI, SONEGO

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-ter. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 50 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro», con le seguenti: «60 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dal seguente: "21 per cento"»;*

*Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 40.000;  
2015: - 40.000;  
2016: - 40.000.

---

**9.28**

Gianluca ROSSI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche e del settore agricolo danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Umbria e Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (*Disposizioni per la formazione- del bilancio annuale e pluriennale dello*

*Stato "Legge di stabilità 2013")* provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo fino al 10 per cento del prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

*Conseguentemente,*

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1410 milioni»;

All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «1.50 milioni» con le seguenti: «206 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

Alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apporre le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

## 9.29

FEDELI, FILIPPI, MATTESINI, CANTINI, MARTINI, GATTI, DI GIORGI

*Dopo il comma 3, inserire i seguenti:*

«3-bis. Per gli interventi di ricostruzione nei territori della Toscana colpiti dal sisma del 21 giugno 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 7,5 milioni di euro per l'anno 2014 e di 7,5 milioni di euro per l'anno 2015. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-ter. Per la realizzazione di interventi nei territori della Toscana colpiti dagli eventi alluvionali dell'ottobre 2013, è autorizzata la spesa in conto capitale di 178 milioni di euro per l'anno 2014. Le risorse di cui al presente comma e le relative spese sostenute non sono computate ai fini del vincolo del patto di stabilità interno.

3-quater. Al fine di favorire la ripresa delle attività produttive ed economiche danneggiate a seguito degli eventi alluvionali del novembre 2012 in Toscana, il commissario delegato di cui all'articolo 1, comma 548, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 provvede ad erogare, nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 marzo 2013 e con le modalità stabilite da propri successivi provvedimenti, un contributo per le scorte di materie prime, semi-



lavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti a causa dei medesimi eventi alluvionali e non più utilizzabili».

*Conseguentemente,*

all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento".

24-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50».

---

### 9.30

MARCUCCI, CALEO, CHITI, MARTINI, GRANAIOLA, FILIPPI, VATTUONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 20.000;

2015: –

2016: –

---

### 9.31

CHITI, MARTINI, CALEO, MARCUCCI, GRANAIOLA, FILIPPI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichia-

rato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 10.000.

---

### 9.32

CHITI, MARTINI, CALEO, MARCUCCI, GRANAIOLA, FILIPPI, CANTINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire l'avvio dell'opera di ricostruzione necessaria a seguito dell'evento sismico verificatosi il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti al sisma. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni relative al patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10:000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 10.000.

---

### 9.33

MARCUCCI, CALEO, CHITI, MARTINI, GRANAIOLA, FILIPPI, VATTUONE, CANTINI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di garantire il superamento della situazione di criticità determinatasi a seguito degli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito alcuni comuni delle province di Lucca, Massa Carrara, Genova e La

Spezia nei giorni dal 20 al 24 ottobre 2013, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014 per il finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti ai medesimi eventi alluvionali. Gli enti locali interessati sono esclusi dal rispetto delle disposizioni concernenti il patto di stabilità interno per le spese in conto capitale disposte per la realizzazione dei medesimi interventi».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: 0;

2016: 0.

---

### 9.34

CALEO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. I fabbricati distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente ubicati nelle zone colpite dall'evento sismico verificato il 21 giugno 2013 nel territorio delle province di Lucca e Massa Carrara per il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in data 26 giugno 2013, sono esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi di cui all'articolo 14 del medesimo decreto-legge, nonché dall'applicazione del tributo sui servizi comunali (TRISE) di cui all'articolo 19 della presente legge, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi. Al fine di assicurare la stabilità dell'equilibrio finanziario nei Comuni dei territori di cui al precedente periodo, nonché per assicurare la continuità del servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, è assegnato un contributo straordinario per l'esercizio 2014 nel limite di 600mila euro a favore dei medesimi comuni».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 1.200;

2015: – 1.200;

2016: – 1.200.

---

**9.35**

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di sostenere le imprese della provincia di Orvieto che hanno subito ingenti danni alle scorte di magazzino a seguito dello straripamento del fiume Paglia del novembre 2012, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente, ridurre l'importo di 10 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze dell'allegata tabella A per l'anno 2014.*

---

**9.36**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 67-septies, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "Modena, Bologna, Reggio nell'Emilia"».

---

**9.37**

RUTA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di permettere il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del dell'ottobre e del novembre 2002 in Molise è autorizzata la spesa in conto capitale di 20 milioni di euro per l'anno 2014, di 20 milioni di euro per l'anno 2015 e di 20 milioni di euro per l'anno 2016. I relativi pagamenti sono esclusi dal patto di stabilità interno».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 20.000;  
2015: – 20.000;  
2016: – 20.000.

---

**9.38**

RUTA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. L'articolo 6-bis., decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito con modificazioni dalla legge n. 71, 24 giugno 2013, è interamente sostituito dal seguente: "Al fine di agevolare la definitiva ripresa delle attività e consentire la completa attuazione dei piani per la ricostruzione e per il ripristino dei danni causati dagli eventi sismici dell'ottobre e novembre 2002 in Molise, sia gli impegni, sia i pagamenti a valere sugli interventi di cui sopra, sono interamente detraibili dagli obiettivi del patto di stabilità interno della Regione Molise per l'anno 2013, fino ad una somma pari a 15 milioni di Euro.

Alla compensazione dei conseguenti effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica recati dal presente comma, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2013, si provvede mediante corrispondente utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito; con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e successive modificazioni. il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio"».

---

**9.39**

LO MORO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Per agevolare l'autonoma sistemazione dei cittadini la cui prima abitazione è stata oggetto di ordinanza di sgombero a seguito del sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, i contributi previsti all'articolo 2 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 25 del 20 novembre 2012, sono estesi fino al 31 dicembre 2014. A tale fine è autorizzata una spesa di 1,5 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 1.500;

2015: – 0;

2016: – 0.

---

**9.40**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, dopo la lettera e) è inserita la seguente:

"e-bis) la concessione di contributi ai soggetti che hanno subito gravi danni agli arredi e ad altri beni mobili a causa del crollo, totale o parziale, o della demolizione dell'immobile gravemente danneggiato dal sisma".

3-ter. All'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, la legge 7 agosto 2012, n. 135, le parole: "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), e-bis)".».

---

**9.41**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 3, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, alla lettera b), le parole: "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014". Eventuali maggiori oneri sono a carico del Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate istituito dall'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012».

---

**9.42**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, VACCARI, PAGLIARI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di consentire il regolare svolgimento della didattica e reintegrare il patrimonio immobiliare danneggiato dal sisma del 2012 in Emilia-Romagna, le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, non si applicano alle amministrazioni delle Università che ho sede nei territori colpiti dal sisma di cui al decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 500;

2015: – 500;

2016: – 500.

---

#### **9.43**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

*Dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Le riduzioni disposte dall'articolo 16, comma 6, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228, non si applicano per gli anni 2014 e 2015 ai comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze dello giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, fermo restando l'importo complessivo delle riduzioni previste».

---

#### **9.44**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 3 è inserito il seguente:*

«3-bis. La dotazione del Fondo di solidarietà nazionale – incentivi assicurativi, di cui all'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, e successive modificazioni, è incrementata, per l'anno 2014, della somma di euro 100 milioni».

*Conseguentemente all'articolo 7 il comma 6 è soppresso.*

---

#### **9.45**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

*Dopo il comma 3 inserire i seguenti:*

«3-bis. Per i titolari di reddito d'impresa che hanno richiesto il finanziamento ai sensi dell'articolo 11, commi 7 e 7-bis, del decreto-legge 10

ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, il pagamento della prima rata in scadenza al 31 dicembre 2013 è differita al 30 giugno 2014 e la restituzione del finanziamento viene prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

*3-ter.* Per i titolari di reddito d'impresa che hanno diritto ad accedere ai finanziamenti previsti all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché per i soggetti di cui all'articolo 6, commi 2 e 3, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, il pagamento della prima rata in scadenza al 30 giugno 2014 è differita al 30 giugno 2015 e la restituzione del finanziamento è prorogata di ulteriori tre anni rispetto alla durata massima originariamente prevista.

*3-quater.* La Cassa depositi e prestiti Spa e l'Associazione bancaria italiana adeguano la convenzione di cui all'articolo 11, comma 7, del decreto-legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, nonché all'articolo 1, comma 367, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nonché all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 26 aprile 2013, n. 43, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2013, n. 71, in coerenza con le disposizioni di cui ai commi *3-bis* e *3-ter*».

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24 aggiungere il seguente:*

«*24-bis.* Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

---

## 9.46

MARINELLO

*Al comma 3 dopo il primo periodo aggiungere il seguente:*

«*3-bis.* Per le finalità di cui al comma 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014.».



*Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «10 milioni».*

---

**9.47**

MARINELLO

*Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma. 225 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo le parole: "per l'anno 2013" aggiungere le seguenti: "e di 10 milioni di euro per l'anno 2014"».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «10 milioni».*

---

**9.48**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il Fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti, di cui all'articolo 18-bis della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è incrementato di ulteriori 40 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016, per essere destinati prioritariamente al potenziamento e allo sviluppo delle connessioni ferroviarie dirette tra i porti e la rete ferroviaria nazionale, nonché con i centri intermodali e/o interporti.».

*Conseguentemente, alla tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e trasporti, decreto-legge n. 69 del 2013 – Art. 18 comma 2 punto 1: Realizzazione della tangenziale esterna est di Milano (1.2 – cap. 7537), apportare le seguenti variazioni:*

*Riduzione:*

2014:

CP: – 40.000;

CS: – 40.000.

*E conseguentemente ancora, alla medesima tabella E, missione Infrastrutture pubbliche e logistica, programma Sistemi stradali, autostradali, ferroviari ed intermodali, voce Infrastrutture e Trasporti:*

a) legge di stabilità n. 228 del 2012 – Art. 1 comma 212: somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «Pedemontana Piemontese» (1.2 – cap. 7504), *aportare le seguenti variazioni:*

*Riduzione:*

2015:

CP: – 40.000;

CS: – 40.000;

b) legge di stabilità n. 228 del 2012 – Art. 1, comma 208: Nuova linea ferroviaria Torino-Lione (1.2 – cap. 7532/P), *apportare le seguenti variazioni:*

*Riduzione:*

2016:

CP: – 40.000;

CS: – 40.000.

---

#### **9.49**

CIOFFI, SCIBONA, BLUNDO, CIAMPOLILLO, LEZZI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Il Fondo per la contribuzione agli investimenti per lo sviluppo del trasporto merci per ferrovia, con particolare riferimento al trasporto combinato e di merci pericolose ed agli investimenti per le autostrade viaggianti, di cui all'articolo 38, comma 6, della legge 1° agosto 2002, n. 166, è incrementato di ulteriori 30 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016.

*Consequentemente, alla tabella E, missione Diritto alla mobilità, programma Sostegno allo sviluppo del trasporto, voce Economia e finanze, legge di stabilità n. 228 del 2012 – Art. 1, comma 184: Prosecuzione della realizzazione del Sistema MOSE (1.7 – cap. 7200), apportare le seguenti variazioni:*

*Riduzione:*

2014:

CP: – 30.000;

CS: – 30.000.

2015:

CP: – 30.000;

CS: – 30.000.

2016:

CP: – 30.000;

CS: – 30.000.

---

### 9.50

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Al fine di contenere il rischio di morosità dei conduttori a basso reddito, il fondo di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 102 è incrementato di ulteriori 25 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le autorizzazioni di spesa di cui al programma 1.9 – Istituzioni scolastiche non statali, afferente la missione 1. Istruzione scolastica, dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sono ridotte di 25 milioni di euro per ciascun anno del triennio 2014-2016».

---

### 9.51

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Per la prosecuzione degli interventi per la messa in sicurezza di edifici scolastici, sono stanziati 400 milioni di euro per ciascuno anno del triennio 2014-2016».

*Conseguentemente all'articolo 17 dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:*

«7-bis. L'aliquota dell'addizionale di cui al comma 16 dell'articolo 81 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aumentata di 1 punto percentuale.

*7-ter.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, la disposizione di cui al *7-bis* si applica a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 31 dicembre 2012.

*7-quater.* All'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma *5-bis*, primo periodo, le parole "nei limiti del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nei limiti del 95 per cento".

*7-quinquies.* Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 6 comma 8, le parole "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

b) all'articolo 6, comma 9, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento";

c) all'articolo 7, comma 2, le parole: "nella misura del 96 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "nella misura del 95 per cento".

*7-sexies.* In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui ai commi *7-quater* e *7-quinquies*, si applicano a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2012».

*E conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«*37-bis.* Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

## 9.52

BLUNDO, CIOFFI, SCIBONA, CIAMPOLILLO

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«*3-bis.* Il fondo di cui all'articolo *32-bis* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, è incrementato di ulteriori 90 milioni di euro, per ciascuno degli anni del triennio 2014-2016, da destinare ad interventi di adeguamento strutturale degli edifici del sistema scolastico pubblico, con particolare riferimento agli interventi di eliminazione mitigazione del rischio e messa in sicurezza statica. Per l'utilizzazione delle risorse di cui al presente comma, si provvede ai sensi di quanto stabilito al comma 277 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244».

*Consequentemente, alla tabella E, missione «Competitività e sviluppo delle imprese», programma Regolamentazione, incentivazione dei settori imprenditoriali, riassetto industriali, sperimentazione tecnologica, lotta*

alla contraffazione, tutela della proprietà industriale, Ministero dello sviluppo economico, legge finanziaria n. 266 del 2005, – Art. 1, comma 95, punto 3 – Contributo per il proseguimento del programma di sviluppo per l'acquisizione delle unità navali Fremm (1.1- cap. 7485), *apportare le seguenti variazioni:*

*Riduzione:*

2014:

CP: – 90.000;

CS: – 90.000.

2015:

CP: – 90.000;

CS: – 90.000.

2016:

CP: – 90.000;

CS: – 90.000.

---

### **9.53**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. All'articolo 8, comma 7, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili realizzati nei o sui fabbricati e quelli in fase di realizzazione, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 20 maggio e del 29 maggio 2012, distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, accedono alle incentivazioni cui avevano diritto alla data di entrata in vigore del presente decreto qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014. L'accesso agli incentivi vigenti alla data del 6 giugno 2012 per gli impianti di cui al periodo precedente ha luogo anche nel caso in cui per essi siano state richieste e autorizzate varianti, anche sostanziali, in periodo successivo al 30 settembre 2012. Gli impianti fotovoltaici realizzati nei fabbricati distrutti possono essere ubicati anche a terra mantenendo le tariffe in vigore al momento dell'entrata in esercizio. Gli impianti alimentati da fonti rinnovabili già autorizzati o che abbiano presentato richiesta di autorizzazione alla data del 6 giugno 2012 accedono agli incentivi vigenti alla medesima data, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 1.000;

2015: – 1.000;

2016: – 1.000.

---

#### **9.54**

PUGLISI, MINEO, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, TOCCI, ZAVOLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «300 milioni di euro».*

*Conseguentemente al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «21 per cento».*

---

#### **9.55**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Al comma 4, sostituire le parole: «150 milioni» con «190 milioni».*

*Conseguentemente al comma 20 sostituire le parole: «107.631.245 euro» con «67.631.245 euro» e modificare l'elenco 1 nelle seguenti finalità:–Policlinici universitari e strutture ospedaliere – sostituire «80.000.000» con «40.000.000»; – Misure anti-tratta – sostituire «5.000.000» con «7.000.000», – Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino – sostituire «6.000.000» con «4.000.000»; – Fiera di Verona – sostituire «3.000.000» con «1.000.000», – Vittime del terrorismo – sostituire «1.000.000» con «3.000.000».*

---

#### **9.56**

CHITI

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

*«4-bis. Al fine di favorire lo sviluppo del sistema universitario e della ricerca, all'articolo 66 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, conver-*

tito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dopo il comma 13-bis è aggiunto il seguente:

"13-ter. I limiti previsti dal comma 13-bis non si applicano nel caso di assunzioni di personale risultato idoneo all'esito di procedure di valutazione comparativa per professori di I e II fascia, espletate prima della data di entrata in vigore del presente decreto-legge da università che riportano un valore dell'indicatore delle spese di personale inferiore all'80 per cento."».

*Conseguentemente:*

*a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;*

*all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,1 per mille»;*

*all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:*

*«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.»;*

*all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:*

*«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre*

2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "22 per cento";

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

### 9.57

GIANNINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per l'anno 2014 il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro».

*Conseguentemente:*

*all'articolo 9, comma 11, primo periodo, sostituire le parole «56.000.000» con le seguenti «46.000.000»;*

*all'articolo 9, comma 11, ultimo periodo, sostituire le parole «10 milioni» con le seguenti: «5 milioni»;*

*all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole «100 milioni» con le seguenti «85 milioni»;*

*all'articolo 9, comma 14, sopprimere le parole «20 milioni di euro per l'anno 2014».*

---

### 9.58

DI GIORGI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per l'anno 2014, il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, è incrementato di 50 milioni di euro».

*Conseguentemente, ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

---



**9.59**

OLIVERO

*Dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.

4-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 4-bis, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire la parola «150» con la parola: «190».*

---

**9.60**

CHIAVAROLI, GIANNINI, FATTORINI, Luigi MARINO, BIANCONI, DI GIORGI, FAVERO, MARIN, DEL BARBA, COLLINA, MAZZONI, BILARDI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016».

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.*

---

**9.61**

CERONI

*All'articolo 9, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016».

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni per gli 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.*

---

## 9.62

BITONCI, COMAROLI

*All'articolo 9, dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Per il finanziamento di interventi in favore dei Collegi universitari di merito legalmente riconosciuti di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è autorizzata una spesa integrativa di 5 milioni di euro, per gli anni 2014, 2015 e a decorrere dal 2016».

*Conseguentemente, alla tabella A, ridurre la voce Ministero dell'economia e delle finanze di 5 milioni per gli 2014, 2015 e a decorrere dal 2016.*

---

## 9.63

MINEO, PUGLISI, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

*All'articolo 9, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire una programmazione degli interventi per il diritto allo studio a decorrere dall'anno 2014, il fondo integrativo statale per la concessione di borse di studio di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, è incrementato nella misura di 400 milioni di euro annui»

*Conseguentemente:*

*al comma 6, dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dal seguente: «22 per cento».*

---

**9.64**

MARAN

*Dopo il comma 4, inserire il seguente:*

«4-bis. Al fine di garantire la stipula di ulteriori 3.000 contratti annuali di formazione specialistica per i medici, di cui al decreto legislativo n. 368 del 1999, e la concessione di ulteriori 500 borse di studio per i non medici iscritti alle scuole di specializzazione di area sanitaria è autorizzata in favore delle università la spesa di 100 milioni di euro annui per il triennio 2014-2016. Tale importo è ripartito fra le università con decreto del Ministro dell'istruzione, università e ricerca, sulla base delle richieste pervenute dalle università».

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 6, sostituire le parole «500 milioni di euro annui» con le seguenti: «650 milioni di euro annui».*

---

**9.65**

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI, MANGILI

*Sostituire il comma 5, con i seguenti:*

«5. L'articolo 4 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, è sostituito dal seguente: "Art. 4. - (*Finanziamento degli enti di ricerca*). – 1. La ripartizione del fondo ordinario per gli enti di ricerca finanziati dal Ministero, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e successive modificazioni, è effettuata sulla base della programmazione strategica preventiva, di cui all'articolo 5, nonché tenendo conto della valutazione della qualità dei risultati della ricerca, effettuata dall'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR).

2. A decorrere dall'anno 2014, al fine di promuovere e sostenere l'incremento qualitativo dell'attività scientifica degli Enti di ricerca e migliorare l'efficacia e l'efficienza nell'utilizzo delle risorse, ogni singolo ente destina il 2 per cento delle risorse a esso assegnate al finanziamento premiale di specifici programmi e progetti.

3. I criteri e le modalità di assegnazione delle quote destinate al finanziamento dei programmi e progetti di cui al comma 2, vengono individuati da apposite commissioni indipendenti di valutazione nominate dal singolo ente.

4. L'Agenzia nazionale di valutazione dell'Università e della ricerca (ANVUR) monitora e verifica l'effettiva realizzazione dei programmi e progetti finanziati".

5-bis. Il comma 4-bis dell'articolo 8 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è soppresso.

5-ter. Le somme derivanti dall'abrogazione di cui al comma 5-bis, confluiscono nel Fondo ordinario degli enti di ricerca (FOE); tali somme vengono finalizzate al finanziamento di progetti premiali e sono ripartite in base alla valutazione della qualità della ricerca scientifica (VQR), posta in essere dall'ANVUR. I criteri e le motivazioni di assegnazione della predetta quota sono disciplinati con decreto avente natura non regolamentare del Ministro dell'istruzione, università e ricerca».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«17-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

---

## 9.66

SERRA, TAVERNA, Maurizio ROMANI, FUCSIA, SIMEONI, MONTEVECCHI, BOCCHINO, BIGNAMI

*Sostituire il comma 5 con il seguente:*

«5. Al fine di garantire la piena realizzazione degli interventi in materia di istruzione è autorizzata la spesa di 220 milioni di euro per l'anno 2014 a favore del Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le risorse di cui al precedente periodo sono destinate per la realizzazione, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, di tecnologie didattiche per la disabi-

lità, per gli alunni con autismo, disturbi specifici dell'apprendimento (DSA) e con bisogni educativi speciali (BES)».

---

**9.67**

URAS, PETRAGLIA, DE PETRIS

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. È autorizzata, per il 2014, la spesa di 100 milioni di euro da destinare alle scuole comunali per l'infanzia e di 120 milioni di euro per il miglioramento dell'offerta formativa delle scuole statali di ogni ordine e grado.».

---

**9.68**

BOCCHINO, MONTEVECCHI, SERRA, BIGNAMI

*Sostituire il comma 5, con i seguenti:*

«5. Per le finalità di cui all'articolo 2, comma 47, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, è autorizzata la spesa di 170 milioni di euro per l'anno 2014.

5-bis. Per le finalità di cui al comma 630 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come successivamente modificato dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

---

**6.69**

COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

*Al comma 5, sostituire la parola: «220 milioni» con le seguenti: «300 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 13 dell'articolo 9, sostituire la parola: «100» con la parola: «20».*

---

**9.70**

BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

*Al comma 5, sostituire la parola: «220 milioni» con le seguenti: «230 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 22, sostituire le parole: «per ciascuno degli anni 2014 e 2015» con le seguenti: «per l'anno 2015».*

---

**9.71**

MINEO

*Al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «, di cui 100 milioni di euro da destinarsi esclusivamente alle scuole pubbliche paritarie non statali e 120 milioni da destinarsi esclusivamente alle scuole comunali dell'infanzia».*

---

**9.72**

MINEO

*Al comma 5, dopo le parole: «per l'anno 2014» aggiungere le seguenti: «, da destinarsi esclusivamente alle scuole pubbliche paritarie non statali.».*

---

**9.73**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 5, inserire i seguenti:*

«5-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modifiche, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

5-ter. Al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni in legge 26 aprile 2012, n. 44, aggiungere in fine il seguente periodo: "A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale."

*5-quater.* All'onere derivante dal comma *5-bis*, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma *5-ter*. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

*Conseguentemente all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

#### 9.74

BISINELLA, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«*5-bis.* Agli immobili di proprietà o in uso alle scuole paritarie del sistema nazionale di istruzione di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, sede di asili nido, scuola per l'infanzia e scuola primaria che svolgono un servizio pubblico, si applicano le esenzioni previste per gli enti non commerciali dall'articolo 7, comma 1, lettera *i*) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, così come modificato dall'articolo *91-bis* della legge 24 marzo 2012, n. 27, secondo quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, del Regolamento del Ministero dell'economia e delle finanze del 19 novembre 2012.

*5-ter.* La disposizione opera nel limite massimo di 50 milioni di euro per il 2014 e 100 milioni di euro a decorrere dal 2015.».

*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «, ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare di 50 milioni per l'anno 2014 e 100 milioni per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».*

---

#### 9.75

D'ADDA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«*5-bis.* La quota di risorse prevista dall'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 8 marzo 2003, n. 53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al presente comma, sostenuti

da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni»;*

– *alla tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 20.000;

2015: – 20.000;

2016: – 20.000.

– *all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– *all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

b) *la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.*



**9.76**

BERTUZZI, VACCARI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 12, comma 1-*quater*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, introdotto dall'articolo 1, comma 138, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: "Sono escluse altresì le Amministrazioni universitarie site nei comuni colpiti dagli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122."».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

– all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.»;

– all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20-e in euro 17,50.»;

b) la restante quota delle predette maggiori risorse è destinata al Fondo ammortamento dei titoli di Stato.

---

**9.77**

MARTINI, GATTI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nel saldo finanziario in termini di competenza mista, rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno, non sono considerate le spese sostenute dal comune di Abbadia San Salvatore per la realizzazione degli interventi di bonifica del sito minerario dismesso sito nel territorio del comune medesimo. L'esclusione delle spese opera nei limiti di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 5.000;  
2015: – 5.000;  
2016: – 5.000.

---

**9.78**

SANTANGELO, CASTALDI, GIROTTI, PETROCELLI, BERTOROTTA

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. Al fine di prevedere interventi diretti a migliorare la formazione tecnico-professionale nel settore turistico, è istituito, per l'anno 2014, presso il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo un Fondo straordinario, con stanziamento pari a 5 milione di euro, denominato Fondo per la formazione turistica', destinato alla promozione di tirocini formativi nei settori delle attività e dei servizi per il turismo rivolti a giovani fino a ventinove anni di età. Con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro dell'istruzione e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalità di accesso al Fondo di cui al presente comma.»

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 5.000.

---

**9.79**

CERONI

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera a) le parole: "centocinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti parole: "duecentocinquanta unità".

5-ter. Per l'attuazione del comma 5-bis è autorizzata una spesa nel limite massimo di 827.650 euro per l'anno 2014 e di 2,482 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo n. 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

---

**9.80**

SIBILIA, PUGLISI

*Dopo il comma 5, è inserito il seguente:*

«5-bis. All'articolo 1, comma 57, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, alla lettera a) le parole: "centocinquanta unità" sono sostituite dalle seguenti: "duecentocinquanta unità".

5-ter. Per l'attuazione del comma 5-bis è autorizzata una spesa nel limite massimo di 827.650 euro per l'anno 2014 e di 2,482 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015. Ai relativi oneri si provvede mediante utilizzo dei risparmi di spesa di cui all'articolo 58, comma 5, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.».

---

**9.81**

MARIO FERRARA, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 5 inserire il seguente:*

«5-bis. Il divieto disposto dall'articolo 76, comma 7, del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112 e successive modificazioni ed integrazioni, per gli Enti Locali la cui spesa del personale, comprensiva di quella sostenuta anche dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara, ovvero che svolgono funzione volte a soddisfare esigenze di interesse generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che svolgono attività nei confronti della Pubblica Amministrazione a sup-

porto di funzioni amministrative di natura pubblicistica, è pari o superiore al 50 per cento delle spese correnti, non si applica alle sole spese sostenute per le supplenze nelle scuole dell'infanzia paritaria gestite direttamente dagli Enti Locali».

---

## 9.82

MINEO, PUGLISI, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

*All'articolo 9, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«5-bis. a) Per garantire continuità nell'erogazione del servizio scolastico ed educativo e conferire il maggior grado possibile di certezza nella pianificazione degli organici della scuola con decreto del Ministro dell'istruzione dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione i posti autorizzati in sede di adeguamento dell'organico di fatto nell'anno scolastico 2013/2014 sui profili docenti e Ata implementano a decorrere dall'anno scolastico 2014/2015, le dotazioni organiche di cui al comma 7 dell'articolo 19 decreto-legge 98/2011.

b) Al fine di ampliare l'offerta formativa nella scuola del primo ciclo e rispondere all'esigenza di maggiore complessità derivante dal dimensionamento della rete scolastica il personale assistente tecnico appartenente a aree in esubero è utilizzato su base provinciale presso le scuole del primo ciclo per le attività di laboratorio secondo criteri stabiliti da accordo sindacale nazionale».

---

## 9.83

PUGLISI, MINEO, TOCCI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI, MARCUCCI, DI GIORGI

*Articolo 9, dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. A decorrere dall'anno scolastico 2014/2015 al fine di prevenire l'abbandono scolastico e la dispersione e favorire l'occupazione femminile viene avviato un piano quinquennale di generalizzazione della scuola dell'infanzia statale con l'apertura di 500 sezioni l'anno. A tal fine sono corrispondentemente ridefinite le dotazioni organiche della scuola dell'infanzia. Il comma 7 dell'articolo 19 Decreto-legge 98/2011 è abrogato».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

**9.84**

PUGLISI, MINEO, TOCCI, MARCUCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, ZAVOLI

*All'articolo 9, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:*

«Per gli anni 2011, 2012 e 2013, l'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio, n. 78, convertito nella legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei confronti del personale Ata della scuola con riguardo alle posizioni economiche orizzontali attribuite per lo svolgimento delle ulteriori e più complesse mansioni già svolte nei suddetti anni».

---

**9.85**

CERONI

*Sopprimere il comma 6.*

*Conseguentemente, all'articolo 7, comma 3, le parole: «è autorizzata la spesa di 250 milioni di euro per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2014, di 40 milioni di euro per l'anno 2015 e di 30 milioni di euro per l'anno 2016».*

---

**9.112**

COMAROLI, BITONCI

*Sostituire il comma 6, con il seguente:*

«6. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 40 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016.»

---

**9.86**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di

competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dallo gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014.

---

## 9.87

BRUNO

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante riutilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 10 gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

---

**9.88**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 10 gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

---

**9.89**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della pre-

sente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

---

## 9.90

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014, 112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, che è incrementato, a decorrere dal 1° gennaio 2014, in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

---

## 9.91

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».



*Conseguentemente, all'articolo 25, comma 2, nella tabella C: Missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici Programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce: Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721).*

2014:

CP: - 18.000;

CS: - 8.000.

2015:

CP: - 16.000;

CS: - 16.000.

2016:

CP: - 16.000;

CS: - 16.000.

---

## **9.92**

BRUNO

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

*Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, Missione Tutela e valorizzazione del settore dello spettacolo Programma Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce: Legge n.163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624)*

2014:

CP: - 18.000;

CS: - 8.000.

2015:

CP: - 16.000;

CS: - 16.000.

2016:

CP: - 16.000;

CS: - 16.000.

---

### 9.93

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 18.000;

2015: - 16.000;

2016: - 16.000.

---

### 9.94

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni e degli introiti equiparati al canone, viene quantificata in 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Ai maggiori oneri di cui al presente comma, pari a 110,484 milioni di euro nel 2014,

112,733 milioni di euro nel 2015, 107,437 milioni di euro nel 2016, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori risorse di cui al successivo periodo. A decorrere dal 2014 è disposto, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, l'incremento del canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246 in misura tale da garantire corrispondenti maggiori entrate da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il capitolo di bilancio nel quale affluiscono le risorse destinate all'emittenza radiotelevisiva locale non potranno subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dall'anno 2014».

---

### 9.95

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

*Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola: «100» con la seguente: «82».*

*Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola: «50» con la seguente: «34».*

---

### 9.96

BUEMI

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-

2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

*Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola: «100» con la seguente: «82».*

*Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola: «50» con la seguente: «34».*

---

## **9.97**

MARINELLO

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

*Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola: «100» con la seguente: «82».*

*Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola: «50» con la seguente: «34».*

---

## **9.98**

URAS, STEFANO, DE PETRIS

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radio televisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare

in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

*Conseguentemente al comma 13 del medesimo articolo (somma da assegnare all'Agenzia delle entrate) sostituire la parola: «100» con la seguente: «82».*

*Conseguentemente al comma 14 del medesimo articolo (riforma catasto) sostituire la parola: «50» con la seguente: «34».*

---

## 9.99

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

*Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali e paesaggistici, programma Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 cap.1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624, 6626, 8570, 8571, 8573, 8721):*

2014:

CP: – 18.600;

CS: – 18.000.

2015:

CP: – 16.000;

CS: – 16.000.

2016:

CP: – 16.000;

CS: – 16.000.

---

**9.100**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

*Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, missione Tutela e valorizzazione del settore dello spettacolo, programma Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 - cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624):*

2014:

CP: – 18.600;  
CS: – 18.000.

2015:

CP: – 16.000;  
CS: – 16.000.

2016:

CP: – 16.000;  
CS: – 16.000.

---

**9.101**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

*Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, nella tabella C, missione Tutela e valorizzazione del settore dello spettacolo, programma Sostegno valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo o, voce Legge n. 163 del 1985: nuova disciplina degli interventi dello stato a favore spettacolo (1.2 - cap. 1390, 1391, 6120, 6620, 6621, 6622, 6623, 6624):*

2014:

CP: - 18.600;

CS: - 18.000.

2015:

CP: - 16.000;

CS: - 16.000.

2016:

CP: - 16.000;

CS: - 16.000.

---

## 9.102

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, CASSANO

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

*Conseguentemente:*

*al comma 13 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «82 milioni di euro»;*

*al comma 14 sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «34 milioni di euro».*

---

**9.103**

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, si autorizza la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

*Conseguentemente:*

*al comma 13 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «82 milioni di euro»;*

*al comma 14 sostituire le parole: «50 milioni di euro» con le seguenti: «34 milioni di euro».*

---

**9.104**

TOMASELLI, D'ONGHIA

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013 a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

*Conseguentemente:*

*al comma 13 del medesimo articolo sostituire la parola: «100» con la seguente: «82»;*

*al comma 14 del medesimo articolo sostituire la parola: «50» con la seguente: «34».*

---



**9.105**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di adeguare le risorse per le misure di sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale, già ridotte negli anni 2012 e 2013, a quanto previsto dall'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro nel triennio 2014-2016, aggiuntivi rispetto alle risorse già assegnate a bilancio, da erogare in tre *tranches* annuali pari a 18 milioni di euro nell'anno 2014 e a 16 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016.».

*Conseguentemente:*

*al comma 13, sostituire la parola: «100» con la seguente: «82»;*  
*al comma 14, sostituire la parola: «50» con la seguente: «34».*

---

**9.106**

MALAN

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016».

*Conseguentemente alla tabella A, allegata alla presente legge, ridurre proporzionalmente gli importi relativi a tutte le rubriche fino a concorrenza dell'onere complessivo di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.*

---

**9.107**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016».

*All'onere derivante, si provvede per l'anno 2014 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 13 e per gli anni 2015 e 2016 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.*

---

**9.108**

VERDUCCI, DE BIASI, RUSSO, SPOSETTI, VATTUONE

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «680 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni»;

b) alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: – 30.000;  
2015: – 30.000;  
2016: – 30.000.

---

**9.109**

CALEO, FEDELI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.».

*Conseguentemente,*

a) all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «20 milioni di euro per l'anno 2014, 620 milioni nell'anno 2015 e 1.330 milioni»;

b) alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

### 9.110

CALEO, FEDELI, TOMASELLI

*Dopo il comma 6, inserire i seguenti:*

«6-bis. Al fine di assicurare la continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250, e successive modifiche e integrazioni, è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

6-ter. Al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012; n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "A decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale"».

---

### 9.111

COMAROLI, CROSIO, BITONCI, BELLOT

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Al fine di salvaguardare la libertà di informazione e la valorizzazione culturale del territorio, per le emittenti televisive che operano in ambito locale è previsto un contributo annuale pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

*Conseguentemente, al comma 4 dell'articolo 3-quinques del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito con modificazioni in legge 26 aprile 2012 n. 44, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «A decorrere dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva pubblica o privata, in ambito nazionale».*

---

**9.113**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al decreto-legge 18 maggio 2012, n. 63, all'articolo 5, dopo il comma 2, inserire il seguente:

"2-bis. Una quota del venti per cento della spesa pubblica destinata alla comunicazione istituzionale da parte di tutte le amministrazioni centrali e periferiche dello Stato deve essere destinata alle imprese editrici in possesso dei requisiti per accedere ai benefici di cui all'articolo 2 del presente decreto-legge. Al fine di garantire una efficiente gestione della pianificazione da parte delle medesime amministrazioni, l'accesso alla pianificazione è consentito esclusivamente ai consorzi costituiti da almeno venti imprese in possesso dei requisiti di cui sopra di cui almeno dieci società editrici di quotidiani"».

---

**9.114**

MUCCHETTI

*Dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:*

«6-bis. Alle imprese che negli anni 2014 e 2015 effettuino spese pubblicitarie per un importo complessivo superiore a quello dell'esercizio precedente, si applica un'ulteriore deduzione fiscale pari al 30 per cento in tre anni nella misura del 10 per cento per ciascun anno. La deduzione fiscale, di cui al precedente periodo, è calcolata sulla spesa incrementale rispetto a quella dell'anno precedente.

6-ter. Rientrano tra le spese, di cui al comma 1, le somme versate per fini pubblicitari a organi di stampa di qualsiasi periodicità, radio, televisioni, pubbliche affissioni, sale cinematografiche e siti *internet*, compresi i motori di ricerca, italiani e esteri.

6-quater. Le disposizioni, di cui al comma 6-bis, non si applicano alle imprese di consulenza e intermediazione pubblicitaria.

6-quinquies. Per usufruire dei benefici di cui al comma 6-bis, le imprese direttamente o indirettamente inserzioniste presentano la documentazione bancaria delle spese sostenute all'Agenzia delle entrate, con modalità individuate dall'Agenzia stessa in un'apposita circolare, indicando espressamente i destinatari delle somme versate per fini pubblicitari rientranti nella categoria di cui al comma 6-ter.

6-sexies. Le imprese controllate di diritto o di fatto, direttamente o indirettamente, dalle pubbliche amministrazioni, in occasione della presentazione del bilancio annuale civilistico e, ove sia previsto, consolidato, danno conto in una apposita relazione, da rendere immediatamente nota sul sito *on line*, le spese pubblicitarie sostenute dall'impresa e, ove esi-

stano, dalle sue controllate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione degli importi erogati e delle loro variazioni annuali nonché con l'indicazione dei relativi destinatari rientranti nella categoria di cui al comma 6-ter.

6-septies Le imprese, di cui al comma 6-sexies, rendono altresì pubbliche, nella relazione di cui al comma precedente le spese sostenute per il più ampio capitolo delle relazioni esterne. Nella relazione debbono essere specificate in particolare le spese sostenute dall'impresa e dai soggetti da questa controllati per promozioni, sponsorizzazioni ed erogazioni liberali con l'indicazione dei rispettivi destinatari».

---

### 9.115

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radio televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro decorrere dal 10 gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 9.116

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale

sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**9.117**

D'AMBROSIO LETTIERI, ZIZZA, PERRONE

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**9.118**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radio televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 10 gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento

di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 9.119

BRUNO

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui: all'articolo 4, della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 1° gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 9.120

TOMASELLI, D'ONGHIA

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, il canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è incrementato di 6 euro a decorrere dal 10 gennaio 2014. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituite presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004

n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 9.121

TOMASELLI, FINOCCHIARO

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro è destinato all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 9.122

MARINELLO

*Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004 n. 292. Il



Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 9.123

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 9.124

BRUNO

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993 n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituito presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292. Il

Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**9.125**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 6 è aggiunto il seguente:*

«6-bis. Al fine di assicurare le risorse spettanti all'emittenza televisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422, a decorrere dal 1° gennaio 2014 su ogni canone di abbonamento, di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, versato, una quota pari a 6 euro verrà destinata all'emittenza televisiva locale. Le risorse rinvenienti affluiscono ad un apposito Fondo di sostegno economico all'emittenza televisiva locale costituite presso il Ministero dello sviluppo economico, nel quale sono riversate le somme già previste a bilancio. Tale Fondo di sostegno non potrà subire tagli e/o decurtazioni, né diretti né lineari, a decorrere dal 2014. Il riparto avviene secondo le modalità previste dal Regolamento di cui al decreto del Ministro delle comunicazioni 5 novembre 2004, n. 292. Il Ministro dell'economia e delle finanze apporta, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**9.126**

TONINI

*Dopo il comma 6 inserire il seguente:*

«6-bis. Il CIPE, in sede di riparto delle risorse del fondo per lo sviluppo e la coesione per il periodo di programmazione 2014-2020, tenuto conto dei programmi pluriennali predisposti dall'Istituto italiano per gli studi storici e dall'Istituto italiano per gli studi filosofici, aventi sede in Napoli, assegna, entro il limite complessivo massimo di 20 milioni di euro per il periodo 2014-2022, risorse per la realizzazione delle rispettive attività di ricerca e formazione di rilevante interesse pubblico per lo sviluppo delle aree del Mezzogiorno. Con la delibera di assegnazione, da assumere con cadenza triennale, sono disciplinate le dotazioni annuali, le relative modalità di erogazione e le regole per il loro impiego. A tal fine, i predetti istituti presentano al Dipartimento per lo sviluppo e la coesione, entro il 31 dicembre di ciascuno degli anni antecedente all'adozione della delibera, i programmi di attività. Per il triennio 2014-2016, i programmi sono presentati entro il 28 febbraio 2014. I programmi triennali indicano

le altre fonti, pubbliche e private, con cui si intende contribuire alla loro realizzazione. Entro il 30 giugno di ogni anno gli istituti presentano una relazione di rendiconto sulle attività oggetto di finanziamento realizzate nell'esercizio precedente».

---

**9.127**

MATTEOLI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

«6-bis. Al comma 2, dell'articolo 21 del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14, sostituire la parola "2013" con la seguente: "2014"».

---

**9.128**

ENDRIZZI, CRIMI, SERRA, MANGILI, BERTOROTTA, BULGARELLI, LEZZI

*Al comma 7, sostituire le parole: «5 milioni» con le seguenti: «55 milioni».*

*Conseguentemente, sopprimere il comma 9.*

---

**9.129**

SERRA, CRIMI, ENDRIZZI, MONTEVECCHI, BIGNAMI

*Al comma 7, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: «È autorizzata la spesa di ulteriori 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 a favore del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di incentivare lo sviluppo di tecnologie aeronautiche per la tutela e la salvaguardia del territorio, da potenziare anche attraverso la promozione di un programma nazionale diretto alla produzione di aerei a basso costo per la prevenzione degli incendi».*

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 10.000;  
2015: – 10.000;  
2016: – 10.000.

---

**9.130**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo il comma 7 aggiungere il seguente:*

«7-bis. Al fine di garantire lo svolgimento delle attività di ricerca nel settore della conservazione del germoplasma vegetale ed animale autoctono, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per il potenziamento delle attività di ricerca nel settore della. conservazione del germoplasma con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 6, al primo periodo, sostituire rispettivamente le parole: «50 milioni», «40 milioni» e «30 milioni» con le seguenti: «49 milioni», «39 milioni» e «29 milioni».*

---

**9.131**

ZELLER, BERGER, PALERMO, FRAVEZZI, PANIZZA

*Sopprimere il comma 8.***9.132**

VALENTINI, LUMIA

*Sopprimere il comma 8.***9.133**

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'ultimo periodo della lettera *n-bis*), del comma 4, dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del Decreto Legge 8 aprile 2013 n. 35, le parole: "di 1.000 milioni di euro per l'anno 2014" sono sostituite dalle seguenti: "di 2.000 milioni di euro per l'anno 2014"».

*Conseguentemente:*

All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;

all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;

all'articolo 12, dopo il comma 4, aggiungere il seguente:

«4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;

all'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiore a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;

all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:

«7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze – Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014»;

all'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente:

«22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50»;

all'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente:

«24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre

2011, n. 148, le parole: «20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «22 per cento»;

alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:

2014: - 30.000;

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

---

### 9.134

TOMASELLI, SANGALLI, LAI, DEL BARBA, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. Alla lettera *n-bis*) del comma 4 dell'articolo 32, della legge 12 novembre 2012, n. 183, come modificato dal comma 7 dell'articolo 2 del decreto-legge 8 aprile 2013 n. 35, è aggiunto il seguente periodo: "Con riferimento alla spesa da realizzarsi con il Fondo sviluppo e coesione, l'esclusione opera nei limiti complessivi di 1 miliardo di euro l'anno per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Con apposito decreto ministeriale, da emanarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono individuate le quote di maggior spesa assegnate a ciascuna Regione"».

*Conseguentemente:*

*All'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «70 milioni di euro per l'anno 2014, 700 milioni nell'anno 2015 e 1.410 milioni»;*

*All'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*All'articolo 12 dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. All'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "il contributo di solidarietà è deducibile dal reddito complessivo" sono soppresse;*

*All'articolo 17, dopo il comma 6, aggiungere il seguente: «6-bis. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aliquote di accisa sui prodotti energetici usati come carburanti ovvero come*

combustibili per riscaldamento per usi civili, stabilite dal testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, sono incrementate al fine di assicurare maggiori entrate per un ammontare non inferiori a 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014.».

*All'articolo 17, comma 7, sostituire le parole: «2 per mille» con le seguenti: «2,5 per mille»;*

*All'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente: «7-bis. Il Ministero dell'economia e delle finanze Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti dirigenziali, in materia di giochi pubblici, adottati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede a modificare la misura del prelievo erariale unico, la percentuale dell'ammontare complessivo delle giocate destinate a montepremi, nonché la percentuale del compenso per le attività di gestione ovvero per quella dei punti vendita, al fine di assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».*

*All'articolo 18, dopo il comma 22, aggiungere il seguente: «22-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le misure dell'imposta fissa di bollo attualmente stabilite in euro 2,00 e in euro 16,00, ovunque ricorrano, sono rideterminate, rispettivamente, in euro 2,20 e in euro 17,50.*

*All'articolo 18, dopo il comma 24, aggiungere il seguente: «24-bis. Al comma 6 dell'articolo 2, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, le parole: "20 per cento" sono sostituite dal seguente: "22 per cento";*

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 30.000;

2015: – 30.000;

2016: – 30.000.

---

**9.135**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA

*Al comma 9 sostituire le parole: «per l'importo di 50 milioni» con le seguenti: «per l'importo di 46 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«24-bis. All'articolo 46, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374 "Istituzione del giudice di pace" dopo la parola: "valore", sono inserite le seguenti: "senza tener conto degli interessi"».

---

**9.136**

FRAVEZZI, ZELLER, PANIZZA

*Al comma 9 sostituire le parole: «per l'importo di 50 milioni» con le seguenti: «per l'importo di 46 milioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 21, comma 2, aggiungere, in fine le seguenti parole: «nonché i rifugi alpini inseriti negli appositi elenchi previsti dalle leggi regionali».*

---

**9.138**

MANDELLI

*Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:*

«9-bis. All'articolo 76, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono soppresse le seguenti parole: "nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248,».

---

**9.139**

COMAROLI, BISINELLA, BITONCI

*Al comma 10, sostituire le parole: «con una dotazione di 10 milioni di euro a decorrere dal 2014» con le parole: «con una dotazione di 100*



milioni di euro per l'anno 2014 e di 10 milioni di euro a decorrere dal 2015».

*Conseguentemente, al comma 13, sostituire la parola: «100» con la parola: «10».*

---

#### **9.140**

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. Al fine di garantire gli obiettivi in materia di lotta contro gli incendi boschivi, monitoraggio e protezione dell'ambiente, tutela e salvaguardia delle riserve naturali statali, ivi compresa la conservazione della biodiversità, affidati al Corpo forestale dello Stato, nonché la miglior gestione delle aree naturali protette, per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016 è autorizzata la spesa di 1,5 milioni di euro annui per l'assunzione presso il Corpo forestale dello Stato di personale operaio a tempo determinato ai sensi dell'articolo 1 della legge 5 aprile 1985, n. 124».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 1.500;  
2015: – 1.500;  
2016: – 1.500.

---

#### **9.141**

BROGLIA, VACCARI, CALEO, BORIOLI, FORNARO, MIGLIAVACCA, MIRABELLI, PEGORER, GATTI, RUSSO, SOLLO, AMATI, FEDELI, DE MONTE, VALENTINI, ALBANO

*Dopo il comma 10, inserire il seguente:*

«10-bis. L'articolo 2195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente:

"Art. 2195. Per il sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla vigilanza del Ministero della difesa, è autorizzata la spesa di euro 1.000,000 annui per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Il Ministro della difesa provvede al proprio decreto alla ripartizione di tali risorse, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549"».

*Conseguentemente,*

*alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 1,000;

2015: - 1,000;

2016: - 1,000.

---

#### **9.142**

PIGNEDOLI, ALBANO, BERTUZZI, SCALIA, VALENTINI

*Dopo il comma 10 aggiungere il seguente:*

«10-bis. All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, dopo le parole: "nell'anno 2009", ovunque ricorrano, inserire le seguenti: "Detto limite non si applica al personale operaio assunto ai sensi della legge 5 aprile 1985, n. 124, impiegato per l'attuazione dei progetti finanziati dall'Unione europea"».

---

#### **9.143**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 11, sostituire le parole: «56.000.000» con le parole: «26.000.000».*

---

#### **9.144**

CERONI

*Al comma 11, sostituire le parole: «è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 30.000.000 per l'anno 2014».*

---

#### **9.145**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 11, sopprimere il secondo periodo.*

---

**9.146**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 11, sostituire dalle parole: «Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza» fino alle parole: «previsti dalla medesima disposizione» con le seguenti: «Per le straordinarie esigenze di servizio della Rappresentanza permanente a Bruxelles connesse con il semestre italiano di Presidenza del Consiglio dell'Unione europea, la Delegazione di Presidenza italiana è autorizzata ad impiegare per tali finalità, senza oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica, personale occupato alla data di presentazione del presente decreto presso le Amministrazioni centrali dello Stato».*

---

**9.147**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 11, ultimo periodo, dopo le parole: «Ministero degli affari esteri» inserire le seguenti: «e dell'Ente nazionale per il microcredito».*

---

**9.148**

CALIENDO

*Al comma 11, alla fine dell'ultimo periodo, dopo le parole: «Ministro per gli affari europei.» aggiungere il seguente: «Alle relative spese si applicano le disposizioni contenute nel presente comma, ivi comprese le deroghe alle limitazioni di spesa previste dalla normativa vigente.».*

---

**9.149**

MARCUCCI, MIRABELLI, VERDUCCI

*Dopo il comma 11, è inserito il seguente:*

«11-bis. Al fine di sostenere e valorizzare in Italia e in Europa la promozione e la diffusione della cultura contemporanea, anche in occasione della Presidenza italiana del Consiglio dell'Unione Europea del 2014, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro da destinare al Piccolo Teatro di Milano – Teatro d'Europa e la spesa di 1 milione di euro da destinare alla Fondazione Romaeuropa per ciascuno degli anni 2014, 2015, 2016.».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 2.000;  
2015: – 2.000;  
2016: – 2.000.

---

### **9.150**

MARTINI, SPOSETTI, BROGLIA, AMATI, PEGORER

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di consentire la promozione e lo svolgimento di iniziative per le celebrazioni del 70° anniversario della Resistenza e della Guerra di liberazione, è istituito un fondo, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, destinati a finanziare le iniziative promosse dalla Confederazione Italiana delle Associazioni combattentistiche e Partigiane.»

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 2.000;  
2015: – 2.000;  
2016: – 0.

---

### **9.151**

PEGORER

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Al fine di assicurare la realizzazione di interventi per la commemorazione del Centenario della prima guerra mondiale sono stanziati 7,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Tali risorse sono destinate, in via prioritaria, agli interventi di recupero e restauro dei monumenti, dei musei e dei luoghi della memoria presenti nei luoghi teatro della prima guerra mondiale.»

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 7.500;  
2015: – 7.500;  
2016: – 7.500.

---

**9.152**

DIRINDIN, SILVESTRO

*Sopprimere il comma 12.*

*Conseguentemente, dopo il comma 11 inserire il seguente:*

«11-bis. È autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro, a decorrere dall'anno 2014, da assegnare al Centro nazionale trapianti.».

---

**9.153**

DIRINDIN, SILVESTRO

*Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: «previa verifica, da parte delle autorità competenti, del possesso dei requisiti di qualità e sicurezza di cui al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191.».*

---

**9.154**

DIRINDIN, SILVESTRO

*Al comma 12, aggiungere in fine il seguente periodo: «Una quota, pari a 1 milione di euro, è assegnata al Centro nazionale trapianti.».*

---

**9.154a**

DIVINA

*Dopo il comma 12, aggiungere, infine, il seguente:*

«12. bis. Per l'anno 2014, è istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 50 milioni di euro. Il Fondo eroga finanziamenti ai richiedenti al medesimo tasso di interesse applicato dalla BCE alla data del 30 ottobre 2013.».

*Conseguentemente, al comma 13, sostituire la parola: «100» con la parola: «50».*

---

**9.155**

MARINELLO

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Per ampliare il panorama dei servizi culturali per i non vedenti ed ipovedenti, del Meridione, delle isole maggiori e dei Paesi del Mediterraneo, nonché per le finalità di cui al comma 1, dell'articolo 3 della legge 20 gennaio 1994, n. 52, la Biblioteca italiana per ciechi "Regina Margherita", stipula un'apposita convenzione con il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. A tal fine è erogato un contributo straordinario di 800.000 euro per l'anno 2014, destinato al funzionamento Polo Tattile Multimediale».

*Conseguentemente, al comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le parole: «19,2 milioni».*

*Conseguentemente, al comma 20, sostituire la parola: «107.631.245» con la seguente: «108.431.245».*

*Conseguentemente, all'elenco 1, aggiungere la seguente voce: Convenzione e Biblioteca italiana per ciechi «Regina Margherita», e il Polo Tattile Multimediale della Stamperia Regionale Braille Onlus di Catania. (articolo 3 comma 1, legge 20 gennaio 1994, n. 52):*

2014: – 800.000.

---

**9.156**

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 12, è aggiunto il seguente:*

«12-bis. Al fine di proseguire le attività dell'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (ANPVI ONLUS), organizzazione non lucrativa di utilità sociale riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981, e in particolare le attività del Centro Autonomia e mobilità e della scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, è autorizzata la spesa di 300 mila euro a decorrere dal 1° gennaio 2014.».

*Conseguentemente, all'elenco 1 richiamato dal comma 20, apportare le seguenti modificazioni: alla voce «Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti » sostituire: «6.631.245» con: «6.331.245» inserire la seguente voce: «Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti (decreto del Presidente della Repubblica n. 126 del 13 febbraio 1981) – 300.000».*

---

**9.157**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 12, aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di contribuire al funzionamento dell'istituto nazionale di genetica molecolare (INGM) di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 126 maggio 2004, n. 138, e in particolare al fine di potenziare l'attività di ricerca da osso svolta, a decorrere dal 2014 è autorizzata la spesa di 2.000.000 di euro.»;

*Conseguentemente all'articolo 10 comma 37, sostituire la cifra: «150» con: «152».*

---

**9.158**

MOLINARI, VACCIANO, BERTOROTTA, BOTTICI, PEPE

*Sopprimere i commi 13 e 14.*

*Conseguentemente, all'articolo 10, il comma 19 è sostituito dal seguente:*

«19. È autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per il 2014 a favore del Fondo di cui all'articolo 1, comma 515 della legge 24 dicembre 2012, n. 228.»

*E conseguentemente ancora le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 32,6 milioni di euro per l'anno 2015 e 142,6 milioni di euro nel 2016.*

---

**9.159**

MOLINARI, BERTOROTTA, BULGARELLI, MANGILI, LEZZI

*Sopprimere i commi 13 e 14.*

---

**9.160**

PADUA

*Al comma 13, aggiungere in fine il seguente periodo: «Al fine di potenziare l'azione di contrasto all'evasione fiscale, alle frodi fiscali e all'e-*

conomia sommersa, l’Agenzia delle entrate, prima di reclutare nuovo personale con qualifica di funzionario amministrativo-tributario – in ottemperanza ai principi di economicità, buon andamento, efficienza ed efficacia della Pubblica amministrazione ed in aggiunta alle facoltà assunzionali previste dalla nonnativa vigente – è autorizzata a proseguire nell’*iter* concorsuale avviato dalla stessa Agenzia con la selezione pubblica per l’assunzione di 855 funzionari per attività amministrativo-tributaria, di cui all’avviso pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 5. luglio 2011, attingendo – prioritariamente e fino alla loro completa utilizzazione – dalle graduatorie regionali dei candidati che hanno riportato un punteggio utile per accedere al tirocinio, pubblicate in data 10 maggio 2013 sui siti *internet* istituzionali delle singole Direzioni Regionali».

---

**9.161**

Luigi MARINO

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. Al fine di assicurare la continuità dei progetti di ricerca e sviluppo del settore aerospaziale ed elettronico ai sensi dell’articolo 3, primo comma, lettera a) della legge 24 dicembre 1985, n. 808, è autorizzato un contributo ventennale di 50 milioni di euro a decorrere dall’esercizio 2014».

*Conseguentemente, al comma 13 del medesimo articolo 3, ridurre lo stanziamento relativo all’anno 2014 (contributo ventennale) da: «80» a «30».*

---

**9.162**

VATTUONE, TOMASELLI, SANGALLI, PEGORER, LAI, ALBERTINI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

13-bis. Per le finalità connesse agli interventi di razionalizzazione e ristrutturazione produttiva delle imprese operanti nel settore della produzione di materiali di armamento di cui all’articolo 6, commi 7, 8, 8-bis e 9 del decreto-legge 20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 237, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Conseguentemente:*

a) all’articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «85 milioni»;



b) alla tabella B, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: – 10.000;

2015: – 25.000;

2016: – 25.000.

---

### 9.163

TOMASELLI

*Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:*

«13-bis. In considerazione delle forti criticità ambientali e sanitarie che affliggono la città di Taranto e delle allarmanti prospettive, è assegnata al Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia (Università di Bari, Politecnico di Bari, CNR e ARPA Puglia) una dotazione di 1,5 milioni di euro, per ciascuno degli anni 2014 e 2015, per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore della *green economy*, della tutela della salute e delle *smart technologies*, anche con l'attivo coinvolgimento delle Comunità Locali».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 1.500;

2015: – 1.500.

---

### 9.164

PADUA

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. All'articolo 1, comma 4-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2013, n. 14, le parole: "31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2015"».

---

### 9.165

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Sopprimere il comma 14.*

---

**9.166**

COMAROLI, BITONCI

*Al comma 14, dopo le parole: «in materia fiscale», inserire le parole: «da completarsi entro e non oltre il 31 dicembre 2015».*

*Conseguentemente, sostituire al medesimo comma la parola «2019» con la parola «2015».*

---

**9.167**

MARINELLO

*Al comma 14, sostituire le parole: «20 milioni» con le seguenti: «10 milioni».*

*Conseguentemente al comma 20 sostituire la parola: «107.631.245» con la seguente: «117.631.245».*

*Conseguentemente all'elenco 1 aggiungere la seguente voce: Chiusura contenziosi terremoto Belice (articolo 1, comma 225, legge 24 dicembre 2012, n. 228):*

2014: 10.000.000.

---

**9.168**

MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Sopprimere il comma 15.*

---

**9.169**

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 16 inserire il seguente:*

*«16-bis. In considerazione della grande mole di arretrato di civile, è prevista a supporto dell'attività giudiziaria di smaltimento dell'arretrato, a partire dal gennaio 2014 e nei limiti dello stanziamento di cui all'articolo 1 comma 25 lettera c) legge del 24 dicembre 2012, n. 228, la stipula di 3.400 contratti a tempo determinato, per quei lavoratori cassaintegrati, in mobilità, lsu, disoccupati o inoccupati, che abbiano svolto il tirocinio formativo presso il Ministero della Giustizia».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

### **9.170**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:*

«16-bis. La disposizione di cui all'articolo 2, comma 7, del Decreto Legge del 6 luglio 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge del 7 agosto 2012, n. 135, sono estese al Ministero della Giustizia, in tutte le sue articolazioni».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 150 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

### **9.171**

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

*Dopo il comma 16 inserire i seguenti:*

«16-bis. La definizione dei procedimenti civili pendenti davanti al Tribunale alla data del 30 aprile 2010, esclusi quelli già assunti in decisione, è demandata agli uffici delle Sezioni Stralcio competenti per territorio, con l'obiettivo di darvi luogo nel tempo massimo di cinque anni in conformità con la disciplina prevista dalla legge 22 luglio 1997, n. 276.

16-ter. Per definire i procedimenti civili di cui al comma 16-bis si procede alla nomina di giudici onorari aggregati nel numero sufficiente a garantire un potenziamento adeguato e una ridefinizione sostenibile della pianta organica degli uffici e del relativo personale ausiliario. Possono essere nominati giudici onorari aggregati: a) gli avvocati con almeno 15 anni di esercizio e i magistrati a riposo; b) gli avvocati e i procuratori dello Stato a riposo; c) i professori universitari e i ricercatori universitari in materie giuridiche.

16-quater. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia da pubblicare nella *Gazzetta*

*Ufficiale*, sentito il Consiglio superiore della magistratura, sono individuati i Tribunali presso cui possono essere istituite nuove Sezioni Stralcio».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa: delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

---

### 9.172

DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, BIANCO, ANITORI, BROGLIA, CARDINALI, CASSON, CIRINNÀ, D'AMBROSIO LETTIERI, FAVERO, FEDELI, GRANAIOLA, MANASSERO, MATTESINI, PADUA, PETRAGLIA, PEZZOPANE, Maurizio ROMANI, SILVESTRO

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. Al fine di potenziare le attività sanitarie di prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione a favore delle persone ristrette negli istituti penitenziari è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 20, Elenco 1, alla voce:* «Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183», *le parole:* «80.000.000» *sono sostituite dalle seguenti:* «60.000.000».

---

### 9.173

LANZILLOTTA

*Dopo il comma 16, inserire il seguente:*

«16-bis. All'articolo 1, comma 25, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «31 dicembre 2013» *con le seguenti:* «31 dicembre 2014»;

b) *sopprimere le parole:* «per il solo anno 2013»;

c) *sostituire le parole:* «a decorrere dall'anno 2014» *con:* «a decorrere dall'anno 2015».

*Conseguentemente, ridurre l'importo di 7,5 milioni di euro dalla rubrica del Ministero dell'economia e delle finanze, dell'allegata tabella A, per ciascuno degli anni considerati.*

---

## 9.174

DI BIAGIO, ZIN

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno, 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»

*Conseguentemente, alla Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2, voce: Ministero dello Sviluppo Economico – Commercio Internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* – decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 14 comma 19: trasferimento risorse già destinate all'ICE in un fondo (4.2 – CAP. 2535) apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 2,4 milioni;

2015: – 2,4 milioni;

2016: – 2,4 milioni.

---

**9.175**

DI BIAGIO, ZIN

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. Al fine di assicurare l'espletamento delle funzioni di promozione del *made in Italy*, di sviluppo e di promozione dei rapporti economici e commerciali italiani con l'estero e di sviluppo dell'internazionalizzazione delle imprese italiane nonché della commercializzazione dei beni e servizi italiani nei mercati internazionali, nonché al fine di far fronte alle richieste di una crescente domanda di internazionalizzazione delle imprese italiane nell'ottica di uno sviluppo del settore tale da renderlo più competitivo e in grado di generare ricadute positive sull'economia del Paese, in deroga ai divieti di nuove assunzioni previsti dalla legislazione vigente, l'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità alla data di approvazione del presente decreto. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.»

*Conseguentemente all'articolo 25, comma 2, tabella C, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2014, pari a 2,4 milioni di euro per l'anno 2015, a 2,4 milioni di euro per l'anno 2016.».*

---

**9.176**

DI BIAGIO, ZIN

*Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:*

«16-bis. L'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane è autorizzata nell'anno 2014, in deroga alla normativa vigente in materia di facoltà assunzionali, ad assumere il personale appositamente selezionato mediante l'espletamento di concorso pubblico per posizioni a tempo indeterminato, così come individuato dalla relativa graduatoria in corso di validità. A tal fine è autorizzata la spesa di 2,4 milioni per l'anno 2014, di 2,4 milioni di euro per l'anno 2015 e di 2,4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

*Conseguentemente alla Tabella C, di cui all'articolo 25, comma 2, voce Ministero dello sviluppo economico commercio internazionale ed in-*

ternazionalizzazione del sistema produttivo – Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del *made in Italy* – decreto-legge n. 98 del 2011, articolo 14, comma 19: trasferimento risorse già destinate all'ICE in un fondo (4.2 – CAP. 2535) apportare le seguenti variazioni:

2014: – 2,4 milioni;  
2015: – 2,4 milioni;  
2016: – 2,4 milioni.

---

### 9.177

LAI, CUCCA, MANCONI

*Dopo il comma 16, inserire i seguenti:*

«16-bis. Al fine di contrastare la presenza e la diffusione di fenomeni mafiosi, conseguenti all'apertura delle nuove sezioni destinate ai detenuti sottoposti al regime speciale 41-bis, nelle nuove carceri di Sassari e Tempio Pausania, afferenti ai tribunali di Sassari, Nuoro e Tempio, che sovrintendono ad un territorio privo sinora della necessaria esperienza e degli strumenti per bloccare le possibili infiltrazioni, è autorizzata l'istituzione di una nuova direzione distrettuale antimafia presso la sezione distaccata della corte d'appello di Sassari. Conseguentemente, al fine di garantire la massima efficienza nell'azione di contrasto e di prevenzione della diffusione di tali fenomeni, detta sezione è trasformata in corte d'appello.

16-ter. Il Ministro della giustizia, con proprio decreto, è autorizzato ad apportare le necessarie variazioni alle tabelle A e B allegate all'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni e ad adeguare gli organici, istituendo i posti di presidente di corte d'appello di Sassari, contestualmente sopprimendo un posto di presidente di sezione, e istituendo il posto di procuratore generale, contestualmente sopprimendo il posto di avvocato generale.

16-quater. In ogni caso la pianta organica del personale amministrativo e l'organico dei magistrati della corte d'appello di Sassari e della relativa procura generale della Repubblica resta quella esistente al momento dell'approvazione della presente legge, ovvero quello stabilito con legge 30 luglio 1990, n. 219, e del decreto ministeriale 27 marzo 1991.».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 1000;  
2015: 0;  
2016: 0.

---

**9.178**

GAMBARO, ANITORI, DE PIN

*Sostituire il comma 17, con il seguente:*

«17. Al fine di concorrere a garantire il più efficace svolgimento dell'attività giurisdizionale i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 dicembre 2013 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni fino alla riforma organica della magistratura; conseguentemente all'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "fino alla riforma organica della magistratura fermi restando i vigenti limiti di età"».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015.».

**9.179**

BUCCARELLA, CAPPELLETTI, AIROLA, GIARRUSSO

*Al comma 17, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere le parole:* «nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni,»;

b) *dopo le parole:* «comunque, non oltre il 31 dicembre 2014;» *inserire le seguenti:* «fino alla riforma organica della magistratura onoraria, il magistrato che esercita le funzioni di giudice di pace, il cui mandato non può più essere rinnovato ai sensi dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre, 1991, n. 374, e successive modificazioni, o che sia stato prorogato fino al 31 dicembre 2013, ovvero il cui mandato scade entro il 31 dicembre 2014, può essere confermato per un ulteriore mandato di due anni, subordinatamente al giudizio di idoneità di cui all'articolo 7, commi 2-*bis* e 2-*ter* della legge 21 novembre 1991, n. 374, salva comunque la cessazione dall'esercizio delle funzioni al compimento del settantacinquesimo anno di età;».



Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

2016: - 25.000.

---

### 9.180

DE POLI

*Al comma 17, le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2017» e, all'ultima riga, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «non oltre il 31 dicembre 2017».*

*All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a euro 48.572.911,33 si provvede quanto ad euro 16.190.970,45, attraverso lo stanziamento per le indennità da corrispondere ai giudici di pace previste al capitolo di spesa n. 1362 del Ministero della Giustizia di cui al provvedimento legislativo n. 111878 del 31 dicembre 2012, pubblicato sul supplemento ordinario n. 214 della Gazzetta Ufficiale serie generale n. 303 del 31 dicembre 2012 per il bilancio triennale 2013-2015 e quanto ad euro 32.381.940,88, mediante i risparmi di spesa derivanti dalla riduzione del numero degli uffici dei giudici di pace.*

---

### 9.181

DE POLI

*Al comma 17, le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2015» e, all'ultima riga, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2014» sono sostituite dalle parole: «non oltre il 31 dicembre 2015».*

*All'onere derivante dall'attuazione della presente norma, pari a euro 16.190.970,45, si provvede attraverso lo stanziamento per le indennità da corrispondere ai giudici di pace previste al capitolo di spesa n. 1362 del Ministero della Giustizia di cui al provvedimento legislativo n. 111878 del 31 dicembre 2012, pubblicato sul supplemento ordinario n. 214 della Gazzetta Ufficiale serie generale n. 303 del 31 dicembre 2012 per il bilancio triennale 2013-2015.*

---

**9.182**

BRUNI

*Al comma 17, sostituire le parole: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2014» con le seguenti: «e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016» e, all'ultima riga, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2014» con le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016».*

---

**9.183**

BIANCONI

*Al comma 17, sostituire le parole da «all'articolo 245» fino a «31 dicembre 2014» con le seguenti «All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998 n. 51, le parole: «non oltre il 31 dicembre 2013» sono sostituite dalle seguenti: «non oltre il 31 dicembre 2016».*

---

**9.184**

STEFANI, COMAROLI, BITONCI

*Al comma 17, sostituire le parole: «non oltre il 31 dicembre 2014» con le parole: «non oltre il 31 dicembre 2016».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*«5-bis. All'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, le parole: "di euro 14 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 26 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta" sono sostituite dalle seguenti: "di euro 8 per ciascuna dichiarazione elaborata e trasmessa e di euro 16 per l'elaborazione e la trasmissione delle dichiarazioni in forma congiunta."».*

---

**9.185**

URAS, DE CRISTOFARO, DE PETRIS

*Dopo il comma 17, aggiungere il seguente:*

*«17-bis. Nell'ambito del progetto di smaltimento dell'arretrato civile, e per far fronte alle carenze di personale, il Ministero della Giustizia è autorizzato ad assumere a tempo determinato, previo espletamento di spe-*

cifiche procedure selettive pubbliche da concludersi entro il 31 dicembre 2014, lavoratori cassa integrati, in mobilità, socialmente utili e i disoccupati e gli inoccupati che, a partire dall'anno 2010, hanno partecipato a progetti formativi regionali o provinciali presso gli uffici giudiziari e coloro che abbiano svolto il tirocinio formativo presso lo stesso Ministero in virtù dello stanziamento di cui all'articolo 1, comma 25, lettera c), legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tale fine sono stanziati 100.000.000 euro dal 2014, per ciascun anno, fino al 2016.».

---

## 9.186

CASSANO

*Dopo il comma 17 aggiungere i seguenti:*

«17-bis. Al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6, il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. L'ordine nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dei consulenti del lavoro possono chiedere l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 4 di una apposita fondazione o di altro soggetto giuridico dotato di personalità giuridica costituito nell'ambito dei rispettivi Consigli Nazionali per lo svolgimento a livello nazionale di attività di intermediazione. L'iscrizione è subordinata al rispetto dei requisiti di cui alle lettere c), d), e), f), g) di cui all'articolo 5, comma 1.";

b) all'articolo 31, al comma 2, secondo periodo, le parole: "per il tramite dei consulenti del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "per il tramite degli iscritti all'ordine dei commercialisti e dei consulenti del lavoro";

c) all'articolo 76, al comma 1, dopo la lettera c-ter) è aggiunta la seguente:

"c-quater) i consigli territoriali dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di cui al decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, in attuazione degli articoli 2, 3 e 6 della legge 24 febbraio 2005, n. 34, esclusivamente per i contratti di lavoro instaurati nell'ambito territoriale di riferimento e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Consiglio nazionale dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi";

17-ter. All'articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni e integrazioni, al comma 5 le parole: "ovvero da un avvocato o un consulente del lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "ovvero da

un avvocato, un consulente del lavoro o un iscritto all'ordine dei commercialisti"».

---

**9.187**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ALBANO, GRANAIOLA, SCALIA, VALENTINI, DALLA TOR

*Dopo il comma 17, inserire il seguente:*

«17-bis. All'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dopo le parole: "turistico-ricreative" sono inserite le seguenti: ", ad uso pesca, acquacoltura ed attività produttive ad essa connesse,"».

---

**9.188**

D'ALÌ, MANDELLI

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

«18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 17, aggiungere il seguente:*

**«Art. 17-bis.**

1. L'articolo 12, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è sostituito dal seguente:

"Art. 12. - (*Definizione dei carichi di ruolo progressi*). – 1. Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali, e previdenziali e affidati ai concessionari dei relativi servizi di riscossione fino al 31 dicembre 2012, i debitori possono estinguere il debito senza corrispondere gli interessi di mora e sanzioni e con il pagamento:

a) di una somma pari al 80 per cento dell'imposta iscritta a ruolo.

2. Nei sessanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente disposizione, relativamente ai ruoli affidati tra il 10 gennaio 2000 ed il 31 dicembre 2012, i concessionari informano i debitori di cui al comma 1 che, entro il 16 aprile 2014, possono sottoscrivere apposito atto con il quale dichiarano di avvalersi della facoltà attribuita dal citato comma 1, versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al medesimo comma 1. Il residuo importo è versato entro il 16 settembre 2014. Sulle somme riscosse, ai concessionari spetta un aggio pari al 4 per cento.

*2-bis.* Restano comunque dovute per intero le somme relative ai dazi costituenti risorse proprie dell'Unione europea.

*2-ter.* Relativamente ai carichi inclusi in ruoli emessi da uffici statali, regionali ed enti locali e affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione dal 1 gennaio 2013 al 31 ottobre 2013, i debitori possono estinguere il debito sottoscrivendo, entro il 16 aprile 2014, l'atto di cui al comma 2 e versando contestualmente almeno il 50 per cento delle somme di cui al comma 1, sulla base di apposita comunicazione che i concessionari inviano ai debitori entro il 16 marzo 2014. Resta fermo quanto previsto dal comma 2, secondo e terzo periodo.

3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate è approvato il modello dell'atto di cui al comma 2 e sono stabilite le modalità di versamento delle somme pagate dai debitori, di riversamento in tesoreria da parte dei concessionari, di rendicontazione delle somme riscosse, di invio dei relativi flussi informativi e di definizione dei rapporti contabili connessi all'operazione."».

---

## 9.189

D'ALÌ, MANDELLI

*Sostituire il comma 18 con il seguente:*

«18. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede ad una riduzione delle accise sul gasolio utilizzato per attività agricole pari a euro 50 per 1.000 litri, qualora gli stessi soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 dicembre 2001, n. 454, si impegnino a rispettare la progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 13.*

---

**9.190**

CERONI

*Al comma 18, sostituire la frase: «nei limiti di spesa pari a 4 milioni di euro per l'anno 2014, a 21 milioni di euro per l'anno 2015 e a 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016» con la seguente: «nei limiti di spesa pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni del biennio 2014-2015 e 21 milioni a decorrere dall'anno 2016».*

*Conseguentemente, al comma 11, le parole: «è autorizzata la spesa di euro 56.000.000 per l'anno 2014» sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di euro 39 milioni di euro per l'anno 2014».*

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni di euro» con le seguenti: «155 milioni di euro».*

---

**9.191**

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

*Al comma 18, sostituire le parole da: «nei limiti di spesa» fino alla fine del periodo con le seguenti: «nei limiti di spesa pari a 3 milioni di euro per l'anno 2014, a 20 milioni di euro per l'anno 2015 e a 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».*

*Dopo il comma 18 inserire il seguente:*

*«18-bis. Per assicurare lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, e 2016. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento e l'amministrazione dell'Agenzia».*

---

**9.192**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

*«18-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per gli interventi di ristrutturazione».*

razione del settore lattiero caseario, con una dotazione di 15 milioni di euro per gli anni dal 2014 al 2016».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

---

### **9.193**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. È autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 25 milioni di euro da assegnare agli Organismi pagatori regionali quale quota di contributo alle spese di funzionamento e di convenzionamento con i Centri di Assistenza Agricola, da erogarsi tramite le Regioni di riferimento».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

2016: - 25.000.

---

### **9.194**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente comma:*

«18-bis. Almeno il 15 per cento delle risorse che vengono allocate su Expo 2015 dalla presente legge devono essere trasferite alla Regione Lombardia per finanziare progetti sulle tematiche "Nutrire il pianeta. Energie per la vita", anche congiunti Stato/Regione».

---

**9.195**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Al fine di promuovere ed incentivare l'utilizzo di tecniche di agricoltura conservativa, una percentuale pari al 5 per cento del limite di spesa previsto per l'anno 2014 è destinata a finanziare progetti sperimentali di informazione e diffusione sull'impiego di tali tecniche, realizzati da organismi senza scopo di lucro operanti nel settore agricolo ed enti di ricerca pubblici. L'incremento dei consumi medi standardizzati di gasolio da immettere all'impiego agevolato per il 2014 è conseguentemente rideeterminato».

*Conseguentemente, all'articolo 17, dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è determinato, in capo ai singoli soggetti passivi d'imposta, applicando le seguenti aliquote per scaglioni di raccolta delle somme giocate:

a) 13,1 per cento, fino a concorrenza di una raccolta pari a quella dell'anno 2008;

b) 12,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo non superiore al 15 per cento della raccolta del 2008;

c) 11,1 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 15 per cento e il 40 per cento della raccolta del 2008;

d) 9,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo compreso tra il 40 per cento e il 65 per cento della raccolta del 2008;

e) 8,5 per cento, sull'incremento della raccolta, rispetto a quella del 2008, pari ad un importo superiore al 65 per cento della raccolta del 2008».

**9.196**

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. Per assicurare lo svolgimento delle attività e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, con-



vertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015, e 2016, nell'ambito delle risorse proprie del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, e del Ministero della salute, nonché attraverso una quota delle sanzioni irrogate dalla stessa Agenzia nell'ambito delle proprie attività. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

---

**9.197**

Luciano ROSSI

*Dopo il comma 18, aggiungere il seguente:*

«18-bis. All'articolo 5 della legge 11 febbraio 1992, n.157, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

"3-bis. Agli appostamenti non si applicano le prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 380/01 e decreto legislativo 42/2004 purché siano conformi alle disposizioni regolamentari emanate dalla Regioni relative alle dimensioni dei capanni e ai materiali di costruzione più idonei avuto riguardo del contesto paesaggistico dei luoghi"».

---

**9.198**

Luigi MARINO

*Al comma 19, sostituire la parola: «5» con la seguente: «8».*

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire la parola: «100» con la seguente: «97».*

---

**9.199**

BERTUZZI, PIGNEDOLI

*Al comma 19 sostituire le parole: «5 milioni», con le seguenti: «8 milioni».*

---

**9.200**

PADUA

*Al comma 19, sostituire le parole: «10 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015» con le seguenti: «10,5 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2015».*

*Conseguentemente, all'articolo 18, dopo il comma 24, inserire il seguente:*

*«24-bis. Nella parte III della tabella A allegata al Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero: "38-bis)", aggiungere il seguente: "38-ter. Origano a rametti o sgranato"».*

---

**9.201**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Al comma 19, sostituire le parole: «quale competenza della restante parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria» con le seguenti: «quale competenza di una parte del quarto anno del quinquennio previsto dalla normativa comunitaria».*

---

**9.202**

BERTUZZI, PIGNEDOLI

*Al comma 19, sostituire le parole: «della restante parte», con le seguenti: «di una parte».*

---

**9.202a**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

*«19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall'Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane*

e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli».

---

**9.203**

DI BIAGIO, DI MAGGIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall’Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari forestali – il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli».

---

**9.204**

MANDELLI, D’ALÌ

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall’Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari forestali – il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli».

---

**9.205**

RUTA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. In considerazione dei crediti derivanti dalle scommesse, per lodi arbitrali, minimi garantiti e prelievi, vantati dall’Agenzia del settore ippico – ora Ministero delle politiche agricole alimentari forestali – il

Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad assegnare, a titolo di anticipazione, la somma di 40 milioni di euro nello stato di previsione della spesa del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali a valere sulle disponibilità già incassate dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli e da destinare ai premi e alle attività strettamente connesse alle corse dei cavalli.

---

## 9.206

RUTA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato, per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario».

---

## 9.207

MANDELLI, D'ALÌ

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario».

*Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il 13.*

---

**9.208**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario».

---

**9.209**

DI BIAGIO, DI MAGGIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali è autorizzato per l'anno 2014 ad effettuare le operazioni di pagamento e riscossione relative alle competenze dell'ex Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI) trasferite al Ministero stesso ai sensi dell'articolo 23-*quater* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, mediante l'utilizzo dei conti correnti già intestati alla medesima Agenzia, attraverso un dirigente delegato. Le operazioni effettuate sono oggetto di rendicontazione al termine dell'esercizio finanziario».

---

**9.210**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999».

---

**9.211**

MANDELLI, D'ALÌ

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999».

---

**9.212**

DE PETRIS, STEFANO, URAS

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999».

---

**9.213**

DI BIAGIO, DI MAGGIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999».

---

**9.214**

RUTA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le somme di cui all'articolo 18, comma 11, della legge 23 luglio 2009, n. 99, iscritte nel bilancio dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) e non ancora utilizzate, possono essere destinate negli

anni 2014 e 2015 alle finalità di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, della medesima legge n. 99 del 1999».

---

**9.215**

MANDELLI, D'ALÌ

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA – per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni».

---

**9.216**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA – per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni».

---

**9.217**

DI BIAGIO, DI MAGGIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA – per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni».

---

**9.218**

RUTA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alla riassegnazione ai pertinenti programmi dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l'anno finanziario 2014 delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato dall'Unione europea, dalle Amministrazioni dello Stato ed enti pubblici nonché dall'Agenzia per l'Italia digitale – ex CNIPA – per essere destinate al finanziamento e cofinanziamento di progetti strategici nel settore informatico, di innovazione tecnologica, telelavoro e di altre specifiche attività del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in virtù di progetti, accordi di programma, convenzioni e intese stipulate con le predette istituzioni per il raggiungimento di finalità comuni».

---

**9.219**

RUSSO

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio



2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000;

2015: ;

2016: .

---

### **9.220**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000;

2015: ;

2016: .

---

### **9.221**

MARINELLO, SCOMA, GUALDANI, MANCUSO

*Dopo il comma 19 inserire il seguente:*

«19-bis. Per il finanziamento delle Convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente all'articolo 25, comma 1, nella tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000.

---

**9.222**

BERTUZZI, RUTA, Rita GHEDINI, GRANAIOLA

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Per il finanziamento delle convenzioni per lo sviluppo della filiera pesca di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente alla tabella A voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000;

2015: ;

2016: .

**9.223**

STEFANO, DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per il finanziamento delle convenzioni per lo sviluppo della filiera della pesca di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, come modificato dall'articolo 67 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni», con le seguenti: «95 milioni».*

**9.224**

CANDIANI, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 19, inserire il seguente:*

«19-bis. Per garantire la tenuta dei registri e dei libri genealogici e il programma annuale dei controlli funzionati di cui alle finalità della legge 15 gennaio 1991, n. 30, è autorizzata la spesa di 25 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono apportate le seguenti modificazioni, a decorrere dal 2014:*

2014: - 25.000;

2015: - 25.000;

2016: - 25.000.

---

### **9.225**

STEFANO, URAS, DE PETRIS, PERRONE, BRUNO, TOMASELLI, FINOCCHIARO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. È istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari, e forestali un apposito Fondo, con dotazione di 10 milioni di euro per l'anno 2014, specificamente riservato al potenziamento delle attività del Servizio Fitosanitario Centrale e dei Servizi Fitosanitari regionali, in attuazione dell'intesa raggiunta, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, nell'ambito della seduta del 29 aprile 2010 della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali provvede, con proprio decreto, acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione delle risorse disponibili nel suddetto Fondo.

19-ter. La dotazione del fondo di cui al comma 19-bis è prioritariamente riservata, per l'anno 2014, al contrasto delle emergenze fitosanitarie del settore olivicolo».

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: «330 milioni di euro», con le seguenti: «320 milioni di euro»*

---

### **9.226**

D'ONGHIA, Luigi MARINO

*Dopo il comma 19, aggiungere i seguenti:*

«19-bis. Sulle disponibilità per l'anno 2014 assegnate al fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, una dotazione pari a 18 milioni di euro è riservata al contrasto della diffusione sul territorio nazionale del batterio *Xylella fastidiosa* e al rafforzamento del Servizio Fitosanitario Centrale che, allo stesso fine, adotta un provvedimento di lotta obbligatoria, coordina le specifiche azioni volte all'abbattimento della popolazione di insetti vettori,

previa delimitazione di aree tampone con raggio pari ad almeno due volte la capacità di volo, e approfondisce le conoscenze sulla patogenicità, sull'epidemiologia, e sulle tecniche di diagnosi e lotta, avvalendosi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, delle istituzioni universitarie e degli enti regionali di ricerca. In subordine le risorse di cui al presente comma potranno essere destinate, previa intesa con le regioni interessate, a interventi compensativi e alla ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate.

19-ter. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 19-bis e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

---

## 9.227

STEFANO, DE PETRIS, URAS, PERRONE, BRUNO, TOMASELLI, FINOCCHIARO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Sulle disponibilità per l'anno 2014 assegnate al fondo per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, una dotazione pari a 18 milioni di euro è riservata al contrasto della diffusione sul territorio nazionale del batterio denominato *Xylella fastidiosa* e al rafforzamento del Servizio Fitosanitario Centrale che, allo stesso fine, adotta un provvedimento di lotta obbligatoria, coordina le specifiche azioni volte all'abbattimento della popolazione di insetti vettori, previa delimitazione di aree tampone con raggio pari ad almeno due volte la capacità di volo, e approfondisce le conoscenze sulla patogenicità, sull'epidemiologia, e sulle tecniche di diagnosi e lotta, avvalendosi del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura, delle istituzioni universitarie e degli enti regionali di ricerca. In subordine le risorse di cui al presente comma potranno essere destinate, previa intesa con le regioni interessate, a interventi compensativi e alla ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate.

19-ter. Gli interventi da realizzare ai sensi del comma 9-bis e le relative modalità attuative sono definiti con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, adottato d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano».

---

**9.228**

FORMIGONI, RUVOLO, DALLA TOR

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

---

**9.229**

DI BIAGIO, DI MAGGIO

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966; n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

---

**9.230**

MANDELLI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente mo-

dificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

---

**9.231**

BRUNI, TARQUINIO, ZIZZA, IURLARO, D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota di parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del Bilancio dello Stato».

---

**9.232**

RUTA

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Per il potenziamento del servizio fitosanitario nazionale, con particolare riferimento all'emergenza provocata dal batterio *Xylella fastidiosa* e al potenziamento dei sistemi di monitoraggio e controllo, ivi compresi i controlli sulle sementi provenienti da organismi geneticamente modificati è autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2014, da ripartire con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. Al relativo onere, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle residue disponibilità del Fondo di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, che, a tale fine, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato».

---

**9.233**

GAETTI, DONNO, CASALETTO, FATTORI

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Ai fini della ripartizione dell'importo di cui al comma 19, il Comitato interministeriale di cui al decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito con modificazioni dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, formula specifiche direttive volte ad incentivare progetti di riconversione produttiva degli ex zuccherifici che realizzano azioni finalizzate alla promozione dello sviluppo rurale e all'incremento dell'occupazione, in un'ottica di filiera territoriale che privilegi l'ottimale utilizzo della materia prima agricola rispetto alla produzione di energia».

---

**9.234**

STEFANO, DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 19, aggiungere il seguente:*

«19-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 423, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, si applicano anche alla produzione elettrica da impianti eolici e idroelettrici di potenza non superiore a 200 KW».

*Conseguentemente all'articolo 4, comma 9, sostituire le parole: «330 milioni di euro» con le seguenti: «325 milioni di euro».*

---

**9.235**

CHIAVAROLI

*Sostituire il comma 20 con il seguente:*

«20. Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo per il finanziamento di esigenze indifferibili con una dotazione di 107.631.245 euro per l'anno 2014, di 100.000.000 di euro per ciascuno degli anni 2015 e 2016, da ripartire contestualmente tra le finalità di cui all'elenco 1 allegato alla presente legge, con un unico decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per ciascuna annualità, da adottare entro il 31 gennaio di ciascun anno di riferimento».

*Conseguentemente sostituire l'elenco 1 con il seguente:*

Finalità	2014 euro	2015 euro	2016 euro
Misure anti tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000	4.842.000	4.842.000
Comitato italiano paralimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000	5.812.000	5.812.000
Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.631.245	6.458.000	6.458.000
Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)	80.000.000	73.922.000	73.922.000
Fiera di Verona (articolo 1, comma 92, della legge 23 dicembre 2005, n. 266)	3.000.000	2.254.000	2.254.000
Collaborazione in campo televisivo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino (articolo 1, comma 16- <i>novies</i> , del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 19)	6.000.000	5.812.000	5.812.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000	900.000	900.000
	<b>107.631.245</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000</b>

*Conseguentemente ancora, ridurre del 50 per cento gli stanziamenti di tutte le rubriche della allegata tabella A relative agli anni 2015 e 2016 e all'articolo 10, comma 35, sostituire le parole: «3.000 milioni di euro per il 2015» e «7.000 milioni di euro per il 2016», rispettivamente, con le seguenti: «3.051,747 milioni di euro per il 2015» e «7.051,747 milioni di euro per il 2016».*

### **9.236**

TOMASELLI, FINOCCHIARO

*Al comma 20, sostituire le parole: «dotazione di 107.631.245 euro» con le seguenti: «dotazione di 132.052.679 euro».*



*Conseguentemente, all'elenco n. 1 (articolo 9, comma 20), sostituire la voce: «Totale» e relativo importo, con le seguenti voci ed importi:*

Assegnazione al Ministero dell'ambiente per il ripristino delle risorse versate a seguito di contratti transattivi delle imprese in attuazione dell'Accordo di programma per la definizione interventi messa in sicurezza e bonifica aree SIN di Brindisi sottoscritto in data 18 dicembre 2007, e in attuazione dell'articolo 317, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006	24.421.434
TOTALE . . .	132.052.679

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 24.421;  
 2015: - 0;  
 2016: - 0.

### 9.237

BOTTICI, MOLINARI, VACCIANO, PEPE

*Al comma 20, l'elenco 1, ivi allegato, è sostituito dal seguente:*

Finalità	2014 euro
Misure anti-tratta (articolo 12 della legge 11 agosto 2003, n. 228)	5.000.000
Comitato Italiano Paraolimpico (articolo 1, comma 276, della legge 24 dicembre 2012, n. 228)	6.000.000
Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti (legge 3 agosto 1998, n. 282; legge 12 gennaio 1996, n. 24; legge 23 settembre 1993, n. 379)	6.631.245
Policlinici universitari e strutture ospedaliere (articolo 33, commi 32 e 33, della legge 12 novembre 2011, n. 183)	89.000.000
Vittime del terrorismo (legge 3 agosto 2004, n. 206)	1.000.000
TOTALE . . .	107.631.245

**9.238**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, MILO, IURLARO

*All'elenco 1, comma 20, dopo le parole: «Fiera di Verona» sono aggiunte le seguenti: «Fiera del Levante di Bari, Fiera di Foggia e Fiera di Padova».*

---

**9.239**

BILARDI, SCAVONE

*Al comma 20 inserire, in fine, il seguente periodo: «All'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ANPVI-ONLUS), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, è assegnato un contributo annuo di euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità, con annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e per le altre attività istituzionali dell'ente. All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti previsti dall'elenco 1 allegato alla presente legge».*

---

**9.240**

BILARDI, SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, NACCARATO

*Al comma 20 inserire, infine, il seguente periodo: «All'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ANPVI-ONLUS), riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1981, n. 126, è assegnato un contributo annuo di euro 300.000 a decorrere dal 1° gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità, con annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma, e per le altre attività istituzionali dell'ente. All'onere derivante dall'attuazione del presente periodo, pari a euro 300.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, si provvede mediante riduzione proporzionale degli stanziamenti previsti dall'elenco 1 allegato alla presente legge.».*

---

**9.241**

CHIAVAROLI

*Al comma 20, aggiungere il seguente comma:*

«20-bis. È autorizzata, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, la spesa di 52,5 milioni in favore dei policlinici universitari gestiti direttamente da università non statali sensi dell'articolo 33, comma 32, della legge 12 novembre 2011, n. 183. È altresì rifinanziata, per ciascuno degli anni 2015 e 2016, per l'importo di 12,5 milioni di euro, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 33, comma 33, della legge n. 183 del 2011».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro per gli anni 2016 e 2017» con le seguenti: «635 milioni nell'anno 2015, 1345 nell'anno 2016 e 1.310 nell'anno 2017».*

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2015: - 30.000;

2016: - 30.000.

---

**9.242**

ALICATA

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. All'Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA) di Siracusa è garantito per la realizzazione di un programma di eventi culturali connessi alle celebrazioni del suo centenario un finanziamento pari a due milioni di euro per l'anno 2014.».

*Conseguentemente, all'Elenco 1 della Legge, apportare le seguenti modificazioni:*

*sostituire le parole: «articolo 9, comma 20» con le seguenti: «articolo 9, commi 20 e 20-bis»;*

*alla voce: «Finalità», dopo: «Fiera di Verona» aggiungere: «Istituto Nazionale del Dramma Antico (INDA)» e alla voce: «2014», con riferimento all'INDA, la seguente cifra: «euro 2.000.000»;*

*alla voce: «Policlinici universitari e strutture ospedaliere» sostituire: «80.000.000» con: «79.000.000» e alla voce: «Collaborazione in campo radiotelevisivo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di San Marino:» sostituire: «6.000.000» con: «5.000.000».*

---

**9.243**

PAGNONCELLI, STUCCHI, MANDELLI, GALIMBERTI, MINZOLINI, ZUFFADA, CHIAVAROLI, Giuseppe ESPOSITO

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. Ai fini della predisposizione di idonei servizi e di locali di accoglienza dei pellegrini, nonché del miglioramento delle infrastrutture viarie necessarie per l'accesso dei visitatori e della valorizzazione dei luoghi legati alla vita di Papa Giovanni XXIII, è autorizzato per gli anni 2014, 2015 e 2016 un contributo straordinario pari a 5 milioni di euro, in favore del comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII, e di 5 milioni di euro in favore della provincia di Bergamo, da utilizzare in funzione della canonizzazione di Papa Giovanni XXIII».

*Conseguentemente, all'articolo 9, comma 13, sostituire le parole: «100 milioni» con le seguenti: «90 milioni».*

---

**9.244**

LO GIUDICE, BROGLIA, Rita GHEDINI, PUGLISI, SANGALLI

*Dopo il comma 20, inserire i seguenti:*

«20-bis. Alla legge 3 agosto 2004, n. 206, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) all'articolo 2, comma 1, sono aggiunti i seguenti:*

"1-bis. Ai fini degli incrementi di pensione e di trattamento di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, per i soli dipendenti privati invalidi che abbiano presentato domanda entro il 30 novembre 2007, in luogo del 7,5 per cento e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica immediatamente superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria, si fa riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta all'atto del pensionamento, ove più favorevole.

1-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2007, il beneficio del 7,5 per cento si applica anche ai trattamenti diretti, pensionistici e di fine rapporto di cui al comma 1 e del trattamento aggiuntivo di fine rapporto o equipollenti di cui al comma 1 dell'articolo 3, del coniuge e dei figli, anche se il matrimonio sia stato contratto o i figli siano nati successivamente all'atto terroristico e, in mancanza dei predetti, ai genitori degli invalidi permanenti ancora in vita con invalidità non inferiore alla percentuale del 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6, comma

1, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004.";

*b) all'articolo 3, dopo il comma 1-bis, è aggiunto il seguente:*

"1-ter. I benefici previsti dal comma 1 spettano al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi.";

*c) all'articolo 5, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

"3-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014, il vitalizio mensile di nominali 1033 euro, di cui al comma 3 e quello mensile di nominali 500, euro, di cui all'articolo 2 della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, soggetti alla perequazione automatica di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni, in ragione delle rispettive decorrenze, sono concessi altresì al coniuge ed ai figli e, in mancanza dei predetti ai genitori, degli invalidi permanenti in misura non inferiore alla percentuale del 50 per cento ancora in vita i vitalizi sono altresì concessi ai medesimi familiari degli invalidi inabili in pari percentuale, deceduti per qualunque causa successivamente al 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che gli assegni vitalizi siano stati già erogati a ciascuno dei genitori, il coniuge ed i figli di costui non hanno diritto ai suddetti benefici. Alle sopra menzionate categorie di familiari, alla morte dell'invalido, comunque non compete duplicazione del beneficio di cui al comma 3.";

*d) l'articolo 7 è sostituito dal seguente:*

"Art. 7. – 1. Ai pensionati vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e ai loro superstiti, limitatamente al coniuge ed ai figli anche maggiorenni, ed in loro mancanza ai genitori, è assicurato a domanda da presentarsi all'Ente pensionistico competente per territorio, l'adeguamento costante della misura delle pensioni di ciascun soggetto, siano esse dirette, indirette o di reversibilità, al trattamento complessivo in godimento dei lavoratori in attività e nelle corrispondenti posizioni economiche e con pari anzianità. A decorrere dal 1 gennaio 2007, la presente disposizione si applica anche ai familiari degli invalidi con percentuale di inabilità non inferiore al 25 per cento, come determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1 ancora in vita, ovvero degli invalidi in pari percentuale deceduti per qualsiasi causa dal 26 agosto 2004. Il beneficio spetta al coniuge ed ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico. Se l'invalido contrae matrimonio dopo che il beneficio è stato attribuito ai genitori, il coniuge ed i figli di costui ne sono esclusi. In ogni caso,

limitatamente ai trattamenti diretti di tutti i familiari di cui alla presente disposizione, il beneficio è applicato dal 1° gennaio 2007.

2. In mancanza della domanda di cui al comma 1, i soggetti ivi indicati, a seconda delle diverse decorrenze del beneficio stabilite per i rispettivi trattamenti pensionistici, accedono d'ufficio al beneficio dell'adeguamento costante dei suddetti trattamenti in forma equipollente e semplificata rispetto a quello previsto dal comma sopra citato. Tale adeguamento è operato applicando sulla misura della pensione in essere dall'inizio di ogni anno l'incremento percentuale pari al tasso di inflazione medio pieno nella misura del cento per cento, facendo riferimento all'Indice Nazionale dei prezzi al consumo, come rilevato dall'ISTAT nella misura media annua definitiva, espressa in percentuale sull'anno solare precedente, salvi i conguagli di eventuali erogazioni provvisorie. Ad ogni biennio, si applica altresì un ulteriore incremento del 2,5 per cento sulla misura intera della pensione in essere, come già costituita o ricostituita secondo la legge e rivalutata anno per anno sulla base degli incrementi sopra indicati come derivanti dagli indici rilevati dall'ISTAT. Gli incrementi in parola decorrono dal 1° settembre 2004 per le pensioni già attive alla data del 26 agosto 2004, mentre per le sole pensioni costituite successivamente alla data del 26 agosto 2004, la maturazione sia del primo incremento inflattivo annuale, sia quello dell'incremento biennale del 2,5 per cento decorre dalla data del pensionamento. Tali incrementi, quello annuale e quello biennale, saranno riconosciuti integralmente senza alcuna decurtazione ad ogni effetto di legge con l'esclusione di qualsiasi riduzione, sospensione o blocco di rivalutazione".

20-ter. Agli effetti del comma 2 dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, è indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria sia aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso, sono opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne consegue.

20-quater. Agli effetti del comma 2-bis dell'articolo 4 della legge 3 agosto 2004, n. 206, per ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata si intende quella riferita all'ultimo anno effettivamente lavorato precedente la decorrenza della pensione, rappresentata dalla retribuzione lorda come determinata dalla somma delle componenti continuative, quali salari, stipendi, mensilità aggiuntive, nonché delle componenti accessorie anche saltuarie ed occasionali e tra queste gli straordinari, i superminimi, i premi e le gratifiche, gli arretrati, le *una tantum*, gli incentivi all'esodo, le indennità di mancato preavviso, prescindendo per tutte le voci da qualsiasi assoggettamento a contribuzione previdenziale e a trattenuta fiscale.

20-quinquies. Agli effetti del comma 3 dell'articolo 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, il beneficio dello speciale assegno vitalizio mensile di originari euro 1.033, soggetto a perequazione automatica di cui all'articolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 e successive modificazioni, è erogato altresì ai familiari superstiti delle vittime, compresi i figli anche maggiorenni, degli invalidi con inabilità pari o superiore al 25

per cento, determinata o rideterminata ai sensi dell'articolo 6 comma 1, deceduti per qualunque causa dal 26 agosto 2004. Si fa luogo al riconoscimento in favore del coniuge e dei figli anche se il matrimonio è stato contratto o i figli sono nati successivamente all'atto terroristico.

20-*sexies*. Al comma 8 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 243, sono aggiunti i seguenti:

"8-*bis*. I destinatari dei benefici pensionistici di cui alla legge 3 agosto 2004, n. 206, e successive modificazioni, maturano il diritto alla pensione di anzianità e vecchiaia secondo le disposizioni vigenti, nei rispettivi regimi previdenziali, alla data del 31 dicembre 2007, salva la possibilità, a domanda, di avvalersi delle norme, tempo per tempo in vigore, disciplinanti la materia pensionistica degli appartenenti alle Forze di polizia.

8-*ter*. I soggetti di cui al comma 8-*bis* possono richiedere all'Ente previdenziale di appartenenza od al Ministero del lavoro, a seconda di essere provvisti o meno di titolarità di posizione assicurativa pensionistica obbligatoria alla data della richiesta, la certificazione dei diritti pensionistici indicati in detto comma e degli altri diritti previsti dalla speciale normativa che li riguarda"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5,244;

2015: - 4.446;

2016: - 4.533.

---

## 9.245

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-*bis*. Per assicurare la riattivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione dalla legge, è autorizzato un contributo di 3 milione di euro per l'anno 2014, a valere sulle risorse di cui al successivo comma 20. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

*Conseguentemente all'elenco 1 sostituire: «80.000.000» con «77.000.000» e inserire la seguente riga: «attivazione dell'Agenzia nazio-*

nale per la sicurezza Alimentare» con una dotazione di «3.000.000» di euro.

---

**9.246**

TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, BRUNI, IURLARO, ZIZZA

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. Per assicurare la riattivazione dell'Agenzia nazionale per la sicurezza alimentare con sede a Foggia, di cui all'articolo 11 del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazione, dalla legge è autorizzato un contributo straordinario per il 2014. Agli oneri derivanti dal precedente periodo, quantificati in 1 milione di euro si provvede mediante corrispondente riduzione dei contributi a favore degli istituti di ricerca e sperimentazione per la realizzazione di progetti speciali in agricoltura per la tutela della salute e dei consumatori e per l'educazione alimentare. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono stabilite, entro il 30 giugno 2014 le norme per l'organizzazione, il funzionamento l'amministrazione e il finanziamento dell'Agenzia».

---

**9.247**

PAGLIARI, MUSSINI, ZANDA, LIUZZI, PETRAGLIA, PALERMO, COLLINA, COMPAGNA, DE BIASI, GIANNINI, MONTEVECCHI

*Dopo il comma 20 aggiungere il seguente:*

«20-bis. Alla legge 20 dicembre 2012 n. 238, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2, al comma 1, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonchè; a decorrere dal 2014, è assegnato un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione del teatro Regio di Parma per la realizzazione del Festival Verdi";

b) all'articolo 3, al comma 1, dopo le parole: "pari a 4 milioni di euro a decorrere dal 2013", sono aggiunte le seguenti: "nonché a 1 milione di euro a decorrere dal 2014,"».

*Conseguentemente, alla tabella C, missione Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici, Programma: Sostegno, valorizzazione e tutela del settore dello spettacolo, Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, legge n.163 del 1985: nuove disciplina degli*



interventi dello Stato a favore dello Spettacolo, *apportare le seguenti variazioni:*

2014: – 1.000;

2015: – 1.000;

2016: – 1.000.

---

### **9.248**

CARIDI

*Dopo il comma 20, aggiungere il seguente:*

«20-bis. È autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2014 da destinare alla regione Calabria, per la valorizzazione e tutela dei Bronzi di Riace».

*Conseguentemente, al comma 13 sostituire le parole: «100 milioni di euro» con le seguenti: «99 milioni 500 mila euro».*

---

### **9.249**

BISINELLA, BITONCI, COMAROLI

*Dopo il comma 20, è inserito il seguente:*

«20-bis. Gli oneri previsti dall'articolo 4, punto 14, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio indicati dall'Amministrazione per il reclutamento del personale volontario per le esigenze dei distaccamenti volontari del Corpo nazionale di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*) del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, sono a carico della medesima. Alla copertura delle maggiori spese derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 500.000 annue a decorrere dal 2013, si provvede come indicato dal comma 3 dell'articolo 8 del decreto-legge n. 101 del 2013.»

*5-ter. All'articolo 27, comma 7 della legge 4 novembre 2010, n. 183, le parole: "18 mesi" sono sostituite dalle seguenti: "48 mesi"».*

---

**9.250**

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 20, è inserito il seguente:*

«20-bis. All'articolo 4 della legge n. 183 del 2011, il comma 12 è soppresso».

---

**9.251**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 20, è inserito il seguente:*

«20-bis. Al comma 1 dell'articolo 20 della legge 24 novembre 2003 n. 326, dopo la parola "pubblici registri" sono inserite le parole: "nonché materiale ed attrezzatura di soccorso"».

---

**9.252**

URAS, DE PETRIS

*Al comma 21 premettere le seguenti parole: «Limitatamente alle città non incluse tra le città metropolitane ai sensi della legge n. 135 del 2012», e sostituire le parole da: «è rifinanziato di 10 milioni di euro per l'anno 2014» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «è rifinanziato di 20 milioni di euro per l'anno 2014, 30 milioni di euro per l'anno 2015 e 40 milioni di euro per l'anno 2016».*

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 3-bis, valutati 10 milioni di euro nel 2014, 15 per il 2015 e 20 per il 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**9.253**

BIGNAMI, SERRA, MONTEVECCHI

*Al comma 21, dopo le parole: «o la ristrutturazione di quelli già esistenti», aggiungere le seguenti: «, privilegiando in ogni caso il contenimento del consumo di suolo,».*

---

**9.254**

CERONI

*Al comma 21, le parole da: «è rifinanziato» fino alla fine sono sostituite dalla seguente: «è rifinanziato di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del trienni 2014-2016».*

*Conseguentemente, al comma 14, le parole da: «è autorizzata la spesa» fino alla fine sono sostituite dalle seguenti: «è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2014, di 45 milioni di euro per l'anno 2015 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2019».*

---

**9.255**

BITONCI, COMAROLI

*Al comma 21, aggiungere, in fine, il seguente:*

*«21-bis. Le risorse di cui al periodo precedente vengono ripartite a livello territoriale secondo una percentuale del 50 per cento per le aree del Centro-Nord e del 50 per cento del Mezzogiorno.*

---

**9.256**

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo il comma 21 è inserito il seguente:*

*«21-bis. A valere sulle disponibilità della Presidenza del Consiglio dei ministri destinate allo Sport è autorizzata la spesa di 3,5 milioni di euro da assegnare quale contributo all'Università degli Studi statale di Roma "Foro Italico", per le finalità di integrazione di Sport, Università e Ricerca attraverso la creazione di percorsi specifici di formazione di rango universitario per gli atleti in attività agonistica di livello nazionale ed olimpionico, con adeguata considerazione delle necessità di internazionalizzazione; ed il potenziamento delle strutture formative e degli impianti al servizio degli studenti».*

---

**9.257**

PANIZZA, ZELLER, TONINI, ZIN

*Dopo il comma 21 aggiungere i seguenti:*

«21-bis. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dopo il comma 318 è inserito il seguente:

"318-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesima.

21-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole "6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014"».

---

**9.258**

PANIZZA, ZELLER, TONINI, ZIN

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

«21-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

21-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: "6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014"».

---

**9.259**

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.».

*Conseguentemente, all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al comma 4, capoverso b-bis, sostituire le parole: «80» con le parole: «160».*

---

**9.260**

MIRABELLI

*Dopo il comma 21, aggiungere i seguenti:*

«21-bis. È autorizzato un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, quale integrazione del contributo a carico dello Stato per il pagamento dei premi per l'assicurazione dei volontari che siano impegnati nelle operazioni di soccorso o nelle esercitazioni, ai sensi dell'articolo 3 della legge 18 febbraio 1992, n. 163, nonché un ulteriore contributo di 500.000 euro a decorrere dall'anno 2014 in favore del Corpo nazionale del soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, per le finalità istituzionali del Corpo medesimo.

21-ter. All'articolo 1, comma 319, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sostituire le parole: "6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014" con le seguenti: "5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014".».

---

**9.261**

DE PETRIS

*Dopo il comma 21, inserire il seguente:*

«21-bis. Il Fondo per lo sviluppo e la capillare diffusione della pratica sportiva di cui all'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, per ciò che concerne gli impianti sportivi siti all'interno delle aree metropolitane individuate dalla legge 135 del 2012 è rifinanziato con ulteriori 20 milioni di euro per l'anno 2014, 20 milioni di euro per l'anno 2015 e 30 milioni di euro per l'anno 2016».

*Conseguentemente, all'articolo 10, dopo il comma 37, aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 20 milioni di euro nel 2014, di 20 milioni di euro nel 2015 e di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016.».

---

**9.262**

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI, Luigi MARINO

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

*Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014».*

---

**9.263**

CERONI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra Sinfonica di Sanremo, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

*Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è incrementato di euro 1.200.080 per l'anno 2014».*

---

**9.264**

BONFRISCO, ALBERTI CASELLATI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore del "I Virtuosi Italiani" di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

*Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014».*

---

**9.265**

CERONI

*Dopo il comma 21, aggiungere il seguente:*

«21-bis. È autorizzato un contributo di 300.000 euro per l'anno 2014 a favore dell'Orchestra "Virtuosi Italiani" di Verona, finalizzato al sostegno della programmazione musicale.».

*Conseguentemente, al comma 23, quinto periodo, sostituire le parole: «è incrementato di euro 1.500.000 per l'anno 2014» con le seguenti: «è incrementato di euro 1.200.000 per l'anno 2014».*

---

**9.266**

LANZILLOTTA, Luigi MARINO

*All'allegato 4, di cui all'articolo 10 comma 36, sopprimere la riga recante: «Sviluppo economico – Articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni ed integrazioni».*

*Conseguentemente, all'articolo 9, sopprimere il comma 22.*

---

**9.267**

RUVOLO, TARQUINIO, PERRONE, DALLA TOR

*Dopo il comma 22, inserire il seguente:*

«22-bis. Per le finalità di cui all'articolo 23-quater, comma 9-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, è incrementato di 3 milioni di euro, per l'anno 2014, lo stanziamento del pertinente capitolo dello stato di previsione (2298) del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali.».

*Conseguentemente per l'anno 2014 ridurre di tre milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del MEF.*

---

**9.268**

BELLOT, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 22, inserire i seguenti:*

«22-bis. Presso il Ministero dell'Interno è istituito il "Fondo speciale per la gestione e il mantenimento del sacrario vittime del Vajont", di seguito denominato "Fondo", allo scopo di finanziare progetti di gestione e manutenzione del sacrario delle vittime del disastro del Vajont sito in località San Martino, Fortogna, comune di Longarone.

22-ter. Per il finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di 50 mila euro per gli anni 2014 e 2015.».

*Conseguentemente, ai maggiori oneri derivanti dalla disposizione si provvede attraverso una riduzione di pari importo sulle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi, di cui all'articolo 10, comma 37, del presente provvedimento.*

---

**9.269**

CASTALDI, GIROTTO, PETROCELLI, SANTANGELO, LEZZI

*Al comma 23, primo periodo, dopo le parole: «normativa vigente», inserire le seguenti: «comprese le norme tecniche di settore direttamente richiamate».*

---



**9.270**

SOLLO, D'ONGHIA, DE MONTE, ANGIONI, Giovanni MAURO, DI GIORGI, FUCKSIA, PALERMO, CAMPANELLA, CENTINAIO

*Al comma 23, secondo periodo, dopo le parole: «Camera dei deputati» inserire le seguenti: «e previo parere della Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome».*

---

**9.271**

SOLLO, D'ONGHIA, DE MONTE, ANGIONI, Giovanni MAURO, DI GIORGI, FUCKSIA, PALERMO, CAMPANELLA, CENTINAIO

*Al comma 23, dopo il quarto periodo inserire il seguente: «La convenzione di cui al periodo precedente disciplina altresì il trasferimento allo Stato della banca dati dei testi normativi in multivigenza».*

---

**9.272**

SOLLO, D'ONGHIA, DE MONTE, ANGIONI, Giovanni MAURO, DI GIORGI, FUCKSIA, PALERMO, CAMPANELLA, CENTINAIO

*Dopo il comma 25 inserire il seguente:*

*«25-bis. Il Governo, entro il 30 aprile di ogni anno, riferisce alla Commissione parlamentare per la semplificazione, di cui all'articolo 14, comma 19 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sui risultati raggiunti nell'attuazione dei programmi Normattiva e *x-Leges* e sulle loro prospettive di sviluppo».*

---

**9.273**

LO MORO

*Sopprimere il comma 26.*

---

**9.274**

PELINO, CERONI, Mariarosaria ROSSI

*Dopo il comma 26, aggiungere il seguente: «26-bis. Il personale a tempo indeterminato appartenente alla società Retitalia Internazionale S.p.A., nei limiti di un contingente massimo di 65 unità, è trasferito nei*

ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale, previa procedura selettiva sulla base della qualificazione professionale posseduta e dell'esperienza maturata nel settore informatico alla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**9.275**

MARCUCCI, PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 26, inserire il seguente:*

«26-bis. All'articolo 10 del decreto-legge 8 agosto 2013 n. 91, convertito con legge 7 ottobre 2013, n. 112 le parole da "e la misura della riduzione dei consumi intermedi" fino a "è pari all'8 per cento" sono sostituite dalle seguenti parole "e, a decorrere dal 2014," non si applica l'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 20.000;

2015: - 20.000;

2016: - 20.000.

---

**9.276**

BIANCO, DIRINDIN, DE BIASI, MATURANI, GRANAIOLA, MATTESINI, PADUA, SILVESTRO

*Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:*

«26-bis. All'articolo 17, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 14, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, è aggiunto infine il seguente periodo: "A decorrere dal 2014, nelle more della richiamata intesa sulla ripartizione delle disponibilità complessive destinate al finanziamento del Servizio sanitario nazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad erogare, in favore dell'Istituto per la promozione della salute delle popolazioni migranti ed il contrasto delle malattie della povertà, a titolo di acconto, una quota pari al 90 per cento del citato importo vincolato"».

---

**9.277**

COMAROLI, BITONCI

*Sopprimere il comma 27.*

---

**9.278**

BULGARELLI, MANGILI, BERTOROTTA, LEZZI

*Sopprimere il comma 27.*

---

**9.279**

PEZZOPANE

*Dopo il comma 27, inserire i seguenti:*

«27-bis. Le domande di primo rinnovo dei medicinali omeopatici in commercio ai sensi dell'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, devono essere presentate all'AIFA entro il 30 giugno 2015, corredate della documentazione tecnica prevista dall'iter di registrazione semplificata di cui agli articoli 16 e 17, dello stesso decreto.

27-ter. Entro il termine di 30 giorni dalla ricezione di una domanda valida, l'AIFA attribuisce al medicinale un numero provvisorio di registrazione e dà inizio all'istruttoria per la sua valutazione, ai fini del rilascio del provvedimento finale. Per i medicinali omeopatici non muniti di numero provvisorio di registrazione, l'autorizzazione ad essere mantenuti in commercio scade alla data del 31 dicembre 2015, come previsto del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni con la legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante proroga dei termini previsti da disposizioni legislative.

27-quater. I medicinali omeopatici provvisti di un numero provvisorio di registrazione possono rimanere sul mercato anche dopo la data del 31 dicembre 2015, in attesa del completamento dell'iter di valutazione da parte dell'AIFA, che dovrà concludersi non oltre 24 mesi a partire dalla presentazione della domanda. Decorso tale periodo senza che l'AIFA abbia comunicato al richiedente le sue motivate determinazioni, il rinnovo si intende accordato. In tal caso, come pure a seguito di valutazione favorevole del medicinale omeopatico, il numero provvisorio di registrazione viene confermato ed automaticamente trasformato in definitivo.

27-quinquies. A partire da 10 gennaio 2016, i medicinali omeopatici ai quali è stato assegnato un numero provvisorio di registrazione sono soggetti al pagamento del diritto annuale di cui al comma 2, articolo 13, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito con legge dell'8 no-

vembre 2012, n. 189. Tale diritto annuale è dovuto interamente anche per l'anno entro il quale viene notificato l'eventuale provvedimento di diniego della registrazione.

*27-sexies.* I medicinali omeopatici per i quali a conclusione dell'iter di valutazione sarà stato formulato, da parte dell'AIFA, un giudizio definitivo di diniego della registrazione potranno disporre di un periodo di sei mesi per lo smaltimento delle scorte, a partire dalla data di notifica del diniego stesso.

*27-septies.* Al fine di consentire il corretto svolgimento delle procedure di cui ai commi da A a E, i medicinali omeopatici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, e successive modificazioni, aventi le caratteristiche previste all'articolo 16 dello stesso decreto ed il cui venduto annuo non superi le 1000 unità sono autorizzati alla commercializzazione senza obbligo di registrazione. Entro il mese di gennaio dell'anno successivo le aziende devono comunicare all'AIFA, per ciascuno di detti medicinali, le vendite dell'anno precedente. La produzione di tali medicinali è autorizzata da AIFA la quale rilascia a ciascuna azienda un numero unico di notifica per la loro produzione e commercializzazione. A partire dal gennaio 2016, per la produzione e commercializzazione dei medicinali segnalati è stabilito un diritto annuale complessivo di 50mila euro da corrispondere entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento determina la sospensione automatica del diritto di commercializzazione. I medicinali di cui al presente comma sono esentati dal pagamento del diritto annuale di cui al precedente comma D».

---

## 9.280

MALAN

*Dopo il comma 27 è inserito il seguente:*

«*27-bis.* All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

"22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-ter è aggiunto il seguente:

"Articolo 62-quater – (*Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione*) - 1. A decorrere dal 10 febbraio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 10 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Spor-

tello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e versamento all'Ufficio tecnico di finanza di un diritto annuale nella misura di euro duemila. Il diritto di cui al periodo precedente, relativamente all'anno 2014, è da versarsi entro il 15 gennaio 2014 per le imprese già attive. Il medesimo diritto, dall'anno 2014, dovrà essere versato prima della comunicazione per le imprese di nuova costituzione o che cambino titolare. Per le annualità successive, il pagamento avverrà anticipatamente, entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 15 gennaio 2014, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 gennaio 2014, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2014, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2».

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute».

## 9.281

CERONI

*Dopo il comma 27 è inserito il seguente:*

«27-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

"22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-*ter* è aggiunto il seguente:

'Art. 62-*quater* – (*Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione*) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le atti vita produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del Decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 30 novembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 30 novembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di

accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 novembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2".

"23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

«10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute"».

---

## 9.282

D'ADDA

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'articolo II del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

"22. Al titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modifiche e integrazioni, dopo l'articolo 62-*ter*, è aggiunto il seguente:

'Art. 62-*quater* – (Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione) – 1. A decorrere dal 1° febbraio 2014, i liquidi

contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 10 centesimi di euro per millilitro.

2. Dal 1° gennaio 2014, la commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, e versamento all'Ufficio tecnico di finanza di un diritto annuale nella misura di euro duemila. Il diritto di cui al periodo precedente, relativamente all'anno 2014, è da versarsi entro il 15 gennaio 2014 per le imprese già attive il medesimo diritto, dall'anno 2014, dovrà essere versato prima della comunicazione per le imprese di nuova costituzione o che cambino titolare. Per le annualità successive, il pagamento avverrà anticipatamente, entro il 15 dicembre dell'anno precedente quello di riferimento.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 15 gennaio 2014, è istituito un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 31 gennaio 2014, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 15 gennaio 2014, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.



7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2".

"23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute"».

---

### 9.283

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 27 è inserito il seguente:*

«27-bis. All'articolo 11 del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 99 i commi 22 e 23 sono sostituiti dai seguenti:

"22. Nel titolo III del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, dopo l'articolo 62-*ter* è aggiunto il seguente:

'Art. 62-*quater* – (*Imposta di fabbricazione sui liquidi somministrati mediante vaporizzazione*) – 1. A decorrere dal 1° gennaio 2014, i liquidi contenenti nicotina o altre sostanze, atti ad essere somministrati mediante vaporizzazione per mezzo di strumenti meccanici e/o elettronici, sono assoggettati ad imposta di fabbricazione nella misura pari a 20 centesimi di euro per millilitro.

2. La commercializzazione al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1 è assoggettata, dal 1° gennaio 2014, a preventiva comunicazione allo Sportello unico per le attività produttive SUAP, previa attestazione del possesso dei requisiti di cui all'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

3. Al fine di censire e monitorare il settore, è istituito, con decreto di natura non regolamentare adottato dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero della salute entro il 30 novembre 2013, un Registro degli operatori, presso l'Ufficio del Registro delle imprese, cui sono tenuti ad iscriversi, con procedura telematica, i produttori, i distributori e gli esercenti il commercio al dettaglio dei prodotti di cui al comma 1.

4. Con decreto del Ministero della salute, sentito il parere del Consiglio superiore della sanità, sono adottate, entro il 30 novembre 2013, a tutela della salute dei consumatori, norme certe sui protocolli di produzione dei liquidi di cui al comma 1 e sui limiti delle quantità degli elementi che li compongono, nonché norme sulla formazione degli esercenti il commercio al dettaglio dei liquidi di cui al comma 1 e degli strumenti meccanici e/ o elettronici per mezzo dei quali i medesimi sono utilizzati, allo scopo di accompagnare il consumatore ad un uso consapevole del prodotto, informandolo adeguatamente sulle caratteristiche, sulle modalità d'uso e sui rischi.

5. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro il 31 novembre 2013, sono stabiliti il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione di cui al comma 2, nonché di tenuta dei registri e documenti contabili e di liquidazione e versamento dell'imposta di fabbricazione.

6. In attesa di una disciplina organica della produzione e del commercio dei prodotti di cui al comma 1, la vendita dei prodotti medesimi è consentita, in deroga all'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, altresì per il tramite delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293. A decorrere dal 1° gennaio 2014, anche ai titolari delle rivendite di cui all'articolo 16 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, è applicabile quanto previsto dai precedenti commi 2 e 3. Ai medesimi di riferiscono anche le previsioni relative alla formazione.

7. La commercializzazione dei prodotti di cui al comma 1 è soggetta alla vigilanza dell'Amministrazione finanziaria, ai sensi delle disposizioni, per quanto applicabili, dell'articolo 18. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 50.

8. Il titolare dell'attività decade dal diritto di commercializzare i prodotti di cui al comma 1 in caso di perdita di uno o più requisiti soggettivi di cui al comma 2".

23. All'articolo 51 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e successive modificazioni, dopo il comma 10, è aggiunto il seguente:

"10-bis. Il Ministero della salute esercita il monitoraggio, per i profili di competenza, sugli effetti dei prodotti di cui al comma 1 dell'articolo 62-*quater* del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al fine di promuovere le necessarie iniziative anche normative a tutela della salute"».

**9.284**

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 27 è inserito il seguente:*

«27-bis. L'articolo 62-*quater*, comma 1 decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:

"1. A decorrere dal 1° gennaio 2014 i liquidi per sigarette elettroniche sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari al 25 per cento del prezzo di vendita al pubblico. Per tutti gli altri prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonee a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati che non rientrano nel comma 1 è prevista una imposta di consumo di Euro 0,25"».

---

**9.285**

BATTISTA, BULGARELLI, LEZZI, BERTOROTTA, MANGILI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'articolo 3, Comma 1-*bis*, del decreto-legge 21 maggio 2013, n. 54, convertito, con modificazioni, dalla Legge 18 luglio 2013, n. 85, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

"In ogni caso, anche a seguito della opzione effettuata ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1 della legge 9 novembre 1999, n. 418, il trattamento economico, comprese le componenti accessorie e variabili della retribuzione, non può superare quello dell'indennità percepita dai membri del Parlamento."».

---

**9.286**

CERONI

*Dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:*

27-bis. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

«e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti e strutture temporanea-

mente ancorati al-suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti».

27-ter. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al comma 2, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente lettera:

«f) le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti.»

27-quater. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

«d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, letto e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore.

---

## 9.287

COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 27, sono inseriti i seguenti:*

27-bis. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

«e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti e strutture temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti».

27-ter. All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al comma 2, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente lettera:

«f) le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulotte, campers, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive

all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti».

*27-quater.* All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, «Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137», al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

«d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

---

## 9.288

MAZZONI, MATTEOLI

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-bis. La lettera e.5) dell'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, è sostituita dalla seguente:

"e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. Non rientrano, comunque, tra gli interventi di nuova costruzione e non costituiscono in alcun caso attività rilevanti ai fini urbanistici le installazioni di tali manufatti e strutture temporaneamente, ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti";

*27-ter.* All'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, al comma 2, dopo la lettera e), viene aggiunta la seguente:

"f) le installazioni di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, temporaneamente ancorati al suolo all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate, in conformità alla normativa regionale di settore, destinate alla sosta e al soggiorno di turisti";

*27-quater.* All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

d) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

---

### 9.289

CERONI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

---

### 9.290

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionale».

---

**9.291**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. Nelle more dell'approvazione di una legge di riordino organico e complessivo della disciplina relativa all'esercizio della professione di guida turistica, che si rende necessaria in considerazione della complessità della materia e che dovrà assicurare, nel rispetto del diritto comunitario, la valorizzazione e la tutela del patrimonio storico e artistico nazionale e riconoscere la specifica e peculiare professionalità e specializzazione delle guide turistiche abilitate in Italia, è sospesa l'efficacia dell'articolo 3 della legge 6 agosto 2013, n. 97, e trova applicazione, in materia, la previgente legislazione statale e regionali».

---

**9.292**

CERONI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della promozione e del *marketing* diretto ai consumatori e alla filiera commerciale nel suo complesso, il contributo statale all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – (Tab. 13 "Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", Missione 6 "Turismo", Obiettivo 164 "Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini – della promozione del turismo in Italia e all'estero" descrizione "Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT") è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

**9.293**

CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano,

al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della promozione e del *marketing* diretto ai consumatori e alla filiera commerciale nel suo complesso, il contributo statale all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – (Tab. 13 "Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", Missione 6 "Turismo", Obiettivo 164 "Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero" descrizione «Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT») è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

#### **9.294**

ORRÙ, TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. A sostegno della promozione turistica all'estero dell'Italia e di Expo 2015, nell'ottica di favorire altresì l'integrazione con progetti e risorse delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano, al fine di porre in atto iniziative straordinarie da realizzarsi nel campo della promozione e del *marketing* diretto ai consumatori e alla filiera commerciale nel suo complesso, il contributo statale all'ENIT – Agenzia nazionale del turismo – (Tab. 13 "Stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo", Missione 6 "Turismo", Obiettivo 164 "Attività ed azioni volte al funzionamento dell'ENIT ai fini della promozione del turismo in Italia e all'estero" descrizione "Spese ed oneri per il funzionamento dell'ENIT") è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2014».

*Conseguentemente, all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni».*

---

#### **9.295**

CERONI

*Dopo il comma 27, è inserito il seguente:*

«27-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti



per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", è soppresso».

---

**9.296**

BISINELLA, MUNERATO, COMAROLI, BITONCI

*Dopo il comma 27, è inserito il seguente:*

«27-bis. L'articolo 4-bis del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, recante: "Disposizioni urgenti per la tutela, la valorizzazione e il rilancio dei beni e delle attività culturali e del turismo", è soppresso».

---

**9.297**

CERONI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

"d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia', limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore"».

---

**9.298**

TOMASELLI, ASTORRE, COLLINA, FABBRI, FISSORE, GIACOBBE, ORRÙ

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente lettera:

d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo

unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

---

**9.299**

CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. All'articolo 149 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, "Codice del beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137", al comma 1, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

d) per gli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", limitatamente alle installazioni posizionate all'interno di strutture ricettive all'aperto regolarmente realizzate ed in conformità alla normativa regionale di settore».

---

**9.300**

SPOSETTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. A decorrere dall'anno 2014 è autorizzato la spesa di 2 milioni di euro annui per consentire al Ministero del Beni e delle attività culturali e del turismo la realizzazione di interventi per la ricerca scientifica e tecnologica per i beni archivistici».

*Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare la seguente variazione:*

2014: – 2.000;  
2015: – 2.000;  
2016: – 2.000.

---

**9.301**

MIRABELLI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. In via straordinaria per il biennio 2014-2015, l'Ente autonomo Piccolo teatro della città di Mirano di cui al decreto ministeriale 29 novembre 1991, è escluso dall'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, e di cui al decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modifiche e integrazioni»

*Conseguentemente:*

*all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «150.200 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

*alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 200;  
2015: – 200;  
2016: – 200.

---

**9.302**

RUVOLO

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. 1. Al fine di fronteggiare la crisi e di sostenere il settore agrumicolo, il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni interessate, realizza, nell'anno 2014 una campagna istituzionale di promozione diretta a favorire il consumo degli agrumi.

Nell'ambito di tale campagna sono previste, in particolare, misure volte ad accrescere la conoscenza delle proprietà nutrizionali e salutistiche degli agrumi.

2. Per l'attuazione della disposizione di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 2.6 milioni di euro per l'anno 2014. Al relativo onere si provvede:

a) quanto a 1 milione di euro, con la parziale utilizzazione delle disponibilità già destinate al fondo per le crisi del mercato agricolo, di cui all'articolo 1, comma 1072, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere direttamente rassegnate allo stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

b) quanto a 1 milione di euro, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 1 milione, nell'ambito del programma "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del tesoro dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

---

### 9.303

SPOSETTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'articolo 12, comma 6, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, le parole: "svolte dai consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato" sono sostituite dalle seguenti: "dalla Federconsorzi per il tramite dei consorzi agrari per conto e nell'interesse dello Stato, in regime di separazione contabile dal resto del proprio patrimonio e come tali non compresi nella cessione dei beni ai ereditori"; nel medesimo comma sono soppresse le seguenti parole: "che saranno estinti nei riguardi di coloro che risulteranno averne diritto"».

---

### 9.304

SANGALLI, GUERRIERI PALEOTTI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'Associazione nazionale privi della vista ed ipovedenti Organizzazione non lucrativa di utilità sociale – ANPVI ONLUS –, riconosciuta con decreto del Presidente della Repubblica 126 del 13 febbraio 1981 viene assegnato un contributo annuo di euro 300.000,00 a decorrere dal 1° gennaio 2014 per le attività del Centro Autonomia e mobilità – con annessa scuola cani guida per ciechi di Campagnano di Roma e per le altre attività istituzionali dell'ente».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 300;  
2015: – 300;  
2016: – 300.

---

**9.305**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. 1. Al canone ai abbonamento della concessionaria pubblica è aggiunto il 10 per cento di introiti per la costituzione di un fondo di sostegno economico all'emittenza radiotelevisiva locale per il servizio pubblico svolto nell'ambito territoriale. Ai beneficiari del fondo non vengono assegnate le provvidenze economiche riservate all'editoria radiotelevisiva di cui alla legge 250 del 7 agosto 1990 e successive integrazioni e modificazioni. Il fondo verrà ripartito secondo il Regolamento del Ministro dello Sviluppo Economico sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni. È abrogato il comma 3, articolo 45, legge 448 del 28 dicembre 1998 e successive modifiche e integrazioni».

---

**9.306**

CERONI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«28. Al comma 2, dell'articolo 37, del decreto-legge n. 201 del 2011, convertito in legge n. 214/2011, dopo la lettera n) inserire la seguente:

"o) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, sulla base di criteri improntati alla tutela della concorrenza e comunque tali da garantire l'equilibrio del mercato, lo sviluppo dei servizi del trasporto pubblico non di linea in funzione delle reali esigenze di mobilità".

A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14».

---

**9.307**

DI BIAGIO

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«28. Il fondo per le esigenze di tutela ambientale connesse al miglioramento della qualità ambientale dell'aria e alla riduzione delle emissioni di polveri sottili in atmosfera nei centri urbani di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, come integrato dall'articolo 1, comma 432, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è rifinanziato a decor-

re dal 2014 per una somma pari a 35 milioni di euro annui. Ai maggiori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 20».

---

**9.308**

D'AMBROSIO LETTIERI, TARQUINIO, ZIZZA, PERRONE, IURLARO

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. La quota di risorse prevista all'articolo 28, comma 3, del decreto legislativo n. 226 del 2005 a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 28 marzo 2003, n.53, destinata all'assolvimento del diritto dovere all'istruzione e formazione nei percorsi di istruzione e formazione professionale, anche ai fini dell'adempimento dell'obbligo di istruzione, è determinata in 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2014. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.

27-ter. I pagamenti relativi all'attuazione dei percorsi di cui al comma 1, sostenuti da contributi erogati a tal fine dallo Stato alle regioni, sono esclusi, nei limiti dei relativi importi, dai limiti del patto di stabilità interno delle regioni».

*Conseguentemente, ridurre di 40 milioni di euro lo stanziamento della allegata tabella A, rubrica del M.*

---

**9.309**

Giuseppe ESPOSITO

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-bis. Per il triennio 2014-2016, lo stanziamento sul capitolo 1694 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'università e della ricerca è incrementato di 10 milioni di europei ciascun anno. Tale maggiore spesa, da attribuire al Fondo per il Finanziamento Ordinario delle Università, di cui all'articolo 5, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, è destinata alle Università non statali legalmente riconosciute aventi numero di iscritti non superiore a tremila studenti, escluse le Università telematiche, con sede legale in una delle Regioni obiettivo convergenza, proporzionalmente al numero di iscritti nella misura massima di 3500 euro a studente, per il sostegno delle spese generali di funzionamento.

27-ter. Nel caso in cui le somme stanziare annualmente siano eccedenti rispetto a quanto erogato nei confronti delle Università beneficiarie

di cui al comma 1-*bis*, la residua parte sarà ripartita tra le stesse per il potenziamento delle infrastrutture materiali e immateriali e dei servizi agli studenti».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce: «Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti modifiche:*

2014: - 10.000 (milioni);  
2015: - 10.000 (milioni);  
2016: - 10.000 (milioni).

---

### 9.310

D'AMBROSIO LETTIERI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-*bis*. A fronte delle forti criticità ambientali e sanitarie nella città di Taranto, è assegnata al Polo Scientifico Tecnologico Magna Grecia (Università di Bari, Politecnico di Bari, CNR e ARPA Puglia) una dotazione di 3 milioni di euro, ripartita tra gli esercizi finanziari 2014 e 2015, per lo svolgimento di attività di ricerca nel settore della *green economy*, della tutela della salute e delle *smart technologies*, anche con l'attivo coinvolgimento delle comunità locali».

*Conseguentemente, ridurre dell'1 per cento tutti gli stanziamenti di parte corrente dell'allegata Tabella c sino alla concorrenza dell'importo indicato.*

---

### 9.311

CERONI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-*bis*. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità legati ai percorsi formativi »Donna, politica ed istituzioni« per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità, promossi dal Dipartimento per le pari opportunità e avviati in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca e la Scuola superiore della pubblica amministrazione, sono incrementate nella misura di 2.500.000,00 di euro a valere sulle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità capitolo 493 recante Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006,

n. 248, ed incrementate dall'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**9.312**

CERONI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. L'ammontare delle risorse destinate ai progetti di fattibilità legati ai percorsi formativi "Donna, politica ed istituzioni" per la diffusione della cultura di genere e delle pari opportunità, promossi dal Dipartimento per le pari opportunità e avviati in collaborazione con il Ministero dell'università e della ricerca, sono incrementate nella misura di 2.500.000,00 di euro a valere sulle risorse di cui al "Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità", assegnate al Dipartimento per i diritti e le pari opportunità capitolo 493 recante Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunità di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed incrementate dall'articolo 1, comma 1261 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».

---

**9.313**

PADUA, PAGLIARI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'articolo 15, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, dopo le parole: "educativo e ATA" sono aggiunte le seguenti: ", ivi inclusi i soggetti titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa (co.co.co) con funzioni di ATA"».

---

**9.314**

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-bis. È autorizzata la spesa di 100. milioni di euro per il rimborso, agli Enti territoriali ed alle strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, delle spese sostenute per fronteggiare le eccezionali ne-



vicate che hanno colpito, nel mese di febbraio 2012, il territorio delle regioni Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Lazio, Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, non rientranti nelle autorizzazioni di spesa rilasciate dal Dipartimento della protezione civile a seguito del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 febbraio 2012. Le risorse sono, poste a carico del Fondo per la protezione civile.

*27-ter.* Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è adottato il piano di riparto delle risorse di cui al comma 1, da destinare alle Regioni per il successivo trasferimento agli enti locali, nonché alle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile intervenute per il superamento della situazione di criticità, in relazione alle spese effettivamente sostenute per assicurare l'assistenza alla popolazione, il reperimento dei materiali, l'impiego di mezzi per la rimozione della neve, ivi compreso l'acquisto di carburante, e l'acquisto di sale, nonché, limitatamente al 30 per cento, gli oneri sostenuti per l'impiego del personale e comunicate al Dipartimento della protezione civile dalle Strutture operative del servizio nazionale di protezione civile, nonché dalle Regioni, di cui al comma 1, all'esito della ricognizione effettuata successivamente ai predetti eventi.

*27-quater.* Le risorse di cui al presente articolo, fatta eccezione per quelle relative al ristoro delle spese sostenute dalle Strutture operative del servizio nazionale della protezione civile, sono trasferite agli Enti locali per il tramite delle Regioni interessate e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Per le finalità di cui al presente comma è disposta l'apertura di apposita contabilità speciale.

*27-quinquies.* Agli oneri derivanti dal presente articolo si provvede a carico del Fondo per la protezione civile opportunamente integrato con 100 milioni di euro derivanti dalla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al maggiore gettito IVA, come previsto dal comma 362, dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

*27-sexies.* I titolari di contabilità speciale di cui al comma 3 sono soggetti all'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 5, comma 5-bis della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e s.m.i.».

*Conseguentemente:*

a) ai relativi maggiori oneri si provvede, a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «40 milioni di euro per l'anno 2014, 640 milioni nell'anno 2015 e 1350 milioni»;*

– *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «200 milioni» e all'elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale;*

– alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, *apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 10.000;

2015: – 10.000;

2016: – 10.000.

---

### 9.315

Russo

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«27-bis. L'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertita con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"7-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio, entro il 31 dicembre 2012, hanno la facoltà di optare, a partire dal 1° settembre 2013, per un incremento dell'incentivo pari al 26 per cento applicata sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

Il suddetto incremento si applica fino al termine del periodo di incentivazione residuo spettante che viene ridotto nella misura di 73 giorni per ogni anno intero in cui si è usufruito dell'incremento, applicandosi il criterio del *pro-quota* per frazioni di anno. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Gestore dei servizi energetici (GSE)".».

---

### 9.316

Russo

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«7-bis. L'articolo 5, comma 7-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, è sostituito dal seguente:

"117-bis. I titolari di impianti di generazione energia elettrica alimentati da bioliquidi sostenibili entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012

possono optare, in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi spettanti sulla produzione di energia elettrica, come riconosciuti alla data di entrata in esercizio, per un incremento del 20 per cento dell'incentivo applicato sul coefficiente moltiplicativo spettante per gli impianti diversi da quelli incentivati con la tariffa omnicomprensiva e, per gli« impianti a tariffa omnicomprensiva, sulla tariffa omnicomprensiva spettante al netto del prezzo di cessione dell'energia elettrica, definito dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas in attuazione dell'articolo 13, comma 3, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, registrato nell'anno 2012.

Il suddetto incremento si applica a decorrere dal 1° settembre 2013 fino al 31 dicembre 2014. A partire dal 1° gennaio 2015 tale incremento viene ridotto del 2 per cento ad ogni anno solare per giungere ad azzerarsi dopo 10 anni. L'opzione per il regime di cui al presente comma è comunicata dal titolare dell'impianto, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al Gestore dei servizi energetici (GSE)».

---

### 9.317

DE POLI

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

---

### 9.318

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 28, inserire il seguente:*

«28-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

*Al maggior onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.*

---

**9.319**

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo comma 27, inserire i l seguente:*

«27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni ni euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

---

**9.320**

DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 101 del 2013, convertito in legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della Pubblica amministrazione da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata la spesa di 3 milioni ni euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 27-bis, valutati 3 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2014 al 2016, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica «Ministero dell'economia e delle finanze».*

---

**9.321**

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il consolidamento dei servizi al cittadino Linea Amica e Easy Italia, nonché di assicurare, anche tenuto conto degli obblighi di cui all'articolo 1 del decreto-legge 101/2013, convertito, con modificazioni nella legge 30 ottobre 2013, n. 125, il censimento e il monitoraggio permanente del parco autovetture della pubblica amministrazione da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n.6 del 2010, è autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2014 al 2016».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 3 milioni di euro, a partire dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.*

**9.322**

DE POLI

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

**9.323**

CALEO, VACCARI

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione delle azioni di qualificazione e il rafforzamento delle competenze amministrative e gestionali del personale delle amministrazioni pubbliche, nonché delle attività relative al progetto di Riquilificazione delle Pubbliche Amministrazioni (RIPAM), da parte dell'associazione Formez PA, di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, è autorizzata per l'anno 2014 la spesa di 1,5 milioni di euro».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 1.500;

2015: – 1.500;

2016: – 1.500.

---

### **9.324**

Giovanni MAURO, SCAVONE, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo il comma 27 inserire il seguente:*

«27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

---

### **9.325**

DE PETRIS, URAS

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

*Conseguentemente, agli oneri derivanti dal comma 27-bis, valutati 1,5 milioni di euro nel 2014, si provvede mediante riduzione in misura corrispondente dell'importo della allegata tabella A, rubrica il Ministero dell'economia e delle finanze.*

---

### **9.326**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 29, inserire il seguente:*

«29-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario

nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010 è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro.»

*Al maggior onere, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 14.*

---

### 9.327

NENCINI, BUEMI, Fausto Guilherme LONGO

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Al fine di garantire la prosecuzione e il rafforzamento delle azioni di capacità istituzionale ed amministrativa a livello comunitario nonché delle attività relative al Progetto RIPAM, da parte dell'associazione di cui al decreto legislativo n. 6 del 2010, è autorizzata, per l'anno 2014, la spesa di 1,5 milioni di euro».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in 1,5 milioni di euro, per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente di cui alla legge 15 marzo 1997, n. 59.*

---

### 9.328

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n. 179 del 18/10/2012, come convertito dalla legge n. 221 del 17/12/2012, è aggiunto il comma seguente:

"8. È autorizzata una spesa aggiuntiva di 12 milioni di euro per l'anno 2014 e di 3 milioni di euro per l'anno 2015 per finanziare misure di accompagnamento volte a sostenere i Comuni nell'adeguamento organizzativo e tecnologico necessario alla messa a regime dell'ANPR, con particolare riferimento all'aggiornamento dei sistemi informativi locali, alla formazione dei funzionari comunali e alle misure di assistenza tecnica atte ad assicurare l'operatività dei Comuni"».

*Conseguentemente, alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 12.000;

2015: - 3.000;

2016: - 0.

---

### **9.329**

ZANONI, BROGLIA, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'articolo 2 del decreto-legge n.179 del 18/10/2012, come convertito dalla legge n. 221 del 17/12/2012, al comma 3 alinea 2 le parole: "l'ANPR subentra altresì alle anagrafi" sono sostituite con le seguenti: "l'ANPR subentra altresì alle funzioni delle anagrafi"».

---

### **9.330**

ZANONI, BROGLIA

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, le parole: "l'ANPR subentra altresì alle anagrafi" sono sostituite dalle seguenti: "l'ANPR subentra altresì alle funzionalità delle anagrafi"».

---

### **9.331**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016. Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---



**9.332**

COMAROLI, BITONCI

*All'articolo 9, aggiungere il seguente comma:*

«Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e lo formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**9.333**

SCAVONE, Giovanni MAURO, COMPAGNONE, BIANCONI, Mario FERRARA, BILARDI, NACCARATO

*Dopo comma 27 inserire il seguente:*

«27-bis. Il contributo di cui al comma 35 dell'articolo 33 della legge 12 novembre 2011, n. 183 è fissato in favore dell'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – nella misura di euro 1.500.000 per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016.

Ai maggiori oneri di cui al presente comma si provvede a valere sulle risorse del Fondo Sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera *a*), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2».

---

**9.334**

PIZZETTI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Il contributo di cui all'articolo 33, comma 35, della legge 12 novembre 2011, n. 183, e successive modifiche e integrazioni, è attribuito all'I.R.F.A – Istituto per la riabilitazione e la formazione ANMIL Onlus – in misura pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

*Alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: – 1.500;  
2015: – 1.500;  
2016: – 1.500.

---

**9.335**

DI BIAGIO, AUGELLO

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'articolo 2 della Legge 30 marzo 2004, n. 92 dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Con riguardo all'Archivio museo storico di Fiume, in aggiunta ai vigenti stanziamenti di bilancio, è altresì autorizzato un finanziamento di 70.000 euro per l'anno 2014, di 70.000 euro per l'anno 2015 e di 70.000 euro per l'anno 2016 alla Società di studi fiumani. Agli oneri derivanti dal presente comma si procede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo per il finanziamento delle esigenze indifferibili di cui all'articolo 9 comma 20 della presente legge"».

---

**9.336**

DI BIAGIO, AUGELLO

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. Per le finalità di cui all'articolo 2 della legge 92 del 2004, è autorizzata la spesa di euro 70.000 per ciascuno degli anni 2014 2015 e 2016».

*Consequentemente all'articolo 25, comma 2 aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni di parte corrente relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla predetta Tabella C, ad eccezione di quelle relative al Ministero dell'economia e delle finanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello Sviluppo economico, al Ministero della salute, sono ridotte in maniera lineare per un importo pari a 70.000 euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016».

---

**9.337**

SCALIA

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. Al fine di completare il processo di riassegnazione delle risorse destinate ai Patti Territoriali ed ai Contratti d'Area per favorire il migliore e più rapido utilizzo delle risorse giacenti presso al Cassa Depositi e Prestiti, ANPACA, provvederà ad assistere, coordinare e presentare progetti materiali ed immateriali, nonché ad affiancare il Mise nella successiva istruttoria, garantendo l'assistenza tecnica, al fine di facilitare gli

adempimenti dei Soggetti Responsabili sul territorio e sostenere le politiche di sviluppo locale.».

*Conseguentemente alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 10.000;  
2015: - 10.000;  
2016: - 10.000.

---

### **9.338**

MARTINI

*Dopo il comma 27 inserire il seguente:*

«27-bis. Al fine di completare il pagamento delle spese relative ai campionati mondiali di ciclismo svoltisi Firenze nel 2013 è autorizzata la spesa di euro 450.000».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 450;  
2015: - 450;  
2016: - 450.

---

### **9.339**

SPOSETTI, AMATI, BROGLIA, DEL BARBA, FEDELI, MIGLIAVACCA, SANGALLI, VACCARI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. L'articolo 2195 del Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 è sostituito dal seguente: "Il Ministro della difesa provvede al sostegno delle attività di promozione sociale e di tutela degli associati svolte dalle Associazioni combattentistiche di cui alla legge 31 gennaio 1994, n. 93, sottoposte alla propria vigilanza, per gli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, mediante ripartizione, con proprio decreto, con le modalità di cui alla legge 28 dicembre 1995, n. 549, di contributi per un importo, per ciascun anno del triennio, di 1 milione di euro."».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 1.000;

2015: - 1.000;

2016: - 1.000.

---

### **9.340**

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, Rita GHEDINI, PARENTE

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993 n. 236, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonchè incentivi per favorire l'occupazione dei medesimi lavoratori in continuità con quanto disposto dal decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 10 marzo 2013. I datori di lavoro che abbiano usufruito dei benefici riconosciuti per le assunzioni effettuate nel 2012, di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità a seguito di licenziamento per giustificato motivo oggettivo non sono tenuti alla restituzione delle relative agevolazioni"».

---

### **9.341**

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, Rita GHEDINI, PARENTE

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli esperti contabili di cui alla Sezione B Esperti contabili dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, istituito ai sensi della legge 24 febbraio 2005, n. 34 e del decreto legislativo 28 giugno 2005, n. 139, che esercitano la libera professione con carattere di continuità, sono iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali».

---

### **9.342**

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:*

«1. Agli indennizzi in capitale relativi ad eventi che si verificano a partire dal 1° gennaio 2014 e alle rendite, costituite ai sensi dell'art. 13

del decreto legislativo 23 febbraio 2000 n. 38, in vigore al 1° gennaio 2014 è riconosciuto, a titolo di recupero del valore dell'indennità risarcitoria del danno biologico, un aumento corrispondente alla mancata rivalutazione delle stesse indennità dall'entrata in vigore delle tabelle di indennizzo fino al 31 dicembre 2013.

2. A decorrere dal 1° gennaio 2014 gli indennizzi di cui al punto 1) sono rivalutati annualmente sulla base della variazione effettiva dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT, intervenuta rispetto all'anno precedente.

3. All'onere derivante dall'applicazione dei commi precedenti, valutato in 135 milioni a decorrere dal 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione di tutte le dotazioni finanziarie di parte corrente del bilancio dello Stato iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili del bilancio dello Stato di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009».

---

### 9.343

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 27, aggiungere i seguenti:*

«27-bis. Al fine di contrastare l'evasione ai tributi locali attraverso l'omogeneizzazione delle banche dati su cui era calcolata la base imponibile IMU e TARES è autorizzato il trasferimento di 100 milioni di euro nel 2014 al sistema dei Comuni, vincolati al raggiungimento di pari obiettivi in termini di lotta all'evasione.

27-ter. Agli oneri derivanti dal comma precedente si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, utilizzando la dotazione per l'anno 2014 della "Sezione per assicurare la liquidità per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili degli enti locali"».

---

### 9.344

BROGLIA, ZANONI, LAI, CUOMO

*Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:*

«27-bis. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.

27-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n.662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

*Conseguentemente ai relativi maggiori oneri si provvede a valere su quota parte delle seguenti maggiori risorse:*

– *all'articolo 10, comma 32, sostituire le parole: «600 milioni nell'anno 2015 e 1.310 milioni di euro» con le seguenti: «30 milioni di euro per l'anno 2014, 630 milioni nell'anno 2015 e 1340 milioni»;*

– *all'articolo 10, comma 37, sostituire le parole: «150 milioni» con le seguenti: «180 milioni» e all'Elenco n. 1, gli importi relativi alle singole voci sono incrementati in misura proporzionale.*

---

### 9.345

URAS, DE PETRIS

*Dopo il comma 27 aggiungere i seguenti:*

«27-bis. Il contributo spettante alle unioni di comuni per l'esercizio associato delle funzioni comunali, di cui all'articolo 53, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 è incrementato di 30 milioni di euro annui.

27-ter. Il contributo di cui all'articolo 1, comma 164, lettera d) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, è incrementato di 30 milioni di euro a sostegno dei comuni istituiti a seguito di fusione, da attribuirsi in base ai criteri di cui all'articolo 20, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135».

*Conseguentemente all'articolo 10, dopo il comma 37 aggiungere il seguente:*

«37-bis. Le disponibilità di competenza e di cassa delle spese del bilancio dello Stato per consumi intermedi sono ulteriormente ridotte di 60 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014».

---

**9.346**

MANDELLI

*Dopo il comma 27, aggiungere, in fine il seguente ulteriore comma:*

«27-bis. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'iva, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n.111, le parole: "1.400 milioni" sono sostituite dalle parole: "1.420 milioni"».

---

**9.347**

COMAROLI, BITONCI

*Aggiungere, in fine, i seguenti commi:*

«28. Per l'anno 2014 la quota aggiuntiva di compartecipazione all'IVA, di cui all'articolo 2-ter, comma 6 del decreto-legge n. 154 del 7 ottobre 2008, è maggiorata di ulteriori 20 milioni di euro».

29. Per le finalità di cui al presente articolo, all'articolo 20, comma 17-bis, del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni nella legge n. 111 del 15 luglio 2011, le parole: "1.400 milioni", sono sostituite dalle seguenti: "1.420 milioni"».

---

**9.348**

RUSSO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«27-bis. Le limitazioni allo svolgimento al di fuori del territorio dello Stato delle attività relative a manifestazioni a premio, finalizzate a contrastare l'elusione della riserva statale su lotto e lotterie o a garantire la regolarità e trasparenza delle fasi di assegnazione dei premi, non si applicano alle attività e fasi irrilevanti a tali fini e, in particolare, non si applicano alle attività connesse al confezionamento dei prodotti e alla partecipazione alla manifestazione mediante il servizio postale, telefonico o mediante *internet* o carte di pagamento, anche da parte di cittadini stranieri».

---

**9.349**

CHIAVAROLI, BIANCONI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis: Al comma 1, dell'articolo 27 del decreto-legge n. 98, del 6 luglio 2011, recante "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria" convertito con modificazioni della legge 15 luglio 2011 n. 111 dopo le parole: "per il periodo d'imposta in cui l'attività è iniziata e per", sostituire le parole: "quattro", con le parole: "gli otto"».

---

**9.350**

RUSSO

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«27-bis. All'articolo 11, comma 3, del decreto-legge n. 185 del 29 novembre 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 2 del 28 gennaio 2009, sostituire le parole: "Il 30 per cento", con le seguenti: "Il 50 per cento"».

---

**9.351**

CHIAVAROLI, BIANCONI

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis: All'articolo 61 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 del 6 agosto 2008, il comma 14 e le seguenti parole iniziali del comma 15: "fermo quanto previsto dal comma 14", sono abrogati».

---

**9.352**

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, Rita GHEDINI, PARENTE

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. All'articolo 7-bis del decreto-legge 28 giugno 2013, n. 76, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 99, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "30 settembre 2013" sono sostituite dalle seguenti: "31 marzo 2014";



b) al comma 5, le parole: "31 gennaio 2014", sono sostituite dalle seguenti: "luglio 2014"».

---

**9.353**

SPOSETTI, VERDUCCI

*Dopo il comma 27, inserire il seguente:*

«27-bis. Il finanziamento di cui all'articolo 1, comma 282, della legge n. 228 del 24 dicembre 2012, è incrementato, per l'anno 2014, di 5 milioni di euro».

*Conseguentemente alla Tabella A, Voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 5.000;  
2015: - 0;  
2016: - 0.

---

**9.354**

RUSSO, DE MONTE, PEGORER, SONEGO

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. Per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, è autorizzata la spesa di 2.9 milioni di euro per le finalità di cui all'articolo 8 della legge n. 38 del 23 febbraio 2001, e di 500 mila euro per le finalità di cui all'articolo 21 della medesima legge».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'Economia e delle Finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 3.400;  
2015: - 3.400;  
2016: - 3.400.

---

**9.355**

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 48, della legge n. 48 del 24 dicembre 2012, è prorogato al 31 agosto 2014».

*Conseguentemente alla Tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni in diminuzione:*

2014: - 4.000.

---

**9.356**

PUGLISI, TOCCI, DI GIORGI, IDEM, MARCUCCI, MARTINI, MINEO, ZAVOLI

*Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:*

«27-bis. Il termine di cui all'articolo 1, comma 48, della legge 24 dicembre 2012, n. 48, è prorogato al 31 agosto 2014. All'onere conseguente, valutato in 4 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282».

---

**9.357**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. È autorizzata per l'anno 2014, la spesa di 36 milioni di euro per il rilascio volontario delle frequenze televisive in ambito locale secondo le disposizioni emanate dal Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Le somme percepite non sono soggette a tassazione. Il Ministro dello Sviluppo Economico dispone gli atti per la revoca immediata del diritto d'uso della frequenza, qualora, a seguito di accertamenti o visite stazioni, le frequenze televisive assegnate in ambito locale e nazionale non risultano efficientemente utilizzate, per impianti spenti o inesistenti».

*Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «330 milioni», con le seguenti: «294 milioni».*

---

**9.358**

URAS, DE PETRIS, DE CRISTOFARO

*Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:*

«27-bis. È stanziata la somma di 18 milioni di euro per incentivare l'avvio della radio digitale in ambito locale e nazionale da erogare secondo il Regolamento emanato dal Ministro dello Sviluppo Economico

di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e sentite le associazioni di nazionali di categoria costituite con atto pubblico da almeno cinque anni e che abbiano sedi di rappresentanza in almeno 15 regioni».

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole. «330 milioni» con le seguenti: «312 milioni».*

---

### 9.0.1

Russo

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### **«9-bis.**

*(Sostegno all'editoria)*

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m., è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

2. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16. convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: «Dall'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale.

3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**9.0.2**

MAURO MARIA MARINO

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**Art. 9-bis.**

*(Sostegno all'editoria)*

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per gli anni 2014, 2015 e 2016 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250 e s.m., è autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2014, 50 milioni di euro per l'anno 2015 e 50 milioni di euro per l'anno 2016.

2. A decorrere dall'anno 2014 al comma 4, dell'articolo 3-*quinques* del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, in fine, è aggiunto il seguente periodo: "Dal-l'anno 2014 i contributi annuali per l'utilizzo delle frequenze televisive nazionali non possono essere inferiori al 2 per cento del fatturato per emittente televisiva, pubblica o privata, in ambito nazionale".

3. All'onere derivante dal comma 1, si provvede mediante l'utilizzo delle maggiori entrate previste dal comma 2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.»

**9.0.3**

IURLARO

*Dopo l'articolo 9, aggiungere il seguente*

**«Art. 9-bis.**

*(Misure di sostegno all'emittenza locale)*

1. Una quota non inferiore a 6 euro del canone di abbonamento di cui all'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazione ed integrazioni, è destinata all'emittenza radiotelevisiva locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n.323, convertito con modificazioni, dalla legge. 27 ottobre 1993 n. 422.

2. Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico è istituito il fondo unico per il sostegno del settore dell'emittenza radiotelevisiva locale a cui sono destinate le risorse di cui al comma 1 del presente articolo nonché le risorse disponibili a legislazione vigente di cui

agli articoli 27, comma 10 della legge n. 488/1999 e dell'articolo 52, comma 18, della legge n. 448 del 2001.

3. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito entro il 30 giugno di ogni anno con decreto del ministro dello sviluppo economico di concerto con il ministro dell'Economia e delle Finanze previo parere delle competenti commissioni parlamentari».

#### 9.0.4

RUTA

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### **«Art. 9-bis.**

*(Istituzione Agenzia Nazionale di ricerca in agricoltura e per lo sviluppo agroalimentare e forestale denominata «VERDISSIMA» e conseguente soppressione degli enti vigilati dal Mipaaf – Ismea, Agea, Inea, Cra, Isa, Sgfa, Isi, Sin, Agecontrol)*

1. Al fine di semplificare e razionalizzare il sistema degli enti e organismi pubblici vigilati dal Mipaaf, nonché delle società strumentali dagli stessi controllate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'economia e della finanza, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede all'Istituzione dell'Agenzia nazionale di ricerca in Agricoltura e per lo sviluppo Agroalimentare e Forestale denominata «Verdissima», con sede legale a Roma.

2. L'Agenzia con personalità giuridica di diritto pubblico ente di ricerca in agricoltura e sottoposta alla vigilanza del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha come propri compiti la valorizzazione e la promozione dei prodotti agricoli, ittici, alimentari italiani e delle relative filiere agroalimentari, la ricerca e la sperimentazione per l'agricoltura e per la sicurezza alimentare, la rilevazione, l'elaborazione e la diffusione dei dati riguardanti i mercati alimentari, agricoli, forestali ed ittici anche ai fini statistici e socio economici, il coordinamento dei soggetti pagatori, le erogazioni in agricoltura e la relativa funzione di controllo, lo sviluppo della ruralità, della forestazione dell'agricoltura e delle filiere agroalimentari, il supporto ed il sostegno globale alle attività imprenditoriali agricole anche creditizio e finanziario, fino alla partecipazione societaria, l'agevolazione del ricambio generazionale e la mobilità del mercato fondiario rurale, oltre ogni funzione già svolta dall'ISMEA, dall'AGEA, dall'INEA, dal CRA, da ISA, dal SGFA srl, da ISI srl, dal SIN e da AGECONTROL, in forza delle rispettive leggi istitutive e delle successive disposizioni normative.

3. L'Agenzia ha sedi territoriali in ciascun capoluogo di regione ed è articolata, anche nelle sedi regionali, in quattro dipartimenti corrispondenti ad autonome aree funzionali così composte: VERDISSIMA RICERCA che esercita le funzioni in materia di promozione e controllo delle attività di ricerca e di sperimentazione nel settore agroalimentare e che esercita l'indirizzo e il coordinamento, assieme a regioni e soggetti privati, delle attività di ricerca e sperimentazione gestite da società territoriali partecipate, come rete di *spin-off* universitari, così da permettere altresì una maggiore cooperazione tra gli enti pubblici nazionali di ricerca e il sistema delle autonomie regionali; esercita altresì le funzioni in materia di trattamento delle informazioni e l'analisi dati in materia agricola, ittica e agroalimentare, nonché la costruzione delle elaborazioni socio-economiche a supporto delle politiche del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, attraverso l'utilizzo di dati raccolti unitariamente ed in maniera esclusiva dall'ISTAT; VERDISSIMA CONTROLLA che esercita le funzioni in materia di controllo e di ispezione delle imprese agricole e agroalimentari e opera in stretto collegamento con gli organi di controllo e di repressione delle frodi del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e degli altri Ministeri; VERDISSIMA EROGA che esercita le funzioni in materia di gestione dei flussi finanziari derivanti dalla Politica agricola comune (PAC) e il coordinamento degli organismi pagatori, al fine di realizzare gradualmente un sistema di pagamenti effettuati da istituti di credito convenzionati con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e regioni; VERDISSIMA PROMUOVE che esercita le funzioni in materia di gestione dei servizi economico-finanziari a sostegno delle imprese agricole e del sistema produttivo delle filiere agroalimentari, di sviluppo e sostegno dei consorzi fidi per la concessione di garanzie alle imprese operanti nel settore agroalimentare anche creditizio e finanziario fino alla partecipazione societaria.

4. Sono organi dell'Agenzia il Presidente, il Consiglio, il Collegio dei revisori. Il Presidente, scelto tra personalità di indiscussa moralità, di alta qualificazione professionale anche in materia di politiche agricole; è nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Il Presidente è il legale rappresentante dell'Agenzia e presiede il Consiglio. Il Consiglio è composto dal Presidente e da due consiglieri scelti tra persone di indiscussa moralità oltre che di elevata qualificazione professionale, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e finanze. Al Consiglio spetta l'amministrazione generale dell'Agenzia. In particolare il Consiglio adotta il regolamento organizzativo dell'Agenzia; delibera in ordine al trattamento economico del personale dipendente dell'Agenzia e adotta il relativo regolamento; adotta i provvedimenti di nomina, assegnazione, promozione, cessazione dal servizio dei dipendenti, conferisce gli incarichi di livello dirigenziale; esamina e approva il bilancio; esercita le ulteriori competenze indicate dallo Statuto. Il Collegio dei

revisori è composto da tre membri, due dei quali nominati dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, uno su designazione del Ministro dell'Economia e delle finanze che assume le funzioni di presidente. I revisori devono essere iscritti nel registro di cui all'art. 1 del D.lgs 27 gennaio 1992, n. 88, e successive modificazioni. Il Collegio dei revisori svolge le funzioni di controllo e di vigilanza di cui all'art. 2403 del codice civile.

5. In sede di prima applicazione lo Statuto dell'Agenzia è adottato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze.

6. Lo Statuto detta disposizioni in ordine all'assetto organizzativo dell'Agenzia e in particolare stabilisce norme di dettaglio sulle competenze degli organi dell'Agenzia; disciplina il funzionamento degli organi e in tale ambito, stabilisce i quorum costitutivi e deliberativi di quelli collegiali; stabilisce norme in materia di incompatibilità e principi per l'adozione di un codice etico sia per i dipendenti che per i componenti degli organi; definisce norme relative alla consulenza e rappresentanza in giudizio dell'Agenzia. Entro i successivi quindici giorni sono nominati gli organi dell'Agenzia.

7. Alla data di entrata in vigore dello Statuto, gli enti vigilati ISMEA, AGEA, INEA, CRA, ISA, SGFA srl, ISI srl, AGECONTROL sono soppressi; mentre per il SIN, l'Agenzia subentra ad AGEA nella titolarità delle azioni da essa possedute. L'Agenzia succede in tutte le loro funzioni, competenze, poteri e facoltà come in tutti i loro rapporti attivi e passivi. All'Agenzia sono trasferite le risorse finanziarie e strumentali degli enti soppressi. L'Agenzia subentra come datore di lavoro nei contratti di lavoro del personale degli enti soppressi, con il medesimo trattamento giuridico, economico e previdenziale in essere. La dotazione organica dell'Agenzia è pari alle unità di personale di ruolo a tempo indeterminato in forza alla data del 31 dicembre 2012 agli enti soppressi. Entro 60 giorni dalla data di subentro dell'Agenzia nelle funzioni degli enti soppressi il Consiglio definisce il piano di riassetto organizzativo che tenga conto dei principi dettati dallo Statuto e dall'articolazione territoriale.

8. Il Governo è delegato ad adottare prima dell'entrata in vigore dello Statuto dell'Agenzia, su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, i provvedimenti ulteriori che risultassero necessari, finalizzati all'organizzazione e costituzione dell'Agenzia medesima, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano.

9. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si autorizza la spesa di 300 mila euro».

*Conseguentemente, alla tabella A, voce Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2014: - 300;

2015: 0;

2016: 0.

---

**9.0.5**

BRUNI, LIUZZI, CASSANO, ZIZZA, IURLARO, TARQUINIO, D'AMBROSIO LETTIERI, PERRONE

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Misure straordinarie per l'emergenza Xylella fastidiosa)*

1. Al fine di fronteggiare le emergenze connesse al patogeno da quarantena *Xylella fastidiosa*, nel territorio salentino, è autorizzato, a valere sulle risorse di cui all'articolo 1, comma 3, lettera *b*, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, un contributo straordinario di 10 milioni di euro per azioni di prevenzione, controllo e di eradicazione degli agenti responsabili del Complesso del disseccamento rapido dell'olivo nonché per interventi compensativi e azioni a supporto degli operatori agricoli per lo smaltimento delle biomasse e per la ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate.

2. Su proposta del Servizio Fitosanitario Centrale, con decreto del Ministro dell'Agricoltura d'intesa con la Regione Puglia, è adottato un piano straordinario di lotta obbligatoria attuato mediante specifiche azioni volte all'abbattimento della popolazione di insetti vettori, previa delimitazione di aree tampone con raggio pari ad almeno due volte la capacità di volo, e per approfondire le conoscenze sulla patogenicità, sull'epidemiologia, e sulle tecniche di diagnosi e lotta, avvalendosi delle istituzioni universitarie, del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura nonché enti regionali di ricerca. In subordine le risorse di cui al comma precedente possono essere destinate previa intesa con le regioni interessate, a interventi compensativi e alla ricostituzione del potenziale produttivo a favore delle aziende agricole danneggiate nonché ad attività di ricerca e formazione per il superamento della situazione di criticità, anche in relazione alle spese effettivamente ostenute per l'estirpazione degli alberi, per la messa in sicurezza e smaltimento delle Biomasse.

3. Le risorse di cui ai commi precedenti, sono trasferite alla Regione Puglia e sono escluse dal saldo finanziario rilevante ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno».

---



**9.0.6**

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Interventi a favore della ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 20 e 29 maggio 2012)*

1. Per favorire la ricostruzione riqualificazione e rifunzionalizzazione degli ambiti dei centri storici e dei centri urbani che hanno subito danni gravi al patrimonio edilizio pubblico e privato ai beni culturali ed alle infrastrutture i comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, predispongono appositi piani organici finalizzati al ripristino delle condizioni di vita, alla ripresa delle attività economiche ed alla riduzione della vulnerabilità edilizia ed urbana, sulla base delle disposizioni impartite dalle regioni interessate.

2. Al finanziamento dei piani possono concorrere risorse dello Stato, delle Regioni, degli Enti Locali e quelle disponibili ai sensi dell'articolo 3-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonché risorse private attivate a seguito di specifiche intese con le amministrazioni comunali interessate.

3. I finanziamenti di cui al comma 2, che non possono comunque eccedere la quota di contributo riconosciuto ai sensi del decreto-legge 74 del 2012, sono destinati:

a) agli interventi di cui all'articolo 3, lettera a), del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122;

b) all'acquisto delle aree necessarie per la delocalizzazione, parziale e totale, di edifici danneggiati comprensivo della eventuale potenzialità edificatoria qualora per finalità di contenimento di consumo di suolo, si acquisisca un'area già pianificata ai fini edificatori;

c) all'acquisto e ricostruzione di immobili che i proprietari non intendono riparare e che possono essere destinati ad attività produttive, a servizi, alla residenza o alla locazione a canone concordato con priorità per coloro che risiedevano alla data del sisma nel centro storico danneggiato;

d) all'acquisto di immobili immediatamente disponibili per la destinazione residenziale o produttiva a favore di soggetti coinvolti nei piani dei comuni di cui al comma 1;

e) ad agevolare gli interventi di privati che intendono concorrere autonomamente alla riqualificazione dell'ambito del centro storico ed alla riduzione della vulnerabilità urbana secondo le previsioni del piano comunale redatto ai sensi del comma 1. In tali casi il contributo non potrà essere superiore al 50 per cento del costo di realizzazione delle opere.

4. I criteri e le modalità di concessione dei finanziamenti di cui al presente articolo sono definiti con appositi provvedimenti dei Commissari delegati che garantiscono altresì il riconoscimento dei finanziamenti nei limiti dei danni riconosciuti.

5. Nel caso di delocalizzazione totale di cui alla lettera b) del comma 3, il finanziamento per l'acquisto di aree non può superare il 30 per cento del costo dell'intervento di ricostruzione, con contestuale cessione gratuita al comune dell'area originaria su cui insiste l'edificio demolito e non ricostruito».

---

### 9.0.7

BROGLIA, VACCARI, PIGNEDOLI, BERTUZZI, Rita GHEDINI, COLLINA, IDEM, LO GIUDICE, MIGLIAVACCA, PAGLIARI, PUGLISI, SANGALLI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-bis.

*(Disposizioni per le zone colpite dagli eventi sismici del maggio 2012)*

1. Il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2013 e 2014 dei mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti S.p.A. ai Comuni di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° giugno 2012 e successive modificazioni e all'articolo 67-septies del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 e successive modificazioni, nonché alle Province dei predetti Comuni, trasferiti al Ministero dell'economia e delle finanze in attuazione dell'articolo 5, commi 1 e 3, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, non ancora effettuato alla data di entrata in vigore del presente comma, è differito, senza applicazione di sanzioni e interessi, all'anno immediatamente successivo alla data di scadenza del periodo di ammortamento, sulla base della periodicità di pagamento prevista nei provvedimenti e nei contratti regolanti i mutui stessi. Il presente comma entra in vigore alla data di pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*. Al relativo onere, pari a 53 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012.

2. Gli interventi per l'assistenza alla popolazione e gli interventi previsti, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 4 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, possono essere ammessi anche in Comuni diversi da quelli identificati ai sensi dell'articolo 1 del medesimo decreto-legge e dall'articolo 67-*septies* del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, ma ad essi limitrofi, ove risulti l'esistenza di un nesso causale tra danni subiti ed eventi sismici.

3. Per la concessione dei contributi di cui all'articolo 3 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, i criteri applicati agli immobili di proprietari o affittuari in possesso della residenza anagrafica si applicano anche qualora:

a) il conduttore non possieda la residenza nell'edificio danneggiato oppure l'immobile risulti domicilio per lavoratori o foresteria, purché in entrambi i casi, il contratto di affitto sia stato regolarmente registrato in una data antecedente alla data del sisma;

b) alla data del sisma il proprietario non risultasse residente anagraficamente nell'immobile danneggiato poiché ospitato in una struttura socio-sanitaria nella quale aveva spostato temporaneamente la residenza;

c) il proprietario di abitazione inagibile sia iscritto all'Anagrafe degli Italiani residenti all'estero (AIRE) e l'immobile danneggiato sia adibito a domicilio nei periodi di permanenza in Italia.

4. I Commissari delegati di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito con modificazioni dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, sono autorizzati ad impiegare fino ad un massimo di euro 3 milioni del Fondo per la ricostruzione di cui all'articolo 2 del medesimo decreto-legge, per il pagamento dei maggiori interessi maturati a carico dei mutuatari a seguito della sospensione delle rate di cui all'articolo 8 del citato decreto-legge.

5. All'articolo 3, comma 1, lettera b), decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, le parole "entro il 31 marzo 2013" sono sostituite, ovunque ricorrano, con le seguenti: "entro il 31 dicembre 2014".

6. I finanziamenti di cui all'articolo 3-*bis* del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono esentati dagli obblighi di cui all'articolo 18 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, in quanto a basso rischio di riciclaggio dei proventi di attività criminose o di finanziamento del terrorismo ai sensi dell'articolo 26 del medesimo decreto.

7. Per i fabbricati rurali situati nei territori dei comuni delle province di Bologna, Modena, Ferrara, Mantova, Reggio Emilia e Rovigo, interessati dagli eventi sismici dei giorni 20 e 29 maggio 2012, come individuati dall'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2012, n. 122, il termine di cui all'articolo 13, comma 14-*ter*, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,

n. 214, è prorogato al 31 dicembre 2014. Al relativo onere, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 74 del 2012 per la quota finalizzata alla regione Emilia Romagna

8. All'articolo 3-*bis*, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole "lettera a)", sono sostituite con le seguenti: "lettere a), b) ed f),";

b) dopo le parole: "edilizia abitativa e ad uso produttivo," sono inserite le seguenti: "nonché al risarcimento dei danni subiti dai beni mobili strumentali all'attività ed alla ricostituzione delle scorte danneggiate, alla delocalizzazione temporanea delle attività danneggiate dal sisma al fine di garantirne la continuità produttiva".

9. Al comma 5 dell'articolo 1 del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74 dopo le parole: "dipendente delle pubbliche amministrazioni", sono aggiunte le parole: "come definite all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 o Società partecipate".

10. Nel limite delle risorse disponibili sulle contabilità dei Commissari di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012 n. 122, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3-*bis*, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, sono prorogate all'anno 2015 le possibilità as-sunzionali di cui al comma 8 del medesimo articolo».

---

### 9.0.8

BONFRISCO, CERONI, MILO, MANDELLI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

#### «Art. 9-*bis*.

*(Semplificazione delle procedure per la riqualificazione e la riconversione delle strutture alberghiere)*

1. Al fine di favorire gli investimenti per il miglioramento delle strutture alberghiere, con particolare riferimento alla sicurezza statica, all'efficienza energetica, alla prevenzione incendi ed all'adeguamento agli *standard* di qualità e di realizzare le condizioni di redditività necessarie per effettuare i suddetti investimenti, anche mediante l'aggregazione di strutture alberghiere esistenti, lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali definiscono d'intesa sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, le procedure semplificate volte

a favorire l'aggregazione di strutture alberghiere esistenti, sentita l'associazione di categoria comparativamente più rappresentativa a livello territoriale.

2. Le intese di cui al comma precedente individuano altresì le fatti specie in cui, su richiesta congiunta del proprietario e del gestore della struttura alberghiera, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative a livello territoriale, è possibile adottare procedure semplificate per il cambio di destinazione degli immobili vincolati ad attività alberghiera in presenza di una inattività dell'impresa protrattasi per almeno un triennio oppure nel caso di impresa che presenta una perdita di bilancio negli ultimi tre esercizi consecutivi.»

---

### 9.0.9

GIRO, LANZILLOTTA, MARCUCCI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Disposizioni in materia di «Made in Italy» e di internazionalizzazione delle imprese)*

1. Al fine di favorire il rilancio dell'economia attraverso la valorizzazione del "Made in Italy", della creatività e dello stile italiani, la Fondazione Valore Italia, di cui all'articolo 33 del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51 realizza l'Esposizione permanente di cui all'articolo 4, commi 68, 69 e 70, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 secondo aggiornati criteri di politica economica per il sostegno dei processi di internazionalizzazione delle imprese, con particolare riguardo alle piccole e medie, anche attraverso attività di ricerca e innovazione in collaborazione con Università e centri di ricerca.

2. Ferma restando l'opportunità di promuovere la partecipazione degli operatori di mercato all'esecuzione del progetto di cui al comma 1, i commi da 59 a 70 dell'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n.135, sono abrogati.

3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

**9.0.10**

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, Rita GHEDINI, PARENTE

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di fondi di solidarietà bilaterali)*

1. All'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) ai commi 4 e 14 le parole: «entro il 31 ottobre,» sono abrogate;
- b) al comma 11, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

"a) assicurare ai lavoratori una tutela integrativa rispetto a prestazioni connesse alla perdita del posto di lavoro o a trattamenti di integrazione salariale previsti dalla normativa vigente";

- c) dopo il comma 19 è inserito il seguente:

"19-bis. Qualora gli accordi di cui al comma 4 avvengano in relazione a settori, tipologie di datori di lavoro e classi dimensionali già coperte dal Fondo di cui al comma 19, dalla data di decorrenza del nuovo Fondo le imprese del relativo settore non sono più soggette alla disciplina del Fondo residuale, ferma restando la gestione a stralcio delle prestazioni già deliberate. I contributi eventualmente già versati o dovuti in base al decreto istitutivo del Fondo residuale, restano acquisiti al Fondo residuale"».

**9.0.11**

SANGALLI, GATTI, GUERRIERI PALEOTTI, Rita GHEDINI, PARENTE

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:***«Art. 9-bis.***(Disposizioni in materia di flessibilità ed evidenza contabile per risorse destinate ai lavoratori salvaguardati)*

1. Le risorse finanziarie complessivamente richiamate dall'articolo 1, comma 235, quarto periodo, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono finalizzate, nel rispetto dei limiti ivi previsti, alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di salvaguardia richiamate dal medesimo periodo relativi alle categorie di beneficiari interessate.

2. Al comma 235 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo le parole da: "è istituito" alle parole: "per l'anno 2013" sono sostituite dalle seguenti: ", nonchè di provvedere alla concessione della prestazione di cui all'articolo 12, comma 5-*bis* del decreto-legislativo 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, in legge 30 luglio 2010, n. 122, è istituita una apposita evidenza contabile nell'ambito del fondo sociale per l'occupazione e la formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazione, in legge 28 gennaio 2009, n. 2, con una dotazione di 36 milioni di euro per l'anno 2013";

b) al secondo periodo, le parole: "le modalità di utilizzo del Fondo" sono sostituite dalle seguenti: "le modalità di utilizzo della predetta evidenza contabile";

c) il terzo periodo è sostituito dal seguente: "nella predetta evidenza contabile confluiscono anche le eventuali risorse individuate con la procedura di cui al presente comma";

d) al quarto periodo:

1) le parole: "e del decreto ministeriale di cui al comma 232 del presente articolo" sono sostituite dalle seguenti: "e del decreto ministeriale 22 aprile 2013 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale n. 128 del 28 maggio 2013*";

2) le parole: "tali economie" fino alla fine del periodo sono sostituite dalle seguenti: "tali economie sono destinate ad alimentare l'evidenza contabile di cui al primo periodo del presente comma"».

---

## 9.0.12

CROSIO, COMAROLI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

### «Art. 9-*bis*.

*(Modifiche all'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

All'articolo 53 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, il comma 7 è sostituito dai seguenti:

"7. Nelle ipotesi di cui al comma 6, il bando di gara può prevedere che il trasferimento della proprietà dell'immobile e dunque l'immissione in possesso dello stesso avvengano in un momento anteriore a quello dell'ultimazione dei lavori, previa presentazione di idonea fideiussione di valore pari all'immobile medesimo. La garanzia fideiussoria, rilasciata con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice ci-

vile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

7-bis. La fideiussione di cui al comma 7 è progressivamente svincolata con le modalità di cui all'articolo 113, comma 3"».

---

### 9.0.13

CROSIO, COMAROLI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifiche all'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, al comma 4, dopo le parole: "si fa luogo a compensazioni, in aumento o in diminuzione, per la" sopprimere le parole "metà della".

Inoltre, al comma 5, dopo le parole "è determinata applicando la" sopprimere le parole "metà della".».

*Conseguentemente, all'articolo 25; comma 2, aggiungere, in fine, le parole: «ivi comprese le variazioni di cui al periodo successivo. Le dotazioni relative alle autorizzazioni di spesa di parte corrente di cui alla predetta Tabella C sono ridotte in maniera lineare per l'importo complessivo di 19,3 milioni di euro a decorrere dal 2014».*

---

### 9.0.14

CROSIO, COMAROLI

*Dopo l'articolo 9, inserire il seguente:*

**«Art. 9-bis.**

*(Modifica all'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'articolo 240-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'importo complessivo delle riserve da liquidare non può in ogni caso essere superiore al venti per cento dell'importo contrattuale; tale limite non si applica alle riserve iscritte per fatti impreveduti o imprevedibili al momento della predisposizione della progettazione posta a base di gara."

2) Il comma 1-bis è soppresso».

---



**9.0.15**

MANDELLI

Dopo l'**articolo 9**, inserire il seguente:

**«Art. 9-bis.**

1. Al fine di consentire il completamento del programma di metanizzazione del Mezzogiorno di cui all'articolo 11 della legge 28 novembre 1980, n. 784 e s.m.i., nel limite di 140 milioni di euro per il periodo 2015-2021, a valere sulle somme di cui al comma 4, è autorizzata la spesa di 20 milioni di euro l'anno per ciascuno degli anni 2015-2021. A tal fine è autorizzata la concessione ai comuni e ai loro consorzi di contributi in conto capitale fino ad un massimo del 54 per cento del costo dell'investimento previsto.

2. I contributi vengono erogati qualora l'avanzamento dell'opera raggiunga un'entità non inferiore al 25 per cento della spesa ammessa al finanziamento.

3. Il CIPE con successiva deliberazione stabilisce le procedure per la concessione dei contributi e la ripartizione delle somme da destinare ai contributi stessi, secondo le seguenti priorità:

a) concessione ai comuni che abbiano già presentato, nei tempi previsti, la domanda di contributo ai sensi delle deliberazioni del CIPE n. 99, del 30 giugno 1999 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999, e n. 28, del 29 settembre 2004, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 218, del 16 settembre 1999;

b) proseguimento del programma generale di metanizzazione del Mezzogiorno, biennio operativo, di cui alla citata deliberazione CIPE del 30 giugno 1999.

4. La copertura della spesa di cui al comma 1 è assicurata, per il cinquanta per cento, mediante una componente a valere sulle tariffe di distribuzione e misura stabilita dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, nell'ambito della regolazione tariffaria di tali servizi.

5. Il restante cinquanta per cento è coperto, per un importo massimo di 10 milioni di euro l'anno e per i periodi di imposta dal 2014 al 2020, mediante una parte dell'aliquota eli cui all'articolo 45 della legge n. 99 del 2009, per un importo non superiore a 10 milioni di euro l'anno e per gli anni dal 2015 al 2021. All'articolo 45, comma 1, dopo le parole: "tali somme sono interamente riassegnate alle Fondo di cui al comma 2" aggiungere le seguenti: "con esclusione delle somme destinate al completamento del Programma di metanizzazione del mezzogiorno e non oltre l'anno finanziario 2021"».

## LAVORI PUBBLICI, COMUNICAZIONI (8<sup>a</sup>)

Martedì 12 novembre 2013

**Ufficio di Presidenza integrato  
dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 14**

*Presidenza del Presidente*  
MATTEOLI

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 16,30*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ANCI, CONFCOMMERCIO, UCINA E CONFERENZA DEI  
PRESIDENTI DELLE REGIONI E DELLE PROVINCE AUTONOME SUI DISEGNI DI  
LEGGE NN. 120 E 370*

## IGIENE E SANITÀ (12<sup>a</sup>)

Martedì 12 novembre 2013

**Plenaria**

**63<sup>a</sup> Seduta**

*Presidenza della Presidente*  
**DE BIASI**

*La seduta inizia alle ore 18,05.*

### *ESAME DI ATTI PREPARATORI DELLA LEGISLAZIONE COMUNITARIA*

#### **Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive (n. COM (2013) 619 definitivo)**

(Seguito e conclusione dell'esame, ai sensi dell'articolo 144 del Regolamento, dell'atto comunitario sottoposto al parere motivato sulla sussidiarietà. Approvazione della risoluzione: Doc. XVIII, n. 29)

Riprende l'esame sospeso nella seduta del 22 ottobre scorso.

La relatrice RIZZOTTI (*PdL*) dà lettura di un nuovo testo dello schema di risoluzione, redatto in conformità alle indicazioni scaturite dal dibattito, pubblicato in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

La senatrice FUCKSIA (*M5S*), non condividendo i rilievi critici avanzati nei confronti della graduazione di pericolosità prefigurata dalla proposta di Regolamento, annuncia il voto non favorevole della sua parte politica sullo schema di risoluzione.

Il senatore LANIECE (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) annuncia il voto favorevole del suo Gruppo, e rivolge espressioni di ringraziamento nei riguardi della relatrice.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*PdL*), nell'esprimere soddisfazione per la riformulazione dello schema di risoluzione, che a sua avviso

recepisce la ricchezza del dibattito svolto, annuncia il voto favorevole della sua parte politica, unendosi ai ringraziamenti per la relatrice.

La senatrice DIRINDIN (*PD*), ringraziata a sua volta la relatrice per il pregevole lavoro svolto, annuncia il voto favorevole della sua parte politica, pur sottolineando che, a suo avviso, sarebbe stata opportuna una accentuazione ancora più forte della esigenza di tenere la tutela della salute come obiettivo prioritario.

La senatrice BIANCONI (*GAL*) dichiara il voto favorevole del suo Gruppo, plaudendo alla capacità della relatrice di padroneggiare le tematiche di notevole complessità tecnica, e dense di implicazioni politiche, sottese all'atto comunitario esaminato.

Il senatore Maurizio ROMANI (*M5S*), nell'unirsi alle espressioni di elogio nei riguardi della relatrice, annuncia, a titolo personale, che esprimerà un voto favorevole sullo schema di risoluzione, in quanto esso mette opportunamente a fuoco le problematiche che potrebbero essere determinate dalla graduazione di pericolosità delle nuove sostanze psicoattive.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE accerta la presenza del prescritto numero di senatori e pone in votazione lo schema di risoluzione, nel testo illustrato in avvio di seduta.

La Commissione approva.

*La seduta termina alle ore 18,25.*

**RISOLUZIONE APPROVATA DALLA COMMISSIONE  
SULL'ATTO COMUNITARIO N. COM (2013) 619 defini-  
tivo SOTTOPOSTO AL PARERE MOTIVATO SULLA  
SUSSIDIARIETÀ (Doc. XVIII, n. 29)**

La Commissione,

esaminata la proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulle nuove sostanze psicoattive (COM (2013) 619 def.);

preso atto che la base giuridica indicata dalla istituzione europea proponente è l'articolo 114 TFUE, relativo al ravvicinamento delle disposizioni degli Stati membri in tema di instaurazione e funzionamento del mercato interno;

preso atto che il fine dichiarato della proposta è quello di migliorare il funzionamento del mercato interno per quanto concerne l'uso «lecito» delle nuove sostanze psicoattive, riducendo gli ostacoli al commercio, prevenendo il sorgere di tali ostacoli e aumentando la certezza del diritto per gli operatori economici, e riducendo inoltre la disponibilità delle sostanze rischiose grazie a una più rapida, più efficace e più proporzionata azione dell'UE;

osservato che l'espressione «uso lecito» è equivoca e suscettibile di una pluralità di interpretazioni ed applicazioni, e che comunque anche l'utilizzo voluttuario o ricreazionale delle sostanze non potrebbe essere esente da qualsivoglia forma di controllo e garanzia per il consumatore;

preso atto che, ad avviso della istituzione europea proponente, gli Stati membri, da soli, non sono in grado di ridurre i problemi causati dalla diffusione nel mercato interno di nuove sostanze psicoattive dannose; e, inoltre, azioni nazionali prive di coordinamento rischiano di produrre effetti negativi a catena;

preso atto che l'emanando regolamento andrebbe a sostituire l'attuale fonte di regolazione della materia, la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, ritenuta non più adeguata «vista la portata e la complessità del problema»; e che l'iniziativa normativa *de qua* è connessa a una proposta di direttiva riguardante la fissazione di norme minime relative agli elementi costitutivi dei reati e alle sanzioni applicabili in materia di traffico illecito di stupefacenti;

sottolineato che, tra le disposizioni oggetto di abrogazione della succitata decisione 2005/387/GAI del Consiglio, figura il punto 3 dell'articolo 9, a mente del quale non è precluso ad uno Stato membro di mantenere o introdurre nel suo territorio le misure di controllo nazionali che esso ritiene opportune una volta che una nuova sostanza psicoattiva sia stata individuata;

rilevato che l'atto esaminato, avendo natura di regolamento, mira a introdurre norme vincolanti, di portata generale, obbligatorie in tutti i loro elementi e direttamente applicabili, che andrebbero a impattare in maniera non trascurabile sulle vigenti legislazioni nazionali in materia di stupefacenti;

rilevato che le norme in questione riguarderebbero, in particolare, solo le nuove sostanze psicoattive che suscitano preoccupazioni a livello europeo;

rilevato che la proposta, essendo caratterizzata dalla previsione di classi differenti di livelli di rischio cui ascrivere le varie sostanze, può favorire la diffusione delle sostanze classificate secondo il livello di rischio «basso» o «moderato», sottraendo peraltro alla sanzione penale le attività di traffico ad esse relative;

considerato che, in relazione a sostanze psicoattive di tipo nuovo, mancano evidenze scientifiche consolidate che permettano di raggiungere conclusioni certe in ordine alla graduazione di pericolosità;

evidenziato che sarebbe preferibile sostituire la previsione delle differenti classi di rischio con un criterio più prudenziale e di carattere dicotomico, che discrimini le sostanze in base alla presenza o assenza di rischi, anziché in base a una graduazione degli stessi;

osservato che il TFUE prevede espressamente che le proposte avanzate ai sensi dell'articolo 114, paragrafo 1, assicurino un elevato livello in materia di sanità, sicurezza e protezione dei consumatori;

rilevato che la scelta di operare una graduazione della pericolosità delle nuove sostanze appare di problematica compatibilità con la necessità di assicurare i summenzionati livelli di tutela;

esprime avviso:

non favorevole, per quanto attiene al merito, dal momento che diversi aspetti della proposta appaiono non condivisibili, e segnatamente:

a) la previsione di differenti classi di rischio, in luogo di un criterio discretivo di carattere dicotomico, basato sull'alternativa secca assenza/presenza di rischi;

b) la preclusione all'adozione di misure restrittive, in relazione alle nuove sostanze psicoattive che presentino «bassi rischi» sociali di salute e sicurezza;

c) la mancata previsione di un preventivo accertamento di sicurezza, con onere di prova a carico del proponente, per la messa in commercio di sostanze psicoattive da adibire a uso umano;

d) la mancata previsione di una preventiva autorizzazione o registrazione per l'uso industriale o di ricerca scientifica delle nuove sostanze, finalizzata a prevenire il rischio per la salute pubblica legato a un eventuale consumo umano di tipo fraudolento;

favorevole, in punto di rispetto del principio di sussidiarietà, dal momento che la UE è il livello istituzionale che meglio può curare, nel settore *de quo*, la tutela del corretto funzionamento del mercato interno,

evitando che misure difformi adottate a livello nazionale si traducano in un ostacolo al commercio e allo sviluppo di possibili usi industriali delle sostanze, a condizione che sia lasciata impregiudicata l'autonomia degli Stati membri sulle nuove sostanze che suscitano preoccupazione a livello nazionale;

non favorevole, in punto di rispetto del principio di proporzionalità, dal momento che la proposta reca misure che vanno al di là di quanto strettamente necessario per il perseguimento delle finalità indicate, attraverso norme regolamentari che, per come configurate, andrebbero a impattare in maniera rilevante sulle legislazioni nazionali in materia di sostanze stupefacenti.

**COMMISSIONE PARLAMENTARE  
per la semplificazione**

Martedì 12 novembre 2013

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO  
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'Ufficio di Presidenza si è riunito dalle ore 10,40 alle ore 11,30.